Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 83 dell'8 aprile 2000 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 8 aprile 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 57

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 marzo 2000.

Approvazione, con le relative istruzioni e busta, del modello di dichiarazione «Unico 2000 - Persone fisiche» che le persone fisiche devono presentare nell'anno 2000 ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché in qualità di sostituti d'imposta se hanno effettuato ritenute a non più di venti soggetti, composto dal: fascicolo 1, costituito dal frontespizio e da quadri RA, RB, RC, RN, RP, RV, RX e dal prospetto dei familiari a carico; fascicolo 2, costituito dai quadri RE, RH, RI, RL, RM, RR, RT, RW; fascicolo 3, costituito dai quadri RD, RE, RF, RG, RJ, RQ, RR, RS, RU, RY. Approvazione, altresì, della scheda da utilizzare ai fini della scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF da parte dei soggetti indicati nell'art. 1, comma 4, lettera ***c),*** **del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.**

DECRETO 17 marzo 2000.

Approvazione dei modelli: «Unico 2000 - Persone fisiche, quadro IQ»; «Unico 2000 - Società di persone ed equiparate, quadro IQ»; «Unico 2000 - Società di capitali, enti commerciali ed equiparati, quadro IQ»; «Unico 2000 - Enti non commerciali ed equiparati, quadro IQ»; «Unico 2000 - Amministrazioni ed enti pubblici, quadro IQ»; con le relative istruzioni da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per l'anno 1999.

S O M M A R I O

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 marzo 2000. — *Approvazione, con le relative istruzioni e busta, del modello di dichiarazione «Unico 2000 - Persone fisiche» che le persone fisiche devono presentare nell'anno 2000 ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché in qualità di sostituti d'imposta se hanno effettuato ritenute a non più di venti soggetti, composto dal: fascicolo 1, costituito dal frontespizio e da quadri RA, RB, RC, RN, RP, RV, RX e dal prospetto dei familiari a carico; fascicolo 2, costituito dai quadri RE, RH, RI, RL, RM, RR, RT, RW; fascicolo 3, costituito dai quadri RD, RE, RF, RG, RJ, RQ, RR, RS, RU, RY. Approvazione, altresì, della scheda da utilizzare ai fini della scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF da parte dei soggetti indicati nell'art. 1, comma 4, lettera* c), *del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600* .... *Pag.* 3

DECRETO 17 marzo 2000. — *Approvazione dei modelli: «Unico 2000 - Persone fisiche, quadro IQ»; «Unico 2000 - Società di persone ed equiparate, quadro IQ»; «Unico 2000 - Società di capitali, enti commerciali ed equiparati, quadro IQ»; «Unico 2000 - Enti non commerciali ed equiparati, quadro IQ»; «Unico 2000 - Amministrazioni ed enti pubblici, quadro IQ»; con le relative istruzioni da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per l'anno 1999* » 263

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 marzo 2000.

Approvazione, con le relative istruzioni e busta, del modello di dichiarazione «Unico 2000 - Persone fisiche» che le persone fisiche devono presentare nell'anno 2000 ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché in qualità di sostituti d'imposta se hanno effettuato ritenute a non più di venti soggetti, composto dal: fascicolo 1, costituito dal frontespizio e da quadri RA, RB, RC, RN, RP, RV, RX e dal prospetto dei familiari a carico; fascicolo 2, costituito dai quadri RE, RH, RI, RL, RM, RR, RT, RW; fascicolo 3, costituito dai quadri RD, RE, RF, RG, RJ, RQ, RR, RS, RU, RY. Approvazione, altresì, della scheda da utilizzare ai fini della scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF da parte dei soggetti indicati nell'art. 1, comma 4, lettera *c),* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con il quale è stato emanato il regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, recante modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA;

Visto l'art. 1, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dal predetto decreto n. 542 del 1999, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto dirigenziale da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* e da utilizzare per le dichiarazioni dei redditi e del valore della produzione relative all'anno precedente ovvero, in caso di periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di approvazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Visto l'art. 10 del predetto decreto n. 241 del 1997, in base al quale i soggetti iscritti all'INPS per i propri contributi previdenziali, ad eccezione dei coltivatori diretti, devono determinare l'ammontare dei contributi dovuti nella dichiarazione dei redditi;

Visto il decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, contenente disposizioni integrative del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernenti la revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale;

Visto il decreto 31 maggio 1999, n. 164, recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, recante norme in materia di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, che ha istituito l'imposta regionale sulle attività produttive esercitate nel territorio delle regioni;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, concernente la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, concernente disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie;

Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, concernente disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 443;

Visto il decreto dirigenziale 31 luglio 1998, e successive modificazioni, concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni;

Vista la legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 2 settembre 1997, n. 314, 21 novembre 1997, n. 461, e 18 dicembre 1997, n. 466 e n. 467, in materia di redditi di capitale, di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di redditi di lavoro dipendente;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, concernente disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 dicembre 1997, n. 446, e 18 dicembre 1997, n. 472;

Visto il decreto 20 dicembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 231 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1999, di approvazione del modello 770/2000 concernente la dichiarazione agli effetti delle ritenute, dei contributi e dei premi assicurativi e relative istruzioni;

Visto il decreto 30 dicembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 7 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2000, di approvazione dei modelli di dichiarazione IVA concernenti l'anno 1999 e relative istruzioni;

Vista, in particolare, la normativa contenente agevolazioni agli effetti delle imposte sui redditi a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali ovvero la concessione di speciali crediti d'imposta per determinate categorie di contribuenti;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visti gli articoli 3, comma 2, e 16, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali;

Visto il parere formulato dal Garante per la protezione dei dati personali, con nota n. 960 del 3 febbraio 2000, in ordine alla informativa da rendere agli interessati ed alla manifestazione del consenso per il trattamento dei dati sensibili;

Considerato che occorre stabilire le modalità di predisposizione dei dati delle dichiarazioni da trasmettere all'Amministrazione finanziaria in via telematica;

Considerato che occorre stabilire le caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli da utilizzare per la compilazione, anche meccanografica, delle dichiarazioni e per l'utilizzo di sistemi di lettura ottica automatica ai fini di una più celere acquisizione dei dati da parte dell'Amministrazione finanziaria;

Considerato che occorre stabilire le modalità tecniche di trasmissione via Internet delle dichiarazioni e di documenti;

Considerata l'opportunità di modificare la struttura e il contenuto della dichiarazione in materia di imposte sui redditi, compresa quella unificata, al fine di adeguarla alla vigente normativa e di semplificarne la compilazione;

Decreta:

Art. 1.

Modelli di dichiarazione unificata delle società di persone ed equiparate

1. È approvato, con le relative istruzioni, integrate da istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione IVA 2000, il modello «Unico 2000 - Persone fisiche» da presentare nell'anno 2000 da parte delle persone fisiche.

2. Il modello è composto da:

a) il frontespizio ed i quadri RA, RB, RC, RD, RE, RF, RG, RH, RI, RJ, RL, RM, RN, RP, RQ, RS, RT, RU, RV, RX, RY, nonché il prospetto dei familiari a carico, concernenti la dichiarazione dei contributi previdenziali dovuti all'INPS dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, il modulo RW, concernente i trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, oggetto di approvazione del presente decreto. I predetti quadri sono contenuti in tre distinti fascicoli così composti:

«Fascicolo 1 - Modello base», contenente il frontespizio e i quadri RA, RB, RC, RN, RP, RV, RX, nonché il prospetto dei familairi a carico;

«Fascicolo 2», riservato ai contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, contenente i quadri RE, RH, RI, RM, RR, RT, nonché il modulo RW;

b) i quadri costituenti il modello IVA/2000, concernente la dichiarazione annuale agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto — con esclusione del frontespizio e del quadro VX — approvato con il decreto 30 dicembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 7 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2000;

c) i quadri costituenti il modello 770/2000, con esclusione del frontespizio, concernente la dichiarazione agli effetti delle ritenute, dei contributi e dei premi assicurativi, la comunicazione degli amministratori dei condomini nonché i moduli per la consegna alle banche convenzionate, alle agenzie postali e agli intermediari abilitati, dei modelli 730 e delle scelte per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF, approvati con il decreto 20 dicembre 1999, pubblicato nel supplemento n. 231 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1999;

d) il modello concernente la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), da utilizzare per l'anno 1999, da approvare con successivo decreto;

e) i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati di natura extra contabile rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, che sono approvati con apposito decreto. Con il medesimo decreto sono individuati altresì gli elementi contabili ed extra contabili rilevanti agli stessi fini, oggetto dell'asseverazione di

cui all'art. 35, comma 1, lettera *b),* del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490.

3. È altresì approvata la scheda da utilizzare, ai fini della scelta della destinazine dell'ottoper mille dell'IRPEF, da parte dei soggetti indicati nell'art. 1, comma 4, lettera *c),* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 2.

Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa

1. I modelli di dichiarazione «Unico 2000 - Persone fisiche» sono resi disponibili gratuitamente dal Ministero delle finanze in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dal sito Internet www.finanze.it nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche di cui al comma 4. Il «Fascicolo 1 - Modello base» ed il «Fascicolo 2», riservato ai contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, sono altresì resi disponibili gratuitamente dal Ministero delle finanze presso gli uffici comunali.

2. I modelli di cui all'art. 1 possono essere altresì prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche richiamate dal comma 4 e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente decreto.

3. È autorizzata la stampa dei modelli di cui all'art. 1 nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui al comma 4 e all'allegato 1 al presente decreto. A tal fine i modelli sono resi disponibili nel medesimo sito Internet del Ministero delle finanze in uno specifico formato elettronico, riservato ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici, idoneo a consentirne la riproduzione.

4. Per la stampa dei predetti modelli, devono essere rispettate le caratteristiche tecniche contenute:

nell'allegato 1 al presente decreto, per i quadri indicati all'art. 1, comma 2, lett. *a)*;

nei relativi decreti di approvazione, per gli altri quadri e modelli indicati all'art. 1.

Per tutti i tipi di modelli di cui all'art. 1, compreso il mod. IVA/2000, è consentita, per la riproduzione mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità dei modelli nel tempo, la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero.

5. Per la stampa della busta, da utilizzare per la consegna dei modelli di dichiarazione alle banche convenzionate e alle agenzie postali, si rinvia alle caratteristiche tecniche contenute nell'allegato 1 al decreto dirigenziale 18 dicembre 1998 di approvazione della dichiarazione annuale IVA per l'anno 1998.

Art. 3.

Trasmissione telematica delle dichiarazioni

1. Gli utenti del servizio telematico devono trasmettere in via telematica i dati dei modelli di cui all'art. 1 secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo decreto.

2. La trasmissione via Internet delle dichiarazioni deve avvenire secondo le modalità tecniche che saranno approvate con successivo decreto.

3. È fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica, indicati nell'art. 3, commi 2-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, di rilasciare al contribuente copia della dichiarazione, ai sensi all'art. 3, comma 6, del predetto decreto, su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con l'art. 1 del presente decreto, anche se privi delle caratteristiche grafiche previste nell'allegato 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2000

Il direttore generale: ROMANO

ALLEGATO 1

CARATTERISTICHE TECNICHE
PER LA STAMPA DEI MODELLI

Struttura e formato dei modelli.

I modelli devono essere predisposti su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4:

larghezza: cm 21;

altezza: cm 29,7.

È consentita la predisposizione dei modelli in quartine costituite ciascuna da due fogli, di formato A4, contenenti, rispettivamente un esemplare da usare come originale ed un secondo esemplare da riservare a copia ad uso del contribuente. Nelle quartine le pagine devono essere rese staccabili mediante tracciatura e lungo i lembi di separazione deve essere stampata l'avvertenza: «ATTENZIONE: Staccare all'atto della presentazione del modello».

È anche consentita la predisposizione dei modelli su moduli meccanografici a striscia continua a pagina singola, di formato A4 esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e, lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: «ATTENZIONE: Staccare all'atto della presentazione del modello». Sulla banda laterale di trascinamento dei modelli stessi deve essere stampata la dicitura «All'atto della presentazione il modello deve essere privato della banda laterale di trascinamento».

È altresì consentita la riproduzione e l'eventuale compilazione meccanografica dei modelli su fogli singoli, di formato A4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità dei modelli nel tempo.

I modelli devono avere conformità di struttura e sequenza con quelli approvati con il presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

Caratteristiche della carta dei modelli.

La carta deve essere di colore bianco con opacità compresa tra l'86 e l'88 per cento e deve avere un peso compreso tra gli 80 e i 90 gr/mq.

Caratteristiche grafiche dei modelli.

I contenuti grafici dei modelli devono risultare conformi ai facsimili annessi al presente decreto e devono essere ricompresi all'interno di una area grafica che ha le seguenti dimensioni:

altezza: 65 sesti di pollice;

larghezza: 75 decimi di pollice.

Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, laterale sinistro e destro).

Nella parte superiore destra dell'area grafica devono essere stampati, su fondo bianco, un codice numerico di tre cifre e una serie di rettangoli (denominati marche) utilizzati per l'identificazione automatica del tipo di pagina; sia il codice numerico che i rettangoli devono essere di colore nero.

Le marche devono avere le seguenti dimensioni:

larghezza: 1 (uno) decimo di pollice;

altezza: 1 (uno) sesto di pollice.

Le marche devono essere stampate sul primo sesto di pollice dell'area grafica e devono distare tra loro 1 (uno) decimo di pollice. Ciascuna pagina è individuata da una diversa sequenza delle marche e dal relativo codice numerico, così come indicato nella tabella posta in fondo al presente allegato.

La prima marca di destra, denominata marca di riferimento, deve essere stampata nell'ultimo decimo di pollice dell'area grafica.

Nella parte inferiore sinistra dell'area grafica, in posizione simmetrica rispetto alle marche poste in alto a destra, deve essere riservata una zona a fondo bianco che non deve contenere nessun tipo di segno o fondino.

Nella parte inferiore destra di ciascuna pagina deve essere stampata una marca preceduta da un codice alfanumerico di tre caratteri che identifica il modello e il relativo numero di pagina.

La marca deve essere stampata nell'ultimo sesto di pollice dell'area grafica e deve essere esattamente allineata alla marca superiore di riferimento.

I codici numerici e alfanumerici che precedono le marche poste nella parte superiore ed inferiore dell'area grafica, devono essere stampati con le seguenti caratteristiche: tipo di carattere «Courier», o, in assenza di esso, un altro carattere, corpo 12, passo fisso in decimi di pollice.

L'ultima cifra del codice numerico che precede le marche poste nella parte superiore dell'area grafica deve distare 11 decimi di pollice dal bordo sinistro della marca di riferimento. L'ultima cifra del codice alfanumerico che precede la marca posta nella parte inferiore deve distare dal bordo sinistro di quest'ultima 2 decimi di pollice.

Per i soli modelli predisposti su moduli meccanografici a striscia continua, ovvero su fogli singoli mediante stampanti laser o altri tipi di stampanti consentite, le pagine identificate nella successiva tabella con il codice numerico 028 devono riportare stampate, con tipo di carattere «Courier», o, in assenza di esso, un altro carattere, corpo 12, passo fisso in decimi di pollice, le seguenti informazioni:

il codice fiscale del dichiarante, posizionato a partire dal dodicesimo decimo di pollice dell'area grafica;

il numero progressivo di modello, posizionato a partire dal quarantatreesimo decimo di pollice dell'area grafica; tale numero deve assumere il medesimo valore di quello indicato nella casella «Mod. N.» della corrispondente prima pagina di tale modello (il numero progressivo non deve essere indicato per la seconda facciata del frontespizio e per il quadro RU).

Le zone riservate al «N. Protocollo», alla «Data di presentazione», al «Cognome», al «Nome», al «Codice fiscale» e alla casella «Mod. N.», devono essere stampate in cyan di quadricomia su fondo bianco. Le linee grafiche devono essere continue e di spessore pari a mm. 0,2; le relative dizioni devono essere stampate anch'esse in colore cyan di quadricomia.

La zona riservata al «N. Protocollo», deve avere la larghezza totale pari a 37,5 decimi di pollice; la base deve distare 5 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e deve essere posizionata in modo tale che il bordo laterale destro disti 15 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

La zona riservata alla «Data di presentazione», deve avere la larghezza totale pari a 12 decimi di pollice; la base deve distare 8 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e deve essere posizionata in modo tale che il bordo laterale destro disti 40,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

La zona riservata al «Cognome e Nome», deve avere la larghezza totale pari a 38 decimi di pollice; la base deve distare 11 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e deve essere posizionata in modo tale che il bordo laterale destro disti 10,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

Le zone riservate ai codici fiscali devono avere le seguenti dimensioni: larghezza totale 32 decimi di pollice; larghezza e altezza delle singole caselle rispettivamente 2 decimi di pollice e 1,5 sesti di pollice. La base della zona relativa al codice fiscale posto sul frontespizio della dichiarazione deve distare 14 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento, mentre la base della zona relativa al codice fiscale posto sugli altri fogli della dichiarazione deve distare 3 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento; in ogni caso le zone riservate ai codici fiscali devono essere posizionate in modo tale che il bordo laterale destro disti 10,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

Le caselle della zona riservata al «Mod. N.» devono avere ciascuna larghezza 2 decimi di pollice, altezza 1,5 sesti di pollice e devono essere posizionate in modo tale che la base disti 7 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e che il bordo laterale destro dell'intera zona disti 10,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

La linea orizzontale che delimita l'inizio delle zona retinata della prima pagina del frontespizio, identificata nella successiva tabella con il codice numerico 000, deve essere continua, di colore nero, di spessore mm 0,2 e deve distare 15 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento.

Le linee orizzontali che delimitano l'inizio delle zone retinate delle prime pagine dei quadri, identificate nella successiva tabella con il codice numerico 019, devono essere continue, di colore nero, di spessore mm 0,2 e devono distare 8 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento.

Le linee orizzontali che delimitano l'inizio delle zone retinate delle seconde pagine del frontespizio e dei quadri, identificate nella successiva tabella con il codice numerico 028, devono essere continue, di colore nero, di spessore mm 0,2 e devono distare 1 (uno) sesto di pollice dalla base della marca di riferimento.

Colori.

Per la stampa dei modelli di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a),* del presente decreto deve essere utilizzato il colore cyan di quadricomia con le seguenti eccezioni per le quali deve essere utilizzato il colore nero:

la linea orizzontale che delimita l'inizio della zona retinata di ogni pagina;

tutte le diciture della zona retinata che non siano riportate negli spazi previsti per l'indicazione dei dati.

È altresì consentita, per la riproduzione dei modelli mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altre stampanti consentite, la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero.

Sul bordo laterale sinistro del frontespizio e dei quadri di cui all'art. 1 devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura la predisposizione delle immagini grafiche per la stampa e gli estremi del presente decreto.

TIPO DI PAGINA	CODICE NUMERICO	SEQUENZA MARCHE (le marche bianche **non** devono essere stampate)
Frontespizio (prima pagina)	000	□ □ □ □ ■
Quadri: RA/RB/RC, familiari a carico/RP, RD/RQ, RE, RF, RG, RH, RI, RJ/RY, RL, RM, RN, RR, RS, RT, RU, RV/RX, modulo RW	019	□ □ □ ■ ■
Frontespizio (seconda pagina) Quadri: RF, RU (seconda pagina)	028	□ □ ■ □ ■

MINISTERO DELLE FINANZE

UNICO 2000

Persone fisiche

Dichiarazione delle persone fisiche periodo di imposta 1999

Fascicolo 1

MODELLO BASE
PER LA DICHIARAZIONE E ISTRUZIONI

Fascicolo 1 (*)

Dati personali

Quadro RA – Redditi dei terreni

Quadro RB – Redditi dei fabbricati

Quadro RC – Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Familiari a carico

Quadro RP – Oneri e spese

Quadro RN – Calcolo dell'IRPEF

Quadro RV – Addizionale regionale e comunale all'IRPEF

Quadro RX – Compensazioni e rimborsi

Fascicolo 2 (*)

Quadro RE – Altri redditi di lavoro autonomo

Quadro RI – Redditi di capitale

Quadro RL – Redditi diversi

Quadro RM – Redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva

Quadro RT – Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva

Modulo RW – Investimenti all'estero e trasferimenti da, per e sull'estero

Quadro RH – Redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate

Quadro RR – Contributi previdenziali

Fascicolo 3

Quadro RE – Lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni

Quadro RR – Contributi previdenziali

Quadro RF – Impresa in contabilità ordinaria

Quadro RG – Impresa in contabilità semplificata

Quadro RD – Allevamento di animali

Quadro RQ - Prospetto per la liquidazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997

Quadro RS – Dati comuni ai quadri RA, RD, RF, RG e RH

Quadro RJ – Determinazione del reddito agevolabile ai fini DIT

Quadro RY – Esclusione dal patrimonio dell'impresa di beni

Quadro RU – Crediti d'imposta concessi a favore delle imprese

(*) Fascicoli in distribuzione gratuita presso gli uffici comunali

INDICE

I. ISTRUZIONI GENERALI PER LA DICHIARAZIONE — **pag.**

1. La dichiarazione in breve 3
2. Informazioni preliminari 3
3. Quali dichiarazioni presentare 4
4. La presentazione della dichiarazione 5
5. Quando si presenta 6
6. Come si eseguono i versamenti 6
7. Come si esegue la compensazione 7
8. Come si effettua la rateizzazione 8
9. Come si trasmette la dichiarazione 9

II. ISTRUZIONI PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

1. Le novità di quest'anno 10
2. Esonero dalla dichiarazione dei redditi 10
3. Altre informazioni 12

III. GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO 2000

1. Dati personali 14
2. Quadro RA – Redditi dei terreni 18
3. Quadro RB – Redditi dei fabbricati 21
4. Quadro RC – Redditi di lavoro dipendente e assimilati 25
5. Familiari a carico 26
6. Quadro RP – Oneri e spese 28
7. Quadro RN – Calcolo dell'IRPEF 35
8. Quadro RV – Addizionale regionale e comunale all'IRPEF 43
9. Quadro RX – Compensazioni e rimborsi 45

GLOSSARIO
SPIEGAZIONE DI TERMINI TECNICI 46

APPENDICE 48
ELENCO PAESI ESTERI 76
ELENCO DEI COMUNI CHE HANNO DELIBERATO L'ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 77

TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA DICHIARAZIONE 89
(riservata ai soggetti abilitati)

SCHEDA PER LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELL'8 PER MILLE DELL'IRPEF 95

PARTE I: ISTRUZIONI GENERALI PER LA DICHIARAZIONE CON IL MODELLO UNICO 2000 - PERSONE FISICHE

Queste istruzioni vi assisteranno nelle operazioni di dichiarazione e calcolo di quanto da voi dovuto tramite il Modello Unico per le Persone Fisiche. Leggetele attentamente, potrebbero evitarvi errori e perdite di tempo.
Se necessario, informazioni più particolari si trovano nell'**APPENDICE**; per ulteriori informazioni si possono utilizzare i siti del Ministero delle Finanze su **Televideo** (p. 389) e **Internet** (www.finanze.it), il **servizio telefonico** (n. **164-74,** servizio automatico, e n. **164-75**, con operatore in linea) e i **servizi di assistenza** organizzati dalle Direzioni Regionali delle Entrate (vedere in APPENDICE, voce "Servizi di assistenza al contribuente", p. 70).

1. LA DICHIARAZIONE IN BREVE

Le operazioni da effettuare

La dichiarazione consiste nelle seguenti operazioni (tra parentesi il capitolo di questa Parte in cui l'argomento viene trattato):

- **compilazione del Modello (o dei Modelli) della dichiarazione;**
- **calcolo dei versamenti;**
- **effettuazione dei versamenti** (cap. 6)**;**
- **presentazione della dichiarazione** (cap. 4)**.**

Inoltre per gli INTERMEDIARI:

- **trasmissione al Ministero delle Finanze tramite il servizio telematico** (cap. 9)**.**

2. INFORMAZIONI PRELIMINARI

Che cos'è il Modello Unico

Il Modello Unico (Modello Unificato Compensativo) è un Modello **unificato** tramite il quale è possibile effettuare più dichiarazioni fiscali.

Chi deve utilizzare il Modello Unico

Sono obbligati a presentare la dichiarazione in forma unificata i contribuenti tenuti alla presentazione di almeno due delle seguenti quattro dichiarazioni:
– redditi;
– IVA;
– Modello 770/2000 (se sono state effettuate ritenute nei confronti di non più di 20 soggetti);
– IRAP.

Com'è fatto il Modello Unico

Il Modello UNICO 2000 Persone fisiche si articola a sua volta in quattro Modelli, a seconda del loro utilizzo:
- Modello per la dichiarazione dei redditi, di colore celeste, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera R;
- Modello per la dichiarazione annuale IVA, di colore blu, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera V;
- Modello per la dichiarazione IRAP, di colore arancio, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera I;
- Modello per la dichiarazione del sostituto d'imposta (Modello 770/2000), di colore verde, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera S.

Il Modello Unico per la dichiarazione dei redditi è composto da:
(i) Il Fascicolo 1 (che deve essere utilizzato da ogni contribuente) contiene:
- IL FRONTESPIZIO, con i dati che identificano il dichiarante e le istruzioni fondamentali;
- LA SECONDA FACCIATA, che contiene informazioni **personali** e relative alla propria **dichiarazione** (tipo di dichiarazione; altro soggetto che sottoscrive la dichiarazione; scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF; sottoscrizione della dichiarazione);
- I QUADRI DEI REDDITI RA (redditi dei terreni), RB (redditi di fabbricati), RC (redditi di lavoro dipendente), RN (calcolo dell'IRPEF), RP (oneri), RV (addizionali all'IRPEF) e RX (versamenti), di COLORE CELESTE e contrassegnati dalla lettera R (= redditi);

(ii) Il Fascicolo 2 contiene:
- I MODELLI necessari per dichiarare gli **altri redditi da parte dei contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili**, anche questi di COLORE CELESTE e contrassegnati dalla lettera **R**;

(iii) Il Fascicolo 3 contiene:
- I MODELLI necessari per dichiarare **i contributi previdenziali e assistenziali e gli altri redditi da parte dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili**, anche questi di COLORE CELESTE e contrassegnati dalla lettera **R**;
- Istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione IVA.

3

Tutti i Modelli sono a disposizione dei contribuenti su Internet (www.finanze.it) da cui possono essere prelevati. I Fascicoli 1 e 2 possono anche essere ritirati, gratuitamente, presso gli uffici comunali.

Controllate che le copie che avete ricevuto corrispondano a questa descrizione.

3. QUALI DICHIARAZIONI PRESENTARE

È essenziale prima di tutto controllare quali dichiarazioni siete obbligati per legge a presentare in base alla vostra situazione fiscale. Leggete le informazioni seguenti per accertare i vostri obblighi fiscali:

a) **Se avete solo redditi di lavoro dipendente, terreni o fabbricati . . .**
vi basterà compilare il Fascicolo 1 del Modello UNICO.

Per esempio: un lavoratore dipendente che possiede anche redditi di fabbricati, utilizzerà, oltre al frontespizio e alla seconda facciata, anche:

- il quadro RC, per indicare il reddito di lavoro dipendente;
- il quadro RB, per indicare il reddito di fabbricati;
- i quadri RN e RV per il calcolo dell'IRPEF e delle addizionali regionale e comunale.

b) **Se siete titolari di partita IVA . . .**
dovete compilare (a) il Fascicolo 1 del MODELLO UNICO, (b) gli eventuali quadri aggiuntivi contenuti nei Fascicoli 2 e 3 contraddistinti dalla lettera R, (c) le seguenti parti, come indicato nel prospetto:

SE SIETE	DOVETE COMPILARE
tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva	i quadri IVA necessari (quadri V)
sostituti di imposta che hanno effettuato ritenute a non più di 20 soggetti	i quadri del Modello 770/2000 necessari (quadri S)
tenuti alla presentazione della dichiarazione IRAP	il quadro IRAP (quadro I)
tenuti a dichiarare investimenti all'estero e trasferimenti da, per e sull'estero	modulo RW

In breve: il titolare di partita IVA che ha effettuato ritenute nei confronti di non più di 20 soggetti presenta il MODELLO UNICO comprensivo dei quadri relativi alla dichiarazione dei redditi, alla dichiarazione IVA (a meno che non sia esonerato), alla dichiarazione Modello 770/2000, all'IRAP. Invece, se ha effettuato ritenute nei confronti di più di 20 soggetti presenta, entro il mese di maggio, il Modello 770/2000 e il Modello UNICO, senza i quadri del Modello 770/2000, entro i termini previsti per la presentazione del Modello UNICO.

È inoltre importante sapere:

- Il Modello UNICO deve essere utilizzato per dichiarare i redditi relativi al 1999 sia nel caso in cui la dichiarazione venga presentata in forma unificata sia quando non ricorra tale obbligo.
- I Modelli riguardanti la dichiarazione IVA, IRAP e il Modello 770/2000 da utilizzare per la compilazione della dichiarazione unificata sono identici a quelli previsti per la presentazione delle stesse dichiarazioni in forma non unificata.
- Per la compilazione dei quadri dei Modelli IVA, IRAP e del Modello 770/2000 compresi nel Modello UNICO 2000 Persone fisiche non si deve tenere conto delle istruzioni riguardanti la predisposizione del frontespizio distribuito unitamente a tali modelli in quanto i dati in esso contenuti vanno indicati nel frontespizio del Modello UNICO 2000. In particolare si precisa che i dati da indicare nel quadro VX vanno riportati, unitamente agli altri, nel quadro RX.
- Nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi, dell'IVA, del Modello 770/2000 e dell'IRAP, sono indicati i contribuenti obbligati alla presentazione di ciascuna di queste dichiarazioni. In APPENDICE, voce "Modello UNICO – casi particolari" p. 61, sono raccolte le istruzioni per alcune ipotesi particolari come, ad esempio, quelle riguardanti i soggetti che devono dichiarare *capital gains* e/o investimenti all'estero, i cosiddetti venditori "porta a porta", gli amministratori di condominio tenuti ad effettuare la comunicazione annuale all'anagrafe tributaria relativa all'elenco dei fornitori del condominio.

- I contribuenti che nel 1999 hanno detenuto investimenti all'estero oppure attività estere di natura finanziaria e/o effettuato trasferimenti da, per e sull'estero, devono, in ogni caso, presentare la dichiarazione compilando il frontespizio, la seconda facciata e il modulo RW.
- Chi presenta la dichiarazione IVA mediante il Modello UNICO 2000 è tenuto a presentare, per la richiesta del rimborso dell'IVA, il Modello VR/2000 con le Modalità e nei termini riportati nelle relative istruzioni. A tale riguardo si ricorda che l'importo del rigo VR4 deve corrispondere a quello indicato nella colonna 2 del rigo RX4; la somma degli importi indicati nelle colonne 2 e 3 del rigo RX4 deve corrispondere all'importo indicato nel rigo VL20.
- Per le modalità di presentazione della dichiarazione Modello 770/2000 nel caso in cui la dichiarazione unificata sia predisposta da due diversi soggetti vedere in APPENDICE, voce "Dichiarazione predisposta da due diversi soggetti - articolazione del Modello 770/2000", p. 56.
- Per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore il contribuente deve utilizzare i modelli separatamente approvati.
- Non possono presentare la dichiarazione unificata i curatori fallimentari che presentano le dichiarazioni relative al soggetto fallito.

4. LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

A chi e dove presentare la dichiarazione

La dichiarazione può essere consegnata, indipendentemente dal proprio domicilio fiscale:
– o a **uffici postali** (agenzie postali);
– o a **banche convenzionate**;
– o a **intermediari autorizzati** (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti abilitati).
È bene ricordare che a partire da quest'anno i soggetti con un numero di dipendenti non inferiori a 50 sono tenuti alla presentazione della dichiarazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario; vedere in APPENDICE, voce " Soggetti con almeno 50 dipendenti", p. 70.
La dichiarazione può essere presentata, inoltre:
– o a **Uffici delle entrate** o delle **Imposte Dirette**, abilitati a fornire l'assistenza ai contribuenti per la compilazione, che ne cureranno l'invio per via telematica (ma solo se non siete obbligati a tenere scritture contabili);
– o **direttamente all'Amministrazione Finanziaria tramite Internet**.

Presentazione a banche e poste

1. La presentazione della dichiarazione agli uffici postali e alle banche è gratuita.
2. Possono essere consegnate anche dichiarazioni su modelli predisposti con l'utilizzo di strumenti informatici, purché conformi a quelli approvati dall'Amministrazione finanziaria (moduli a striscia continua, stampati con stampanti laser).
3. Possono essere consegnate le dichiarazioni redatte sui modelli prelevati dal sito Internet del Ministero delle Finanze (www.finanze.it).
4. Gli sportelli bancari non possono accettare più di 5 dichiarazioni alla volta da ciascuna persona. Gli uffici postali e le banche convenzionate hanno l'obbligo di rilasciare una ricevuta per ogni dichiarazione consegnata. Questa ricevuta deve essere conservata dal contribuente come prova della presentazione della dichiarazione.

Come si inserisce la dichiarazione nella busta

1. La dichiarazione va inserita nella sua busta in modo che il triangolo posto in alto a sinistra del frontespizio corrisponda al triangolo sulla facciata della busta e che attraverso la finestra della busta risultino visibili il tipo di Modello, la data di presentazione e i dati identificativi del contribuente. In caso contrario le banche e gli uffici postali non accetteranno la dichiarazione.
2. Le singole dichiarazioni o i singoli quadri che compongono il Modello UNICO devono essere inseriti nella busta senza fermagli o cuciture.

Copia per il contribuente

La copia ad uso del contribuente va conservata, oltre che per documentazione personale, per determinare l'importo degli eventuali acconti d'imposta da pagare nel 2000.

Presentazione a intermediari: Cosa deve fare il contribuente

Se presenta la dichiarazione ad un intermediario abilitato, il contribuente deve:
1. presentare la propria dichiarazione originale sottoscritta;
2. conservare la copia della dichiarazione con la firma sua e quella dell'intermediario che ha assunto l'impegno di trasmettere la dichiarazione.

Quale documentazione deve rilasciare l'intermediario

Gli intermediari abilitati devono rilasciare al contribuente una copia della dichiarazione, contenente l'impegno a trasmettere la stessa all'Amministrazione finanziaria per via telematica e la ricevuta della presentazione della dichiarazione.
L'originale della dichiarazione, firmato dal contribuente e dall'intermediario, deve essere conservato dall'intermediario. In caso di necessità, si farà riferimento all'originale della dichiarazione per verificare se i dati trasmessi per via telematica corrispondano a quelli dichiarati dal contribuente.

Per gli intermediari: Riquadro "Presentazione della dichiarazione"

Nel riquadro "Presentazione della dichiarazione" è prevista l'indicazione dell'impegno a trasmettere la dichiarazione in via telematica. In particolare, nella Sezione I devono essere indicati la data di presentazione ed il protocollo attribuito alla dichiarazione e nella Sezione III deve essere apposta la firma dell'intermediario che assume l'impegno a trasmettere la dichiarazione stessa.

Variazione dei dati dichiarati

Eventuali variazioni dei dati anagrafici che si verifichino nel periodo compreso tra la presentazione della dichiarazione all'intermediario e la sua trasmissione in via telematica non determinano l'obbligo di modificare la dichiarazione presentata. Per esempio, se il domicilio del contribuente è variato dopo che è stata presentata la dichiarazione all'intermediario, questo dato non deve essere indicato nella dichiarazione trasmessa in via telematica.

Dichiarazione spedita dall'estero

Dall'estero la dichiarazione può essere spedita utilizzando il mezzo della raccomandata o mezzo equivalente, che attesti la data di spedizione.
La dichiarazione deve essere inserita in una normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenerla senza piegarla.
La busta deve essere indirizzata al Ministero delle Finanze – 00100 Roma - Italia – e deve recare scritto, a carattere evidente:
• cognome e nome del contribuente;
• codice fiscale del contribuente;
• la dicitura "Contiene dichiarazione Modello UNICO 2000 Persone fisiche".

5. QUANDO SI PRESENTA

Il Modello UNICO 2000 si presenta **dal 2 maggio al 30 giugno 2000** agli uffici postali, agli sportelli bancari o agli intermediari abilitati.
La dichiarazione deve essere trasmessa per via telematica entro il **31 ottobre 2000.**

6. COME SI ESEGUONO I VERSAMENTI

Quando fare i versamenti

Tutti i versamenti che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, ad eccezione di quelli dell'IVA, devono essere eseguiti entro il **31 maggio**.

Acconti

Per le modalità di calcolo degli acconti, vedere in APPENDICE, voce "Acconto IRPEF dovuto per l'anno 2000", p. 48, e le Istruzioni per la dichiarazione IRAP.

Saldo IVA

Anche il saldo dell'IVA può essere pagato entro il **31 maggio**.
Tuttavia, poiché il termine per il versamento dell'IVA scade comunque il **16 marzo**, i contribuenti che scelgono questa soluzione devono pagare, per il periodo successivo al 16 marzo, una maggiorazione della somma dovuta dello 0,40% per mese o frazione di mese.

Chi non deve effettuare il versamento

È bene ricordare che i versamenti non vanno effettuati per gli importi a debito delle singole imposte da versare a saldo, che non superano ciascuno Lire **20.000**, pari a Euro **10,33**, ad eccezione dell'IVA, il cui importo minimo da versare è di Lire **2.000**, pari a Euro **1,03**.

Dove e come pagare

I versamenti IRPEF, addizionale regionale e comunale all'IRPEF, IRAP, imposte sostitutive, IVA, vanno effettuati con il Modello di Pagamento Unificato F24, presso gli uffici postali, presso gli sportelli di qualsiasi concessionario per la riscossione delle imposte, o presso le banche convenzionate. Il pagamento può essere effettuato in contanti o con altri sistemi di pagamento:

– presso le banche si possono utilizzare assegni bancari e circolari di importo pari al saldo finale del Modello F24, purché siano tratti a favore del contribuente e girati alla banca delegata;
– presso i concessionari sono ammessi assegni circolari e vaglia cambiari emessi dalla Banca d'Italia, dal Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia di importo pari al saldo finale indicato nel Modello F24;
– presso i concessionari dotati di sportelli con terminali elettronici idonei a pagamenti tramite carta Bancomat si può utilizzare questa forma di pagamento;
– negli uffici postali è ammesso l'uso di assegni bancari su piazza e di assegni circolari; se gli assegni sono anche solo parzialmente scoperti o non pagabili, il versamento viene ovviamente considerato non effettuato.

Contribuenti residenti all'estero

I contribuenti residenti all'estero possono effettuare i versamenti presso una qualsiasi banca del luogo attraverso un bonifico in Lire a favore di una banca nazionale con sede in Italia. Nel bonifico si devono indicare le generalità del dichiarante, il codice fiscale, la residenza all'estero, il domicilio in Italia, la causale del versamento e l'anno a cui si riferisce. Non è possibile effettuare i pagamenti tramite assegni.

7. COME SI ESEGUE LA COMPENSAZIONE

Cos'è la compensazione

Il D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997, ha introdotto la facoltà di compensare i crediti e i debiti nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, INPS, Enti Locali, INAIL, ENPALS, INPDAI).

Come si effettua

Si usa il Modello di pagamento unificato F24 che permette di scrivere in apposite sezioni sia gli importi a credito utilizzati sia gli importi a debito. Il pagamento si esegue per la differenza tra debiti e crediti. Il Modello F24 deve essere presentato in ogni caso da chi opera la compensazione anche se il saldo finale indicato risulti uguale a zero per effetto della compensazione stessa. Il Modello F24 permette, infatti, a tutti gli enti di venire a conoscenza delle compensazioni operate in modo da poter regolare le reciproche partite di debito e credito.
La mancata presentazione del Modello F24 comporta, nel caso in esame, una sanzione di Lire **300.000**, pari a Euro **154,94**. Nessuna penalità è dovuta nel caso che il Modello F24 con saldo zero sia presentato spontaneamente dal contribuente entro tre mesi dal termine originario.

Chi può avvalersi della compensazione

Possono avvalersi della compensazione tutti i contribuenti, compresi quelli che non devono presentare la dichiarazione in forma unificata, a favore dei quali risulti un credito d'imposta dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive. In particolare, per quanto riguarda i debiti contributivi, possono essere versate in modo unitario, in compensazione con i crediti, le somme dovute, per esempio, all'INPS da datori di lavoro, committenti di lavoro parasubordinato e concedenti e dagli iscritti alle gestioni speciali artigiani e commercianti e alla gestione separata, ex Legge n. 335 del 1995, art. 2, comma 26. È compensabile anche l'IVA che risulti dovuta per l'adeguamento del volume d'affari dichiarato ai parametri e ai risultati degli studi di settore, nonché l'imposta sostitutiva da versare per la regolarizzazione del magazzino dell'impresa.

Quando possono essere utilizzati i crediti che risultano dal modello Unico

I crediti che risultano dal Modello UNICO 2000 possono essere usati per compensare debiti dal giorno successivo a quello della chiusura del periodo di imposta per cui deve essere presentata la dichiarazione da cui risultano i suddetti crediti. In via di principio, quindi, tali crediti possono essere utilizzati in compensazione a partire dal mese di gennaio, purché ci siano le seguenti condizioni:
– il contribuente sia in grado di effettuare i conteggi relativi;
– il credito utilizzato per effettuare la compensazione sia quello effettivamente spettante sulla base delle dichiarazioni presentate successivamente;
– il contribuente che effettua il versamento dell'IVA a saldo unitamente a quelli risultanti dalla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,40% e sceglie di effettuare la compensazione fra debiti e crediti d'imposta di pari importo, non è tenuto a corrispondere la maggiorazione dello 0,40%. Nel caso in cui l'importo delle somme a debito sia superiore a quello delle somme a credito, la predetta maggiorazione si applica alla differenza fra il primo e il secondo di tali importi e va versata unitamente all'imposta.

Scelte da effettuare prima di operare la compensazione

Prima di operare la compensazione per gli importi a credito il contribuente deve scegliere se:
• chiederne il rimborso, riportandone l'importo nella colonna 2 dei righi da RX1 a RX9 del quadro RX;
• utilizzarli in compensazione, riportandone l'importo nella colonna 3 dei righi da RX1 a RX9 del predetto quadro RX. Gli importi indicati in colonna 3 si riferiscono a tutte le possibili forme di compensazione che il contribuente può utilizzare.

Esempio:

• nel caso dell'IRPEF, va indicata sia la parte di credito che il contribuente intende compensare ai sensi del D. Lgs. n. 241 del 1997 utilizzando il Modello F24, sia quella che vuole utilizzare in diminuzione degli acconti dovuti per l'anno 2000 secondo le tradizionali Modalità di compensazione;
• nel caso dell'IVA, va indicata sia la parte di credito che il contribuente intende compensare o ha già compensato (D.Lgs. n. 241 del 1997) utilizzando il Modello F24, sia quella che sarà o è già stata utilizzata per diminuire gli importi a debito risultanti dalle liquidazioni periodiche del 2000 secondo i criteri di detrazione previsti ai fini dell'IVA.

Limite massimo di utilizzo dei crediti di imposta

Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale o compensabili (D. Lgs. n. 241 del 1997) è, fino all'anno 2000, di **Lire 500 milioni**, pari a **Euro 258.228,45**, per ciascun anno solare (D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 25, comma 2 e Legge n. 449 del 27 dicembre 1997, art. 24, comma 24).
Qualora l'importo dei crediti spettanti sia superiore a tale limite, la somma in eccesso può essere chiesta a rimborso nei modelli ordinari oppure può essere portata in compensazione nell'anno solare successivo.
È importante ricordare che l'importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi alla stessa imposta sulla base di disposizioni diverse da quelle contenute nel suddetto D. Lgs. n. 241 del 1997 non ha rilievo ai fini del limite massimo di Lire 500 milioni, pari a Euro 258.228,45, se la compensazione viene fatta attraverso il Modello F24.

7

Libertà di scelta nella compensazione

È consentito ripartire liberamente le somme a credito tra importi a rimborso e importi da compensare. Gli importi a credito che il contribuente sceglie di utilizzare in compensazione ai sensi del D. Lgs. n. 241 del 1997 non devono essere necessariamente utilizzati in via prioritaria per compensare i debiti risultanti dalla dichiarazione.
Il contribuente può avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più corrispondente alle sue esigenze senza alcun vincolo di priorità e deve conseguentemente compilare il Modello F24. Per alcune esemplificazioni del modo di procedere vedere in APPENDICE, voce "Libertà di scelta della compensazione", p. 61.

Compensazione crediti IVA

I crediti IVA risultanti dalle liquidazioni periodiche effettuate dai contribuenti possono essere calcolati in diminuzione di quanto risulta dovuto solo dalle successive liquidazioni periodiche IVA.
I contribuenti legittimati a chiedere i rimborsi infrannuali dell'eccedenza dell'IVA detraibile nel corso dell'anno possono, in alternativa, effettuare la compensazione di questa eccedenza (D. Lgs. n. 241 del 1997).

Compensazioni crediti INPS

Possono essere compensati nel Modello F24 i crediti INPS risultanti dal Modello DM10/2 a partire dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito contributivo, a condizione che il contribuente non ne abbia richiesto il rimborso nella denuncia stessa, barrando l'apposita casella del quadro I. La compensazione può essere effettuata entro 12 mesi dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito.
Possono essere compensati, inoltre, i crediti risultanti dalla liquidazione effettuata nel quadro RR (D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 10), nelle dichiarazioni annuali Modello UNICO 99 degli iscritti alle gestioni speciali artigiani e commercianti e dai professionisti senza cassa iscritti alla gestione separata lavoratori autonomi, ai sensi della Legge n. 335 del 1995. La compensazione può essere effettuata fino alla data di scadenza di presentazione della dichiarazione successiva.

Compensazione crediti INAIL

I crediti INAIL utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dall'autoliquidazione dell'anno in corso. Tali crediti possono essere compensati fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione. Così un credito derivante dall'autoliquidazione 1998/1999 (in scadenza al 16 febbraio 1999) potrà essere utilizzato in compensazione dal 16 febbraio 1999 fino al 16 marzo 2000. L'eventuale quota di credito che risulterà non utilizzata alla suddetta data del 16 marzo 2000 sarà oggetto di rimborso.
Non possono essere utilizzati in compensazione con debiti nei confronti di altri Enti i crediti derivanti da conteggi e rettifiche dell'INAIL.

8. COME SI EFFETTUA LA RATEIZZAZIONE

Tutti i contribuenti possono rateizzare i versamenti, cioè versare in rate successive le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte.

Quali versamenti si possono rateizzare

Si possono rateizzare gli importi dovuti a titolo di saldo e di acconto nel mese di maggio, nonché i contributi risultanti dal quadro RR. Non si possono rateizzare, invece, gli importi da versare a titolo di acconto o di saldo nei mesi di novembre e dicembre. In ogni caso, infatti, il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.

Come si effettua la rateizzazione

Per effettuare la rateizzazione, si divide la somma dovuta in un numero di rate, tutte dello stesso importo, che deve corrispondere a quello indicato nel modello di dichiarazione (rigo RX12 del quadro RX). Tale numero dunque non può variare anche se i versamenti dell'IRAP sono a favore di regioni diverse.
In ogni caso, il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.
Se il contribuente ha già versato il saldo annuale dell'IVA, o ha scelto di rateizzarlo prima di effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata, può ancora scegliere se rateizzare o no i versamenti di tutte le altre imposte dovute a saldo o in acconto in base alla dichiarazione unificata. Ad esempio, se ha rateizzato il saldo dell'IVA annuale può effettuare il versamento delle altre imposte sia in unica soluzione sia scegliendo un diverso numero di rate.
Sulle somme rateizzate il contribuente deve pagare gli interessi che decorrono **dal 1° giugno**. Le rate successive alla prima devono essere pagate entro il giorno **16** di ciascun mese di scadenza per i titolari di partita IVA, ed entro la fine del mese per gli altri contribuenti. Così, per esempio, se ad un titolare di partita IVA la prima rata di versamento scade il **31 maggio 2000**, la seconda scade il successivo **16 giugno**. In tal caso gli interessi sono dovuti in misura forfetaria indipendentemente dal giorno del versamento e vanno calcolati con la seguente formula: **C** x **i** x **t/36000**, in cui "**C**" è l'importo, "**i**" è l'interesse (6 per cento annuo) e "**t**" è uguale al numero dei giorni che, calcolando secondo il metodo commerciale, intercorrono tra la scadenza della prima rata e quella della seconda rata (in questo esempio, 16 giorni). Il risultato, arrotondato alla seconda cifra decimale, è pari allo **0,27** per cento.

Titolari di partita IVA

Pertanto, per i titolari di partita IVA:
- **La seconda rata** deve essere aumentata dello 0,27% a prescindere dal giorno in cui si esegue il versamento nel periodo compreso **tra il 1° e il 16 giugno**;
- **La terza rata** deve essere aumentata dello 0,77% (0,27% + 0,5%) per i titolati di partita IVA a prescindere dal giorno in cui si esegue il versamento nel periodo compreso **tra il 17 giugno e il 17 luglio** (il 16 luglio è domenica).

Non titolari di partita IVA

Per i non titolari di partita IVA, a cui la prima rata di versamento scade il **31 maggio**, la seconda scade il successivo **30 giugno**. In tal caso gli interessi pari allo 0,5% sono dovuti in misura forfetaria, indipendentemente dal giorno del versamento, con la formula sopra indicata, e "**t**", nell'esempio dato, è uguale a 30.
- **la seconda rata** deve essere aumentata dello 0,5% a prescindere dal giorno in cui si esegue il versamento nel periodo compreso **tra il 1° e il 30 giugno**;
- **la terza rata** deve essere aumentata dello **1%** (0,5% + 0,5%) a prescindere dal giorno in cui si esegue il versamento nel periodo compreso **tra il 1° e il 31 luglio**.

La misura degli interessi dovuti è indicata nelle seguenti tabelle:

TITOLARI DI PARTITA IVA		
rata	scadenza	interessi %
1ª	31/5	0
2ª	16/6	0,27
3ª	17/7	0,77
4ª	16/8	1,27
5ª	18/9	1,77
6ª	16/10	2,27
7ª	16/11	2,77

NON TITOLARI DI PARTITA IVA		
rata	scadenza	interessi %
1ª	31/5	0
2ª	30/6	0,5
3ª	31/7	1
4ª	31/8	1,5
5ª	2/10	2
6ª	31/10	2,50
7ª	30/11	3

9. COME SI TRASMETTE LA DICHIARAZIONE

Servizio telematico

Gli intermediari indicati dalla legge devono far pervenire i Modelli di dichiarazione all'Amministrazione Finanziaria mediante il Servizio telematico. Questa innovazione consente di rendere molto più veloci sia i controlli che i rimborsi.

Per maggiori informazioni sulle caratteristiche di tale servizio vedere in TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI a p. 89 in questo FASCICOLO 1.

Attestato di ricevimento della dichiarazione

L'Amministrazione finanziaria attesta la ricezione delle singole dichiarazioni inviate dagli utenti del servizio telematico mediante apposite ricevute, nelle quali sono indicati:

– i dati relativi all'utente del servizio telematico che ha inviato la dichiarazione;
– la data di ricezione della dichiarazione;
– i dati che identificano il dichiarante (risultanti dalla dichiarazione inviata);
– il periodo di imposta ed il modello di dichiarazione;
– gli estremi della ricevuta rilasciata al contribuente;
– il numero di protocollo attribuito alla dichiarazione dal servizio telematico;
– i principali dati fiscali contenuti nella dichiarazione.

Entro 5 giorni lavorativi dall'invio, queste ricevute saranno trasmesse ancora per via telematica all'utente del servizio che ha trasmesso la dichiarazione.

Il contribuente può richiederle:

– all'intermediario al quale si è rivolto;
– agli uffici delle entrate, agli uffici distrettuali delle imposte dirette e agli uffici dell'IVA, a partire dal trentesimo giorno lavorativo successivo all'invio della dichiarazione.

Apposite istruzioni verranno date per l'eventuale compilazione e spedizione della dichiarazione via Internet tramite il sito www.finanze.it.

PARTE II: ISTRUZIONI
PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
MODELLO UNICO 2000

1. LE NOVITÀ DI QUEST'ANNO

La dichiarazione dei redditi presenta quest'anno alcune **novità**, tra cui in particolare:
- la possibilità per il contribuente di presentare la dichiarazione in Euro;
- l'introduzione di una detrazione a favore degli inquilini per la locazione dell'abitazione principale;
- la riduzione dal 98 al **92%** dell'entità dell'acconto IRPEF;
- il riconoscimento di una detrazione del **19%** per le erogazioni liberali in danaro alla Società di Cultura "La Biennale di Venezia";
- l'introduzione di un nuovo onere deducibile concernente il 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri;
- l'aumento della deduzione per l'abitazione principale da Lire 1.100.000, pari a Euro 568,10, a Lire **1.800.000**, pari a Euro **929,62**;
- la riduzione del reddito per taluni immobili locati in comuni ad alta densità abitativa;
- l'introduzione di un'ulteriore detrazione a favore dei soggetti che – oltre all'eventuale reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle sue pertinenze di importo non superiore alla deduzione che a loro spetta per l'abitazione principale – possiedono redditi per un importo massimo di Lire **9.600.000**, pari a Euro **4.957,99**, costituiti da:
  - assegni periodici percepiti in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili,
  - redditi di collaborazione coordinata e continuativa,
  - redditi di lavoro dipendente di durata inferiore all'anno;
- l'aumento dal 5% al **6%** della deduzione forfettaria per "altre spese" a favore di chi possiede solo redditi di collaborazione coordinata e continuativa non superiori a Lire 40.000.000, pari a Euro 20.658,28, e redditi da abitazione principale e relative pertinenze di importo non superiore alla deduzione che a loro spetta per l'abitazione principale stessa;
- l'aumento da Lire 1.000.000, pari a Euro 516,46, a Lire **3.000.000**, pari ad Euro **1.549,37**, dell'importo massimo sul quale calcolare la detrazione d'imposta per le spese funebri;
- l'aumento da Lire 70.000, pari a Euro 36,15, a **120.000**, pari a Euro **61,97**, dell'ulteriore detrazione per i contribuenti titolari soltanto di redditi di pensione – per un importo totale non superiore a Lire **18.000.000**, pari a Euro **9.296,22** – e, eventualmente, dell'abitazione principale;
- l'eliminazione della possibilità di destinare il quattro per mille dell'IRPEF per il finanziamento dei movimenti e partiti politici.

2. ESONERO DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Contribuenti esonerati

Alcune fasce di contribuenti sono esonerati dalla dichiarazione dei redditi.
Non siete obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi se avete posseduto solo:
- reddito di lavoro dipendente o di pensione corrisposto da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute d'acconto;
- redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, se avete chiesto all'ultimo datore di lavoro di tenere conto dei redditi erogati durante i rapporti precedenti e quest'ultimo ha effettuato conseguentemente il conguaglio;
- redditi di lavoro dipendente e redditi a questi assimilati corrisposti da più soggetti per un ammontare complessivo non superiore a Lire 9.100.000, pari a Euro 4.699,76, se le detrazioni per lavoro dipendente spettanti competono per l'intero anno;
- redditi di lavoro dipendente (corrisposti da più soggetti, ma certificati dall'ultimo sostituto d'imposta che ha effettuato il conguaglio) e reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.), non superiore a Lire 1.800.000, pari a Euro 929,62. Tale limite va rapportato sia al periodo dell'anno durante il quale il fabbricato è stato utilizzato come abitazione principale sia alla quota di possesso (per esempio, nel caso di coniugi comproprietari al 50 per cento dell'immobile adibito ad abitazione principale per l'intero anno, il limite è pari a Lire 900.000, pari a Euro 464,81, per ciascun coniuge);
- reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.), non superiore a Lire 1.800.000, pari a Euro 929,62. Tale limite va rapportato al periodo dell'anno durante il quale il fabbricato è stato adibito ad abitazione principale e alla quota di possesso;
- redditi dei terreni e dei fabbricati complessivamente non superiori a Lire 360.000, pari a Euro 185,92. Se tra i fabbricati è compresa l'abitazione principale, al fine della verifica del predetto limite, l'importo totale dei redditi dei terreni e dei fabbricati deve essere calcolato senza l'applicazione della deduzione spettante per l'abitazione principale;

- redditi esenti (pensioni di guerra; pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva; pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni, erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili; sussidi a favore degli hanseniani; pensioni sociali; borse di studio corrisposte a studenti universitari, rendite erogate dall'INAIL e altre borse di studio indicate in APPENDICE, voce "Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito", p. 67);
- redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (per esempio interessi sui conti correnti bancari o postali che non sono relativi all'attività d'impresa, interessi sui BOT o su altri titoli del debito pubblico, provvigioni percepite dagli incaricati alle vendite a domicilio).

Se non siete obbligati a tenere scritture contabili, siete in ogni caso esonerati dalla dichiarazione se in relazione al reddito complessivo avete un'imposta lorda che, dopo l'applicazione delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente e per carichi di famiglia e delle ritenute, non supera Lire 20.000, pari a Euro 10,33.

Contribuenti obbligati alla presentazione

Siete obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi se avete conseguito redditi nell'anno 1999 e non rientrate nelle condizioni di esonero sopra indicate. In particolare:

- se siete obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiate conseguito alcun reddito;
- se siete lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro e siete in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati (CUD e/o CUD 2000), nel caso in cui l'imposta corrispondente al reddito complessivo superi di oltre 20.000 lire, pari a Euro 10,33, il totale delle detrazioni spettanti per lavoro dipendente e per familiari a carico e delle ritenute subite;
- se siete lavoratori dipendenti che direttamente dall'INPS o da altri Enti avete percepito indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute e se non ricorrano le condizioni di esonero previste nei punti precedenti;
- se siete lavoratori dipendenti che devono restituire detrazioni d'imposta riconosciute dal sostituto d'imposta ma non spettanti in tutto o in parte (anche se in possesso di un solo CUD o CUD 2000);
- se siete lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d'acconto (per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa);
- se siete contribuenti che hanno conseguito redditi sui quali l'imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione – come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi – quando sono erogati da soggetti che hanno l'obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);
- se siete contribuenti che hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM del Fascicolo 2;

Importante: anche nel caso in cui non siate obbligati, avete la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi per far valere eventuali oneri sostenuti o detrazioni non attribuite oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nel 1999 o da acconti versati nello stesso anno.

Limiti di reddito in lire per l'esonero della presentazione della dichiarazione per effetto delle detrazioni d'imposta

Lavoratori dipendenti e pensionati

Senza coniuge a carico, con la detrazione per i figli spettante al 50% e con reddito complessivo fino a lire		Con coniuge a carico e con reddito complessivo fino a lire	
9.100.000	(senza figli a carico)	13.937.000	(senza figli a carico)
9.300.000	(con 1 figlio a carico)	15.000.000	(con 1 figlio a carico)
10.035.000	(con 2 figli a carico)	15.600.000	(con 2 figli a carico)
10.943.000	(con 3 figli a carico)	16.364.000	(con 3 figli a carico)
11.851.000	(con 4 figli a carico)	17.632.000	(con 4 figli a carico)
12.759.000	(con 5 figli a carico)	18.900.000	(con 5 figli a carico)
13.667.000	(con 6 figli a carico)	20.167.000	(con 6 figli a carico)
14.575.000	(con 7 figli a carico)	21.435.000	(con 7 figli a carico)
15.000.000	(con 8 figli a carico)	22.703.000	(con 8 figli a carico)

Contribuenti senza redditi di lavoro dipendente o di pensione

Senza coniuge a carico, con la detrazione per i figli spettante al 50% e con reddito complessivo fino a lire		Con coniuge a carico e con reddito complessivo fino a lire	
		5.829.000	(senza figli a carico)
1.018.000	(con 1 figlio a carico)	7.645.000	(con 1 figlio a carico)
1.927.000	(con 2 figli a carico)	9.462.000	(con 2 figli a carico)
2.835.000	(con 3 figli a carico)	11.278.000	(con 3 figli a carico)
3.743.000	(con 4 figli a carico)	13.094.000	(con 4 figli a carico)
4.651.000	(con 5 figli a carico)	14.910.000	(con 5 figli a carico)
5.559.000	(con 6 figli a carico)	16.205.000	(con 6 figli a carico)
6.467.000	(con 7 figli a carico)	17.473.000	(con 7 figli a carico)
7.375.000	(con 8 figli a carico)	18.741.000	(con 8 figli a carico)

11

Limiti di reddito in euro per l'esonero della presentazione della dichiarazione per effetto delle detrazioni d'imposta

Lavoratori dipendenti e pensionati

Senza coniuge a carico, con la detrazione per i figli spettante al 50% e con reddito complessivo fino a Euro		Con coniuge a carico e con reddito complessivo fino a Euro	
4.699,76	(senza figli a carico)	7.197,86	(senza figli a carico)
4.803,05	(con 1 figlio a carico)	7.746,85	(con 1 figlio a carico)
5.182,64	(con 2 figli a carico)	8.056,73	(con 2 figli a carico)
5.651,59	(con 3 figli a carico)	8.451,30	(con 3 figli a carico)
6.120,53	(con 4 figli a carico)	9.106,17	(con 4 figli a carico)
6.589,47	(con 5 figli a carico)	9.761,04	(con 5 figli a carico)
7.058,42	(con 6 figli a carico)	10.415,39	(con 6 figli a carico)
7.527,36	(con 7 figli a carico)	11.070,25	(con 7 figli a carico)
7.746,85	(con 8 figli a carico)	11.725,12	(con 8 figli a carico)

Contribuenti senza redditi di lavoro dipendente o di pensione

Senza coniuge a carico, con la detrazione per i figli spettante al 50% e con reddito complessivo fino a Euro		Con coniuge a carico e con reddito complessivo fino a Euro	
525,75	(con 1 figlio a carico)	3.010,43	(senza figli a carico)
995,21	(con 2 figli a carico)	3.948,31	(con 1 figlio a carico)
1.464,16	(con 3 figli a carico)	4.886,72	(con 2 figli a carico)
1.933,10	(con 4 figli a carico)	5.824,60	(con 3 figli a carico)
2.402,04	(con 5 figli a carico)	6.762,49	(con 4 figli a carico)
2.870,98	(con 6 figli a carico)	7.700,37	(con 5 figli a carico)
3.339,93	(con 7 figli a carico)	8.369,18	(con 6 figli a carico)
3.808,87	(con 8 figli a carico)	9.024,05	(con 7 figli a carico)
		9.678,92	(con 8 figli a carico)

3. ALTRE INFORMAZIONI

Redditi dei coniugi e dei figli minori

Nel compilare la dichiarazione i genitori devono includere nella propria dichiarazione anche i redditi dei figli minori sui quali hanno l'usufrutto legale; per ulteriori informazioni vedere in APPENDICE, voci "Redditi dei coniugi" e "Usufrutto legale", pp. 67 e 75.
I redditi dei figli minori non soggetti ad usufrutto legale devono, invece, essere dichiarati a nome di ciascun figlio da uno dei genitori (se la potestà è esercitata da uno solo dei genitori la dichiarazione deve essere presentata da quest'ultimo).

Redditi prodotti all'estero

I residenti in Italia devono presentare la dichiarazione anche per i redditi prodotti all'estero, salvo le eventuali diverse disposizioni contenute nelle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate con i Paesi esteri.

Dichiarazione presentata da eredi o da soggetti diversi dal contribuente

Per le persone decedute la dichiarazione deve essere presentata da uno degli eredi. Sul frontespizio del Modello si devono scrivere il codice fiscale e gli altri dati personali del contribuente deceduto. L'erede deve compilare l'apposito riquadro della seconda pagina del Modello e sottoscrivere la dichiarazione.
Per ulteriori informazioni sulle modalità di compilazione vedere in APPENDICE, voce "Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente", p. 56.
Per le persone decedute nel 1999 o entro il 30 gennaio 2000 la dichiarazione deve essere presentata dagli eredi nei termini ordinari (2 maggio – 30 giugno 2000).
Per le persone decedute successivamente, i termini sono prorogati di sei mesi e scadono quindi il 30 novembre 2000 per i versamenti e il 30 dicembre 2000 per la presentazione della dichiarazione.
È utile sapere che se nel 1999 la persona deceduta aveva presentato il Modello 730 dal quale risultava un credito successivamente non rimborsato dal sostituto d'imposta, l'erede può far valere tale credito nella dichiarazione presentata per conto del deceduto.
Per ulteriori informazioni vedere in APPENDICE, voce "Crediti risultanti dal Modello 730 non rimborsati dal sostituto d'imposta", p. 55.

Convenzioni sul calcolo degli importi

Arrotondamenti
Dovete arrotondare tutti gli importi indicati nella dichiarazione alle mille Lire *per eccesso,* se le ultime tre cifre superano le cinquecento Lire, o *per difetto,* nel caso contrario.
Esempi: 1.501 diventa 2.000; 1.500 diventa 1.000; 1.499 diventa 1.000.
Per semplificare la compilazione, sul Modello sono prestampati i tre zeri finali in corrispondenza degli spazi nei quali dovete indicare gli importi.

Euro
Il contribuente può scegliere di compilare il Modello UNICO 2000 in Euro. In questo caso:
- deve essere barrata la casella "Euro" posta nella seconda pagina del Modello;
- tutti gli importi indicati nel Modello UNICO 2000 devono essere espressi in Euro. Non è possibile indicare alcuni importi in Lire ed altri in Euro;

- gli importi vanno riportati in dichiarazione in unità di Euro senza tenere conto degli zeri prestampati, arrotondando per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro o per difetto se inferiore a detto limite. Ad esempio, 55,50 diventa 56; 65,62 diventa 66; 65,49 diventa 65;
- il contribuente dovrà continuare a compilare in Euro le dichiarazioni che presenterà negli anni successivi.

In queste ISTRUZIONI gli importi indicati in cifra fissa sono stati riportati sia in Lire che in Euro.

Conversione in Lire

Per conoscere il cambio in vigore in un determinato giorno, potete rivolgervi, via fax, all'Ufficio centrale per l'informazione del contribuente (06-59972934) o potete consultare il sito Internet dell'Ufficio Italiano Cambi (www.uic.it).

In tutti i casi in cui dovete convertire in Lire redditi, spese ed oneri, originariamente espressi in *valuta estera*, dovete utilizzare il cambio indicativo di riferimento del giorno in cui gli stessi sono stati percepiti o sostenuti o quello del giorno antecedente più prossimo.
Se in quei giorni il cambio non è stato fissato, va utilizzato il cambio medio del mese. I cambi del giorno delle venti valute principali sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.
I numeri arretrati della Gazzetta Ufficiale possono essere richiesti alle Librerie dello Stato o alle loro corrispondenti.

Proventi sostitutivi e interessi

Per dichiarare i proventi sostitutivi di redditi e gli interessi moratori e per dilazione di pagamento, dovete utilizzare gli stessi modelli nei quali vanno dichiarati i redditi che sostituiscono o i crediti cui si riferiscono (vedere in APPENDICE, voce "Proventi sostitutivi e interessi", p. 65).

Importi indicati nelle certificazioni CUD 2000 e CUD

Per i dati da riportare nel Modello UNICO 2000 contenuti nella certificazione CUD, le istruzioni di compilazione indicano in quali punti della certificazione gli stessi siano indicati facendo riferimento:
- al CUD 2000 in possesso della quasi totalità dei contribuenti;
- al CUD in possesso dei contribuenti ai quali lo stesso è stato rilasciato per certificare i redditi percepiti nel 1999 all'atto della interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno 1999.

Rettifica della dichiarazione già presentata

Se avete già presentato il Modello 730 e vi trovate nella necessità di rettificare la dichiarazione potete farlo attraverso il Modello UNICO da presentare in rettifica del Modello 730, completamente compilato in ogni sua parte, con le modalità indicate in APPENDICE, voce "Rettifica del Modello 730", p. 68.
Se avete presentato il Modello 730 e vi accorgete di non aver fornito nella dichiarazione alcuni elementi che comportano un rimborso o un minor debito (per esempio oneri non precedentemente indicati) potete presentare al CAF un Modello 730 integrativo entro il **31 ottobre 2000**.
Nella stessa voce in APPENDICE troverete informazioni riguardo ai contribuenti il cui rapporto di lavoro è cessato prima che il sostituto abbia effettuato o completato il rimborso dell'IRPEF risultante dal prospetto di liquidazione del Modello 730.
In caso vi troviate nella necessità di rettificare la dichiarazione già presentata prima della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione potete farlo presentando un nuovo Modello UNICO, completamente compilato in ogni sua parte, sostitutivo del precedente, con le modalità indicate in APPENDICE, voce "Rettifica del Modello UNICO ", p. 68.
Se presentate ad un intermediario la dichiarazione rettificativa, questa va trasmessa telematicamente. L'intermediario avrà cura di rilasciare al contribuente copia della dichiarazione rettificativa ed indicare nella sezione "Presentazione della dichiarazione" il nuovo numero di protocollo assegnato.

Integrazione della dichiarazione

Dopo la scadenza del termine di presentazione del Modello UNICO, se intendete integrare i redditi esposti nella dichiarazione (Modello 730 o Modello UNICO) potete usufruire del "ravvedimento operoso" (vedere in APPENDICE, voce omonima, p. 65).

Conservazione della documentazione

Tutta la documentazione concernente i redditi, le ritenute, gli oneri, le spese, ecc., esposti nella presente dichiarazione deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2004, termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di richiederla. Se il contribuente, a seguito di richiesta dell'Amministrazione, non è in grado di esibire idonea documentazione relativa agli oneri, alle detrazioni, alle ritenute, ai crediti d'imposta indicati o ai versamenti, si applica una sanzione amministrativa.

Sanzioni

Per le sanzioni applicabili nei confronti dei contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione Modello UNICO, vedere in APPENDICE, voce "Sanzioni", p. 69.

Dati personali protetti dalla legge sulla *privacy*

La maggior parte dei dati richiesti nella dichiarazione, per la finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte, devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale. Tali dati sono quelli anagrafici, quelli necessari per determinare l'imponibile e l'imposta, e la firma. Altri dati invece (es., quelli relativi agli oneri deducibili o quelli per cui spettano detrazioni d'imposta) vanno indicati solo se il contribuente intende avvalersi dei benefici previsti. Infine, la scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF è facoltativa.

Secondo la legge n. 675 del 1996 (legge sulla *privacy*), tutti i dati dichiarati sono dati di **natura privata** (distinti in 'dati personali' e 'dati sensibili'). L'amministrazione si impegna a trattarli nel pieno rispetto delle norme. Le informazioni che riguardano il titolare, i responsabili e le modalità del trattamento dei vostri dati, nonché i diritti esercitabili sui dati stessi, le potete leggere in APPENDICE, voce "Legge sulla *Privacy*", p. 60.

PARTE III: GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO 2000

Troverete qui tutte le indicazioni utili a compilare il Modello Base UNICO 2000, Persone Fisiche.

Il Modello Base deve essere compilato da tutti i contribuenti non esonerati. Ciascun contribuente è tenuto ad utilizzare esclusivamente i quadri relativi ai redditi posseduti.

Per facilitare l'elaborazione dei dati e per evitare errori di comprensione, scrivete sempre in maniera leggibile, rispettando le caselle e le indicazioni date.

1. DATI PERSONALI

Dati identificativi

Prima di tutto negli appositi spazi posti in alto nel Modello vanno riportati il cognome, il nome e il codice fiscale del contribuente, rilevabile dal tesserino rilasciato dall'Amministrazione finanziaria.

Se qualcuno dei dati anagrafici (cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita) indicati sul tesserino è errato, il contribuente deve recarsi presso un qualsiasi ufficio delle Entrate o delle Imposte dirette per ottenere la variazione del codice fiscale. Fino a che questa variazione non è stata effettuata il contribuente deve utilizzare comunque il codice fiscale erroneamente attribuitogli.
Il cognome e il nome vanno indicati senza alcun titolo (di studio, onorifico, ecc.); le donne devono indicare solo il cognome da nubile.

Tipo di dichiarazione presentata

Può essere utile vedere in APPENDICE, voci "Rettifica del Modello 730" a p. 68, "Rettifica del Modello Unico " a p. 68, "Ravvedimento operoso" a p. 65, e "Eventi eccezionali" a p. 58

Nella seconda facciata, dovete barrare le caselle che riguardano solo la vostra dichiarazione.

- Barrare la prima casella a sinistra in alto, se intendete calcolare gli importi in **Euro** e non in Lire.
- Barrare la casella **Redditi**, se presentate solo la dichiarazione dei redditi.
- Barrare le caselle rispettive, se presentate le dichiarazioni dell'**IRAP**, dell'**IVA**, quella come **Sostituto d'imposta** e il **Modulo RW**, se siete contribuenti che nel 1999 hanno effettuato investimenti o detenuto attività finanziarie all'estero.
- Barrare la casella **Rettificativa,** se questa dichiarazione è presentata in sostituzione di quella fatta con il Modello 730 o con un precedente Modello UNICO 2000.
- Barrare la casella **Ravv. operoso**, se questa dichiarazione costituisce ravvedimento operoso.
- Scrivere il codice che lo contraddistingue, se siete stati coinvolti nei cosiddetti "eventi eccezionali" e fruite del differimento dei termini. Per trovare il codice che vi interessa, vedere in APPENDICE, voce "Eventi eccezionali", p. 58.

Dati personali

Luogo e data di nascita.
Scrivere il nome del **Comune in cui siete nati** e, nella casella successiva, la sigla della **provincia** nella quale si trova il vostro comune di nascita.
Se siete nati all'estero, scrivere solo il nome dello Stato in cui siete nati.
Scrivere la vostra **data di nascita** in questa successione: giorno, mese, anno.
Barrare la casella **M**, se siete maschio, oppure la casella **F**, se siete femmina.
Se siete titolari di **partita IVA,** scrivere il numero nello spazio indicato.

Stato civile

Barrare la casella relativa allo stato civile riferito alla data in cui presentate il Modello:

- **Casella 1**: barrare, se non siete stati mai sposati;
- **Casella 2**: barrare, se siete sposato o sposata;
- **Casella 3**: barrare, se siete vedovo o vedova;
- **Casella 4**: barrare, se siete legalmente separato o separata;
- **Casella 5**: barrare, se siete divorziato o divorziata;
- **Casella 6**: barrare, se presentate la dichiarazione per una persona deceduta;
- **Casella 7**: barrare, se presentate la dichiarazione per una persona tutelata;
- **Casella 8**: barrare, se presentate la dichiarazione per una persona minorenne.

Se il vostro stato civile è cambiato durante il 1999, oppure se è cambiata la situazione che riguarda la persona per conto della quale presentate questa dichiarazione, nelle ultime caselle del rigo scrivere la data (mese, anno) della variazione.

Residenza anagrafica

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Domicilio fiscale diverso dalla residenza", p. 57

Residenza anagrafica.
Qui dovete indicare l'indirizzo completo del luogo nel quale avete la residenza anagrafica: scrivere per esteso nei relativi settori, in questo ordine:
- il nome del Comune,
- la sigla della Provincia,
- il Codice di avviamento postale (CAP),
- la frazione, la via e il numero civico. Se volete, potete scrivere anche il numero di telefono.

Se avete cambiato la residenza anagrafica durante il 1999, oppure se è cambiata la residenza che riguarda la persona per conto della quale presentate questa dichiarazione, nel primo settore del terzo rigo scrivere la data (il giorno, il mese e l'anno) della variazione.
Se presentate la dichiarazione per la prima volta scrivere la data di presentazione.
Casella 1: barrare solo se avete cambiato la residenza negli ultimi 60 giorni;
Casella 2: barrare solo se, per un provvedimento amministrativo, il vostro domicilio fiscale è diverso dalla vostra residenza anagrafica.

Residenza anagrafica al 31 dicembre 1999

Questo settore deve essere compilato solo se al 31 dicembre 1999 eravate residenti in uno dei Comuni che hanno deliberato, per l'anno 1999, l'addizionale comunale all'IRPEF.
L'elenco dei Comuni che hanno deliberato l'addizionale comunale si trova a p. 77 di questo FASCICOLO 1.
Scrivere negli appositi spazi il nome del Comune, la sigla della provincia e il codice del Comune rilevandolo dall'elenco che inizia a p. 77.
Non è necessario scrivere il nome del Comune e la sigla della provincia se sono uguali a quelli indicati nel settore della residenza anagrafica.

Residenti all'estero

Questa parte deve essere compilata solo dal residente all'estero.
Scrivere nel settore giusto, per esteso, in questo ordine:
- il numero del Codice Fiscale estero, o altro numero identificativo rilasciato dallo Stato estero;
- il nome dello Stato estero;
- il codice dello Stato estero nel quale avete la residenza: potete individuare il codice dello Stato che vi interessa consultando l'elenco che si trova a p. 76 di questo FASCICOLO 1;
- il nome del vostro Stato, se risiedete in uno Stato federato, il nome della località dove risiedete e il vostro indirizzo completo (via e numero civico), vedere in APPENDICE, voce "Domicilio fiscale diverso dalla residenza", p. 57.

Barrare le caselle poste nell'ultimo settore "Nazionalità" secondo i seguenti criteri:
- **Casella 1:** barrare, se avete la nazionalità del vostro Paese di residenza, cioè se godete diritto di cittadinanza in quel paese;
- **Casella 2:** barrare, se avete la nazionalità italiana.

Barrare invece tutte e due le caselle, se avete la doppia nazionalità (italiana e del paese di residenza).
Non barrare le caselle, se non avete né la nazionalità italiana né quella dello Stato dove risiedete.

Dichiarazione presentata per un altro contribuente

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente", p. 56

Chi presenta la dichiarazione per altri deve scrivere nel settore relativo, in questo ordine:
- il proprio codice fiscale;
- il codice che identifica il tipo di carica che si ricopre, vedere in APPENDICE, voce "Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente", p. 56;
- la data (mese e anno) in cui è stato nominato;
- il proprio cognome, nome e il proprio sesso, barrando la casella **M**, se è maschio, oppure la casella **F**, se è femmina;
- la data di nascita (il giorno, il mese e l'anno);
- il comune o lo Stato estero in cui è nato;
- la provincia relativa;
- il nome del Comune nel quale ha la residenza;
- la sigla della Provincia;
- il Codice di avviamento postale (CAP);
- la frazione, la via e il numero civico. Se vuole, può scrivere anche il numero di telefono.

Infine:
- scrivere la data (il giorno, il mese e l'anno) di inizio della procedura;
- barrare la casella, se la procedura non è ancora terminata;
- se invece la procedura è terminata, scrivere la data relativa (il giorno, il mese e l'anno).

Accettazione dell' eredità giacente

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Accettazione dell'Eredità giacente", p. 48

La parte in basso a destra di questo settore riguarda solo chi accetta un'eredità giacente. In questo caso, la casella serve per indicare la sua scelta in riferimento ai redditi precedentemente assoggettati a tassazione separata nella dichiarazione presentata dal curatore con l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito; scrivere:

- il codice **1**, se chi accetta l'eredità giacente opta per la liquidazione definitiva dell'imposta su tali redditi, con le modalità previste per i redditi a tassazione separata;
- il codice **2**, se, invece, opta per la liquidazione definitiva dell'imposta su tali redditi con tassazione ordinaria.

Destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF

La legge prevede che il contribuente possa scegliere di destinare allo Stato oppure a una Istituzione religiosa l'otto per mille del gettito IRPEF.
Potete effettuare la vostra scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF a:

- lo Stato (a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario);
- la Chiesa Cattolica (a scopi di carattere religioso o caritativo);
- l'Unione italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno (per interventi sociali e umanitari anche a favore dei Paesi del terzo mondo);
- le Assemblee di Dio in Italia (per interventi sociali e umanitari anche a favore dei Paesi del terzo mondo);
- la Chiesa Valdese, Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi (a scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale);
- la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (per interventi sociali, assistenziali, umanitari o culturali in Italia e all'estero, direttamente o attraverso le Comunità ad essa collegate);
- l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (per la tutela degli interessi religiosi degli Ebrei in Italia, per la promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché ad interventi sociali e umanitari in special modo volti alla tutela delle minoranze, contro il razzismo e l'antisemitismo).

Potete scegliere una sola Istituzione. Indicate la vostra scelta firmando solo all'interno di una delle caselle, rispettando i confini della casella scelta.
Con la firma apposta nel riquadro esprimete anche il consenso al trattamento del dato in favore dei soggetti abilitati, in conformità a quanto già reso noto nell'informativa per il trattamento dei dati personali (vedere in APPENDICE, voce "Legge sulla *Privacy*", p. 60).
La ripartizione dei fondi destinati alle diverse Istituzioni a beneficio delle quali avete firmato avviene in proporzione alle scelte espresse**.**
Se non firmate, e quindi non indicate la vostra scelta, l'otto per mille dell'Iperf viene comunque attribuito, sempre in maniera proporzionale alle scelte espresse, alle Istituzioni indicate in questo Modello. Tuttavia, le quote che spetterebbero alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Valdese, Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi sono affidate alla gestione dello Stato italiano.

Se, invece, rientrate fra le categorie di contribuenti esonerati dall'obbligo della dichiarazione che si trovano nelle condizioni di seguito indicate, potete comunque scegliere a chi destinare l'otto per mille dell'IRPEF, utilizzando la scheda "Destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF" che si trova in questo FASCICOLO 1.

Tale facoltà è riconosciuta ai contribuenti non obbligati a tenere le scritture contabili, che nel 1999 hanno posseduto redditi per i quali la differenza tra l'imposta lorda complessiva e l'ammontare delle detrazioni spettanti per lavoro dipendente e per carichi di famiglia e le ritenute subite risulta non superiore a Lire 20.000 pari a Euro 10,33.
La scheda può essere presentata, entro lo stesso termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi:

- agli uffici postali e alle banche convenzionate utilizzando una normale busta di corrispondenza chiusa. Il servizio di ricezione della scheda da parte delle banche e degli uffici postali è gratuito;
- ad un intermediaio abilitato alla trasmissione telematica (professionista, CAF). Quest'ultimo deve rilasciare, una ricevuta con l'impegno a trasmettere la scelta. Gli intermediari hanno la facoltà di accettare la scheda e possono chiedere un corrispettivo per il servizio prestato.

La busta deve portare l'indicazione "SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'8 PER MILLE DELL'IRPEF", il cognome e il nome del contribuente, il codice fiscale e l'anno di presentazione, cioè 2000.

In ogni caso, la scelta dell'otto per mille non determina un aumento delle imposte da pagare.

Firma della dichiarazione

Dovete sempre fare queste due operazioni:
- **barrare le caselle che corrispondono ai quadri che avete compilato**
- **firmare la dichiarazione**.

Solo se alla vostra attività si applicano gli "studi di settore", dovete barrare la casella relativa che si trova sul lato destro di questo settore.

Presentazione della dichiarazione

Questa parte, con il fondo bianco e non più celeste come tutto il resto del Modello, è composta di tre sezioni:

Sezione I: Questa sezione deve essere compilata solo dall'intermediario che trasmette questa dichiarazione.
L'intermediario deve scrivere in questo ordine:
- il proprio codice fiscale;
- se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all'albo;
- la data (il giorno, il mese e l'anno) della ricevuta che attesta la presentazione della dichiarazione;
- il numero di protocollo assegnato alla dichiarazione, tenendo presente che:
  1. deve essere costituito da **11** caratteri alfanumerici (cioè composto di numeri e/o lettere), con esclusione di spazi intermedi e di qualsiasi carattere speciale;
  2. l'attribuzione del numero di protocollo deve risultare univoca e va effettuata tenendo conto che, a causa delle proprie esigenze organizzative, possono essere istituiti più protocolli. Per esempio, si può istituire un protocollo per sede o anche più protocolli nella medesima sede se si dedicano alcune postazioni alla lavorazione di uno specifico modello di dichiarazione o quando, non disponendo di postazioni in rete, risulti difficoltoso gestire un protocollo generale;
  3. l'attribuzione dei singoli protocolli deve avvenire:
     – nel momento in cui il dichiarante consegna la dichiarazione all'intermediario se quest'ultimo si impegna a trasmettere la dichiarazione compilata dal contribuente;
     – prima della consegna della dichiarazione al contribuente se l'intermediario si impegna a trasmettere la dichiarazione da lui compilata su incarico del contribuente;
- barrare una delle due caselle poste sul lato destro di questo settore. Facendo così, l'intermediario si impegna a trasmettere questa dichiarazione per via telematica, sia se l'ha compilata il contribuente sia se l'ha compilata lui stesso per il contribuente.

Sezione II: Questa sezione è riservata al contribuente o all'intermediario e deve essere compilata solo se il Modello 770 è stato consegnato o trasmesso da due soggetti diversi.
Scrivere in questo ordine:
- **A**: se i quadri riepilogativi ST, SU, SQ, SS, SY e SV sono presentati, insieme a questa dichiarazione, con l'indicazione dei dati identificativi del dichiarante;
- **B**: se insieme a questa dichiarazione vengono presentati i restanti quadri del Modello 770;
- **Barrare le caselle** che corrispondono ai quadri compilati del Modello 770 che vengono trasmessi con questa dichiarazione;
- **Scrivere il codice fiscale dell'intermediario** che trasmette gli altri quadri del Modello 770 non inclusi in questa dichiarazione;
- **Barrare la casella,** posta in fondo alla sezione se il contribuente ha trasmesso direttamente gli altri quadri del Modello 770 o li ha consegnati alla banca o alla posta.

Per ulteriori chiarimenti vedere in APPENDICE, voce "Dichiarazione predisposta da due diversi soggetti - Articolazione del Modello 770/2000", p. 56.

Sezione III: Questa sezione è riservata alla firma di chi trasmette la dichiarazione.
- **L'intermediario**, che ha compilato la sezione I ed eventualmente, la sezione II;
- **il contribuente**, solo se ha compilato la sezione II.

Visto di conformità

Questa parte è riservata solo al responsabile del CAF o al professionista che rilascia il visto di conformità.

Negli spazi appositi, devono:
- **scrivere** il proprio codice fiscale;
- **barrare** la casella apponendo così il visto di conformità come previsto dal D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 35 ;
- **firmare** nell'apposito spazio.

Certificazione tributaria

Questa parte è riservata solo al professionista che attesta il rilascio della certificazione tributaria del reddito di impresa in contabilità ordinaria.
Negli spazi appositi devono:
- **scrivere** il proprio codice fiscale;
- **barrare** la casella attestando così la certificazione tributaria come previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- **firmare** nell'apposito spazio.

17

Riservato alle banche o alla "Poste Italiane SpA"

Questo ultimo spazio è riservato alle banche o ai responsabili delle agenzie postali (uffici postali) e pertanto non riguarda né i contribuenti né gli intermediari.

2. QUADRO RA – REDDITI DEI TERRENI

Chi deve compilare il quadro RA

Devono compilare il quadro RA:

- i proprietari di terreni situati nel territorio dello Stato Italiano che sono o devono essere iscritti in catasto come dotati di rendita;
- chi è titolare dell'usufrutto o altro diritto reale su terreni situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti in catasto come dotati di rendita. È importante sapere che in caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il terreno;
- gli affittuari che esercitano l'attività agricola nei fondi condotti in affitto. L'affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto. In tal caso deve essere compilata solo la colonna del reddito agrario;
- gli associati nei casi di conduzione associata;
- il titolare dell'impresa agricola individuale, anche in forma di impresa familiare o il titolare dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria che conduce il fondo. Se questi contribuenti non sono proprietari del terreno, non lo hanno in usufrutto o non hanno su di esso un altro diritto reale, va compilata solo la colonna del reddito agrario.

Chi *non* deve compilare il quadro RA

Non devono utilizzare questo quadro i partecipanti dell'impresa familiare agricola, il coniuge nell'azienda coniugale e i soci di società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice oppure di società di fatto. In tutti questi casi deve essere utilizzato il quadro RH, contenuto nel Fascicolo 2.

Terreni situati all'estero

I terreni situati all'estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli devono essere dichiarati nel quadro RL, contenuto nel Fascicolo 2.

Quali terreni *non* vanno dichiarati

I seguenti tipi di terreni non producono reddito dominicale e agrario e non vanno dichiarati:
- i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, per esempio giardini, cortili ecc.;
- i terreni utilizzati dal possessore come beni strumentali nell'esercizio delle proprie specifiche attività commerciali;
- i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta di pubblico interesse dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Questa condizione è valida solo se il proprietario non ha ricavato alcun reddito dalla loro utilizzazione per tutto il periodo d'imposta. Tale circostanza deve essere comunicata all'ufficio delle Entrate o delle Imposte Dirette entro tre mesi dalla data in cui la proprietà è stata riconosciuta di pubblico interesse.

Com'è composto il quadro RA e uso dei quadri aggiuntivi

Il quadro RA è composto da undici righi. I primi dieci righi (RA1-RA10) sono suddivisi in 10 colonne, l'undicesimo (RA11) in due colonne.
Se dovete dichiarare più di 10 terreni compilate un quadro aggiuntivo ricordando di numerare progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del Modello. In questo caso scrivete i totali dei redditi dominicale e agrario nel rigo RA11 del primo quadro che avete utilizzato (Mod. N. 1).
Nell'undicesimo rigo (RA11) va indicato il totale complessivo dei redditi dei terreni che in seguito potrete trascrivere insieme agli altri redditi soggetti all'IRPEF nello "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute", p. 35.
Da ora in poi trovate informazioni su ciascuna delle voci delle dieci colonne ("Reddito dominicale", ecc.) e le istruzioni su come compilare il quadro.

Redditi non variati

Se avete presentato la dichiarazione nel 1999 e i redditi dei terreni non sono variati, potete compilare direttamente il rigo RA11 senza riempire i singoli righi del quadro RA.
Potete in ogni caso indicare nel quadro RA tutti i dati relativi ai terreni posseduti se questa modalità di compilazione vi sembra più agevole.

Come compilare soltanto il rigo RA11 se non ci sono state variazioni

Nella colonna 9 del rigo RA11 riportate l'importo totale del reddito dominicale dei terreni indicato nel rigo RA, colonna 1 del Modello UNICO 99, oppure nel rigo RA11, colonna 7 del Modello UNICO 99 oppure nel rigo 1 del Modello 730-3 del 1999.

Nella colonna 10 riportate l'importo totale del reddito agrario dei terreni indicato nel rigo RA, colonna 2, oppure nel rigo RA11, colonna 8, del Modello UNICO 99 oppure nel rigo 2 del Modello 730-3 del 1999.

In quali casi non è possibile compilare, soltanto il rigo RA11

Dovete compilare interamente il quadro RA se presentate la dichiarazione per la prima volta o chiedete la non applicazione della rivalutazione per i terreni concessi in affitto nel 1999 per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni. Questi ultimi devono:
- aver stipulato un contratto che duri non meno di cinque anni;
- possedere la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale o acquisire tali qualifiche entro dodici mesi dalla stipula del contratto di affitto.

Redditi variati

Dovete inoltre compilare dettagliatamente il quadro RA (righi da RA1 a RA10) per dichiarare i redditi dei terreni, se, per qualsiasi motivo, non confermiate la situazione dichiarata l'anno scorso.
Nel compilare il quadro dovete comunque indicare i dati di tutti i terreni, compresi quelli che non hanno subito variazioni. I redditi dei terreni si considerano variati quando i dati da dichiarare sono diversi da quelli indicati nella precedente dichiarazione. Ad esempio, i redditi possono cambiare: perché sono variati la quota o il periodo di possesso per acquisti e vendite avvenute nel corso dell'anno oppure se sono sorte o venute meno agevolazioni (perdite per eventi naturali, mancate coltivazioni, ecc.).
Non si considera variazione la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari (pari rispettivamente all'80 per cento e al 70 per cento) già in vigore dal 1° gennaio 1997.

Come si compila il quadro RA

Ogni rigo (RA1, RA2, ecc.) del quadro serve per indicare un terreno o un gruppo di terreni identificati da un'unica partita catastale.

Variazioni della situazione di proprietà di un terreno

Se nel corso dell'anno si sono verificate situazioni diverse per uno stesso terreno (per esempio sono cambiate le quote di possesso, il terreno è stato dato in affitto, ecc.), dovete compilare un rigo per ogni diversa situazione, indicando nella colonna 4 il periodo (in giorni) al quale si riferiscono le diverse situazioni.
Dovete utilizzare righi diversi anche se la percentuale di possesso del reddito dominicale sia diversa da quella del reddito agrario (ad esempio, quando sia stata data in affitto solo una parte del terreno).

Come conoscere il reddito dominicale o agrario

Se la coltura indicata nel catasto corrisponde a quella reale, per conoscere il reddito dominicale o agrario è sufficiente consultare il certificato catastale del terreno. In caso contrario per conoscere il reddito, vedere in APPENDICE, voce "Variazioni di coltura dei terreni", p. 75.

Quali attività vengono considerate agricole

Per sapere quali attività vengono considerate agricole per la determinazione del reddito agrario, vedere in APPENDICE, voce "Attività agricole", p. 50.

Rivalutazione dei redditi dei terreni

I redditi risultanti dai certificati catastali vanno rivalutati:
- dell'80 per cento per i redditi dominicali;
- del 70 per cento per i redditi agrari.

Anche nel caso in cui i redditi dominicali e agrari vengano rilevati dal quadro A del Modello 730 del 1999, gli importi da indicare nel quadro RA del Modello UNICO (colonne 1 e 3) devono essere rivalutati moltiplicando i corrispondenti redditi per 1,80 nel caso dei redditi dominicali e 1,70 nel caso dei redditi agrari. Questo perché i redditi riportati nel quadro A del Modello 730 dell'anno precedente sono stati indicati senza le relative rivalutazioni.

La rivalutazione non si applica per i terreni concessi in affitto nel 1999 per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni. Questi ultimi devono:
- aver stipulato un contratto che duri non meno di cinque anni;
- possedere la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale o acquisire tali qualifiche entro dodici mesi dalla stipula del contratto di affitto.

Colture in serra e funghicoltura

Per conoscere il reddito dei terreni adibiti a colture prodotte in serra o alla funghicoltura, vedere APPENDICE, voce "Terreni adibiti a colture in serra o alla funghicoltura", p. 74.

Imprese agricole familiari e aziende coniugali non gestite in forma societaria

Per l'attribuzione delle quote di reddito agrario che spettano ai collaboratori familiari e al coniuge, il titolare di un'impresa agricola familiare o il titolare di un'azienda coniugale non gestita in forma societaria deve compilare l'apposito prospetto del quadro RS, contenuto nel Fascicolo 3.

Quadro RA: Istruzioni rigo per rigo

Da ora in poi trovate le istruzioni per compilare il quadro RA, rigo per rigo.

Per ciascun terreno potete indicare 10 tipi di dati, ognuno nelle rispettive colonne:
Colonna 1 (Reddito dominicale): scrivere l'ammontare del reddito dominicale rivalutato dell'80 per cento.
Non dovete rivalutare il reddito dominicale dei terreni concessi in affitto nel 1999 per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni. Questi ultimi devono:
- aver stipulato un contratto che duri non meno di cinque anni;
- possedere la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale o acquisire tali qualifiche entro dodici mesi dalla stipula del contratto di affitto.

Colonna 2 (Titolo):
- scrivere **1** se si è proprietari del terreno;
- scrivere **2** se si è proprietari del terreno e questo è stato dato in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico);
- scrivere **3** se si è proprietari del terreno e questo è stato dato in affitto in regime di libero mercato;
- scrivere **4** in due casi:
  a) se si è conduttori ma non possessori del terreno;
  b) se si è affittuari;
- scrivere **5** se si è titolari dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare;
- scrivere **6** se si è titolari dell'impresa agricola individuale in forma di impresa familiare;
- scrivere **7** se si è titolari dell'impresa agricola coniugale non gestita in forma societaria.

Se il proprietario del terreno è anche il titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare, scrivere rispettivamente 1 o 4.

Se il conduttore del fondo è anche il titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare si può scrivere indifferentemente 4 o 5.

Se avete scritto i codici 5, 6 e 7, per attribuire il reddito agrario vedere in APPENDICE, voce "Impresa agricola individuale, familiare o coniugale", p. 59.

Colonna 3 (Reddito agrario): scrivere l'ammontare del reddito agrario rivalutato del 70 per cento. Non dovete rivalutare il reddito agrario dei terreni concessi in affitto nel 1999 per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni. Questi ultimi devono:
- aver stipulato un contratto che duri non meno di cinque anni;
- possedere la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale o acquisire tali qualifiche entro dodici mesi dalla stipula del contratto di affitto.

Colonna 4 (Periodo di possesso): scrivere per quanti giorni è stato posseduto il terreno (365, se per l'intero anno).

Colonna 5 (Percentuale di possesso): scrivere la relativa percentuale di possesso del terreno (100, se per intero).

Colonna 6 (Canone di affitto in regime vincolistico): in caso di terreno concesso in affitto in regime di determinazione legale del canone scrivere l'ammontare del canone risultante dal contratto, corrispondente al periodo indicato alla Colonna 4.

Per i casi previsti nella Colonna 7 vedere in APPENDICE, voce "Riduzione dei redditi dei terreni", p. 68

Colonna 7 (Casi particolari):
- scrivere **1** in caso di mancata coltivazione del terreno;
- scrivere **2** in caso di perdite per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto ed anche se contemporaneamente siete nelle condizione indicata con il codice 4;
- scrivere **3** in caso di conduzione associata del terreno;
- scrivere **4** in caso di terreno concesso in affitto nel 1999 per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni. Questi ultimi devono possedere la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale o acquisire tali qualifiche entro dodici mesi dalla stipula del contratto di affitto purché il contratto duri non meno di cinque anni;
- scrivere **5** se ricorrono contemporaneamente le condizioni indicate con i codici 1 e 4;
- scrivere **6** se ricorrono contemporaneamente le condizioni indicate con i codici 2 e 4.

Colonna 8 (Continuazione): barrare la casella per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente.

Colonna 9 (Quota del reddito dominicale da dichiarare) scrivere la quota di reddito dominicale calcolata sulla base del periodo e della quota di possesso. In caso di terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico) vedere in APPENDICE, voce "Riduzione del reddito dei terreni", p. 68.

Colonna 10 (Quota del reddito agrario da dichiarare): scrivere la quota di reddito agrario calcolata sulla base del periodo e della percentuale di possesso. In caso di conduzione associata indicare la quota di reddito agrario relativa alla percentuale di partecipazione e al periodo di durata del contratto. Tale percentuale è quella che risulta da apposito atto, sottoscritto da tutti gli associati, da conservare a cura del contribuente e da esibire a richiesta dell'ufficio. In mancanza di tale atto la partecipazione si presume ripartita in parti uguali.
Per maggiori informazioni sulla compilazione delle **Colonne 9** e **10** vedere in APPENDICE, voce "Riduzione del reddito dei terreni", p. 68.

Totale dei redditi dominicali e agrari

Rigo RA11 (Totali): scrivere il totale o i totali degli importi della colonna 9 e quelli della colonna 10. Il totale complessivo dei redditi dei terreni può essere trascritto e poi sommato agli altri redditi IRPEF nello "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute", p. 35. È importante ricordare che se avete compilato più di un quadro RA dovete scrivere i totali dei redditi dominicale e agrario nel rigo RA11 del primo quadro che avete utilizzato (Mod. N. 1).

20

Contributi UNIRE e trattenute assistenziali INAIL

È bene ricordare che devono essere sommate alle altre ritenute e riportate nel rigo RN23 del quadro RN le ritenute operate a titolo di acconto nei confronti degli allevatori sui contributi corrisposti dall'UNIRE come incentivo all'allevamento (contributi che risultano dalla certificazione di questo ente) e quelle operate dall'INAIL per trattamenti assistenziali ai titolari di redditi agrari. Tali contributi tuttavia non vanno dichiarati quando sono percepiti da allevatori il cui reddito è determinato mediante tariffe catastali.

3. QUADRO RB – REDDITI DEI FABBRICATI

A che cosa serve il quadro RB

Dovete utilizzare il quadro RB per dichiarare i redditi dei fabbricati anche se tali redditi non sono variati rispetto all'anno 1998.
Nel compilare il quadro dovete indicare i dati di tutti i fabbricati, compresi quelli che non hanno subito variazioni. In questo quadro dovete anche indicare i dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti d'affitto.

Com'è composto il quadro RB

Il quadro RB è composto da tre sezioni: la prima (RB1-RB11) serve per dichiarare i redditi dei fabbricati; la seconda, composta di un solo rigo (RB12), serve per indicare i dati necessari per usufruire del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa; la terza (RB13-RB15) serve per indicare i dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione di cui si parla più avanti.
Se dovete dichiarare più di 10 situazioni/fabbricati va compilato un quadro aggiuntivo ricordando di numerare progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del Modello. In questo caso scrivere il totale del reddito dei fabbricati nel rigo RB11 del primo quadro che avete utilizzato (Mod. N. 1).

Chi deve compilare il quadro RB

Deve compilare il quadro RB:

- chi è proprietario di fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto dei fabbricati come dotati di rendita;
- chi è titolare dell'usufrutto o altro diritto reale su fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto fabbricati con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale (es. uso o abitazione) il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il fabbricato. Vedere in APPENDICE, voce "Diritto di abitazione", p. 57;
- chi possiede fabbricati che vengono utilizzati in modo promiscuo, cioè sia per usi personali o familiari che per attività professionali, artigianali o d'impresa;
- chi esercita attività d'impresa per gli immobili che, pur utilizzati per l'esercizio della propria attività, non sono considerati relativi all'impresa in quanto non sono stati indicati nell'inventario o nel registro dei beni ammortizzabili oppure sono stati esclusi, in base alla normativa vigente, dal patrimonio dell'impresa;
- chi possiede immobili che secondo le leggi in vigore non hanno i requisiti per essere considerati rurali (vedere sotto "Quali immobili non vanno dichiarati" in APPENDICE, voce "Costruzioni rurali", p. 53).

CASI PARTICOLARI

Redditi da proprietà condominiali

1) I locali per la portineria, l'alloggio del portiere e gli altri servizi di proprietà condominiale dotati di rendita catastale autonoma devono essere dichiarati dal singolo condomino solo se la quota di reddito che gli spetta per ciascuna unità immobiliare è complessivamente superiore a Lire 50.000, pari a Euro 25,82. L'esclusione non si applica per gli immobili dati in affitto e per i negozi.

Soci di cooperative edilizie

2) I soci di cooperative edilizie non a proprietà indivisa assegnatari di alloggi anche se non ancora titolari di mutuo individuale, devono dichiarare il reddito dell'alloggio assegnato con verbale di assegnazione della cooperativa. Analogo obbligo vale per gli assegnatari di alloggi che possono essere riscattati o per i quali è previsto un patto di futura vendita da parte di Enti come lo IACP (Istituto Autonomo Case Popolari), ex INCIS (Istituto Nazionale Case per gli Impiegati dello Stato), ecc.

Redditi di natura fondiaria

3) I redditi di natura fondiaria derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane e i fabbricati situati all'estero devono essere dichiarati nel quadro RL, contenuto nel secondo fascicolo.

Immobili in comodato

4) Gli immobili concessi in comodato non devono essere dichiarati dal comodatario (es. un familiare che utilizza gratuitamente l'immobile) ma dal proprietario.

Quali immobili NON vanno dichiarati

Per ulteriori informazioni sulle costruzioni rurali vedere in APPENDICE, voce "Costruzioni rurali", p. 53

Per ulteriori informazioni sulle attività considerate agricole vedere in APPENDICE, voce "Attività agricole", p. 50

Non vanno dichiarati:

- le costruzioni rurali utilizzate come abitazione che appartengono al possessore o all'affittuario dei terreni ed effettivamente adibite ad usi agricoli. Le unità immobiliari che sulla base della normativa vigente non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono comunque considerate produttive di reddito di fabbricati le unità immobiliari che rientra nelle categorie A/1 e A/8 e quelle che hanno caratteristiche di lusso;
- le costruzioni strumentali alle attività agricole, comprese quelle destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;
- i fabbricati rurali destinati all'agriturismo;
- gli immobili per i quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per: a) restauro; b) risanamento conservativo; c) ristrutturazione edilizia. Il proprietario non deve dichiarare l'immobile solo per il periodo al quale si riferisce il provvedimento e solo se durante questo periodo non ha utilizzato l'immobile;
- gli immobili completamente adibiti a musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche aperti al pubblico. Il proprietario non deve denunciare l'immobile quando dalla sua utilizzazione non gli deriva alcun reddito per l'intero anno. Tale circostanza deve essere comunicata all'ufficio delle Entrate (dove istituito) o delle Imposte Dirette entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio;
- gli immobili destinati esclusivamente all'esercizio del culto e le loro pertinenze, nonché i monasteri di clausura, a meno che non siano dati in affitto;
- gli immobili adibiti esclusivamente alla propria attività professionale e d'impresa.

Come si compila il quadro RB e l'uso dei quadri aggiuntivi

Ogni rigo (da RB1 a RB10) del quadro RB serve per indicare una determinata situazione fiscale di un immobile.

Se nel 1999 è variato l'utilizzo dell'immobile (abitazione principale, a disposizione, affittata ecc.) o la quota di possesso, dovete compilare un rigo per ogni diversa situazione.

Da ora in poi trovate le informazioni su ciascuna delle voci delle 8 colonne ("Rendita catastale", ecc.) e le istruzioni su come compilare il quadro RB, rigo per rigo.

Quadro RB: Istruzioni rigo per rigo

Può essere utile vedere in APPENDICE, voci "Immobili inagibili", p. 59; "Immobili riconosciuti di interesse storico o artistico", p. 59; "Deduzione per l'abitazione principale - Casi particolari", p. 55; "Unità immobiliari tenute a disposizione" p. 74; "Comuni ad alta densità abitativa", p. 52.

Per ciascun immobile potete indicare 8 tipi di dati, ognuno nelle rispettive colonne:

Colonna 1 (Rendita catastale): scrivere l'ammontare della rendita catastale rivalutata del 5%. Per gli immobili non censiti o con rendita catastale non più adeguata scrivere la rendita catastale presunta. In caso di immobili inagibili o riconosciuti di interesse storico o artistico vedere in APPENDICE, voci "Immobili inagibili", p. 59, e "Immobili riconosciuti di interesse storico o artistico", p. 59.

Colonna 2: (Utilizzo):

– scrivere **1** se l'immobile è utilizzato come abitazione principale.
Si considera abitazione principale quella nella quale il contribuente o i suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) dimorano abitualmente.
Dal 1999 la deduzione per l'abitazione principale pari a Lire 1.800.000, pari a Euro 929,62, è deducibile dal reddito complessivo e non più dal relativo reddito dei fabbricati. Vedere ISTRUZIONI al rigo RN4, p. 36.
Sempre dal 1999 la deduzione spetta anche quando l'unità immobiliare costituisce la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente che vi risiedono.
È bene ricordare che la deduzione per l'abitazione principale compete per una sola unità immobiliare, per cui se un contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale ed uno utilizzato da un proprio familiare, la deduzione spetta esclusivamente per il reddito dell'immobile adibito ad abitazione principale del contribuente. È considerato adibito ad abitazione principale anche l'immobile posseduto a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti affittato. Vedere in APPENDICE, voce "Deduzione per l'abitazione principale- Casi particolari", p. 55;
– scrivere **2** se l'immobile è tenuto a disposizione, e non è utilizzato come abitazione principale. In tal caso si applica l'aumento di un terzo della rendita catastale (per i casi particolari vedere in APPENDICE, voce "Unità immobiliari tenute a disposizione", p. 74);
– scrivere **3** se l'immobile è affittato in regime di libero mercato o "patti in deroga";
– scrivere **4** se l'immobile è affittato in regime legale di determinazione del canone ("equo canone");
– scrivere **5** se l'immobile è una pertinenza dell'abitazione principale (box, cantina, ecc.) dotata di rendita catastale autonoma. Sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato);
– scrivere **6** se l'immobile è utilizzato in parte come abitazione principale e in parte per la propria attività;

22

– scrivere **8** se l'immobile si trova in un comune ad alta densità abitativa ed è concesso in affitto in base agli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini. Vedere in APPENDICE, voce "Comuni ad alta densità abitativa", p. 52;
– scrivere **9** se l'immobile non rientra in nessuno dei casi precedenti.

Colonna 3 (Periodo di possesso): scrivere per quanti giorni è stato posseduto l'immobile (365 se per tutto l'anno). Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è pronto all'uso o è stato comunque utilizzato dal possessore.

Colonna 4 (Percentuale di possesso): scrivere la quota di possesso espressa in percentuale (100 se per l'intero).

Per maggiori informazioni vedere in APPENDICE, voce "Canone di locazione - Casi particolari", p. 52

Colonna 5 (Canone di locazione): la colonna 5 va utilizzata se tutto o parte dell'immobile è dato in affitto e non si configuri attività d'impresa, anche occasionale. Se l'immobile è affittato si ha diritto a una deduzione forfettaria del 15% (25% per i fabbricati situati nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano) sul canone annuo che risulta dal contratto di affitto. Scrivere in questa colonna l'importo al netto della deduzione calcolando l'eventuale rivalutazione automatica sulla base dell'indice ISTAT e l'eventuale maggiorazione percepita in caso di subaffitto. L'ammontare indicato non deve comprendere le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili eventualmente incluse nel canone. In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso. Se il fabbricato è stato posseduto per una parte dell'anno indicare il canone relativo al periodo di possesso. Il canone va indicato anche nell'ipotesi in cui il contratto di locazione sia stipulato da uno solo dei comproprietari o contitolari del diritto reale.

Non devono essere dichiarati i canoni (derivanti da contratti di affitto di immobili ad uso abitativo) non percepiti per morosità dell'inquilino se, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, si è concluso il procedimento di convalida di sfratto per morosità. In tal caso deve essere comunque dichiarata la rendita catastale.

Colonna 6 (Casi particolari):
– scrivere **1** se l'immobile è stato distrutto o è inagibile a seguito di un terremoto o altro evento sismico e per legge è stato escluso da tassazione, patto che il Comune di appartenenza abbia rilasciato un certificato in cui si dichiara la distruzione o l'inagibilità dell'immobile; in questo caso la colonna 8 non deve essere compilata;
– scrivere **3** se l'immobile è inagibile per altre cause ed è stata richiesta la revisione della rendita catastale;
– scrivere **4** se l'immobile è stato affittato ma non sono stati percepiti i canoni per morosità dell'inquilino e se il procedimento di convalida di sfratto per morosità si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Colonna 7 (Continuazione): barrare la casella per indicare che si tratta dello stesso fabbricato del rigo precedente.

Colonna 8 (Imponibile): in questa colonna dovete indicare le quote di reddito imponibile per ciascun immobile. Per calcolarle seguite le istruzioni:

- se per esporre i dati del fabbricato avete utilizzato un solo rigo (ad esempio non sono variati l'utilizzo dell'immobile e la quota di possesso):
  1) se siete l'unico proprietario per tutto l'anno scrivete nella colonna:
     a) l'importo della rendita catastale (colonna 1) se il fabbricato non è affittato o non è tenuto a disposizione (codici 1, 5, 6 e 9 nel campo "Utilizzo", colonna 2);
     b) l'importo della rendita catastale (colonna 1), aumentato di un terzo, se il fabbricato è tenuto a disposizione (codice 2 nel campo "Utilizzo", colonna 2). vedere in APPENDICE, voce "Unità immobiliari tenute a disposizione", p. 74;
     c) il maggiore tra l'importo della rendita catastale (colonna 1) e quello del canone d'affitto (colonna 5) se l'immobile è affittato in regime di libero mercato o con "patto in deroga" (codice 3 nel campo "Utilizzo", colonna 2);
     d) l'importo del canone di affitto (colonna 5) se l'immobile è affittato in regime legale di determinazione del canone ("equo canone") codice 4 nel campo "Utilizzo", colonna 2; se è stato indicato il caso particolare 4 nella colonna 6 e nella colonna 5 non è stato indicato nessun importo, riportare nella colonna 8 la rendita catastale (colonna 1);
     e) il maggiore tra l'importo di colonna 1 (Rendita catastale) e quello di colonna 5 (Canone di locazione), ridotto del 30 per cento, se il fabbricato, situato in un comune ad alta densità abitativa (vedere in APPENDICE, voce "Comuni ad alta densità abitativa", p. 52) è affittato ad un canone "convenzionale" sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini.

     Esempio in Lire: con una rendita catastale di Lire 2.500.000 (colonna 1) e un canone di locazione annuo di Lire 18.000.000 – che ridotto del 15 per cento è pari a Lire 15.300.000 (colonna 5) – nella colonna 8 va indicato l'importo di Lire 10.710.000 ottenuto applicando l'ulteriore riduzione del 30 per cento sul canone ridotto di Lire

15.300.000. Ipotizzando invece una rendita catastale di Lire 3.800.000 (colonna 1) e un canone di locazione annuo di Lire 4.000.000 – che ridotto del 15 per cento è pari a Lire 3.400.000 (colonna 5) – nella colonna 8 va indicato l'importo di Lire 2.660.000, ottenuto applicando l'ulteriore riduzione del 30 per cento sulla rendita catastale di Lire 3.800.000.

Ricordate che per usufruire della ulteriore riduzione del 30 per cento sul reddito derivante dal canone di locazione è necessario compilare la sezione "Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione" (righi RB13-RB15 del Modello).

2) se il contribuente non è l'unico proprietario, o non ha posseduto l'immobile per l'intero anno, scrivere nella colonna 8 il reddito relativo al periodo e alla percentuale di possesso. In particolare:
   a) se il reddito dell'immobile è calcolato in base alla rendita catastale, quest'ultima, eventualmente maggiorata di un terzo (questo quando l'immobile è tenuto a disposizione, vedere in APPENDICE, voce "Unità immobiliari tenute a disposizione", p. 74), deve essere moltiplicata per il numero dei giorni e la percentuale di possesso (colonne 3 e 4) e divisa per 365;
   b) se il reddito dell'immobile è calcolato in base al canone di affitto, quest'ultimo deve essere moltiplicato soltanto per la percentuale di possesso (colonna 4).

- se per esporre i dati del fabbricato avete invece utilizzato più righi (ad esempio è variato nel corso del 1999 l'utilizzo o la quota di possesso):
  1) se in nessuno dei righi avete indicato il canone di locazione (colonna 5) compilare la colonna 8 di ciascun rigo utilizzando le regole descritte precedentemente per il fabbricato presente su un solo rigo;
  2) se in almeno un rigo è presente il canone di locazione vedere le modalità indicate in APPENDICE, voce "Canone di locazione – Casi particolari", p. 52.

Rigo RB 12 - Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa

Il **rigo RB12** è composto da tre colonne nelle quali dovete indicare i dati per usufruire del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa. Per maggiori informazioni vedere in APPENDICE, voce "Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa", p. 54.

In quali casi *non* dovete compilare il Rigo RB12

Non dovete compilare questo rigo se avete già utilizzato il credito d'imposta:
- in diminuzione dell'imposta di registro dovuta nell'atto di acquisto che lo determina;
- in diminuzione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, oppure delle imposte sulle successioni e donazioni dovute per gli atti e per le denunce presentate dopo la data di acquisizione del credito.

Non dovete ugualmente compilare questo rigo se avete completamente utilizzato il credito d'imposta relativo al 1998 nel Modello UNICO 1999. Avete completamente utilizzato il credito d'imposta se nel Modello UNICO 99 avete indicato nel rigo RN 13 tutto il credito spettante ed avete determinato un ammontare nel rigo RN 14 (Totale detrazioni e credito d'imposta) pari o inferiore all'imposta lorda indicata nel rigo RN 5.

Come si compila il Rigo RB12

Negli altri casi compilate il rigo RB 12 nel modo seguente:

Colonna 1: riportare il credito d'imposta parzialmente utilizzato nel Modello UNICO 99 per il 1998 (rigo RN 13).
Se nel Modello UNICO 99 avete indicato nel rigo RN 13 tutto il credito d'imposta che vi spetta e avete determinato un ammontare del rigo RN 14 (Totale detrazioni e credito d'imposta) superiore a quello dell'imposta lorda (indicata nel rigo RN 5), avete utilizzato solo la parte necessaria ad azzerare l'imposta lorda. In questo caso, scrivere il risultato della seguente operazione: importo del rigo RN 5 del Modello UNICO 99 meno la somma dei righi da RN 6 a RN 12 del Modello UNICO 99.

Colonna 2: scrivere l'eventuale ammontare del credito d'imposta che avete utilizzato in compensazione nel 1999 e/o nel 2000, fino alla data della presente dichiarazione, con il Modello F 24.

Colonna 3: scrivere l'importo di tutto il credito d'imposta che vi spetta, compreso quanto già eventualmente utilizzato indicato nelle colonne 1 e 2.

Utilizzo del credito d'imposta

Per l'utilizzo del credito d'imposta, rigo RB 12, colonna 3, o dell'eventuale residuo, se già parzialmente utilizzato (rigo RB 12, colonna 3 meno colonne 1 e 2), vedere in questa dichiarazione le ISTRUZIONI al quadro RN, rigo RN 16.

24

Come compilare i righi RB13 -15. Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione

Per usufruire della riduzione del 30 per cento del reddito è necessario compilare nell'apposito riquadro i righi RB 13, RB 14 e RB 15 nel modo seguente:

Colonna 1 (N. ordine di riferimento): indicare il numero del rigo del Quadro RB nel quale sono stati riportati i dati dell'immobile affittato;

Colonna 2 (Mod. N.): se avete compilato più Modelli, scrivere il numero del Modello sul quale sono stati riportati i dati dell'immobile affittato;

Colonne 3, 4 e 5: riportare i dati della registrazione del contratto di affitto rispettivamente: data, numero di registrazione e codice identificativo dell'Ufficio del Registro o, ove istituito, dell'Ufficio delle Entrate (codice riportato sul Modello di Versamento F23 con il quale è stata pagata l'imposta di registro);

Colonna 6 (Anno di presentazione della dichiarazione ICI): scrivere l'anno di presentazione della dichiarazione ICI relativa all'immobile in questione;

Colonna 7 (Comune dove si trova l'immobile): scrivere il nome del Comune dove si trova l'immobile affittato;

Colonna 8 (Prov. sigla): scrivere la sigla della Provincia nella quale si trova l'immobile.

4. QUADRO RC – REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

In questo quadro dovete inserire tutti i dati relativi ai vostri redditi di lavoro dipendente e quelli a questi assimilati. La maggior parte di questi dati si trovano nel **CUD 2000** (Certificazione Unificata dei Dipendenti), in possesso della maggioranza dei contribuenti, o eventualmente nel **CUD**, in possesso di alcuni dipendenti il cui rapporto di lavoro è cessato nel corso del 1999.

A cosa sono destinate le diverse sezioni

Questo quadro è composto di tre sezioni**:**

Sezione I: riservata ai redditi per i quali è prevista la detrazione di imposta;

Sezione II: riservata ai redditi per i quali **non** è prevista la detrazione di imposta;

Sezione III: riservata alle ritenute IRPEF, dell'addizionale regionale e comunale all'IRPEF.

Da ora in poi trovate le indicazioni su come compilare il quadro RC, rigo per rigo.

Redditi per i quali spettano le detrazioni

Sezione I: qui dovete dichiarare tutti i redditi di lavoro dipendente, i redditi di pensione e i redditi cosiddetti assimilati che fruiscono delle detrazioni di imposta.

Può essere utile consultare in APPENDICE, voce "Redditi di lavoro dipendente e assimilati", p. 66

Righi **RC1-C4**:

Colonna 1: barrare solo se dichiarate redditi da pensione;

Colonna 2: scrivere l'importo del reddito di lavoro dipendente, reddito di pensione e reddito cosiddetto assimilato che fruisce delle detrazioni di imposta. Questo importo è quello che si trova al **punto 1 del CUD 2000** o del **CUD**.

Per i lavoratori dipendenti è importante sapere che, se nel corso del 1999 hanno intrattenuto più rapporti di lavoro e se hanno chiesto all'ultimo sostituto d'imposta di tener conto dei redditi percepiti per gli altri rapporti, devono indicare i dati che risultano dalla certificazione consegnata dall'ultimo datore di lavoro.

Rigo **RC5**:

Scrivere la somma dei redditi indicati da rigo RC1 a rigo RC4. Dovete aggiungerla a quella di eventuali altri redditi e scrivere la somma ottenuta nella colonna 3 del rigo RN1 del quadro RN, nella quale va scritta la somma di tutti i redditi dichiarati. Per fare questo calcolo potete utilizzare lo "Schema riepilogativo" (che si trova a p. 35 di queste ISTRUZIONI).

Può essere utile consultare in APPENDICE, voce "Periodo di lavoro - Casi particolari", p. 64

Rigo **RC6**: scrivere '**365**' se il rapporto di lavoro o di pensione è stato della durata di un anno; altrimenti indicare il numero dei giorni relativi al periodo nel quale avete lavorato o percepito la pensione. In tale numero di giorni vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni lavorativi e vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcuna retribuzione, neanche differita, (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni). Se avete compilato un solo rigo perché avete avuto un unico rapporto di lavoro o di pensione, scrivere la cifra che si trova al **punto 6 del CUD 2000** o del **CUD**.

Se sono stati compilati più righi, indicare nel rigo **RC6** il numero totale dei giorni compresi nei vari periodi tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei vanno calcolati una volta sola.

Redditi per i quali non spettano le detrazioni

Consultare in APPENDICE, voci "Redditi, di lavoro dipendente e assimilati", p. 66 e "Attività libero professionale intramuraria", p. 51

SEZIONE II: qui dovete dichiarare i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali non è prevista la detrazione d'imposta.

Righi **RC7 e RC8:**
Colonna 1: barrare se si tratta di assegni periodici ricevuti dal coniuge o ex-coniuge in base a quanto previsto dall'autorità giudiziaria.
Colonna 2: scrivere la somma che avete ricevuto.

Rigo **RC9:** scrivere la somma degli importi indicati nella colonna 2 dei righi RC7 e RC8.
Dovete aggiungerla a quella di eventuali altri redditi e scrivere la somma ottenuta nella colonna 3 del rigo RN1 del Quadro RN, nella quale va scritta la somma di tutti i redditi dichiarati. Per fare questo calcolo potete utilizzare lo "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute" (che si trova a p. 35 di queste ISTRUZIONI).

Ritenute

Sezione III: qui dovete dichiarare l'ammontare delle ritenute IRPEF, dell'addizionale regionale e comunale all'IRPEF.

Rigo **RC10:** riportare il totale delle ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, indicati nella Sezione I e II. Questo importo è quello che si trova al **punto 9** del **CUD 2000** o del **CUD**. L'importo di rigo **RC10** deve essere poi riportato nel rigo **RN 22, colonna 2** nel quale dovete scrivere la somma di tutte le ritenute. Per fare questo calcolo potete utilizzare lo "Schema riepilogativo" (che si trova a p. 35 di queste ISTRUZIONI).
Rigo **RC11**:
Riportare il totale dell'addizionale regionale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati di Sez. I e II. Questo importo è quello che si trova al **punto 16** del **CUD 2000** o al **punto 20** del **CUD**.
L'importo di rigo **RC11** deve essere poi riportato nel rigo RV3, colonna 2.
Rigo **RC12**:
Riportare il totale dell'addizionale comunale all'IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati di Sez. I e II. Questo importo è quello che si trova al **punto 18** del **CUD 2000**.
L'importo di rigo **RC12** deve essere riportato nel rigo RV10, colonna 2.

5. FAMILIARI A CARICO

I dati relativi ai familiari che nel 1999 sono stati fiscalmente a vostro carico devono essere scritti nel prospetto FAMILIARI A CARICO DEL CONTRIBUENTE.

Chi sono i familiari a carico

Un 'familiare a carico' è qualsiasi membro della vostra famiglia per il quale avete diritto a detrazioni fiscali.
Dal punto di vista fiscale sono considerati familiari a carico **tutti i membri della vostra famiglia che nel 1999 non hanno posseduto un reddito complessivo superiore a Lire 5.500.000, pari a Euro 2.840,51**, al lordo degli oneri deducibili.

Possono essere considerati familiari a vostro carico:
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- tutti i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) anche se hanno prestato il servizio militare di leva nel corso del 1999.

Questi familiari possono anche non convivere con voi e possono risiedere all'estero.

Anche i seguenti altri familiari possono essere considerati a carico:
- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli,
- i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
- i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).

Questo secondo tipo di familiari possono essere a carico solo a queste condizioni:
– devono convivere con il contribuente, oppure,
– devono ricevere, sempre dal contribuente in questione, assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Nel limite di reddito di Lire 5.500.000, pari a Euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili, che – come già detto – il familiare non deve superare nel corso dell'anno per essere considerato

fiscalmente a carico, devono essere compresi:
- le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti centrali della Chiesa Cattolica;
- i redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato.

Le retribuzioni e i redditi appena elencati, anche se non compresi nel reddito complessivo sono considerate rilevanti fiscalmente quando si devono attribuire le eventuali detrazioni per carichi di famiglia.

Come è composto il prospetto dei familiari a carico

Il prospetto è composto di sette righi e cinque colonne che servono per scrivere i dati relativi ai familiari che sono fiscalmente a vostro carico.
In particolare, il primo rigo serve per scrivere i dati relativi al vostro coniuge, anche se non fiscalmente a vostro carico; gli altri servono per quelli relativi ai figli o altri familiari.
Le colonne servono per indicare, nell'ordine, per ogni familiare inserito nel prospetto: il tipo di rapporto di parentela che avete con il familiare in questione (**C**, coniuge; **F**, figlio/a; **A**, altro tipo di rapporto), il suo codice fiscale, il numero di mesi durante i quali è stato a vostro carico nel 1999, la percentuale di detrazione che spetta a voi.

Da ora in poi, seguono istruzioni dettagliate per compilare il prospetto di familiari a carico, rigo per rigo.

Innanzi tutto, tenete presente che, se nel corso del 1999 è cambiata la situazione di un familiare, dovete compilare un rigo per ogni situazione, cioè uno per la situazione vecchia e uno per la situazione nuova.

Come si compila il rigo relativo al coniuge

Rigo 1: scrivere i dati relativi al vostro coniuge.

Colonna 1: barrare la casella "**C**".

Colonna 3: scrivere il codice fiscale del coniuge, anche se non è a vostro carico.

Colonna 4: utilizzare questa casella solo se il coniuge è stato a vostro carico. Scrivere '12' se il vostro coniuge è stato a vostro carico per tutto il 1999. In caso di matrimonio, decesso, separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili nel corso del 1999, scrivere il numero dei mesi per i quali il coniuge è stato a vostro carico. Per esempio, se vi siete sposati a luglio del 1999, la detrazione spetta per sei mesi, pertanto, nella casella dovrete scrivere 6.

Come compilare i righi relativi ai figli e agli altri familiari carico

Righi 2-7: In ognuno di questi righi dovete inserire i dati relativi solo a un figlio o a un altro familiare a vostro carico.

Colonna 1: barrare la casella "F" se il familiare indicato è vostro figlio o vostra figlia.

Colonna 2: barrare la casella "A" se si tratta di un altro familiare.

Colonna 3: scrivere il codice fiscale di ciascuno dei figli o delle figlie, e degli altri familiari che avete a carico.
È bene sapere che il codice fiscale dei figli e degli altri familiari a carico deve essere scritto comunque, anche se non fruite delle relative detrazioni, che invece sono attribuite interamente ad un altro soggetto.

Colonna 4: utilizzate questa casella per indicare il numero dei mesi dell'anno durante i quali il familiare è stato a vostro carico e pertanto vi spetta la detrazione. Scrivere '12' se il familiare è stato a vostro carico per tutto il 1999; se invece è stato a vostro carico solo per una parte del 1999, scrivere il numero dei mesi corrispondenti. Per esempio, per un figlio nato il 19 settembre 1999 la detrazione spetta per quattro mesi, pertanto, nella casella dovrete scrivere 4.

Colonna 5: utilizzate questa casella per indicare la percentuale di detrazione che vi spetta per ogni familiare a vostro carico.
Prima di indicare la percentuale di detrazione, che vi spetta, tenete presente che:
– per il primo figlio si ha diritto alla stessa detrazione per coniuge a carico, e per gli altri figli all'intera detrazione, quando l'altro genitore manca perché deceduto o non ha riconosciuto il figlio, oppure, se il figlio è un figlio adottivo, affidato o affiliato a un solo genitore che non è sposato o se sposato si è legalmente ed effettivamente separato. Se è il vostro caso, scrivere in questa colonna la lettera **C**;
– se invece l'onere del mantenimento grava anche su altre persone, oltre a voi, la detrazione (sia quella per il figlio che per altri familiari) va suddivisa in proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascuno. Per poterne avere il massimo utilizzo, quando si tratta di figli a carico, questa proporzione può essere stabilita fra i genitori a loro discrezione. È importante sapere però, che se un genitore fruisce al 100 per cento della detrazione per il figlio a carico, l'altro genitore non può fruirne. La detrazione spetta sicuramente per intero ad uno solo dei genitori quando l'altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nei seguenti casi:
  - figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato;
  - figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato.

In questi casi, **scrivere "100", perché la detrazione spetta per intero;**
– invece, **scrivere '0' (zero) se non fruite delle detrazioni** perché l'onere per il figlio o familiare è stato assunto da un altro contribuente.

Detrazioni dall'imposta lorda per i familiari a carico

È importante sapere che la legge prevede che si possano detrarre dall'imposta lorda determinati importi a favore dei contribuenti che hanno familiari a carico.
Pertanto, se nel 1999 un vostro familiare non ha goduto di redditi complessivi per una somma superiore a Lire 5.500.000, pari a Euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili, dal punto di vista fiscale può essere considerato a vostro carico o a carico di uno o più membri della vostra famiglia.
Chi si fa carico di uno o più familiari dal punto di vista fiscale, può detrarre dalla propria imposta lorda una somma per ogni familiare fiscalmente a suo carico.
Tali detrazioni possono essere ripartite proporzionalmente all'effettivo onere sostenuto fra più contribuenti nel caso in cui l'obbligo di mantenimento dei familiari a carico faccia capo a più soggetti.
Se si tratta di figli a carico,
- potete operare la detrazione al 100%, oppure
- potete ripartirla in maniera proporzionale tra i due genitori;

Se si tratta di altri familiari,
- potete ripartire la detrazione anche con altri contribuenti.

Per conoscere gli importi delle detrazioni spettanti, potete consultare le tabelle che sono riportate a p. 38.

Detrazioni e deduzioni sulle spese sostenute per i familiari

La legge prevede che il contribuente possa detrarre una percentuale (19%) per alcune spese (spese mediche, i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, i contributi previdenziali non obbligatori per legge e le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria) sostenute nell'interesse delle persone fiscalmente a carico.
La legge permette di dedurre le spese mediche e di assistenza specifica ai portatori di handicap, anche se sono state sostenute per familiari fiscalmente non a carico.
Troverete maggiori dettagli in proposito nelle istruzioni per compilare il quadro RP 'ONERI E SPESE', qui di seguito.

6. QUADRO RP – ONERI E SPESE

A che cosa serve il quadro

Questo quadro serve per indicare gli importi di tutti gli oneri e le spese sostenute e per calcolare le relative deduzioni e detrazioni.

Le **DETRAZIONI** sono le somme che, una volta calcolate le imposte da pagare, si possono sottrarre da queste, in modo da pagare di meno, mentre le **DEDUZIONI** sono le somme che si possono sottrarre dal reddito su cui poi si calcolano le imposte.
La detrazione e la deduzione sono ammesse solo se gli oneri e le spese sono stati sostenuti nel 1999 dal contribuente nell'interesse proprio e non sono stati già dedotti dai redditi che contribuiscono a formare il reddito complessivo. Tuttavia alcuni oneri e spese sono ammessi anche se sono state sostenute per i familiari.
Si ricorda che sono stati prorogati al 3 gennaio 2000 tutti i termini che scadevano il 31 dicembre 1999 concernenti i pagamenti da effettuare presso le banche, le Poste Italiane S.p.A. e le imprese di assicurazione. Così, per esempio, potrà essere indicato in questa dichiarazione l'importo degli interessi passivi pagati il 3 gennaio 2000 relativi alla rata del mutuo stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale che scadeva il 31 dicembre 1999.

Quali spese danno diritto alla detrazione

Per le seguenti spese avete diritto a una detrazione del 19% sulle imposte che dovete pagare :
– spese sanitarie (solo sulla parte che supera Lire 250.000, pari a Euro 129,11);
– spese per i mezzi necessari per la deambulazione dei soggetti con difficoltà motorie e spese per sussidi tecnici informatici dei portatori di handicap;
– assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni;
– contributi previdenziali non obbligatori per legge (contributi volontari);
– spese per l'istruzione superiore e universitaria.

Queste spese danno diritto a detrazione sia se le avete sostenute nell'interesse vostro che per le persone fiscalmente a vostro carico. Per sapere chi può essere considerato a carico, vedere p. 26 "Familiari a carico".

Altre spese che danno diritto alla detrazione del 19% sono:
– gli interessi pagati su alcuni mutui e prestiti;
– le somme date spontaneamente a favore di movimenti e partiti politici, di organizzazioni di utilità sociale (ONLUS), e di enti o fondazioni che svolgono attività culturali e artistiche;
– i contributi associativi alle società di mutuo soccorso;
– le somme date spontaneamente a favore della Società di cultura "La Biennale di Venezia";
– le spese funebri;

– le somme pagate per mantenere beni soggetti a regime vincolistico, cioè beni sui quali grava un vincolo artistico.
Queste spese danno diritto a detrazione solo se le avete sostenute nel vostro interesse, non per altri.
Infine, danno diritto a una detrazione del 41% alcune spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Quali spese danno diritto a deduzione

Quali spese danno diritto a deduzione
Potete dedurre dal vostro reddito complessivo le seguenti spese:
– le spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap sostenute anche per i familiari (elencati nel paragrafo "Familiari a carico", p. 26) non fiscalmente a carico;
– i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e quelli per la previdenza complementare dei lavoratori autonomi e degli imprenditori;
– le somme date spontaneamente a istituzioni religiose e paesi in via di sviluppo;
– gli assegni corrisposti al coniuge;
– altri oneri, (specificati nelle istruzioni del rigo RP24, p. 34).

Altre informazioni

Per alcuni oneri e spese il contribuente può usufruire o della deduzione o della detrazione, ma nessuno può usufruire di entrambe.

Spese sostenute per i figli

Se la spesa è sostenuta per i figli, la detrazione spetta al genitore a cui è intestato il documento che certifica la spesa.
Se invece il documento che comprova la spesa è intestato al figlio, le spese devono essere ripartite tra i due genitori nella proporzione in cui le hanno effettivamente sostenute. Se intendete ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento, nel documento che comprova la spesa dovete annotare la percentuale di ripartizione. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, ai fini del calcolo della detrazione quest'ultimo può considerare l'intero ammontare della spesa.

Spese sostenute dagli eredi

Gli eredi hanno diritto alla detrazione d'imposta oppure alla deduzione, per le spese sanitarie del defunto da loro sostenute dopo il suo decesso.

Oneri sostenuti dalle società semplici

È bene ricordare che i soci di società semplici hanno diritto di fruire della corrispondente detrazione di imposta, oppure di dedurre dal proprio reddito complessivo, alcuni degli oneri sostenuti dalla società, nella proporzione stabilita dall'art. 5 del TUIR. Tali oneri sono specificati in APPENDICE, voce "Oneri sostenuti dalle società semplici" p. 64, e vanno indicati nei righi, RP16, RP24, RP26, RP27, RP28 e RP29.

Come è composto il quadro RP

Il quadro RP è composto di tre sezioni e serve per indicare:
- nella **Sezione I**, gli oneri e le spese per i quali è riconosciuta la *detrazione* del 19%;
- nella **Sezione II**, gli oneri e le spese *deducibili* dal reddito complessivo;
- nella **Sezione III**, le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione del 41%.

Come si compila il quadro RP

SEZIONE I

ONERI PER I QUALI È RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19 %

(Per avere ulteriori informazioni sulle spese sanitarie, comprese quelle sostenute all'estero, vedere in APPENDICE, voce "Spese sanitarie", p. 72)

Da ora in poi, trovate le istruzioni dettagliate per compilare il quadro RP rigo per rigo.

Righi RP1- RP3: questi righi riguardano le spese sanitarie e quelle per i portatori di handicap.

Rigo RP1: **In questo rigo scrivere l'importo delle spese sanitarie.**

Per queste spese la detrazione del 19% spetta solo sulla parte che supera Lire 250.000, pari a Euro 129,11 (per esempio, se le spese sono Lire 800.000, pari a Euro 413,17, scrivere Lire 550.000, pari a Euro 284,05).
È possibile usufruire di questa detrazione per le spese sostenute per prestazioni chirurgiche, analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, prestazioni specialistiche, acquisto o affitto di protesi sanitarie, prestazioni di un medico generico (anche per visite e cure di medicina omeopatica), ricoveri per operazioni chirurgiche o degenze.
È possibile usufruire della detrazione del 19% anche per le spese per l'acquisto di medicinali, l'acquisto o l'affitto di attrezzature sanitarie (per esempio, apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna); le spese per il trapianto di organi; l'importo del ticket pagato, se le spese sono state sostenute nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.
Per il ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero la detrazione non spetta per la retta di ricovero e l'assistenza specifica ma solo per le spese mediche indicate separatamente nella documentazione rilasciata dall'Istituto; invece, se l'anziano è portatore di handicap vedere, a p. 33, le istruzioni per la compilazione del rigo **RP22**.
L'importo scritto nel rigo RP1 deve comprendere anche le spese che sono indicate al **punto 26 del CUD 2000,** e al **punto 52 del CUD**.

29

(Per individuare esattamente i soggetti portatori di handicap e le spese da scrivere nel rigo RP2, vedere in APPENDICE, voci "Portatori di handicap", p. 65 e "Spese sanitarie", p. 72)

Rigo RP2: **scrivere l'importo delle spese per i mezzi necessari all'accompagnamento, deambulazione, locomozione, sollevamento dei portatori di handicap, e le spese per i sussidi tecnici e informatici per l'autosufficienza e integrazione dei portatori di handicap**. **Per queste spese la detrazione del 19% spetta sull'intero importo.**
Nell'importo scritto in questo rigo vanno comprese anche le spese indicate al **punto 27 del CUD 2000** e al **punto 53 del CUD**.

Per individuare esattamente gli autoveicoli e i motoveicoli dei soggetti portatori di handicap, vedere in APPENDICE, voce "Spese sanitarie", p. 72

Rigo RP3:**scrivere le spese sostenute per l'acquisto di motoveicoli e autoveicoli anche se prodotti in serie e adattati per le limitazioni delle capacità motorie dei portatori di handicap**; vedere in APPENDICE, voce "Portatori di handicap", p. 65.
La detrazione spetta una sola volta in quattro anni, salvo i casi in cui il veicolo risulta cancellato dal pubblico registro automobilistico. La detrazione spetta per un solo veicolo (motoveicolo o autoveicolo), e su un importo massimo di Lire 35 milioni, pari a Euro 18.075,99. (Se il veicolo è stato rubato e non ritrovato, dai 35 milioni di Lire, pari a Euro 18.075,99, si sottrae l'eventuale rimborso dell'assicurazione).
La detrazione si può dividere in quattro rate dello stesso importo: in tal caso indicare il numero 1 nella casella contenuta nel rigo RP3, per segnalare che si vuole fruire della prima rata, e indicare in tale rigo l'importo della rata spettante. Se, invece, la spesa è stata sostenuta nel 1998 e nella dichiarazione relativa ai redditi percepiti in tale anno, presentata nel 1999, è stata barrata la casella per la ripartizione della detrazione in quattro rate annuali di pari importo, nella casella di rigo RP3 scrivere il numero 2 per segnalare che si vuole fruire della seconda rata; infine, nel rigo RP3 indicare l'importo della rata spettante. Nell'importo scritto in questo rigo vanno comprese anche le spese indicate al **punto 28 del CUD 2000**, nel limite dell'importo massimo predetto.

Quali spese non vanno indicate

Non si indicano nei righi RP1, RP2 e RP3 alcune delle spese sanitarie sostenute nel 1999 che sono già state rimborsate al contribuente, per esempio:
– se ha subito danni alla persona, ma chi lo ha danneggiato, o altri per lui, lo ha risarcito;
– le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto o dal sostituito ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratti o di accordi o regolamenti aziendali che, fino ad un importo non superiore complessivamente a Lire **7.000.000**, pari a Euro **3.615,20**, non hanno concorso a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente. La presenza dei predetti contributi è segnalata al **punto 22 del CUD 2000** e al **punto 24 del CUD** consegnato al lavoratore. Se nelle annotazioni del CUD viene indicata la quota di contributi sanitari, che, essendo superiore al predetto limite, ha concorso a formare il reddito, le spese sanitarie eventualmente rimborsate possono, invece, essere indicate proporzionalmente.

Quali spese vanno indicate

Invece, vanno indicate, perché rimaste a carico:
– le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie da lui versati (per i quali non spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento);
– le spese sanitarie rimborsate dalle assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d'imposta, o semplicemente pagate dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente o pensionato. Per questi premi non spetta la detrazione di imposta. Per tali assicurazioni, l'esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente è segnalata al **punto 21 del CUD 2000** e **al punto 23 del CUD**.

INTERESSI PASSIVI

Sulle condizioni per usufruire della detrazione sugli interessi per i contratti di mutuo, vedere in APPENDICE, voci "Interessi passivi per mutui ipotecari stipulati per l'acquisto di unità immobiliari", p. 59 "Mutuo ipotecario relativo ad immobile per il quale è variata la destinazione", p. 63 "Rinegoziazione del contratto di mutuo", p. 69. Vedere anche la voce "Abitazione principale", p. 48

Righi da RP4 a RP8. Questi righi servono per indicare gli interessi passivi, cioè gli interessi che il contribuente ha pagato nell'anno 1999 (anche se la rata scadeva in un anno diverso) su alcuni tipi di mutui o prestiti.

Rigo **RP4:** scrivere gli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione che avete pagato per i mutui ipotecari destinati all'acquisto dell'abitazione principale.
È importante vedere in APPENDICE, voce "Interessi passivi sui contratti di mutuo stipulati per l'acquisto di unità immobiliari" p. 59.

Rigo **RP5**: In questo rigo scrivere, per un importo non superiore a Lire 4.000.000, pari a Euro 2.065,83, per ciascun intestatario, gli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, che avete pagato per mutui ipotecari, finalizzati all'acquisto di abitazioni diverse dalla principale, stipulati prima del 1993.
In particolare, se l'ammontare dell'importo scritto nel rigo **RP4** è maggiore o uguale a Lire 4.000.000, pari a Euro 2.065,83, nel rigo **RP5** non deve essere indicato alcun importo. Se, invece, l'importo di rigo **RP4** è inferiore a Lire 4.000.000, pari a Euro 2.065,83, la somma degli importi indicati nei righi **RP4** e **RP5** non deve superare questo importo, cioè Lire 4.000.000, pari a Euro 2.065,83.
Gli esempi che seguono servono per illustrare meglio questo punto.
Esempio 1: interessi passivi relativi all'abitazione principale (rigo **RP4**) Lire 5.000.000, pari a Euro 2582,28; interessi passivi relativi a residenza secondaria Lire 2.000.000, pari a Euro 1.032,91; nel rigo **RP5** non va indicato alcun importo.

Esempio 2: interessi passivi relativi all'abitazione principale (rigo **RP4**) Lire 2.500.000, pari a Euro 1.291,14; interessi passivi relativi a residenza secondaria Lire 2.000.000, pari a Euro 1.032,91; nel rigo **RP5** scrivere Lire 1.500.000, pari a Euro 774,69.

Il rigo **RP4** o il rigo **RP5** vanno compilati tenendo conto che:

- se il mutuo è intestato a più soggetti, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi. Non è possibile calcolare la detrazione sulla quota degli altri, anche se si tratta di familiari fiscalmente a carico;
- per avere diritto alla detrazione, anche se le somme sono state pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi destinati a proprietà divisa, vale non il momento del formale atto di assegnazione redatto dal notaio o quello dell'acquisto, ma il momento della delibera di assegnazione dell'alloggio, con conseguente assunzione dell'obbligo di pagamento del mutuo e di immissione in possesso;
- danno diritto alla detrazione le somme pagate dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione, relativi a mutui ipotecari contratti dalla cooperativa stessa e ancora indivisi;
- se un contribuente si è accollato un mutuo, anche per successione a causa di morte, successivamente al 1° gennaio 1993, ha diritto alla detrazione se ricorrono nei suoi confronti le condizioni previste per i mutui stipulati a partire da quella data. In questi casi per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipulazione del contratto di accollo del mutuo. Le condizioni previste per i mutui stipulati dal 1° gennaio 1993 sono indicate in APPENDICE, alla voce: "Interessi passivi per mutui ipotecari stipulati per l'acquisto di unità immobiliari", p. 59;
- se il mutuo ipotecario è sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da Enti pubblici, non erogati in conto capitale, gli interessi passivi danno diritto alla detrazione solo per l'importo realmente rimasto a carico del contribuente;
- la detrazione compete anche al coniuge superstite, se contitolare insieme al coniuge deceduto del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale, a condizione che provveda a regolarizzare l'accollo del mutuo, sempre che sussistano gli altri requisiti. Ciò vale sia nel caso di subentro nel rapporto di mutuo da parte degli eredi, sia se il reddito dell'unità immobiliare è dichiarato da un soggetto diverso, sempre che sussistano gli altri requisiti.

Tra gli oneri accessori da indicare nel rigo RP4 o nel rigo RP5 sono compresi anche: l'intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio di valuta relative a mutui stipulati in ECU o in altra valuta, la commissione spettante agli Istituti per la loro attività di intermediazione, gli oneri fiscali (compresa l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca), la cosiddetta "provvigione per scarto rateizzato", le spese di istruttoria, notarili e di perizia tecnica, ecc.

Negli importi scritti nei righi RP4 e RP5 devono essere compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati rispettivamente nei **punti 29 e 30 del CUD 2000** e nei **punti 54 e 55 del CUD**.

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce 'Mutui contratti per interventi di recupero edilizio', p. 62

Rigo RP6: in questo rigo scrivere gli importi degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici.

La detrazione spetta su un importo massimo complessivo di Lire 5.000.000, pari a Euro 2582,28.

Se il contratto di mutuo è stipulato da un condominio, la detrazione spetta a ciascun condomino in proporzione ai millesimi di proprietà.

Nell'importo scritto nel rigo RP6 vanno compresi gli interessi passivi sui mutui indicati nel **punto 31 del CUD 2000** e nel **punto 56 del CUD**.

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce 'Mutuo ipotecario relativo alla costruzione e ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale', p. 63

Rigo RP7: in questo rigo scrivere gli importi degli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

La detrazione spetta su un importo massimo di Lire 5.000.000, pari a Euro 2.582,28.

Nell'importo del rigo RP7 vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari eventualmente compresi nel **punto 33 del CUD 2000** e al **punto 62 del CUD**.

Rigo RP8: in questo rigo scrivere gli importi degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie.

La detrazione, indipendentemente dalla data di stipula del mutuo, spetta per un importo non superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati.

Nel rigo RP8 vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui indicati nel **punto 32 del CUD 2000** e nel **punto 57 del CUD**.

PREMI DI ASSICURAZIONI SULLA VITA, CONTRO GLI INFORTUNI E CONTRIBUTI VOLONTARI

Rigo RP9: in questo rigo scrivere gli importi dei premi pagati per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, e i contributi previdenziali non obbligatori per legge, anche se versati all'estero o a compagnie estere, per un importo complessivo non superiore a Lire 2.500.000, pari a Euro 1.291,14.
La detrazione per le assicurazioni sulla vita spetta solo se il contratto dura non meno di cinque anni e non consente la concessione di prestiti nel periodo di durata minima.
Tra i contributi previdenziali non obbligatori rientrano:
- i contributi pagati per la prosecuzione volontaria di una assicurazione obbligatoria, compresi quelli per la prosecuzione o l'iscrizione volontaria alla gestione separata dell'INPS (es. per i contribuenti di più di 65 anni), di cui è detraibile solo l'importo rimasto a carico del contribuente, risultante da idonea documentazione;
- il riscatto degli anni di laurea;
- la ricongiunzione di periodi assicurativi diversi.

L'importo scritto nel rigo RP9 deve comprendere anche i premi di assicurazione riportati al **punto 34 del CUD 2000** e al **punto 58 del CUD**.

SPESE PER LA FREQUENZA DI CORSI DI ISTRUZIONE SECONDARIA E UNIVERSITARIA

Rigo RP10: in questo rigo scrivere l'importo delle spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri.
Le spese possono riferirsi anche a più anni, compresa l'iscrizione fuori corso, e per gli istituti o università privati e stranieri non devono essere superiori a quelle delle tasse e contributi degli istituti statali italiani.
L'importo scritto nel rigo RP10 deve comprendere anche le spese indicate al punto 35 del CUD 2000 e al punto 60 del CUD.

EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI

Rigo RP11: in questo rigo scrivere l'importo delle erogazioni liberali (cioè le somme date spontaneamente) in favore di movimenti e partiti politici, purché il loro ammontare sia compreso tra Lire 100.000, pari a Euro 51,65, e Lire 200.000.000, pari a Euro 103.291,38.
Le erogazioni devono essere fatte con versamento postale o bancario a favore di uno o più movimenti e partiti, che possono raccoglierle sia in un unico conto corrente nazionale che in conti correnti diversi.
La detrazione non spetta se il contribuente nella dichiarazione dei redditi 1998 ha dichiarato perdite che hanno determinato un reddito complessivo negativo.
L'importo scritto nel rigo RP11 deve comprendere anche le spese indicate al **punto 36 del CUD 2000** e al **punto 59 del CUD**.

EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DELLE ONLUS

Rigo RP12: in questo rigo scrivere l'importo delle erogazioni liberali (cioè le somme date spontaneamente) a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), fino a un importo di Lire 4.000.000, pari a Euro 2.065,83.
L'importo scritto nel rigo RP12 deve comprendere anche le spese indicate al **punto 37 del CUD 2000.**

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI VERSATI ALLE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

Rigo RP13: in questo rigo scrivere gli importi dei contributi associativi, fino a un importo di Lire 2.500.000, pari a Euro 1291,14, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che si propongono di venire in aiuto alle famiglie dei soci defunti e di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia.
Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati dal contribuente per se stesso, e non per i familiari.
L'importo scritto nel rigo RP13 deve comprendere anche le spese indicate al **punto 38 del CUD 2000**.
Le erogazioni dei righi RP12 e RP13 devono essere effettuate con versamento postale o bancario o con carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Queste ultime modalità di versamento devono risultare dalla ricevuta rilasciata, rispettivamente, dalla ONLUS o dalla società di mutuo soccorso.

SPESE FUNEBRI

Rigo RP14: in questo rigo scrivere gli importi delle spese funebri sostenute per la morte di familiari compresi tra quelli elencati nel "paragrafo 5 della parte III"**.**
Per ciascun decesso può essere indicato un importo non superiore a **Lire 3.000.000**, pari a Euro 1.549,37.
L'importo scritto nel rigo RP14 deve comprendere anche le spese indicate al **punto 40 del CUD 2000** e al **punto 61 del CUD**.

EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DELLA SOCIETÀ DI CULTURA "LA BIENNALE DI VENEZIA"

Rigo RP15: in questo rigo scrivere, per un importo non superiore al 30% del reddito complessivo dichiarato, l'intero ammontare delle erogazioni liberali (cioé le somme date spontaneamente) in denaro a favore della Società di cultura "La Biennale di Venezia". L'importo scritto nel rigo RP15 deve comprendere anche le spese indicate al punto 39 del CUD 2000.

32

ALTRI ONERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE

Per conoscere le condizioni e le modalità applicative può essere utile vedere in APPENDICE, voce 'Altri oneri per i quali spetta la detrazione', p. 49

Rigo RP16: in questo rigo scrivere gli importi di tutti gli altri oneri per i quali è prevista la detrazione di imposta.
Questi oneri devono essere diversi da quelli scritti nei righi precedenti di questa sezione. In particolare, questi oneri sono:

- spese obbligatorie relative a beni soggetti a regime vincolistico;
- erogazioni liberali in denaro per attività culturali e artistiche;
- erogazioni liberali a favore di enti che operano nel settore dello spettacolo;
- erogazioni liberali a favore delle fondazioni di diritto privato operanti nel settore musicale.

L'importo scritto nel rigo RP16 deve comprendere anche le somme indicate nel **punto 41 del CUD 2000** e nel **punto 62 del CUD**, al netto di somme eventualmente già indicate nei precedenti righi.

Totale degli oneri sui quali calcolare la detrazione

Rigo RP17: **in questo rigo scrivere la somma degli importi indicati nei righi da RP1 a RP16,** sulla quale si determina la detrazione da riportare nel rigo RN13 del quadro RN.

SEZIONE II
ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO

In questa sezione dovete indicare tutti gli oneri che possono essere dedotti dal reddito complessivo, ed eventualmente anche le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state tassate.
Non devono, invece, essere indicati nei righi da RP18 a RP24 gli oneri deducibili già riconosciuti dal sostituto d'imposta in sede di formazione del reddito di lavoro dipendente. Questi oneri sono indicati nei **punti da 42 a 47 del CUD 2000** e nei **punti da 63 a 69 del CUD**.

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI OBBLIGATORI

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce 'Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori', p. 53.

Rigo RP18: in questo rigo scrivere l'importo dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori versati per ottemperare a disposizioni di legge per la cui inosservanza sono previste sanzioni dirette o indirette.

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEI LAVORATORI AUTONOMI E DEGLI IMPRENDITORI

Rigo RP19: in questo rigo scrivere l'importo dei contributi versati dai lavoratori autonomi e dai titolari di reddito d'impresa per forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124.
La deduzione è ammessa per un importo non superiore al 6 per cento del reddito di lavoro autonomo o d'impresa dichiarato, e non può comunque essere superiore a Lire 5.000.000, pari e Euro 2.582,28.

CONTRIBUTI ED EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE

Per l'elenco delle istituzioni religiose per cui l'erogazione liberale dà diritto alla deduzione, vedere in APPENDICE, voce 'Contributi ed erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose', p. 53

Rigo RP20: in questo rigo scrivere l'importo delle erogazioni liberali in denaro (cioè le somme date spontaneamente) a favore di istituzioni religiose.
Ciascuna erogazione si può dedurre fino ad un importo di Lire 2.000.000, pari a Euro 1032.91.
Dovete conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle erogazioni scritte in questo rigo.

CONTRIBUTI PER I PAESI IN VIA DI SVILUPPO

Rigo RP21: in questo rigo scrivere gli importi dei contributi, delle donazioni e delle oblazioni versate a favore di organizzazioni non governative, O.N.G., (considerate idonee ai sensi della Legge n. 49 del 26 febbraio 1987, art. 28) che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.
Questi contributi si possono dedurre fino a un massimo del 2% del reddito complessivo dichiarato.
Dovete conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi a questi contributi.
Questo onere tuttavia non si può dedurre, e quindi il rigo RP21 non deve essere compilato, se per le stesse somme il contribuente intende fruire della detrazione prevista per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS, già indicate nel Rigo RP12.

SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA SPECIFICA DEI PORTATORI DI HANDICAP

Quali spese possono essere indicate nel rigo RP22

Per individuare esattamente quali soggetti sono considerati portatori di handicap, può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Portatori di handicap", p. 65

Rigo RP22: in questo rigo scrivere l'importo delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica sostenute dai portatori di handicap.
Le spese di assistenza specifica sostenute dai portatori di handicap sono quelle relative:

- all'assistenza infermieristica e riabilitativa;
- al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- al personale con la qualifica di educatore professionale;
- al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

I soggetti portatori di handicap possono usufruire della deduzione anche se fruiscono dell'assegno di accompagnamento.

È importante sapere che in caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero, non è possibile dedurre l'intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza specifica. Per poter fruire della deduzione, è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza.

Quali spese non vanno scritte nel rigo RP22

È importante sapere che non vanno scritte in questo rigo le spese che seguono, perché per esse spetta la detrazione da indicare nella Sezione I, nei righi RP1, RP2 e RP3:
- spese chirurgiche;
- spese per prestazioni specialistiche;
- spese per protesi dentarie e sanitarie;
- spese per i mezzi di locomozione, di deambulazione, di sollevamento dei portatori di handicap;
- spese per i veicoli adottati per i portatori di handicap;
- spese per sussidi tecnici e informatici per facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap.

ASSEGNO PERIODICO CORRISPOSTO AL CONIUGE, CON ESCLUSIONE DELLA QUOTA DI MANTENIMENTO DEI FIGLI

Rigo RP23: in questo rigo scrivere l'importo degli assegni periodici corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, o di scioglimento o annullamento di matrimonio, o cessazione degli effetti civili del matrimonio, stabiliti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria.
Non si possono dedurre, e quindi non si devono scrivere in questo rigo, gli assegni o la parte degli assegni destinati al mantenimento dei figli.

È importante sapere che se il provvedimento dell'autorità giudiziaria non distingue la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo importo.

ALTRI ONERI DEDUCIBILI

Maggiori informazioni su questi oneri sono contenute in APPENDICE, voce "Altri oneri deducibili", p. 49

Rigo RP24: **in questo rigo scrivere l'importo di tutti gli oneri deducibili diversi da quelli esposti nei precedenti righi.**
In particolare:
- rendite, vitalizi ed assegni alimentari;
- canoni, livelli e censi che gravano sui redditi degli immobili;
- indennità corrisposte al conduttore per la perdita dell'avviamento;
- somme restituite al soggetto erogatore se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti;
- somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state tassate;
- 50% delle imposte arretrate;
- 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri per l'espletamento della relativa procedura di adozione.

È importante sapere che non si possono dedurre dal reddito complessivo le donazioni e le oblazioni in favore degli enti impegnati nella ricerca scientifica, salvo quelle a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che sono da riportare nel Rigo RP12.

Totale degli oneri deducibili

Rigo RP25: **in questo rigo scrivere la somma degli importi deducibili già scritti nei righi da RP18 a RP24.** Dovete poi riportare questa somma nel rigo RN3 del quadro RN.

SEZIONE III

SPESE PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 41%

Per conoscere le condizioni, le modalità applicative e la documentazione necessaria per fruire della detrazione, vedere in APPENDICE, voce "Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio", p. 71.

In questa sezione vanno indicate le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Si tratta in particolare di:
- spese sostenute nel 1998 e nel 1999 per la realizzazione degli interventi su parti comuni di edifici residenziali, e su singole unità immobiliari residenziali e loro pertinenze, di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute dal contribuente;
- le spese sostenute nel 1996 e 1997 per gli interventi effettuati in seguito agli eventi sismici verificatisi nel 1996 nelle regioni Emilia Romagna e Calabria, e per il ripristino delle unità immobiliari per cui è stata emanata ordinanza di inagibilità da parte dei comuni, o che risultino inagibili in base ad apposite certificazioni del Commissario Delegato, nominato con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

È importante sapere che le spese per questi interventi danno diritto ad una detrazione d'imposta del 41 per cento, che deve essere ripartita in 5 o 10 quote di pari importo. La scelta del numero di rate in cui suddividere la detrazione per ciascun anno in cui sono state sostenute le spese non si può modificare.
Per ogni singola unità immobiliare, e per ogni parte comune di edificio residenziale che ha subito interventi di recupero del patrimonio edilizio, deve essere compilato un singolo rigo.
Per conoscere le condizioni, le modalità applicative e la documentazione necessaria per fruire della detrazione, vedere in APPENDICE, voce "Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio", p. 71.

Come si compilano i righi RP26, RP27, RP28, RP29 e RP30

Righi RP26, RP27, RP28 e RP29: in questi righi,
- **nella colonna 1**: scrivere l'anno in cui sono state sostenute le spese;
- **nella colonna 2**: scrivere il codice fiscale del soggetto che ha presentato, anche per conto del dichiarante, l'apposito Modello di comunicazione per fruire della detrazione (per esempio, il comproprietario o contitolare di diritti reali sull'immobile o i soggetti indicati nell'art. 5 del TUIR, ecc.).
  Tuttavia, questa colonna non va compilata se la comunicazione è stata effettuata dal dichiarante.
  Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa;
- **nella colonna 3**: fare una crocetta sulla casella corrispondente al numero di rate (5 o 10) in cui intendete suddividere la detrazione di imposta per le spese sostenute;
- **nella colonna 4**: scrivere l'importo di ciascuna rata delle spese sostenute.

Rigo RP30: **in questo rigo scrivere la somma degli importi indicati nei righi RP26, RP27, RP28 e RP29.** Su questa somma si determina la detrazione del 41 per cento che va riportata nel rigo RN14 del quadro RN.

7. QUADRO RN – CALCOLO DELL'IRPEF

Questo quadro riassume tutti i dati da voi dichiarati utili ai fini del calcolo dell'ammontare dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF).
Il quadro RN serve anche per calcolare l'eventuale conguaglio a debito o a credito tenendo conto degli acconti già versati, delle ritenute d'acconto, dei crediti d'imposta, ecc.
Per calcolare gli importi totali dei redditi e delle ritenute da inserire nel quadro RN, potete utilizzare lo schema riepilogativo che segue:

IRPEF – SCHEMA RIEPILOGATIVO DEI REDDITI E DELLE RITENUTE

TIPO DI REDDITO		REDDITI	RITENUTE
Dominicali	(**Quadro RA**, rigo RA11 col. 9)		
Agrari	(**Quadro RA**, rigo RA11 col. 10)	.000	
Fabbricati	(**Quadro RB**, rigo RB11)	.000	
Lavoro dipendente	(**Quadro RC - Sez. I**, rigo RC5)	.000	
	(**Quadro RC - Sez. II**, rigo RC9)	.000	
	(**Quadro RC - Sez. III**, rigo RC10)		.000
Lavoro autonomo	(**Quadro RE - Sez. I**, rigo RE22 e rigo RE23)	.000	.000
	(**Quadro RE - Sez. I**, rigo RE24 e RE25)	.000	.000
	(**Quadro RE**, rigo RE34 e rigo RE35)	.000	.000
Impresa	(**Quadro RF**, rigo RF43 e rigo RF45)	.000	.000
	(**Quadro RG**, rigo RG31 e rigo RG33)	.000	.000
Partecipazione	(**Quadro RH**, rigo RH14 e rigo RH6 col. 13)	.000	.000
Capitale	(**Quadro RI - Sez. I**, rigo RI 6, col. 1 e col. 3)	.000	.000
	(**Quadro RI - Sez. II**, rigo RI 15, col. 1 e col. 2)	.000	.000
Diversi	(**Quadro RL**, rigo RL23 e rigo RL24)	.000	.000
Allevamento	(**Quadro RD**, rigo RD8 e rigo RD9)	.000	.000
Tassazione separata (solo in caso di opzione per la tassazione ordinaria)	(**Quadro RM**, rigo RM22, col. 1 e col. 4)	.000	.000
REDDITO COMPLESSIVO E TOTALE RITENUTE (riportare al **rigo RN1 colonna 3** e al **rigo RN22**)		.000	.000

Per compilare questo schema riassuntivo del vostro reddito complessivo dovete trascrivere i dati dei totali che avete scritto nelle righe indicate specificamente nello schema stesso.

In questo fascicolo trovate le istruzioni per compilare i righi del quadro riepilogativo relative ai quadri **RA** e **RB** (redditi dei terreni e dei fabbricati) e al quadro **RC** (redditi di lavoro dipendente o assimilati).

Consultate i FASCICOLI 2 e 3 dell'UNICO 2000 se dovete compilare i quadri: RD (redditi di allevamento), RE (redditi di lavoro autonomo), RF e RG (redditi di impresa), RH (redditi di partecipazione), RI (redditi di capitale), RL (redditi diversi), RM (redditi soggetti a tassazione separata).
Indicate con il segno meno (–) le perdite che derivano dall'attività di lavoro autonomo o di impresa in contabilità semplificata. Il loro ammontare va sottratto dall'importo degli altri redditi.

Può essere utile vedere in APPENDICE del FASCICOLO 3, voce "Perdite d'impresa in contabilità ordinaria", p. 78

Gli esercenti attività di impresa in contabilità ordinaria devono tenere conto che:
- se hanno fruito dell'agevolazione DIT devono indicare il reddito d'impresa in contabilità ordinaria al netto della parte corrispondente alla remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito, per il quale si è fruito di una imposizione in misura ridotta, pari al 19%;
- le perdite derivanti dall'esercizio di impresa in contabilità ordinaria e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità ordinaria, dal 1995 possono essere portate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi. Per ulteriori chiarimenti vedere in APPENDICE del Fascicolo 3 la voce "Perdite d'impresa in contabilità ordinaria", p. 78;

Può essere utile vedere in APPENDICE del FASCICOLO 3, voce "Perdite riportabili senza limiti di tempo", p. 78

- dall'anno 1997 le perdite che derivano dall'esercizio di imprese in contabilità ordinaria e quelle che derivano dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità ordinaria, formatesi nei primi tre periodi d'imposta, possono essere portate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta e per la differenza nei successivi, per l'intero importo che trova capienza in essi, senza alcun limite di tempo. Per ulteriori chiarimenti vedere in APPENDICE del Fascicolo 3 la voce "Perdite riportabili senza limiti di tempo", p. 78.

Da ora in poi trovate le indicazioni dettagliate per compilare il Quadro RN, rigo per rigo.

Quali dati vanno inseriti nel quadro RN

Rigo RN1:
Colonna 1: scrivere la somma degli eventuali redditi prodotti all'estero (da ricomprendere nel reddito complessivo di colonna 3).
Colonna 2: scrivere l'importo del reddito assoggettabile ad aliquota ridotta, ai sensi della Legge n. 133 del 1999, art. 2, commi da 8 a 11, seguendo le istruzioni relative allo specifico settore del quadro RS e/o del rigo RH6, colonna 11 del quadro RH.
Colonna 3: scrivere la somma del reddito complessivo. Se utilizzate il quadro riepilogativo sopra riportato, scrivere l'importo indicato nell'ultimo rigo, colonna 'redditi'. Se il totale delle perdite che provengono da lavoro autonomo o da impresa in contabilità semplificata è superiore al totale dei redditi indicate la differenza preceduta dal segno meno (–).

Rigo RN2: Dovete indicare il totale dei crediti d'imposta sui dividendi risultanti dai Quadri RF, RG, RH, RI e dal Quadro RM (se avete optato per la tassazione ordinaria).

Rigo RN3: Dovete compilare questo rigo solo se avete avuto oneri deducibili. Scrivere la somma indicata nel rigo RP25 (dove è stato scritto il totale degli oneri deducibili).

Deduzione per l'abitazione principale

Rigo RN4: Dovete compilare questo rigo solo se avete scritto nella colonna 2 del quadro RB i codici 1 oppure 1 e 5 e quindi dichiarato il reddito dell'abitazione principale e delle sue pertinenze.
Dal 1999, la deduzione spettante per l'abitazione principale va sottratta dal vostro reddito complessivo e non più, come avveniva nel passato, direttamente dal reddito dell'unità immobiliare. Di conseguenza, dovete indicare l'importo in questo rigo RN4 (e non più nel quadro RB). L'importo massimo di questa deduzione è di **Lire 1.800.000**, pari a **Euro 929,62**.
È bene sapere che l'importo di questa deduzione non può essere superiore all'ammontare complessivo del reddito dell'abitazione principale (e delle relative pertinenze).
L'importo da indicare deve essere rapportato alla vostra quota di possesso e al periodo dell'anno durante il quale l'immobile (e le relative pertinenze) è stato la vostra abitazione principale.
Potete indicare l'intero importo del reddito dell'abitazione principale (nel limite di Lire 1.800.000, pari a Euro 929,62) solo se la vostra quota di possesso è stata del 100% e l'immobile è stato la vostra abitazione principale per tutto l'anno.
Diversamente, dovete calcolare l'importo da scrivere in rapporto alla vostra quota di possesso e al numero dei giorni durante i quali l'immobile (e le relative pertinenze) è stato la vostra abitazione principale.

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Deduzione per l'abitazione principale – casi particolari", p. 55

È bene sapere che questa deduzione non spetta ai non residenti per gli immobili posseduti in Italia.
Questa deduzione per l'abitazione principale in alcuni casi spetta anche secondo particolari modalità. Vedere in APPENDICE, voce "Deduzione per l'abitazione principale - casi particolari", p. 55.

Rigo RN5: Questo rigo serve per calcolare il reddito imponibile. Se non avete compilato la colonna 2 del rigo RN1 e, quindi, non siete interessati alla agevolazione prevista dalla legge n.133 del 1999, limitatevi a compilare la colonna 3 di questo rigo RN5. Scrivete l'importo che risulta dopo aver sottratto dal reddito complessivo (indicato al rigo RN1, colonna 3 ed eventualmente aumentato dell'importo di rigo RN2), l'importo degli oneri deducibili (indicato al rigo RN3) e quello della deduzione per l'abitazione principale (indicata al rigo RN4). Se il risultato è negativo, scrivete "0" (zero). In questo caso, scrivete "0" anche nei righi RN6, colonna 3 (imposta lorda) e RN18 (imposta netta).
Se invece avete diritto alla agevolazione di aliquota prevista dalla legge n.133 del 1999, agite nel modo seguente:
- eseguite il calcolo del reddito imponibile come indicato sopra e scrivetelo a **colonna 3** di questo rigo RN5;

– sottraete dal reddito imponibile l'importo del reddito agevolabile (quello di colonna 2 di rigo RN1);
– se il risultato è positivo scrivetelo nella **colonna 2** e riportate nella **colonna 1** il reddito agevolabile;
– se il risultato è uguale a zero o negativo scrivete nella **colonna 1** il reddito imponibile di rigo RN5, colonna 3 (che in questo caso è tutto tassabile ad aliquota del 19%) e non indicate nulla a **colonna 2**;
– controllate che l'importo di colonna 3 sia pari alla somma di colonna 1 e di colonna 2.

Rigo RN6: In questo rigo dovete scrivere l'imposta lorda corrispondente al vostro reddito imponibile.Se non beneficiate delle agevolazioni di aliquota previste dalla legge n. 133 del 1999, scrivete direttamente nella colonna 3 l'imposta lorda relativa al reddito imponibile di rigo RN5, colonna 3, calcolata consultando la tabella di CALCOLO DELL'IRPEF riportata successivamente. Individuate lo scaglione di reddito corrispondente e seguite lo schema di calcolo.

CALCOLO DELL'IRPEF (in Lire)

REDDITO (per scaglioni)		Aliquota (per scaglioni)	Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni
fino a 15.000.000		18,5	18,5% sull'intero importo
oltre 15.000.000	e fino a 30.000.000	26,5	2.775.000 + 26,5% parte eccedente 15.000.000
oltre 30.000.000	e fino a 60.000.000	33,5	6.750.000 + 33,5% parte eccedente 30.000.000
oltre 60.000.000	e fino a 135.000.000	39,5	16.800.000 + 39,5% parte eccedente 60.000.000
oltre 135.000.000		45,5	46.425.000 + 45,5% parte eccedente 135.000.000

CALCOLO DELL'IRPEF (in Euro)

REDDITO (per scaglioni)		Aliquota (per scaglioni)	Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni	
fino a 7.746,85		18,5	18,5% sull'intero importo	
oltre 7.746,85	e fino a 15.493,71	26,5	1.433,17 + 26,5% parte eccedente	7.746,85
oltre 15.493,71	e fino a 30.987,41	33,5	3.486,08 + 33,5% parte eccedente	15.493,71
oltre 30.987,41	e fino a 69.721,68	39,5	8.676,48 + 39,5% parte eccedente	30.987,41
oltre 69.721,68		45,5	23.976,51 + 45,5% parte eccedente	69.721,68

Presenza di agevolazione "DIT"

Ai soli fini del calcolo dell'imposta lorda, gli esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria che fruiscono dell'agevolazione DIT devono individuare lo scaglione applicabile al reddito imponibile sommando il reddito agevolato. Per calcolare l'imposta devono fare queste operazioni:
• sommare l'importo di rigo **RN5, colonna 3** a quello agevolato DIT scritto nel rigo RJ18, colonna 1;
• calcolare, secondo la tabella di CALCOLO DELL'IRPEF, l'imposta corrispondente a questa somma;
• dall'imposta così determinata, sottrarre l'imposta ordinaria corrispondente alla parte del reddito d'impresa al quale è applicabile l'imposta sostitutiva DIT del 19 per cento;
• scrivere l'importo così determinato in questo rigo **RN6, colonna 3**.

Presenza di agevolazione Legge 133/99

Chi fruisce della agevolazione prevista dalla legge 133 del 1999, deve:
• scrivere nella **colonna 1** di questo rigo RN6 il 19 per cento dell'importo di rigo RN5, colonna 1;
• effettuare il calcolo dell'imposta progressiva per scaglioni sul reddito di colonna 2 del rigo RN5 (non computando, quindi, il reddito agevolato dalla legge n. 133 del 1999) e scrivere il risultato nella **colonna 2** di questo rigo RN6;
• scrivere nella **colonna 3** di questo rigo RN6 la somma di colonna 1 e colonna 2.

Presenza di agevolazione Legge 133/99 + "DIT"

Chi fruisce della agevolazione prevista dalla legge n. 133 del 1999 e, contemporaneamente, della agevolazione "DIT" deve:
• scrivere nella **colonna 1** di questo rigo RN6 il 19 per cento dell'importo di rigo RN5, colonna 1;
• effettuare il calcolo dell'imposta progressiva per scaglioni sul reddito di colonna 2 del rigo RN5 computando, ai fini della individuazione dello scaglione, anche il reddito agevolato DIT nel modo seguente:
  – sommare gli importi di rigo RN5, colonna 2 e di rigo RJ18, colonna 1;
  – sul risultato calcolare l'imposta corrispondente per scaglioni, secondo la tabella di CALCOLO DELL'IRPEF;
  – dall''imposta così determinata sottrarre l'imposta ordinaria corrispondente alla parte del reddito d'impresa al quale è applicabile l'imposta sostitutiva DIT del 19 per cento;
• scrivere il risultato nella **colonna 2** di questo rigo RN6;
• scrivere nella **colonna 3** di questo rigo RN6 la somma di colonna 1 e colonna 2.

Rigo RN7: Dovete compilare questo rigo solo se avete il coniuge a carico. Scrivere l'importo per la detrazione che spetta per il coniuge a carico. L'importo della detrazione varia a seconda del vostro reddito complessivo. Per calcolare l'importo della detrazione in base al reddito, consultate la tabella che segue:

37

DETRAZIONE PER IL CONIUGE A CARICO (in Lire)

Reddito complessivo		Detrazione
fino a 30.000.000		1.057.552
oltre 30.000.000	e fino a 60.000.000	961.552
oltre 60.000.000	e fino a 100.000.000	889.552
oltre 100.000.000		817.552

DETRAZIONE PER IL CONIUGE A CARICO (in Euro)

Reddito complessivo		Detrazione
fino a 15.493,71		546,18
oltre 15.493,71	e fino a 30.387,41	496,60
oltre 30.387,41	e fino a 51.645,69	459,42
oltre 51.645,69		422,23

È bene ricordare che:

- la detrazione spetta in proporzione ai mesi per i quali il coniuge risulta a carico, ad esempio se vi siete sposati nel mese di giugno la detrazione spetta per 7 mesi;
- nel caso in cui entrambi i coniugi possiedono redditi di ammontare complessivo non superiore a Lire 5.500.000, pari a Euro 2.840,51, la detrazione spetta comunque ad uno solo di essi.

Rigo RN8: Dovete compilare questo rigo solo se avete figli o altri familiari a carico. Scrivete l'importo per la detrazione spettante per i familiari a carico. L'importo della detrazione varia a seconda del numero dei familiari a carico. Calcolate l'importo seguendo le indicazioni della tabella seguente:

DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO (in Lire)

Figli a carico (detrazione spettante al 50%)		Figli a carico in mancanza del coniuge (per reddito complessivo fino a 30 milioni di lire)	
per 1 figlio	168.000	per 1 figlio	1.058.000
per 2 figli	336.000	per 2 figli (compreso il primo)	1.394.000
per 3 figli	504.000	per 3 figli (compreso il primo)	1.730.000
per 4 figli	672.000	per 4 figli (compreso il primo)	2.066.000
per 5 figli	840.000	per 5 figli (compreso il primo)	2.402.000
per 6 figli	1.008.000	per 6 figli (compreso il primo)	2.738.000
per 7 figli	1.176.000	per 7 figli (compreso il primo)	3.074.000
per ogni altro figlio	168.000	per ogni altro figlio	336.000

DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO (in Euro)

Figli a carico (detrazione spettante al 50%)		Figli a carico in mancanza del coniuge (per reddito complessivo fino a euro 15. 493,71)	
per 1 figlio	86,76	per 1 figlio	546,41
per 2 figli	173,53	per 2 figli (compreso il primo)	719,94
per 3 figli	260,29	per 3 figli (compreso il primo)	893,47
per 4 figli	347,06	per 4 figli (compreso il primo)	1.067,00
per 5 figli	433,82	per 5 figli (compreso il primo)	1.240,53
per 6 figli	520,59	per 6 figli (compreso il primo)	1.414,06
per 7 figli	607,35	per 7 figli (compreso il primo)	1.587,59
per ogni altro figlio	86,76	per ogni altro figlio	173,53

Scrivere l'importo della detrazione tenendo conto della misura percentuale riportata nel prospetto dei familiari a carico, col. 5 e del numero dei mesi per i quali il familiare risulta a carico, col. 4, per esempio per un figlio nato nel mese di settembre 1999 la detrazione spetta per 4 mesi.

38

Rigo RN9: Dovete compilare questo rigo se avete redditi di lavoro dipendente e quelli a questi assimilati, per i quali spettano le detrazioni di lavoro dipendente. Scrivete gli importi delle detrazioni spettanti per i redditi di lavoro dipendente calcolate secondo la tabella che segue:

DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE (in Lire)

Reddito di lavoro dipendente				Detrazione
fino a	9.100.000			1.680.000
oltre	9.100.000	e fino a	9.300.000	1.600.000
oltre	9.300.000	e fino a	15.000.000	1.500.000
oltre	15.000.000	e fino a	15.300.000	1.350.000
oltre	15.300.000	e fino a	15.600.000	1.250.000
oltre	15.600.000	e fino a	15.900.000	1.150.000
oltre	15.900.000	e fino a	30.000.000	1.050.000
oltre	30.000.000	e fino a	40.000.000	950.000
oltre	40.000.000	e fino a	50.000.000	850.000
oltre	50.000.000	e fino a	60.000.000	750.000
oltre	60.000.000	e fino a	60.300.000	650.000
oltre	60.300.000	e fino a	70.000.000	550.000
oltre	70.000.000	e fino a	80.000.000	450.000
oltre	80.000.000	e fino a	90.000.000	350.000
oltre	90.000.000	e fino a	90.400.000	250.000
oltre	90.400.000	e fino a	100.000.000	150.000
oltre	100.000.000			100.000

DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE (in Euro)

Reddito di lavoro dipendente				Detrazione
fino a	4.699,76			867,65
oltre	4.699,76	e fino a	4.803,05	826,33
oltre	4.803,05	e fino a	7.746,85	774,69
oltre	7.746,85	e fino a	7.901,79	697,22
oltre	7.901,79	e fino a	8.056,73	645,57
oltre	8.056,73	e fino a	8.211,66	593,93
oltre	8.211,66	e fino a	15.493,71	542,28
oltre	15.493,71	e fino a	20.658,28	490,63
oltre	20.658,28	e fino a	25.822,84	438,99
oltre	25.822,84	e fino a	30.987,41	387,34
oltre	30.987,41	e fino a	31.142,35	335,70
oltre	31.142,35	e fino a	36.151,98	284,05
oltre	36.151,98	e fino a	41.316,55	232,41
oltre	41.316,55	e fino a	46.481,12	180,76
oltre	46.481,12	e fino a	46.687,70	129,11
oltre	46.687,70	e fino a	51.645,69	77,47
oltre	51.645,69			51,65

Se il vostro periodo di lavoro o di pensione nell'anno è stato inferiore a 365 giorni, dovete ridurre l'importo della detrazione in relazione al numero di giorni che avete indicato al rigo RC6 del quadro RC. Per calcolare questo importo dovete fare le seguenti operazioni:
- individuare nella tabella l'ammontare della detrazione che vi spetta;
- moltiplicare l'importo per il numero dei giorni (di lavoro o di pensione);
- dividere il prodotto per 365.

Rigo RN10: Questo rigo serve per calcolare un'ulteriore detrazione per titolari di determinati redditi.

Dovete compilare questo rigo se, oltre all'eventuale reddito dell'immobile adibito ad abitazione principale e delle relative pertinenze, di importo non superiore all'ammontare che spetta come deduzione per l'abitazione principale, avete percepito esclusivamente redditi di importo complessivo fino a Lire 9.600.000, pari a Euro 4957,99. Tali redditi possono derivare solo da:
- assegni periodici, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio, o di cessazione dei suoi effetti civili;
- lavoro autonomo derivante da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- rapporti di lavoro dipendente di durata inferiore all'anno.

Per calcolare tale importo, consultate la tabella che segue:

39

ULTERIORE DETRAZIONE PER TITOLARI DI DETERMINATI REDDITI (in Lire)

Redditi derivanti dagli assegni periodici percepiti dal coniuge o ex coniuge, da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e redditi di lavoro dipendente di durata inferiore all'anno.		
fino a 9.100.000		300.000
oltre 9.100.000	e fino a 9.300.000	200.000
oltre 9.300.000	e fino a 9.600.000	100.000

ULTERIORE DETRAZIONE PER TITOLARI DI DETERMINATI REDDITI (in Euro)

Redditi derivanti dagli assegni periodici percepiti dal coniuge o ex coniuge, da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e redditi di lavoro dipendente di durata inferiore all'anno.		
fino a 4.699,76		154,94
oltre 4.699,76	e fino a 4.803,05	103,29
oltre 4.803,05	e fino a 4.957,99	51,65

Scrivere l'importo di questa detrazione nel rigo RN10.

Rigo RN11: Dovete compilare questo rigo se, oltre all'eventuale abitazione principale e le sue pertinenze, avete solamente redditi da pensione che non superano Lire 18.000.000 annue, pari ad Euro 9.296,22. L'importo di questa detrazione è stabilito in L. 120.000, pari ad Euro 61,97. Questa detrazione non spetta a chi è titolare di trattamenti periodici integrativi.

Rigo RN12: Dovete compilare questo rigo solamente se avete compilato i quadri RE, sezione I, RG e RH (per le partecipazioni in associazioni tra esercenti arti e professioni o in società in nome collettivo ed in accomandita semplice in contabilità semplificata). Calcolate l'importo secondo la tabella che segue:

DETRAZIONE PER LAVORO AUTONOMO E/O IMPRESA (in Lire)

Reddito di lavoro autonomo e/o d'impresa		**Detrazione**
fino a 9.100.000		700.000
oltre 9.100.000	e fino a 9.300.000	600.000
oltre 9.300.000	e fino a 9.600.000	500.000
oltre 9.600.000	e fino a 9.900.000	400.000
oltre 9.900.000	e fino a 15.000.000	300.000
oltre 15.000.000	e fino a 30.000.000	200.000
oltre 30.000.000	e fino a 60.000.000	100.000

DETRAZIONE PER LAVORO AUTONOMO E/O IMPRESA (in Euro)

Reddito di lavoro autonomo e/o d'impresa		**Detrazione**
fino a 4.699,76		361,52
oltre 4.699,76	e fino a 4.803,05	309,87
oltre 4.803,05	e fino a 4.957,99	258,23
oltre 4.957,99	e fino a 5.112,92	206,58
oltre 5.112,92	e fino a 7.746,85	154,94
oltre 7.746,85	e fino a 15.493,71	103,29
oltre 15.493,71	e fino a 30.987,41	51,65

In caso di contemporanea presenza di redditi di lavoro autonomo e/o di impresa e di redditi di lavoro dipendente o di pensione, le detrazioni non sono cumulabili; il contribuente deve quindi compilare o il rigo RN9 o il rigo RN12.

Rigo RN13: Dovete compilare questo rigo solo se avete chiesto la detrazione per gli oneri indicati nella Sezione I del Quadro RP. Se rientrate nel caso, calcolate il 19% dell'importo indicato nel Rigo RP17 e scrivetelo.

Rigo RN14: Dovete compilare questo rigo solo se avete chiesto la detrazione per 'Spese di interventi di recupero del patrimonio edilizio'. Se rientrate nel caso, calcolate il 41% dell'importo indicato nel Rigo RP30 e scrivetelo.

Rigo RN15: Questo rigo serve per calcolare la detrazione d'imposta per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale.

Dovete compilare questo rigo solo se siete intestatari di contratti di locazione di immobili utilizzati come abitazione principale, e solo se il contratto di locazione è stato stipulato o rinnovato entro il 31 dicembre 1999, secondo quanto disposto dalla legge n. 431 del 1998 (i cosiddetti contratti convenzionali).
La detrazione deve essere calcolata in base al periodo dell'anno in cui l'immobile è stato la vostra abitazione principale e al numero dei co-intestatari del contratto di locazione, nonché al reddito di ciascuno dei co-intestatari del contratto.
La detrazione è pari:
- a **Lire 640.000**, pari a **Euro 330,53**, se il reddito complessivo non supera Lire 30.000.000, pari a Euro 15.494;
- a **Lire 320.000**, pari a **Euro 165,27**, se il reddito complessivo supera Lire 30.000.000 ma non Lire 60.000.000, pari rispettivamente a Euro 15.494 e 30.987.

Se il reddito complessivo è superiore ai predetti importi non spetta alcuna detrazione.

Compilare il Rigo RN15 nel modo seguente:
colonna 1: scrivere il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare locata è stata la vostra abitazione principale;
colonna 2: scrivere la percentuale della detrazione spettante. Per esempio, se marito e moglie sono stati co-intestatari del contratto di locazione della loro abitazione principale, devono indicare 50 (per cento), cioè metà per ciascuno. Se, invece, il contratto di locazione è intestato a una sola persona, si deve indicare 100, perché la detrazione spetta per intero;
colonna 3: scrivere la detrazione che vi spetta in base al vostro reddito complessivo, rapportata al numero dei giorni di locazione indicati in colonna 1 e della percentuale indicata in colonna 2.
Per esempio se il vostro reddito complessivo nel 1999 è stato di Lire 40.000.000, pari a Euro 20.658, il contratto di locazione è co-intestato col coniuge e l'immobile è stato la vostra abitazione principale per 180 giorni la detrazione che vi spetta è pari a:

$$320.000 \times \frac{50}{100} \times \frac{180}{365} = \text{Lire } 78.904\text{, arrotondata a } 79.000 \text{ Lire;}$$

ovvero a:

$$167{,}27 \times \frac{50}{100} \times \frac{180}{365} = \text{Euro } 40{,}75\text{, arrotondata a } 41 \text{ Euro.}$$

Se nel corso dell'anno si sono verificate più situazioni che hanno comportato diverse percentuali di spettanza, nella colonna 2 deve essere indicata la percentuale media di spettanza; per il calcolo vedere in APPENDICE voce "Percentuale media della detrazione per la locazione dell'abitazione principale", p. 64.

Credito d'imposta per il riacquisto prima casa

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, p. 54

Rigo RN16: Dovete compilare questo rigo se intendete utilizzare in diminuzione dall'IRPEF, oppure successivamente in compensazione, il credito di imposta per il riacquisto della prima casa indicato nel quadro RB, rigo RB12.

L'importo massimo utilizzabile è pari all'ammontare del credito d'imposta che avete scritto nel rigo RB12 colonna 3 del quadro RB, diminuito della parte eventualmente già utilizzata, che corrisponde alla somma degli importi che avete scritto nelle colonne 1 e 2 del rigo RB12.
È importante ricordare che nel rigo RN16 colonna 2 deve essere indicato un importo non superiore alla differenza tra l'ammontare dell'imposta lorda, scritta nel rigo RN6, colonna 3 e la somma delle detrazioni, scritte nei righi da RN7 a RN15. L'ammontare del credito d'imposta che non ha trovato capienza nell'imposta (l'importo scritto nella colonna 3 di RB12 meno la somma degli importi scritti nella colonna 1 e nella colonna 2 di RB12 e nella colonna 2 di RN16) va riportato nel rigo RN16, colonna 1 ("residuo").

L'importo residuo sarà utilizzabile nella prossima dichiarazione, oppure, tramite delega di pagamento Modello F 24, in compensazione delle somme a debito; potete vedere in APPENDICE, voce "Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa", p. 54.

Rigo RN17: Questo rigo serve per calcolare il totale delle detrazioni e del credito di imposta per il riacquisto della prima casa.
Per calcolare il totale delle detrazioni, fate le seguenti operazioni:
- sommare gli importi scritti nella colonna 3 di RN15 e nella colonna 2 di RN16;
- aggiungere la somma degli importi scritti nei righi da RN7 a RN14.

Scrivere la somma risultante nel rigo RN17.

Rigo RN18: Questo rigo serve per calcolare l'importo della vostra imposta netta.
Scrivere l'importo che risulta dopo aver sottratto da RN6, colonna 3 (imposta lorda) l'importo indicato in RN17 (totale delle detrazioni). Se l'importo di rigo RN17 è maggiore di quello di rigo RN6 colonna 3, nel rigo RN18 indicare "0" (zero).

CREDITI D'IMPOSTA SUI DIVIDENDI
Può essere utile vedere in APPENDICE, voci "Calcolo del credito d'imposta limitato sui dividendi", p. 51 e "Dividendi comunitari", p. 57

Rigo RN19: Dovete compilare questo rigo per il recupero del credito di imposta sui dividendi.
Se rientrate nel caso, scrivere l'importo dei crediti di imposta sui dividendi.
Per i dividendi per i quali spetta il credito d'imposta limitato, potete vedere in APPENDICE , voce "Calcolo del credito d'imposta limitato sui dividendi", p. 51.
Se invece avete dichiarato dividendi comunitari negli appositi spazi dei quadri RF, RG, RH, RI e RM, vedere in APPENDICE, voce "Dividendi comunitari", p. 57.

CREDITI PER IMPOSTE ESTERE

Rigo RN20: Dovete compilare questo rigo solamente se avete crediti per imposte estere sui redditi prodotti all'estero.
In particolare dovete scrivere:
- nella **colonna 1** il credito d'imposta spettante che deriva da redditi esteri esentati, in tutto o in parte, da imposte nei paesi esteri per i quali tuttavia è riconosciuto il diritto al credito;
- nella **colonna 2** il credito d'imposta complessivo, comprensivo delle imposte effettivamente pagate e di quelle eventualmente indicate nella colonna 1.

Per ulteriori chiarimenti, può essere utile consultare in APPENDICE la voce "Credito per le imposte pagate all'estero", p. 54.

Vedere in APPENDICE, voce "Credito di imposta per canoni non percepiti", p. 54

Rigo RN21: Questo rigo serve per indicare i seguenti crediti di imposta:
- importo dell'imposta sostitutiva su interessi, premi e altri frutti dei titoli (di cui al D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239), conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali;
- i crediti di imposta di cui all'articolo 2, comma 142, della L. 662 del 1996 (imposta sostitutiva per la regolarizzazione delle scritture contabili);
- il credito di imposta che spetta per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti.

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Eventi eccezionali", p. 58

Rigo RN22: Questo rigo serve per indicare il totale delle ritenute subite e già indicate nei diversi quadri.
Se avete solo redditi di lavoro dipendente o redditi a questi assimilati, scrivete nella colonna 2, l'importo del rigo RC10. Se invece avete redditi di altro tipo, utilizzate il quadro riassuntivo dei redditi e delle ritenute che si trova a p. 35., e scrivere l'importo dell'ultimo rigo, colonna 2 (nella quale si trova il totale di tutte le ritenute). Nella colonna 1 del rigo RN22, scrivere l'importo delle ritenute sospese per eventi eccezionali, sulla base di specifici provvedimenti, già comprese nell'importo di colonna 2.

Rigo RN23: Scrivere le ritenute subite sui contributi corrisposti dall'UNIRE e quelle operate dall'INAIL per trattamenti assistenziali ai titolari di redditi agrari.

Rigo RN24: Scrivere l'importo che risulta dopo aver fatto le seguenti operazioni:
- sommare gli importi dei righi **RN19, RN20, RN21, RN 22 col. 2 e RN23**;
- sottrarre dall'importo di **RN18** la somma ottenuta;
- se il risultato è negativo, scriverlo preceduto dal segno '–' ('meno').

Rigo RN25: Dovete compilare questo rigo, per un importo fino a concorrenza di quello di rigo RN24, solo se usufruite di crediti d'imposta per le imprese riportati nel quadro RU del Fascicolo 3.

Può essere utile vedere in APPENDICE, voci " Crediti risultanti dal Mod. 730 non rimborsati dal sostituto d'imposta", p. 55 e "Eccedenze di imposte risultanti dalla precedente dichiarazione", p. 58

Rigo RN26: Dovete compilare questo rigo solo se avete eccedenze di imposta delle quali non avete chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione. Questo importo si trova alla colonna 2 del rigo RX1 del Modello UNICO '99. Se nel 1999 avete fruito dell'assistenza fiscale e il sostituto d'imposta non ha rimborsato in tutto o in parte il credito risultante dal Modello 730-3 potete scrivere nel rigo RN26 il credito non rimborsato. Trovate tale importo al **punto 14 del CUD 2000** e al **punto 19 del CUD**. Potete scrivere nel rigo RN26 anche l'eccedenza dell'IRPEF risultante dalle dichiarazioni degli anni precedenti e non richiesta a rimborso, nei casi in cui non avete presentato la dichiarazione nell'anno successivo, ricorrendone le condizioni di esonero.

42

Rigo RN27: Dovete compilare questo rigo solo per indicare l'eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione, già riportata nel rigo RN26, utilizzata in compensazione nel Modello F24.

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Eventi eccezionali", p. 58

Rigo RN28: Dovete compilare questo rigo solo se avete versato acconti, compresi quelli sospesi per eventi eccezionali sulla base di specifici provvedimenti.
Nel caso in cui i versamenti di acconto siano stati effettuati in Euro ed il contribuente sceglie di compilare la dichiarazione in Lire, anche gli importi relativi ai predetti versamenti devono essere indicati in Lire.

Colonna 2: scrivere la somma degli acconti versati (considerando eventuali versamenti integrativi), compresi quelli sospesi per eventi eccezionali sulla base di specifici provvedimenti.

Se avete pagato gli acconti usufruendo del differimento dei termini o siete ricorsi alla rateizzazione, non considerate le maggiorazioni dell'importo o gli interessi versati.

I contribuenti che per l'anno precedente hanno fruito dell'assistenza fiscale e hanno versato gli acconti tramite il datore di lavoro devono indicare nel rigo RN28, colonna 2, gli importi trattenuti da quest'ultimo, pari alla somma dei **punti 11 e 12 del CUD 2000** e **17 e 18 del CUD**. Anche in questo caso l'importo deve essere indicato senza tenere conto degli interessi dovuti per la rateazione della prima rata dell'acconto.

Se avete eventuali acconti sospesi, per eventi eccezionali, nella **Colonna 1** scrivere l'importo di questi acconti, già compresi nell'importo indicato nella colonna 2. L'importo di questi acconti sarà versato dal contribuente con le modalità e nei termini che saranno previsti da un apposito decreto per la ripresa delle riscossioni delle somme sospese.

È bene sapere che se tramite il sistema del casellario delle pensioni non è stata effettuata la tassazione alla fonte delle somme corrisposte, tenendo conto del cumulo dei trattamenti pensionistici, non saranno irrogate sanzioni nei confronti dei titolari di più trattamenti pensionistici che hanno omesso o versato in misura insufficiente gli acconti dell'IRPEF per il **1999.**

Righi RN29 e RN30 : Dovete compilare questi righi per determinare l'imposta a debito o a credito.
Nel caso in cui l'importo del rigo RN24 è positivo:
- se l'importo del rigo RN24 è maggiore della somma degli importi dei righi RN25, RN26 e RN28, una volta diminuita ulteriormente dell'importo indicato nel rigo RN27, scrivere la differenza nel rigo RN29;
- se l'importo del rigo RN24 è minore della somma degli importi dei righi RN25, RN26 e RN28, una volta diminuita ulteriormente dell'importo indicato nel rigo RN27, scrivere la differenza nel rigo RN30;

Nel caso in cui l'importo del rigo RN24 è negativo, fare le seguenti operazioni:
- Sottrarre l'importo del rigo RN27 da quello che risulta dopo aver fatto la somma degli importi dei righi RN24 (senza considerare il segno "meno"), RN25, RN26 e RN28.
- Scrivere la differenza nel rigo RN30.

È bene sapere che l'imposta non è dovuta oppure non è rimborsata se non supera Lire 20.000, pari a Euro 10,33.
Per utilizzare l'eventuale credito potete consultare le istruzioni relative al quadro RX.

8. QUADRO RV - ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF

Chi è tenuto al pagamento

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale regionale all'IRPEF e, se deliberata dal Comune di domicilio fiscale al 31 dicembre 1999, **dell'addizionale comunale all'IRPEF**, tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, per i quali, con riferimento al 1999, risulta dovuta l'IRPEF dopo aver sottratto gli importi di tutte le detrazioni d'imposta ad essi riconosciute, dei crediti d'imposta sugli utili distribuiti da società ed enti e dei crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero che, sempre all'estero, hanno subìto il pagamento di imposte a titolo definitivo.

Chi non è tenuto al pagamento

Non sono, invece, obbligati al pagamento dell'addizionale regionale e comunale all'IRPEF i contribuenti che possiedono:
- soltanto redditi esenti dall'IRPEF;
- soltanto redditi soggetti ad imposta sostitutiva dell'IRPEF;
- soltanto redditi soggetti a tassazione separata, salvo che il contribuente, avendone la facoltà, abbia optato per la tassazione ordinaria facendoli concorrere alla formazione del reddito complessivo;
- un reddito complessivo al quale corrisponde un'imposta lorda che, al netto delle detrazioni riportate nei righi da RN7 a RN15, dei crediti d'imposta sui dividendi e per redditi prodotti all'estero, indicati nei righi RN19 e RN20, non supera Lire 20.000, pari ad Euro 10,33.

Come si determina

Le addizionali regionale e comunale si determinano applicando un'aliquota al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini dell'IRPEF stessa. L'aliquota da applicare è fissata dalla regione e dal comune in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre 1999.

Domicilio fiscale

Salvo i casi di domicilio fiscale stabilito dall'Amministrazione finanziaria, le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte. Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui hanno prodotto il reddito o, se il reddito è stato prodotto in più comuni, nel comune in cui hanno prodotto il reddito più elevato. I cittadini italiani che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato. Per quanto riguarda i contribuenti deceduti, va fatto riferimento al loro ultimo domicilio fiscale.
Per individuare la regione a favore della quale effettuare il versamento dell'addizionale, si deve fare riferimento al domicilio fiscale del contribuente alla data del 31 dicembre 1999.

Aliquote

L'aliquota dell'addizionale regionale per il 1999, è stabilita, per tutto il territorio nazionale, nella misura dello 0,50 per cento.
Per il 1999 l'addizionale comunale all'IRPEF è dovuta soltanto dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nei comuni che l'hanno deliberata. Consultare l'apposita tabella dei comuni che hanno deliberato l'addizionale comunale p. 77 .
L'addizionale regionale e comunale non è deducibile ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo.

Redditi da lavoro dipendente ed assimilati

Sui redditi di lavoro dipendente e su quelli a questi assimilati, l'addizionale regionale e comunale all'IRPEF è determinata dai sostituti d'imposta quando si effettuano le operazioni di conguaglio. Il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate a decorrere dal periodo successivo.
In caso di cessazione del rapporto, le addizionali regionali e comunali devono essere trattenute in unica soluzione nel periodo di paga in cui si sono svolte le operazioni di conguaglio.
Gli importi dell'addizionale regionale e comunale all'IRPEF trattenuti o da trattenere dal sostituto d'imposta sono indicati, ai **punti 16** e **18 del CUD 2000** o al **punto 20 del CUD**.
Se il contribuente possiede altri redditi e, quindi, è tenuto ad un ulteriore versamento di addizionale regionale e comunale all'IRPEF, dall'importo complessivamente dovuto deve scorporare quanto già trattenuto dal sostituto d'imposta.

Quando e come si effettua il versamento

L'addizionale regionale e l'addizionale comunale devono essere versate in unica soluzione, con le modalità e nei termini previsti per il versamento del saldo dell'IRPEF.
Non è dovuto, quindi, alcun acconto.

Da ora in poi trovate indicazioni dettagliate per compilare il quadro RV, rigo per rigo.

Come si calcola l'addizionale regionale all'IRPEF

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Eventi eccezionali", p. 58.

Rigo RV1: scrivere il reddito imponibile. L'importo è pari alla differenza tra l'importo di rigo RN1, colonna 3 e la somma dei righi RN3 e RN4.
Rigo RV2: scrivere l'importo dell'addizionale regionale all'IRPEF dovuta. Questo importo è pari allo 0,50% dell'importo scritto nel rigo RV1.
Rigo RV3: nella **colonna 2** scrivere l'ammontare dell'addizionale regionale trattenuta o da trattenere dal sostituto d'imposta. Questo importo è quello che si trova al **punto 16 del CUD 2000** o al punto 20 del CUD. Nella **colonna 1,** scrivere l'ammontare dell'addizionale regionale sospesa e non versata per effetto delle disposizioni emanate a seguito degli eventi eccezionali, già compresa nell'importo di colonna 2. Questo importo è quello che si trova al punto 17 del CUD 2000 o nell'eventuale annotazione del CUD. A riguardo vedere in APPENDICE, voce "Eventi eccezionali", p. 58.
Rigo RV4: dovete compilare queso rigo solo se avete eccedenze di addizionale regionale delle quali non avete chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione. Questo importo si trova al rigo RX2, colonna 2, del Modello UNICO 99. Se avete fruito dell'assistenza fiscale e il sostituto non ha rimborsato in tutto o in parte il credito risultante dal Modello 730-3 potete scrivere sul rigo RV4, il credito non rimborsato. Trovate tale importo al punto 15 del CUD 2000.
Rigo RV5: scrivere l'eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione e compensata con il Modello F24.
Righi RV6 e RV7: nel **rigo RV6**, scrivere la differenza, se positiva, tra l'importo riportato nel rigo RV2 e la somma di quelli riportati nei righi RV3, colonna 2, e RV4, diminuita dell'importo del rigo RV5.
Se la somma degli importi dei righi RV3, colonna 2, e RV4, diminuita dell'importo del rigo RV5, è maggiore dell'importo di rigo RV2, nel rigo RV6 scrivere "0" e nel **rigo RV7**, scrivere la predetta differenza. Questo importo costituisce un importo a credito.

Come si calcola l'addizionale comunale all'IRPEF

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Eventi eccezionali", p. 58.

Rigo RV8: scrivere l'aliquota deliberata dal comune di domicilio fiscale al 31 dicembre 1999. Consultare l'apposita tabella dei comuni che hanno deliberato l'addizionale comunale all'IRPEF.
Rigo RV9: scrivere l'importo dell'addizionale comunale all'IRPEF da voi dovuta. Per determinarlo dovete applicare all'importo riportato al rigo RV1 l'aliquota indicata al rigo RV8.
Rigo RV10: scrivere nella colonna **2** l'ammontare dell'addizionale comunale trattenuta o da trattenere dal sostituto d'imposta. Questo importo è quello che si trova al **punto 18 del CUD 2000** o nell'eventuale annotazione nel **CUD**; nella colonna **1**, scrivere l'addizionale comunale sospesa e non versata per effetto delle disposizioni emanate a seguito degli eventi eccezionali già compresa nell'importo di colonna 2. Al riguardo, vedere in APPENDICE, voce "Eventi eccezionali", p. 58.
Righi RV11 e **RV12**: questo importo si trova nell'eventuale annotazione del CUD 2000 o del CUD; nel **rigo RV11,** scrivere la differenza, se positiva, tra quanto riportato nel rigo RV9 e nel rigo RV10, colonna 2. Se l'importo di righo RV10, colonna 2, è maggiore dell'importo di rigo RV9, nel rigo RV11 scrivere "0" (zero) e nel **rigo RV12,** indicare la predetta differenza. Questo importo costituisce un importo a credito.

9. QUADRO RX – COMPENSAZIONI E RIMBORSI

Come è composto il quadro RX

Il quadro RX è composto di tre sezioni:
- La prima relativa all'utilizzo dei crediti delle imposte, dei contributi previdenziali e delle ritenute che avete subìto in eccedenza;
- La seconda concerne il riepilogo IVA;
- La terza riguarda la richiesta di rateizzazione.

Da ora in poi, seguono le istruzioni dettagliate per compilare il quadro RX rigo per rigo.

Come si compila il quadro RX

Da **RX1 a RX9**:
colonna 1: se non avete attivato autonoma procedura di rimborso, scrivere l'importo eventualmente versato in misura maggiore rispetto a quello dovuto; detto credito va ripartito, a vostra scelta, nelle colonne 2 e/o 3;
colonna 2: l'importo di cui chiedete il rimborso. Se chiedete un rimborso che riguarda il credito IVA, scrivere l'importo che avete chiesto al concessionario, e che avete già indicato nel **rigo VR4** del modello utilizzato per richiedere il rimborso del credito IVA compresa l'eventuale eccedenza di versamento a saldo indicata in colonna 1;
colonna 3: scrivere l'importo dei crediti che risultano dalla dichiarazione per i quali non chiedete il rimborso. Potete utilizzare questo importo in compensazione.
È importante sapere che gli importi indicati nella colonna 3 possono essere utilizzati per qualsiasi tipo di compensazione. Questi importi, infatti, comprendono sia la parte di credito che intendete compensare con il Modello F24 (ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997), sia la parte di credito residuo che avete già utilizzato o che utilizzerete per diminuire i versamenti relativi all'anno 2000 senza esporre la compensazione sul Modello F24.
Il **rigo RX8** deve essere compilato esclusivamente da chi ha presentato il Modello UNICO anche in qualità di sostituto di imposta.
Al rigo RX8, nella **colonna 2**, scrivere l'importo chiesto a rimborso e risultante dal rigo ST34 del quadro ST. Deve essere indicato nella **colonna 3** anche il credito da utilizzare in compensazione e risultante dal rigo ST33 del quadro ST.
Se richiedete il rimborso degli importi indicati nella colonna 2, potete chiederlo in Euro barrando l'apposita casella che si trova nel **rigo RX10**.
È importante sapere che il rimborso dei crediti che risultano da una stessa dichiarazione può essere richiesto in un solo tipo di valuta: o Lire o Euro; ad eccezione del rimborso IVA per il quale la scelta viene evidenziata nel quadro **VR** in corrispondenza del **rigo VR5**.
Rigo RX11: dovete scrivere, nella **colonna 1**, l'importo dell'IVA da versare quale saldo annuale della dichiarazione IVA. Il relativo ammontare si ricava sottraendo dall'importo indicato al rigo VL21 (IVA a debito) il credito d'imposta eventualmente utilizzato (rigo VL22) e sommando gli interessi trimestrali dovuti (rigo VL23).
Nella **colonna 2** dovete scrivere l'importo versato come saldo annuale IVA in unica soluzione o l'importo delle rate versate entro la data di presentazione della dichiarazione al netto degli interessi. Tale importo deve coincidere con quello indicato nella colonna "Importi a debito versati" del Modello F24, in corrispondenza del codice tributo relativo al versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale.
Rigo RX12: Se intendete rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte, dovete indicare il numero delle rate:
- **colonna 1** scrivere quelle relative all'IVA
- **colonna 2** scrivere quelle relative alle altre imposte e contributi.

GLOSSARIO (spiegazioni di termini tecnici)

- **Le definizioni date sono relative al significato che i termini hanno nel Modello Unico e nelle relative Istruzioni.**
- **Nel corpo delle voci i termini che costituiscono altre voci del glossario compaiono in** MAIUSCOLETTO**.**

❑ **acconto d'imposta:** è il versamento che alcune categorie di contribuenti devono effettuare in due rate prima della scadenza del PERIODO D'IMPOSTA. Deve essere pari a una percentuale (per le IMPOSTE DIRETTE è fissata, per l'anno 2000, nella misura del 92%) delle imposte pagate per l'anno precedente.

❑ **aliquota** (d'imposta): è la misura dell'imposta da pagare, calcolata come percentuale dell'IMPONIBILE. E' fissa per certe imposte (per es., l'IVA), e aumenta con l'aumentare dell'IMPONIBILE per altre (per es., l'IRPEF).

❑ **attività intramurarie:** sono attività lavorative supplementari che il lavoratore dipendente svolge all'interno della struttura in cui è inquadrato o all'esterno, purché autorizzato. ◆ v. in APPENDICE voce *Attività libero professionale intramuraria*. p.51

❑ **base imponibile:** v. IMPONIBILE.

❑ **canone:** è il pagamento periodico che deve fare chi usa un bene di proprietà altrui. ◆ v. LOCAZIONE.

❑ **capienza:** si dice che un importo trova *capienza* in un altro quando il primo può essere contenuto nel secondo, cioè non è maggiore di esso.

❑ **capital gains:** sono i guadagni che risultano dalla compravendita di titoli (azioni, titoli di Stato, ecc.).

❑ **circolarità interbancaria:** è la circolazione di denaro, esercitata per mezzo di una rete di collegamento elettronica, grazie alla quale è possibile effettuare pagamenti a nome di una banca presso gli sportelli di un'altra. In questo modo il denaro che circola è virtuale: da una banca all'altra ad ogni pagamento non si spostano fisicamente le banconote, ma semplicemente entrambe le parti riconoscono che il credito in questione è passato dall'una all'altra.

❑ **concessionari** (del servizio di riscossione): sono organismi (alcune banche, di solito una per provincia) che si incaricano della riscossione dei tributi per conto del Ministero delle Finanze.

❑ **conduttore** (o **locatario**): chi prende un bene in LOCAZIONE.

❑ **conduzione:** il fatto di avere un bene in LOCAZIONE.

❑ **conduzione associata:** si verifica quando più soggetti partecipano, con quote uguali o diverse, nell'avere un bene in LOCAZIONE.

❑ **conguaglio incapiente:** ogni anno il datore di lavoro (SOSTITUTO D'IMPOSTA) effettua un conguaglio sulle RITENUTE ALLA FONTE che ha operato sulle buste paga del dipendente. Se queste sono state minori del dovuto, il conguaglio consiste nel detrarre dalla busta paga l'ulteriore somma dovuta dal contribuente al fisco; se le ritenute sono state superiori al dovuto, il conguaglio consiste nell'aumentare la busta paga della somma dovuta dal fisco al contribuente. Se il conguaglio effettuato dal sostituto d'imposta è inferiore alla somma dovuta dal contribuente, perché la busta paga da cui sottrarre tale somma non è sufficiente, il conguaglio si dice *incapiente*.

❑ **conto capitale:** si dice che un contributo è erogato *in conto capitale* quando contribuisce al pagamento del capitale e non a quello degli interessi. Si dicono erogati *non in conto capitale* quei contributi che, per sovvenzionare chi deve pagare un mutuo, lo Stato o un ente pubblico eroga destinandoli al pagamento totale o parziale degli interessi, e non del capitale.

❑ **deducibile, dedurre, deduzioni:** la legge consente che alcune spese considerate necessarie (spese per assistenza ai disabili, contributi previdenziali obbligatori, ecc.) o socialmente desiderabili (contributi per i paesi in via di sviluppo, ecc.) siano *dedotte* dal reddito, cioè sottratte al totale del reddito sul quale si calcolano poi le imposte da pagare (REDDITO IMPONIBILE). In questo modo le imposte da pagare risultano minori, perché minore è il reddito rispetto al quale vengono calcolate.
Per poter dedurre una spesa, il contribuente deve essere in grado di esibirne la ricevuta.
La deduzione si distingue dalla DETRAZIONE, che avviene mediante sottrazione di una somma dall'importo da pagare, e non dal reddito.
Per un elenco completo delle spese deducibili, v. l'art. 10 del TUIR.

❑ **detraibile, detrarre, detrazioni:** la legge prevede che dal totale delle imposte da pagare si possano *detrarre*, cioè sottrarre, delle somme. Per esempio, dall'IRPEF si possono effettuare detrazioni per il sostentamento dei familiari a carico, per lavoro dipendente, per spese sostenute (spese sanitarie, per l'istruzione, ecc.).
La detrazione si distingue dalla DEDUZIONE, che avviene mediante sottrazione di una somma dal REDDITO IMPONIBILE, e non dalle imposte.

❑ **dominicale:** REDDITO DOMINICALE.

❑ **Dual Income Tax** (**DIT**): è un sistema di tassazione che applica una ALIQUOTA D'IMPOSTA ridotta, pari al 19%, ad una determinata parte del reddito d'impresa.

❑ **eredità giacente:** è l'eredità che per qualche ragione non passa all'erede, e rimane dunque (affidata a un curatore) in attesa che l'erede la possa o la voglia accettare.

❑ **erogazioni liberali:** sono offerte fatte volontariamente a favore dello Stato o di enti ed organizzazioni che senza fini di lucro svolgono attività socialmente utili, attività di studio, di ricerca, di documentazione culturale e artistica, di spettacolo. ◆ v. in APPENDICE voce ***"Altri oneri per i quali spetta la detrazione"***, p.49.

❑ **giacente:** ◆ v. EREDITÀ GIACENTE.

❑ **imponibile, base imponibile, reddito imponibile:** è l'ammontare del reddito, o il valore del bene o del servizio, sul quale viene calcolata l'imposta. Ad esempio, per l'IRPEF è il totale dei redditi, per l'imposta di successione è il valore dei beni ereditati, per l'ICI è il valore catastale degli immobili.

❑ **imputazione** (del credito, delle quote di reddito agrario, ecc.): è l'attribuzione ad un determinato contribuente di una detrazione, di un credito, di una quota di reddito. Si può parlare di *imputazione di una spesa* anche a un determinato periodo d'imposta, a una determinata voce del conto dei profitti e delle perdite, ecc.

❑ **incapiente:** ◆ v. CONGUAGLIO INCAPIENTE.

❑ **intermediari** (del servizio telematico): sono soggetti e organismi (commercialisti, centri di assistenza fiscale, banche, uffici postali) che si incaricano di trasmettere all'Amministrazione finanziaria dello Stato la dichiarazione dei redditi dei contribuenti.

❑ **interessi moratori:** sono gli interessi che si sommano all'importo da pagare, quando si paga in ritardo. Servono a indennizzare del ritardo il creditore.

❑ **intramurario:** ◆ v. ATTIVITÀ INTRAMURARIE.

❑ **irrogare, irrogazione:** infliggere, il fatto di infliggere (per es., una sanzione).

❑ **lavoro parasubordinato:** è lavoro autonomo ma caratterizzato da una collaborazione coordinata e continuativa all'attività altrui, che produce di fatto una situazione di subordinazione e di dipendenza economica.

❑ **locatore:** chi dà un bene in LOCAZIONE.

❑ **locazione** (contratto di locazione): comunemente detta *affitto*, è il contratto per cui qualcuno (LOCATORE) dà a un altro (CONDUTTORE O LOCATARIO) l'utilizzo di un bene in cambio di un pagamento periodico. ◆ v. CANONE.

❑ **moratori:** ◆ v. INTERESSI MORATORI.

❑ **nuda proprietà:** è la sola e semplice proprietà di un bene, che rimane al proprietario quando qualcun altro ha tutti i diritti di uso e di trarne beneficio economico.

❑ **oneri:** spese.

❑ **oneroso:** che comporta spese. ◆ v. TITOLO ONEROSO.

❑ **oneri accessori:** sono tutte le spese che si aggiungono a una spesa principale. Per esempio, nella stipulazione di un mutuo, le spese per commissioni bancarie.

❑ **parasubordinato:** ◆ v. LAVORO PARASUBORDINATO.

❑ **patti in deroga:** è la denominazione usuale del regime di accordo fra le parti, in base al quale può essere dato in LOCAZIONE un immobile, quando il suo CANONE di locazione non è stabilito dalla legge (nel quale caso si parla comunemente di "equo canone").

❑ **periodo d'imposta:** è il periodo di tempo al quale si fa riferimento per calcolare il reddito su cui il contribuente deve pagare le imposte. Di norma coincide con un anno solare.

❑ **pertinenze** (di un fabbricato): sono i terreni, fabbricati o parti di fabbricati (giardini, cortili, vialetti di accesso, box, cantine, ecc.) destinati ed effettivamente utilizzati in modo durevole al servizio di un fabbricato principale.

❑ **redditi assimilati** (a quelli da lavoro dipendente): sono tutti i redditi che non risultano da vero e proprio lavoro dipendente ma vanno dichiarati nel quadro RC del Modello UNICO insieme con quelli da lavoro dipendente. Per esempio, le borse di studio o di formazione professionale, le indennità per pubbliche funzioni. Per l'elenco di questi redditi, ◆ v. in APPENDICE voce *Redditi di lavoro dipendente e assimilati*, p. 66.

❑ **redditi di capitale:** sono i redditi che si percepiscono perché un proprio capitale è messo a disposizione di un terzo. Per esempio, quando una certa somma è depositata presso una banca, o investita in azioni di una società. Anche questi redditi sono soggetti a tassazione.

❑ **reddito agrario:** è il reddito soggetto a imposta che viene attribuito a chi (proprietario, affittuario, ecc.) utilizza un terreno agricolo. Lo stabilisce il catasto in base al tipo di terreno e di coltura.

❑ **reddito dominicale:** è il reddito soggetto a imposta che viene attribuito al possessore di un terreno agricolo. E' il catasto che lo stabilisce, in base al tipo di terreno.

❑ **reddito imponibile:** ◆ v. IMPONIBILE.

❑ **rendita catastale:** è la rendita che viene attribuita a un immobile. La stabilisce il catasto basandosi sul valore e sulla redditività dell'immobile, calcolati convenzionalmente in base a criteri uniformi per tutto il territorio nazionale.

❑ **ritenuta alla fonte a titolo di imposta:** non tutte le imposte vengono pagate direttamente dal contribuente. In molti casi il soggetto che eroga una somma a favore del contribuente sottrae dall'importo l'imposta dovuta su quella somma, e la versa al fisco. Si dice allora che è stata effettuata una *ritenuta alla fonte a titolo d'imposta*. Il contribuente si dice SOSTITUITO, e chi effettua la ritenuta si dice SOSTITUTO D'IMPOSTA. Poiché in tal modo l'imposta dovuta per quel reddito è già stata pagata, il contribuente non ha più l'obbligo di dichiarare il reddito in questione.◆ v. RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO D'ACCONTO.

❑ **ritenuta alla fonte a titolo d'acconto** (o **ritenuta d'acconto**): non tutte le imposte vengono pagate per intero direttamente dal contribuente. In molti casi un SOSTITUTO D'IMPOSTA (datore di lavoro o altro) sottrae dalle somme dovute al SOSTITUITO (per es., lavoratore dipendente o autonomo) un importo a titolo di acconto sul totale delle imposte dovute. Tale *ritenuta alla fonte a titolo di acconto* è basata sull'ammontare del reddito da cui viene sottratta, e non tiene conto degli altri redditi del sostituito. Di conseguenza, al momento della dichiarazione il contribuente deve comunque dichiarare fra i suoi redditi quelli che sono già stati assoggettati alla ritenuta d'acconto. Infatti nel caso che, alla fine del PERIODO D'IMPOSTA, le imposte dovute in base al totale dei redditi si rivelino maggiori o minori della somma delle ritenute d'acconto, il contribuente calcolerà la differenza nella dichiarazione dei redditi. ◆ v. RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO D'IMPOSTA.

❑ **sostituito:** è chi subisce da parte del SOSTITUTO D'IMPOSTA la RITENUTA ALLA FONTE sul reddito che ha prodotto o conseguito.

❑ **sostituto d'imposta:** è chi (datore di lavoro, INPS, ecc.) per legge sostituisce in tutto o in parte il contribuente (SOSTITUITO) nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria, effettuando il pagamento di imposte dovute dal contribuente. La legge prevede che in alcuni casi siano sostituti d'imposta coloro (enti, società, imprenditori e professionisti) che devono corrispondere delle somme a dipendenti, a lavoratori autonomi o ad altri soggetti. Al momento di erogare tali somme i sostituti effettuano la RITENUTA ALLA FONTE, cioè trattengono dall'importo totale la parte che dovranno versare allo Stato.

❑ **titolo oneroso:** si dice che avviene *a titolo oneroso* qualcosa che comporta una spesa. Per esempio, sono *rendite costituite a titolo oneroso* quelle rendite (assicurazioni, pensioni integrative) che si predispongono pagando in anticipo o periodicamente una somma di denaro.

❑ **usufrutto:** è il diritto reale di usare un bene di proprietà altrui (e di godere degli eventuali frutti), senza però poterne modificare la destinazione d'uso.

APPENDICE (Le voci sono citate in ordine alfabetico)

Abbreviazioni

Art. Articolo
ASI Agenzia Spaziale Italiana
ASL Azienda Sanitaria Locale
AVS Assicurazione Vecchiaia e Superstiti
BOT Buoni ordinari del Tesoro
CAF Centro di Assistenza Fiscale
c.c. Codice civile
c.d. cosidetto
CEE Comunità Economica Europea
CSSN Contributo al Servizio Sanitario Nazionale
CUD Certificazione Unificata dei Dipendenti
DIT Dual Income Tax
D.L. Decreto Legge
D.Lgs. Decreto Legislativo
D.M. Decreto Ministeriale
D.P.C.M. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
D.P.R. Decreto del Presidente della Repubblica
ENEA Ente Nazionale Energia e Ambiente
GEIE Gruppo Europeo di Interesse Economico
G.U. Gazzetta Ufficiale
IACP Istituto Autonomo Case Popolari
ICI Imposta Comunale sugli Immobili
ICIAP Imposta Comunale sugli Immobili per Attività Produttive
ILOR Imposta Locale sui Redditi
INAIL Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro
INCIS Istituto Nazionale Case Impiegati dello Stato
INPS Istituto Nazionale Previdenza Sociale
INVIM Imposta Comunale sull'Incremento di Valore degli Immobili
IRAP Imposta Regionale sulle Attività Produttive
IRPEF Imposta sui redditi delle Persone Fisiche
IRPEG Imposta sui Redditi delle Persone Giuridiche
ISTAT Istituto Centrale di Statistica
IVA Imposta sul Valore Aggiunto
Lett. Lettera
Mod. Modello
N. Numero
ONG Oganizzazione Non Governativa
ONLUS Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale
SCAU Servizio Contributi Agricoli Unificati
PRA Pubblico registro automobilistico
TOSAP Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche
TUIR Testo Unico delle Imposte sui Redditi
UE Unione Europea
UNIRE Unione Nazionale Incremento Razze Equine
UTE Ufficio Tecnico Erariale

❑ Abitazione principale

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente dimora abitualmente. A tal fine valgono i dati dei registri anagrafici o l'autocertificazione effettuata ai sensi della Legge n. 15 del 4 gennaio 1968, e successive modificazioni, con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici. (Se interessa, vedere in questa APPENDICE la voce "Mutuo ipotecario relativo alla costruzione e ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale".)

❑ Accettazione dell'eredità giacente

In base all'art. 19, comma 3, del D.P.R. n. 42 del 4 febbraio 1988, se è stato nominato un curatore di eredità giacente o un amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito, l'erede che ha accettato l'eredità deve predisporre e conservare un prospetto, con riferimento al periodo di imposta nel quale è cessata la curatela o l'amministrazione, dal quale risultino:

- la data di cessazione della curatela o dell'amministrazione;
- l'ufficio delle imposte o delle entrate, ove istituito, del domicilio fiscale del contribuente deceduto;
- i dati identificativi del deceduto, del curatore, dell'amministratore e degli altri eredi;
- la quota di eredità spettante al dichiarante.

Nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale è cessata la curatela o l'amministrazione, l'erede è tenuto a dichiarare i redditi derivanti dall'eredità relativi allo stesso periodo d'imposta.

❑ Acconto IRPEF dovuto per l'anno 2000

Per stabilire se è dovuto o meno l'acconto IRPEF per l'anno **2000** occorre controllare l'importo indicato nel rigo **RN24**.
Se questo importo:

- non supera Lire 100.000, pari ad Euro 51,65, non è dovuto acconto;
- supera Lire 100.000, pari ad Euro 51,65, è dovuto acconto nella misura del **92** per cento del suo ammontare.

L'acconto così determinato deve essere versato:

- in unica soluzione entro il mese di **novembre 2000**, se l'importo dovuto è inferiore a Lire 502.000, pari ad Euro 259,26;
- in due rate, se l'importo dovuto è pari o superiore a Lire 502.000, pari ad Euro 259,26, di cui:
  - la prima entro il **31 maggio 2000**, nella misura del 40 per cento;
  - la seconda entro il **30 novembre 2000**, nella restante misura del 60 per cento.

Se il contribuente prevede (ad esempio, per effetto di oneri sostenuti nel **2000** o di minori redditi percepiti nello stesso anno) una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta.
Chi ha usufruito della agevolazione prevista dall'art. 2, comma da 8 a 11, della legge 133/99 ai fini del calcolo dell'acconto deve assumere come imposta del periodo precedente e come imposta del periodo per il quale è dovuto l'acconto quella che si sarebbe applicata in assenza delle agevolazione stessa.
La prima rata di acconto dell'IRPEF può essere versata ratealmente alle condizioni indicate al paragrafo 8 della parte I a p. 8.

48

❑ Acquisto prima casa

Ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata del 4 per cento, prevista ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sul valore aggiunto, sugli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e sugli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, la nota II-bis) all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con il D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, dispone che devono ricorrere le seguenti condizioni:

a. che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro un anno dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto;

b. che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà , usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;

c. che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni in questione, ovvero di quelle previste dall'art. 1 della Legge n. 168 del 22 aprile 1982, all'art. 2 del D.L. n. 12 del 7 febbraio 1985, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 118 del 5 aprile 1985, dall'art. 3, comma 2, della Legge n. 415 del 31 dicembre 1991, dall'art. 5, commi 2 e 3, dei D.L. n. 14 del 21 gennaio 1992, n. 237 del 20 marzo 1992, e n. 293 del 20 maggio 1992, dall'art. 2, commi 2 e 3, del D.L. n. 348 del 24 luglio 1992, dall'art. 1, comma 2 e 3, del D.L. n. 388 del 24 settembre 1992, dall'art. 1, commi 2 e 3, del D.L. n. 455 del 24 novembre 1992, all'art. 1, comma 2, del D.L. n. 16 del 23 gennaio 1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 75 del 24 marzo 1993, e dall'art. 16 del D.L. n. 155 del 22 maggio 1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 243 del 19 luglio 1993.

In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere (a), (b) e (c), comunque riferite al momento in cui si realizza l'effetto traslativo, possono essere effettuate, oltre che nell'atto d'acquisto, anche in sede di contratto preliminare.

Se sussistono le condizioni di cui alle lettere (a), (b) e (c) le agevolazioni suddette spettano per l'acquisto delle pertinenze dell'immobile di cui alla lettera (a), anche se con atto separato. Sono comprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate al servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato.

In caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici in questione prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio del registro presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti una penalità pari alla differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, aumentata del 30 per cento. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'art. 55 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le predette regole non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici in questione, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale. Vedere in questa APPENDICE, voce "Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa".

❑ Altri oneri deducibili (Quadro RP)

Rientrano tra gli oneri deducibili da indicare nel rigo **RP24**, se non dedotti nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

- il 50 per cento delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974 (esclusa l'imposta complementare) iscritte nei ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 1999 (art. 20, comma 2, del D.P.R. n. 42 del 1988);
- gli assegni periodici (rendite, vitalizi, ecc.) corrisposti dal dichiarante in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti ai familiari indicati nell'art. 433 del c.c.;
- i canoni, livelli, censi e altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi i contributi agricoli unificati;
- le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti per usi diversi da quello di abitazione;
- le somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali in ottemperanza alla legge;
- le somme che in precedenti periodi d'imposta sono state assoggettate a tassazione, anche separata, e che nel 1999 sono state restituite al soggetto erogatore. Può trattarsi, oltre che dei redditi di lavoro dipendente anche di compensi di lavoro autonomo professionale (compresi gli altri redditi di lavoro autonomo: collaborazioni coordinate e continuative, diritti di autore, ecc.), di redditi diversi (lavoro autonomo occasionale, o altro);
- le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state assoggettate a tassazione;
- il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri, certificate dall'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione disciplinata dalla Legge n. 184 del 4 maggio 1983.

❑ Altri oneri per i quali spetta la detrazione (Quadro RP)

Rientrano tra gli oneri per i quali spetta la detrazione, da indicare nel rigo **RP16**, se non dedotti nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

1. le spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della Legge n. 1089 del 1° giugno 1939, e del D.P.R. n. 1409 del 30 settembre 1963, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente sovrintendenza, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con l'UTE competente per territorio.

La detrazione spetta nel periodo d'imposta in cui le spese sono sostenute, a condizione che la necessaria certificazione sia rilasciata entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Se tale condizione non si verifica, la detrazione spetta nell'anno d'imposta in cui è stato completato il rilascio della certificazione da parte degli uffici competenti.

La detrazione non spetta nei casi seguenti:

- mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali;
- mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni vincolati;
- tentata esportazione non autorizzata dei beni.

L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione, al competente ufficio delle imposte, delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione e, dalla data di ricevimento della comunicazione, inizia a decorrere il termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria può rettificare la dichiarazione.

Attenzione: La detrazione in questione è cumulabile con quella del 41 per cento per le spese di ristrutturazione, ma in tal caso è ridotta al 50 per cento.

Pertanto, le spese sostenute nell'anno 1999 devono essere assunte in questo rigo per un importo ridotto al 50 per cento se per le stesse, per il medesimo anno, si è chiesto di fruire della detrazione del 41 per cento. Naturalmente le spese sostenute da indicare nella misura del 50 per cento devono essere assunte nel limite massimo di Lire 150 milioni, pari a Euro 77.468,53.

Per le spese eccedenti il predetto ammontare va, invece, assunto l'intero importo.

2. il costo specifico o in mancanza il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione, nonché le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente costituiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'art. 1 della Legge n. 1089 del 1 giugno 1939, e nel D.P.R. n. 1409 del 30 settembre 1963, comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e per le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni e le attività culturali, che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni e le attività culturali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per cause non imputabili al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato o delle regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di attività o manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attività culturali previste per l'anno successivo. Il Ministero per i beni e le attività culturali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle Finanze l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonché l'ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente;

3. le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, e per la produzione nei vari settori dello spettacolo;

4. le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 367 del 29 giugno 1996. Il limite è elevato al 30 per cento per le somme versate:

a. al patrimonio della fondazione dai soggetti privati al momento della loro partecipazione;
b. come contributo alla sua gestione nell'anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione;
c. come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del suddetto decreto. In questo caso per fruire della detrazione, il contribuente deve impegnarsi con atto scritto a versare una somma costante per i predetti tre periodi di imposta successivi alla pubblicazione del predetto decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione. In caso di mancato rispetto dell'impegno si provvederà al recupero delle somme detratte.

❑ Attività agricole

Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività agricole:

a. le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
b. l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste;

50

c. le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, anche se non svolte sul terreno, che rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che hanno per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso.

Se le attività menzionate alle lettere *(b)* e *(c)* eccedono i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all'attività eccedente è considerata reddito d'impresa da determinarsi in base alle norme contenute nel capo VI del titolo I del TUIR.
Con riferimento alle attività dirette alla produzione di vegetali (ad esempio, piante, fiori, ortaggi, funghi, ecc.), si fa presente che per verificare la condizione posta alla lettera *b)* ai fini del calcolo della superficie adibita alla produzione, occorre fare riferimento alla superficie sulla quale insiste la produzione stessa (ripiani o bancali) e non già a quella coperta dalla struttura. Pertanto, nel caso il suolo non venga utilizzato per la coltivazione, rientrano nel ciclo agrario soltanto le produzioni svolte su non più di due ripiani o bancali.

❑ Attività libero professionale intramuraria

In base all'art. 47, comma 1, lett. e) del TUIR sono considerati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente i compensi per l'attività intramuraria del personale dipendente del servizio Sanitario Nazionale delle seguenti categorie professionali:

- il personale appartenente ai profili di medico-chirurgo, odontoiatra e veterinario e altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario (farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi) dipendente del Servizio sanitario nazionale;
- il personale docente universitario e i ricercatori che esplicano attività assistenziale presso cliniche e istituti universitari di ricovero e cura anche se gestiti direttamente dall'Università;
- il personale laureato medico di ruolo in servizio nelle strutture delle facoltà di medicina e chirurgia delle aree tecnico-scientifica e socio-sanitaria;
- il personale dipendente degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto privato, degli enti ed istituti di cui all'art. 4, comma 12, del D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che svolgono attività sanitaria e degli enti pubblici che già applicano al proprio personale l'istituto dell'attività libero-professionale intramuraria della dirigenza del Servizio sanitario, a condizione che i predetti enti e istituti abbiano adeguato i propri ordinamenti ai principi di cui all'art. 1, commi da 5 a 19, della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996, ed a quelli contenuti nel decreto del Ministro della Sanità 31 luglio 1997.

Ai fini dell'inquadramento nell'ambito dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente è necessario che venga rispettata la disciplina amministrativa dell'attività libero professionale intramuraria in questione contenuta nell' art. 1, commi da 5 a 19 della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996, nell'art. 72 della Legge n. 448 del 23 dicembre 1998 e nel decreto del Ministro della Sanità del 31 luglio 1997.
La disciplina vigente per l'attività libero professionale intramuraria si applica anche ai compensi relativi alle attività di ricerca e consulenza stabilite mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, attivate dalle Università con la collaborazione di personale docente e non docente.
Resta fermo che le restanti attività che non rientrano tra quelle svolte secondo le condizioni e i limiti sopra precisati, costituiscono reddito professionale ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUIR da determinare a norma dell'art. 50 dello stesso TUIR e devono essere dichiarati nel quadro RE.

❑ Calcolo del credito d'imposta limitato sui dividendi

Ai sensi dell'art. 11, comma 3-bis, del TUIR, il credito d'imposta spetta in misura limitata per gli utili, compresi quelli derivanti dai dividendi di società figlie residenti nella UE, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, indicati nel punto 8 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.
Il suddetto credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente a compensazione della quota dell'imposta netta afferente i dividendi per cui è attribuito e comunque in misura non superiore al 58,73 per cento dei dividendi stessi. Il suo impiego non può in ogni caso generare una eccedenza di imposta suscettibile di essere chiesta a rimborso o a compensazione delle imposte dovute per i periodi d'imposta successivi. Pertanto, tale credito va utilizzato con precedenza rispetto agli altri crediti d'imposta.
Il contribuente può, tuttavia, rinunciare all'utilizzo del credito d'imposta, non computandolo né in aumento del reddito complessivo né in detrazione dall'imposta.
Ai fini del calcolo del credito d'imposta spettante deve essere applicata la seguente formula:

$$\frac{\text{Ammontare del dividendo + credito d'imposta (58,73\%)}}{\text{Reddito complessivo di cui al rigo RN1 colonna 3 + crediti d'imposta sui dividendi di cui al rigo RN2}}$$

Il risultato così ottenuto deve essere moltiplicato per l'imposta netta di cui al rigo RN18.
Se la quota d'imposta netta che risulta da tale formula è inferiore al credito d'imposta limitato, l'ammontare di tale credito non può in ogni caso essere superiore alla predetta quota d'imposta netta.

Si fornisce qui di seguito un esempio espresso in Lire:

Dividendi per i quali spetta il credito d'imposta in misura intera	2.000.000
Dividendi per i quali spetta il credito d'imposta in misura limitata	1.000.000
Altri redditi compresi nel reddito complessivo, rigo RN1, colonna 3	20.000.000
Reddito complessivo indicato nel rigo RN1, colonna 3	23.000.000
Credito d'imposta complessivo indicato nel rigo RN2 (3.000.000 x 0.5873)	1.762.000
Reddito imponibile, rigo RN5 col.3	24.762.000
Imposta lorda, rigo RN6 col.3	5.362.000
Totale detrazioni, rigo RN17	1.500.000
Imposta netta, rigo RN18	3.862.000

Credito d'imposta limitato =

$$3.862.000 \times \frac{1.000.000 + 587.000}{23.000.000 + 1.762.000} = 248.000$$

In tal caso l'importo del credito limitato utilizzabile è pari a Lire 248.000.

51

❑ Canone di locazione – Casi particolari

1) Se il contratto di locazione comprende oltre all'abitazione anche le sue pertinenze (box, cantina, ecc.) e queste sono dotate di rendita catastale autonoma, bisogna indicare per ciascuna unità immobiliare la quota del canone ad essa relativa. Le quote si calcolano ripartendo il canone in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare.

2) Nel caso di fabbricato riportato su più righi e per il quale è stato indicato il canone di locazione, è necessario adottare le seguenti modalità di calcolo per la determinazione del reddito del fabbricato:

- calcolare per ogni rigo del fabbricato la relativa quota di rendita moltiplicando la rendita catastale di colonna 1 (eventualmente maggiorata di un terzo quando l'immobile è tenuto a disposizione) per il numero di giorni e la percentuale di possesso (colonne 3 e 4) e dividendola per 365; sommare successivamente gli importi delle quote di rendita;
- calcolare per ogni rigo nel quale è presente il canone di locazione la relativa quota di canone moltiplicando il canone di affitto (colonna 5) per la percentuale di possesso (colonna 4); in presenza di più valori sommare gli importi delle quote di canone;
- ai fini della determinazione del reddito del fabbricato, verificare quali delle seguenti situazioni interessa il vostro fabbricato:
  - **a.** se nel campo "Utilizzo" (colonna 2) di almeno un rigo è indicato il codice 8:
    - prendere il maggiore tra il totale delle quote di rendita ed il totale delle quote di canone di locazione e calcolare su tale valore il 70%;
    - riportare l'importo così determinato nella colonna 8 del primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato;
  - **b.** se nel campo "Utilizzo" (colonna 2) di almeno un rigo è indicato il codice 3, oppure nel campo "Utilizzo" è indicato il codice 1 e nello stesso rigo è presente il canone di locazione (affitto di una parte dell'immobile adibito ad abitazione principale) e in nessuno degli altri righi è indicato nel campo "Utilizzo" il codice 8:
    - prendere il maggiore tra il totale delle quote di rendita e il totale delle quote di canone di locazione;
    - riportare l'importo così determinato nella colonna 8 del primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato;
  - **c.** se in tutti i righi nei quali è presente il canone di locazione (colonna 5) è indicato nel campo "Utilizzo" (colonna 2) il codice 4:
    - riportare il totale delle quote di canone di locazione nella colonna 8 del primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato.

Si ricorda che se il fabbricato è stato adibito ad abitazione principale, si ha diritto alla relativa deduzione solamente nei casi a e b (sopra descritti) e nella condizione che il totale delle quote di rendita sia superiore o uguale al totale delle quote di canone di locazione.

❑ Canone di locazione – Determinazione della quota proporzionale

Per ottenere la quota proporzionale del canone di locazione applicare la formula:

$$\text{Quota proporzionale del canone} = \frac{\text{canone totale x singola rendita}}{\text{totale delle rendite}}$$

Esempio in Lire:

Rendita catastale dell'abitazione rivalutata del 5 per cento:	900.000
Rendita catastale della pertinenza rivalutata del 5 per cento:	100.000
Canone di locazione totale:	20.000.000

Quota del canone relativo all'abitazione

$$\frac{20.000.000 \times 900.000}{(900.000 + 100.000)} = 18.000.000$$

Quota del canone relativo alla pertinenza

$$\frac{20.000.000 \times 100.000}{(900.000 + 100.000)} = 2.000.000$$

Esempio in Euro:

Rendita catastale dell'abitazione rivalutata del 5%:	464,81
Rendita catastale della pertinenza rivalutata del 5%:	51,65
Canone di locazione totale:	10.329,14

Quota del canone relativo alla abitazione:

$$\frac{10.329,14 \text{ X } 464,81}{(464,81 + 51,65)} = 9.296,15$$

Quota del canone relativo alla pertinenza:

$$\frac{10.329,14 \text{ X } 51,65}{(464,81 + 51,65)} = 1.032,99$$

❑ Comuni ad alta densità abitativa

Per poter usufruire delle agevolazioni previste dall'art. 8 della Legge n. 431 del 1998, gli immobili devono essere concessi in locazione a canone convenzionale, sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini maggiormente rappresentative a livello nazionale; gli immobili, inoltre, devono essere situati nei comuni di cui all'art. 1 del D.L. n. 551del 30 dicembre 1988, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 61 del 21 febbraio 1989 e successive modificazioni.
Si tratta, in particolare, degli immobili situati:

- nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché nei comuni confinanti con gli stessi;
- negli altri comuni capoluoghi di provincia;
- nei comuni, considerati ad alta densità abitativa, individuati nella delibera CIPE del 30 maggio 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 19 giugno 1985, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni di cui alla delibera CIPE n. 152 dell'8 aprile 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1987, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici dei primi anni ottanta.

❏ Contributi ed erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose

Nel rigo **RP20**, possono essere indicate le erogazioni liberali in denaro a favore delle seguenti istituzioni religiose:

- Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa Cattolica italiana;
- Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Ente morale Assemblee di Dio in Italia, per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica;
- Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesi per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti facenti parte dell'ordinamento valdese;
- Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell'Unione;
- Chiesa Evangelica Luterana in Italia e Comunità ad essa collegate per fini di sostentamento dei ministri di culto e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Unione delle Comunità ebraiche italiane. Per le Comunità ebraiche sono deducibili anche i contributi annuali versati.

Ciascuna di tali erogazioni (compresi, per le Comunità ebraiche, i contributi annuali) è deducibile fino ad un importo di Lire 2.000.000, pari a Euro 1.032,91.

❏ Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori

Nel rigo **RP18**, possono essere indicati i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, la cui inosservanza dà luogo a sanzioni dirette o indirette.

Rientrano in questa voce anche:

- i contributi sanitari obbligatori effettivamente versati nel 1999 per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio sanitario nazionale versati con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli;
- il contributo del 10 o del 12 per cento versato alla gestione separata dell'INPS, nella misura effettivamente rimasta a carico del contribuente (ad esempio, per il titolare di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, un terzo dell'importo del contributo versato dal soggetto che eroga il compenso, risultante da idonea documentazione);
- i contributi agricoli unificati versati all'INPS - Gestione ex-Scau per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è indeducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti).

In caso di contributi corrisposti per conto di altri, e sempre che la legge preveda l'esercizio del diritto di rivalsa, la deduzione spetta alla persona per conto della quale i contributi sono versati. Ad esempio, in caso di impresa familiare artigiana o commerciale, il titolare dell'impresa è obbligato al versamento dei contributi previdenziali anche per i familiari che collaborano nell'impresa; tuttavia, poiché per legge il titolare ha diritto di rivalsa sui collaboratori stessi non può mai dedurli, neppure se di fatto non ha esercitato la rivalsa. I collaboratori, invece, possono dedurre i contributi soltanto se il titolare dell'impresa ha effettivamente esercitato detta rivalsa.

❏ Costruzioni rurali

Non danno luogo a reddito di fabbricati e non vanno, pertanto, dichiarate poiché il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno, le costruzioni rurali ed eventuali pertinenze ad uso abitativo, se vengono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura, compresi quelli di reversibilità, o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;
- l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui sopra sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, ovvero dalle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna;
- il terreno cui il fabbricato si riferisce deve essere situato nello stesso Comune o in Comuni confinanti e deve avere una superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati. Se sul terreno sono praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura, o altra coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge n. 97 del 31 gennaio 1994, la superficie del terreno deve essere almeno di 3.000 metri quadrati;
- il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo relativamente all'anno 1999 deve essere superiore alla metà del suo reddito complessivo per il 1999, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Se il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata Legge n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione (Lire 5 milioni, pari a Euro 2.582,28, per i terreni ubicati in Comuni non considerati montani, e Lire 15 milioni, pari a Euro 7.746,85, se si tratta di terreni che si trovano in comuni considerati montani). Al riguardo si sottolinea che il requisito di cui al presente punto è riferito esclusivamente al soggetto che conduce il fondo e che tale soggetto può essere diverso da quello che utilizza l'immobile ad uso abitativo sulla base di un titolo idoneo. Così, ad esempio, se il fabbricato è utilizzato ad uso abitativo dal titolare di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolte in agricoltura e il fondo è condotto da altri soggetti, il requisito di cui al presente punto deve sussistere nei confronti di chi conduce il fondo.

In caso di unità immobiliari utilizzate congiuntamente da più persone, i requisiti devono essere posseduti da almeno una di esse. Se sul terreno esistono più unità immobiliari ad uso abitativo i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente per ciascuna di esse.
Nel caso che più unità abitative siano utilizzate da più persone dello stesso nucleo familiare, in aggiunta ai precedenti requisiti è necessario che sia rispettato anche il limite massimo di cinque vani catastali o di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale, o di 20 metri quadrati per ogni abitante oltre il primo.

Le costruzioni non utilizzate, che hanno i requisiti in precedenza precisati per essere considerate rurali, non si considerano produttive di reddito di fabbricati.

La mancata utilizzazione deve essere comprovata da un'autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'art. 4 della Legge n. 15 del 4 gennaio 1968, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) da fornire a richiesta degli organi competenti. L'autocertificazione deve attestare l'assenza di allacciamento alle reti della energia elettrica, dell'acqua e del gas.
I fabbricati rurali e le eventuali pertinenze ad uso abitativo iscritti al catasto fabbricati con attribuzione di rendita, conservano il requisito della ruralità e non vanno pertanto dichiarati se hanno tutti i requisiti in precedenza precisati.

❑ Crediti di imposta per i canoni non percepiti

Il comma 5 dell'articolo 8 della Legge n. 431 del 1998, modificando l'art. 23 del TUIR ha disposto che per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare.
Per determinare il credito d'imposta che spetta, da indicare nel rigo **RN21**, è necessario calcolare le imposte pagate in più, relativamente ai canoni non percepiti, riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali in base all'accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, del conduttore, sono state pagate maggiori imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi.

Nell'effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tenere conto:
– della rendita catastale degli immobili;
– di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici;
– dell'ILOR pagata fino all'anno 1992.

Ai fini del calcolo del credito d'imposta spettante invece,non è rilevante, quanto pagato ai fini del contributo al servizio sanitario nazionale.

Attenzione: nel caso in cui il calcolo per la determinazione del credito d'imposta si effettua con riferimento ad un periodo d'imposta nel quale era dovuta l'ILOR, e tale imposta ha costituito onere deducibile dal reddito complessivo dell'anno successivo, considerato che si viene a determinare un'imposta minore di quella pagata, tale differenza deve essere indicata tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria). Inoltre, l'eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoni per i quali si è usufruito del credito d'imposta come sopra determinato, comporterà l'obbligo di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria) il maggior reddito imponibile rideterminato.
Il credito d'imposta in questione può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto, e comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale.
In ogni caso, qualora il contribuente non intenda avvalersi del credito d'imposta nell'ambito della dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di presentare agli uffici finanziari competenti, entro i termini di prescrizione sopra indicati, apposita istanza di rimborso.
Per quanto riguarda il termine relativamente ai periodi d'imposta utili cui fare riferimento per la rideterminazione delle imposte e del conseguente credito vale il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni e, pertanto, si può effettuare detto calcolo con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 1990, sempre che per ciascuna delle annualità risulti accertata la morosità del conduttore nell'ambito del procedimento di convalida dello sfratto concluso si nel 1999.

❑ Credito di imposta per il riacquisto della prima casa

Il credito d'imposta spetta ai soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni:
- nel periodo compresa tra il 1° gennaio 1999 e la data di presentazione di questa dichiarazione abbiano acquistato un immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa. Per l'individuazione delle condizioni per fruire dei benefici sulla prima casa vedere la voce "Acquisto prima casa";
- l'acquisto sia stato effettuato entro un anno dalla vendita di altro immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa;
- non siano decaduti dal beneficio prima casa.

L'importo del credito d'imposta è pari all'ammontare dell'imposta di registro, o dell'IVA corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato; in ogni caso non può essere superiore all'imposta di registro o all'IVA dovuta in relazione al secondo acquisto agevolato.

Il credito d'imposta è utilizzabile:
- in diminuzione dall'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina;
- in diminuzione, per l'intero importo, dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, ovvero dalle imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.

Ovvero alternativamente:
- in diminuzione dall'IRPEF;
- in compensazione dalle somme dovute a titolo di ritenute d'acconto, di contributi previdenziali o assistenziali o di premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali. In questo caso, se il credito è stato utilizzato solo parzialmente in compensazione, nel rigo **RN16** può essere indicata la somma residua non compensata.

❑ Credito per le imposte pagate all'estero

Nel rigo **RN20** va indicato:
- l'ammontare del credito per le imposte pagate all'estero sui redditi esteri indicati ai quadri RC, RE, RF, RG, RI, RL ed RM (per i soli redditi per i quali si è optato per la tassazione ordinaria);
- la quota di spettanza dell'imposta estera pagata sui redditi esteri dai soggetti di cui all'art. 5 del TUIR e dai GEIE, cui il dichiarante partecipa, così come risulta dall'apposito prospetto rilasciato dai citati soggetti.

In apposita distinta da conservare ed esibire o trasmettere a richiesta degli Uffici, devono essere evidenziati separatamente per ogni Stato estero:
- l'ammontare dei redditi prodotti all'estero;
- l'ammontare delle imposte pagate all'estero in via definitiva nell'anno 1999, relative ai redditi 1999;
- l'eventuale minore reddito estero del 1999 cui l'imposta si riferisce;

• la misura massima del credito d'imposta, determinato, per effetto dell'articolo 15 del TUIR, nel modo seguente:

$$\text{Credito d'imposta} = \frac{\text{Reddito estero x imposta lorda italiana (rigo RN6, col. 3)}}{\text{Reddito complessivo (RN1, colonna 3) + credito d'imposta sui dividendi}}$$

Se nella compilazione dei quadri **RF, RG, RH** e **RD** risultano eccedenze di perdite in contabilità ordinaria di precedenti periodi d'imposta, ai soli fini del calcolo del credito d'imposta, il reddito complessivo da indicare al denominatore del rapporto deve essere quello di rigo **RN1**, **colonna 3**, aumentato delle eccedenze di cui sopra. In tal caso l'imposta italiana cui si applica il rapporto deve essere rideterminata con riferimento al reddito di rigo RN1, colonna 3, aumentato delle eccedenze stesse (art. 5 del D.P.R. n. 42 del 4 febbraio 1988).
Resta fermo che l'ammontare complessivo del credito per le imposte pagate all'estero non può eccedere l'imposta netta dovuta in Italia.
Ai fini della determinazione del credito vanno considerate esclusivamente le imposte pagate nel 1999 in via definitiva, non suscettibili di modificazioni a favore del contribuente né di rimborsi, e quindi con esclusione delle imposte pagate in acconto, in via provvisoria e in genere di quelle per le quali è previsto il conguaglio con possibilità di rimborso totale o parziale.

Può perciò accadere che nel 1999 sia stata pagata in via definitiva una imposta corrispondente ad una parte soltanto dei redditi esteri dichiarati, oppure che non sia stata pagata alcuna imposta. In tali casi, fermo restando che i redditi esteri conseguiti nell'anno devono comunque essere dichiarati nel loro intero ammontare, l'imposta estera in tutto o in parte non pagata potrà essere portata in detrazione nella dichiarazione dell'anno in cui sarà avvenuto il pagamento in via definitiva.
Se nel 1999 sono stati effettuati pagamenti in via definitiva o hanno acquistato nello stesso anno il carattere della definitività pagamenti effettuati negli anni precedenti per imposte relative ai redditi prodotti all'estero compresi nelle dichiarazioni presentate per gli stessi anni, i relativi importi dovranno essere indicati separatamente nella anzidetta distinta.

Si sottolinea infine che con alcuni paesi, con i quali sono in vigore convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, è prevista una clausola particolare per cui, se lo Stato estero ha esentato da imposta in tutto o in parte un determinato reddito prodotto nel proprio territorio, il contribuente residente in Italia ha comunque diritto a chiedere il credito per l'imposta estera come se questa fosse stata effettivamente pagata (imposta figurativa); cfr. ad esempio art. 24, paragrafo 3, Convenzione con l'Argentina, o art. 23, paragrafo 3, Convenzione con il Brasile.
Il contribuente deve conservare la documentazione da cui risultino l'ammontare del reddito prodotto e le imposte ivi pagate in via definitiva in modo da poterla esibire o trasmettere a richiesta degli uffici finanziari.

❑ Crediti risultanti dal Modello 730 non rimborsati dal sostituto di imposta

Se il contribuente che nel **1999** si è avvalso dell'assistenza fiscale, non ha avuto rimborsato, in tutto o in parte, i crediti IRPEF che gli spettano, (in quanto è, poi, intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro o per insufficienza delle ritenute o per altre cause), tale credito può essere portato in diminuzione dall'IRPEF dovuta per la presente dichiarazione.

Analogamente, in caso di rimborso non effettuato dal sostituto di imposta a causa del decesso del contribuente, il credito IRPEF può essere portato in diminuzione nella dichiarazione presentata dagli eredi per conto del deceduto o della deceduta.
L'importo spettante da indicare al rigo **RN26** per il credito IRPEF è indicato al punto 14 del CUD 2000 o punto 19 del CUD.

❑ Deduzione per l'abitazione principale - Casi particolari

La deduzione per l'abitazione principale deve essere calcolata in modo particolare nei seguenti casi:
• la percentuale e il periodo di possesso dell'abitazione principale sono diversi dalla percentuale e dal periodo di possesso delle relative pertinenze;
• l'abitazione principale è stata utilizzata anche come luogo di esercizio dell'attività d'impresa o dell'arte e professione;
• la percentuale di possesso relativa all'abitazione principale è variata nel corso dell'anno;
• Il contribuente ha cambiato l'abitazione principale nel corso dell'anno;
• l'immobile è stato utilizzato come abitazione principale solo per una parte dell'anno ed è affittato per la rimanente parte;
• l'immobile è utilizzato come abitazione principale e una parte è affittata.

Ecco i dettagli caso per caso:

1. Abitazione principale e relative pertinenze con diverse quote e periodi di possesso

Se la quota o il periodo di possesso dell'abitazione principale sono diversi dalla quota o dal periodo di possesso delle relative pertinenze, per la determinazione della deduzione si deve fare riferimento alla sola abitazione principale e non alle sue pertinenze.

2. L'abitazione principale è utilizzata come luogo di esercizio dell'attività di impresa o dell'arte e professione

Se l'abitazione principale è utilizzata anche come luogo di esercizio dell'attività di impresa o dell'arte e professione, la deduzione, calcolata nei modi illustrati, deve essere ridotta del 50 per cento.

3. La percentuale di possesso relativa all'abitazione principale è variata nel corso dell'anno

Se nel corso dell'anno è variata la percentuale di possesso relativa all'abitazione principale, la deduzione deve essere calcolata in base alla percentuale media di possesso. Tale percentuale va calcolata sommando il prodotto delle diverse percentuali per i relativi giorni di possesso e dividendo il risultato per i giorni di possesso totali.

Esempio in Lire
Abitazione posseduta al 100 per cento per 200 giorni ed al 50 per cento per 165 giorni.

$$\text{Percentuale media: } \frac{(100 \times 200) + (50 \times 165)}{365} = 77{,}39\%$$

Deduzione: Lire 1.800.000 x 77,39 per cento = 1.393.020, arrotondate a 1.393.000.

Esempio in Euro

Deduzione: Euro 929,62 x 77,39 per cento = 719,43.

55

4. Cambio dell'abitazione principale

Se nel corso dell'anno il contribuente ha trasferito la sua abitazione principale da una unità immobiliare ad un'altra, la deduzione di Lire 1.800.000, pari ad Euro 929,62, rapportata alla quota di possesso, spetta fino a concorrenza della somma dei redditi delle due unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

5. L'immobile è stato utilizzato come abitazione principale solo per una parte dell'anno ed è affittato per la rimanente parte

In caso di unità immobiliare utilizzata come abitazione principale solo per una parte dell'anno e nella rimanente parte concessa in locazione, la deduzione rapportata alla quota di possesso e al periodo di utilizzo come abitazione principale, spetta soltanto se, dopo aver effettuato il confronto tra la rendita di colonna 1 e l'importo di colonna 5, l'unità è assoggettata a tassazione sulla base della rendita catastale.

6. L'immobile è utilizzato come abitazione principale e una parte è affittata

In caso di unità immobiliare utilizzata come abitazione principale e della quale una parte è concessa in locazione, la deduzione, rapportata alla quota di possesso, spetta soltanto se, dopo aver effettuato il confronto tra la rendita di colonna 1 e l'importo di colonna 5, l'unità è assoggettata a tassazione sulla base della rendita catastale.

❑ **Dichiarazione predisposta da due diversi soggetti - articolazione del Modello 770/2000**

Qualora il Modello 770/2000 sia predisposto da due soggetti e debba essere compreso nella dichiarazione unificata, è possibile suddividere tale Modello in non più di due parti, se tale modalità di compilazione risulta più agevole, sempreché almeno una di esse sia trasmessa in via telematica per il tramite di un intermediario.
La prima (identificata dalla lett. **A** da inserire nella seconda sezione del riquadro "Presentazione della dichiarazione" del Modello UNICO) deve necessariamente essere compresa nella dichiarazione unificata unitamente alle altre dichiarazioni fiscali e deve contenere necessariamente:
- i quadri ST, SU e SQ, relativi ai riepiloghi dei versamenti;
- il quadro SY relativo all'utilizzo dei crediti;
- il quadro SS, concernente i dati riassuntivi di tutti i quadri che il dichiarante è tenuto a compilare (anche se predisposti da un altro soggetto);
- il quadro SV, da presentare in caso di operazioni societarie straordinarie e di successione.

Tale parte può, inoltre, contenere uno o più degli altri quadri.
La scelta dell'utilizzo delle eccedenze di ritenute deve essere effettuata compilando il quadro RX del Modello UNICO.

Per la seconda parte della dichiarazione (identificata dalla lett. **B** da inserire nella seconda sezione del riquadro "Presentazione della dichiarazione" del Modello UNICO) può essere indifferentemente utilizzato il frontespizio e la seconda pagina del Modello UNICO 2000 ovvero del Modello 770/2000 senza compilare, in tale ultimo caso, il riquadro "Eccedenze di versamento di ritenute".
Nella sezione seconda del riquadro "Presentazione della dichiarazione del Modello 770/2000" deve essere barrata la casella corrispondente al tipo di dichiarazione (UNICO Persone Fisiche, UNICO Società di Persone, UNICO Società di Capitali, UNICO Enti non commerciali) di cui fanno parte i quadri del Modello 770/2000 che si presentano.

Tale parte contiene i restanti quadri predisposti da un altro soggetto in qualità di sostituto.
Ciascun quadro può essere contenuto soltanto in una delle parti in cui è possibile suddividere la dichiarazione.
Ciascun soggetto deve indicare, **nella sezione II** del riquadro «Presentazione della dichiarazione»:
- i quadri che si impegna a trasmettere, anche direttamente, ovvero che consegna ad una banca convenzionata o ad un'agenzia postale;
- il codice fiscale dell'intermediario che provvederà a trasmettere i quadri mancanti ovvero deve barrare l'apposita casella se i restanti quadri sono trasmessi direttamente o consegnati ad una banca convenzionata o ad un'agenzia postale.

In tal modo:
- la dichiarazione **consegnata o** trasmessa dal primo soggetto (identificato dalla lettera **A**) contiene, sia pure sinteticamente, tutti i dati. In tale dichiarazione, nella zona riservata alla «Firma della dichiarazione», vanno indicati tutti i quadri che il dichiarante è tenuto a compilare;
- i dati analitici relativi ai quadri mancanti sono invece contenuti nella parte della dichiarazione inviata dal secondo soggetto (identificato dalla lettera **B**) che trasmette o **consegna** gli elenchi che integrano la prima parte della dichiarazione. Nel riquadro «Firma della dichiarazione» vanno, comunque, indicati tutti i quadri presentati in qualità disostituto d'imposta.

Se entrambi i soggetti trasmettono il Modello UNICO 2000 in via telematica, il modello contenente i quadri relativi alla dichiarazione dei redditi, dell'IVA e dell'IRAP può anche non comprendere la parte essenziale e inscindibile del Modello 770/2000 ovvero altri quadri dello stesso modello purché:
– nel riquadro "Firma della dichiarazione" siano indicati i quadri del Modello 770/2000 che il contribuente è tenuto a presentare;
– nel riquadro "Presentazione della dichiarazione" sia riportato il codice fiscale dell'altro intermediario che provvederà alla trasmissione del Modello 770/2000 stesso e sia indicata la lett. **B** nell'apposito spazio;

Il soggetto che trasmette la dichiarazione Modello 770/2000 ovvero la parte essenziale e inscindibile della stessa identificata dalla lett. **A** può utilizzare il frontespizio e la seconda pagina del Modello UNICO 2000 ovvero del Modello 770/2000. Se utilizza il frontespizio e la seconda pagina del Modello UNICO 2000, nel riquadro "Firma della dichiarazione" deve barrare esclusivamente tutti i quadri che compongono la dichiarazione del sostituto. Detto soggetto ha, inoltre, obbligo di riportare il codice fiscale dell'intermediario che trasmette il Modello UNICO.
Si fa presente che, in ogni caso la parte essenziale e inscindibile del Modello 770/2000 può essere contenuta soltanto in una delle due parti in cui è possibile suddividere la dichiarazione.
Per la scelta dell'utilizzo dell'eccedenza delle ritenute deve essere compilato esclusivamente il quadro RX del Modello UNICO contenente i quadri relativi alla dichiarazione dei redditi, dell'IVA e dell'IRAP.

❑ **Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente**

In caso di dichiarazione presentata dall'erede per il defunto, dal rappresentante legale per la persona incapace o dai genitori per i redditi dei figli minori esclusi dall'usufrutto legale, dal liquidatore di impresa individuale, dal curatore fallimentare, dal curatore dell'eredità giacente, dall'amministratore dell'eredità devoluta sotto condizione sospensiva in favore di nascituro non ancora concepito, devono essere osservate le modalità di seguito illustrate.

56

I soggetti che presentano la dichiarazione per conto di altri, devono compilare il Modello UNICO indicando i dati anagrafici ed i redditi del contribuente cui la dichiarazione si riferisce. Deve inoltre essere compilato il riquadro "Erede, rappresentante, curatore fallimentare o dell'eredità o altro dichiarante diverso dal contribuente" per indicare le generalità del soggetto che presenta la dichiarazione, specificando nella casella "Codice carica" il codice corrispondente alla propria qualifica. I redditi del soggetto che presenta la dichiarazione non devono mai essere cumulati a quelli del soggetto per conto del quale viene presentata.
Va precisato che in caso di decesso di un contribuente che esercitava attività d'impresa o professionale, il dichiarante, che non prosegue l'attività del deceduto, deve presentare, in qualità di erede, un'autonoma dichiarazione unificata per conto di quest'ultimo, utilizzando i quadri dei redditi, dell'IVA e del Modello 770/2000 relativi al soggetto deceduto.

Il dichiarante che prosegue, invece, in qualità di erede, l'attività esercitata dal deceduto, deve comprendere nella propria dichiarazione unificata oltre ai quadri dei redditi, dell'IVA e del Modello 770/2000 anche i quadri necessari all'esposizione dei dati relativi all'imposta sul valore aggiunto e quelli del Modello 770/2000 che si riferiscono al soggetto deceduto. Resta fermo l'obbligo di presentare un'autonoma dichiarazione ai soli fini dell'IRPEF del deceduto.

Nella dichiarazione unificata presentata per conto di altri devono essere osservate, inoltre, le seguenti modalità:

a. nel riquadro stato civile del contribuente barrare la casella:

6
nel caso di dichiarazione dei redditi presentata dall'erede per il deceduto; in tal caso nel campo "data della variazione" indicare il mese e l'anno del decesso;
7
nel caso di dichiarazione presentata dal rappresentante legale per la persona incapace;
8
nel caso di dichiarazione presentata dai genitori per i redditi dei figli minori esclusi dall'usufrutto legale (vedere in questa APPENDICE, voce "Usufrutto legale").

b. nella **casella "Codice carica"** relativa a colui che presenta la dichiarazione in luogo del contribuente indicare il codice corrispondente alla qualifica rivestita, rilevabile dall'elenco seguente:

1
rappresentante legale, negoziale o di fatto, tutore;
2
curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito;
3
curatore fallimentare;
5
commissario giudiziale (amministrazione controllata ovvero custodia giudiziaria);
6
rappresentante fiscale di soggetto non residente;
7
erede del contribuente;
8
liquidatore (liquidazione volontaria).

❑ Diritto di abitazione

Tra gli altri diritti reali rientra, se effettivamente esercitato, il diritto di abitazione che spetta, per esempio, al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del c.c. e al coniuge separato, convenzionalmente (è esclusa la separazione di fatto) o per sentenza, sulla casa adibita a residenza familiare.
Si precisa, inoltre, che il diritto di abitazione si estende anche alle pertinenze della casa adibita a residenza familiare.

❑ Dividendi comunitari

Se il reddito complessivo del contribuente è costituito anche da utili formati con dividendi distribuiti da società "figlie" residenti in un Paese della UE cui si applica la disciplina dell'art. 96-bis del TUIR nella formulazione precedente a quella vigente (cosiddetti "dividendi comunitari") la cui distribuzione è stata deliberata entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, occorre verificare quale importo deve essere indicato al rigo **RN19**, per tenere conto di quanto previsto nel comma 4 di tale articolo (ai sensi del quale le disposizioni degli articoli 11, comma 3, e 94 non sono applicabili relativamente all'eccedenza del credito d'imposta di cui all'art. 14 per la parte del suo ammontare riferibile agli utili conseguiti fino alla concorrenza dei dividendi di cui al comma 1).
A tal fine, se l'importo di rigo **RN18**, ridotto dell'eventuale credito d'imposta limitato di cui all'art. 11, comma 3-bis, è inferiore a quello del credito d'imposta sui "dividendi comunitari" evidenziato nei quadri RF, RG, RH, RI, RM, deve essere calcolata la differenza fra l'ammontare dei crediti sui "dividendi comunitari" e detto importo.
Nel rigo **RN19**, unitamente agli altri eventuali crediti spettanti, esclusi quelli indicati nei righi RN20 e RN21, indicare l'ammontare dei crediti di rigo RN2 diminuito della differenza calcolata come sopra descritto.

Si fornisce qui di seguito un esempio illustrativo, formulato in Lire:

Dividendi ordinari	*3.000.000*
Credito d'imposta 58,73% (arrot.)	*1.762.000*
"Dividendi comunitari"	*12.500.000*
Credito d'imposta sui dividendi comunitari (9/16 arrot.)	*7.031.000*
Altri redditi	*5.707.000*
Reddito complessivo (rigo RN1, colonna 3)	*21.207.000*
Credito d'imposta sui dividendi rigo RN2)	*8.793.000*
Reddito imponibile (rigo RN5)	*30.000.000*
Imposta lorda (rigo RN6)	*6.750.000*
Totale detrazioni e credito d'imposta per il riacquisto della prima casa (rigo RN17)	*1.219.000*
Imposta netta (rigo RN18)	*5.531.000*
Differenza tra l'importo del credito sui dividendi comunitari e l'imposta netta (importo da sottrarre a quello di rigo RN2)	*1.500.000*
Importo da indicare nel rigo RN19 (8.793.000 - 1.500.000)	*7.293.000*

❑ Domicilio fiscale diverso dalla residenza

Il domicilio fiscale non coincide con la residenza anagrafica nei seguenti casi:

1. Contribuenti residenti all'estero

I contribuenti non residenti in Italia hanno il domicilio fiscale nel Comune nel quale il reddito si è prodotto o, se il reddito si è prodotto in più Comuni, nel Comune in cui si è prodotto il reddito più elevato.

57

I cittadini italiani che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione hanno il domicilio fiscale nel Comune di ultima residenza in Italia.
Tali contribuenti devono scrivere nel riquadro "residenza anagrafica" il domicilio fiscale in Italia e compilare il riquadro "residenti all'estero".
L'indirizzo del domicilio in Italia va indicato solo nel caso in cui sia individuabile un recapito nel Comune di domicilio fiscale.
Qualora lo Stato di residenza sia strutturato secondo suddivisioni geografiche, indicare, nell'apposito rigo, lo Stato federato, la Contea, il Distretto, ecc. Nel caso di più suddivisioni territoriali indicare solo la maggiore (ad esempio, se un Paese è diviso in Stati federati, a loro volta suddivisi in Contee, indicare solo lo Stato federato).

2. Variazione del Comune di residenza da meno di 60 giorni

La variazione del Comune di residenza comporta la variazione del domicilio fiscale e ha effetto dal 60° giorno successivo a quello in cui si è verificata. Pertanto, se al momento della presentazione della dichiarazione sono trascorsi meno di 60 giorni dalla relativa variazione anagrafica va indicata la nuova residenza **barrando la casella 1** nel riquadro "Residenza anagrafica".

3. Variazione di domicilio fiscale conseguente a provvedimento dell'Amministrazione finanziaria

Se il domicilio fiscale è stato attribuito con provvedimento dall'Amministrazione finanziaria **barrare la casella 2** nel riquadro "Residenza anagrafica" e indicare nello spazio relativo ai dati di residenza il domicilio risultante dal provvedimento.
Si rammenta che il provvedimento ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato notificato al contribuente.

❏ **Eccedenze di imposte risultanti dalla precedente dichiarazione**

Si ricorda che la scelta tra l'utilizzo in compensazione o il rimborso delle eccedenze di imposte deve essere effettuata nella dichiarazione utilizzando la **colonna 2** "Importo di cui si chiede il rimborso" o la **colonna 3** "Credito da utilizzare in compensazione" del quadro **RX.**
La scelta non risultante dalla dichiarazione si intende fatta per l'utilizzo in compensazione.

Se il contribuente non ha utilizzato il credito in compensazione F24 e non fa valere il credito nella dichiarazione successiva o se questa, non è presentata, perché ricorrono le condizioni di esonero, può chiedere il rimborso presentando una apposita istanza al Centro di Servizio delle Imposte dirette e indirette, ove istituito, o alla Direzione Regionale delle Entrate competente in base al domicilio fiscale.
Se il contribuente nell'anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, non presenta la dichiarazione, può comunque, indicare il credito in questione nella prima dichiarazione successivamente presentata.

❏ **Eventi eccezionali**

Nella casella relativa agli eventi eccezionali (ultima a destra nel campo "Tipo di dichiarazione" nella seconda pagina del Modello UNICO 2000) deve essere indicato il codice:

1
dalle vittime di richieste estorsive per le quali l'articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, con conseguente ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione annuale;

2
dalle piccole e medie imprese creditrici del soppresso EFIM, per le quali l'art. 1 del D.L. n. 532 del 23 dicembre 1993, convertito dalla Legge n. 111 del 17 febbraio 1994, stabilisce la sospensione dei termini relativi ai versamenti dell'IRPEF, dell'imposta sul patrimonio netto dell'impresa, dell'IVA, nonché delle ritenute da versare iscritte a ruolo. Ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 415 del 2 ottobre 1995, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 507 del 29 novembre 1995, il versamento delle imposte sospese da parte delle imprese deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data in cui, per effetto di pagamenti definitivi, totali o parziali, da parte degli enti debitori, comprese le imprese poste in liquidazione coatta amministrativa viene ad esaurirsi il credito vantato. Detto codice va utilizzato solo con riferimento alle sospensioni relative all'IVA;

3
dai contribuenti colpiti dalla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997 nelle regioni Marche e Umbria per i quali l' ordinanza del Ministro dell'Interno, n. 2908 del 30 dicembre 1998 (pubblicata nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 1999) ha previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria;

4
dai contribuenti colpiti dalle avversità atmosferiche e dalle frane verificatesi nei giorni 5 e 6 maggio 1998 nelle province di Salerno, Avellino e Caserta per i quali le ordinanze del Ministro dell'Interno del 21 maggio 1998 (pubblicata nella G.U. n. 120 del 26 maggio 1998) e n. 2908 del 30 dicembre 1998 (pubblicata nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 1999) hanno previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria;

5
dai contribuenti colpiti dal sisma verificatosi nel giorno 9 settembre 1998 nelle province di Potenza e Cosenza per i quali le ordinanze del Ministro dell'Interno n. 2860 dell'8 ottobre 1998 (pubblicata nella G.U. n. 240 del 14 ottobre 1998) e n. 2908 del 30 dicembre 1998 (pubblicata nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 1999) hanno previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria;

6
dai contribuenti colpiti dalle alluvioni verificatisi nel periodo tra il 27 settembre e il 5 ottobre 1998 nelle province di Imperia, Savona, Genova, La Spezia, Lucca e Prato, per le quali l'ordinanza del Ministro dell'Interno n. 2873 del 19 ottobre 1998 (pubblicata nella G.U. n. 249 del 24 ottobre 1998) ai sensi dell'art. 5, ha previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria. Con l'ordinanza n. 2880 del 13 novembre 1998 (pubblicata nella G.U. n. 271 del 19 novembre 1998), sono state introdotte ulteriori disposizioni per fronteggiare i danni conseguenti gli eventi alluvionali verificatisi nelle succitate province nel periodo tra il 27 settembre ed il 5 ottobre 1998. Il termine di cui all'art. 5, comma 1, dell'ordinanza n. 2873 del 19 ottobre 1998 è stato prorogato dall'art. 5, comma 2, dell'ordinanza n. 2908 del 30 dicembre 1998 (pubblicato nella G. U. n. 2 del 4 gennaio 1999);

9
per altri eventi eccezionali non previsti nei codici precedenti.

Nella particolare ipotesi in cui un contribuente abbia usufruito di agevolazioni disposte da più provvedimenti di legge dovrà indicare il codice relativo all'evento che ha previsto il maggior differimento del termine di presentazione della dichiarazione o dei versamenti.

❑ Immobili inagibili

Nei casi di inagibilità per accertato degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) e per obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (non superabile con interventi di manutenzione) è possibile attivare una procedura catastale volta a far risultare la mancanza dei requisiti che determinano l'ordinaria destinazione del cespite immobiliare e, quindi, ad ottenere la variazione dell'accertamento catastale.
Tale procedura consiste nell'inoltro all'UTE di una denuncia di variazione, corredata dell'attestazione degli organi comunali o di eventuali ulteriori organi competenti, entro il 31 gennaio, con effetto per l'anno in cui la denuncia è stata prodotta e per gli anni successivi. Ciò, naturalmente, a condizione che l'unità immobiliare non sia di fatto utilizzata. Coloro che hanno attivato tale procedura, oltre ad indicare il codice 3 nella colonna 6 relativa ai casi particolari, devono dichiarare nella colonna 1 la nuova rendita attribuita dall'UTE o, in mancanza, la rendita presunta.
Se il contribuente non ha messo in atto la procedura di variazione, il reddito di dette unità immobiliari deve essere assoggettato a imposizione secondo i criteri ordinari.

❑ Immobili riconosciuti di interesse storico o artistico

Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 3 della Legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni, la rendita viene determinata applicando la minore tra le tariffe di estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale il fabbricato è collocato.
Se gli immobili in questione sono concessi in locazione deve essere indicato anche il relativo canone nella colonna 5 del quadro RB. In questo caso devono essere applicate tutte le regole relative alla tassazione sulla base del reddito effettivo, compreso il confronto tra la rendita (determinata come sopra precisato) e il canone di locazione.

❑ Impresa agricola individuale ed impresa familiare o coniugale

Il titolare dell'impresa agricola individuale, esercente attività agricole indicate all'articolo 2135 del c. c., anche a seguito della modificazione delle comunioni tacite familiari di cui all'art. 230-bis, ultimo comma, del c.c. e delle società di fatto, deve presentare il Modello UNICO provvedendo ad indicare nel quadro **RA** l'intero reddito agrario del terreno dove viene svolta l'attività agricola e l'eventuale quota di spettanza del reddito dominicale.
Gli altri comproprietari indicano, nella propria dichiarazione, la sola quota del reddito dominicale.
In presenza di costituzione di impresa familiare, avvenuta non oltre il 31 dicembre 1998 con le modalità previste dall'art. 5, comma 4, del TUIR, il titolare della medesima impresa deve dichiarare la quota spettante del reddito agrario sulla base di quanto risulta dall'atto di costituzione dell'impresa familiare e l'eventuale quota di spettanza del reddito dominicale.
Nei casi di modificazione, la dichiarazione ha effetto per l'intero periodo d'imposta e, pertanto, nel quadro RA deve essere compilato un solo rigo.
Il titolare dell'impresa inoltre, utilizzando il quadro **RS**, provvede nella stessa dichiarazione ad imputare ai familiari partecipanti la quota di partecipazione agli utili sulla base di quanto risulta dal predetto atto di costituzione dell'impresa familiare. Deve inoltre attestare, in calce al quadro, che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta.
Gli altri componenti l'impresa familiare che presentano il MODELLO UNICO indicano nel quadro RH la quota di spettanza del reddito agrario, nel limite non eccedente il 49 per cento, e nel quadro RA l'eventuale quota di spettanza del reddito dominicale.
Il titolare dell'impresa agricola coniugale non gestita in forma societaria deve indicare nel quadro RA il 50 per cento del reddito agrario oltre l'eventuale quota spettante del reddito dominicale. Il coniuge deve indicare il 50 per cento del reddito agrario nel quadro RH e l'eventuale quota spettante del reddito dominicale nel quadro RA.

❑ Indennità e somme erogate dall'INPS o da altri Enti

A titolo esemplificativo si elencano alcune delle più frequenti indennità e somme erogate ai lavoratori dipendenti dall'INPS o da altri Enti direttamente o tramite il datore di lavoro e che sono assoggettate a tassazione:
- cassa integrazione guadagni;
- mobilità;
- disoccupazione ordinaria e speciale (ad esempio nell'edilizia e nell'agricoltura, ecc.);
- malattia;
- maternità ed allattamento;
- TBC e post-tubercolare;
- donazione di sangue;
- congedo matrimoniale.

Le indennità e somme già assoggettate a tassazione dal datore di lavoro non vanno, autonomamente, dichiarate.

❑ Interessi passivi per mutui ipotecari stipulati per l'acquisto di unità immobiliari

Riguardo agli interessi passivi sui mutui ipotecari stipulati per l'acquisto di immobili si possono dare tre casi:

1. Mutui ipotecari stipulati per l'acquisto dell'abitazione principale

Nel rigo **RP4**, devono essere indicati gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l'acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale.

In tal caso, per i contratti di mutuo stipulati a partire dal 1° gennaio 1993:

- la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto (ovvero entro l'8 giugno 1994 per i soli mutui stipulati nel corso dell'anno 1993) e che l'acquisto sia avvenuto nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione del mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipu-

lato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati all'estinzione del vecchio mutuo e l'accensione del nuovo. Tra questi ultimi rientrano gli importi delle maggiori somme corrisposte a causa delle differenze di cambio, la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione, gli oneri fiscali (compresi l'imposta per iscrizione o cancellazione di ipoteca), le penalità per anticipata estinzione del mutuo, la cosiddetta "provvigione" per scarto rateizzato, le spese di istruttoria, notarili e di perizia ecc. Inoltre, il diritto alla detrazione non si perde se l'unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro i sei mesi a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l'acquisto. Per gli immobili per i quali è variata la destinazione, vedere in questa APPENDICE la voce "Mutuo ipotecario relativo ad immobile per il quale è variata la destinazione";
- la detrazione spetta su un importo massimo di Lire 7 milioni, pari a Euro 3.615,20. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il predetto limite è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (ad esempio: marito e moglie cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sulla abitazione principale acquistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di Lire 3 milioni e mezzo, pari a Euro 1.807,60, ciascuno);
- la detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per acquistare una ulteriore quota di proprietà dell'unità immobiliare;
- la detrazione è ammessa anche per i contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea;
- la detrazione spetta anche al "nudo proprietario" (e cioè al proprietario dell'immobile gravato, ad esempio, da un usufrutto in favore di altra persona) sempre che ricorrano tutte le condizioni richieste, mentre non compete mai all'usufruttuario in quanto lo stesso non acquista l'unità immobiliare;
- il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale. Tale circostanza si verifica anche a seguito di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili. Resta fermo che il coniuge che continua ad adibire ad abitazione principale l'immobile in questione, ha diritto ad usufruire della detrazione per la propria quota di interessi nel limite dell'importo massimo di Lire 3 milioni e mezzo, pari a Euro 1.807,60. Per gli immobili per i quali è variata la destinazione, vedere anche la voce "Mutuo ipotecario relativo ad immobile per il quale è variata la destinazione";
- la detrazione non compete nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell'abitazione principale.

Invece, per i contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1993:

- la detrazione spetta su un importo massimo di Lire 7 milioni, pari a Euro 3.615,20, per ciascun intestatario del mutuo ed è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell'anno e in quelli successivi, il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro. Anche in questo caso permane il diritto alla detrazione nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In tale ipotesi si continua ad applicare la disciplina fiscale relativa al mutuo che viene estinto.

Fermo restando quanto già precisato per l'estinzione di un contratto di mutuo e l'accensione di un nuovo contratto, è ancora possibile fruire della detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo. Al riguardo si veda in questa APPENDICE la voce "Rinegoziazione di un contratto di mutuo".

2. Mutui ipotecari stipulati per l'acquisto di unità immobiliari diverse dall'abitazione principale

Nel rigo **RP5** devono essere indicati, per un importo non superiore a 4 milioni di Lire, pari a Euro 2.065,83, per ciascun intestatario del mutuo, gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale stipulati anteriormente al 1993.
Per i mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 la detrazione spetta solo per quelli relativi all'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione diversa da quella principale (per la quale valgono invece le istruzioni relative ai mutui ipotecari stipulati per l'acquisto dell'abitazione principale) e per i quali non sia variata tale condizione (ad esempio, si verifica variazione se l'immobile viene concesso in locazione).
Nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo vedere in questa APPENDICE la voce "Rinegoziazione di un contratto di mutuo"

3. Interessi passivi che non danno diritto alla detrazione

Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da:

- mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall'acquisto della propria abitazione (ad esempio per la ristrutturazione);
- mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall'acquisto della propria abitazione principale (ad esempio per l'acquisto di una residenza secondaria), con esclusione dei mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili e dei mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale;
- aperture di credito bancarie, anche se garantite ipotecariamente.

Non danno comunque diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili.

❑ **Legge sulla Privacy**

Informazioni ai sensi dell'art. 10 della legge 675 del 1996 sul trattamento dei dati personali

La legge n. 675 del 1996 ha introdotto un nuovo sistema di tutela nei confronti dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.
Di seguito troverete le informazioni essenziali riguardo all'uso dei dati personali contenuti nella dichiarazione e ai vostri diritti relativi.
Nella dichiarazione dei redditi sono presenti diversi dati personali che verranno trattati per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte dall'Amministrazione Finanziaria e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, sostituti di imposta, banche, uffici postali, associazioni di categoria e professionisti).
I dati in possesso dell'Amministrazione Finanziaria possono essere forniti – per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti – ad altri soggetti pubblici (quali, per esempio, i Comuni, o l'INPS).

Dati personali

La maggior parte dei dati richiesti nella dichiarazione (quali, ad esempio, quelli anagrafici, quelli necessari per la determinazione dell'imponibile e dell'imposta, la sottoscrizione) deve essere indicata obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.
Altri dati, ad esempio, quelli relativi agli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione di imposta) possono, invece, essere indicati facoltativamente dal contribuente qualora egli intenda avvalersi dei benefici previsti.

Dati sensibili

L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF è facoltativa. Tale scelta costituisce, secondo la legge n. 675 del 1996, dato di natura "sensibile".

Modalità di trattamento

I dati dichiarati verranno trattati in modo prevalentemente informatico e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire; in particolare mediante:
- verifica dei dati dichiarati con altri dati in possesso dell'Amministrazione Finanziaria, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti (ad esempio dai sostituti di imposta);
- verifica dei dati dichiarati con dati in possesso di altri organismi (quali, p.e., banche, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, PRA).

La dichiarazione può essere consegnata a un intermediario abilitato (banche, uffici postali, CAF, associazioni di categoria, professionisti), il quale invia i dati al Ministero delle Finanze.

Titolari e responsabili del trattamento

Secondo la legge n. 675 del 1996, gli intermediari e l'Amministrazione Finanziaria assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
I titolari del trattamento possono nominare dei "responsabili".
In particolare sono titolari:
il Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Entrate, presso il quale sarà conservato ed esibito a richiesta l'elenco dei responsabili della stessa amministrazione;
gli intermediari, i quali, qualora si avvalgono della facoltà di nominare dei responsabili, devono informare gli interessati, rendendo noti i dati dei responsabili stessi.

Diritti dell'interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato potrà accedere ai propri dati personali per verificarne l'uso o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, o anche per cancellarli o opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione della legge.
Il Ministero delle Finanze, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Il consenso degli interessati non è necessario agli intermediari per il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.

Consenso

Invece, gli intermediari devono ottenere il consenso degli interessati per trattare il dato sensibile relativo alla scelta dell'otto per mille dell'IRPEF e per poterlo comunicare all'Amministrazione Finanziaria o agli altri intermediari sopra indicati. Tale consenso viene manifestato mediante la firma con la quale si effettua la scelta.
La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari sopra indicati.

❑ Libertà di scelta della compensazione

Il contribuente può liberamente avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più indicata alle sue esigenze senza alcun vincolo di priorità.
Ad esempio, se dalle liquidazioni periodiche IVA risulta un debito, il contribuente che non ha ancora effettuato il versamento risultante dal Modello UNICO, può indifferentemente:

- utilizzare in tutto o in parte il credito IVA emergente dalla dichiarazione per diminuire gli importi a debito risultanti dalle predette liquidazioni senza esporre la compensazione nella delega Modello F24. Peraltro, qualora il debito dell'IVA del periodo risulti superiore al credito computato in detrazione dall'anno precedente, il Modello F24 deve essere compilato indicando nella colonna "importi a debito versati" soltanto l'ammontare netto dell'IVA da versare (calcolato sottraendo dall'IVA a debito del periodo il credito di riporto);
- utilizzare in tutto o in parte il credito risultante dalla dichiarazione per compensare gli importi a debito risultanti dalle predette liquidazioni esponendo la compensazione nella delega Modello F24. In tal caso, nella predetta delega nella colonna "importi a debito versati", andrà indicato il debito IVA risultante dalle predette liquidazioni e nella colonna "importi a credito compensati" andrà indicata la parte di credito IVA risultante dalla dichiarazione che si utilizza in compensazione.

In entrambe le ipotesi, nel rigo **RX4**, **colonna 3**, il credito IVA andrà indicato al lordo degli importi già utilizzati.

Analogamente, qualora dalla dichiarazione dei redditi risultino, ad esempio, un credito IRPEF ed un debito a titolo di acconto IRPEF dovuto per il successivo periodo di imposta il contribuente può indifferentemente:
- utilizzare il credito IRPEF per diminuire l'acconto dovuto per il periodo di imposta successivo senza esporre la compensazione nella delega Modello F24. In tal caso, nella predetta delega nella colonna "importi a debito versati", il debito relativo all'acconto IRPEF andrà indicato al netto della parte di credito IRPEF utilizzato in diminuzione del predetto debito;
- utilizzare il credito IRPEF per diminuire l'acconto dovuto per il periodo di imposta successivo esponendo la compensazione nella delega Modello F24. In tal caso nella predetta delega nella colonna "importi a debito versati", andrà indicato il debito IRPEF e nella colonna "importi a credito compensati" andrà indicato il credito IRPEF risultante dalla dichiarazione che si utilizza in compensazione.

In entrambe le ipotesi, nel rigo RX1, colonna 3, il credito IRPEF andrà indicato al lordo degli importi utilizzati.

❑ Modello unico - Casi particolari

Cessazione attività

I contribuenti che hanno cessato l'attività nel corso del 1999 sono tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata anche per le dichiarazioni che, in relazione al reddito derivante dall'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni, si riferiscono ad una sola parte dell'anno.

Contribuenti che hanno presentato il Modello 730 e devono dichiarare capital gains e/o investimenti all'estero e trasferimenti da, per e sull'estero

I contribuenti che hanno presentato il Modello 730 e che nel 1999 hanno:

– realizzato plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni sociali e altri redditi diversi di natura finanziaria, devono presentare il quadro RT del Modello UNICO 2000 Persone fisiche, compilando il quadro dei dati identificativi, per effettuare la determinazione e il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta.
– percepito redditi di capitale di fonte estera, interessi, premi e altri proventi dei titoli soggetti alla disciplina del D.Lgs. n.239 del 1 aprile 1996, nonché i redditi di capitale derivanti da operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli e valute estere, divenuti esigibili dal 1° gennaio 1999 al 18 agosto 1999, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D.Lgs. n. 259 del 19 luglio 1999, ai fini della determinazione e versamento delle relative imposte, devono presentare il quadro RM del Modello UNICO 2000 Persone fisiche;

Analogamente, i contribuenti che hanno presentato il Modello 730 e che nel 1999 hanno:
– effettuato, attraverso soggetti non residenti, trasferimenti da e verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli;
– detenuto investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria, ovvero effettuato trasferimenti da, verso e sull'estero relativi ai suddetti investimenti ed attività, devono presentare il modulo RW unitamente al quadro dei dati identificativi.

Amministratori di condominio

Gli amministratori di condominio obbligati alla presentazione dei propri Modelli UNICO 2000 o 770/2000 effettuano la comunicazione allegando il quadro SW del Modello 770/2000 ad una delle suddette dichiarazioni. Nei casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi o nel caso di compilazione del Modello 730/2000, il quadro SW deve essere presentato unitamente al quadro dei dati identificativi del Modello UNICO 2000, con le modalità e i termini previsti per la presentazione di tale modello.

Venditori "porta a porta"

Gli incaricati di vendite a domicilio soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta, che non hanno conseguito redditi per i quali siano obbligati alla presentazione della dichiarazione, sono tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata solo se, oltre alla dichiarazione ai fini dell'IVA, devono presentare la dichiarazione in qualità di sostituti d'imposta. Infatti, tali contribuenti non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, né ai fini dell'IRAP.

Sostituti di imposta con più di venti sostituiti

Non devono presentare la dichiarazione Modello 770/2000 nell'ambito del Modello UNICO i sostituti di imposta che nel corso del 1999 hanno effettuato ritenute nei confronti di più di venti sostituiti.
I predetti sostituti unificheranno le altre dichiarazioni, se ne ricorrono le condizioni, e presenteranno separatamente la dichiarazione Modello 770/2000 entro il 31 maggio 2000.

Eredi di contribuenti

Vedere in questa APPENDICE la voce "Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente".

❑ Mutui contratti per interventi di recupero edilizio

In base a quanto disposto dall'art. 1, comma 4, del D.L. n. 669 del 31 dicembre 1996, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 30 del 28 febbraio 1997, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si detrae dall'imposta lorda, e fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al **19** per cento dell'ammontare complessivo, non superiore a Lire 5 milioni, pari a Euro 2.582,28, degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro dell'Unione Europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui contratti nel 1997 per effettuare interventi di recupero di cui alle lettere *a), b), c)* e *d)* dell'art. 31, primo comma, della Legge 5 agosto 1978, n. 457.

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente ai quali compete la predetta detrazione, sono i seguenti:

a. interventi di manutenzione ordinaria, cioè quelli che riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b. interventi di manutenzione straordinaria, cioè le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, a condizione che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
c. interventi di restauro e di risanamento conservativo, cioè quelli rivolti ad assicurare le funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
d. interventi di ristrutturazione edilizia, cioè quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Al fine di usufruire della detrazione è necessario che il contratto di mutuo - così come definito dall'art.1813 del c.c. - sia stato stipulato nel 1997 con lo specifico scopo di finanziare i citati interventi di recupero edilizio che possono riguardare immobili adibiti ad abitazione, sia principale che secondaria, ma anche unità immobiliari adibite ad usi diversi (box, cantine, uffici, negozi, ecc.), a condizione che gli interventi stessi siano posti in essere su immobili situati nel territorio nazionale e nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa che disciplina l'attività edilizia.
Non sono ammessi altri tipi di finanziamento, come ad esempio aperture di credito, cambiali ipotecarie, ecc..

La detrazione in questione può coesistere con quella prevista per gli interessi relativi a mutui ipotecari contratti per l'acquisto o la costruzione di unità immobiliari utilizzate come abitazione principale e spetta oltre che in riferimento agli immobili di proprietà del contribuente, anche per quelli di proprietà di terzi, utilizzati dal contribuente sulla base di un contratto a titolo oneroso o gratuito o di altro titolo idoneo.

L'art. 3 del D.M. del 22 marzo 1997 (di attuazione dell'art.1, comma 4, della Legge n. 30 del 1997) stabilisce che per fruire della detrazione è necessario che il contribuente conservi ed esibisca o trasmetta, a richiesta degli uffici finanziari, la seguente documentazione:
- quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo;
- copia del contratto di mutuo dal quale risulti che lo stesso è stato stipulato per realizzare gli interventi di recupero sopra descritti;
- copia della documentazione comprovante l'effettivo sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi medesimi.

Attenzione: la detrazione spetta solo relativamente agli interessi calcolati sull'importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento, nel 1997 e negli anni successivi, delle spese relative agli interventi di recupero per la cui realizzazione è stato stipulato il contratto di mutuo. Pertanto, nel caso in cui l'ammontare del mutuo sia superiore alle menzionate spese documentate, la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l'ammontare delle stesse. Qualora per questi ultimi negli anni 1997 e 1998 si è fruito della detrazione è necessario che vengano dichiarati nel quadro RM relativo ai redditi a tassazione separata.

❑ Mutuo ipotecario relativo ad immobile per il quale è variata la destinazione

Per la detrazione degli interessi passivi relativi a un mutuo ipotecario stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale, se nel corso dell'anno è variata la destinazione, occorre prima di tutto individuare la data di stipulazione del mutuo.

Per i contratti di mutuo stipulati prima del 1993 la detrazione spetta, su un importo massimo di Lire 7 milioni, pari a Euro 3615,20, per ciascun intestatario del mutuo, alle seguenti condizioni:

- che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8 dicembre1993;
- che nella rimanente parte dell'anno 1993, e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.

Se nel corso dell'anno l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione degli interessi passivi (nonché oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione) per il mutuo ipotecario contratto per l'acquisto di tale abitazione spetta solo sull'importo massimo di Lire 4 milioni, pari a Euro 2.065,83, per ciascun intestatario del mutuo.

Per i contratti di mutuo stipulati dal 1° gennaio1993 la detrazione spetta, su un importo massimo complessivo di Lire 7 milioni, pari a Euro 3.615,20, se sussistono le seguenti condizioni:
- l'unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto (ovvero entro l'8 giugno 1994 per i soli mutui stipulati nel corso dell'anno 1993);
- l'acquisto è avvenuto nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione del mutuo.

Se nel corso del 1999 l'immobile non è più stato utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro) la detrazione spetta nell'intera misura. Tuttavia a partire dal 2000 il contribuente non ha più diritto ad alcuna detrazione, sempre che il trasferimento della dimora abituale non sia avvenuto per motivi di lavoro.

❑ Mutuo ipotecario relativo alla costruzione e ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale

L'articolo 3, comma 1, della Legge n. 449 del 27 dicembre 1997, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" ha disposto l'inserimento del comma 1-ter nell'art. 13-bis del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, in base al quale ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a Lire 5 milioni, pari a Euro 2.582,28, degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Unione Europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente dimora abitualmente. A tal fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l'autocertificazione effettuata ai sensi della Legge n. 15 del 4 gennaio 1968, e successive modificazioni, con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici.
Per costruzioni di unità immobiliare si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi una nuova costruzione, compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'rt. 31, comma 1, lett. d) della Legge n. 457 del 5 agosto 1978.

Per poter usufruire della detrazione in questione è necessario che vengano rispettate le seguenti condizioni:
- l'unità immobiliare che si costruisce deve essere quella nella quale il contribuente intende dimorare abitualmente;
- il mutuo deve essere stipulato non oltre sei mesi, antecedenti o successivi, dalla data di inizio dei lavori di costruzione;
- l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione;
- il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell'unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale.

La detrazione si applica unicamente con riferimento agli interessi e relativi oneri accessori nonché alle quote di rivalutazione derivanti da contratti di mutuo ipotecari stipulati ai sensi dell'art. 1813 del codice civile, dal 1° gennaio 1998 e limitatamente all'ammontare di essi riguardante l'importo del mutuo effettivamente utilizzato in ciascun anno per la costruzione dell'immobile.
In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il limite di Lire 5 milioni, pari a Euro 2.582,28, si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.
La detrazione è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale di cui all'art. 13-bis, comma 1, lettera b), del TUIR, approvato con il D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, soltanto per tutto il periodo di durata dei lavori di costruzione dell'unità immobiliare, nonché per il periodo di sei mesi successivi al termine dei lavori stessi.

Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato per abitazione principale. Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. La mancata destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare entro sei mesi dalla conclusione dei lavori di costruzione della stessa comporta la perdita del diritto alla detrazione. In tal caso è dalla data di conclusione dei lavori di costruzione che decorre il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'Amministrazione finanziaria.
La detrazione non spetta se i lavori di costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale non sono ultimati entro il termine fissato dal provvedimento amministrativo previsto dalla vigente legislazione in materia edilizia che ha consentito la costruzione dell'immobile stesso (salva la possibilità di proroga). In tal caso è da tale data che inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Il diritto alla detrazione non viene meno se per ritardi imputabili esclusivamente all'Amministrazione comunale, nel rilascio delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia, i lavori di costruzione non sono iniziati nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo o i termini previsti nel precedente periodo non sono rispettati.
Per usufruire della detrazione occorre conservare, esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici finanziari, le quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo, la copia del contratto di mutuo ipotecario (dal quale risulti che lo stesso è assistito da ipoteca e che è stato stipulato per la costruzione dell'immobile da destinare ad abitazione principale) le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia e le copie delle fatture o ricevute fiscali comprovante le spese di costruzione dell'immobile stesso.
Le condizioni e modalità applicative della detrazione in questione appena illustrate, sono contenute nel regolamento n. 311 del 30 luglio 1999 (G.U. n. 211 dell'8 settembre 1999).

Attenzione: la detrazione spetta solo relativamente agli interessi calcolati sull'importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento delle spese relative alla costruzione dell'immobile. Pertanto, nel caso in cui l'ammontare del mutuo sia superiore alle menzionate spese documentate la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l'ammontare delle spese. Qualora per questi ultimi per l'anno 1998 si è fruito della detrazione è necessario che vengano dichiarati nel quadro RM relativo ai redditi a tassazione separata.

❑ Oneri sostenuti dalle società semplici

I seguenti oneri sostenuti dalle società semplici sono deducibili dal reddito complessivo dei singoli soci proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili:
- somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali;
- contributi, donazioni e oblazioni corrisposti per i paesi in via di sviluppo per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;
- indennità per perdita di avviamento corrisposte per disposizione di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione;
- Invim decennale pagata dalle società per quote costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi.

Ai singoli soci è riconosciuta inoltre proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, una detrazione del 19 per cento per i seguenti oneri:
- interessi passivi in dipendenza di prestiti e mutui agrari;
- interessi passivi fino a lire 4.000.000 complessivi, pari a euro 2.065,83, per mutui ipotecari stipulati prima del 1° gennaio 1993 per l'acquisto di immobili;
- interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione fino a lire 5.000.000, pari a euro 2.582,28 per mutui stipulati nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici;
- spese sostenute per la manutenzione, protezione o restauro del patrimonio storico, artistico e archivistico;
- erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;
- erogazioni liberali in denaro a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
- erogazioni liberali in denaro a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art.1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367;
- erogazioni liberali fino a lire 4.000.000, pari a euro 2.065,83, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
- costo specifico o il valore nominale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione a favore dello Stato delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza fine di lucro svolgono o promuovono attività di studio di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;
- erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 30 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia.

Ai singoli soci è riconosciuta altresì proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, la detrazione del 41 per cento per le spese sostenute relativamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio secondo quanto previsto dall'art. 1, commi da 1 a 7, della L. 27 dicembre 1997, n. 449.

❑ Percentuale media della detrazione per la locazione dell'abitazione principale

Tale percentuale media va calcolata sommando il prodotto delle singole percentuali per i giorni di possesso; il valore così ottenuto deve essere diviso per i giorni di possesso totale.
Ad esempio per una detrazione spettante al 50 per cento per un periodo di 165 giorni e al 100 per cento per il resto dell'anno (200 giorni) la percentuale richiesta sarà:

$$\frac{(50 \times 165) + (100 \times 200)}{165 + 200} = 77,39 \text{ per cento (percentuale media)}$$

❑ Periodo di lavoro - Casi particolari

Nei casi di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato che prevedono prestazioni "a giornata" (ad esempio per i lavoratori edili ed i braccianti agricoli) la detrazione spettante per le festività, i giorni di riposo settimanale ed i giorni non lavorativi compresi nel periodo che intercorre tra la data di inizio e quella di fine di tali rapporti di lavoro deve essere determinata proporzionalmente al rapporto esistente tra le giornate effettivamente lavorate e quelle previste come lavorative dai contratti collettivi nazionali di lavoro e

dai contratti integrativi territoriali applicabili per i contratti a tempo indeterminato delle medesime categorie. Il risultato del rapporto, se decimale, va arrotondato alla unità successiva.
Ad esempio, ipotizzando un rapporto di lavoro iniziato il 17 febbraio 1999 e terminato il 28 marzo 1999, per complessivi 40 giorni nei quali vi sono 28 giornate lavorabili e 20 effettivamente lavorate, il calcolo dei giorni di detrazione per le festività, i giorni di riposo settimanale ed i giorni non lavorativi, complessivamente pari a 12, andrà così operato:
12 x (20/28) = 8,57 arrotondato a 9.

In caso di indennità o somme erogate dall'INPS o da altri enti le detrazioni per lavoro dipendente spettano nell'anno in cui si dichiarano i relativi redditi. In tali casi, nel rigo RC6 vanno indicati i giorni che hanno dato diritto a tali indennità, anche se relativi ad anni precedenti.
Per le borse di studio il numero dei giorni da indicare nel rigo **RC6** è quello compreso nel periodo dedicato allo studio (anche se relativo ad anni precedenti) per il quale è stata concessa. Pertanto, se la borsa di studio è stata erogata per il rendimento scolastico o accademico, la detrazione spetta per l'intero anno; se, invece, è stata corrisposta in relazione alla frequenza di un particolare corso, spetta per il periodo di frequenza obbligatoria prevista.

Per l'indennità speciale in agricoltura il numero da indicare nel rigo RC6 è quello dei giorni nei quali il contribuente è rimasto disoccupato e non di quelli che devono essere obbligatoriamente lavorati per conseguire il diritto alla predetta indennità.
Si ricorda che tra i giorni relativi ad anni precedenti, per i quali spetta il diritto alle detrazioni, non vanno considerati quelli compresi in periodi di lavoro per i quali già si è fruito in precedenza delle detrazioni.

❑ Portatori di handicap

I portatori di handicap ai sensi dell' art. 3 della Legge n.104 del 5 febbraio 1992, sono coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
Sono tali non solo i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della Legge n.104 del 1992, ma anche tutti coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate di riconoscere l'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.

I grandi invalidi di guerra di cui all'art.14, del T.U. n. 915 del 1978 e i soggetti ad essi equiparati sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 104 del 1992. In questo caso, è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.

I soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 104 del 1992 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore).

Ridotte o impedite capacità motorie dei portatori di handicap

Le "ridotte o impedite capacità motorie permanenti" dei portatori di handicap sussistono ogni qualvolta l'invalidità accertata comporti di per sé l'impossibilità o la difficoltà di deambulazione per patologie che escludono o limitano l'uso degli arti inferiori; in questo caso, pertanto, non si rende necessaria l'esplicita indicazione della ridotta o impedita capacità motoria sul certificato di invalidità.
Vi possono comunque essere altri tipi di patologie che comportano "ridotte o impedite capacità motorie permanenti" la cui valutazione - richiedendo specifiche conoscenze mediche - non può essere effettuata dagli uffici finanziari quando procedono al riconoscimento della detrazione in questione nell'ambito dell'attività d'accertamento.
In questi casi è necessaria una certificazione aggiuntiva attestante le "ridotte o impedite capacità motorie permanenti", rilasciata dalla Commissione di cui all'art. 4 della Legge n. 104 del 1992, o in alternativa la copia della richiesta avanzata alle ASL diretta ad ottenere dalla predetta Commissione la certificazione aggiuntiva da cui risulti che la minorazione comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 449 del 1997.
La sussistenza delle condizioni personali, a richiesta degli uffici, potrà essere fornita anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'art. 4 della Legge n. 15 del 4 gennaio 1968, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento d'identità del sottoscrittore) attestante che l'invalidità comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti e dovrà far riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all'accertamento d'invalidità, considerato che la definizione del tipo di invalidità non compete al portatore di handicap.

❑ Proventi sostitutivi e interessi

I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ovvero di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. In queste ipotesi devono essere utilizzati gli stessi quadri del modello di dichiarazione nei quali sarebbero stati dichiarati i redditi sostituiti o quelli ai quali i crediti si riferiscono.
Tra gli altri rientrano, in questa categoria: la cassa integrazione, l'indennità di disoccupazione, la mobilità, l'indennità di maternità, le somme che derivano da transazioni di qualunque tipo e l'assegno alimentare corrisposto in via provvisoria a dipendenti per i quali pende il giudizio innanzi all'Autorità giudiziaria.
Le indennità spettanti a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni vanno dichiarate nel quadro RM, sez. II.

❑ Ravvedimento operoso

L'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997, consente di regolarizzare, mediante il ravvedimento, le violazioni commesse in sede di predisposizione e di presentazione della dichiarazione, nonché di pagamento delle somme dovute.
Il ravvedimento comporta delle riduzioni automatiche alle misure minime delle sanzioni applicabili, a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc.) delle quali l'autore delle violazioni ed i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
In caso di ravvedimento operoso il contribuente deve barrare la casella "Ravv. operoso" posta sul rigo "Tipo di dichiarazione" nella seconda facciata del modello.

La dichiarazione integrativa deve essere presentata ad un ufficio postale, con una normale busta di corrispondenza di dimensione idonea a contenerla senza piegarla. Sulla busta deve essere indicata la dicitura: "Dichiarazione integrativa per ravvedimento operoso Modello UNICO 2000 Persone fisiche".
La dichiarazione integrativa può anche essere trasmessa in via telematica direttamente ovvero per il tramite di un intermediario abilitato fino alla data in cui sono rese disponibili, attraverso il servizio telematico, le specifiche tecniche relative ai modelli di dichiarazione per le successive annualità d'imposta, secondo quanto previsto dall'art. 12 del decreto dirigenziale del 31 luglio 1998.
Le fattispecie individuate dal predetto art. 13 sono le seguenti:

1. Mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme risultanti dovute dalla dichiarazione a titolo di acconto o di saldo

La sanzione del 30 per cento è ridotta al 3,75 per cento se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalle prescritte scadenze, a condizione che venga contestualmente eseguito anche il pagamento della sanzione ridotta e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Alle medesime condizioni, la stessa sanzione è ridotta, invece, al **6** per cento se il pagamento viene eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.

2. Violazioni relative al contenuto della dichiarazione non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo e che non ostacolano un'attività di accertamento in corso (quali, ad esempio, l'omessa o errata indicazione dei dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e del suo rappresentante; redazione della dichiarazione non in conformità al modello approvato dal Ministero delle Finanze)

Gli errori e le omissioni suddetti possono essere corretti mediante una dichiarazione integrativa, da redigere su modello conforme a quello approvato dal Ministero delle Finanze (utilizzando anche fotocopia o altri mezzi di riproduzione del modello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale) con riferimento al periodo d'imposta interessato.
L'applicazione della sanzione è esclusa se la dichiarazione integrativa viene presentata entro tre mesi dalla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione oggetto di correzione.
Se, invece, la dichiarazione integrativa viene presentata successivamente ai predetti tre mesi ma, comunque, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, la regolarizzazione comporta il pagamento della sanzione nella misura ridotta di un **quinto** del minimo (Lire 100.000, pari ad 1/5 di Lire 500 mila, ovvero ad Euro 51,65, pari ad 1/5 di Euro 258,23).

3. Errori ed omissioni nelle dichiarazioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo

a. Errori rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, quali: errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte; indicazione in misura superiore a quella spettante di detrazioni di imposta, di oneri deducibili o detraibili, di ritenute d'acconto e di crediti di imposta.

La sanzione pecuniaria prevista nella misura del 30 per cento della maggiore imposta o del minor credito utilizzato è ridotta al **6** per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:
- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
- venga presentata una dichiarazione integrativa redatta su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministero delle Finanze, utilizzando anche fotocopia o altri mezzi di riproduzione del modello pubblicato in Gazzetta Ufficiale;

b. Errori ed omissioni non rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, quali: omessa o errata indicazione di redditi; errata determinazione di redditi; esposizione di indebite detrazioni di imposta ovvero di indebite deduzioni dall'imponibile.

La sanzione pecuniaria minima prevista, pari al 100 per cento della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito spettante, è ridotta al **20** per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:
- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
- venga presentata una dichiarazione integrativa redatta su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministero delle Finanze, utilizzando anche fotocopia o altri mezzi di riproduzione del modello pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Nei casi in cui si intendano regolarizzare contestualmente errori ed omissioni indicati ai precedenti punti a) e b), deve essere presentata un'unica dichiarazione integrativa ed effettuato il pagamento delle somme complessivamente dovute.

4. Mancata presentazione della dichiarazione entro il termine prescritto

Se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente entro lo stesso termine il pagamento di una sanzione di Lire 62.500, pari a Euro 32,28 (pari ad 1/8 di Lire 500 mila, pari a Euro 258,23), ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate secondo le modalità precedentemente illustrate al punto 1.

❑ Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Ai fini della compilazione del quadro RC del Modello UNICO 2000, i redditi di lavoro dipendente e quelli a questi assimilati si distinguono in:

1. Redditi di lavoro dipendente e assimilati per i quali spettano le detrazioni (da indicare nella sezione I, righi da RC1 a RC4 del Quadro RC) che comprendono:
- le indennità e le somme da assoggettare a tassazione corrisposte a qualunque titolo ai lavoratori dipendenti da parte dell'INPS o di altri Enti. In questa APPENDICE alla voce "Indennità e somme erogate dall'INPS o da altri Enti" sono elencate, a titolo esemplificativo, le indennità più comuni;
- i trattamenti periodici integrativi corrisposti dai Fondi Pensione di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993;
- i compensi corrisposti a chi svolge lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;
- le retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa e le altre retribuzioni sulle quali in base alla legge non sono state effettuate ritenute d'acconto;
- i compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, cooperative di servizi, cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento;

- le somme percepite come borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale (tra le quali rientrano le somme corrisposte ai soggetti impegnati in base ai piani di inserimento professionale), ricevute al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente e solo se per queste somme non è stata prevista una specifica esenzione. Al riguardo vedere in questa APPENDICE la voce "Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito";
- le remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica; gli assegni corrisposti dall'Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno per il sostentamento dei ministri del culto e dei missionari, gli assegni corrisposti dalle Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto, gli assegni corrisposti dall'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto e quelli corrisposti per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità ad essa collegate;
- i compensi corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali e ad altre figure operanti nelle Aziende sanitarie locali (ASL) con contratto di lavoro dipendente (ad esempio: biologi, psicologi, medici addetti all'attività della medicina dei servizi, alla continuità assistenziale e all'emergenza sanitaria territoriale, ecc.).

2. Redditi assimilati per i quali non spettano le detrazioni (da indicare nella sezione II, righi da RC7 a RC8 del Quadro RC) che comprendono:

- gli assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio. È importante sapere che se il provvedimento dell'autorità giudiziaria non distingue la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo importo;
- gli assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.;
- i compensi e le indennità corrisposte dalle amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali per l'esercizio di pubbliche funzioni. Sono tali, ad esempio, anche quelli corrisposti ai componenti delle commissioni la cui costituzione è prevista dalla legge (commissioni edilizie comunali, commissioni elettorali comunali, ecc.);
- i compensi corrisposti ai giudici tributari, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza;
- le indennità e gli assegni vitalizi percepiti per l'attività parlamentare e le indennità percepite per le cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali), nonché quelle percepite dai giudici costituzionali;
- le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso;
- i compensi corrisposti per l'attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale (vedere in questa APPENDICE la voce "Attività libero professionale intramuraria").

Gli assegni periodici e le rendite si presumono percepite, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dal relativo titolo.

❑ Redditi dei coniugi

Nella dichiarazione devono essere inclusi i redditi che affluiscono ai coniugi in regime di comunione di beni (artt. 177 e seguenti c.c.) o per altri regimi patrimoniali (art. 167 c.c.), per la quota che compete a ciascuno.
I redditi della comunione tra coniugi sono attribuiti a ciascuno di essi, ai fini fiscali, nella misura del 50 per cento, salvo che non sia stata stabilita una diversa ripartizione a norma dell'art. 210 del c.c.
Nel caso di aziende coniugali il reddito deve essere dichiarato nel Modello UNICO 2000 Società di persone se vi è esercizio in società fra i coniugi (ad es.: coniugi cointestatari della licenza ovvero entrambi imprenditori) e, successivamente, da ciascun coniuge per la propria quota di spettanza nel quadro RH. Negli altri casi il coniuge imprenditore deve utilizzare i quadri RA, RD, RF o RG, a seconda dell'attività svolta, mentre l'altro indicherà la quota di sua spettanza nel quadro RH.

❑ Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito

Ai fini dell'esenzione sono equiparate alle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva (sentenza n. 387 del 4-11 luglio 1989 della Corte Costituzionale) le:

- pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di complemento o di sottufficiale (militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del servizio);
- pensioni tabellari corrisposte ai carabinieri ausiliari (militari di leva presso l'Arma dei Carabinieri) e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel corpo della Guardia di Finanza, nel corpo dei Vigili del Fuoco e nella Polizia Penitenziaria, a condizione che la menomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata contratta durante e in dipendenza del servizio di leva.

Sono anche esenti:

- la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1998, n. 544;
- l'indennità di mobilità di cui all'art. 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative;
- le pensioni corrisposte ai cittadini italiani divenuti invalidi ed ai congiunti di cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di armi ed ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate;
- gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca conferiti dalle università, dagli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, dagli enti pubblici e dalle istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, dall'Enea e dall'ASI.

Per quanto riguarda le borse di studio, sono esenti:

- le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base alla Legge n. 390 del 2 dicembre 1991, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;
- le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla Legge 30 novembre 1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero;
- le borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. n. 257 dell'8 agosto 1991, per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia.

Le rendite INAIL, esclusa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, non costituiscono reddito e quindi non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali. Parimenti non costituiscono reddito le rendite aventi analoga natura corrisposte da organismi non residenti.

Nelle ipotesi in cui i contribuenti ricevano una rendita dall'Ente previdenziale estero a titolo risarcitorio per un danno subito a seguito di incidente sul lavoro o malattia professionale contratta durante la vita lavorativa dovranno produrre al Ministero delle Finanze un'autocertificazione nella quale viene dichiarata la natura risarcitoria della somma percepita.

❏ Rettifica del Modello 730

I contribuenti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale possono rettificare il Modello 730 mediante la presentazione del Modello Unico. In tal modo è possibile esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte ovvero evidenziare oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione, non indicati in tutto o in parte nel Modello 730. Il contribuente avrà cura di indicare, barrando la casella "Rettificativa" posta nel rigo "Tipo di dichiarazione" del frontespizio del Modello Unico, che intende rettificare il Modello 730 a suo tempo presentato.

I contribuenti che presentano il Modello Unico per rettificare e sostituire del Modello 730, devono effettuare il versamento della maggiore imposta e dell'addizionale regionale e comunale eventualmente dovute. Se dal Modello Unico risulta un minor credito dovrà essere versata la differenza rispetto all'importo del credito risultante dal Modello 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto di imposta. Se dal Modello Unico risulta, invece, un maggior credito o un minor debito la differenza rispetto all'importo del credito o del debito risultante dal Modello 730 potrà essere indicata a rimborso, ovvero come credito da portare in diminuzione per l'anno successivo.

I versamenti ed i rimborsi che risultano dalla liquidazione del Modello 730 ai quali provvederà comunque il sostituto di imposta non devono essere indicati. Il contribuente che presenta un Modello Unico sostitutivo del Modello 730 è tenuto, con le avvertenze sopra precisate, a compilare completamente il modello e a ricalcolare integralmente l'imposta dovuta, nonché a rispettare tutte le modalità e i termini di presentazione previste per il modello stesso.
Il Modello Unico può essere presentato dai lavoratori dipendenti che si sono avvalsi dell'assistenza anche nei casi in cui è intervenuta la cessazione del rapporto con il datore di lavoro, al fine di ottenere il rimborso delle somme che risultano a credito dal prospetto di liquidazione. In tal caso il contenuto del Modello Unico sarà sostanzialmente analogo a quello del Modello 730.

Si fa presente, comunque, che il credito può essere riportato direttamente nella dichiarazione da presentare nell'anno successivo, quale eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione senza necessità di presentare un Modello Unico sostitutivo. Quest'ultima procedura potrà essere seguita anche dagli eredi che, in caso di decesso del contribuente, presentano la dichiarazione dei redditi del deceduto in qualità di eredi.
Attenzione: se nel Modello 730 riscontra errori commessi dallo stesso contribuente, la cui correzione determina a suo favore un rimborso o un minor debito, sarà possibile presentare, entro il **31 ottobre 2000**, un nuovo Modello 730 ad un CAF con la relativa documentazione. il CAF provvederà alla verifica ed all'elaborazione (anche in caso di assistenza prestata in precedenza dal sostituto).

❏ Rettifica del Modello UNICO

I contribuenti possono rettificare la dichiarazione eventualmente già presentata, provvedendo a presentare, entro i termini, una successiva dichiarazione interamente compilata.
In tal modo è possibile esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte ovvero evidenziare oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione, non indicati in tutto o in parte in quella precedente.
Il contribuente deve barrare la casella "Rettificativa" posta sul rigo "Tipo di dichiarazione" nella seconda facciata del Modello Unico.
I contribuenti che presentano la dichiarazione per rettificare e sostituire la precedente, devono effettuare il versamento della maggiore imposta, delle addizionali regionale e comunale eventualmente dovute.
Se dal nuovo Modello Unico risulta un minor credito dovrà essere versata la differenza rispetto all'importo del credito utilizzato a compensazione degli importi a debito risultanti dalla precedente dichiarazione.
Se dal Modello Unico risulta, invece, un maggior credito o un minor debito la differenza rispetto all'importo del credito o del debito risultante dalla dichiarazione precedente potrà essere indicata a rimborso, ovvero come credito da portare in diminuzione da ulteriori importi a debito.

❏ Riduzione del reddito dei terreni

Mancata coltivazione
La mancata coltivazione, neppure in parte, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, del fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali dà diritto alla riduzione al 30 per cento del reddito dominicale e alla esclusione del reddito agrario dall'IRPEF.
In tal caso indicare nella colonna 7 il codice 1 e nella colonna 9 il 30 per cento del reddito dominicale, indicato in colonna 1, rapportato alla percentuale ed al periodo di possesso. Nessun importo deve essere indicato invece nella colonna 10.
Rientrano in queste ipotesi anche i casi di ritiro di seminativi dalla produzione, se i terreni costituenti il fondo rustico siano rimasti effettivamente incolti per l'intera annata agraria, senza sostituzione, neppure parziale, con altra diversa coltivazione.

Perdita di prodotto
In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all'UTE l'evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non è esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell'inizio del raccolto, i redditi dominicale e agrario relativi ai terreni colpiti dall'evento stesso sono esclusi dall'IRPEF. In tal caso nessun importo deve essere indicato nelle colonne 9 e 10 e nella colonna 7 va indicato il codice 2.

Terreni in affitto
In caso di terreni concessi in affitto in regime legale di determinazione del canone è consentito dichiarare, indipendentemente dall'effettiva percezione, l'ammontare corrispondente al canone annuo di affitto se questo risulta inferiore all'80 per cento del reddito dominicale, indicato nella colonna 1.
In tal caso nella colonna 2 indicare il codice 2 e nella colonna 9 l'ammontare del canone della colonna 6 rapportato alla percentuale di possesso. Se l'ammontare corrispondente al canone annuo di affitto non risulta inferiore all'80 per cento del reddito dominicale, nella colonna 9 indicare la quota spettante di tale reddito dominicale indicato nella colonna 1.

❑ Rinegoziazione di un contratto di mutuo

In caso di rinegoziazione di contratti di mutui stipulati per l'acquisto di propria abitazione si ha diritto alla detrazione (in base alla normativa vigente al momento della stipula dell'originario contratto di mutuo), solo se:

1) sono rimaste invariate le parti contraenti e il cespite immobiliare concesso in garanzia;
2) l'importo del mutuo risulta non superiore alla residua quota di capitale (comprensivo delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di interessi del semestre in corso rivalutati al cambio del giorno in cui avviene la conversione, nonché degli oneri susseguenti all'estinzione anticipata della provvista in valuta estera) da rimborsare alla data di rinegoziazione del predetto contratto.

Le parti contraenti si considerano invariate anche nel caso in cui la rinegoziazione avviene, anziché con il contraente originario, tra la banca e colui che nel frattempo è subentrato nel rapporto di mutuo a seguito di accollo.

❑ Sanzioni

Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di Lire 500 mila, pari a Euro 258,23. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da Lire 500 mila, pari a Euro 258,23 a Lire 2 milioni, pari a Euro 1.032,91, aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenute di scritture contabili.

La dichiarazione è nulla se non è redatta su stampati conformi al modello approvato dal Ministero delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale; in tale ipotesi si applicano le sanzioni previste per la omessa presentazione.
La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La nullità è sanata se si provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio competente. In caso di mancata sottoscrizione per la quale non sia intervenuta detta sanatoria, la dichiarazione viene considerata omessa e si applicano le sanzioni previste per la omessa presentazione.
La sanzione prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione è applicabile anche quando la dichiarazione è presentata con ritardo superiore a novanta giorni.

La dichiarazione presentata con ritardo non superiore a novanta giorni è valida, ma per il ritardo è applicabile la sanzione da Lire 500 mila, pari a Euro 258,23, a Lire 2 milioni, pari a Euro 1.032,91, aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, ferma restando l'applicazione della sanzione pari al 30 per cento delle somme eventualmente non versate o versate oltre le prescritte scadenze.
In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni in via telematica da parte dei soggetti intermediari abilitati, si applica a carico dei medesimi la sanzione da Lire 1 milione, pari a Euro 516,46, a Lire 10 milioni, pari a Euro 5.164,57.
Per tale sanzione non opera l'istituto del ravvedimento operoso previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997; si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di illecito amministrativo.

Se nella dichiarazione è indicato un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della maggiore imposta o della differenza del credito. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta.
Se la dichiarazione non è redatta in conformità al modello approvato dal Ministero delle Finanze si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 500 mila, pari a Euro 258,23, a Lire 4 milioni, pari a Euro 2.065,83. La medesima sanzione amministrativa si applica anche se nella dichiarazione sono omessi o non sono indicati in maniera esatta o completa dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e del rappresentante legale o negoziale, nonché per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli.
Per il mancato o carente versamento delle imposte dichiarate, è applicabile la sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate o versate oltre le prescritte scedenze.
Identica sanzione del 30 per cento è applicabile sui maggiori importi risultanti dovuti a seguito della liquidazione e del controllo formale operati ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

La sanzione del 30 per cento è ridotta:

- ad un terzo (10 per cento) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della liquidazione automatica effettuata ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;

- ai due terzi (20 per cento) nei casi in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito del controllo formale effettuato ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973.

Se, a richiesta dell'ufficio, non è esibita o trasmessa idonea documentazione delle detrazioni d'imposta, delle ritenute alla fonte e dei crediti d'imposta spettanti indicati nella dichiarazione e che hanno concorso a determinare l'imposta dovuta o il rimborso, si applica la sanzione amministrativa da Lire 500 mila, pari a Euro 258,23, a Lire 4 milioni, pari a Euro 2.065,83.
La stessa sanzione si applica nei casi di mancanza o incompletezza degli altri atti e documenti dei quali è prescritta la conservazione, l'esibizione all'ufficio ovvero l'allegazione degli stessi qualora sia prevista dal decreto di approvazione del modello di dichiarazione; inoltre gli atti e documenti non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa, tranne quanto disposto dal comma 4 dell'art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973.
L'inesatta indicazione del codice fiscale nella dichiarazione dei redditi è punita, indipendentemente dalle altre sanzioni riguardanti il contenuto della dichiarazione stessa, con la sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 200 mila, pari a Euro 103,29, a Lire 4 milioni, pari a Euro 2.065,83.
La stessa sanzione si applica a carico del soggetto che indichi il numero di codice fiscale provvisorio pur avendo già ricevuto quello definitivo ovvero che indichi il numero di codice fiscale rilasciato in data meno recente nel caso gli siano pervenute più comunicazioni.

Si richiama l'attenzione sulle specifiche sanzioni, previste dall'art. 4 della Legge n. 146 del 24 aprile 1980, in materia di dichiarazione dei redditi di fabbricati. In particolare, sono previste le ipotesi di omessa denuncia di accatastamento di fabbricati e conseguente omissione di dichiarazione del relativo reddito, di omessa dichiarazione del reddito delle costruzioni rurali che non hanno più i requisiti per essere considerate tali.

Si ricorda, inoltre, che gli atti pubblici tra vivi e le scritture private autenticate di trasferimento della proprietà di unità immobiliari urbane o di costituzione o trasferimento di diritti reali sulle stesse, con esclusione di quelli relativi a parti comuni condominiali di immobili urbani e di quelli di costituzione di diritti reali di garanzia, devono contenere o avere allegata, a pena di nullità dell'atto stesso, la dichiarazione della parte o del suo rappresentante legale o volontario, resa ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti che il reddito fondiario dell'immobile è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data dell'atto, ovvero l'indicazione del motivo per cui lo stesso non è stato, in tutto o in parte, dichiarato. In questo caso, il notaio dovrà trasmettere copia dell'atto o della scrittura privata autenticata, entro sessanta giorni, al competente ufficio delle imposte.

❑ Servizi di assistenza al contribuente

Nel periodo della dichiarazione le Direzioni Regionali delle Entrate organizzano servizi speciali di assistenza, in molti casi anche con la collaborazione dei Comuni e spesso con modalità particolari in favore dei disabili. L'assistenza telefonica viene svolta sia attraverso numeri speciali attivati per l'occasione, sia attraverso il numero **164.75**, al quale rispondono gli operatori dei Centri di servizio o delle stesse Direzioni regionali numero che, peraltro, a seconda delle disponibilità di personale impegnato e del periodo di maggiore o minore richiesta da parte degli utenti, può presentare in molti casi difficoltà di accesso.
Si consiglia, pertanto, di telefonare fuori dalle ore di punta (ore 10-13) e nel caso che perdurino le difficoltà di accesso, di rivolgersi all'assistenza degli sportelli.
Per informazioni sulle modalità di assistenza presso le varie regioni si consiglia di consultare le pagine di Televideo del Ministero delle Finanze (**389-398**) e le rubriche di Televideo gestite sulle reti locali da alcune Direzioni regionali (tra cui ad esempio la Lombardia, le Marche, l'Umbria, il Lazio e la Campania).
Con il numero **164.74**, anche via fax, è inoltre possibile ottenere in automatico numerose informazioni di carattere fiscale, al costo di due soli scatti, qualunque sia la durata e la provenienza della chiamata.
Per una migliore utilizzazione dei servizi di assistenza telefonica, si consiglia quindi di verificare prima se le informazioni di cui si ha bisogno possono essere ottenute in via automatica tramite il numero **164.74** e di rivolgersi solo in caso di reale necessità ai numeri presidiati dagli operatori, spesso sovraccarichi di chiamate. Si prega inoltre di chiamare avendo sempre a portata di mano il modello di dichiarazione con tutti i dati necessari.
In caso di difficoltà a collegarsi con i servizi telefonici è consigliabile rivolgersi ai servizi di assistenza allo sportello, che vengono appositamente potenziati in occasione della presentazione della dichiarazione.

Attenzione: Per motivi tecnici possono verificarsi difficoltà di collegamento con i numeri che iniziano col prefisso 164 usando apparecchi telefonici collegati all'esterno tramite alcuni tipi di centraline.

Rimborsi IRPEF.

Per ottenere le informazioni dal numero 164-74 sui propri rimborsi IRPEF è necessario fornire, tramite la tastiera telefonica e quando il sistema lo richiede, il proprio codice fiscale traducendolo in cifre secondo la seguente tabella:

A-B-C	= 2	D-E-F	= 3	G-H-I	= 4
J-K-L	= 5	M-N-O	= 6	P-R-S	= 7
T-U-V	= 8	W-X-Y	= 9	Q-Z	= 0

Esempio: NTN FRZ67P12 H501S
diventa: 686 370 67712 45017

Si consiglia di tradurre il codice prima di telefonare. Il codice va composto sulla tastiera senza pause tra una cifra e l'altra. Attraverso il sito (**www.finanze.it**) è inoltre possibile acquisire rapidamente informazioni fiscali, documentazione e modulistica.

❑ Soggetti con almeno 50 dipendenti

A partire da quest'anno, i soggetti con un numero di dipendenti superiore o uguale a 50 presentano la dichiarazione in via telematica.

Il numero dei dipendenti va accertato alla chiusura del periodo d'imposta avvenuto nell'anno solare precedente a quello in cui si concretizza l'obbligo di presentare le dichiarazioni in via telematica e ha effetto per l'intero anno per tutte le dichiarazioni che devono essere presentate.

Conseguentemente un soggetto che alla chiusura del bilancio al 31 dicembre 1999 ha sessanta dipendenti, calcolati tenuto conto anche di quelli cessati nel corso del periodo d'imposta, è obbligato a trasmettere in via telematica tutte le dichiarazioni che deve presentare nel 2000, anche se al 31 dicembre 2000 avesse un numero di dipendenti inferiore a cinquanta. Il mancato superamento dei predetti limiti produrrà effetti nel 2001, anno in cui la società non avrà l'obbligo di effettuare la predetta trasmissione in via telematica.

Ai fini della verifica del numero dei dipendenti occorre considerare il dato riportato nel punto 1 del rigo SS1 del quadro SS del Modello 770/2000.

L'obbligo di presentare in via telematica la dichiarazione è assolto anche facendo trasmettere ad un intermediario abilitato la dichiarazione (da lui predisposta o che il dichiarante gli ha consegnato già compilata).

Per i soggetti obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni non è, invece, possibile presentare ad una banca convenzionata o ad un'agenzia postale la propria dichiarazione. Nel caso in cui i soggetti obbligati alla trasmissione telematica trasmettono direttamente la propria dichiarazione, quest'ultima si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa all'amministrazione e a tale data occorre fare riferimento ogni qualvolta una disposizione di legge richiami i termini di presentazione (ad es. ravvedimento operoso).

La prova della presentazione è data dalla comunicazione dell'Amministrazione stessa attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica.

È possibile trasmettere, contemporaneamente o in momenti diversi, alcune dichiarazioni direttamente ed altre tramite un intermediario.
I soggetti che assolvono all'obbligo di trasmissione in via telematica rivolgendosi ad un intermediario abilitato non sono tenuti a richiedere l'abilitazione alla trasmissione telematica.

❑ Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio

L'art. 1, commi da 1 a 7 della Legge n. 449 del 27 dicembre 1997, prevede la detrazione del 41 per cento dall'IRPEF dovuta e fino a concorrenza del suo ammontare a fronte di spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute nel 1998 e 1999 ed effettivamente rimaste a carico (per il 2000 la detrazione invece sarà del 36%). Queste spese devono essere state sostenute per la realizzazione sulle parti comuni di edifici residenziali e sulle singole unità immobiliari residenziali di qualunque categoria, anche rurale, di una serie di interventi di recupero del patrimonio edilizio. La detrazione del 41 per cento spetta a tutti i soggetti passivi dell'IRPEF, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio, proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato), l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio. Il limite di spesa su cui applicare la percentuale del 41 per cento è di **Lire 150 milioni, pari a Euro 77.468,53**, e va riferito alla persona fisica e ad ogni singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero e compete separatamente per ciascun periodo d'imposta.

Le categorie di intervento edilizio ammesse a fruire della detrazione in questione sono:

- manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni di edifici residenziali);
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia;
- eliminazione delle barriere architettoniche (su tali spese non si può fruire contemporaneamente della detrazione per spese sanitarie prevista in alcune ipotesi indicate alla voce "spese sanitarie");
- opere finalizzate alla cablatura degli edifici;
- opere finalizzate al contenimento dell'inquinamento acustico;
- opere finalizzate al risparmio energetico;
- opere finalizzate alla sicurezza statica ed antisismica;
- interventi di messa a norma degli edifici;
- opere interne;
- realizzazione di parcheggi pertinenziali.

Tra le spese che danno diritto alla detrazione rientrano quelle sostenute per:
- progettazione dei lavori;
- acquisto dei materiali;
- esecuzione dei lavori;
- altre prestazioni professionali richieste dal tipo d'intervento;
- relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti;
- perizie e sopralluoghi;
- imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denuncie di inizio lavori;
- oneri di urbanizzazione;
- la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli interventi e gli adempimenti posti dal regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998.

Possono usufruire della detrazione anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati. In tal caso, tuttavia la detrazione compete esclusivamente con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione, a condizione che le stesse siano comprovate da attestazione rilasciata dal venditore. In tal caso, il modello di comunicazione al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette può essere inviato successivamente alla data d'inizio dei lavori (che sono effettuati dal concessionario o dall'impresa di costruzione), ma entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale s'intende usufruire della detrazione.
La detrazione, suddivisa, a scelta del contribuente, in cinque o dieci rate di pari importo, è fruita a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno nel quale le spese sono state sostenute.
Per usufruire della detrazione in quest'ipotesi è necessario che:

- il contribuente abbia trasmesso al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette competente la comunicazione preventiva, relativa ad ogni singola unità immobiliare iscritta al catasto o per la quale sia stata presentata domanda di accatastamento in relazione alla quale s'intende usufruire della detrazione. La comunicazione, redatta su apposito modulo, deve riportare la data d'inizio lavori e contenere, in allegato, la prescritta documentazione, ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso della documentazione stessa;
- le spese siano effettuate tramite bonifico bancario da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato, ad eccezione dei pagamenti avvenuti entro il 28 marzo 1998, data di entrata in vigore del regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998, che attuano le norme dettate dall'art. 1 della Legge n. 449 del 1997, per i quali è consentita la detrazione anche se effettuati con strumenti diversi da quelli del bonifico bancario. Fanno eccezione, alla condizione in base alla quale per fruire della detrazione è necessario che le spese siano effettuate tramite bonifico bancario, le spese relative agli oneri di urbanizzazione, alle ritenute di acconto operate sui compensi, all'imposta di bollo e ai diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori.

Si precisa che la trasmissione del modulo di comunicazione al Centro di servizio deve essere effettuata prima di iniziare i lavori ma non necessariamente prima di aver effettuato tutti i pagamenti delle relative spese di ristrutturazione. Infatti, alcune pagamenti possono essere precedenti all'invio del modulo come ad esempio quelli relativi alle pratiche di abilitazione amministrativa all'esecuzione dei lavori.
In casi di lavori di ristrutturazione e/o pagamenti a cavallo del 1998 e 1999 non è necessario inviare una nuova comunicazione, anche se resta fermo che, ai fini della detrazione, le spese devono essere imputate secondo il criterio di cassa.
In presenza di una pluralità di soggetti aventi diritto alla detrazione e dell'indicazione sul bonifico bancario del solo codice fiscale del soggetto che ha trasmesso il modulo di comunicazione al Centro di servizio, la detrazione è consentita anche nell'ipotesi in cui non ci sia coincidenza tra intestazione della fattura e ordinanti del bonifico bancario. La condizione è valida se nell'apposito spazio della dichiarazione dei redditi viene esposto il codice fiscale già riportato sul bonifico bancario, fermo restando il rispetto delle altre condizioni.

Il contribuente ha l'obbligo di conservare ed esibire, a richiesta degli uffici finanziari, le fatture o le ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi effettuati, la ricevuta del bonifico bancario attraverso il quale è stato eseguito il pagamento e ogni altra documentazione prevista.
In luogo di detta documentazione, per gli interventi realizzati sulle parti comuni la detrazione è ammessa anche nelle ipotesi in cui il contribuente utilizzi una certificazione dell'amministratore del condominio che attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e la somma di cui il contribuente può tener conto ai fini della detrazione.
La stessa detrazione è estesa, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della Legge n. 449 del 1997, anche alle spese sostenute nei periodi d'imposta 1996 e 1997, limitatamente agli interventi di recupero edilizio effettuati a seguito degli eventi sismici verificatisi nelle regioni Emilia Romagna e Calabria nell'anno 1996 per il ripristino delle unità immobiliari per le quali è stata emanata, in seguito al sisma, ordinanza di inagibilità da parte dei comuni di pertinenza, ovvero che risultino inagibili sulla base di apposite certificazioni del Commissario delegato nominato con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 225 del 24 febbraio 1992.

Per le spese citate sostenute nell'anno:

- 1996, la detrazione spetta per l'importo relativo alla quarta rata. In tal caso deve essere indicato l'anno 1996, il numero di rate (cinque o dieci anni) in cui il contribuente ha suddiviso le spese stesse indicato nell'istanza di rimborso (della detrazione del 41 per cento relativamente alla prima rata) presentata al Centro di Servizio delle imposte dirette ed indirette e l'importo della rata stessa;
- 1997, la detrazione spetta per l'importo relativo alla terza rata. In tal caso deve essere indicato l'anno 1997, il numero di rate (cinque o dieci anni) in cui il contribuente ha suddiviso le spese stesse indicato nella precedente dichiarazione dei redditi e l'importo della rata stessa.

In tutti i casi descritti, va indicato il codice fiscale del soggetto che ha eventualmente presentato anche per conto del dichiarante il modulo di comunicazione (ad esempio il comproprietario o contitolare di diritto reale sull'immobile). In caso d'interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa se la dichiarazione è presentata da uno dei soci.
Per ulteriori precisazioni in merito alla individuazione delle categorie di intervento di recupero del patrimonio edilizio ammesse a fruire della detrazione e alle altre modalità e condizioni si rinvia ai chiarimenti forniti con le circolari n. 57/E del 24 febbraio 1998, n. 121/E dell'11 maggio 1998, n. 122/E del 1 giugno 1999 e alle istruzioni contenute nel decreto n. 41 del 18 febbraio 1998 e nel decreto dirigenziale del 6 marzo 1998, pubblicati nella G.U. n. 60 del 13 marzo 1998.

❑ Spese sanitarie

Tra le spese sanitarie rientrano:

1. spese per mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento di portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell' art. 3 della Legge n. 104 del 1992 (vedere in questa APPENDICE la voce "Portatori di handicap"), per le quali spetta la detrazione sull'intero importo (**rigo RP2**). Sono tali, ad esempio, le spese sostenute per:

- l'acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
- le spese sostenute in occasione del trasporto in autoambulanza del soggetto portatore di handicap (spesa accompagnamento). In questa caso resta fermo che le prestazioni specialistiche o generiche effettuate durante il predetto trasporto costituiscono spese sanitarie che danno diritto ad una detrazione solo sulla parte che eccede la somma di Lire 250.000, pari a Euro 129,11;
- l'acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
- la trasformazione dell'ascensore adattato al contenimento della carrozzella;
- la costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni.

Attenzione: Si può usufruire delle detrazione su tali spese solo sulla parte che eccede quella per la quale eventualmente si intende fruire anche della detrazione del 41 per cento per le spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (**righi RP26**, **RP27**, **RP28** e **RP29**).

2. Spese per sussidi tecnici informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità d'integrazione dei portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 104 del 1992 (vedere in questa APPENDICE la voce "Portatori di handicap"). Sono tali ad es., le spese sostenute per l'acquisto di un fax, un modem o un computer o un sussidio telematico (**rigo RP2**);

3. spese per mezzi necessari alla locomozione di portatori di handicap con ridotte o impedite capacità motorie per le quali spetta la detrazione sull'intero importo (rigo RP3). Sono tali le spese sostenute per l'acquisto di motoveicoli e autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f) e 54, comma 1, lettere a), c) ed f) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione alle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie.

Si tratta per i **motoveicoli** di:

- motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria (lett. b) art. 53);
- motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente (lett. c) art. 53);
- motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (lett. f) art. 53).

Per gli **autoveicoli** si tratta di:

- autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente (lett. a) art. 54);
- autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone o di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente (lett. c) art. 54);
- autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (lett. f) art. 53).

Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di cambio automatico di serie, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992.

Gli adattamenti ai veicoli (riferiti sia al sistema di guida sia alla struttura della carrozzeria) devono risultare dalla carta di circolazione a seguito del collaudo effettuato presso gli uffici periferici della Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione del Ministero dei Trasporti. Tra i principali adattamenti rientrano:

- pedana sollevatrice ad azione meccanico/elettrico/idraulico;
- scivolo a scomparsa ad azione meccanico/elettrico/idraulico;
- braccio sollevatore ad azione meccanico/elettrico/idraulico;
- paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- sedile scorrevole-girevole simultaneamente atto a facilitare l'insediamento del disabile nell'abitacolo;
- sistema di ancoraggio delle carrozzelle e cinture di sostegno;
- sportello scorrevole.

Se a causa della natura dell'handicap i veicoli necessitino di adattamenti diversi da quelli sopra contemplati, la detrazione potrà ugualmente essere riconosciuta, purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra l'handicap e la tipologia di adattamento.

Va puntualizzato che la detrazione spetta oltre che per il costo d'acquisto dei predetti veicoli anche per le riparazioni che non rientrano nell'ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi d'esercizio (quali, ad esempio, la tassa di possesso, il premio assicurativo, il carburante ed il lubrificante).
Si precisa che la detrazione compete a tutti i disabili con ridotte o impedite capacità motorie prescindendo dal possesso di una qualsiasi patente di guida da parte sia del portatore di handicap che dei soggetti cui risulta a carico.

La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro.
La detrazione spetta con riferimento ad un solo veicolo (il termine comprende motoveicoli e autoveicoli) e può essere calcolata nel limite della spesa di Lire 35 milioni, pari a Euro 18.075,99. Se risulta che il veicolo è stato rubato e non trovato, dal limite di Lire 35 milioni, pari a Euro 18.075,99, va detratto l'eventuale rimborso dell'assicurazione. La detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo.

La detrazione spetta a tutti i soggetti portatori di handicap riconosciuti ai sensi dell'art. 3 della Legge n.104 del 1992, le cui impedite capacità motorie permanenti risultino dalla certificazione medica rilasciata dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della legge medesima. In merito alle ridotte o impedite capacità motorie permanenti dei portatori di handicap vedere in questa APPENDICE la voce "Portatori di handicap".

Documentazione da conservare

Per tutte le spese indicate nei righi **RP1, RP2, RP3 e RP22** occorre conservare la documentazione fiscale rilasciata da chi percepisce le somme. In particolare:

- la documentazione della spesa sostenuta per i ticket potrà essere costituita dalla fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base in unico esemplare corredata dello scontrino fiscale, rilasciato dalla farmacia, corrispondente all'importo del ticket pagato sui medicinali indicati nella ricetta;
- per le spese sanitarie relative a medicinali acquistabili senza prescrizione medica il contribuente deve acquisire e conservare idonea documentazione rilasciata da chi percepisce le somme (che può consistere anche nello scontrino fiscale) dalla quale deve risultare l'avvenuto acquisto dei detti medicinali e l'importo della spesa sostenuta e, in alternativa alla prescrizione medica, può rendere a richiesta degli uffici, un'autocertificazione (la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore), attestante la necessità, per il contribuente o per i familiari a carico, dell'avvenuto acquisto dei medicinali nel corso dell'anno. Tale documentazione deve essere conservata ed esibita o trasmessa a richiesta degli uffici finanziari;
- per le protesi, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, ove la fattura, ricevuta o quietanza non sia rilasciata direttamente dall'esercente l'arte ausiliaria, il medesimo attesterà sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione. Anche in questa ipotesi, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere a richiesta degli uffici, un'autocertificazione (la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) da conservare unitamente alle predette fatture, ricevute e quietanze e da esibire o trasmettere a richiesta degli Uffici finanziari, per attestare la necessità per il contribuente o per i familiari a carico, e la causa per la quale è stata acquistata la protesi.

Per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio tecnico e informatico è volto a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 104 del 1992.
La documentazione relativa alle spese sopradescritte deve essere conservata ed esibita o trasmessa a richiesta degli uffici finanziari.
Si ricorda che non è possibile utilizzare l'autocertificazione in casi diversi da quelli citati sopra, nemmeno per motivi di tutela della riservatezza.

Spese mediche all'estero

Le spese mediche sostenute all'estero sono soggette allo stesso regime di quelle analoghe sostenute in Italia; anche per queste la documentazione debitamente quietanzata deve essere conservata per essere esibita o trasmessa a richiesta degli uffici finanziari.
Si ricorda che le spese di trasferimento e soggiorno all'estero, sia pure per motivi di salute, non possono rientrare tra quelle che danno diritto alla detrazione poiché non sono spese sanitarie.
Se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una traduzione in italiano. Se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta. Se è redatta in una lingua diversa da quelle indicate, va corredata da una traduzione giurata.
Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d'Aosta e nella provincia di Bolzano non è necessaria la traduzione se la documentazione è scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco.

❑ Stipendi e pensioni prodotti all'estero

Vanno dichiarati gli stipendi, le pensioni ed i redditi assimilati percepiti da contribuenti residenti in Italia:
a. prodotti in un paese estero con il quale non esiste convenzione contro le doppie imposizioni;

b. prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero;

c. prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia.

Nei casi elencati alle lettere (a) e (b) il contribuente ha diritto al credito per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo, ai sensi dell'art. 15 del TUIR. Nel caso previsto dalla lettera (c) se i redditi hanno subito un prelievo fiscale anche nello Stato estero di erogazione, il contribuente, residente nel nostro paese, non ha diritto al credito d'imposta, ma al rimborso delle imposte pagate nello Stato estero. Il rimborso va chiesto all'autorità estera competente in base alle procedure da questa stabilite.

Si indicano qui di seguito, per alcuni paesi, le modalità di tassazione che riguardano gli stipendi e le pensioni percepiti da contribuenti residenti in Italia.

Per il trattamento di stipendi e pensioni non compresi nell'elenco o provenienti da altri paesi è necessario consultare le singole convenzioni.

1. Stipendi

Per quanto riguarda gli stipendi pagati da un datore di lavoro privato, in quasi tutte le convenzioni (ad esempio quelle con Argentina, Australia, Belgio, Canada, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è prevista la tassazione esclusiva in Italia quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni:

- Il lavoratore residente in Italia presta la sua attività nel paese estero per meno di 183 giorni;
- le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente in Italia;
- l'onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

2. Pensioni

Sono pensioni estere quelle corrisposte da un ente pubblico o privato di uno Stato estero a seguito di lavoro prestato in quello Stato e percepite da un residente in Italia. Con alcuni paesi sono in vigore convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni di fonte estera sono tassate in modo diverso, a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.

Sono pensioni pubbliche quelle pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono.

Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali dei paesi esteri preposti all'erogazione del trattamento pensionistico. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nel paese di residenza del beneficiario.

Più in particolare, in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni, le pensioni erogate ad un contribuente residente in Italia da enti pubblici e privati situati nei seguenti paesi sono così assoggettate a tassazione:

Argentina - Regno Unito - Spagna - Stati Uniti - Venezuela

Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana.

Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

Belgio - Germania

Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non anche quella estera. Se il contribuente ha anche la nazionalità estera la pensione viene tassata solo in tale paese.

Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

Australia

Sia le pensioni pubbliche, sia le pensioni private, sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

Canada

Sia le pensioni pubbliche, sia quelle private, sono assoggettate a tassazione solo in Italia se l'ammontare non supera il più elevato dei seguenti importi: 10.000 dollari canadesi o 12.000.000 di Lire, pari ad Euro 6.197,48.

Se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili sia in Italia sia in Canada ed in Italia spetta il credito per l'imposta pagata in Canada in via definitiva.

Svizzera

Le pensioni pubbliche sono tassate solo in Svizzera se il contribuente possiede la nazionalità Svizzera. Se il contribuente non possiede la nazionalità Svizzera le pensioni pubbliche sono tassate solo in Italia.

Le pensioni private sono tassate solo in Italia.

Le rendite corrisposte da parte dell'Assicurazione Svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (rendite AVS) non devono essere dichiarate in Italia in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

3. Borse di studio

Devono essere dichiarate le borse di studio percepite da contribuenti residenti in Italia, a meno che non sia prevista una esenzione specifica, quale ad esempio quella stabilita per le borse di studio corrisposte dalle Università ed Istituti di istruzione universitaria (Legge n. 398 del 30 novembre 1989).

La regola della tassazione in Italia si applica generalmente anche sulla base delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Ad esempio, con la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti, è previsto che se un contribuente residente in Italia soggiorna per motivi di studio in uno degli Stati esteri considerati e la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nel nostro Paese, è tassabile soltanto in Italia; se invece la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nello Stato estero di soggiorno, quest'ultimo può tassare il reddito ma il contribuente deve dichiararlo anche in Italia e chiedere il credito per l'imposta pagata all'estero.

❑ Terreni adibiti a colture in serra o alla funghicoltura

L'attività di funghicoltura è considerata agricola se vengono rispettati i limiti di cui all'art. 29, comma 2, lett. *b)* e *c)* del TUIR. In tal caso i redditi dominicale e agrario delle superfici adibite alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia dove è situato il terreno.

Tale metodo di determinazione dei redditi dominicale e agrario si applica anche alle superfici adibite alle colture prodotte in serra.

❑ Unità immobiliari tenute a disposizione

Per unità immobiliari a disposizione, per le quali si applica l'aumento di un terzo della rendita catastale, si intendono le unità immobiliari adibite ad abitazione, possedute in aggiunta a quella utilizzata come abitazione principale del possessore o dei suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) o all'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi.

74

Per la corretta applicazione della disposizione si chiarisce che per abitazione principale si intende quella in cui si dimora abitualmente. Normalmente l'abitazione principale coincide con quella di residenza anagrafica.

Per i componenti del nucleo familiare si considera abitazione principale l'unità immobiliare in cui gli stessi dimorano, anche se la titolarità o la disponibilità di essa appartiene ad altro componente del nucleo medesimo. In particolare, l'aumento di un terzo si applica anche se:
- l'unità immobiliare nella quale è situata l'abitazione principale non è di proprietà ma è detenuta in locazione;
- l'unità immobiliare a disposizione è posseduta in comproprietà od acquistata in multiproprietà;
- l'unità immobiliare destinata alla locazione è rimasta sfitta.

L'aumento di un terzo non si applica, oltre che alla unità immobiliare adibita ad abitazione principale, anche a:
- unità date in uso gratuito ad un proprio familiare, a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica;
- una delle unità tenute a disposizione in Italia da contribuenti residenti all'estero;
- unità immobiliare già utilizzata come abitazione principale da contribuenti trasferiti temporaneamente per ragioni di lavoro in altro Comune;
- unità in comproprietà utilizzata integralmente come residenza principale di uno o più comproprietari, limitatamente a quelli che la utilizzano;
- unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate a condizione che tali circostanze risultino da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) da esibire a richiesta degli uffici.

Nel caso in cui le unità immobiliari siano state tenute a propria disposizione solo per una parte dell'anno per essere state per la restante parte utilizzate diversamente (ad esempio, abitazione principale e locazione), l'aumento di un terzo si applica alla rendita catastale riferita alla frazione di anno per la quale si è verificata la situazione prevista dalla legge

❑ Usufrutto legale

I genitori esercenti la potestà hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio minore. Tuttavia non sono soggetti ad usufrutto legale:
- i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;
- i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione;
- i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto (la condizione, però, non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima);
- i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la potestà (se uno solo di essi era favorevole all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente a questi);
- le pensioni di reversibilità da chiunque corrisposte.

Si ricorda che i redditi soggetti ad usufrutto legale vanno dichiarati dai genitori unitamente ai redditi propri, mentre quelli sottratti ad usufrutto devono essere dichiarati con un modello separato, intestato al minore, ma compilato dal genitore esercente la potestà. Vedere in questa APPENDICE la voce "Dichiarazione presentata, dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente".

❑ Variazioni di coltura dei terreni

Ai fini della determinazione del reddito dei terreni, se la coltura effettivamente praticata non corrisponde a quella risultante dal catasto, i contribuenti devono determinare il reddito dominicale e agrario applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata e le deduzioni fuori tariffa.
La tariffa media attribuibile alla qualità di coltura praticata è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura ed il numero delle classi stesse.
Per le qualità di coltura non censite nello stesso Comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicate nel Comune o sezione censuaria più vicina nell'ambito della stessa provincia.
Se la coltura praticata non trova riscontro nel quadro di qualificazione della provincia, si applica la tariffa media della coltura del Comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.

La determinazione del reddito dominicale e agrario secondo le modalità sopra riportate deve avvenire a partire:
- dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del reddito;
- dal periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, se la denuncia della variazione all'UTE è stata presentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero se la denuncia è presentata dopo il detto termine, dal periodo d'imposta in cui la stessa è presentata.

Si ricorda che i contribuenti hanno l'obbligo di denunciare le variazioni dei redditi dominicale e agrario al competente UTE entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate, indicando la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle. In caso di omessa denuncia delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica la pena pecuniaria da Lire 500.000 pari a Euro 256,23 a Lire 4.000.000 pari a Euro 2065,83.
Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo la denuncia può essere presentata direttamente dall'affittuario.

ELENCO DEI PAESI ESTERI

Paese	Codice
ABU DHABI	238
AFGHANISTAN	002
AJMAN	239
ALBANIA	087
ALGERIA	003
AMERICAN SAMOA	148
ANDORRA	004
ANGOLA	133
ANGUILLA	209
ANTIGUA E BARBUDA	197
ANTILLE OLANDESI	251
ARABIA SAUDITA	005
ARGENTINA	006
ARMENIA	266
ARUBA	212
ASCENSION	227
AUSTRALIA	007
AUSTRIA	008
AZERBAIGIAN	268
AZZORRE, ISOLE	234
BAHAMA	160
BAHREIN	169
BANGLADESH	130
BARBADOS	118
BELGIO	009
BELIZE	198
BENIN	158
BERMUDA	207
BHUTAN	097
BIELORUSSIA	264
BOLIVIA	010
BOSNIA ERZEGOVINA	274
BOTSWANA	098
BOUVET	280
BRASILE	011
BRUNEI	125
BULGARIA	012
BURKINA FASO	142
BURUNDI	025
CAMERUN	119
CAMPIONE D'ITALIA	139
CANADA	013
CANARIE, ISOLE	100
CAPO VERDE	188
CAROLINE, ISOLE	256
CAYMAN ISLANDS	211
CECA, REPUBBLICA	275
CENTROAFRICANA, REPUBBLICA	143
CEUTA	246
CHAFARINAS	230
CHAGOS, ISOLE	255
CHRISTMAS	282
CIAD	144
CILE	015
CINA, REPUBBLICA POPOLARE	016
CIPRO	101
CITTÁ DEL VATICANO	093
CLIPPERTON	223
COCOS (KEELING) ISLANDS	281
COLOMBIA	017
COMORE, ISOLE	176
CONGO	145
CONGO, REPUBBLICA DEMOCRATICA	018
COOK, ISOLE	237
COREA DEL NORD	074
COREA DEL SUD	084
COSTA D'AVORIO	146
COSTARICA	019
CROAZIA	261
CUBA	020
DANIMARCA	021
DOMINICA	192
DOMINICANA, REPUBBLICA	063
DUBAI	240
EAST TINOR	287
ECUADOR	024
EGITTO	023
ERITREA	277
ESTONIA	257
ETIOPIA	026
FALKLAND	190
FAR OER, ISOLE	204
FIJI, ISOLE	161
FILIPPINE	027
FINLANDIA	028
FRANCIA	029
FUIJAYRAH	241
GABON	157
GAMBIA	164
GEORGIA	267
GERMANIA	094
GHANA	112
GIAMAICA	082
GIAPPONE	088
GIBILTERRA	102
GIBUTI	113
GIORDANIA	122
GOUGH	228
GRECIA	032
GRENADA	156
GROENLANDIA	200
GUADALUPA	214
GUAM	154
GUATEMALA	033
GUAYANA FRANCESE	123
GUERNSEY	201
GUINEA	137
GUINEA BISSAU	185
GUINEA EQUATORIALE	167
GUYANA	159
HAITI	034
HEARD E MC DONALD ISLANDS	284
HONDURAS	035
HONG KONG	103
INDIA	114
INDONESIA	129
IRAN	039
IRAQ	038
IRLANDA	040
ISLANDA	041
ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252
ISRAELE	182
JERSEY	202
JUGOSLAVIA	043
KAMPUCHEA	135
KAZAKISTAN	269
KENYA	116
KIRGHIZISTAN	270
KIRIBATI	194
KUWAIT	126
LAOS	136
LESOTHO	089
LETTONIA	258
LIBANO	095
LIBERIA	044
LIBIA	045
LIECHTENSTEIN	090
LITUANIA	259
LUSSEMBURGO	092
MACAO	059
MACEDONIA	278
MADAGASCAR	104
MADEIRA	235
MALAWI	056
MALAYSIA	106
MALDIVE	127
MALI	149
MALTA	105
MAN, ISOLA	203
MARIANNE ISOLE, SETTENTRIONALI	219
MAROCCO	107
MARSHALL, ISOLE	217
MARTINICA	213
MAURITANIA	141
MAURIZIO, ISOLA	128
MAYOTTE	226
MELILLA	231
MESSICO	046
MICRONESIA, STATI FEDERATI	215
MIDWAY, ISLANDS	177
MOLDAVIA	265
MONGOLIA	110
MONTSERRAT	208
MOZAMBICO	134
MYANMAR	083
NAMIBIA	206
NAURU	109
NEPAL	115
NICARAGUA	047
NIGER	150
NIGERIA	117
NIUE	205
NORFOLK ISLAND	285
NORVEGIA	048
NUOVA CALEDONIA	253
NUOVA ZELANDA	049
OLANDA	050
OMAN	163
PAKISTAN	036
PALAU, REPUBBLICA	216
PANAMA	051
PANAMA - ZONA DEL CANALE	250
PAPUA NUOVA GUINEA	186
PARAGUAY	052
PENON DE ALHUCEMAS	232
PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233
PERÙ	053
PITCAIRN	175
POLINESIA FRANCESE	225
POLONIA	054
PORTOGALLO	055
PORTORICO	220
PRINCIPATO Di MONACO	091
QATAR	168
RAS EL KHAIMAH	242
REGNO UNITO	031
REUNION	247
ROMANIA	061
RUSSIA	262
RWANDA	151
SAHARA OCCIDENTALE	166
SAINT LUCIA	199
SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222
SALOMONE, ISOLE	191
SALVADOR	064
SAMOA	131
SAN MARINO	037
SANT'ELENA	254
SAO TOME E PRINCIPE	187
SENEGAL	152
SEYCHELLES	189
SHARJAH	243
SIERRA LEONE	153
SINGAPORE	147
SIRIA	065
SLOVACCA, REPUBBLICA	276
SLOVENIA	260
SOMALIA	066
SOUTH GEORGI	283
SPAGNA	067
SRI LANKA	085
ST KITTS E NEVIS	195
ST PIERRE E MIQUELON	248
ST VINCENT E GRENADINE	196
STATI UNITI D'AMERICA	069
SUDAFRICANA REPUBBLICA	078
SUDAN	070
SURINAME	124
SVALBARD E JAN NAYEN ISLANDS	286
SVEZIA	068
SVIZZERA	071
SWAZILAND	138
TAGIKISTAN	272
TAIWAN	022
TANZANIA	057
TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO	180
TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE	183
TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO	245
THAILANDIA	072
TOGO	155
TOKELAU	236
TONGA	162
TRINIDAD E TOBAGO	120
TRISTAN DA CUNHA	229
TUNISIA	075
TURCHIA	076
TURKMENISTAN	273
TURKS E CAICOS	210
TUVALU	193
UCRAINA	263
UGANDA	132
UMM AL QAIWAIN	244
UNGHERIA	077
URUGUAY	080
UZBEKISTAN	271
VANUATU	121
VENEZUELA	081
VERGINI AMERICANE, ISOLE	221
VERGINI BRITANNICHE, ISOLE	249
VIETNAM	062
WAKE, ISLAND	178
WALLIS E FUTUNA	218
YEMEN	042
ZAMBIA	058
ZIMBABWE	073

COMUNI CHE HANNO DELIBERATO L'ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROVINCIA	ALIQUOTA
A004	ABBADIA CERRETO	LO	0,2
A006	ABBADIA SAN SALVATORE	SI	0,2
A015	ACCADIA	FG	0,2
A017	ACCETTURA	MT	0,2
A018	ACCIANO	AQ	0,2
A019	ACCUMOLI	RI	0,2
A025	ACI BONACCORSI	CT	0,1
A026	ACI CASTELLO	CT	0,2
A028	ACIREALE	CT	0,1
A033	ACQUAFORMOSA	CS	0,2
A034	ACQUAFREDDA	BS	0,2
A038	ACQUANEGRA SUL CHIESE	MN	0,2
A040	ACQUAPENDENTE	VT	0,2
A044	ACQUASANTA TERME	AP	0,2
A045	ACQUASPARTA	TR	0,2
A050	ACQUAVIVA COLLECROCE	CB	0,2
A048	ACQUAVIVA DELLE FONTI	BA	0,2
A047	ACQUAVIVA PICENA	AP	0,18
M211	ACQUEDOLCI	ME	0,2
A052	ACQUI TERME	AL	0,2
A055	ADELFIA	BA	0,2
A058	ADRARA SAN ROCCO	BG	0,2
A059	ADRIA	RO	0,2
A064	AFRAGOLA	NA	0,2
A065	AFRICO	RC	0,2
A067	AGAZZANO	PC	0,2
A074	AGLIE'	TO	0,1
A083	AGORDO	BL	0,2
A088	AGRATE CONTURBIA	NO	0,2
A089	AGRIGENTO	AG	0,2
A092	AGUGLIANO	AN	0,2
A100	AIELLI	AQ	0,2
A102	AIELLO CALABRO	CS	0,2
A101	AIELLO DEL SABATO	AV	0,2
A110	AIROLA	BN	0,2
A115	ALA' DEI SARDI	SS	0,2
A118	ALAGNA	PV	0,2
A120	ALANNO	PE	0,2
A123	ALATRI	FR	0,15
A131	ALBANO DI LUCANIA	PZ	0,2
A129	ALBANO SANT'ALESSANDRO	BG	0,2
A137	ALBAREDO D'ADIGE	VR	0,2
A138	ALBARETO	PR	0,2
A143	ALBAVILLA	CO	0,1
A145	ALBENGA	SV	0,2
A150	ALBERONA	FG	0,2
A157	ALBIANO D'IVREA	TO	0,2
A160	ALBIDONA	CS	0,2
A161	ALBIGNASEGO	PD	0,2
A177	ALCARA LI FUSI	ME	0,1
A182	ALESSANDRIA	AL	0,2
A189	ALFIANO NATTA	AL	0,2
A192	ALGHERO	SS	0,2
A193	ALGUA	BG	0,2
A194	ALI'	ME	0,2
A201	ALI' TERME	ME	0,2
A195	ALIA	PA	0,2
A202	ALIMENA	PA	0,2
A206	ALLEGHE	BL	0,2
A207	ALLERONA	TR	0,2
A210	ALLUMIERE	RM	0,2
A214	ALME'	BG	0,2
A224	ALSERIO	CO	0,2
A226	ALTARE	SV	0,1
A229	ALTAVILLA MILICIA	PA	0,2
A227	ALTAVILLA MONFERRATO	AL	0,1
A233	ALTIDONA	AP	0,2
A234	ALTILIA	CS	0,2
A235	ALTINO	CH	0,2
A236	ALTISSIMO	VI	0,2
A240	ALTOMONTE	CS	0,2
A242	ALVIANO	TR	0,2
A244	ALVITO	FR	0,1
A251	AMALFI	SA	0,2
A256	AMASENO	FR	0,2
A257	AMATO	CZ	0,2
A259	AMBIVERE	BG	0,2
A265	AMOROSI	BN	0,1
A271	ANCONA	AN	0,2
A280	ANDORNO MICCA	BI	0,2
A282	ANDRATE	TO	0,2
A284	ANDRETTA	AV	0,2
A285	ANDRIA	BA	0,2
A286	ANDRIANO	BZ	0,1
A292	ANGIARI	VR	0,2
A294	ANGRI	SA	0,2
A295	ANGROGNA	TO	0,2
A297	ANGUILLARA SABAZIA	RM	0,2
A296	ANGUILLARA VENETA	PD	0,1
A303	ANOIA	RC	0,2
A313	ANTILLO	ME	0,2
A314	ANTONIMINA	RC	0,2
A315	ANTRODOCO	RI	0,2
A323	ANZIO	RM	0,2
A330	APOLLOSA	BN	0,2
A334	APPIGNANO	MC	0,2
A335	APPIGNANO DEL TRONTO	AP	0,2
A339	APRICENA	FG	0,2
A340	APRIGLIANO	CS	0,2
A341	APRILIA	LT	0,2
A350	ARADEO	LE	0,2
A360	ARCADE	TV	0,2
A367	ARCHI	CH	0,2
A377	ARCUGNANO	VI	0,2
A383	ARDESIO	BG	0,2
A385	ARDORE	RC	0,2
A387	ARENA PO	PV	0,2
A391	ARGEGNO	CO	0,2
A394	ARGENTERA	CN	0,2
A398	ARI	CH	0,2
A403	ARIENZO	CE	0,2
A414	ARMENO	NO	0,1
A425	ARNESANO	LE	0,2
A429	ARONA	NO	0,2
A432	ARPAISE	BN	0,2
A433	ARPINO	FR	0,2
A437	ARQUATA DEL TRONTO	AP	0,2
A436	ARQUATA SCRIVIA	AL	0,2
A439	ARRONE	TR	0,2
A443	ARSIE'	BL	0,2
A451	ARTOGNE	BS	0,2
A455	ARZANO	NA	0,2
A456	ARZENE	PN	0,2
A458	ARZERGRANDE	PD	0,2
A460	ASCEA	SA	0,2
A462	ASCOLI PICENO	AP	0,2
A464	ASCREA	RI	0,2
A477	ASSOLO	OR	0,2
A486	ATINA	FR	0,2
A487	ATRANI	SA	0,1
A488	ATRI	TE	0,2
A489	ATRIPALDA	AV	0,2
A490	ATTIGLIANO	TR	0,2
A495	AULETTA	SA	0,2
A499	AURIGO	IM	0,2
A503	AUSTIS	NU	0,2
A506	AVEGNO	GE	0,15
A508	AVELLA	AV	0,2
A509	AVELLINO	AV	0,1
A512	AVERSA	CE	0,2
A514	AVETRANA	TA	0,2
A517	AVIATICO	BG	0,2
A519	AVIGLIANO	PZ	0,2
A525	AZEGLIO	TO	0,2
A526	AZZANELLO	CR	0,1
A529	AZZANO MELLA	BS	0,2
A531	AZZATE	VA	0,2
A532	AZZIO	VA	0,1
A540	BADIA CALAVENA	VR	0,1
A538	BADIA PAVESE	PV	0,2
A539	BADIA POLESINE	RO	0,2
A542	BADOLATO	CZ	0,2
A544	BAGALADI	RC	0,2
A552	BAGNARA CALABRA	RC	0,1
A550	BAGNARIA	PV	0,2
A555	BAGNASCO	CN	0,2
A567	BAGNOLI DEL TRIGNO	IS	0,2
A574	BAGNOLO DI PO	RO	0,2
A580	BAIANO	AV	0,2
A587	BALANGERO	TO	0,2
A593	BALESTRINO	SV	0,2
A604	BALVANO	PZ	0,2
A605	BALZOLA	AL	0,2
A613	BAONE	PD	0,2
A615	BARAGIANO	PZ	0,2
A619	BARASSO	VA	0,2
A625	BARBANIA	TO	0,1
A629	BARBARESCO	CN	0,2
A630	BARBARIGA	BS	0,2
A631	BARBATA	BG	0,2
A638	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	ME	0,2
A645	BARDELLO	VA	0,2
A652	BAREGGIO	MI	0,2
A657	BARGA	LU	0,2
A658	BARGAGLI	GE	0,2
A661	BARGHE	BS	0,2
A663	BARI SARDO	NU	0,2
A664	BARIANO	BG	0,1
A666	BARILE	PZ	0,2
A668	BARLASSINA	MI	0,2
A670	BARNI	CO	0,2
A673	BARONE CANAVESE	TO	0,2
A674	BARONISSI	SA	0,2
A684	BARZANA	BG	0,2
A692	BASCIANO	TE	0,2
A697	BASIANO	MI	0,2
A698	BASICO'	ME	0,2
A703	BASSANO DEL GRAPPA	VI	0,2
A707	BASSIANO	LT	0,2
A708	BASSIGNANA	AL	0,2
A711	BASTIDA DE' DOSSI	PV	0,2
A714	BATTAGLIA TERME	PD	0,2
A718	BATTUDA	PV	0,2
A731	BEDONIA	PR	0,2
A732	BEDULITA	BG	0,2
A765	BELMONTE IN SABINA	RI	0,2
A779	BENE VAGIENNA	CN	0,2
A780	BENESTARE	RC	0,2
A782	BENEVELLO	CN	0,2
A783	BENEVENTO	BN	0,1

77

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROVINCIA	ALIQUOTA
A784	BENNA	BI	0,2
A792	BEREGUARDO	PV	0,2
A798	BERGOLO	CN	0,2
A802	BERNAREGGIO	MI	0,2
A816	BERZO DEMO	BS	0,2
A815	BERZO SAN FERMO	BG	0,1
A819	BESANO	VA	0,2
A831	BETTOLA	PC	0,2
A835	BEVAGNA	PG	0,1
A837	BEVILACQUA	VR	0,2
A859	BIELLA	BI	0,2
A872	BINASCO	MI	0,1
A876	BIOGLIO	BI	0,2
A881	BISACCIA	AV	0,2
A882	BISACQUINO	PA	0,2
A883	BISCEGLIE	BA	0,2
A885	BISENTI	TE	0,1
A887	BISIGNANO	CS	0,2
A889	BISTAGNO	AL	0,15
A894	BITRITTO	BA	0,2
A857	BLERA	VT	0,2
A904	BLESSAGNO	CO	0,2
A906	BOARA PISANI	PD	0,2
A914	BOCCIOLETO	VC	0,2
A918	BODIO LOMNAGO	VA	0,2
A919	BOFFALORA D'ADDA	LO	0,2
A922	BOGLIASCO	GE	0,2
A929	BOGOGNO	NO	0,2
A930	BOIANO	CB	0,2
A931	BOISSANO	SV	0,2
A941	BOLLENGO	TO	0,1
A948	BOLOTANA	NU	0,2
A955	BOMARZO	VT	0,2
A956	BOMBA	CH	0,2
A957	BOMPENSIERE	CL	0,2
A962	BONATE SOTTO	BG	0,2
A964	BONAVIGO	VR	0,2
A970	BONEA	BN	0,2
A973	BONIFATI	CS	0,2
A998	BORGHETTO DI BORBERA	AL	0,1
B003	BORGIALLO	TO	0,2
B009	BORGO D'ALE	VC	0,2
B028	BORGO PRIOLO	PV	0,2
B037	BORGO SAN MARTINO	AL	0,2
B038	BORGO SAN SIRO	PV	0,2
B043	BORGO TICINO	NO	0,2
B042	BORGO VAL DI TARO	PR	0,2
A996	BORGO VELINO	RI	0,2
B011	BORGOFORTE	MN	0,2
B015	BORGOFRANCO D'IVREA	TO	0,2
B018	BORGOMALE	CN	0,2
B020	BORGOMARO	IM	0,2
B021	BORGOMASINO	TO	0,2
B025	BORGONOVO VAL TIDONE	PC	0,2
B029	BORGORATTO ALESSANDRINO	AL	0,2
B049	BORMIO	SO	0,2
B051	BORNASCO	PV	0,2
B054	BORNO	BS	0,2
B056	BORORE	NU	0,2
B058	BORRIANA	BI	0,2
B070	BOSCHI SANT'ANNA	VR	0,2
B073	BOSCO CHIESANUOVA	VR	0,2
B076	BOSCOREALE	NA	0,2
B079	BOSIA	CN	0,2
B082	BOSNASCO	PV	0,2
B099	BOVA MARINA	RC	0,2
B104	BOVINO	FG	0,2
B106	BOVOLENTA	PD	0,2
B107	BOVOLONE	VR	0,2
B109	BOZZOLE	AL	0,2
B112	BRACCA	BG	0,1
B114	BRACCIANO	RM	0,1
B118	BRANCALEONE	RC	0,2
B121	BRANDIZZO	TO	0,2
B126	BREBBIA	VA	0,2
B128	BREDA DI PIAVE	TV	0,2
B131	BREGANO	VA	0,2
B132	BREGANZE	VI	0,1
B137	BREMBATE	BG	0,2
B138	BREMBATE DI SOPRA	BG	0,2
B143	BRENDOLA	VI	0,1
B144	BRENNA	CO	0,2
B149	BRENO	BS	0,2
B152	BRENTINO BELLUNO	VR	0,2
B159	BRESSANA BOTTARONE	PV	0,2
B160	BRESSANONE	BZ	0,2
B162	BRESSO	MI	0,2
B169	BRIATICO	VV	0,2
B172	BRIENNO	CO	0,2
B175	BRIGA ALTA	CN	0,1
B180	BRINDISI	BR	0,2
B188	BRISIGHELLA	RA	0,2
B191	BRISSAGO-VALTRAVAGLIA	VA	0,2
B193	BRITTOLI	PE	0,2
B197	BROGNATURO	VV	0,2
B200	BRONDELLO	CN	0,2
B201	BRONI	PV	0,2
B213	BRUGINE	PD	0,2
B218	BRUNATE	CO	0,1
B225	BRUSASCO	TO	0,2
B227	BRUSCIANO	NA	0,15
B235	BUBBIANO	MI	0,2
B236	BUBBIO	AT	0,2
B238	BUCCHIANICO	CH	0,2
B250	BUGGERRU	CA	0,2
B258	BUGUGGIATE	VA	0,2
B262	BULGAROGRASSO	CO	0,2
B266	BUONABITACOLO	SA	0,2
B279	BUROLO	TO	0,2
B287	BUSCEMI	SR	0,2
B288	BUSETO PALIZZOLO	TP	0,2
B332	CADEO	PC	0,2
B347	CADREZZATE	VA	0,2
B354	CAGLIARI	CA	0,2
B357	CAGNANO VARANO	FG	0,2
B366	CAIOLO	SO	0,2
B374	CALABRITTO	AV	0,2
B376	CALAMANDRANA	AT	0,2
B379	CALANNA	RC	0,2
B384	CALATABIANO	CT	0,2
B385	CALATAFIMI	TP	0,2
B388	CALCATA	VT	0,2
B390	CALCI	PI	0,2
B402	CALDIERO	VR	0,2
B408	CALESTANO	PR	0,2
B417	CALLABIANA	BI	0,2
B419	CALLIANO	TN	0,2
B430	CALTAVUTURO	PA	0,2
B432	CALTO	RO	0,2
B434	CALUSCO D'ADDA	BG	0,2
B437	CALVANICO	SA	0,2
B441	CALVENE	VI	0,2
B443	CALVERA	PZ	0,2
B444	CALVI	BN	0,2
B452	CALVIZZANO	NA	0,2
B453	CAMAGNA MONFERRATO	AL	0,1
B456	CAMAIRAGO	LO	0,2
B463	CAMBIASCA	VB	0,2
B465	CAMBURZANO	BI	0,2
B467	CAMERANA	CN	0,1
B468	CAMERANO	AN	0,2
B470	CAMERATA PICENA	AN	0,2
B476	CAMEROTA	SA	0,2
B477	CAMIGLIANO	CE	0,2
B482	CAMINO	AL	0,2
B485	CAMISANO VICENTINO	VI	0,2
B486	CAMMARATA	AG	0,2
B489	CAMO	CN	0,2
B492	CAMPAGNA	SA	0,2
B493	CAMPAGNA LUPIA	VE	0,2
B496	CAMPAGNANO DI ROMA	RM	0,1
B497	CAMPAGNATICO	GR	0,2
B502	CAMPEGINE	RE	0,2
B515	CAMPLI	TE	0,2
B516	CAMPO CALABRO	RC	0,2
B538	CAMPO LIGURE	GE	0,2
B520	CAMPOBELLO DI LICATA	AG	0,2
B521	CAMPOBELLO DI MAZARA	TP	0,2
B527	CAMPODIMELE	LT	0,2
B532	CAMPOFELICE DI ROCCELLA	PA	0,2
B534	CAMPOFILONE	AP	0,2
B541	CAMPOLATTARO	BN	0,2
B543	CAMPOLI APPENNINO	FR	0,2
B542	CAMPOLI DEL MONTE TABURNO	BN	0,2
B546	CAMPOLONGO MAGGIORE	VE	0,2
B551	CAMPOMORONE	GE	0,2
B554	CAMPONOGARA	VE	0,2
B561	CAMPOROTONDO ETNEO	CT	0,2
B574	CANALE D'AGORDO	BL	0,2
B578	CANARO	RO	0,2
B586	CANDELO	BI	0,2
B590	CANDIDA	AV	0,2
B591	CANDIDONI	RC	0,2
B599	CANEVINO	PV	0,2
B603	CANICATTINI BAGNI	SR	0,2
B604	CANINO	VT	0,2
B618	CANONICA D'ADDA	BG	0,2
B619	CANOSA DI PUGLIA	BA	0,2
B620	CANOSA SANNITA	CH	0,2
B621	CANOSIO	CN	0,1
B627	CANTALICE	RI	0,2
B628	CANTALUPA	TO	0,2
B629	CANTALUPO LIGURE	AL	0,2
B630	CANTALUPO NEL SANNIO	IS	0,2
B635	CANTERANO	RM	0,2
B641	CANZO	CO	0,2
B642	CAORLE	VE	0,2
B643	CAORSO	PC	0,2
B645	CAPACI	PA	0,2
B647	CAPANNOLI	PI	0,05
B653	CAPIAGO INTIMIANO	CO	0,2
B661	CAPIZZONE	BG	0,2
B666	CAPO D'ORLANDO	ME	0,165
B667	CAPODRISE	CE	0,2
B670	CAPOLONA	AR	0,2
B675	CAPOTERRA	CA	0,2
B676	CAPOVALLE	BS	0,2
B678	CAPPELLA MAGGIORE	TV	0,2
B681	CAPPELLE SUL TAVO	PE	0,2
B690	CAPRARICA DI LECCE	LE	0,2
B691	CAPRAROLA	VT	0,2
B696	CAPRI	NA	0,2
B695	CAPRI LEONE	ME	0,2
B707	CAPRIGLIO	AT	0,1

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROVINCIA	ALIQUOTA
B715	CAPUA	CE	0,2
B717	CARAFFA DI CATANZARO	CZ	0,1
B724	CARAPELLE	FG	0,2
B725	CARAPELLE CALVISIO	AQ	0,2
B727	CARASSAI	AP	0,2
B729	CARATE BRIANZA	MI	0,1
B733	CARAVINO	TO	0,2
B734	CARAVONICA	IM	0,2
B735	CARBOGNANO	VT	0,2
B740	CARBONARA DI NOLA	NA	0,1
B744	CARBONERA	TV	0,2
B762	CAREMA	TO	0,2
B766	CARERI	RC	0,2
B774	CARIATI	CS	0,2
B777	CARIGNANO	TO	0,2
B779	CARINARO	CE	0,2
B780	CARINI	PA	0,2
B781	CARINOLA	CE	0,2
B784	CARLANTINO	FG	0,2
B791	CARMAGNOLA	TO	0,2
B796	CARNAGO	VA	0,2
B801	CAROBBIO DEGLI ANGELI	BG	0,2
B804	CARONIA	ME	0,2
B808	CAROSINO	TA	0,2
B809	CAROVIGNO	BR	0,2
B813	CARPANZANO	CS	0,2
B816	CARPEGNA	PU	0,2
B817	CARPENEDOLO	BS	0,15
B820	CARPIANO	MI	0,2
B829	CARPINO	FG	0,1
B842	CARSOLI	AQ	0,2
B845	CARTIGNANO	CN	0,1
B846	CARTOCETO	PU	0,2
B854	CARVICO	BG	0,2
B859	CASACANDITELLA	CH	0,2
B872	CASAL DI PRINCIPE	CE	0,2
B864	CASALBELTRAME	NO	0,2
B865	CASALBORDINO	CH	0,2
B866	CASALBORE	AV	0,2
B867	CASALBORGONE	TO	0,2
B873	CASALDUNI	BN	0,1
B877	CASALE DI SCODOSIA	PD	0,2
B883	CASALEGGIO NOVARA	NO	0,2
B887	CASALETTO LODIGIANO	LO	0,2
B905	CASALNUOVO DI NAPOLI	NA	0,2
B912	CASALSERUGO	PD	0,2
B917	CASALVECCHIO DI PUGLIA	FG	0,2
B918	CASALVECCHIO SICULO	ME	0,2
B921	CASALZUIGNO	VA	0,2
B927	CASANOVA LERRONE	SV	0,2
B933	CASAPINTA	BI	0,2
B937	CASARGO	LC	0,2
B939	CASARZA LIGURE	GE	0,2
B945	CASATISMA	PV	0,2
B946	CASAVATORE	NA	0,1
B953	CASCINETTE D'IVREA	TO	0,2
B961	CASELLE LANDI	LO	0,2
B960	CASELLE TORINESE	TO	0,2
B963	CASERTA	CE	0,2
B966	CASIGNANA	RC	0,2
B967	CASINA	RE	0,2
B987	CASORATE SEMPIONE	VA	0,2
A472	CASPERIA	RI	0,1
C003	CASSANO D'ADDA	MI	0,2
B998	CASSANO DELLE MURGE	BA	0,2
B997	CASSANO IRPINO	AV	0,2
C014	CASSINA DE' PECCHI	MI	0,2
C020	CASSINA RIZZARDI	CO	0,2
C022	CASSINASCO	AT	0,2
C027	CASSINE	AL	0,2
C034	CASSINO	FR	0,2
C041	CASTAGNARO	VR	0,2
C045	CASTAGNETO PO	TO	0,1
C047	CASTAGNOLE MONFERRATO	AT	0,2
C052	CASTANO PRIMO	MI	0,2
B494	CASTEL CAMPAGNANO	CE	0,2
C078	CASTEL D'AZZANO	VR	0,2
C090	CASTEL DI IERI	AQ	0,2
C093	CASTEL DI LAMA	AP	0,2
C098	CASTEL DI TORA	RI	0,1
C102	CASTEL FOCOGNANO	AR	0,1
C114	CASTEL FRENTANO	CH	0,2
C116	CASTEL GANDOLFO	RM	0,2
C203	CASTEL MADAMA	RM	0,2
C211	CASTEL MORRONE	CE	0,2
C252	CASTEL RITALDI	PG	0,2
C253	CASTEL ROCCHERO	AT	0,2
C268	CASTEL SANT'ANGELO	RI	0,2
C291	CASTEL VOLTURNO	CE	0,2
C074	CASTELDACCIA	PA	0,2
C080	CASTELDELCI	PU	0,2
C100	CASTELFIDARDO	AN	0,2
C101	CASTELFIORENTINO	FI	0,2
C112	CASTELFRANCO DI SOPRA	AR	0,05
C119	CASTELGOMBERTO	VI	0,2
C122	CASTELGUGLIELMO	RO	0,2
C125	CASTELLABATE	SA	0,2
C130	CASTELLAMMARE DEL GOLFO	TP	0,2
C129	CASTELLAMMARE DI STABIA	NA	0,2
C134	CASTELLANA GROTTE	BA	0,2
C136	CASTELLANETA	TA	0,2
C140	CASTELLAR	CN	0,2

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROVINCIA	ALIQUOTA
C148	CASTELLAZZO BORMIDA	AL	0,2
C149	CASTELLAZZO NOVARESE	NO	0,2
C158	CASTELLETTO D'ORBA	AL	0,2
C160	CASTELLETTO MERLI	AL	0,2
C162	CASTELLETTO MONFERRATO	AL	0,2
C167	CASTELLETTO UZZONE	CN	0,2
C172	CASTELLINA IN CHIANTI	SI	0,2
C173	CASTELLINALDO	CN	0,2
C177	CASTELLIRI	FR	0,2
B312	CASTELLO CABIAGLIO	VA	0,2
C178	CASTELLO DEL MATESE	CE	0,2
C186	CASTELLO DELL'ACQUA	SO	0,2
C199	CASTELLUCCIO INFERIORE	PZ	0,2
C051	CASTELL'UMBERTO	ME	0,2
C227	CASTELNUOVO BERARDENGA	SI	0,2
C229	CASTELNUOVO BORMIDA	AL	0,2
C220	CASTELNUOVO BOZZENTE	CO	0,2
C231	CASTELNUOVO CILENTO	SA	0,2
C224	CASTELNUOVO DI FARFA	RI	0,2
C236	CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	LU	0,2
C232	CASTELNUOVO DON BOSCO	AT	0,2
C247	CASTELPIZZUTO	IS	0,2
C250	CASTELPOTO	BN	0,2
C272	CASTELSARDO	SS	0,2
C275	CASTELTERMINI	AG	0,2
C200	CASTELVERRINO	IS	0,2
C284	CASTELVETERE IN VAL FORTORE	BN	0,2
C283	CASTELVETERE SUL CALORE	AV	0,2
C290	CASTELVISCONTI	CR	0,1
C318	CASTIGLION FIBOCCHI	AR	0,2
C308	CASTIGLIONE A CASAURIA	PE	0,2
C306	CASTIGLIONE DEL GENOVESI	SA	0,2
C309	CASTIGLIONE DEL LAGO	PG	0,2
C312	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	MN	0,2
C303	CASTIGLIONE DI GARFAGNANA	LU	0,2
C300	CASTIGLIONE OLONA	VA	0,2
C317	CASTIGLIONE TINELLA	CN	0,2
C321	CASTIGNANO	AP	0,2
C322	CASTILENTI	TE	0,2
C331	CASTORANO	AP	0,2
C338	CASTRO DEI VOLSCI	FR	0,2
C340	CASTROCIELO	FR	0,2
C347	CASTROREALE	ME	0,2
C348	CASTROREGIO	CS	0,2
C352	CATANZARO	CZ	0,1
C353	CATENANUOVA	EN	0,2
C354	CATIGNANO	PE	0,2
C356	CATTOLICA ERACLEA	AG	0,2
C361	CAVA DE' TIRRENI	SA	0,2
C363	CAVAGLIA'	BI	0,2
C369	CAVAGNOLO	TO	0,2
C377	CAVALLINO	LE	0,2
C390	CAVE	RM	0,1
C413	CECCANO	FR	0,2
C417	CEDEGOLO	BS	0,2
C421	CEFALU'	PA	0,2
C432	CELLA MONTE	AL	0,2
C436	CELLAMARE	BA	0,1
C443	CELLE LIGURE	SV	0,2
C448	CELLINO SAN MARCO	BR	0,2
C450	CELLIO	VC	0,2
C456	CENATE SOPRA	BG	0,2
C457	CENATE SOTTO	BG	0,2
C458	CENCENIGHE AGORDINO	BL	0,2
C470	CENTOLA	SA	0,2
C476	CEPPALONI	BN	0,2
C479	CEPRANO	FR	0,2
C480	CERAMI	EN	0,1
C481	CERANESI	GE	0,2
C485	CERASO	SA	0,2
C487	CERCENASCO	TO	0,15
C489	CERCHIARA DI CALABRIA	CS	0,2
C495	CERCOLA	NA	0,1
C497	CERES	TO	0,2
C503	CERESETO	AL	0,2
C508	CERETTO LOMELLINA	PV	0,2
C513	CERIGNALE	PC	0,2
C514	CERIGNOLA	FG	0,2
C516	CERMENATE	CO	0,2
C517	CERMIGNANO	TE	0,2
C521	CERNUSCO LOMBARDONE	LC	0,2
C523	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	MI	0,2
C524	CERRETO D'ESI	AN	0,2
C518	CERRETO LAZIALE	RM	0,2
C525	CERRETO SANNITA	BN	0,2
C531	CERRINA	AL	0,2
C538	CERRO VERONESE	VR	0,2
C542	CERVA	CZ	0,2
C545	CERVARO	FR	0,2
C552	CERVETERI	RM	0,2
C554	CERVICATI	CS	0,2
C557	CERVINARA	AV	0,2
C566	CESANO MADERNO	MI	0,2
C568	CESARO'	ME	0,2
C569	CESATE	MI	0,2
C576	CESINALI	AV	0,2
C578	CESIO	IM	0,2
C580	CESSALTO	TV	0,2
C581	CESSANITI	VV	0,2
C589	CEVA	CN	0,2
C591	CEVO	BS	0,2
C605	CHIAMPO	VI	0,2

79

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROVINCIA	ALIQUOTA
C614	CHIARANO	TV	0,2
C615	CHIARAVALLE	AN	0,2
C624	CHIAVERANO	TO	0,2
C630	CHIES D'ALPAGO	BL	0,2
C629	CHIESANUOVA	TO	0,2
C633	CHIEUTI	FG	0,2
C634	CHIEVE	CR	0,05
C648	CHITIGNANO	AR	0,2
C650	CHIUPPANO	VI	0,2
C654	CHIUSA SCLAFANI	PA	0,1
C657	CHIUSANICO	IM	0,2
C660	CHIUSAVECCHIA	IM	0,2
C661	CHIUSDINO	SI	0,2
C663	CHIUSI DELLA VERNA	AR	0,2
C665	CHIVASSO	TO	0,2
M272	CIAMPINO	RM	0,2
C673	CICAGNA	GE	0,2
C674	CICALA	CZ	0,2
C675	CICCIANO	NA	0,2
C676	CICERALE	SA	0,2
C677	CICILIANO	RM	0,2
C695	CIMINA'	RC	0,2
C704	CINGOLI	MC	0,1
C708	CINISI	PA	0,2
C710	CINQUEFRONDI	RC	0,2
C711	CINTANO	TO	0,2
C714	CINTO CAOMAGGIORE	VE	0,2
C716	CIORLANO	CE	0,2
C728	CISANO BERGAMASCO	BG	0,2
C739	CISTERNA D'ASTI	AT	0,2
C740	CISTERNA DI LATINA	LT	0,2
C741	CISTERNINO	BR	0,2
C744	CITTA' DELLA PIEVE	PG	0,2
C745	CITTA' DI CASTELLO	PG	0,2
C747	CITTANOVA	RC	0,2
C752	CIVATE	LC	0,2
C755	CIVEZZA	IM	0,2
C759	CIVIDATE AL PIANO	BG	0,2
C766	CIVITA D'ANTINO	AQ	0,2
C773	CIVITAVECCHIA	RM	0,2
C778	CIVITELLA ALFEDENA	AQ	0,2
C815	CODOGNE'	TV	0,2
C816	CODOGNO	LO	0,2
C819	COGGIOLA	BI	0,2
C823	COGOLETO	GE	0,2
C830	COLBORDOLO	PU	0,2
C838	COLI	PC	0,2
C841	COLLALTO SABINO	RI	0,2
C844	COLLARMELE	AQ	0,2
C854	COLLE D'ANCHISE	CB	0,1
C857	COLLE DI TORA	RI	0,1
C870	COLLE SAN MAGNO	FR	0,2
C872	COLLE SANTA LUCIA	BL	0,2
C859	COLLEGIOVE	RI	0,2
C862	COLLELONGO	AQ	0,2
C878	COLLI A VOLTURNO	IS	0,2
C877	COLLI DEL TRONTO	AP	0,1
C888	COLOBRARO	MT	0,1
C890	COLOGNA VENETA	VR	0,2
C894	COLOGNO AL SERIO	BG	0,2
C903	COLORINA	SO	0,2
C911	COMABBIO	VA	0,2
C914	COMANO	MS	0,1
C920	COMELICO SUPERIORE	BL	0,2
C928	COMITINI	AG	0,02
C933	COMO	CO	0,2
C934	COMPIANO	PR	0,2
C937	COMUN NUOVO	BG	0,1
C940	CONCA DEI MARINI	SA	0,2
C943	CONCAMARISE	VR	0,2
C952	CONCOREZZO	MI	0,2
C954	CONDOFURI	RC	0,2
C956	CONDRO'	ME	0,2
C957	CONEGLIANO	TV	0,2
C964	CONSELVE	PD	0,2
C968	CONTESSA ENTELLINA	PA	0,2
C972	CONTROGUERRA	TE	0,1
C974	CONTURSI TERME	SA	0,2
C977	CONZANO	AL	0,2
C978	COPERTINO	LE	0,1
C982	CORANA	PV	0,2
C983	CORATO	BA	0,2
C986	CORBETTA	MI	0,2
C987	CORBOLA	RO	0,2
C988	CORCHIANO	VT	0,2
C992	CORDIGNANO	TV	0,2
D005	CORIGLIANO CALABRO	CS	0,2
D007	CORINALDO	AN	0,2
D008	CORIO	TO	0,2
D016	CORNALBA	BG	0,2
D021	CORNEGLIANO LAUDENSE	LO	0,2
D026	CORNIGLIO	PR	0,2
D040	CORREZZOLA	PD	0,2
D078	CORVARA	PE	0,1
D086	COSENZA	CS	0,2
D088	COSIO VALTELLINO	SO	0,2
D094	COSSATO	BI	0,2
D095	COSSERIA	SV	0,1
D096	COSSIGNANO	AP	0,2
D109	COSTA DE' NOBILI	PV	0,2
D110	COSTA DI MEZZATE	BG	0,2
D105	COSTA DI ROVIGO	RO	0,2

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROVINCIA	ALIQUOTA
D111	COSTA DI SERINA	BG	0,1
D117	COSTA VOLPINO	BG	0,15
D108	COSTACCIARO	PG	0,18
D114	COSTARAINERA	IM	0,1
D118	COSTERMANO	VR	0,2
D127	COZZO	PV	0,2
D131	CRANDOLA VALSASSINA	LC	0,2
D142	CREMA	CR	0,2
D143	CREMELLA	LC	0,2
D154	CRESCENTINO	VC	0,2
D156	CRESPADORO	VI	0,2
D159	CRESPIATICA	LO	0,2
D161	CRESPINO	RO	0,2
D162	CRESSA	NO	0,2
D165	CREVACUORE	BI	0,2
D170	CRISPANO	NA	0,2
D171	CRISPIANO	TA	0,2
D172	CRISSOLO	CN	0,2
D194	CUCCARO MONFERRATO	AL	0,2
D197	CUCEGLIO	TO	0,2
D198	CUGGIONO	MI	0,2
D201	CUGNOLI	PE	0,2
D202	CUMIANA	TO	0,1
D208	CUORGNE'	TO	0,1
D209	CUPELLO	CH	0,2
D210	CUPRA MARITTIMA	AP	0,2
D211	CUPRAMONTANA	AN	0,2
D216	CUREGGIO	NO	0,2
D217	CURIGLIA CON MONTEVIASCO	VA	0,2
D219	CURINO	BI	0,2
D229	CUSAGO	MI	0,15
D231	CUSANO MILANINO	MI	0,2
D230	CUSANO MUTRI	BN	0,2
D232	CUSINO	CO	0,2
D234	CUSTONACI	TP	0,2
D238	CUVEGLIO	VA	0,2
D239	CUVIO	VA	0,2
D251	DARFO BOARIO TERME	BS	0,2
D255	DAVAGNA	GE	0,2
D256	DAVERIO	VA	0,2
D257	DAVOLI	CZ	0,2
D267	DELIA	CL	0,2
D268	DELIANUOVA	RC	0,2
D272	DENICE	AL	0,2
D286	DESIO	MI	0,2
D289	DIAMANTE	CS	0,2
D297	DIANO MARINA	IM	0,2
D298	DIANO SAN PIETRO	IM	0,2
D304	DIPIGNANO	CS	0,2
D309	DIVIGNANO	NO	0,2
D315	DOGLIOLA	CH	0,2
D323	DOLIANOVA	CA	0,2
D325	DOLO	VE	0,2
D334	DOMUSNOVAS	CA	0,2
D339	DONATO	BI	0,2
D348	DORNO	PV	0,1
D350	DORZANO	BI	0,2
D367	DRESANO	MI	0,2
M300	DUE CARRARE	PD	0,2
D394	ELICE	PE	0,2
D401	ELVA	CN	0,1
D411	ENTRATICO	BG	0,2
D415	ERACLEA	VE	0,2
D420	ERBEZZO	VR	0,2
D422	ERCHIE	BR	0,2
D423	ERICE	TP	0,2
D428	ERVE	LC	0,2
D429	ESANATOGLIA	MC	0,2
D445	EUPILIO	CO	0,2
D449	FABBRICHE DI VALLICO	LU	0,2
D451	FABRIANO	AN	0,2
D452	FABRICA DI ROMA	VT	0,2
D454	FABRO	TR	0,2
D456	FAEDO VALTELLINO	SO	0,2
D464	FAGNANO CASTELLO	CS	0,2
D469	FAICCHIO	BN	0,2
D470	FALCADE	BL	0,2
D472	FALCONARA MARITTIMA	AN	0,2
D477	FALERONE	AP	0,2
D480	FALLO	CH	0,2
D483	FALVATERRA	FR	0,2
D488	FANO	PU	0,2
D489	FANO ADRIANO	TE	0,2
D494	FARA FILIORUM PETRI	CH	0,2
D495	FARA SAN MARTINO	CH	0,2
D496	FARA VICENTINO	VI	0,2
D502	FARINI	PC	0,2
D509	FASCIA	GE	0,2
D532	FENESTRELLE	TO	0,2
D538	FERENTILLO	TR	0,2
D539	FERENTINO	FR	0,2
D540	FERLA	SR	0,2
D542	FERMO	AP	0,2
D545	FEROLETO DELLA CHIESA	RC	0,2
D549	FERRARA DI MONTE BALDO	VR	0,2
D557	FERRUZZANO	RC	0,2
D560	FIAMIGNANO	RI	0,1
D568	FICAROLO	RO	0,2
D569	FICARRA	ME	0,2
D575	FIESOLE	FI	0,2
D578	FIESSO D'ARTICO	VE	0,2
D577	FIESSO UMBERTIANO	RO	0,1

80

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROVINCIA	ALIQUOTA
D583	FIGLINE VALDARNO	FI	0,1
D588	FILAGO	BG	0,1
D592	FILETTO	CH	0,2
D605	FINO MORNASCO	CO	0,2
D608	FIORANO CANAVESE	TO	0,2
D611	FIORENZUOLA D'ARDA	PC	0,2
D619	FIUMARA	RC	0,2
D622	FIUMEDINISI	ME	0,2
D623	FIUMEFREDDO DI SICILIA	CT	0,2
M297	FIUMICINO	RM	0,1
D635	FLORESTA	ME	0,2
D644	FOGLIANISE	BN	0,2
D646	FOGLIZZO	TO	0,2
D650	FOIANO DI VAL FORTORE	BN	0,2
D652	FOLIGNANO	AP	0,2
D661	FONDACHELLI-FANTINA	ME	0,2
D662	FONDI	LT	0,2
D665	FONNI	NU	0,1
D667	FONTANA LIRI	FR	0,2
D672	FONTANELLA	BG	0,2
D673	FONTANELLATO	PR	0,1
D675	FONTANETO D'AGOGNA	NO	0,2
D676	FONTANETTO PO	VC	0,2
D677	FONTANIGORDA	GE	0,2
D683	FONTEGRECA	CE	0,2
D688	FOPPOLO	BG	0,2
D691	FORCE	AP	0,2
D696	FORENZA	PZ	0,2
D702	FORIO	NA	0,2
D707	FORMELLO	RM	0,2
D711	FORMIGINE	MO	0,2
D719	FORNI DI SOPRA	UD	0,2
D734	FOSCIANDORA	LU	0,2
D738	FOSSACESIA	CH	0,1
D740	FOSSALTA DI PIAVE	VE	0,2
D744	FOSSATO SERRALTA	CZ	0,2
D751	FRABOSA SOPRANA	CN	0,2
D559	FRACONALTO	AL	0,2
D754	FRAGAGNANO	TA	0,2
D755	FRAGNETO L'ABATE	BN	0,2
D756	FRAGNETO MONFORTE	BN	0,2
D763	FRANCAVILLA AL MARE	CH	0,2
D759	FRANCAVILLA BISIO	AL	0,2
D760	FRANCAVILLA D'ETE	AP	0,2
D761	FRANCAVILLA FONTANA	BR	0,1
D764	FRANCAVILLA MARITTIMA	CS	0,2
D768	FRANCOFONTE	SR	0,1
D770	FRASCARO	AL	0,2
D776	FRASSINELLE POLESINE	RO	0,2
D777	FRASSINELLO MONFERRATO	AL	0,1
D780	FRASSINETO PO	AL	0,2
D781	FRASSINETTO	TO	0,2
D784	FRASSO TELESINO	BN	0,2
D789	FRATTAMAGGIORE	NA	0,2
D790	FRATTAMINORE	NA	0,2
D791	FRATTE ROSA	PU	0,2
D793	FRAZZANO'	ME	0,1
D797	FRESONARA	AL	0,2
D803	FRISA	CH	0,2
D805	FRONT	TO	0,2
D807	FRONTINO	PU	0,2
D810	FROSINONE	FR	0,2
D815	FUCECCHIO	FI	0,2
D818	FUMANE	VR	0,2
D819	FUMONE	FR	0,1
D824	FURCI SICULO	ME	0,2
D825	FURNARI	ME	0,2
D826	FURORE	SA	0,2
D830	FUSINE	SO	0,2
D835	GABIANO	AL	0,2
D836	GABICCE MARE	PU	0,2
D844	GAGGI	ME	0,2
D845	GAGGIANO	MI	0,1
D848	GAGLIANICO	BI	0,2
D850	GAGLIANO ATERNO	AQ	0,2
D849	GAGLIANO CASTELFERRATO	EN	0,2
D855	GAIBA	RO	0,2
D856	GAIOLA	CN	0,2
D858	GAIOLE IN CHIANTI	SI	0,2
D859	GAIRO	NU	0,2
D861	GALATI MAMERTINO	ME	0,2
D862	GALATINA	LE	0,2
D868	GALGAGNANO	LO	0,2
D869	GALLARATE	VA	0,2
D872	GALLIATE	NO	0,1
D873	GALLIAVOLA	PV	0,1
D883	GALLIPOLI	LE	0,2
D884	GALLO MATESE	CE	0,2
D885	GALLODORO	ME	0,2
D886	GALLUCCIO	CE	0,2
D896	GAMBATESA	CB	0,2
D902	GAMBUGLIANO	VI	0,2
D903	GANDELLINO	BG	0,2
D906	GANDOSSO	BG	0,2
D920	GARESSIO	CN	0,2
D925	GARLASCO	PV	0,2
D931	GARZIGLIANA	TO	0,2
D932	GASPERINA	CZ	0,2
D944	GAVI	AL	0,2
D945	GAVIGNANO	RM	0,2
D951	GAZZADA SCHIANNO	VA	0,1
D960	GELA	CL	0,15
D963	GEMONIO	VA	0,2
D964	GENAZZANO	RM	0,2
D969	GENOVA	GE	0,2
D983	GERMAGNANO	TO	0,2
D986	GERMASINO	CO	0,2
D988	GEROCARNE	VV	0,2
E010	GIANICO	BS	0,2
E013	GIARDINELLO	PA	0,2
E014	GIARDINI-NAXOS	ME	0,2
E015	GIAROLE	AL	0,2
E016	GIARRATANA	RG	0,2
E017	GIARRE	CT	0,05
E023	GIBELLINA	TP	0,1
E026	GIFFONI SEI CASALI	SA	0,2
E031	GIMIGLIANO	CZ	0,2
E033	GINESTRA	PZ	0,1
E034	GINESTRA DEGLI SCHIAVONI	BN	0,2
E037	GIOI	SA	0,2
E040	GIOIA DEI MARSI	AQ	0,1
E039	GIOIA SANNITICA	CE	0,2
E045	GIOVE	TR	0,2
E050	GIRIFALCO	CZ	0,1
E052	GISSI	CH	0,2
E053	GIUGGIANELLO	LE	0,2
E054	GIUGLIANO IN CAMPANIA	NA	0,2
E055	GIULIANA	PA	0,2
E057	GIULIANO DI ROMA	FR	0,2
E058	GIULIANOVA	TE	0,2
E068	GIZZERIA	CZ	0,2
E071	GODEGA DI SANT'URBANO	TV	0,2
E074	GODRANO	PA	0,2
E078	GOITO	MN	0,2
E079	GOLASECCA	VA	0,2
M274	GOLFO ARANCI	SS	0,2
E086	GONNESA	CA	0,1
E085	GONNOSFANADIGA	CA	0,2
E089	GONZAGA	MN	0,2
E091	GORGA	RM	0,2
E092	GORGO AL MONTICANO	TV	0,2
E106	GORNO	BG	0,1
E109	GORRETO	GE	0,2
E111	GORZEGNO	CN	0,2
E115	GOTTASECCA	CN	0,1
E120	GOZZANO	NO	0,1
E126	GRADOLI	VT	0,2
E130	GRAGLIA	BI	0,2
E134	GRANA	AT	0,1
E138	GRANCONA	VI	0,2
E144	GRANTOLA	VA	0,2
E147	GRASSANO	MT	0,2
E149	GRATTERI	PA	0,2
E151	GRAVEDONA	CO	0,2
E152	GRAVELLONA LOMELLINA	PV	0,2
E156	GRAVINA DI CATANIA	CT	0,2
E158	GRAZZANISE	CE	0,2
E161	GRECI	AV	0,2
E170	GREZZAGO	MI	0,2
E177	GRIGNASCO	NO	0,2
E180	GRIMALDI	CS	0,2
E204	GROTTAFERRATA	RM	0,2
E207	GROTTAMMARE	AP	0,2
E208	GROTTAZZOLINA	AP	0,2
E210	GROTTE DI CASTRO	VT	0,2
E212	GROTTERIA	RC	0,2
E224	GRUMO NEVANO	NA	0,2
E233	GUALTIERI SICAMINO'	ME	0,2
E234	GUAMAGGIORE	CA	0,2
E240	GUARDA VENETA	RO	0,2
E239	GUARDAVALLE	CZ	0,2
E241	GUARDEA	TR	0,2
E243	GUARDIAGRELE	CH	0,2
E248	GUARDIAREGIA	CB	0,2
E256	GUBBIO	PG	0,2
E259	GUGLIONESI	CB	0,2
E266	GUILMI	CH	0,2
E270	GUSPINI	CA	0,2
E284	ILLASI	VR	0,2
E287	IMBERSAGO	LC	0,2
E291	IMPRUNETA	FI	0,2
E292	INARZO	VA	0,2
E295	INCISA SCAPACCINO	AT	0,2
E301	INGRIA	TO	0,2
E309	INVERIGO	CO	0,2
E310	INVERNO E MONTELEONE	PV	0,1
E311	INVERSO PINASCA	TO	0,2
E321	IONADI	VV	0,1
E328	ISCA SULLO IONIO	CZ	0,2
E329	ISCHIA	NA	0,2
E332	ISCHITELLA	FG	0,2
E335	ISERNIA	IS	0,2
E336	ISILI	NU	0,2
E337	ISNELLO	PA	0,2
E340	ISOLA DEL LIRI	FR	0,2
E351	ISOLA DEL PIANO	PU	0,2
E358	ISOLA RIZZA	VR	0,2
E364	ISORELLA	BS	0,2
E365	ISPANI	SA	0,1
E367	ISPRA	VA	0,2
E368	ISSIGLIO	TO	0,2
E374	ITALA	ME	0,2
E375	ITRI	LT	0,2
E376	ITTIREDDU	SS	0,1

81

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROVINCIA	ALIQUOTA
E379	IVREA	TO	0,2
E388	JESI	AN	0,1
E389	JOPPOLO	VV	0,1
E390	JOPPOLO GIANCAXIO	AG	0,2
E423	LA LOGGIA	TO	0,2
E490	LA VALLE AGORDINA	BL	0,2
E393	LABRO	RI	0,2
E395	LACCHIARELLA	MI	0,1
E397	LACEDONIA	AV	0,2
M212	LADISPOLI	RM	0,2
E405	LAGLIO	CO	0,2
E409	LAGONEGRO	PZ	0,2
E416	LAINO	CO	0,2
E428	LAMBRUGO	CO	0,2
E429	LAMON	BL	0,2
E431	LAMPEDUSA E LINOSA	AG	0,2
E433	LAMPORO	VC	0,2
E435	LANCIANO	CH	0,2
C767	LANUVIO	RM	0,1
E445	LANZO TORINESE	TO	0,2
E447	LAPEDONA	AP	0,2
E455	LARI	PI	0,2
M207	LARIANO	RM	0,2
E459	LASCARI	PA	0,2
E462	LASNIGO	CO	0,2
E466	LASTRA A SIGNA	FI	0,2
E472	LATINA	LT	0,2
E474	LATRONICO	PZ	0,2
E479	LAUREANA DI BORRELLO	RC	0,2
E483	LAURIA	PZ	0,2
E484	LAURIANO	TO	0,1
E485	LAURINO	SA	0,2
E486	LAURITO	SA	0,1
E487	LAURO	AV	0,2
E489	LAVAGNO	VR	0,2
E493	LAVELLO	PZ	0,2
E510	LEGGIUNO	VA	0,2
E512	LEGNAGO	VR	0,2
E519	LEIVI	GE	0,2
E520	LEMIE	TO	0,2
E522	LENDINARA	RO	0,2
E523	LENI	ME	0,2
E525	LENNO	CO	0,2
E530	LENTATE SUL SEVESO	MI	0,1
E531	LENTELLA	CH	0,2
E532	LENTINI	SR	0,2
E540	LEQUIO BERRIA	CN	0,2
E546	LESEGNO	CN	0,1
E554	LETINO	CE	0,1
E555	LETOJANNI	ME	0,2
E557	LETTERE	NA	0,2
E558	LETTOMANOPPELLO	PE	0,1
E559	LETTOPALENA	CH	0,2
E566	LEVONE	TO	0,1
E570	LIBERI	CE	0,2
E571	LIBRIZZI	ME	0,2
E585	LIGONCHIO	RE	0,2
E588	LIMANA	BL	0,2
E590	LIMBADI	VV	0,2
E591	LIMBIATE	MI	0,2
E592	LIMENA	PD	0,2
E594	LIMINA	ME	0,2
E607	LIPOMO	CO	0,2
E613	LISCIANO NICCONE	PG	0,2
E620	LIVERI	NA	0,2
E630	LIZZANO	TA	0,2
E633	LOAZZOLO	AT	0,2
E639	LOCATE DI TRIULZI	MI	0,2
E645	LOCOROTONDO	BA	0,2
D976	LOCRI	RC	0,1
E646	LOCULI	NU	0,2
E648	LODI	LO	0,2
M275	LOIRI PORTO SAN PAOLO	SS	0,2
E665	LONATE CEPPINO	VA	0,1
E669	LONGANO	IS	0,2
E681	LONGONE SABINO	RI	0,1
E682	LONIGO	VI	0,2
E688	LORENZANA	PI	0,2
E689	LOREO	RO	0,2
E690	LORETO	AN	0,2
E693	LORO CIUFFENNA	AR	0,1
E695	LORSICA	GE	0,2
E704	LOVERE	BG	0,2
E709	LOZZO ATESTINO	PD	0,2
E708	LOZZO DI CADORE	BL	0,2
E712	LU	AL	0,2
E715	LUCCA	LU	0,2
E718	LUCIGNANO	AR	0,2
E719	LUCINASCO	IM	0,2
E727	LUGNACCO	TO	0,1
E731	LUGO DI VICENZA	VI	0,2
E734	LUINO	VA	0,2
E737	LUMARZO	GE	0,2
E743	LUNANO	PU	0,2
B387	LUNGAVILLA	PV	0,2
E745	LUNGRO	CS	0,2
E749	LURAGO D'ERBA	CO	0,2
E751	LURANO	BG	0,2
E754	LUSCIANO	CE	0,2
E761	LUSIA	RO	0,2
E769	LUVINATE	VA	0,2
E775	MACCAGNO	VA	0,2
E778	MACCHIA D'ISERNIA	IS	0,2
E779	MACCHIAGODENA	IS	0,2
E784	MACERATA CAMPANIA	CE	0,2
E785	MACERATA FELTRIA	PU	0,2
E790	MACUGNAGA	VB	0,2
E794	MADONE	BG	0,1
E795	MADONNA DEL SASSO	VB	0,2
E801	MAGENTA	MI	0,2
E805	MAGIONE	PG	0,2
E806	MAGISANO	CZ	0,2
E813	MAGLIANO ROMANO	RM	0,2
E812	MAGLIANO SABINA	RI	0,2
E814	MAGLIANO VETERE	SA	0,2
E815	MAGLIE	LE	0,2
E817	MAGLIONE	TO	0,1
E818	MAGNACAVALLO	MN	0,15
E819	MAGNAGO	MI	0,1
E829	MAGRE' SULLA STRADA DEL VINO	BZ	0,2
E839	MAIORI	SA	0,2
E855	MALFA	ME	0,2
E859	MALITO	CS	0,2
E865	MALONNO	BS	0,2
E869	MALVAGNA	ME	0,1
E873	MAMMOLA	RC	0,2
E876	MANDANICI	ME	0,2
E882	MANDURIA	TA	0,2
E885	MANFREDONIA	FG	0,2
E887	MANGO	CN	0,2
M283	MANIACE	CT	0,2
E900	MANZIANA	RM	0,2
E901	MAPELLO	BG	0,1
E903	MARACALAGONIS	CA	0,2
E904	MARANELLO	MO	0,2
E911	MARANO DI VALPOLICELLA	VR	0,1
E914	MARANO MARCHESATO	CS	0,2
E907	MARANO TICINO	NO	0,2
E919	MARATEA	PZ	0,2
E924	MARCELLINA	RM	0,2
E929	MARCHIROLO	VA	0,2
E932	MARCIANISE	CE	0,2
E933	MARCIANO DELLA CHIANA	AR	0,2
E934	MARCIGNAGO	PV	0,2
E936	MARCON	VE	0,2
E946	MARGHERITA DI SAVOIA	FG	0,2
E954	MARIGLIANELLA	NA	0,2
E958	MARINO	RM	0,2
E959	MARLENGO	BZ	0,2
E960	MARLIANA	PT	0,2
E963	MARMORA	CN	0,1
E968	MAROPATI	RC	0,2
E976	MARSICO NUOVO	PZ	0,2
E978	MARTA	VT	0,2
E979	MARTANO	LE	0,2
E980	MARTELLAGO	VE	0,2
E987	MARTINENGO	BG	0,2
E989	MARTINSICURO	TE	0,2
E995	MARUGGIO	TA	0,2
E999	MARZANO	PV	0,2
F002	MARZIO	VA	0,2
F004	MASCALI	CT	0,2
F007	MASCIAGO PRIMO	VA	0,2
F009	MASER	TV	0,2
F015	MASIO	AL	0,2
F023	MASSA	MS	0,1
F022	MASSA D'ALBE	AQ	0,2
F021	MASSA FERMANA	AP	0,2
F041	MASSELLO	TO	0,1
F044	MASSIGNANO	AP	0,2
F050	MASULLAS	OR	0,1
F061	MAZARA DEL VALLO	TP	0,1
F066	MAZZARRA' SANT'ANDREA	ME	0,2
M271	MAZZARRONE	CT	0,2
F080	MEDE	PV	0,2
F082	MEDESANO	PR	0,2
F088	MEDUNA DI LIVENZA	TV	0,2
F091	MEGLIADINO SAN FIDENZIO	PD	0,2
F096	MELAZZO	AL	0,2
F098	MELE	GE	0,2
F100	MELEGNANO	MI	0,2
F106	MELICUCCO	RC	0,2
F112	MELITO DI PORTO SALVO	RC	0,2
F113	MELIZZANO	BN	0,2
F120	MENAGGIO	CO	0,2
F125	MENDICINO	CS	0,2
F130	MEOLO	VE	0,2
F134	MERCALLO	VA	0,2
F136	MERCATINO CONCA	PU	0,2
F147	MERI'	ME	0,2
F152	MESAGNE	BR	0,2
F158	MESSINA	ME	0,2
F162	META	NA	0,1
F164	MEUGLIANO	TO	0,2
F167	MEZZANA MORTIGLIENGO	BI	0,2
F181	MEZZEGRA	CO	0,2
F184	MEZZOJUSO	PA	0,1
F188	MEZZOMERICO	NO	0,2
F189	MIAGLIANO	BI	0,2
F191	MIASINO	NO	0,2
F193	MICIGLIANO	RI	0,2
F201	MIGLIONICO	MT	0,2
F202	MIGNANEGO	GE	0,2
F206	MILAZZO	ME	0,2

82

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROVINCIA	ALIQUOTA
E618	MILENA	CL	0,2
F207	MILETO	VV	0,2
F209	MILITELLO IN VAL DI CATANIA	CT	0,2
F210	MILITELLO ROSMARINO	ME	0,2
F218	MINERBE	VR	0,2
F220	MINERVINO MURGE	BA	0,2
F223	MINORI	SA	0,2
F229	MIRA	VE	0,2
F230	MIRABELLA ECLANO	AV	0,1
F232	MIRABELLO MONFERRATO	AL	0,2
F241	MIRANO	VE	0,2
F242	MIRTO	ME	0,2
F250	MISTERBIANCO	CT	0,2
F256	MOCONESI	GE	0,2
F263	MOENA	TN	0,1
F270	MOGORELLA	OR	0,2
F274	MOIANO	BN	0,2
F277	MOIO ALCANTARA	ME	0,2
F276	MOIO DE' CALVI	BG	0,2
F278	MOIO DELLA CIVITELLA	SA	0,2
F281	MOLARE	AL	0,2
F284	MOLFETTA	BA	0,2
M255	MOLINA ATERNO	AQ	0,2
F294	MOLISE	CB	0,2
F295	MOLITERNO	PZ	0,2
F305	MOLTRASIO	CO	0,2
F310	MOMBAROCCIO	PU	0,2
F313	MOMBELLO MONFERRATO	AL	0,2
F319	MOMPEO	RI	0,2
F322	MONACILIONI	CB	0,2
F325	MONASTERO BORMIDA	AT	0,2
F326	MONASTERO DI VASCO	CN	0,2
F335	MONCALIERI	TO	0,2
F336	MONCALVO	AT	0,2
F337	MONCESTINO	AL	0,2
F340	MONCHIO DELLE CORTI	PR	0,2
F347	MONDAVIO	PU	0,1
F355	MONESIGLIO	CN	0,1
F358	MONFORTE D'ALBA	CN	0,2
F359	MONFORTE SAN GIORGIO	ME	0,2
F361	MONGARDINO	AT	0,2
F369	MONGRANDO	BI	0,2
F377	MONREALE	PA	0,2
F380	MONSAMPOLO DEL TRONTO	AP	0,2
F390	MONTAFIA	AT	0,2
F392	MONTAGNA	BZ	0,2
F400	MONTALBANO ELICONA	ME	0,2
F402	MONTALCINO	SI	0,2
F403	MONTALDEO	AL	0,2
F407	MONTALDO TORINESE	TO	0,2
F415	MONTALTO DELLE MARCHE	AP	0,2
F422	MONTANARO	TO	0,2
F428	MONTAPPONE	AP	0,2
F429	MONTAQUILA	IS	0,2
F432	MONTAURO	CZ	0,2
F467	MONTE CERIGNONE	PU	0,2
F517	MONTE GIBERTO	AP	0,2
F524	MONTE GRIMANO	PU	0,2
F561	MONTE MARENZO	LC	0,2
F599	MONTE RINALDO	AP	0,2
F616	MONTE SAN BIAGIO	LT	0,2
F619	MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA	RI	0,1
F621	MONTE SAN GIUSTO	MC	0,2
F634	MONTE SAN VITO	AN	0,2
F653	MONTE URANO	AP	0,2
F664	MONTE VIDON COMBATTE	AP	0,2
F445	MONTEBRUNO	GE	0,2
F446	MONTEBUONO	RI	0,1
F450	MONTECALVO IN FOGLIA	PU	0,1
F457	MONTECASTRILLI	TR	0,2
F461	MONTECCHIA DI CROSARA	VR	0,2
F464	MONTECCHIO MAGGIORE	VI	0,2
F473	MONTECHIARUGOLO	PR	0,2
F474	MONTECICCARDO	PU	0,2
F475	MONTECILFONE	CB	0,2
F484	MONTECRETO	MO	0,2
F487	MONTEDINOVE	AP	0,2
F489	MONTEDORO	CL	0,2
F491	MONTEFALCIONE	AV	0,2
F500	MONTEFINO	TE	0,2
F501	MONTEFIORE DELL'ASO	AP	0,2
F508	MONTEFORTE D'ALPONE	VR	0,2
F506	MONTEFORTE IRPINO	AV	0,2
F509	MONTEFORTINO	AP	0,2
F510	MONTEFRANCO	TR	0,2
F511	MONTEFREDANE	AV	0,2
F513	MONTEGABBIONE	TR	0,2
F516	MONTEGALLO	AP	0,2
F519	MONTEGIORDANO	CS	0,2
F520	MONTEGIORGIO	AP	0,2
F526	MONTEGRINO VALTRAVAGLIA	VA	0,2
F527	MONTEGROSSO D'ASTI	AT	0,2
F531	MONTEIASI	TA	0,2
F534	MONTELANICO	RM	0,2
F536	MONTELEONE DI FERMO	AP	0,2
F544	MONTELEPRE	PA	0,1
F549	MONTELPARO	AP	0,2
F553	MONTEMAGGIORE BELSITO	PA	0,2
F556	MONTEMAGNO	AT	0,1
F560	MONTEMARCIANO	AN	0,2
F562	MONTEMARZINO	AL	0,2
F568	MONTEMILONE	PZ	0,2
F569	MONTEMITRO	CB	0,2
F570	MONTEMONACO	AP	0,2
F576	MONTENERO DI BISACCIA	CB	0,2
F586	MONTEPAONE	CZ	0,2
F591	MONTEPRANDONE	AP	0,2
F598	MONTERIGGIONI	SI	0,2
F605	MONTERONI D'ARBIA	SI	0,2
F604	MONTERONI DI LECCE	LE	0,2
F610	MONTEROSSO ALMO	RG	0,2
F607	MONTEROSSO CALABRO	VV	0,2
F614	MONTERUBBIANO	AP	0,2
F636	MONTESARCHIO	BN	0,2
F637	MONTESCAGLIOSO	MT	0,2
F648	MONTESPERTOLI	FI	0,2
F651	MONTEU DA PO	TO	0,2
F656	MONTEVARCHI	AR	0,2
F666	MONTEZEMOLO	CN	0,2
F667	MONTI	SS	0,2
F671	MONTICELLI D'ONGINA	PC	0,2
F669	MONTICELLO D'ALBA	CN	0,2
F676	MONTICIANO	SI	0,2
F682	MONTOGGIO	GE	0,2
F685	MONTONE	PG	0,2
F688	MONTORFANO	CO	0,2
F689	MONTORIO NEI FRENTANI	CB	0,2
F693	MONTORO INFERIORE	AV	0,2
F694	MONTORO SUPERIORE	AV	0,2
F696	MONTORSO VICENTINO	VI	0,2
F697	MONTOTTONE	AP	0,2
F704	MONZA	MI	0,2
F707	MORANO SUL PO	AL	0,2
F711	MORAZZONE	VA	0,2
F712	MORBEGNO	SO	0,2
F720	MORENGO	BG	0,1
F722	MORESCO	AP	0,2
F729	MORIAGO DELLA BATTAGLIA	TV	0,2
F730	MORICONE	RM	0,2
F731	MORIGERATI	SA	0,2
F732	MORINO	AQ	0,2
F734	MORLUPO	RM	0,2
F735	MORMANNO	CS	0,2
F740	MOROLO	FR	0,2
F745	MORRO D'ALBA	AN	0,2
F747	MORRO D'ORO	TE	0,2
F746	MORRO REATINO	RI	0,2
F762	MOSCHIANO	AV	0,2
F765	MOSCUFO	PE	0,2
F767	MOSSA	GO	0,2
F768	MOSSANO	VI	0,2
F772	MOTTA CAMASTRA	ME	0,2
F770	MOTTA DI LIVENZA	TV	0,2
F777	MOTTA MONTECORVINO	FG	0,2
F783	MOTTA VISCONTI	MI	0,2
F776	MOTTALCIATA	BI	0,2
B012	MOTTEGGIANA	MN	0,2
F784	MOTTOLA	TA	0,2
F785	MOZZAGROGNA	CH	0,2
F786	MOZZANICA	BG	0,1
F791	MOZZO	BG	0,2
F801	MULAZZANO	LO	0,2
F808	MURAVERA	CA	0,2
F809	MURAZZANO	CN	0,2
F811	MURELLO	CN	0,15
F818	MUROS	SS	0,2
F826	MUSILE DI PIAVE	VE	0,2
F838	NANTO	VI	0,2
F842	NARDO'	LE	0,1
F846	NARZOLE	CN	0,2
F847	NASINO	SV	0,2
F848	NASO	ME	0,1
F861	NEGRAR	VR	0,2
F862	NEIRONE	GE	0,1
F876	NESPOLO	RI	0,2
F878	NETRO	BI	0,2
F882	NEVIANO DEGLI ARDUINI	PR	0,2
F889	NICHELINO	TO	0,2
F890	NICOLOSI	CT	0,2
F893	NICOTERA	VV	0,2
F894	NIELLA BELBO	CN	0,1
F901	NIZZA DI SICILIA	ME	0,2
F902	NIZZA MONFERRATO	AT	0,15
F908	NOCCIANO	PE	0,2
F913	NOCERA SUPERIORE	SA	0,2
F910	NOCERA TIRINESE	CZ	0,2
F916	NOCIGLIA	LE	0,2
F918	NOGARA	VR	0,2
F921	NOGAROLE ROCCA	VR	0,2
F922	NOGAROLE VICENTINO	VI	0,2
F924	NOLA	NA	0,1
F937	NORMA	LT	0,2
F942	NOTARESCO	TE	0,1
F137	NOVAFELTRIA	PU	0,1
F952	NOVARA	NO	0,2
F951	NOVARA DI SICILIA	ME	0,2
F955	NOVATE MILANESE	MI	0,2
F957	NOVE	VI	0,2
F962	NOVENTA PADOVANA	PD	0,2
F964	NOVENTA VICENTINA	VI	0,2
F967	NOVI VELIA	SA	0,2
F968	NOVIGLIO	MI	0,2
F970	NOVOLI	LE	0,2
F972	NUCETTO	CN	0,2

83

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROVINCIA	ALIQUOTA
F982	NURALLAO	NU	0,2
F986	NURRI	NU	0,2
F992	OCCHIEPPO INFERIORE	BI	0,2
F993	OCCHIEPPO SUPERIORE	BI	0,2
F994	OCCHIOBELLO	RO	0,2
F995	OCCIMIANO	AL	0,2
F996	OCRE	AQ	0,2
F997	ODALENGO GRANDE	AL	0,2
F998	ODALENGO PICCOLO	AL	0,2
G005	OFFIDA	AP	0,2
G011	OGLIASTRO CILENTO	SA	0,2
G020	OLEGGIO CASTELLO	NO	0,1
G032	OLIVA GESSI	PV	0,2
G036	OLIVERI	ME	0,2
G039	OLIVETO CITRA	SA	0,2
G037	OLIVETO LUCANO	MT	0,2
G043	OLLASTRA XIMENES	OR	0,2
G044	OLLOLAI	NU	0,2
G050	OLTRE IL COLLE	BG	0,2
G076	ONZO	SV	0,2
G086	ORATINO	CB	0,2
G087	ORBASSANO	TO	0,1
G090	ORCIANO PISANO	PI	0,2
G093	ORERO	GE	0,2
G095	ORGIANO	VI	0,1
G098	ORIA	BR	0,2
G102	ORICOLA	AQ	0,1
G103	ORIGGIO	VA	0,2
G119	OROSEI	NU	0,2
G123	ORSAGO	TV	0,2
G128	ORSOGNA	CH	0,1
G129	ORSOMARSO	CS	0,2
G130	ORTA DI ATELLA	CE	0,2
G131	ORTA NOVA	FG	0,2
G136	ORTELLE	LE	0,2
G137	ORTEZZANO	AP	0,2
G139	ORTIGNANO RAGGIOLO	AR	0,1
G141	ORTONA	CH	0,2
G144	ORTOVERO	SV	0,2
G145	ORTUCCHIO	AQ	0,2
G146	ORTUERI	NU	0,2
B595	ORVINIO	RI	0,1
G156	OSILO	SS	0,2
G160	OSIO SOTTO	BG	0,2
G165	OSPEDALETTO D'ALPINOLO	AV	0,2
G167	OSPEDALETTO EUGANEO	PD	0,2
G182	OSSUCCIO	CO	0,2
G183	OSTANA	CN	0,1
F401	OSTRA	AN	0,2
G189	OTRICOLI	TR	0,1
G190	OTTAVIANO	NA	0,2
G193	OTTIGLIO	AL	0,2
G199	OVIGLIO	AL	0,15
G202	OZEGNA	TO	0,2
G203	OZIERI	SS	0,1
G204	OZZANO MONFERRATO	AL	0,2
G207	PABILLONIS	CA	0,2
G209	PACE DEL MELA	ME	0,2
G212	PACIANO	PG	0,2
G220	PADERNO DUGNANO	MI	0,2
G228	PAESANA	CN	0,1
G230	PAGANI	SA	0,2
G232	PAGANICO	RI	0,2
G233	PAGAZZANO	BG	0,1
G234	PAGLIARA	ME	0,2
G242	PAGO DEL VALLO DI LAURO	AV	0,2
G243	PAGO VEIANO	BN	0,2
G249	PALADINA	BG	0,2
G254	PALAIA	PI	0,2
G259	PALAZZAGO	BG	0,1
G262	PALAZZO CANAVESE	TO	0,2
G267	PALAZZOLO ACREIDE	SR	0,2
G266	PALAZZOLO VERCELLESE	VC	0,2
G271	PALENA	CH	0,2
G274	PALESTRINA	RM	0,2
G288	PALMI	RC	0,2
G303	PANCALIERI	TO	0,2
G308	PANICALE	PG	0,2
G311	PANNARANO	BN	0,2
G317	PAOLA	CS	0,2
G323	PAPOZZE	RO	0,2
G335	PARGHELIA	VV	0,2
G337	PARMA	PR	0,2
G347	PARTANNA	TP	0,2
G350	PARZANICA	BG	0,2
G362	PASTENA	FR	0,2
G367	PASTURANA	AL	0,2
G374	PATRICA	FR	0,2
G388	PAVIA	PV	0,2
G402	PEDARA	CT	0,15
G403	PEDASO	AP	0,2
G404	PEDAVENA	BL	0,2
G411	PEDIVIGLIANO	CS	0,2
G417	PEGOGNAGA	MN	0,2
G420	PELAGO	FI	0,2
G424	PELLEGRINO PARMENSE	PR	0,2
G426	PELLEZZANO	SA	0,2
G430	PENANGO	AT	0,2
G432	PENNA IN TEVERINA	TR	0,1
G436	PENNA SAN GIOVANNI	MC	0,2
G437	PENNA SANT'ANDREA	TE	0,2
G438	PENNE	PE	0,2
G439	PENTONE	CZ	0,1
G448	PEREGO	LC	0,2
G455	PERITO	SA	0,2
G458	PERLO	CN	0,2
C013	PERO	MI	0,15
G463	PEROSA ARGENTINA	TO	0,2
G465	PERRERO	TO	0,2
G477	PERTUSIO	TO	0,2
G480	PESCAGLIA	LU	0,2
G485	PESCATE	LC	0,2
G493	PESCOCOSTANZO	AQ	0,2
G496	PESCOPAGANO	PZ	0,2
G498	PESCOROCCHIANO	RI	0,2
G502	PESSANO CON BORNAGO	MI	0,2
G504	PESSINA CREMONESE	CR	0,2
G513	PETRELLA SALTO	RI	0,2
G514	PETRIANO	PU	0,1
G516	PETRITOLI	AP	0,2
M281	PETROSINO	TP	0,2
G519	PETRURO IRPINO	AV	0,2
G520	PETTENASCO	NO	0,1
G521	PETTINENGO	BI	0,2
G534	PIACENZA D'ADIGE	PD	0,2
G546	PIAN CAMUNO	BS	0,2
G541	PIANA DI MONTE VERNA	CE	0,2
G555	PIANELLA	PE	0,2
G564	PIANICO	BG	0,2
G568	PIANO DI SORRENTO	NA	0,2
G576	PIATEDA	SO	0,2
G577	PIATTO	BI	0,2
G587	PIAZZOLA SUL BRENTA	PD	0,1
G590	PICERNO	PZ	0,2
G597	PIEDIMONTE ETNEO	CT	0,2
G596	PIEDIMONTE MATESE	CE	0,2
G598	PIEDIMONTE SAN GERMANO	FR	0,2
G606	PIETRABBONDANTE	IS	0,2
G607	PIETRABRUNA	IM	0,2
G613	PIETRAFERRAZZANA	CH	0,2
G604	PIETRAMONTECORVINO	FG	0,2
G621	PIETRANICO	PE	0,2
G625	PIETRAPORZIO	CN	0,2
G626	PIETRAROJA	BN	0,2
G627	PIETRARUBBIA	PU	0,2
G628	PIETRASANTA	LU	0,2
G639	PIEVE DEL CAIRO	PV	0,2
G642	PIEVE DI CADORE	BL	0,2
G633	PIEVE DI CORIANO	MN	0,2
G632	PIEVE DI TECO	IM	0,2
G634	PIEVE EMANUELE	MI	0,2
G651	PIEVE SAN GIACOMO	CR	0,1
G658	PIEVE VERGONTE	VB	0,2
G659	PIGLIO	FR	0,1
G661	PIGNATARO MAGGIORE	CE	0,2
G663	PIGNOLA	PZ	0,2
G665	PIGRA	CO	0,2
G670	PIMONTE	NA	0,2
G672	PINASCA	TO	0,2
G673	PINCARA	RO	0,2
G674	PINEROLO	TO	0,1
F831	PINETO	TE	0,2
G693	PIOVE DI SACCO	PD	0,2
G699	PIRAINO	ME	0,2
G707	PISCIOTTA	SA	0,2
G704	PISONIANO	RM	0,2
G712	PISTICCI	MT	0,2
G713	PISTOIA	PT	0,1
G719	PIVERONE	TO	0,2
G720	PIZZALE	PV	0,2
G722	PIZZO	VV	0,2
G728	PIZZONI	VV	0,2
G729	PLACANICA	RC	0,2
G733	PLATACI	CS	0,2
G737	PLESIO	CO	0,2
G749	POFI	FR	0,2
G751	POGGIARDO	LE	0,2
G757	POGGIO CATINO	RI	0,1
G765	POGGIO NATIVO	RI	0,2
G753	POGGIO RUSCO	MN	0,2
G760	POGGIOFIORITO	CH	0,2
G774	POGNANO	BG	0,2
G783	POLESINE PARMENSE	PR	0,2
G784	POLI	RM	0,2
G786	POLICORO	MT	0,2
G789	POLINAGO	MO	0,2
G791	POLISTENA	RC	0,2
G792	POLIZZI GENEROSA	PA	0,2
G796	POLLICA	SA	0,2
G797	POLLINA	PA	0,2
G798	POLLONE	BI	0,2
G805	POMARETTO	TO	0,2
G807	POMARO MONFERRATO	AL	0,1
G809	POMBIA	NO	0,2
G812	POMIGLIANO D'ARCO	NA	0,2
G820	PONDERANO	BI	0,2
G827	PONTE	BN	0,2
B662	PONTE NELLE ALPI	BL	0,2
G834	PONTECAGNANO FAIANO	SA	0,2
G838	PONTECORVO	FR	0,2
G840	PONTEDASSIO	IM	0,2
G848	PONTELANDOLFO	BN	0,2
G850	PONTELONGO	PD	0,2
G858	PONTESTURA	AL	0,15

84

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROVINCIA	ALIQUOTA
G861	PONTI	AL	0,2
G865	PONTINIA	LT	0,2
G873	PONZANO DI FERMO	AP	0,2
G872	PONZANO MONFERRATO	AL	0,2
G879	POPPI	AR	0,2
G881	PORANO	TR	0,12
G889	PORLEZZA	CO	0,2
G894	PORTACOMARO	AT	0,2
G900	PORTE	TO	0,2
G906	PORTO CERESIO	VA	0,1
F299	PORTO EMPEDOCLE	AG	0,2
G912	PORTOFERRAIO	LI	0,2
G932	POSITANO	SA	0,2
G933	POSSAGNO	TV	0,2
G942	POTENZA	PZ	0,1
G943	POVE DEL GRAPPA	VI	0,2
G945	POVEGLIANO VERONESE	VR	0,2
G953	POZZALLO	RG	0,2
G961	POZZOLO FORMIGARO	AL	0,2
G964	POZZUOLI	NA	0,2
G970	PRADLEVES	CN	0,2
G975	PRAIA A MARE	CS	0,2
G978	PRALI	TO	0,2
G980	PRALUNGO	BI	0,2
G981	PRAMAGGIORE	VE	0,2
G982	PRAMOLLO	TO	0,2
G995	PRATELLA	CE	0,2
H007	PRATOLA PELIGNA	AQ	0,2
H008	PRATOVECCHIO	AR	0,2
G974	PRAY	BI	0,2
H036	PREMOLO	BG	0,2
H037	PREMOSELLO-CHIOVENDA	VB	0,2
H046	PRESEZZO	BG	0,1
H048	PRESSANA	VR	0,2
H050	PRESTINE	BS	0,2
H052	PRETORO	CH	0,2
H059	PRIERO	CN	0,2
H062	PRIGNANO CILENTO	SA	0,2
H068	PRIOCCA	CN	0,2
M279	PRIOLO GARGALLO	SR	0,2
G698	PRIVERNO	LT	0,2
H072	PROCIDA	NA	0,2
H074	PROSERPIO	CO	0,2
H078	PROVAGLIO D'ISEO	BS	0,2
H077	PROVAGLIO VAL SABBIA	BS	0,2
H085	PRUNETTO	CN	0,2
H088	PULA	CA	0,1
H091	PUMENENGO	BG	0,2
H092	PUOS D'ALPAGO	BL	0,2
H097	QUADRELLE	AV	0,2
H100	QUAGLIUZZO	TO	0,2
H102	QUARANTI	AT	0,2
H103	QUAREGNA	BI	0,2
H104	QUARGNENTO	AL	0,2
H117	QUARTO D'ALTINO	VE	0,2
H118	QUARTU SANT'ELENA	CA	0,2
H127	QUINCINETTO	TO	0,2
H129	QUINGENTOLE	MN	0,2
H151	RACCUJA	ME	0,2
H153	RADDA IN CHIANTI	SI	0,2
H154	RADDUSA	CT	0,2
H166	RAIANO	AQ	0,2
H173	RANCIO VALCUVIA	VA	0,2
H176	RANICA	BG	0,2
H186	RAPOLLA	PZ	0,2
H188	RASSA	VC	0,2
H198	RAVELLO	SA	0,2
H210	RECALE	CE	0,2
H214	RECOARO TERME	VI	0,2
H222	REGGELLO	FI	0,1
H228	REITANO	ME	0,2
H235	RENDE	CS	0,2
H245	RESUTTANO	CL	0,2
H248	REVERE	MN	0,2
H264	RHO	MI	0,18
H266	RIALTO	SV	0,2
H267	RIANO	RM	0,2
H268	RIARDO	CE	0,2
H271	RICADI	VV	0,2
H273	RICCIA	CB	0,1
H277	RICIGLIANO	SA	0,2
H288	RIGNANO FLAMINIO	RM	0,2
H287	RIGNANO GARGANICO	FG	0,2
H305	RIO MARINA	LI	0,2
H300	RIOFREDDO	RM	0,2
H307	RIONERO IN VULTURE	PZ	0,1
H320	RIPA TEATINA	CH	0,2
H312	RIPACANDIDA	PZ	0,2
H321	RIPATRANSONE	AP	0,2
H324	RIPI	FR	0,2
H325	RIPOSTO	CT	0,2
H327	RIVAMONTE AGORDINO	BL	0,2
H340	RIVAROLO CANAVESE	TO	0,2
H342	RIVAROLO MANTOVANO	MN	0,2
H343	RIVARONE	AL	0,2
H344	RIVAROSSA	TO	0,1
H354	RIVODUTRI	RI	0,2
H359	RIZZICONI	RC	0,2
H371	ROBECCHETTO CON INDUNO	MI	0,1
H375	ROBECCO PAVESE	PV	0,2
H386	ROCCA CANAVESE	TO	0,2
H392	ROCCA D'ARAZZO	AT	0,2
H396	ROCCA DE' GIORGI	PV	0,2
H416	ROCCA IMPERIALE	CS	0,2
H421	ROCCA MASSIMA	LT	0,2
H438	ROCCA SAN FELICE	AV	0,2
H439	ROCCA SAN GIOVANNI	CH	0,2
H440	ROCCA SANTA MARIA	TE	0,2
H446	ROCCA SINIBALDA	RI	0,1
H382	ROCCABASCERANA	AV	0,2
H408	ROCCAFORTE DEL GRECO	RC	0,1
H409	ROCCAFORZATA	TA	0,2
H417	ROCCALBEGNA	GR	0,2
H418	ROCCALUMERA	ME	0,2
H422	ROCCAMENA	PA	0,2
H423	ROCCAMONFINA	CE	0,2
H427	ROCCANTICA	RI	0,2
H436	ROCCAROMANA	CE	0,2
H442	ROCCASCALEGNA	CH	0,2
H443	ROCCASECCA	FR	0,2
H444	ROCCASECCA DEI VOLSCI	LT	0,2
H380	ROCCAVALDINA	ME	0,2
H455	ROCCELLA VALDEMONE	ME	0,2
H468	ROCCHETTA TANARO	AT	0,2
H473	RODDINO	CN	0,2
H474	RODELLO	CN	0,2
H478	RODERO	CO	0,2
H480	RODI GARGANICO	FG	0,2
H481	RODIGO	MN	0,2
H485	ROFRANO	SA	0,2
H489	ROGHUDI	RC	0,2
H490	ROGLIANO	CS	0,2
H503	ROMAGNANO AL MONTE	SA	0,2
H502	ROMAGNANO SESIA	NO	0,2
H511	ROMANO CANAVESE	TO	0,2
H516	ROMBIOLO	VV	0,2
H534	RONCIGLIONE	VT	0,2
H540	RONCO ALL'ADIGE	VR	0,2
H538	RONCO BIELLESE	BI	0,2
H537	RONCO BRIANTINO	MI	0,1
H541	RONCOFERRARO	MN	0,2
H546	RONDANINA	GE	0,2
H560	ROSATE	MI	0,2
H562	ROSCIANO	PE	0,2
H564	ROSCIGNO	SA	0,2
H569	ROSIGNANO MONFERRATO	AL	0,2
H588	ROTELLA	AP	0,2
H593	ROTTOFRENO	PC	0,2
H555	ROURE	TO	0,15
H596	ROVAGNATE	LC	0,2
H599	ROVEGNO	GE	0,2
H606	ROVERCHIARA	VR	0,2
H614	ROVESCALA	PV	0,2
H615	ROVETTA	BG	0,2
H620	ROVIGO	RO	0,2
H621	ROVITO	CS	0,2
H625	RUBANO	PD	0,17
H629	RUDA	UD	0,2
H631	RUEGLIO	TO	0,2
H643	RUTIGLIANO	BA	0,2
H644	RUTINO	SA	0,1
H647	SABAUDIA	LT	0,2
H650	SABBIO CHIESE	BS	0,2
H655	SACCOLONGO	PD	0,2
H658	SACROFANO	RM	0,2
H662	SAGLIANO MICCA	BI	0,2
H682	SALA BAGANZA	PR	0,2
H681	SALA BIELLESE	BI	0,2
H687	SALANDRA	MT	0,2
H688	SALAPARUTA	TP	0,2
H689	SALARA	RO	0,2
F810	SALCEDO	VI	0,2
H695	SALE DELLE LANGHE	CN	0,2
H699	SALE MARASINO	BS	0,15
H704	SALE SAN GIOVANNI	CN	0,1
H686	SALENTO	SA	0,2
H702	SALERANO CANAVESE	TO	0,2
H701	SALERANO SUL LAMBRO	LO	0,2
H706	SALGAREDA	TV	0,2
H708	SALICE SALENTINO	LE	0,2
H725	SALUGGIA	VC	0,2
H729	SALVE	LE	0,2
H735	SALZANO	VE	0,1
H743	SAMBUCA DI SICILIA	AG	0,2
H745	SAMBUCI	RM	0,1
H013	SAMO	RC	0,2
H753	SAMONE	TO	0,2
H760	SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA	CO	0,2
H770	SAN BENEDETTO BELBO	CN	0,1
H772	SAN BENEDETTO DEI MARSI	AQ	0,2
H769	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	AP	0,2
H773	SAN BENEDETTO IN PERILLIS	AQ	0,2
H771	SAN BENEDETTO PO	MN	0,1
H779	SAN BIAGIO SARACINISCO	FR	0,2
H784	SAN BUONO	CH	0,2
H785	SAN CALOGERO	VV	0,2
H791	SAN CASCIANO IN VAL DI PESA	FI	0,2
M264	SAN CASSIANO	LE	0,2
H792	SAN CATALDO	CL	0,2
M295	SAN CESAREO	RM	0,2
H800	SAN CIPRIANO PICENTINO	SA	0,15
H803	SAN COLOMBANO AL LAMBRO	MI	0,2
H804	SAN COLOMBANO BELMONTE	TO	0,1
H807	SAN COSTANTINO CALABRO	VV	0,2

85

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROVINCIA	ALIQUOTA
H814	SAN DAMIANO AL COLLE	PV	0,2
H811	SAN DAMIANO D'ASTI	AT	0,15
H812	SAN DAMIANO MACRA	CN	0,1
H823	SAN DONA' DI PIAVE	VE	0,2
H822	SAN DONACI	BR	0,2
H827	SAN DONATO MILANESE	MI	0,2
H824	SAN DONATO VAL DI COMINO	FR	0,2
H831	SAN FELE	PZ	0,1
H834	SAN FELICE A CANCELLO	CE	0,2
H836	SAN FELICE CIRCEO	LT	0,1
H833	SAN FELICE DEL MOLISE	CB	0,2
H839	SAN FERDINANDO DI PUGLIA	FG	0,2
H842	SAN FILIPPO DEL MELA	ME	0,2
H846	SAN FLORO	CZ	0,2
H850	SAN FRATELLO	ME	0,2
H859	SAN GENESIO ED UNITI	PV	0,2
H867	SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI	CB	0,2
H880	SAN GIORGIO A LIRI	FR	0,2
H890	SAN GIORGIO CANAVESE	TO	0,2
H894	SAN GIORGIO DEL SANNIO	BN	0,2
H882	SAN GIORGIO IONICO	TA	0,2
H888	SAN GIORGIO LUCANO	MT	0,2
H878	SAN GIORGIO MONFERRATO	AL	0,2
H884	SAN GIORGIO SU LEGNANO	MI	0,2
H903	SAN GIOVANNI DI GERACE	RC	0,2
H914	SAN GIOVANNI GEMINI	AG	0,2
H916	SAN GIOVANNI ILARIONE	VR	0,2
H919	SAN GIOVANNI IN FIORE	CS	0,2
D690	SAN GIOVANNI TEATINO	CH	0,2
H929	SAN GIULIANO DI PUGLIA	CB	0,2
H933	SAN GIUSEPPE JATO	PA	0,2
H935	SAN GIUSTINO	PG	0,2
H937	SAN GODENZO	FI	0,2
H940	SAN GREGORIO DI CATANIA	CT	0,1
H939	SAN GREGORIO MATESE	CE	0,1
H938	SAN GREGORIO NELLE ALPI	BL	0,2
H953	SAN LEUCIO DEL SANNIO	BN	0,2
H959	SAN LORENZO	RC	0,2
H969	SAN LORENZO NUOVO	VT	0,2
H971	SAN LUCIDO	CS	0,2
H977	SAN MANGO PIEMONTE	SA	0,1
H975	SAN MANGO SUL CALORE	AV	0,2
H980	SAN MARCELLO PISTOIESE	PT	0,2
H982	SAN MARCO D'ALUNZIO	ME	0,2
H985	SAN MARCO IN LAMIS	FG	0,2
I003	SAN MARTINO BUON ALBERGO	VR	0,2
I007	SAN MARTINO DEL LAGO	CR	0,2
I002	SAN MARTINO SANNITA	BN	0,1
H991	SAN MARTINO SULLA MARRUCINA	CH	0,2
I016	SAN MARTINO VALLE CAUDINA	AV	0,2
I018	SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	TA	0,2
I024	SAN MAURIZIO CANAVESE	TO	0,18
I028	SAN MAURO CASTELVERDE	PA	0,2
I031	SAN MAURO CILENTO	SA	0,2
H712	SAN MAURO DI SALINE	VR	0,2
I045	SAN MICHELE SALENTINO	BR	0,2
I047	SAN NAZARIO	VI	0,2
I073	SAN PAOLO BEL SITO	NA	0,2
B310	SAN PAOLO D'ARGON	BG	0,1
I072	SAN PAOLO DI CIVITATE	FG	0,2
I071	SAN PAOLO DI JESI	AN	0,1
I079	SAN PELLEGRINO TERME	BG	0,2
I085	SAN PIERO A SIEVE	FI	0,1
I086	SAN PIERO PATTI	ME	0,2
I096	SAN PIETRO AVELLANA	IS	0,2
I088	SAN PIETRO DI CADORE	BL	0,2
I105	SAN PIETRO DI MORUBIO	VR	0,2
I115	SAN PIETRO IN LAMA	LE	0,15
I117	SAN PIETRO MUSSOLINO	VI	0,2
I090	SAN PIETRO VAL LEMINA	TO	0,1
I119	SAN PIETRO VERNOTICO	BR	0,2
I129	SAN POTITO ULTRA	AV	0,2
I139	SAN ROBERTO	RC	0,2
I147	SAN SALVATORE DI FITALIA	ME	0,1
I148	SAN SALVO	CH	0,2
I151	SAN SEBASTIANO AL VESUVIO	NA	0,1
I152	SAN SEBASTIANO DA PO	TO	0,2
I153	SAN SECONDO PARMENSE	PR	0,1
I156	SAN SEVERINO MARCHE	MC	0,2
I158	SAN SEVERO	FG	0,2
I165	SAN SOSTI	CS	0,2
I166	SAN SPERATE	CA	0,1
I261	SAN TAMMARO	CE	0,2
I376	SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE	PE	0,2
I381	SAN VENANZO	TR	0,1
I384	SAN VERO MILIS	OR	0,2
I388	SAN VINCENZO LA COSTA	CS	0,2
I389	SAN VINCENZO VALLE ROVETO	AQ	0,2
I391	SAN VITALIANO	NA	0,2
I394	SAN VITO CHIETINO	CH	0,2
I396	SAN VITO DEI NORMANNI	BR	0,2
I407	SAN VITO LO CAPO	TP	0,2
I416	SAN ZENONE AL PO	PV	0,2
I417	SAN ZENONE DEGLI EZZELINI	TV	0,2
H821	SANDIGLIANO	BI	0,2
H852	SANFRONT	CN	0,2
I048	SANNAZZARO DE' BURGONDI	PV	0,2
I053	SANNICANDRO DI BARI	BA	0,2
I054	SANNICANDRO GARGANICO	FG	0,2
I176	SANTA CRISTINA D'ASPROMONTE	RC	0,2
I174	SANTA CRISTINA GELA	PA	0,2
I179	SANTA CROCE DEL SANNIO	BN	0,2
I188	SANTA FLAVIA	PA	0,2
I203	SANTA GIULETTA	PV	0,2
I217	SANTA LUCE	PI	0,2
I220	SANTA LUCIA DEL MELA	ME	0,2
I221	SANTA LUCIA DI PIAVE	TV	0,2
I224	SANTA MARGHERITA DI BELICE	AG	0,2
I232	SANTA MARIA A MONTE	PI	0,2
I240	SANTA MARIA DI LICODIA	CT	0,2
I242	SANTA MARIA DI SALA	VE	0,2
M273	SANTA MARIA LA CARITA'	NA	0,2
I247	SANTA MARIA LA FOSSA	CE	0,2
I254	SANTA MARINA SALINA	ME	0,2
I291	SANTA NINFA	TP	0,2
I308	SANTA SEVERINA	KR	0,2
I311	SANTA TERESA DI RIVA	ME	0,2
I312	SANTA TERESA GALLURA	SS	0,2
I314	SANTA VENERINA	CT	0,2
I199	SANT'AGATA DI MILITELLO	ME	0,2
I208	SANT'AGNELLO	NA	0,2
I216	SANT'ALFIO	CT	0,2
I265	SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO	FR	0,2
I278	SANT'ANGELO A FASANELLA	SA	0,2
I279	SANT'ANGELO ALL'ESCA	AV	0,2
I281	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	AV	0,2
I282	SANT'ANGELO DEL PESCO	IS	0,2
I283	SANT'ANGELO DI BROLO	ME	0,2
I275	SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO	PD	0,2
I287	SANT'ANGELO IN VADO	PU	0,2
I274	SANT'ANGELO LODIGIANO	LO	0,2
I276	SANT'ANGELO LOMELLINA	PV	0,2
I290	SANT'ANGELO MUXARO	AG	0,2
M209	SANT'ANNA ARRESI	CA	0,1
I292	SANT'ANNA D'ALFAEDO	VR	0,1
I293	SANT'ANTIMO	NA	0,2
I294	SANT'ANTIOCO	CA	0,2
M276	SANT'ANTONIO DI GALLURA	SS	0,2
I302	SANT'APOLLINARE	FR	0,2
I306	SANT'ARPINO	CE	0,2
I317	SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO	SA	0,2
I319	SANT'ELENA	PD	0,2
I324	SANT'ELPIDIO A MARE	AP	0,2
I330	SANTERAMO IN COLLE	BA	0,2
I344	SANT'IPPOLITO	PU	0,2
I367	SANTO STEFANO BELBO	CN	0,2
C919	SANTO STEFANO DI CADORE	BL	0,2
I370	SANTO STEFANO DI CAMASTRA	ME	0,2
I360	SANTO STEFANO DI SESSANIO	AQ	0,2
I371	SANTO STEFANO IN ASPROMONTE	RC	0,2
I346	SANT'OLCESE	GE	0,2
I420	SAPONARA	ME	0,2
I429	SARDIGLIANO	AL	0,2
I430	SAREGO	VI	0,2
I431	SARENTINO	BZ	0,15
I439	SARNONICO	TN	0,2
I441	SARONNO	VA	0,2
I444	SARSINA	FC	0,2
I447	SARTIRANA LOMELLINA	PV	0,2
I455	SASSINORO	BN	0,1
I457	SASSO DI CASTALDA	PZ	0,2
I459	SASSOCORVARO	PU	0,2
I460	SASSOFELTRIO	PU	0,2
I471	SAVIGNANO IRPINO	AV	0,2
I476	SAVIORE DELL'ADAMELLO	BS	0,2
I477	SAVOCA	ME	0,2
I480	SAVONA	SV	0,16
I483	SCAFATI	SA	0,2
I486	SCALA	SA	0,2
I492	SCALETTA ZANCLEA	ME	0,2
I499	SCANDRIGLIA	RI	0,1
M256	SCANZANO JONICO	MT	0,2
I514	SCARPERIA	FI	0,15
I520	SCERNI	CH	0,2
I522	SCHEGGIA E PASCELUPO	PG	0,1
I532	SCHIVENOGLIA	MN	0,2
I535	SCICLI	RG	0,2
D290	SCIGLIANO	CS	0,2
I537	SCILLA	RC	0,03
I540	SCISCIANO	NA	0,2
I543	SCONTRONE	AQ	0,2
I551	SCORZE'	VE	0,2
I555	SCURZOLENGO	AT	0,2
I563	SEDICO	BL	0,2
I573	SEGNI	RM	0,2
I580	SELARGIUS	CA	0,2
I581	SELCI	RI	0,1
I588	SELLERO	BS	0,2
I589	SELLIA	CZ	0,2
I595	SELVAZZANO DENTRO	PD	0,2
I596	SELVE MARCONE	BI	0,2
I599	SEMIANA	PV	0,1
I602	SENAGO	MI	0,2
I606	SENERCHIA	AV	0,2
I618	SEPINO	CB	0,2
I622	SERAVEZZA	LU	0,2
I624	SERDIANA	CA	0,1
I629	SERINA	BG	0,2
I630	SERINO	AV	0,2
I634	SERMONETA	LT	0,2
I650	SERRA PEDACE	CS	0,2
I640	SERRA RICCO'	GE	0,2
I641	SERRACAPRIOLA	FG	0,2
I644	SERRADIFALCO	CL	0,18

86

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROVINCIA	ALIQUOTA
I645	SERRALUNGA DI CREA	AL	0,2
I647	SERRAMANNA	CA	0,2
F357	SERRAMAZZONI	MO	0,2
I648	SERRAMEZZANA	SA	0,2
I649	SERRAMONACESCA	PE	0,2
I652	SERRARA FONTANA	NA	0,2
I655	SERRASTRETTA	CZ	0,2
I656	SERRATA	RC	0,2
I660	SERRAVALLE PISTOIESE	PT	0,2
I657	SERRAVALLE SCRIVIA	AL	0,2
I663	SERRAVALLE SESIA	VC	0,1
I666	SERRE	SA	0,2
I668	SERRI	NU	0,2
I670	SERRUNGARINA	PU	0,2
C070	SERVIGLIANO	AP	0,2
I678	SESSAME	AT	0,2
I682	SESTO CAMPANO	IS	0,1
I690	SESTO SAN GIOVANNI	MI	0,2
I701	SETTIMO ROTTARO	TO	0,2
I699	SETTIMO SAN PIETRO	CA	0,2
I703	SETTIMO TORINESE	TO	0,2
I702	SETTIMO VITTONE	TO	0,2
I706	SEUI	NU	0,2
I707	SEULO	NU	0,2
I712	SEZZE	LT	0,2
M253	SICIGNANO DEGLI ALBURNI	SA	0,2
I725	SIDERNO	RC	0,2
I728	SIGNA	FI	0,1
I738	SILVANO D'ORBA	AL	0,2
I739	SILVANO PIETRA	PV	0,1
I747	SINAGRA	ME	0,2
A468	SINALUNGA	SI	0,2
I750	SINIO	CN	0,2
I752	SINNAI	CA	0,2
I754	SIRACUSA	SR	0,2
I756	SIRIGNANO	AV	0,2
I758	SIROLO	AN	0,15
I763	SISSA	PR	0,2
E265	SIZIANO	PV	0,2
I767	SIZZANO	NO	0,1
I774	SMERILLO	AP	0,2
I775	SOAVE	VR	0,2
I780	SOGLIANO CAVOUR	LE	0,2
I781	SOGLIO	AT	0,2
I792	SOLBIATE	CO	0,1
I793	SOLBIATE ARNO	VA	0,2
I803	SOLIGNANO	PR	0,2
I805	SOLOFRA	AV	0,2
I808	SOLONGHELLO	AL	0,2
I809	SOLOPACA	BN	0,2
I812	SOLTO COLLINA	BG	0,2
I813	SOLZA	BG	0,2
I815	SOMAGLIA	LO	0,2
I819	SOMMA LOMBARDO	VA	0,2
I824	SOMMATINO	CL	0,17
I826	SONA	VR	0,2
I827	SONCINO	CR	0,2
I828	SONDALO	SO	0,2
I829	SONDRIO	SO	0,2
I832	SONNINO	LT	0,2
I835	SOPRANA	BI	0,2
I838	SORA	FR	0,1
I840	SORAGNA	PR	0,1
I847	SORDEVOLO	BI	0,2
I848	SORDIO	LO	0,2
I850	SORGA'	VR	0,2
I854	SORIANO CALABRO	VV	0,2
I858	SORISOLE	BG	0,2
I860	SORMANO	CO	0,2
I864	SORTINO	SR	0,2
I866	SOSPIROLO	BL	0,2
I872	SOVERATO	CZ	0,2
I873	SOVERE	BG	0,2
I874	SOVERIA MANNELLI	CZ	0,2
I875	SOVERIA SIMERI	CZ	0,2
I877	SOVICILLE	SI	0,2
I879	SOVIZZO	VI	0,2
I880	SOZZAGO	NO	0,2
I881	SPADAFORA	ME	0,2
I884	SPADOLA	VV	0,2
I893	SPERONE	AV	0,2
I894	SPESSA	PV	0,2
I895	SPEZZANO ALBANESE	CS	0,2
I896	SPEZZANO DELLA SILA	CS	0,1
I905	SPILINGA	VV	0,2
I906	SPINADESCO	CR	0,1
I907	SPINAZZOLA	BA	0,2
I910	SPINETE	CB	0,1
I936	STAITI	RC	0,2
M298	STATTE	TA	0,2
I941	STAZZANO	AL	0,1
I942	STAZZEMA	LU	0,2
I945	STEFANACONI	VV	0,2
I946	STELLA	SV	0,2
I953	STIENTA	RO	0,2
I965	STRA	VE	0,2
I977	STREVI	AL	0,2
I978	STRIANO	NA	0,2
I980	STRONA	BI	0,2
I981	STRONCONE	TR	0,2
B014	SUARDI	PV	0,2
I992	SUBIACO	RM	0,2
I995	SUELLI	CA	0,1
I996	SUELLO	LC	0,2
I997	SUISIO	BG	0,2
L004	SUMMONTE	AV	0,2
L007	SUNO	NO	0,1
L009	SUPINO	FR	0,2
L016	SUTERA	CL	0,2
L022	TACENO	LC	0,2
L026	TAGLIO DI PO	RO	0,2
L030	TAIBON AGORDINO	BL	0,2
L038	TALLA	AR	0,2
L040	TAMBRE	BL	0,2
L042	TAORMINA	ME	0,2
L049	TARANTO	TA	0,2
L055	TARSIA	CS	0,2
L056	TARTANO	SO	0,2
L057	TARVISIO	UD	0,1
L061	TAURANO	AV	0,1
L063	TAURIANOVA	RC	0,2
L064	TAURISANO	LE	0,2
L069	TAVENNA	CB	0,2
L070	TAVERNA	CZ	0,2
L073	TAVERNOLA BERGAMASCA	BG	0,2
L074	TAVIANO	LE	0,2
L075	TAVIGLIANO	BI	0,2
L078	TAVOLETO	PU	0,2
L081	TAVULLIA	PU	0,1
L082	TEANA	PZ	0,2
L083	TEANO	CE	0,2
D292	TEGGIANO	SA	0,2
L085	TEGLIO VENETO	VE	0,2
L086	TELESE	BN	0,2
L088	TELTI	SS	0,2
E548	TERENZO	PR	0,2
L108	TERLANO	BZ	0,1
L109	TERLIZZI	BA	0,2
L111	TERMENO SULLA STRADA DEL VINO	BZ	0,2
L113	TERMOLI	CB	0,2
L116	TERNENGO	BI	0,2
L117	TERNI	TR	0,2
L118	TERNO D'ISOLA	BG	0,1
L127	TERRANOVA SAPPO MINULIO	RC	0,2
L131	TERRASINI	PA	0,2
L136	TERRAZZO	VR	0,2
L139	TERRUGGIA	AL	0,2
L142	TERZIGNO	NA	0,2
L143	TERZO	AL	0,2
L146	TERZORIO	IM	0,2
L155	TEVEROLA	CE	0,2
L157	THIENE	VI	0,2
L165	TICINETO	AL	0,2
L169	TIGNALE	BS	0,2
L175	TIRANO	SO	0,2
L176	TIRES	BZ	0,2
L177	TIRIOLO	CZ	0,2
L178	TIROLO	BZ	0,2
L181	TITO	PZ	0,2
L182	TIVOLI	RM	0,1
L183	TIZZANO VAL PARMA	PR	0,2
L188	TODI	PG	0,2
L189	TOFFIA	RI	0,2
L192	TOLFA	RM	0,2
L193	TOLLEGNO	BI	0,2
L194	TOLLO	CH	0,15
L195	TOLMEZZO	UD	0,2
L197	TOLVE	PZ	0,2
L203	TONCO	AT	0,2
L205	TORA E PICCILLI	CE	0,05
L213	TORCHIAROLO	BR	0,2
L215	TORELLA DEL SANNIO	CB	0,2
L219	TORINO	TO	0,1
L218	TORINO DI SANGRO	CH	0,2
L227	TORNIMPARTE	AQ	0,2
L238	TORRAZZA PIEMONTE	TO	0,2
L239	TORRAZZO	BI	0,2
L250	TORRE BERETTI E CASTELLARO	PV	0,2
L243	TORRE CAJETANI	FR	0,2
L247	TORRE CANAVESE	TO	0,2
L257	TORRE DE' BUSI	LC	0,2
L263	TORRE DE' PASSERI	PE	0,2
L241	TORRE MONDOVI'	CN	0,1
L276	TORRE PALLAVICINA	BG	0,1
L277	TORRE PELLICE	TO	0,2
L279	TORRE SAN PATRIZIO	AP	0,2
L280	TORRE SANTA SUSANNA	BR	0,2
L254	TORRECUSO	BN	0,1
L270	TORREGLIA	PD	0,2
L273	TORREMAGGIORE	FG	0,2
M287	TORRENOVA	ME	0,2
L282	TORRETTA	PA	0,2
L286	TORRI IN SABINA	RI	0,1
L290	TORRICE	FR	0,2
L294	TORRICELLA	TA	0,2
L293	TORRICELLA IN SABINA	RI	0,2
L292	TORRICELLA VERZATE	PV	0,2
L301	TORRIONI	AV	0,2
A355	TORTOLI'	NU	0,2
L305	TORTORA	CS	0,2
L321	TRAMATZA	OR	0,2
L338	TRAUSELLA	TO	0,2
L340	TRAVES	TO	0,2
L348	TRAVO	PC	0,2

87

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROVINCIA	ALIQUOTA
L353	TREBISACCE	CS	0,2
L354	TRECASALI	PR	0,2
M280	TRECASE	NA	0,2
L357	TRECCHINA	PZ	0,2
L359	TRECENTA	RO	0,2
L363	TREGLIO	CH	0,2
L364	TREGNAGO	VR	0,2
L366	TREIA	MC	0,2
L375	TRENTA	CS	0,1
L408	TREZZANO ROSA	MI	0,2
L409	TREZZANO SUL NAVIGLIO	MI	0,2
L411	TREZZO SULL'ADDA	MI	0,2
L418	TRICARICO	MT	0,2
L431	TRIPI	ME	0,2
L435	TRIVENTO	CB	0,2
L437	TRIVIGLIANO	FR	0,2
L445	TROFARELLO	TO	0,2
L448	TROINA	EN	0,2
L451	TRONZANO VERCELLESE	VC	0,1
L452	TROPEA	VV	0,2
L466	TUORO SUL TRASIMENO	PG	0,2
L471	TURBIGO	MI	0,2
L473	TURRI	CA	0,2
L475	TURRIVALIGNANI	PE	0,2
L477	TURSI	MT	0,2
L310	TUSCANIA	VT	0,2
C789	UBIALE CLANEZZO	BG	0,2
L482	UCRIA	ME	0,2
L484	UGENTO	LE	0,2
D786	UMBERTIDE	PG	0,2
L499	URBE	SV	0,2
L502	URGNANO	BG	0,2
L503	URI	SS	0,1
L507	USCIO	GE	0,2
L508	USELLUS	OR	0,2
L525	VACONE	RI	0,1
L526	VACRI	CH	0,2
L532	VAGLIO BASILICATA	PZ	0,1
L531	VAGLIO SERRA	AT	0,2
L540	VAIRANO PATENORA	CE	0,2
L544	VALBONDIONE	BG	0,2
L551	VALDAGNO	VI	0,1
G319	VALDERICE	TP	0,2
L558	VALDIERI	CN	0,2
L565	VALDOBBIADENE	TV	0,2
L570	VALENZA	AL	0,2
L571	VALENZANO	BA	0,2
L573	VALFABBRICA	PG	0,2
L576	VALFURVA	SO	0,1
L579	VALGOGLIO	BG	0,1
L580	VALGRANA	CN	0,2
L583	VALGUARNERA CAROPEPE	EN	0,1
L584	VALLADA AGORDINA	BL	0,2
L586	VALLANZENGO	BI	0,2
L591	VALLE DI MADDALONI	CE	0,2
L593	VALLE LOMELLINA	PV	0,1
L620	VALLE SAN NICOLAO	BI	0,2
L598	VALLECORSA	FR	0,2
I322	VALLEFIORITA	CZ	0,2
L609	VALLELUNGA PRATAMENO	CL	0,2
L605	VALLEMAIO	FR	0,1
L611	VALLEPIETRA	RM	0,2
L624	VALLI DEL PASUBIO	VI	0,2
L625	VALLINFREDA	RM	0,2
L628	VALLO DELLA LUCANIA	SA	0,2
L633	VALMACCA	AL	0,2
L639	VALMONTONE	RM	0,1
L644	VALPERGA	TO	0,2
D513	VALSINNI	MT	0,2
L650	VALSTAGNA	VI	0,2
L658	VALVERDE	CT	0,2
L468	VALVESTINO	BS	0,2
L660	VANDOIES	BZ	0,2
L664	VANZAGHELLO	MI	0,2
L667	VAPRIO D'ADDA	MI	0,2
L669	VARALLO	VC	0,2
L670	VARALLO POMBIA	NO	0,15
L672	VARANO DE' MELEGARI	PR	0,2
L676	VARCO SABINO	RI	0,1
L677	VAREDO	MI	0,1
E372	VASTO	CH	0,2
L696	VASTOGIRARDI	IS	0,1
L700	VAZZOLA	TV	0,2
L702	VECCHIANO	PI	0,2
L704	VEDANO AL LAMBRO	MI	0,2
L703	VEDANO OLONA	VA	0,2
L705	VEDDASCA	VA	0,2
L710	VEGGIANO	PD	0,2
L713	VEJANO	VT	0,2
L715	VELESO	CO	0,2
L719	VELLETRI	RM	0,2
L722	VELO VERONESE	VR	0,2
L725	VENAFRO	IS	0,2
L730	VENDONE	SV	0,2
L733	VENEGONO INFERIORE	VA	0,2
L741	VENTIMIGLIA	IM	0,2
L740	VENTIMIGLIA DI SICILIA	PA	0,2
L742	VENTOTENE	LT	0,1
L744	VERANO BRIANZA	MI	0,2
L751	VERCURAGO	LC	0,2
L752	VERDELLINO	BG	0,1
L753	VERDELLO	BG	0,2

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROVINCIA	ALIQUOTA
L764	VERGHERETO	FC	0,2
L765	VERGIATE	VA	0,2
L776	VERNOLE	LE	0,2
L781	VERONA	VR	0,2
D193	VERONELLA	VR	0,2
L784	VERRETTO	PV	0,2
L798	VERUNO	NO	0,2
L805	VESCOVANA	PD	0,2
L810	VESTENANOVA	VR	0,2
L813	VESTRENO	LC	0,2
L817	VEZZA D'ALBA	CN	0,2
L823	VEZZI PORTIO	SV	0,2
L828	VIAGRANDE	CT	0,2
L830	VIALFRE'	TO	0,2
L838	VICCHIO	FI	0,2
L842	VICO DEL GARGANO	FG	0,2
L845	VICO EQUENSE	NA	0,2
L851	VICOVARO	RM	0,2
L854	VIDIGULFO	PV	0,2
L857	VIDRACCO	TO	0,2
L858	VIESTE	FG	0,2
L866	VIGANO'	LC	0,2
L869	VIGASIO	VR	0,2
L872	VIGEVANO	PV	0,2
L876	VIGGIU'	VA	0,2
L878	VIGHIZZOLO D'ESTE	PD	0,2
L880	VIGLIANO BIELLESE	BI	0,2
L879	VIGLIANO D'ASTI	AT	0,2
L881	VIGNALE MONFERRATO	AL	0,2
L889	VIGNONE	VB	0,07
L890	VIGO DI CADORE	BL	0,2
L892	VIGODARZERE	PD	0,2
L894	VIGOLO	BG	0,2
L897	VIGOLZONE	PC	0,2
L900	VIGONZA	PD	0,2
L904	VIGUZZOLO	AL	0,2
L913	VILLA BASILICA	LU	0,2
L917	VILLA BISCOSSI	PV	0,2
L926	VILLA COLLEMANDINA	LU	0,2
L928	VILLA CORTESE	MI	0,2
L929	VILLA D'ADDA	BG	0,2
L933	VILLA DEL BOSCO	BI	0,2
D801	VILLA DI BRIANO	CE	0,1
L956	VILLA GUARDIA	CO	0,1
F804	VILLA POMA	MN	0,2
I298	VILLA SANT'ANTONIO	OR	0,1
I364	VILLA SANTO STEFANO	FR	0,2
L916	VILLABATE	PA	0,2
L939	VILLADOSE	RO	0,2
L906	VILLADOSSOLA	VB	0,2
L950	VILLAFRANCA TIRRENA	ME	0,2
L951	VILLAFRATI	PA	0,1
L959	VILLALBA	CL	0,2
L964	VILLAMAGNA	CH	0,2
L965	VILLAMAINA	AV	0,2
L967	VILLAMARZANA	RO	0,2
L970	VILLAMIROGLIO	AL	0,2
L973	VILLANOVA DEL BATTISTA	AV	0,2
L985	VILLANOVA DEL GHEBBO	RO	0,2
L988	VILLANOVA MARCHESANA	RO	0,1
L986	VILLANOVAFORRU	CA	0,2
M015	VILLAR SAN COSTANZO	CN	0,1
B738	VILLASIMIUS	CA	0,2
M027	VILLASTELLONE	TO	0,1
M041	VILLETTA BARREA	AQ	0,2
M044	VILLIMPENTA	MN	0,2
M050	VILMINORE DI SCALVE	BG	0,2
M059	VINCI	FI	0,2
M062	VINZAGLIO	NO	0,2
M065	VIONE	BS	0,2
M069	VIRLE PIEMONTE	TO	0,2
M072	VISCIANO	NA	0,2
M080	VISTRORIO	TO	0,1
M081	VITA	TP	0,1
M086	VITORCHIANO	VT	0,1
M088	VITTORIA	RG	0,15
M098	VIVERONE	BI	0,2
M102	VIZZOLO PREDABISSI	MI	0,2
M109	VOGHERA	PV	0,1
M111	VOGOGNA	VB	0,2
M115	VOLLA	NA	0,2
M124	VOLTAGO AGORDINO	BL	0,2
M133	VOLVERA	TO	0,2
M139	ZAFFERANA ETNEA	CT	0,2
M141	ZAGAROLO	RM	0,2
M147	ZANICA	BG	0,2
M267	ZAPPONETA	FG	0,1
M162	ZENEVREDO	PV	0,2
M163	ZENSON DI PIAVE	TV	0,2
M166	ZERBO	PV	0,2
M169	ZERI	MS	0,2
L848	ZIANO PIACENTINO	PC	0,2
M174	ZIBELLO	PR	0,2
M176	ZIBIDO SAN GIACOMO	MI	0,2
M178	ZIMELLA	VR	0,2
M184	ZOGNO	BG	0,1
M194	ZOVENCEDO	VI	0,2
M202	ZUMPANO	CS	0,1
M203	ZUNGOLI	AV	0,2

88

TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI

RISERVATA AI SOGGETTI ABILITATI

Dal 2000, il servizio telematico è l'unico canale attraverso il quale l'Amministrazione finanziaria riceve le dichiarazioni dei contribuenti.
L'Italia è attualmente uno dei pochi Paesi a gestire telematicamente le dichiarazioni ed i versamenti.

Il risultato principale conseguito dall'Amministrazione finanziaria è non tanto di tipo quantitativo, ma piuttosto di tipo qualitativo: la percentuale di errore risulta sensibilmente ridotta rispetto a quella che si registrava in precedenza sulle dichiarazioni acquisite con modalità "tradizionali".

Coloro che, pur nelle difficoltà iniziali, hanno contribuito fattivamente alla realizzazione di un progetto così qualificante a livello europeo, hanno quindi garantito ai cittadini un servizio importante in termini di:
- minor rischio di errore sulle dichiarazioni presentate;
- certezza di aver completato gli adempimenti nei confronti del fisco;
- possibilità di rimuovere eventuali residue irregolarità prima della presentazione della nuova dichiarazione.

Nei paragrafi che seguono vengono riportate alcune informazioni di tipo generale. La descrizione del processo richiede l'utilizzo di termini non di uso corrente; per la loro descrizione, si rimanda al paragrafo 7 "Spiegazione di termini tecnici".

Informazioni di maggior dettaglio sono disponibili nel sito Internet del Ministero delle Finanze (**www.finanze.it**) alla pagina "Servizi telematici".

Gli utenti già abilitati troveranno una sintesi delle novità principali introdotte per l'anno 2000 nel sito WEB del Servizio telematico.

1. Normativa di riferimento

Il servizio di presentazione delle dichiarazioni è disciplinato da:
- DPR n. 322/98 del 22 luglio 1998, come modificato dal DPR n. 542 del 14 ottobre 1999, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- Decreto dirigenziale del 31/07/98 (G.U. n. 187 del 12/08/98) e successive modificazioni, concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e di registrazione telematica dei contratti di locazione;
- Decreto dirigenziale del 18/02/1999 (G.U. n. 44 del 23 febbraio 1999), concernente l'individuazione di altri soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;
- Decreti di approvazione dei modelli di dichiarazione, che, tra l'altro, definiscono le scadenze di presentazione;
- Decreti di approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica, che contengono le istruzioni per la compilazione della dichiarazione in formato elettronico.

2. Abilitazione al servizio

L'accesso al servizio è riservato a tutti coloro che:
- sono obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;
- possono avvalersi di tale modalità di presentazione.

Soggetti obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte sono:
- iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti, o di diploma di ragioneria;
- associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'art. 32, comma 1, lettere a) e b), e c), del Decreto legislativo n. 241/97;
- centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti (CAF);
- altri soggetti che costituiscono emanazione di quelli precedentemente indicati, quali, ad esempio, gli studi professionali e le società di servizi in cui, rispettivamente, almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti abilitabili.

Gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro, nonché gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, possono assolvere l'obbligo della presentazione telematica anche avvalendosi delle prestazioni delle società che gli ordini, i collegi e le associazioni rappresentative possono costituire per agevolare l'effettuazione di tale adempimento da parte dei loro aderenti;

Sono obbligati alla trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni:
- le società di cui all'art. 87, comma 1, lettera a) del Testo Unico delle Imposte Dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con capitale sociale superiore a 5 miliardi, pari a euro 2.582.284,50, nonché gli enti di cui al comma 1, lettera b), del medesimo art. 87, con patrimonio netto superiore a 5 miliardi di lire, pari a euro 2.582.284,50;
- i soggetti con almeno 50 dipendenti.

I soggetti obbligati sopra elencati possono assolvere l'obbligo anche avvalendosi di uno degli intermediari abilitati o di una delle società del gruppo di cui fanno parte.

Sono obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni consegnate direttamente dai contribuenti agli sportelli:
- le banche convenzionate;
- Poste italiane S.p.A.

Le banche e le Poste italiane, anche per le proprie dichiarazioni, possono assolvere l'obbligo anche avvalendosi di soggetti appositamente delegati.

Hanno la facoltà di trasmettere in via telematica le dichiarazioni:
- gli intermediari obbligati (professionisti, CAF, associazioni di categoria, etc.) se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente;
- le associazioni rappresentative delle minoranze etnico linguistiche;

89

- gli intermediari finanziari di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto 20 settembre 1997, tenuti all'obbligo delle comunicazioni di cui alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

Per ottenere l'abilitazione, è necessario presentare una domanda:
- alla Direzione Regionale delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del soggetto che la presenta:
- agli uffici delle Entrate, agli uffici I.V.A. e agli uffici delle Imposte Dirette individuati da ciascuna Direzione Regionale competente.

I modelli di domanda, le relative istruzioni, nonché l'elenco degli uffici finanziari cui rivolgersi sono disponibili nel sito www.finanze.it, oltre che presso gli uffici stessi.

Contestualmente all'abilitazione, vengono consegnate le istruzioni e una busta sigillata che contiene le chiavi e la password di accesso.

3. Hardware e software necessari

L'utilizzo del servizio richiede che l'utente sia dotato di un personal computer con le seguenti caratteristiche di base:
- Lettore di floppy;
- Sistema operativo Windows '95, 98, NT o MACINTOSH (versione 8.5 o successive);
- almeno 32 MB di RAM;
- Processore Pentium 100 MHz o equivalente;
- scheda grafica compatibile SVGA;
- Monitor 14" 800X600 a 65536 colori;
- Browser (Netscape Communicator, Internet Explorer 4.X o superiori o browser equivalenti).

Il PC deve inoltre essere dotato di un Modem e una stampante.

L'accesso può avvenire indifferentemente tramite linea commutata o ISDN ed è gratuito.

L'acquisizione dei pacchetti *software* che provvedono alla compilazione della dichiarazione è a carico dell'utente.

L'Amministrazione finanziaria distribuisce gratuitamente i prodotti *software* sui quali si basa il servizio telematico, nelle fasi in cui si articola:
- creazione delle chiavi di autenticazione;
- controllo e autenticazione del file di dichiarazione;
- gestione delle attestazioni restituite agli utenti a fronte degli invii effettuati.

4. Presentazione della dichiarazione

La presentazione della dichiarazione in via telematica si articola nelle fasi di seguito descritte:
- predisposizione della dichiarazione in formato elettronico;
- controllo della dichiarazione;
- invio dei dati;
- elaborazione dei dati
- gestione delle attestazioni restituite dal servizio telematico

Sono necessarie alcune operazioni preliminari che vanno eseguite "una tantum" e completate possibilmente non a ridosso di una scadenza.
La principale di tali operazioni, in assenza della quale non è possibile presentare la dichiarazione, consiste nella "Generazione delle chiavi di autenticazione".

Il servizio telematico, infatti, tenuto conto che questa modalità di presentazione sostituisce il modello cartaceo, utilizza strumenti informatici che consentono:
- l'identificazione certa di chi presenta la dichiarazione;
- il riconoscimento certo di una qualsiasi modifica successiva ai dati in essa contenuti.

Tali strumenti, in altre parole, permettono di identificare in modo "certo e non contestabile" chi è "responsabile" della presentazione telematica, creando una corrispondenza univoca tra questi e il documento trasmesso, nonché con il suo contenuto, con l'obiettivo di garantire sia l'Amministrazione finanziaria che il contribuente.

Per tutti gli utenti, quindi, il servizio telematico prevede che i documenti che pervengono siano dotati di un codice di autenticazione calcolato con prodotti *software* che garantiscono il conseguimento degli obiettivi descritti.

Per calcolare il codice, ciascun utente e l'Amministrazione finanziaria possiedono una coppia di chiavi asimmetriche, di cui una è "privata" e nota solo al titolare, mentre l'altra è "pubblica" ed è nota a entrambi.
Ogni parte autentica i propri documenti usando la sua chiave privata e li invia al destinatario. Questo legge e controlla il codice di autenticazione utilizzando la chiave pubblica del mittente.

A carico dell'utente è la generazione delle chiavi e la custodia della chiave privata, che va mantenuta segreta e adeguatamente protetta da uso indebito. Le chiavi di autenticazione sono, infatti, associate in modo univoco a ciascun utente. Affidare a terzi l'utilizzo della chiave privata non modifica le proprie responsabilità personali nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

Al momento della generazione vanno effettuate almeno due copie della chiave privata su distinti floppy protetti da password, la prima della quali va utilizzata ogni qualvolta richiesto dal servizio telematico, mentre la seconda va conservata in luogo sicuro.

Nel caso in cui la chiave privata non sia più utilizzabile, l'utente è tenuto a rivolgersi all'ufficio che ha concesso l'autorizzazione (o presso la Direzione delle Entrate o Direzione Regionale delle Entrate competente in base al domicilio fiscale), il quale provvederà ad effettuare le operazioni che consentiranno all'utente di ripristinare la situazione.

4.1 Predisposizione della dichiarazione in formato elettronico

Utilizzando prodotti disponibili sul mercato, ciascun utente predispone la dichiarazione e converte i dati nel formato previsto per la trasmissione telematica.

Tale formato, distinto per modello di dichiarazione, è definito annualmente e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, mediante apposite specifiche tecniche che definiscono:
- l'elenco dei dati che costituiscono la dichiarazione;
- per ciascun dato dichiarato, le caratteristiche del dato stesso: numerico, alfanumerico, percentuale, codice fiscale, valori previsti, ecc.;
- dati dichiarati rilevanti ai fini della liquidazione automatica delle imposte dovute, sottoposti a controlli di congruenza e, in alcuni casi, a ricalcoli automatici.

90

4.2 Controllo della dichiarazione

L'Amministrazione finanziaria distribuisce gratuitamente i prodotti *software* che permettono di verificare la conformità della dichiarazione al formato elettronico della dichiarazione stessa.
I programmi di controllo forniti dall'Amministrazione finanziaria provvedono, in particolare, a:
- verificare che l'elenco dei campi dichiarati sia congruente con quello previsto per il modello di dichiarazione;
- verificare che il contenuto del campo sia conforme alla sua rappresentazione o ai valori previsti per il campo stesso: un campo numerico non può contenere lettere, una percentuale può valere al massimo 100, un codice fiscale deve essere formalmente corretto, ecc;
- eseguire i controlli di congruenza e i calcoli automatici.

L'utilizzo di tali prodotti non è obbligatorio; è un ausilio per l'utente, in quanto provvedono a segnalare la presenza di errori che impedirebbero l'accettazione della dichiarazione da parte dell'Amministrazione finanziaria durante la fase di controllo successiva all'invio.

Le segnalazioni sono differenziate in funzione della loro gravità:
- Segnalazioni evidenziate con il simbolo "****.": indicano la presenza di errori sul file, che, di norma, contiene più dichiarazioni;
- Segnalazioni evidenziate con il simbolo "***": indicano la presenza di dati di una singola dichiarazione che non rispettano le regole di formato;
- Segnalazioni evidenziate con il simbolo "***C": indicano la presenza di incongruenze nelle informazioni esposte o di importi che non rispettano le regole di calcolo automatico.

Per facilitare la correzione degli errori segnalati dai programmi di controllo, l'Amministrazione finanziaria distribuisce gratuitamente anche il *software* che consente di visualizzare e stampare la dichiarazione nel suo formato elettronico, il cui contenuto può non corrispondere alla stampa della dichiarazione cartacea già consegnata al contribuente.

4.3 Invio dei dati

Le fasi precedentemente descritte possono riguardare una sola dichiarazione o, preferibilmente, più dichiarazioni nello stesso tempo, raggruppate in un unico file.

Prima di procedere all'invio, è necessario "autenticare" il file, calcolare cioè, utilizzando il *software* distribuito dall'Amministrazione finanziaria e le chiavi di autenticazione, il codice che consente la verifica dell'identità del responsabile della trasmissione e dell'integrità dei dati.

Lo stesso *software* che calcola il codice di autenticazione provvede a contrassegnare i dati, utilizzando algoritmi matematici basati su una chiave costruita dinamicamente, tale da garantire il principio di riservatezza e cioè che i dati contenuti nel file possano essere letti solo dall'Amministrazione finanziaria.

Per presentare le dichiarazioni, cioè per trasmettere in via telematica i dati in precedenza predisposti, l'utente deve:
- connettersi al servizio;
- collegarsi al sito WEB;
- inviare il file autenticato.

La rete che viene utilizzata è una "Rete Privata Virtuale": è cioè una rete pubblica con porte di accesso dedicate agli utenti. È accessibile mediante un numero verde, unico per tutto il territorio nazionale, che viene comunicato dall'ufficio al momento del rilascio dell'abilitazione.
La rete e il sistema sono dotati di meccanismi che bloccano l'accesso a utenti non autorizzati.
Le porte di accesso sono decentrate a livello regionale e sono state dimensionate considerando:

- la distribuzione per regione degli utenti;
- la concentrazione degli invii in prossimità delle scadenze.

La possibilità di accettare connessioni contemporanee, pur essendo elevata, ha comunque un limite.

È quindi importante anticipare la fase di invio, evitando la trasmissione negli ultimi giorni.

Analogamente, è consigliabile raggruppare le dichiarazioni di uno stesso modello e trasmetterle contemporaneamente all'interno dello stesso file; se ciò non è possibile, è necessario preparare tutti i file da inviare ed effettuare tutti gli invii all'interno di un'unica connessione.

Completata la trasmissione, l'utente riceve un messaggio di conferma che contiene il numero di protocollo attribuito al file e la dimensione (in byte) dello stesso.

Le applicazioni del servizio telematico permettono a ciascun utente di effettuare invii di prova. Le modalità sono identiche a quelle previste per gli invii definitivi. Nelle fase di elaborazione il sistema provvederà a scartare le dichiarazioni contenute in tali invii, comunicando all'utente l'esito delle operazioni effettuate.

4.4 Elaborazione dei dati

I dati pervenuti vengono elaborati al fine di:
- Controllare il codice di autenticazione;
- Controllare l'univocità del file;
- Controllare la conformità del file alle specifiche tecniche;
- Controllare la conformità di ciascuna dichiarazione contenuta nel file alle specifiche stesse.

I dati vengono preventivamente memorizzati su supporto ottico, in modo da disporre in qualunque momento dell'"originale" del file trasmesso dall'utente.

I controlli di conformità del file e della dichiarazione seguono le stesse regole, in precedenza descritte, su cui si basano i prodotti *software* distribuiti agli utenti.

Esistono tuttavia alcuni particolari tipi di controllo che sul PC non sono replicabili o possono dare un esito diverso quando vengono eseguiti durante la fase di elaborazione:
- codice di autenticazione: il controllo utilizza la chiave privata dell'Amministrazione finanziaria (non disponibile sul PC in quanto nota soltanto all'Amministrazione finanziaria) e la chiave pubblica dell'utente;
- controllo di univocità del file: tale controllo utilizza i codici di autenticazione che vengono memorizzati non appena il file perviene; si precisa che tale controllo non entra nel merito dei dati contenuti nel file, ma consiste esclusivamente nella verifica che lo stesso codice di autenticazione non sia già stato in precedenza memorizzato;
- codici fiscali: sul PC non è possibile eseguire alcuni controlli che si applicano nei casi di "omocodia" (soggetti che possedendo gli stessi dati anagrafici darebbero origine allo stesso codice fiscale);

- tipologia di soggetto che trasmette: quando la Banca affida la trasmissione ad un soggetto delegato, sia la Banca che il Soggetto delegato devono essere conosciuti dall'Amministrazione finanziaria; il controllo presuppone in questo caso l'accesso ad informazioni non disponibili sulla postazione dell'utente;
- protocollo della dichiarazione in precedenza trasmessa, che viene sostituita dalla dichiarazione in corso di elaborazione: il controllo (esistenza della dichiarazione, codice fiscale del contribuente, codice fiscale del soggetto che ha autenticato il file) in questo caso comporta l'accesso alle informazioni relative a tutte le dichiarazioni pervenute, non disponibili sulla postazione dell'utente;
- campi "data": viene eseguito un controllo di congruenza con la data del sistema di elaborazione: ad esempio, la data 03/03/2001, presente nel protocollo attribuito dall'intermediario a una dichiarazione relativa all'anno di imposta 1999 trasmessa a giugno 2000, pur essendo formalmente corretta, risulta incongruente in quanto superiore alla data di elaborazione.

Al termine dell'elaborazione vengono prodotte le attestazioni, raggruppate in un unico file, sul quale viene calcolato il codice di autenticazione dell'Amministrazione finanziaria.

L'intervallo di tempo tra la trasmissione delle dichiarazioni e la restituzione delle attestazioni risulta, in condizioni normali, di pochi minuti. Può tuttavia diventare più lungo in corrispondenza dei picchi di traffico che si verificano in prossimità delle scadenze. Non può, in ogni caso, superare i 5 giorni.

4.5 Gestione delle attestazioni

L'utente trasferisce sul proprio PC i file che contengono le attestazioni, e, utilizzando il *software* distribuito dall'Amministrazione finanziaria, provvede a controllare il codice di autenticazione e a visualizzare e/o stampare i dati.
A fronte di ciascun invio vengono prodotte:
- un'attestazione relativa al file inviato;
- tante attestazioni quante sono le dichiarazioni contenute nel file.

Oltre a dati di riepilogo, le attestazioni riportano l'esito della elaborazione in precedenza eseguita; in particolare, se il file originario contiene errori, l'utente riceve:
- un'attestazione di scarto del file (e quindi di tutte le dichiarazioni in esso contenute) se la non conformità rilevata riguarda le caratteristiche del file inviato; in tal caso, non vengono prodotte le attestazioni relative alle singole dichiarazioni;
- un'attestazione di scarto della singola dichiarazione, se la non conformità riguarda i dati presenti nella dichiarazione contenuta nel file; i motivi di scarto vengono evidenziati in un'apposita sezione dell'attestazione stessa (Segnalazioni e irregolarità rilevate).

Tra le altre informazioni, le attestazioni (del file e/o della singola dichiarazione) riportano la data in cui è stato prodotto ed è a disposizione dell'utente il file che le contiene, autenticato dall'Amministrazione finanziaria.

Per le dichiarazioni accolte in quanto esenti da errori, l'attestazione, una volta stampata, è composta di almeno due pagine:
- la prima contiene i dati principali, desunti dal frontespizio della dichiarazione, da consegnare eventualmente al contribuente che ne faccia richiesta;
- la seconda contiene i dati contabili più significativi e alcune segnalazioni rilevabili dai dati trasmessi.

Nell'intestazione viene infine evidenziato il protocollo della dichiarazione attribuito dal servizio telematico, costituito da:
- protocollo assegnato al momento in cui l'utente ha inviato il file che contiene la dichiarazione;
- numero progressivo di 6 cifre che identifica la dichiarazione all'interno del file.

Tale numero di protocollo, che viene attribuito esclusivamente alle dichiarazioni accolte, va utilizzato per i successivi adempimenti.

5. Situazioni anomale

Di seguito vengono riportate alcune indicazioni circa gli adempimenti da espletare, nel caso in cui una o più dichiarazioni vengano scartate o contengano errori.
Si richiama l'attenzione sul fatto che occorre:
- modificare i dati, utilizzando i pacchetti di gestione delle dichiarazioni.
- trasmettere nuovamente la dichiarazione all'Amministrazione finanziaria attraverso il servizio telematico, evitando, ad esempio, richieste di variazioni dei dati inviate anche in forma scritta a uffici dell'Amministrazione finanziaria.

Non si applicano sanzioni, qualora la situazione anomala venga sanata entro le scadenze previste. Nel caso in cui l'errore sia tale da comportare la trasmissione di una nuova dichiarazione oltre i termini, come previsto nella circolare 195 del 24 settembre 1999, non si considera tardiva una dichiarazione trasmessa entro il quinto giorno lavorativo successivo alla data in cui è stata prodotta l'attestazione, di cui al precedente paragrafo 4.5, con la quale si comunica all'utente l'avvenuto scarto della dichiarazione.

5.1 File scartati

Lo scarto del file comporta lo scarto di tutte le dichiarazioni in esso contenute, che risultano quindi non pervenute.

Dopo aver rimosso la causa che ha provocato lo scarto, il file va quindi ritrasmesso per intero, senza alcun riferimento (protocollo della dichiarazione) all'invio precedente.

5.2 Dichiarazioni scartate

Le dichiarazioni vengono scartate per la presenza di errori "gravi", cioè equivalenti ad un "modello non conforme": dopo aver rimosso l'errore che ha determinato lo scarto, occorre predisporre un nuovo file contenente le sole dichiarazioni interessate e ripetere l'invio.

Tali dichiarazioni non devono contenere alcun riferimento a quelle precedentemente inviate, in quanto il protocollo in caso di scarto non viene attribuito.

In merito alle modalità da utilizzare per rimuovere l'errore, si richiama l'attenzione sul fatto che i controlli eseguiti sulla dichiarazione sono di due tipi:

- la dichiarazione contiene uno o più dati non previsti per il modello oppure di contenuto o formato errato; tali errori vengono evidenziati dal *software* di controllo con il simbolo "***";
- la dichiarazioni contiene uno o più campi che non risultano congruenti tra loro oppure non verificano le regole di calcolo previste per il modello; tali errori vengono evidenziati dal *software* di controllo con il simbolo "***C".

92

Nel primo caso, l'errore va necessariamente rimosso; nel secondo caso, in considerazione del fatto che i calcoli automatici o i controlli di congruenza possono non rispecchiare appieno la situazione di tutti i contribuenti (in particolare in presenza di regimi speciali, fallimenti, ecc.) l'utente, prima di procedere ad un nuovo invio, è tenuto a:

- controllare se la dichiarazione risulta corretta in base alle istruzioni per la compilazione;
- confermare i dati dichiarati, utilizzando un'apposita casella prevista nelle specifiche tecniche per gestire le situazioni descritte.

5.3 Dichiarazioni errate

L'utente può rilevare dai dati presenti sull'attestazione che una o più dichiarazioni, pur essendo esenti da errori e quindi accettate dal sistema, risultano incomplete o contengono informazioni che non corrispondono ai dati presenti nella copia della dichiarazione stessa, già consegnata al contribuente.
In tale ipotesi, l'utente è tenuto a trasmettere nuovamente la dichiarazione, indicando il protocollo assegnato dal servizio telematico alla dichiarazione precedentemente inviata, in sostituzione della quale si sta procedendo ad un nuovo invio.
Se, al contrario, è la dichiarazione originaria che risulta incompleta o errata, occorre:

- predisporre una nuova dichiarazione di tipo "integrativo", barrando l'apposita casella;
- assegnare alla dichiarazione un nuovo protocollo interno;
- consegnare una nuova copia della dichiarazione al contribuente, nei casi previsti;
- curare il versamento delle somme dovute in caso di ravvedimento operoso;
- trasmettere la nuova dichiarazione, senza alcun riferimento a quella precedentemente inviata, in quanto la nuova dichiarazione è di tipo "integrativo".

Si tenga presente che, salvo nel caso in cui le specifiche tecniche non indichino esplicitamente il contrario, la dichiarazione integrativa conterrà tutti i dati dichiarati e non solo quelli che sono stati aggiunti o modificati.

5.4 Dichiarazioni doppie

Periodicamente il servizio telematico provvede a segnalare con avvisi specifici, disponibili nel sito WEB del servizio stesso, le dichiarazioni che in base all'analisi di alcuni dati di riepilogo (codice fiscale del contribuente, modello, tipo di dichiarazione, etc.) risultano duplicate.

In tale ipotesi l'utente è tenuto a verificare se le dichiarazioni sono state effettivamente inviate per errore più volte e, in caso affermativo, a trasmettere esclusivamente tramite il servizio telematico, l'elenco delle dichiarazioni per le quali richiede l'annullamento.

L'Amministrazione finanziaria rende disponibile il *software* che consente di completare l'operazione descritta.

Le richieste, munite come le dichiarazioni del codice di autenticazione, vengono elaborate e viene restituita all'utente l'attestazione, munita del codice di autenticazione dell'Amministrazione finanziaria, che conferma l'avvenuto annullamento.

6. Servizio di assistenza

Per la soluzione dei problemi legati a:

- connessione al servizio;
- installazione delle applicazione e configurazione della postazione;
- utilizzo delle applicazioni distribuite dall'Amministrazione finanziaria;
- utilizzo di chiavi e password;
- normativa;
- scadenze di trasmissione.

è previsto un servizio di assistenza telefonica riservato ai soggetti autorizzati, accessibile mediante un numero unico a livello nazionale, comunicato dall'ufficio finanziario al momento del rilascio dell'abilitazione.

Il servizio di assistenza telefonica è attivo dalle ore 9 alle ore 18 dei giorni dal lunedì al sabato, con esclusione delle sole festività nazionali.

In prossimità di una scadenza fiscale di presentazione delle dichiarazioni, il servizio è attivo dalle ore 8 alle ore 19; parallelamente, viene incrementato il numero di operatori addetti.
I problemi che vengono esaminati e risolti sono quelli strettamente correlati al servizio telematico: anche per quelli di tipo "normativo" si devono quindi intendere quesiti attinenti le norme di riferimento (e non questioni di merito), relativi, ad esempio, alle modalità di compilazione delle dichiarazioni, che devono transitare attraverso i canali ordinari dell'Amministrazione finanziaria. Questa renderà operativi, nel corso del 2000, dei *Call Centre* distribuiti sul territorio nazionale per la gestione, tra l'altro, di chiarimenti richiesti da tutti i cittadini su questioni analoghe a quelle descritte.

A integrazione dell'assistenza diretta mediante operatore, sono a disposizione degli utenti anche:

- nella sezione "Notizie utili" del sito WEB del servizio telematico, le pagine informative che raccolgono le soluzioni ai problemi più frequenti (FAQ);
- avvisi "personalizzati", predisposti per coloro che si trovano in particolari situazioni;
- numero di fax dedicato per la soluzione di problemi legati all'utilizzo di chiavi e password.

È indispensabile quindi che ciascun utente acceda periodicamente al sito del servizio telematico per controllare se tra gli avvisi disponibili ci siano novità rilevanti che agevolano la soluzione dei problemi: gli avvisi e le FAQ disponibili sono infatti il risultato di un'analisi che viene periodicamente effettuata sui dati rilevabili attraverso il servizio di assistenza e costituiscono la soluzione per tutti i problemi della stessa tipologia.

Si fa presente, altresì, che nell'ambito del contratto posto in essere, a seguito di gara pubblica, tra l'Amministrazione Finanziaria ed il Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, costituito tra Telecom Italia S.p.a. e la società EIS - Elettronica Ingegneria Sistemi S.p.a., il suddetto R.T.I. è tenuto a fornire assistenza in loco agli utenti per le problematiche relative al setup della postazione di lavoro e ai passi procedurali necessari alla connessione in rete.

Le caratteristiche del servizio offerto dalla R.T.I. e monitorato dall'Amministrazione Finanziaria, sono le seguenti:

- assicurazione di almeno due interventi tecnici per anno solare a prezzo ridotto rispetto alle tariffe correnti, da effettuare entro due giorni lavorativi dalla richiesta dell'utente abilitato;
- erogazione di eventuali interventi addizionali, sempre entro due giorni lavorativi dalla richiesta.

Il prezzo concordato per entrambe le suddette tipologie di intervento è di L. 95.000, pari a euro 49,06.
Al fine di ampliare il ventaglio di scelte a disposizione degli utenti, in alternativa è possibile fruire dell'assistenza fornita dai produttori di software che hanno frequentato corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione finanziaria, il cui elenco è disponibile nel sito **www.finanze.it**.

7. Spiegazione di termini tecnici

Attestazione
È la ricevuta che attesta l'esito dell'elaborazione effettuata dall'Amministrazione sui dati pervenuti e, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della dichiarazione.

Chiavi asimmetriche
È la sigla che si usa per indicare la coppia di chiavi, di cui il primo elemento è privato e il secondo pubblico.

Codice di autenticazione
È una sequenza di caratteri estratti dal file originario, crittografati con la chiave privata del destinatario del file stesso. Tale sequenza viene calcolata in modo tale che due file diversi non possano dare origine alla stessa sequenza; nemmeno lo stesso file, autenticato in due momenti diversi, produce lo stesso codice. Logicamente, l'operazione equivale a chiudere e "sigillare" la busta prima di inviarla a destinazione.
Il destinario apre il sigillo e lo controlla con le seguenti modalità:
- lo interpreta con la chiave privata del mittente, ottenendo una prima sequenza di caratteri;
- ricalcola il codice, ottenendo una seconda sequenza.

Se le due sequenze di caratteri così ottenute sono identiche, è certo che la busta proviene proprio dalla persona indicata come mittente e che nessuno ha rotto il sigillo in precedenza. In caso contrario, il messaggio non è integro oppure proviene da un'altra persona e viene quindi respinto.

Dichiarazione in formato elettronico
È l'insieme di dati dichiarati, tradotti nel modello conforme dell'Amministrazione, approvato con il Decreto Ministeriale delle specifiche tecniche. Logicamente, è identica al modello cartaceo: è costituita infatti da tanti record, ognuno dei quali corrisponde alle pagine del modello cartaceo, cioè frontespizio e quadri compilati.

File
È l'archivio, predisposto dall'utente, che contiene le dichiarazioni. Logicamente, corrisponde alla busta nella quale vengono inserite le dichiarazioni da trasmettere. A differenza dei modelli cartacei, dove di norma la busta contiene una sola dichiarazione, la busta elettronica è destinata a contenere più dichiarazioni dello stesso tipo.

File autenticato
È il file predisposto in precedenza (dall'utente o dall'Amministrazione), pronto per essere trasmesso, munito cioè del codice di autenticazione, in formato non leggibile se non da parte del destinatario.

Generazioni delle chiavi di autenticazione
È una funzione del *software* distribuito dall'Amministrazione, che consente di creare le chiavi che dovranno essere utilizzate in fase di creazione del file da trasmettere, e per leggere i file di risposta provenienti dall'Amministrazione finanziaria. Utilizzando la documentazione consegnata dall'ufficio finanziario e la funzione in esame, l'utente:
- genera la chiave privata e la chiave pubblica, che è contenuta in un file "richiesta di iscrizione";
- trasmette, utilizzando il servizio telematico, tale richiesta.

L'Amministrazione finanziaria al momento della ricezione della richiesta e in modo completamente automatico:
- verifica la rispondenza dei dati contenuti nella richiesta di iscrizione con quanto constatato personalmente dall'ufficio finanziario al momento dell'abilitazione dell'utente al servizio telematico;
- verifica che l'utente risulti già iscritto nel registro e, in tal caso, che l'iscrizione risulti o meno valida.

In caso di esito positivo dei controlli, l'Amministrazione finanziaria, tramite il sistema di validazione, iscrive l'utente nell'apposito registro e restituisce un'attestazione in formato elettronico, munita del codice di autenticazione.

L'utente deve copiare l'attestazione di iscrizione sul proprio PC ed è in grado, completata tale operazione, di procedere all'autenticazione dei file.

Supporto ottico
È un supporto non riscrivibile: il dato, una volta registrato, è disponibile in sola lettura e non può essere in alcun modo alterato.

Scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'Irpef, da utilizzare **esclusivamente** nei casi di esonero dalla dichiarazione (in tal caso firmare l'attestazione posta sotto il riquadro della scelta)

scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE (obbligatorio)

Dati anagrafici

Cognome | Nome | Sesso (barrare la relativa casella) M F

Data di nascita giorno mese anno 1 | Comune (o Stato estero) di nascita | Provincia (sigla)

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF

(in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi a fianco)

Stato	Chiesa cattolica	Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno	Assemblee di Dio in Italia
Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi	Chiesa Evangelica Luterana in Italia	Unione Comunità Ebraiche Italiane	

Con la firma apposta in uno dei riquadri si esprime anche il consenso al trattamento dei dati in favore dei soggetti abilitati, in conformità a quanto già reso noto nell'informativa per il trattamento dei dati personali.

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di possedere redditi per un ammontare complessivo di L. .000 la cui imposta lorda, diminuita delle detrazioni spettanti per lavoro dipendente e per carichi di famiglia e delle ritenute subite, non supera L. 20.000.

FIRMA

AVVERTENZE

Per esprimere la scelta a favore di una delle sette istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente ad una di dette istituzioni.
La scelta deve essere fatta per una, ed una soltanto, delle istituzioni beneficiarie.
La mancanza della firma nei sette riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente.

000

UNICO 2000
Persone fisiche

MINISTERO DELLE FINANZE
Periodo d'imposta 1999

Riservato alla Banca o alla Poste italiane Spa
N. Protocollo
Data di presentazione
UNI

COGNOME NOME

CODICE FISCALE

	Prima di compilare il modello, è utile leggere queste informazioni:
DATI PERSONALI (PROTETTI DALLA LEGGE N. 675 DEL 1996 SULLA *PRIVACY*)	La maggior parte dei dati richiesti nella dichiarazione, per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte, devono essere indicati **obbligatoriamente** per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale. Tali dati sono quelli anagrafici, quelli necessari per determinare l'imponibile e l'imposta, e la firma. Altri dati invece (es., quelli relativi agli oneri deducibili o quelli per cui spettano detrazioni d'imposta) vanno indicati solo se il contribuente intende avvalersi dei benefici previsti. Infine, la scelta per la destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF è facoltativa. Secondo **la legge n. 675 del 1996 (Legge sulla *Privacy*)**, tutti i dati dichiarati sono dati di **natura privata** (distinti in 'dati personali' e 'dati sensibili'). L'amministrazione si impegna a trattarli nel pieno rispetto delle norme. Le informazioni che riguardano il titolare, i responsabili e le modalità del trattamento dei vostri dati, nonché i diritti esercitabili sui dati stessi, le potete leggere in **APPENDICE, voce "Legge sulla *Privacy*"**, p. 60.
ESENZIONE DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI	Non tutti i contribuenti sono obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi. Per sapere se rientrate nella categoria dei **contribuenti esonerati dall'obbligo** di dichiarazione dei redditi, leggete le **ISTRUZIONI**, p. 10.
OBBLIGO DI ALTRE DICHIARAZIONI	A seconda della vostra situazione personale, potreste essere obbligati a presentare altre dichiarazioni oltre al **Fascicolo 1**. A questo scopo dovete utilizzare i **Fascicoli 2** e **3** (per gli altri redditi e per i contributi previdenziali e assistenziali), la dichiarazione IRAP, la dichiarazione IVA e quella del sostituto (per le ritenute, i contributi e i premi assicurativi). Per sapere quali dichiarazioni dovete presentare, leggete le **ISTRUZIONI**, p. 4.
A CHI SI PRESENTA	Il modello **UNICO 2000**, indipendentemente dal domicilio fiscale del contribuente, deve essere consegnato: • a una qualunque agenzia postale o a una banca convenzionata; • a un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, CAF e altri soggetti abilitati). • direttamente all'Amministrazione finanziaria anche tramite internet.
QUANDO SI PRESENTA	1. Il modello **UNICO 2000** si presenta dal **2 maggio** al **30 giugno 2000** alle agenzie postali, agli sportelli bancari e agli intermediari abilitati, che lo trasmettono alla Amministrazione finanziaria. 2. Gli intermediari abilitati devono trasmettere la dichiarazione per via telematica entro il **31 ottobre 2000.**
SANZIONI	Per le sanzioni applicabili nei confronti dei contribuenti tenuti a presentare la dichiarazione con il modello UNICO 2000, leggete in **APPENDICE, voce "Sanzioni"**, p.69.
CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E RELATIVE SANZIONI	È obbligatorio conservare fino al **31 dicembre 2004** tutta la documentazione relativa a redditi, ritenute, oneri, spese, ecc., a cui si è fatto riferimento in questa dichiarazione. Entro tale data l'Amministrazione Finanziaria ha la facoltà di richiederla, e applicherà una sanzione a chi non è in grado di esibire la documentazione richiesta.
VERSAMENTI	Per sapere come si fanno i **versamenti,** leggete le **ISTRUZIONI**, p. 6.
COMPENSAZIONE	Per sapere come si esegue la **compensazione,** leggete le **ISTRUZIONI**, p. 7.
RATEIZZAZIONE	Per sapere come si effettua la **rateizzazione,** leggete le **ISTRUZIONI**, p. 8.
LE NOVITÀ DI QUESTO ANNO	Per le novità della dichiarazione dei redditi di quest'anno, leggete le **ISTRUZIONI**, p. 10.
CONTENUTO DEL MODELLO BASE	Il modello base per la dichiarazione **deve essere compilato da tutti i contribuenti non esonerati**, ed è composto come segue: • il FRONTESPIZIO, con i dati che identificano il **dichiarante**; • la SECONDA FACCIATA, che contiene informazioni **personali** e quelle relative alla propria **dichiarazione** (tipo di dichiarazione; altro soggetto che firma la dichiarazione; scelta per la destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF; firma della dichiarazione); • **i QUADRI contrassegnati dalla lettera R** (RA, RB, RC, RN, RP, RV e RX), di COLORE CELESTE.
COME SI COMPILA IL MODELLO UNICO 2000	1. Il modello va compilato in **due esemplari**: l'originale e la copia per il contribuente. 2. Il modello va compilato con la **massima attenzione,** scrivendo **in maniera leggibile**. Si consiglia di **compilare prima la copia ad uso del contribuente** e poi l'originale, per poter correggere eventuali errori.
COME SI INSERISCE LA DICHIARAZIONE NELLA BUSTA	1. La dichiarazione va inserita nella sua busta in modo che il triangolo posto in alto a sinistra del frontespizio si sovrapponga al triangolo sulla busta e che, attraverso la finestra della busta si possano vedere soltanto il tipo di modello, la data di presentazione e i dati identificativi del contribuente. In caso contrario le banche e gli uffici postali non accetteranno la dichiarazione. 2. Le singole dichiarazioni o i singoli quadri che compongono il **MODELLO UNICO 2000** vanno inseriti nella busta senza fermagli o cuciture.

QB1

Codice fiscale (*) 028

TIPO DI DICHIARAZIONE (barrare le relative caselle)
Barrare la casella se gli importi sono espressi in unità di EURO | REDDITI | IRAP | IVA | SOSTITUTO | Modulo RW | Rettificativa | Ravv. operoso | CODICE EVENTO ECCEZIONALE

ALTRI DATI PERSONALI DEL CONTRIBUENTE
Comune (o Stato estero) di nascita | Provincia (sigla) | Data di nascita giorno mese anno | Sesso (barrare la relativa casella) M F
EVENTUALE PARTITA IVA

STATO CIVILE
celibe/nubile 1 | coniugato/a 2 | vedovo/a 3 | separato/a 4 | divorziato/a 5 | deceduto/a 6 | tutelato/a 7 | minore 8 | data della variazione mese anno

RESIDENZA ANAGRAFICA
Comune | Provincia (sigla) | CAP
Frazione, via e numero civico | Telefono prefisso numero
Data della variazione
Se variata, scrivere la data della variazione. Se è la prima dichiarazione, scrivere la data di presentazione. giorno mese anno
Barrare la casella se la residenza è variata da meno di 60 giorni 1
Barrare la casella se il domicilio fiscale è diverso dalla residenza anagrafica per provvedimento amministrativo 2

RESIDENZA ANAGRAFICA AL 31/12/99
Comune | Provincia (sigla) | Codice comune

RESIDENTE ALL'ESTERO
Codice fiscale estero | Stato estero di residenza | Codice dello Stato (vedere istruzioni)
Stato federato, provincia, contea | Località di residenza
Indirizzo
NAZIONALITÀ (vedere istruzioni): 1 Estera; 2 Italiana

RISERVATO A CHI PRESENTA LA DICHIARAZIONE PER ALTRI
EREDE, CURATORE FALLIMENTARE o DELL'EREDITA', ecc. (vedere Istruzioni)
Codice fiscale | Codice carica | Data di nomina mese anno
Cognome | Nome | Sesso (barrare la relativa casella) M F
Data di nascita giorno mese anno | Comune (o Stato estero) di nascita | Provincia (sigla)
Comune di residenza anagrafica | Provincia (sigla) | CAP
Frazione, via e numero civico | Telefono prefisso numero
Data di inizio procedura giorno mese anno | Procedura non ancora terminata | Data di fine procedura giorno mese anno | Accettazione dell'eredità giacente Codice

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF
(per scegliere, FIRMARE in UNO SOLO degli spazi a fianco)
Stato | Chiesa cattolica | Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno | Assemblee di Dio in Italia
Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi | Chiesa Evangelica Luterana in Italia | Unione Comunità Ebraiche Italiane
CON LA FIRMA NEL RIQUADRO SI ESPRIME ANCHE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEL DATO IN FAVORE DEI SOGGETTI ABILITATI, SECONDO L'INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. Vedi Appendice pag. 60

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE
Il contribuente dichiara di aver compilato e allegato i seguenti quadri (barrare le caselle che interessano)
RA RB RC RN RP RV RX RE RH RI RL RM RR RT RD RF RG — Studi di settore
RJ RQ RS RU RY SA SB SC SD SE SF SG SH SI
SK SL SM SN SO SP SQ SR SS ST SU SV SW SY
Le caselle relative all'IVA sono poste in fondo al quadro VI. della dichiarazione IVA
FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per altri)

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Sezione I Riservata all'intermediario che rilascia la ricevuta e assume l'impegno a trasmettere la dichiarazione
Codice fiscale dell'intermediario che trasmette | N. iscrizione all'albo CAF
Ricevuta di presentazione della dichiarazione Data giorno mese anno | N. di Protocollo
Impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione compilata dal contribuente
Impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione del contribuente compilata dal soggetto che la trasmette

Sezione II Riservata al contribuente o all'intermediario che consegna o trasmette direttamente alcuni quadri compilati in qualità di sostituto
(indicare A o B; vedere Istruzioni) Per il Mod. 770 si attesta che l'impegno a presentare o a trasmettere la dichiarazione riguarda i quadri di seguito indicati:
SA SB SC SD SE SF SG SH SI SK SL SM SN SO SP SQ SR SS ST SU SV SW SY
I restanti quadri del Mod. 770 sono stati:
• trasmessi dall'intermediario identificato dal codice fiscale
• trasmessi direttamente o consegnati a banca o posta dal contribuente (barrare la casella)

Sezione III Firmare solo se è compilata la sezione I e/o la sezione II | FIRMA DELL'INTERMEDIARIO o DEL CONTRIBUENTE

VISTO DI CONFORMITA' Riservato al CAF o al professionista
Codice fiscale del responsabile del CAF o professionista | FIRMA DEL RESPONSABILE DEL CAF o DEL PROFESSIONISTA
Si appone il visto ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA Riservato al professionista
Codice fiscale del professionista | FIRMA DEL PROFESSIONISTA
Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241

Riservato alla Banca o alle Poste Italiane S.p.A.
Dichiarazione non compilata 1 | Dichiarazione non firmata 2 | Dichiarazione incompleta 3 | 4 | 5

(*) deve essere compilato solo per i modelli predisposti su fogli singoli, o su moduli meccanografici a striscia continua.

QB2

019

UNICO 2000
Persone fisiche

MINISTERO DELLE FINANZE
Periodo d'imposta 1999

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RA/RB/RC
Reddito dei terreni, dei fabbricati e di lavoro dipendente

Mod. N.

QUADRO RA
REDDITO DEI TERRENI

Esclusi i terreni all'estero da includere nel Quadro RL

Se i redditi dei terreni non sono variati rispetto a quelli indicati nella dichiarazione presentata nel 1999, riportare nelle colonne di rigo RA11 gli importi totali dei redditi dominicali e agrari indicati nel rigo RA o nel rigo RA11 dell'UNICO 99 o nei righi 1 e 2 del Mod. 730-3 del 1999. Indicare i dati di tutti i terreni, compresi quelli che non hanno subito variazioni:
- se si sono verificate variazioni rispetto alla dichiarazione presentata nel 1999;
- se nel 1999 non è stata presentata la dichiarazione.

	Reddito dominicale	Titolo	Reddito agrario	Possesso giorni	Possesso %	Canone di affitto in regime vincolistico	Casi particolari	Continuazione (*)	Reddito dominicale imponibile	Reddito agrario imponibile
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RA1	,000		,000			,000			,000	,000
RA2	,000		,000			,000			,000	,000
RA3	,000		,000			,000			,000	,000
RA4	,000		,000			,000			,000	,000
RA5	,000		,000			,000			,000	,000
RA6	,000		,000			,000			,000	,000
RA7	,000		,000			,000			,000	,000
RA8	,000		,000			,000			,000	,000
RA9	,000		,000			,000			,000	,000
RA10	,000		,000			,000			,000	,000
RA11	Sommare gli importi di col. 9 e col. 10 dei righi da RA1 ad RA10; sommare gli importi di col. 9 e col. 10 di rigo RA11 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 3.					**TOTALI**			,000	,000

QUADRO RB
REDDITO DEI FABBRICATI

Indicare i dati di tutti i fabbricati anche se non hanno subito variazioni

	Rendita catastale rivalutata del 5%	Utilizzo	Possesso giorni	Possesso %	Canone di locazione (vedere istruzioni)	Casi particolari	Continuazione (*)	Imponibile
	1	2	3	4	5	6	7	8
RB1	,000				,000			,000
RB2	,000				,000			,000
RB3	,000				,000			,000
RB4	,000				,000			,000
RB5	,000				,000			,000
RB6	,000				,000			,000
RB7	,000				,000			,000
RB8	,000				,000			,000
RB9	,000				,000			,000
RB10	,000				,000			,000
RB11	Sommare gli importi di col. 8 dei righi da RB1 a RB10; sommare l'importo di rigo RB11 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 3						**TOTALE**	,000

CREDITO D'IMPOSTA RIACQUISTO PRIMA CASA

RB12 Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa (di cui già utilizzato nella precedente dichiarazione [1] ,000) (di cui già utilizzato nel Mod. F24 [2] ,000) [3] ,000

DATI NECESSARI PER USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE PER I CONTRATTI DI LOCAZIONE

	N. ord. di riferimento	Mod. N.	Estremi di registrazione del contratto di locazione Data	Numero	Ufficio	Anno di presentazione dich. I.C.I.	Comune dove si trova l'immobile	Prov. (sigla)
	1	2	3	4	5	6	7	8
RB13								
RB14								
RB15								

QUADRO RC
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Sezione I
Lavoro dipendente e assimilati

	1		Redditi 2
RC1		Barrare la casella in caso di pensione	,000
RC2			,000
RC3			,000
RC4			,000

RC5 Sommare gli importi di col. 2 dei righi da RC1 a RC4; sommare l'importo del rigo RC5 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 3 **TOTALE** ,000

RC6 Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni per lavoro dipendente)

Sezione II
Redditi assimilati per i quali non spettano le detrazioni per lavoro dipendente

	1		Redditi 2
RC7		Barrare la casella in caso di assegni periodici percepiti dal coniuge	,000
RC8			,000

RC9 Sommare gli importi di col. 2 dei righi RC7 e RC8; sommare l'importo del rigo RC9 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 3 ,000

Sezione III
Ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, addizionale regionale all'IRPEF e addizionale comunale all'IRPEF

RC10 Ritenute subite (punto 9 del CUD 2000). Sommare l'importo di rigo RC10 e le altre ritenute. Riportare il totale al rigo RN22 ,000

RC11 Addizionale regionale all'IRPEF trattenuta dal datore di lavoro (punto 16 del CUD 2000) ,000

RC12 Addizionale comunale all'IRPEF trattenuta dal datore di lavoro (punto 18 del CUD 2000) ,000

(*) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo precedente

RA1

UNICO 2000
Persone fisiche

MINISTERO DELLE FINANZE
Periodo d'imposta 1999

019

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RN

Determinazione dell'IRPEF

QUADRO RN
IRPEF

RN1	REDDITO COMPLESSIVO (sommare tutti i redditi Irpef) (di cui prodotti all'estero [1] .000 di cui agevolabili Legge 133/99 [2] .000)		[3] .000
RN2	Crediti d'imposta sui dividendi risultanti dai quadri RF, RG, RH, RI, RM	.000	
RN3	Oneri deducibili (riportare l'importo di rigo RP25)	.000	
RN4	Deduzione per abitazione principale	.000	
RN5	REDDITO IMPONIBILE (RN1, colonna 3 + RN2 – RN3 – RN4; indicare zero se il risultato è negativo) (di cui ai sensi della L. 133/99 [1] .000 di cui tassato ordinariamente [2] .000)		[3] .000
RN6	IMPOSTA LORDA (di cui ai sensi della L. 133/99 [1] .000 di cui a determinazione ordinaria [2] .000)		[3] .000
RN7	Detrazione per il coniuge a carico	.000	
RN8	Detrazione per familiari a carico	.000	
RN9	Detrazioni per lavoro dipendente	.000	
RN10	Ulteriore detrazione per titolari di determinati redditi	.000	
RN11	Ulteriore detrazione per i redditi di pensione	.000	
RN12	Detrazione per lavoro autonomo e/o impresa (in alternativa a quelle per lavoro dipendente)	.000	
RN13	Detrazioni per gli oneri indicati nella Sez. I del Quadro RP (19% dell'importo di rigo RP17)	.000	
RN14	Detrazioni per spese indicate nella Sez. III del Quadro RP (41% dell'importo di rigo RP30)	.000	
RN15	Detrazione per la locazione dell'abitazione principale (n. dei giorni di locazione [1] percentuale di detrazione spettante [2])	[3] .000	
RN16	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa (vedere Istruzioni) (credito d'imposta residuo [1] .000)	[2] .000	
RN17	TOTALE DETRAZIONI E CREDITO D'IMPOSTA (sommare gli importi da rigo RN7 a RN16)		.000
RN18	IMPOSTA NETTA (RN6 – RN17; indicare zero se il risultato è negativo)		.000
RN19	Crediti d'imposta sui dividendi (vedere Istruzioni)	.000	
RN20	Crediti d'imposta totali per i redditi prodotti all'estero (vedere Istruzioni) (di cui derivanti da imposte figurative [1] .000)	[2] .000	
RN21	Altri crediti di imposta	.000	
RN22	RITENUTE TOTALI (riportare la somma delle ritenute indicate nei singoli quadri) (di cui sospese [1] .000)		[2] .000
RN23	ALTRE RITENUTE SUBITE		.000
RN24	DIFFERENZA (RN18 – RN19 – RN20 – RN21 – RN22 – RN23; se tale importo è negativo vedere istruzioni)		.000
RN25	Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi (vedere istruzioni)	.000	
RN26	ECCEDENZE D'IMPOSTA RISULTANTI DALLE PRECEDENTI DICHIARAZIONI (vedere istruzioni)		.000
RN27	ECCEDENZE D'IMPOSTA RISULTANTI DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24		.000
RN28	ACCONTI VERSATI (di cui sospesi [1] .000)		[2] .000

Determinazione dell'imposta

RN29	IMPOSTA A DEBITO (vedere istruzioni)	.000
RN30	IMPOSTA A CREDITO (vedere istruzioni)	.000

RN1

UNICO 2000
Persone fisiche

MINISTERO DELLE FINANZE
Periodo d'imposta 1999

019

CODICE FISCALE

REDDITI
FAMILIARI A CARICO
QUADRO RP
Oneri e spese

Mod. N.

FAMILIARI A CARICO

	Relazione di parentela		Codice fiscale (Indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico)	N. mesi a carico	Percentuale di detrazione spettante
1	C				
2	F	A			
3	F	A			
4	F	A			
5	F	A			
6	F	A			
7	F	A			

QUADRO RP
ONERI E SPESE

Sezione I
Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta del 19%

RP1	Spese sanitarie per le quali la detrazione spetta sull'importo che eccede L. 250.000	.000
RP2	Spese per mezzi necessari per la deambulazione di chi ha difficoltà motorie e per sussidi tecnici informatici per portatori di handicap	.000
RP3	Spese per veicoli adattati per i portatori di handicap (vedere Istruzioni)	.000
RP4	Interessi passivi per mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale	.000
RP5	Interessi passivi per mutui ipotecari su immobili diversi da quelli di cui al rigo RP4	.000
RP6	Interessi passivi per mutui contratti nel 1997 per interventi di recupero edilizio	.000
RP7	Interessi passivi per mutui ipotecari per la costruzione dell'abitazione principale	.000
RP8	Interessi passivi per prestiti o mutui agrari	.000
RP9	Assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni e contributi volontari	.000
RP10	Spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria superiore	.000
RP11	Erogazioni liberali a favore di movimenti e partiti politici	.000
RP12	Erogazioni liberali a favore delle ONLUS	.000
RP13	Contributi associativi alle società di mutuo soccorso	.000
RP14	Spese funebri	.000
RP15	Erogazioni liberali a favore della società di cultura "La Biennale di Venezia"	.000
RP16	Altri oneri per i quali spetta la detrazione	.000
RP17	TOTALE ONERI SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE (sommare gli importi da rigo RP1 a RP16)	.000

Sezione II
Oneri deducibili dal reddito complessivo

RP18	Contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori	.000
RP19	Contributi per previdenza complementare dei lavoratori autonomi e degli imprenditori	.000
RP20	Contributi ed erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose	.000
RP21	Contributi per i Paesi in via di sviluppo	.000
RP22	Spese mediche e di assistenza ai portatori di handicap	.000
RP23	Assegno periodico corrisposto al coniuge, esclusa la quota di mantenimento dei figli	.000
RP24	Altri oneri deducibili	.000
RP25	TOTALE ONERI DEDUCIBILI (sommare gli importi da rigo RP18 a RP24)	.000

Sezione III
Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione d'imposta del 41%

	Anno	Codice fiscale	Numero rate		Importo
RP26			5	10	.000
RP27			5	10	.000
RP28			5	10	.000
RP29			5	10	.000

RP30 TOTALE ONERI SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE (Sommare gli importi da rigo RP26 a RP29) .000

RP1

UNICO 2000
Persone fisiche

MINISTERO DELLE FINANZE
Periodo d'imposta 1999

019

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RV/RX
Determinazione dell'addizionale regionale e comunale all'IRPEF; rimborsi, compensazioni e rateizzazioni

QUADRO RV IMPOSTE DESTINATE ALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI

Sezione I Addizionale regionale all'IRPEF

RV1	REDDITO IMPONIBILE	.000
RV2	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA	.000
RV3	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA (di cui sospesa 1 .000)	2 .000
RV4	ECCEDENZA DI IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 2 Mod. UNICO 99)	.000
RV5	ECCEDENZA DI IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24	.000
RV6	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO (vedere Istruzioni)	.000
RV7	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO (vedere Istruzioni)	.000

Sezione II Addizionale comunale all'IRPEF

RV8	ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE (vedere tabella comuni)	
RV9	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA	.000
RV10	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA (di cui sospesa 1 .000)	2 .000
RV11	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO (vedere Istruzioni)	.000
RV12	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO (vedere Istruzioni)	.000

QUADRO RX RIMBORSI E COMPENSAZIONI

Sezione I Utilizzo dei crediti delle imposte, dei contributi previdenziali e delle eccedenze di ritenute (vedere Istruzioni)

		1 ECCEDENZA DI VERSAMENTO (da ripartire nelle colonne 2 e 3)	2 IMPORTO DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO	3 CREDITO DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE
RX1	IRPEF	.000	.000	.000
RX2	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF	.000	.000	.000
RX3	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	.000	.000	.000
RX4	IVA	.000	.000	.000
RX5	IRAP	.000	.000	.000
RX6	IMPOSTA SOSTITUTIVA (QUADRO RT)	.000	.000	.000
RX7	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	.000	.000	.000
RX8	ECCEDENZE DI VERSAMENTI DI RITENUTE (QUADRO ST)		.000	.000
RX9	ALTRE IMPOSTE VERSATE IN ECCESSO	.000	.000	.000
RX10	Barrare la casella se si richiede che il rimborso venga effettuato in Euro			

Sezione II Riepilogo IVA

		1 Importo da versare	2 Importo versato
RX11	Versamento annuale dell'IVA	.000	.000

Sezione III Rateizzazioni dei versamenti del saldo 1999 e degli acconti 2000

RX12 INDICARE IL NUMERO DELLE RATE — IVA 1 — ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI 2

RV1

MINISTERO DELLE FINANZE

UNICO 2000
Persone fisiche

DICHIARAZIONE DELLE PERSONE FISICHE
Periodo di imposta 1999

Fascicolo 2

Fascicolo riservato ai contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili

Fascicolo 1 (*)

Dati personali

Quadro RA – Redditi dei terreni

Quadro RB – Redditi dei fabbricati

Quadro RC – Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Familiari a carico

Quadro RP – Oneri e spese

Quadro RN – Calcolo dell'IRPEF

Quadro RV – Addizionale regionale e comunale all'IRPEF

Quadro RX – Compensazioni e rimborsi

Fascicolo 2 (*)

Quadro RE – Altri redditi di lavoro autonomo

Quadro RI – Redditi di capitale

Quadro RL – Redditi diversi

Quadro RM – Redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva

Quadro RT – Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva

Modulo RW – Investimenti all'estero e trasferimenti da, per e sull'estero

Quadro RH – Redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate

Quadro RR – Contributi previdenziali

Fascicolo 3

Quadro RE – Lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni

Quadro RR – Contributi previdenziali

Quadro RF – Impresa in contabilità ordinaria

Quadro RG – Impresa in contabilità semplificata

Quadro RD – Allevamento di animali

Quadro RQ - Prospetto per la liquidazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997

Quadro RS – Dati comuni ai quadri RA, RD, RF, RG e RH

Quadro RJ – Determinazione del reddito agevolabile ai fini DIT

Quadro RY – Esclusione dal patrimonio dell'impresa di beni

Quadro RU – Crediti d'imposta concessi a favore delle imprese

(*) Fascicoli in distribuzione gratuita presso gli uffici comunali

INDICE

I. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI AGGIUNTIVI AL MODELLO BASE

		pag.
R1	Istruzioni per la compilazione del quadro RE	3
R2	Istruzioni per la compilazione del quadro RI	10
R3	Istruzioni per la compilazione del quadro RL	13
R4	Istruzioni per la compilazione del quadro RM	15
R5	Istruzioni per la compilazione del quadro RT	23
R6	Istruzioni per la compilazione del modulo RW	32
R7	Istruzioni per la compilazione del quadro RH	34
R8	Istruzioni per la compilazione del quadro RR	38

APPENDICE **42**

R1. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RE

1.1 Generalità

Il quadro RE deve essere utilizzato per dichiarare i redditi di lavoro autonomo la cui disciplina è contenuta negli artt. 49, 50 e 121-bis del Tuir, nonché nell'art. 3, commi da 171 a 185, della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

Il quadro è composto da due sezioni. Nella **Sezione I** vanno dichiarati i redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni indicati nel comma 1 del citato art. 49 ed i redditi di lavoro autonomo rientranti nel regime forfetario di cui all'art. 3, commi da 171 a 185, della legge n. 662 del 1996; nella **Sezione II** vanno infine dichiarati gli altri redditi di lavoro autonomo indicati nel comma 2 e 3 dell'art. 49 del Tuir.

ATTENZIONE *Vedere in* ***Appendice*** *le voci "Esercizio di arti e professioni" e "Altri redditi di lavoro autonomo"*

Se il contribuente esercita più attività artistiche e/o professionali, per le quali è stata tenuta la contabilità separata, deve compilare un distinto quadro per ciascuna attività esercitata. Resta naturalmente fermo che anche in tali casi il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è unico così come il regime di contabilità (semplificata o ordinaria).

RIQUADRO IDENTIFICATIVO

Il riquadro in alto a destra del modello deve essere compilato indicando il codice fiscale del contribuente.

1.2 Redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni

Nel **rigo RE1**, indicare i dati variati rispetto alla precedente dichiarazione o tutti i dati se nel 1999 non è stato presentato questo quadro e in particolare:
- nel **campo 1**, la descrizione dell'attività esercitata secondo la classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992, consultabile presso gli uffici finanziari;
- nel **campo 2**, il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 rilevabile dalla sopracitata classificazione delle attività economiche. In caso di esercizio di più attività, se è stata tenuta un'unica contabilità, indicare il codice relativo all'attività prevalente ossia quella dalla quale deriva il maggiore ammontare dei compensi percepiti.

L'indicazione, da parte dei soggetti nei confronti dei quali trovano applicazione i parametri, di un codice attività non precedentemente dichiarato all'amministrazione finanziaria costituisce variazione dati ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 633 del 1972 e non si applicano le sanzioni di cui all'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 471 del 1997.

Nel **campo 3**, barrare la casella nel caso di nuove iniziative di lavoro autonomo intraprese da meno di cinque periodi d'imposta. La casella non va barrata se l'attività intrapresa era già esistente, o in caso di subentro nella stessa.

I periodi di imposta vanno computati considerando soltanto quelli maturati anteriormente all'inizio del periodo di imposta 1999 e assumendo come anno intero anche quello nel corso del quale è iniziata l'attività.

Nel **rigo RE2**, indicare:
- nel **campo 1**, l'ammontare complessivo del valore dei beni strumentali, comprensivo del valore da indicare nel campo 2.

  Ai fini della determinazione di tale voce va considerato:

  a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, dei beni ammortizzabili ai sensi dell'art. 50, commi 2, 3 e 3-bis, del Tuir, al lordo degli ammortamenti;

  b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;

  c) il valore normale, al momento dell'immissione nell'attività, dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria.

  Nella determinazione del valore dei beni strumentali non si tiene conto degli immobili; va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, (pari a euro 516,46) ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili; le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente al-

l'esercizio dell'arte e professione e all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento.
Le spese relative all'acquisto e alla locazione finanziaria dei ciclomotori, dei motocicli, delle autovetture e degli autocaravan, indicati nell'art. 121-bis, comma 1, lett. *b)* del Tuir, si assumono nei limiti del costo fiscalmente rilevante.
Per quanto riguarda gli stessi beni acquisiti in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria, si assume il valore normale nei limiti del costo fiscalmente rilevante per l'acquisto.
Il valore dei beni posseduti per una parte del periodo d'imposta va ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all'anno, considerando quest'ultimo pari a 365 giorni;

- nel **campo 2**, il valore dei beni strumentali riferibile a macchine d'ufficio, elettromeccaniche ed elettroniche, compresi i computer ed i sistemi telefonici elettronici, acquisiti anteriormente al 1° gennaio 1994. Ai fini della determinazione di tale valore occorre fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, del D.P.C.M. 29 gennaio 1996, senza tenere conto della riduzione di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 27 marzo 1997.

1.3 Sezione I Determinazione analitica

Nel **rigo RE3**, indicare l'ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell'Iva, derivanti dall'attività professionale o artistica, percepiti nell'anno, compresi quelli derivanti da attività svolte all'estero, nonché i compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto proprio della professione (ad esempio, compensi percepiti da geometri in qualità di componenti del Consiglio nazionale o dei Collegi provinciali della categoria di appartenenza o da dottori commercialisti o ragionieri per l'ufficio di sindaco o revisore ricoperti in società o enti). I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.
Al riguardo, si ricorda che l'ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi dell'art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e pertanto costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo.

Nel **rigo RE4**, indicare l'ammontare lordo complessivo:
- degli interessi moratori e degli interessi per dilazione di pagamento percepiti nell'anno;
- dei proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte (salvo che si tratti di indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è prevista la tassazione separata).

Nel **rigo RE5**, indicare i compensi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi anche delle disposizioni riguardanti:

■ **Ravvedimento operoso ai fini penali**
Art. 1, comma 4, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516.

■ **Adeguamento ai compensi determinati in base ai parametri**
Art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
(Consultare nell'**Appendice**, la voce "Parametri presuntivi di ricavi e compensi").

Nel **rigo RE6**, indicare la somma dei compensi e proventi dei **righi RE3, RE4** ed **RE5**.

Nel **rigo RE7**, indicare:
- le spese sostenute nell'anno per l'acquisizione di beni mobili strumentali il cui costo unitario non è superiore a un milione di lire (pari a euro 516,46) ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;
- l'ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell'anno relative ai beni mobili strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione, determinate secondo i coefficienti stabiliti dal D.M. 29 ottobre 1974 per i beni acquistati prima del 1° gennaio 1989, e dal D.M. 31 dicembre 1988 per quelli acquistati successivamente a tale data, ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati promiscuamente;
- il 50 per cento delle quote di ammortamento del costo relativo ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al

n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa;
- il 50 per cento delle quote di ammortamento delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, limitatamente ad un solo veicolo, senza tener conto della parte di costo di acquisto che eccede lire 35 milioni (pari a euro 18.075,99) per le autovetture e autocaravan, lire 8 milioni (pari a euro 4.131,66) per i motocicli e lire 4 milioni (pari a euro 2.065,83) per i ciclomotori;
- l'ammontare delle quote di ammortamento dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta.

ATTENZIONE *Non sono deducibili le quote di ammortamento relative agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto.*

Nel **rigo RE8**, indicare, evidenziando nell'apposito spazio gli oneri finanziari:
- i canoni di locazione finanziaria maturati nel periodo d'imposta per i beni mobili strumentali a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal D.M. 29 ottobre 1974, per i contratti stipulati prima del 1° gennaio 1989, e dal D.M. 31 dicembre 1988, per quelli stipulati successivamente a tale data, ovvero il 50 per cento di detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;
- il 50 per cento dei canoni di locazione finanziaria per le autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, con riferimento ad un solo veicolo, senza tener conto dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede lire 35 milioni (pari a euro 18.075,99) per le autovetture e autocaravan, lire 8 milioni (pari a euro 4.131,66) per i motocicli e lire 4 milioni (pari a euro 2.065,83) per i ciclomotori, ragguagliati ad anno;
- l'ammontare dei canoni di locazione finanziaria dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
- il 50 per cento del canone di locazione finanziaria di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa.

I contribuenti che non sono a conoscenza dell'ammontare degli oneri finanziari gravanti sui canoni di locazione finanziaria, per esigenze di semplificazione, in luogo dei medesimi possono indicare un ammontare pari alla differenza tra i canoni di competenza fiscalmente rilevanti del periodo d'imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente (preso in considerazione ai fini della determinazione del "valore dei beni strumentali" da indicare al rigo RE2) diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo d'imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing.

Nel **rigo RE9**, indicare:
- il 50 per cento dei canoni di locazione e/o di noleggio di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa;
- i canoni di locazione e/o di noleggio per i beni mobili strumentali ovvero il 50 per cento di detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;
- il 50 per cento dei canoni di locazione e/o di noleggio senza tener conto dell'ammontare dei canoni che eccede lire 7 milioni (pari a euro 3.615,2) per le autovetture e gli autocaravan, lire 1,5 milioni (pari a euro 774,69) per i motocicli e lire 800.000 (pari a euro 413,17) per i ciclomotori, ragguagliati ad anno, limitatamente ad un solo veicolo;
- l'ammontare dei canoni di locazione e/o di noleggio dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

ATTENZIONE *Non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio degli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto.*

Nel **rigo RE10**, indicare:
- il 50 per cento della rendita catastale dell'immobile di proprietà o posseduto a titolo di usufrutto o di altro diritto reale, utilizzato promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente, a condizione che quest'ultimo non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione;
- l'ammontare della quota di ammortamento, di competenza dell'anno, del costo di acquisto o di costruzione dell'immobile strumentale acquistato o costruito entro il 14 giugno 1990 (vedere nell'**Appendice**, la voce "Ammortamento degli immobili strumentali per l'esercizio di arti e professioni");
- l'ammontare del canone di locazione corrisposto nell'anno 1999 per l'immobile utilizzato esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione;
- la rendita catastale dell'immobile strumentale utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria ovvero il canone di locazione finanziaria se trattasi di contratti stipulati prima del 15 giugno 1990;
- il 50 per cento della rendita catastale per l'immobile adibito promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente e utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria, ovvero il 50 per cento del canone di locazione finanziaria se trattasi di contratti stipulati prima del 15 giugno 1990 o il 50 per cento del canone di locazione corrisposto per l'immobile utilizzato promiscuamente. In entrambe le ipotesi la deduzione spetta a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione;
- l'ammontare della quota di competenza dell'anno delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'arte e professione;
- le altre spese relative all'immobile strumentale a qualunque titolo utilizzato, con esclusione della locazione finanziaria, ad esempio: spese condominiali e per riscaldamento;
- il 50 per cento delle spese per servizi e della quota di competenza delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria relative agli immobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente di proprietà o utilizzati in base a contratto di locazione anche finanziaria.

Nel **rigo RE11**, relativamente ai lavoratori dipendenti, indicare:
- l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipendente, a tempo pieno e a tempo parziale, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali.

Si ricorda che le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a lire 350.000 (pari a euro 180,76); il predetto limite è elevato a lire 500.000 (pari a euro 258,23) per le trasferte all'estero. Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente alle spese rimborsate a piè di lista;
- le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta;
- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

Nel **rigo RE12**, relativamente ai collaboratori coordinati e continuativi, indicare:
- l'ammontare dei compensi corrisposti nel periodo d'imposta al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali, compresi i due terzi del contributo previdenziale versato alla gestione separata presso l'Inps. Si fa presente che vanno considerati anche i compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno effettuato prestazioni di lavoro non direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente. Si precisa che in questa voce devono essere considerate anche le spese sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai collaboratori coordinati e continuativi;
- le quote di accantonamento maturate nel periodo d'imposta relative alle indennità per cessazione del rapporto di collaborazione;
- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

Nel **rigo RE13**, indicare l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l'attività artistica o professionale del contribuente. A titolo esemplificativo, si comprendono nella voce in esame le spese sostenute da un commercialista per i compensi corrisposti ad un consulente del lavoro per l'elaborazione di bu-

ste paga o da un medico ad altro medico che per un periodo di tempo lo ha sostituito nella gestione dello studio. Si precisa, altresì, che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività artistica o professionale non distintamente evidenziate in fattura.

Nel **rigo RE14**, indicare l'ammontare complessivo delle altre spese per prestazioni di lavoro, comprese le indennità per la cessazione di rapporti di lavoro dipendente e di collaborazioni coordinate e continuative, corrisposte nell'anno, per la sola parte non coperta da precedenti accantonamenti, nonché l'ammontare dei relativi acconti e anticipazioni.

ATTENZIONE *Non sono deducibili i compensi corrisposti per il lavoro prestato o l'opera svolta, in qualità di lavoratore dipendente, di collaboratore coordinato e continuativo o di collaboratore occasionale, al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti. L'indeducibilità si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza, nonché ai premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte i suddetti accantonamenti maturati nel periodo d'imposta. Rimangono invece deducibili i contributi previdenziali e assistenziali versati dall'artista o professionista per i familiari sopra indicati.*

Nel **rigo RE15**, indicare l'ammontare degli interessi passivi sostenuti nel periodo d'imposta per finanziamenti relativi all'attività artistica o professionale (compresi quelli sostenuti per l'acquisto dell'immobile strumentale) o per dilazione nei pagamenti di beni acquistati per l'esercizio dell'arte o professione. Non sono deducibili gli interessi di cui all'art. 33, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (versati dai contribuenti che hanno optato per il versamento trimestrale dell'Iva).

Nel **rigo RE16**, indicare i consumi. Si precisa che ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l'ammontare delle spese sostenute nell'anno per: i servizi telefonici compresi quelli accessori; i consumi di energia elettrica; i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli. Con riferimento a tale elencazione di spese, da ritenersi tassativa, si precisa che in questo rigo vanno indicati:

- l'ammontare delle spese telefoniche sostenute nel periodo d'imposta, comprensive di quelle relative ad eventuali servizi accessori (quali telefax, videotel, ecc.) tenendo presente che se si tratta di servizi utilizzati in modo promiscuo le spese sono deducibili nella misura del 50 per cento. Le spese d'impiego relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa) vanno sempre computate in misura pari al 50 per cento;
- l'ammontare della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per il consumo di energia elettrica, tenendo presente che, se si tratta di servizio utilizzato in modo promiscuo, la spesa è deducibile nella misura del 50 per cento;
- il 50 per cento della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di autovetture e autocaravan, limitatamente ad un solo veicolo, nonché l'intero ammontare delle stesse spese sostenute per i citati veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta.

Le spese sostenute per l'utilizzo di ciclomotori e motocicli vanno indicate nel rigo **RE20** "Altre spese documentate".

Nel **rigo RE17**, indicare l'ammontare delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti, indicati nel **rigo RE6**. Nello spazio tra parentesi deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute.

Nel **rigo RE18**, indicare l'ammontare complessivo delle spese di rappresentanza effettivamente sostenute e idoneamente documentate per un importo complessivo non superiore all'1 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti, indicati nel **rigo RE6**. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito. Nello spazio tra parentesi deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute.

Nel **rigo RE19**, indicare il 50 per cento delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale comprese quelle sostenute per l'eventuale viaggio e soggiorno di fini della citata partecipazione.

Nel **rigo RE20**, indicare:
- il 50 per cento delle spese di manutenzione relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa;
- il 50 per cento delle spese sostenute nel periodo d'imposta, limitatamente a un solo veicolo per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di ciclomotori e motocicli, nonché l'intero ammontare di tali spese sostenute per i ciclomotori e motocicli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
- il 50 per cento delle altre spese (diverse da quelle sostenute per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili), limitatamente ad un solo veicolo, relative alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nonché l'intero ammontare di tali spese sostenute relativamente ai detti veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta;
- il 50 per cento delle spese di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio;
- l'ammontare delle altre spese inerenti l'attività professionale o artistica effettivamente sostenute e debitamente documentate, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, tenendo presente che le spese afferenti a beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili nella misura del 50 per cento.

Nel **rigo RE21**, indicare il totale delle spese, sommando gli importi da **rigo RE7** a **rigo RE20**.

Nel **rigo RE22**, indicare la differenza tra l'importo di **rigo RE6** e quello di **rigo RE21**. Sommare l'importo così ottenuto agli altri redditi Irpef e riportare il totale al **rigo RN1**, **colonna 3** del quadro **RN**.

Nel **rigo RE23**, indicare l'ammontare delle ritenute d'acconto (comprese quelle eventualmente sospese) sui compensi derivanti dall'attività professionale o artistica e su quelli derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per prestazioni che rientrano nell'oggetto proprio dell'arte o professione, da riportare, sommato alle altre ritenute, al rigo **RN22** del quadro RN.

1.4 Sezione I Determinazione forfetaria

In questa sezione vanno dichiarati i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni ai quali si applica il regime di determinazione forfetaria di cui all'art. 3, comma 177, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (vedere in **Appendice** la voce "Regime forfetario dei contribuenti minimi").

Nel **rigo RE24**, indicare:
- nella **colonna 1**, l'ammontare del volume d'affari, aumentato dei compensi non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'Iva, percepiti nell'anno;
- nella **colonna 2**, il reddito di lavoro autonomo derivante dalla percentuale di redditività del 78 per cento applicata all'importo di colonna 1.

Nel **rigo RE25**, indicare l'ammontare delle ritenute d'acconto (comprese quelle eventualmente sospese) sui compensi derivanti dall'attività professionale o artistica e su quelli derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per prestazioni che rientrano nell'oggetto proprio della professione relative alla Sezione I.

1.5 Sezione II Altri redditi di lavoro autonomo

In questa sezione vanno dichiarati gli altri redditi di lavoro autonomo indicati nei commi 2 e 3 dell'art. 49 del Tuir (vedere in **Appendice** la voce "Altri redditi di lavoro autonomo").

Nel **rigo RE26**, indicare la descrizione dell'attività esercitata.

Nel **rigo RE27**, indicare i compensi lordi, in denaro o in natura, compresi quelli derivanti da attività svolte all'estero, percepiti nell'anno, anche sotto forma di partecipazione agli utili (con esclusione delle somme documentate e ricevute a titolo di rimborso di spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per prestazioni effettuate fuori del Comune di residenza) per:
- cariche di amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;

- collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, con esclusione di quelli corrisposti a titolo di diritto d'autore;
- partecipazioni a collegi e a commissioni, qualora non derivino da incarichi attribuiti in relazione alla specifica qualità di lavoratore dipendente, rientranti tra i redditi assimilati di cui all'art. 47, comma 1, lett. *b)*, del Tuir;
- prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91;
- altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa svolti senza vincolo di subordinazione e che non comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto principale della propria professione.

ATTENZIONE *Non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non devono essere dichiarati i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa percepiti dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti dell'esercente attività di arte e professione.*

Nel **rigo RE28**, indicare le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata e cioè quelle indennità per le quali il diritto alla percezione non risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto, ovvero non derivano da controversie o transazioni in materia di cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Queste indennità vanno dichiarate nella loro intera misura e non beneficiano di alcuna riduzione forfetaria a titolo di spese.

Nel **rigo RE29**, indicare i proventi lordi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, articoli per riviste o giornali, ecc.), vale a dire i compensi, compresi i canoni, relativi alla cessione di opere e invenzioni, tutelate dalle norme sul diritto d'autore, conseguiti anche in via occasionale; se i citati proventi derivano da diritti acquisiti per successione o donazione, ovvero se i diritti sono stati acquisiti a titolo oneroso da terzi, vanno dichiarati nel **quadro RL.**

Nel **rigo RE30**, indicare i compensi lordi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali.

Nel **rigo RE31**, indicare:
- l'ammontare lordo dei proventi percepiti dagli associati in partecipazione (anche in caso di cointeressenza agli utili di cui all'art. 2554 c.c.) il cui apporto consista esclusivamente in prestazioni di lavoro;
- l'intera misura degli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata.

Nel **rigo RE32**, indicare il totale dei compensi, indennità, proventi e redditi, sommando gli importi da **rigo RE27** a **rigo RE31**.

Nel **rigo RE33**, indicare la somma delle seguenti deduzioni forfetarie:
- 5 per cento dei compensi di rigo RE27. Tale deduzione è elevata al 6 per cento, a condizione che alla formazione del reddito complessivo del contribuente concorrano esclusivamente: compensi lordi derivanti da collaborazione coordinata e continuativa di importo non superiore a lire 40 milioni (pari a euro 20.658,276) e reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze di importo non superiore alla deduzione spettante ai sensi dell'art. 10, comma 3-bis, del Tuir (pari a lire 1.800.000 pari a euro 926,62). La deduzione non spetta per la parte dei compensi che eccede 100 milioni (pari a euro 51.645,69);
- 25 per cento dei proventi di rigo RE29;
- 15 per cento dei compensi di rigo RE30.

Nel **rigo RE34**, indicare la differenza tra l'importo di **rigo RE32** e quello di **rigo RE33**. Sommare l'importo di **rigo RE34** agli altri redditi dichiarati ai fini dell'Irpef e riportare il totale al **rigo RN1**, **colonna 3**, del **quadro RN**.

Nel **rigo RE35**, indicare l'ammontare delle ritenute d'acconto (comprese quelle eventualmente sospese) sui compensi e redditi dichiarati in questa Sezione, da riportare, sommato alle altre ritenute, al **rigo RN22** del **quadro RN**.

R2. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RI

2.1 Generalità

Il quadro RI deve essere utilizzato per la dichiarazione dei redditi di capitale la cui disciplina è contenuta nel titolo I, capo III, del Tuir.
Il quadro è composto da due sezioni:
- nella **sezione I** vanno indicati gli utili che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all'Irpeg e quelli distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo;
- nella **sezione II** vanno indicati tutti gli altri redditi di capitale.

I redditi da indicare in entrambe le sezioni sono quelli percepiti nel **1999** senza avere riguardo al momento in cui è sorto il diritto a percepirli.

> **ATTENZIONE** *Non costituiscono redditi di capitale gli utili, gli interessi, le rendite e gli altri proventi conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali, che non devono essere indicati in questo quadro ma in quello relativo al reddito d'impresa.*
> *Non devono essere dichiarati i redditi di capitale esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta oppure ad imposta sostitutiva.*

I redditi prodotti all'estero, percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti ovvero quando l'intervento degli intermediari non ha comportato l'applicazione della ritenuta alla fonte, devono essere indicati in questo quadro se il contribuente non si avvale del regime di imposizione sostitutiva compilando il quadro RM (vedere in **Appendice** la voce "Credito per le imposte pagate all'estero").

RIQUADRO IDENTIFICATIVO

Il riquadro in alto a destra del modello deve essere compilato indicando il codice fiscale del contribuente.

2.2 Sezione I Utili da partecipazione in società ed enti soggetti all'IRPEG

In questa sezione devono essere indicati gli utili, anche in natura, compresi gli acconti, distribuiti dalle società di capitali e dagli enti, commerciali e non commerciali, aventi in Italia la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, nonché quelli distribuiti da società non residenti di ogni tipo in dipendenza della partecipazione al capitale di detti soggetti. Devono essere, inoltre, inclusi sia i proventi derivanti da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie, sia le somme percepite, in aggiunta ai dividendi, in forza di alcune convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, corrispondenti, in tutto o in parte, al credito di imposta sui dividendi (come previsto dalle vigenti convenzioni con la Francia ed il Regno Unito) ovvero alla maggiorazione di conguaglio (come previsto dalle vigenti convenzioni con la Francia e la Germania).
Costituiscono utili anche le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti, per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate, diminuito delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve e altri fondi di cui all'art. 44, comma 1, del Tuir (riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, o con versamenti dei soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta, anche se tali riserve sono state imputate a capitale). Al riguardo si fa presente che ai sensi dell'art. 44, comma 3, del Tuir, il credito d'imposta sui dividendi distribuiti dalle società o dagli enti di cui all'art. 87, comma 1, lett. *a)* e *b)* del Tuir, spetta solo per la parte degli utili proporzionalmente corrispondente alle riserve diverse da quelle di cui all'art. 44, comma 1, del Tuir.
Per quanto concerne il credito d'imposta sui dividendi si precisa che:
a) il credito compete nella misura del 58,73 per cento degli utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del Tuir, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996;
b) il credito compete nella misura di nove sedicesimi (pari al 56,25 per cento) degli utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dalle società di cui all'art. 87, comma 1, lett. a), del Tuir, entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 e da enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. b), del Tuir, dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988 ed entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996;

c) il credito compete nella misura del 25 per cento degli utili derivanti dalla distribuzione di riserve e fondi che sono stati affrancati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L. 29 dicembre 1990, n. 408, o ai sensi dell'art. 22, commi 1, 2 e 4 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85, deliberati entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996;
d) il credito d'imposta compete in misura limitata per gli utili, compresi quelli derivanti dai dividendi di società figlie residenti nella UE, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del Tuir, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, ai sensi dell'art. 11, comma 3-bis, del Tuir (vedere in **Appendice** la voce "Calcolo del credito d'imposta limitato sui dividendi");
e) il credito d'imposta non compete:
   - per gli utili, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. *b)*, del Tuir, prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988;
   - per gli utili distribuiti da enti non commerciali residenti e da società ed enti non residenti (vedere in **Appendice** la voce "Utili prodotti all'estero");
   - per gli utili percepiti dall'usufruttuario quando la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto è stata posta in essere da soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia;
   - per gli utili la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto delle partecipazioni, con riguardo ai soggetti che le acquistano dai fondi comuni d'investimento mobiliare o dalle società a capitale variabile (Sicav).

Ciò premesso, ai fini della compilazione della presente sezione, indicare, secondo i chiarimenti già forniti:

- nel **rigo RI1**, gli utili relativamente ai quali compete il credito di imposta nella misura del 58,73 per cento, indicando:
  – nella **colonna 1**, gli utili, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 7 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 relativa agli utili pagati nel 1999;
  – nella **colonna 2**, l'ammontare del credito d'imposta;
- nel **rigo RI2**, gli utili relativamente ai quali compete il credito di imposta nella misura di nove sedicesimi, indicando:
  – nella **colonna 1**, gli utili, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 10 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 relativa agli utili pagati nel 1999;
  – nella **colonna 2**, l'ammontare del credito d'imposta;
- nel **rigo RI3**, gli utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura del 25 per cento, indicando:
  – nella **colonna 1**, gli utili, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 10 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 relativa agli utili pagati nel 1999;
  – nella **colonna 2**, l'ammontare del credito d'imposta;
- nel **rigo RI4**, gli utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta in misura limitata, indicando:
  – nella **colonna 1**, gli utili, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 8 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 relativa agli utili pagati nel 1999;
  – nella **colonna 2**, l'ammontare del credito d'imposta indicando il 58,73 per cento;
- nel **rigo RI5**, gli utili relativamente ai quali non compete il credito d'imposta, indicando:
  – nella **colonna 1**, gli utili, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 9 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 relativa agli utili pagati nel 1999, nonché la parte degli utili conseguiti in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti, per i quali non spetta il credito d'imposta;
  – nella **colonna 3**, dei **righi** da **RI1** a **RI5**, l'ammontare delle ritenute d'acconto (comprese quelle eventualmente sospese);
- nel **rigo RI6**, nelle rispettive colonne, la somma degli importi dei righi da **RI1** a **RI5**. L'importo indicato al rigo **RI6**, **colonna 1**, sommato agli altri redditi Irpef, deve essere riportato nel **rigo RN1**, **colonna 3**, del **quadro RN**; l'importo indicato al **rigo RI6**, **colonna 2**, sommato agli altri crediti d'imposta sui dividendi, deve essere riportato nel **rigo RN2** del **quadro RN**; l'importo indicato al **rigo RI6**, **colonna 3**, sommato alle altre ritenute, deve essere riportato nel **rigo RN22** del **quadro RN**;

- nel **rigo RI7**, gli utili, già indicati nel **rigo RI6**, da partecipazione in società nelle quali si dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ovvero dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea stessa;
- nel **rigo RI8**, la quota del credito d'imposta di cui al **rigo RI2** riferibile agli utili derivanti da dividendi di società figlie residenti nella UE la cui distribuzione è stata deliberata entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996; questo dato va desunto dalla comunicazione fatta a ciascun socio dalla società italiana distributrice degli utili (vedere nell'**Appendice** del Fascicolo 1, la voce "Dividendi comunitari").

2.3 Sezione II Altri redditi di capitale

In questa sezione nel **rigo RI9**, **colonna 1**, indicare gli interessi e gli altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti (depositi e conti correnti) compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito ovvero in conto corrente. Al riguardo, si precisa che tali interessi si presumono percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze e nella misura pattuita e che, nel caso in cui le scadenze non risultano stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti per l'ammontare maturato nel periodo d'imposta. Se la misura degli interessi non è determinata per iscritto, gli interessi devono essere calcolati al saggio legale.

Nel **rigo RI10**, **colonna 1**, indicare le rendite perpetue dovute a titolo di corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, oppure imposte quali oneri al donatario (art. 1861 c.c.), e le prestazioni annue perpetue a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art. 1869 c.c.).

Nel **rigo RI11**, **colonna 1**, indicare i compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fideiussioni) o reali (pegni o ipoteche) assunte in favore di terzi.

Nel **rigo RI12**, **colonna 1**, indicare:
- gli utili, compresa la differenza tra la somma percepita il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza, e la somma o il valore normale dei beni apportati, derivanti da contratti di associazione in partecipazione, ad esclusione di quelli in cui l'apporto dell'associato sia costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro (poiché in questo caso la quota di partecipazione agli utili spettante all'associato non costituisce reddito di capitale, bensì reddito di lavoro autonomo che, come tale, deve essere dichiarato nell'apposito quadro RE, Sez. II. Con riferimento agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione indicati in questo rigo, va precisato che trattandosi di redditi di capitale, l'associato non può dedurre l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa associante;
- gli utili, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza, e la somma o il valore normale dei beni apportati, derivanti dai contratti di cui al primo comma dell'art. 2554 c.c. e cioè derivanti sia da rapporti di cointeressenza agli utili di un'impresa senza partecipazione alle perdite, sia dai rapporti con i quali un contraente attribuisce la partecipazione agli utili ed alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto. Con riferimento agli utili derivanti da contratti indicati in questo rigo va precisato che trattandosi di redditi di capitale, l'associato non può dedurre dal reddito complessivo l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa associante;
- i proventi, comunque denominati, corrisposti dalle società o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell'interesse collettivo di una pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro o beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione.

ATTENZIONE *I redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui ai* ***righi RI9*** *e* ***RI12*** *non devono essere dichiarati in questo quadro, ma nel quadro RM, se il periodo di durata dei contratti o dei titoli è superiore a 5 anni.*

Nel rigo **RI13**, **colonna 1**, indicare gli altri proventi percepiti nel 1999 derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto, nonché i proventi derivanti dalle operazioni di riporto e da operazioni a termine su titoli e proventi derivanti da mutuo di titoli garantito che concorrono a formare il reddito imponibile del percipiente. Si ricorda che i proventi costituiti dai differenziali positivi dei contratti aleatori devono essere dichiarati nel Quadro RT.
In questo rigo non vanno indicati gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento se ed in quanto costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su

cui tali interessi sono maturati. In questo caso tali redditi, devono essere dichiarati nei singoli quadri del modello UNICO nei quali vanno indicati i proventi di cui gli interessi costituiscono un accessorio. Vanno indicati, invece, gli interessi di mora e per dilazione di pagamento relativi a redditi di capitale.

Nel **rigo RI14**, **colonna 1**, indicare i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale già considerati nelle precedenti voci, anche per effetto della cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi.
Nella **colonna 2** dei **righi da RI9 a RI14**, indicare l'ammontare delle ritenute d'acconto (comprese quelle eventualmente sospese).

Nel **rigo RI15**, indicare, nelle rispettive colonne, la somma degli importi indicati nei **righi da RI9 a RI14**. L'importo indicato al **rigo RI15**, **colonna 1**, sommato agli altri redditi Irpef, deve essere riportato nel **rigo RN1**, **colonna 3**, del **quadro RN**. L'importo indicato al **rigo RI15**, **colonna 2**, deve essere sommato alle altre ritenute e riportato nel **rigo RN22** del **quadro RN**.

R3. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RL

3.1 Generalità

In questo quadro vanno dichiarati i redditi diversi la cui disciplina è contenuta nel Titolo I, capo VII, del Tuir.
Nell'esposizione dei singoli dati il contribuente deve indicare dapprima i corrispettivi lordi percepiti, compresi gli interessi moratori e quelli per dilazione di pagamento relativi a tali corrispettivi e successivamente le spese relative agli stessi. I corrispettivi e i proventi da dichiarare nel presente quadro vanno calcolati per cassa e cioè con riferimento alle somme effettivamente percepite nel 1999; nel caso, quindi, di riscossione dei corrispettivi in forma parziale (per dilazione di pagamento o rateazioni) vanno dichiarati, nel periodo d'imposta, solo gli importi effettivamente riscossi, rimandando ai successivi periodi la dichiarazione di quelli restanti.

RIQUADRO IDENTIFICATIVO

Il riquadro in alto a destra del modello deve essere compilato indicando il codice fiscale del contribuente.

3.2 Determinazione del reddito ai fini IRPEF

Nel **rigo RL1**, indicare i corrispettivi lordi, al netto dell'Invim, percepiti per la vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici a seguito della lottizzazione di terreni o della esecuzione di opere intese a rendere i terreni stessi edificabili (vedi in **Appendice** la relativa voce "Lottizzazione").

Nel **rigo RL2**, indicare i corrispettivi lordi, al netto dell'Invim, percepiti per la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, con esclusione di quelli acquisiti per successione o donazione e delle unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.

Nel **rigo RL3**, indicare i corrispettivi lordi percepiti nell'anno per la cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali effettuata entro il 28 gennaio 1991. Per le cessioni effettuate in data successiva va utilizzato il **quadro RT**.

Nel **rigo RL4**, indicare i proventi derivanti dalla successiva vendita, totale o parziale, di una o più aziende precedentemente affittate o concesse in usufrutto, percepiti da un soggetto che non esercita attività d'impresa. In questo rigo devono essere indicate, inoltre, le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione, anche parziale, delle aziende acquisite per causa di morte o per atto gratuito a familiari. Ai fini della determinazione delle plusvalenze derivanti dalle operazioni di cui al presente rigo si applicano le disposizioni dell'art. 54 del Tuir (vedere in **Appendice** la voce "Calcolo delle plusvalenze").

ATTENZIONE *Il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito a familiari non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa, anche qualora, a seguito dello scioglimento, entro cinque anni dall'apertura della successione, della società esistente tra gli eredi, la predetta azienda resti acquisita da uno solo di essi.*

Nel **rigo RL5**, indicare i proventi derivanti dall'affitto e dalla concessione in usufrutto dell'unica o di tutte le aziende possedute.

Nel **rigo RL6**, indicare i proventi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili.

Nel **rigo RL7**, indicare l'intero ammontare dei redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, quartesi, livelli, altri redditi consistenti in prodotti del fondo o commisurati ai prodotti stessi), compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli. Questi redditi non beneficiano di alcuna deduzione di spese.

Nel **rigo RL8**, indicare i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero, riportando l'ammontare netto assoggettato ad imposta sui redditi nello Stato estero per il 1999 o, in caso di difformità dei periodi di imposizione, per il periodo d'imposta estero che scade nel corso di quello italiano.
Se nello Stato estero l'immobile non è assoggettabile ad imposizione, quest'ultimo non deve essere dichiarato a condizione che il contribuente non abbia percepito alcun reddito.
Se nello Stato estero gli immobili sono tassabili mediante applicazione di tariffe d'estimo o in base a criteri similari, indicare l'ammontare risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero, ridotto delle spese eventualmente ivi riconosciute; in tal caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero secondo i criteri stabiliti dall'art. 15 del Tuir (vedi in **Appendice** la voce "Credito per le imposte pagate all'estero).
Se il reddito derivante dalla locazione dell'immobile sito all'estero non è soggetto ad imposta sui redditi nel Paese estero, indicare l'ammontare del canone di locazione percepito, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese.
Se tale reddito è soggetto all'imposta nello Stato estero, indicare l'ammontare dichiarato in detto Stato senza alcuna deduzione di spese; in tal caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.

Nel **rigo RL9**, indicare i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad es. eredi e legatari dell'autore o inventore) o da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione. Per gli acquirenti a titolo gratuito il reddito va dichiarato nell'intera misura, senza deduzione di spese. Per gli acquirenti a titolo oneroso va dichiarato l'importo percepito, forfetariamente ridotto del 25 per cento.
Si ricorda che i proventi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore, vanno dichiarati nel quadro RE Sez. II.

Nel **rigo RL10**, indicare i corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente.

Nel **rigo RL11**, indicare i corrispettivi derivanti da attività di lavoro autonomo, anche se svolte all'estero, non esercitate abitualmente e dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, compresa l'intera misura della c.d. indennità di rinuncia percepita, per la mancata assunzione obbligatoria, dal personale avviato al lavoro ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482. Nel medesimo rigo indicare i premi attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali non assoggettabili a ritenuta a titolo d'imposta, con esclusione dei premi stessi corrisposti a cittadini italiani da Stati esteri o enti internazionali. Si ricorda che i redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa vanno dichiarati, in ogni caso, nel quadro RE.

ATTENZIONE *Non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non devono essere dichiarati i compensi percepiti dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente rese nei confronti dell'artista o professionista.*

Nel **rigo RL12**, indicare le indennità di trasferta e i rimborsi forfetari di spesa, percepiti da soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica, di cui alla legge 25 marzo 1986, n. 80.

Nel **rigo RL13**, indicare la somma degli importi da **rigo RL1** a **rigo RL12.**

ATTENZIONE *Le spese e gli oneri da indicare nei **righi** da **RL14** a **RL21** non possono in ogni caso superare i relativi corrispettivi e, nell'ambito di ciascun corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite.*

Per quanto riguarda le spese da indicare nei **righi RL14** (vendita di terreni ed edifici a seguito di lottizzazione o di opere finalizzate a rendere i terreni stessi edificabili) e **RL15** (rivendita di beni immobili nel quinquennio) si precisa che esse sono costituite dal prezzo di acquisto o dal costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente. In particolare, per i terreni che costituiscono oggetto di lottizzazione o di opere intese a renderli edificabili, se gli stessi sono stati acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio delle citate operazioni, si assume come prezzo di acquisto il valore normale del terreno al quinto anno anteriore. Per i terreni acquisiti a titolo gratuito e per i fabbricati costruiti su terreni acquisiti a titolo gratuito si tiene conto del valore normale del terreno alla data di inizio delle operazioni che danno luogo a plusvalenza.
Se la percezione dei corrispettivi non avviene interamente nello stesso periodo d'imposta, le spese vanno calcolate proporzionalmente ai corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta, anche se già sostenute, con ulteriore loro scomputo proporzionale in occasione della dichiarazione degli altri importi nei periodi d'imposta in cui ha luogo la relativa percezione.
Le spese di cui al **rigo RL16** (cessioni di partecipazioni sociali) sono costituite dal relativo prezzo d'acquisto.

Nel **rigo RL17**, indicare il costo non ammortizzato delle aziende cedute di cui al **rigo RL4**. In caso di successiva vendita, anche parziale, di azienda acquisita per causa di morte o per atto gratuito a familiari l'azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa.
Le spese di cui ai **righi RL18** (affitto e concessione in usufrutto di aziende), **RL19** (utilizzazione da parte di terzi di beni mobili e immobili), **RL20** (attività commerciali occasionali) e **RL21** (attività occasionali di lavoro autonomo e assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere) possono essere portate in deduzione solo se specificamente inerenti la produzione dei relativi redditi.
Si precisa che non sono ammesse in deduzione le spese relative alla c.d. indennità di rinuncia all'assunzione obbligatoria riportata nel **rigo RL11**.

ATTENZIONE *Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto indicante distintamente per ciascuno dei redditi di cui ai righi RL1, RL2, RL3, RL4, RL5, RL6, RL10 e RL11, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni stesse e il reddito conseguito. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso all'ufficio tributario competente, su richiesta di quest'ultimo.*

Nel **rigo RL22**, indicare la somma delle deduzioni di cui ai **righi** da **RL14** a **RL21**.

Nel **rigo RL23**, indicare l'importo risultante dalla differenza tra l'ammontare lordo dei redditi (**rigo RL13**) e il totale delle deduzioni (**rigo RL22**) che, sommato agli altri redditi dichiarati ai fini dell'Irpef, va riportato nel **rigo RN1**, **colonna 3**, del **quadro RN.**

Nel **rigo RL24**, indicare l'ammontare delle ritenute d'acconto, comprese quelle eventualmente sospese che, sommato all'importo delle altre ritenute va riportato nel **rigo RN22** del **quadro RN.**

R4. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RM

4.1 Generalità

In questo quadro devono essere indicati i redditi soggetti a tassazione separata indicati negli artt. 7, comma 3, 13-bis, comma 1, lett. f), e 16 del Tuir, nonché alcuni redditi di capitale percepiti all'estero, ai quali si applica la disposizione dell'art. 16-bis del Tuir, introdotta dall'art. 21, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e i redditi di capitale di cui all'art. 4 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, sui quali non è stata applicata l'imposta sostitutiva.
Relativamente ai redditi, alle indennità ed alle plusvalenze da indicare in questo quadro va tenuto presente il diverso trattamento tributario agli stessi applicabile a seconda che siano o meno conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali:
- se percepiti nell'esercizio di imprese commerciali, i redditi, le indennità e le plusvalenze sono di regola assoggettati a tassazione ordinaria. Il contribuente può richiedere la tassazione se-

parata degli stessi nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale sarebbero imputabili come componenti del reddito di impresa, dichiarando in questo quadro l'ammontare conseguito o imputato nell'anno in cui avviene il conseguimento o l'imputazione;
- se percepiti al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali (ad esempio, se percepiti da collaboratori di imprese familiari o dal coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria), i redditi, le indennità e le plusvalenze sono di regola assoggettati a tassazione separata e vanno indicati in questo quadro, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui sono percepiti. Il contribuente ha, peraltro, la facoltà di optare per la tassazione ordinaria, barrando la relativa casella posta nella Sezione interessata (in tal caso vedere le istruzioni relative al rigo RM22).

Si ricorda, inoltre, che gli interessi moratori e quelli per dilazione di pagamento, inerenti ai crediti sui quali sono maturati, sono imponibili secondo il regime tributario applicabile ai crediti ai quali detti interessi ineriscono.
Si rammenta, altresì, che ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, è dovuto il versamento di un acconto pari al 20 per cento dei redditi soggetti a tassazione separata (artt. 7, comma 3, e 16 del Tuir) da indicare nella dichiarazione dei redditi e non soggetti a ritenuta alla fonte. Per tale versamento si rinvia alle istruzioni della Sezione X.

RIQUADRO IDENTIFICATIVO

Il riquadro in alto a destra del modello deve essere compilato indicando il codice fiscale del contribuente.

Il quadro si articola in dieci sezioni.

4.2 Sezione I Indennità e anticipazioni di cui alle lettere d), e), f) dell'art. 16, del Tuir

Nella Sezione **I** vanno indicate:
a) le indennità, compresi gli acconti e le anticipazioni, percepiti per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche;
b) le indennità, compresi gli acconti e le anticipazioni, percepiti per la cessazione da funzioni notarili;
c) le indennità, compresi gli acconti e le anticipazioni, percepiti da sportivi professionisti al termine dell'attività sportiva, ai sensi dell'art. 4, settimo comma, della L. 23 marzo 1981, n. 91, se non rientranti fra le indennità indicate nell'art. 16, comma 1, lett. a), del Tuir.

Ciò premesso nei **righi RM1** e **RM2**, indicare:
- nella **colonna 1**, la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l'elencazione sopra riportata;
- nella **colonna 2**, l'anno di insorgenza del diritto a percepirli ovvero, in caso di anticipazioni, l'anno 1999;
- nella **colonna 3**, l'ammontare dell'indennità, degli acconti e delle anticipazioni;
- nella **colonna 4**, la somma degli importi percepiti nel 1999 e in anni precedenti relativamente allo stesso rapporto ovvero, in mancanza di precedenti erogazioni, l'importo di colonna 3;
- nella **colonna 5**, l'ammontare delle ritenute d'acconto subite nel 1999 (comprese quelle eventualmente sospese);
- nella **colonna 6**, la somma delle ritenute di colonna 5 e quelle eventualmente subite in anni precedenti (comprese quelle eventualmente sospese).

Nella **colonna 7**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di rigo RM22). In caso di precedenti anticipazioni o acconti deve essere comunque mantenuto lo stesso regime di tassazione originariamente prescelto.

4.3 Sezione II Indennità, plusvalenze e redditi di cui alle lettere g), g-bis), h), i), l) e n) dell'art. 16, comma 1, del Tuir

Nella **Sezione II** vanno indicati i redditi, le indennità e le plusvalenze di seguito elencate:
a) le plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni e i redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di cinque anni;
b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Al riguardo si precisa che per terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria si intendono quelli qualificati come edificabili dal piano regolatore generale o, in mancanza, dagli altri strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione e che la plusvalenza si realizza anche se il terreno è stato acquisito per successione o donazione ovvero è stato acquistato a titolo oneroso da più di cinque anni. Le predette plusvalenze vanno determinate secondo i criteri di cui agli ultimi due periodi dell'art. 82, comma 2, del Tuir;
c) le plusvalenze e le altre somme di cui all'art. 11, commi da 5 a 8, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del pro-

cedimento espropriativo. Si ricorda che la compilazione di questo quadro interessa i soli contribuenti che hanno percepito somme assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e intendono optare per la tassazione di tali plusvalenze nei modi ordinari (tassazione separata o, per opzione, tassazione ordinaria), scomputando conseguentemente la predetta ritenuta che, in tal caso, si considera a titolo di acconto;

d) le indennità per la perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e le indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare;

e) le indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni;

f) i redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle società indicate nell'art. 5 del Tuir, nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale, o agli eredi in caso di morte del socio, e i redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione, è superiore a cinque anni;

g) i redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lett. a), b), f) e g), comma 1, dell'art. 41 del Tuir, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni.

Ciò premesso, **nei righi** da **RM3** a **RM5**, indicare:

- nella **colonna 1**, la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l'elencazione sopra riportata;
- nella **colonna 2**, l'anno di insorgenza del diritto a percepirli ovvero, per i redditi di cui alla precedente lettera a) e per quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla precedente lettera f), l'anno in cui i redditi sono stati rispettivamente conseguiti o imputati;
- nella **colonna 3**, l'ammontare del reddito, della indennità o della plusvalenza;
- nella **colonna 4**, l'importo delle ritenute subite nel 1999 (comprese quelle eventualmente sospese);
- nella **colonna 5**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di rigo RM22).

4.4 Sezione III Redditi conseguiti da soci di società di capitali costituite da più di cinque anni, in caso di recesso, riduzione del capitale e liquidazione

Nella **Sezione III** vanno indicati i redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche nei casi di recesso, riduzione del capitale e liquidazione, anche concorsuale, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni.
Ciò premesso, nei **righi RM6** e **RM7**, indicare:

- nella **colonna 1**, l'anno di insorgenza del diritto a percepirli ovvero, per i redditi conseguiti in sede di liquidazione, anche concorsuale, l'anno in cui ha avuto inizio la liquidazione;
- nella **colonna 2**, l'ammontare delle somme attribuite o del valore normale dei beni assegnati;
- nella **colonna 3**, l'importo delle ritenute subite nel 1999 (comprese quelle eventualmente sospese);
- nella **colonna 4 e 5**, il credito d'imposta spettante, rispettivamente, in misura piena o limitata ai sensi dell'art. 14 del Tuir.

Nella **colonna 6**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di rigo RM22).

4.5 Sezione IV Imposte e oneri rimborsati

Nella **Sezione IV** vanno indicate le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri, compreso il CSSN e l'ILOR, dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti e che nell'anno 1999 sono state oggetto di sgravio, rimborso o comunque di restituzione (anche sotto forma di credito d'imposta) da parte degli uffici finanziari o di terzi. Non vanno indicate in questa sezione le spese sanitarie deducibili o per le quali spetta la detrazione, rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione versati dal contribuente o da altri e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo.

Ciò premesso, nel rigo **RM8** indicare:

- nella **colonna 1**, l'anno in cui si è fruito della detrazione dall'imposta;
- nella **colonna 2**, le somme conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione dall'imposta; si precisa che va indicato l'importo dell'onere rimborsato e non l'ammontare della detrazione;

- nella **colonna 3**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di rigo RM22).

Devono essere indicati in questo rigo, ad esempio:

a) i contributi erogati, non in conto capitale, a fronte di mutui ipotecari, corrisposti in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il contribuente ha ufruito della detrazione relativamente agli interessi passivi senza tener conto dei predetti contributi;

b) la quota di interessi passivi per i quali il contribuente ha ufruito della detrazione in anni precedenti, a fronte di mutui contratti per la costruzione di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, riferito all'importo di mutuo non utilizzato per la spesa relativa alla costruzione. Se ad esempio il contribuente ha indicato nel 1998 interessi passivi pari a lire 4.000.000 (pari a euro 2.065,828) a fronte di un mutuo di lire 60.000.000 (pari a euro 30.987,414), del quale ha utilizzato per la costruzione soltanto lire 30.000.000 (pari a euro 15.493,71), in questo rigo deve essere indicato l'importo di lire 2.000.000 (pari a euro 1.032,91);

c) i contributi erogati per interventi relativi al recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 1, legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i quali il contribuente ha usufruito della detrazione in anni precedenti a fronte delle spese direttamente sostenute. Non va indicato in questo rigo il contributo concesso ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nel settembre ed ottobre 1997 nelle Regioni Umbria e Marche, corrispondente all'ammontare dell'IVA pagata a titolo di rivalsa in relazione all'acquisto ed importazione di beni utilizzati ed ai servizi, anche professionali, necessari per la riparazione o la ricostruzione degli edifici o delle opere pubbliche distrutte o danneggiate.

Nel **rigo RM9** indicare:

- nella **colonna 2**, le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo;
- nella **colonna 3**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di rigo RM22).

Deve essere indicato in questo rigo, ad esempio, l'importo dell'ILOR, dedotto in anni precedenti, restituito nel 1999 sotto forma di credito di imposta per i canoni di locazione non percepiti.

4.6 Sezione V Premi per assicurazioni sulla vita nei casi di riscatto del contratto nel corso del quinquennio

Nella **Sezione V** va indicato l'ammontare dei premi per assicurazioni sulla vita del contribuente per i quali si è fruito della detrazione dall'imposta, da assoggettare a tassazione separata nei casi di riscatto del contratto nel corso dei cinque anni successivi alla data della sua stipulazione.

Ciò premesso, nel **rigo RM10**, indicare:

- nella **colonna 1**, l'anno nel quale il contribuente ha chiesto il riscatto;
- nella **colonna 2**, l'ammontare dei premi per i quali si è fruito della detrazione d'imposta;
- nella **colonna 3**, l'ammontare delle ritenute d'acconto subite nel 1999 (comprese quelle eventualmente sospese), risultante dalla certificazione consegnata dall'impresa assicuratrice.

4.7 Sezione VI Redditi percepiti in qualità di erede o legatario

Nella **Sezione VI** vanno indicati i redditi che gli eredi o i legatari hanno percepito nel 1999 in caso di morte dell'avente diritto, ad esclusione dei redditi fondiari e di impresa. I redditi di cui all'art. 16, comma 1, lett. a), b) e c) del Tuir, erogati da soggetti che hanno l'obbligo di effettuare le ritenute alla fonte, nonché i ratei di stipendio o di pensione, non devono essere dichiarati anche se percepiti dagli eredi o dai legatari. I trattamenti di fine rapporto e le indennità indicati nell'art. 16, comma 1, lett. a), del Tuir, erogati da soggetti non obbligati all'effettuazione delle ritenute alla fonte devono essere indicati nella **Sezione IX** del presente quadro. In tal caso, nel **rigo RM17**, indicare nella **colonna 7** la percentuale del reddito spettante all'erede e nella **colonna 8** il codice fiscale del defunto.

I redditi percepiti dagli eredi o dai legatari devono essere determinati secondo le disposizioni proprie della categoria di appartenenza (con riferimento al defunto) e sono assoggettati a tassazione separata.

I curatori di eredità giacenti e gli amministratori di eredità devolute sotto condizione sospensiva o in favore di nascituri non ancora concepiti devono indicare in questa Sezione i menzionati redditi di cui all'art. 7, comma 3, del Tuir, i quali, se il chiamato all'eredità è persona fisica o non è noto, sono in via provvisoria tassati separatamente con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito, salvo conguaglio dopo l'accettazione dell'eredità.

Ciò premesso, compilare i **righi RM11** e **RM12**, indicando:

- nella **colonna 1**, l'anno di apertura della successione;
- nella **colonna 2**, il reddito percepito, al lordo della quota dell'imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione;

- nella **colonna 3**, il credito d'imposta sui dividendi ordinario relativo ai redditi dichiarati;
- nella **colonna 4**, il credito d'imposta sui dividendi limitato relativo ai redditi dichiarati;
- nella **colonna 5**, la quota dell'imposta sulle successioni;
- nella **colonna 6**, le ritenute d'acconto relative ai redditi dichiarati;
- nella **colonna 7**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di rigo RM22).

ATTENZIONE *Per gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente e per le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che gli eredi devono indicare nella presente Sezione, l'Amministrazione finanziaria provvede a iscrivere a ruolo l'imposta dovuta senza applicazione degli interessi e delle sanzioni (ovvero a operare i rimborsi spettanti) e ad applicare la tassazione ordinaria se più favorevole per il contribuente.*

Per gli altri redditi, invece, può essere esercitata l'opzione per la tassazione ordinaria (es.: indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche, per la cessazione da funzioni notarili, ecc.).
Per quanto concerne il credito d'imposta sui dividendi, da indicare nelle colonne 3 e 4, si precisa che:

a) il credito compete nella misura del 58,73 per cento degli utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del Tuir, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996; l'importo di tali utili è indicato nel punto 7 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;
b) il credito compete nella misura di nove sedicesimi pari al 56,25 per cento degli utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dalle società di cui all'art. 87, comma 1, lett. a), del Tuir, entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 e da enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. b), del Tuir, dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988 ed entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996; l'importo di tali utili è indicato nel punto 10 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;
c) il credito compete nella misura del 25 per cento degli utili derivanti dalla distribuzione di riserve e fondi che sono stati affrancati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, o ai sensi dell'art. 22, commi 1, 2 e 4 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, deliberati entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996; l'importo di tali utili è indicato nel punto 10 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;
d) il credito d'imposta compete in misura limitata per gli utili, compresi quelli derivanti dai dividendi di società figlie residenti nella UE, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del Tuir, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, ai sensi dell'art. 11, comma 3-bis, del Tuir; l'importo di tali utili è indicato nel punto 8 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;
e) il credito d'imposta non compete:
   - per gli utili, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. b), del Tuir prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988;
   - per gli utili distribuiti da enti non commerciali residenti e da società ed enti non residenti;
   - per gli utili percepiti dall'usufruttuario quando la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto è stata posta in essere da soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia;
   - per gli utili la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto delle partecipazioni, con riguardo ai soggetti che le acquistano dai fondi comuni d'investimento mobiliare o dalle società a capitale variabile (Sicav).

Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell'art. 44, comma 3, del Tuir, il credito d'imposta sui dividendi distribuiti dalle società o dagli enti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del Tuir, spetta solo per la parte degli utili proporzionalmente corrispondente alle riserve diverse da quelle di cui all'art. 44, comma 1, del Tuir.
L'importo di tali utili è indicato nel punto 9 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.

Nel **rigo RM13**, indicare la quota parte del credito d'imposta sui dividendi riferibile agli utili derivanti da dividendi di società figlie residenti nella UE alle quali si applica il regime previsto dall'art. 96-bis del Tuir, deliberati entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996; questo dato va desunto dalla comunicazione fatta a ciascun socio dalla società residente che ha distribuito gli utili.

4.8 Sezione VII

Proventi derivanti da depositi a garanzia

Nella **Sezione VII** vanno indicati i proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e dai titoli similari, costituiti fuori dal territorio dello Stato, a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il tramite di banche o di altri intermediari finanziari. Su detti proventi è dovuta la somma del 20 per cento, anche nel caso in cui gli stessi siano esenti e indipendentemente da ogni altro tipo di prelievo per essi previsto. Tale somma deve essere versata nei termini e con le modalità previste per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione modello UNICO.
Ciò premesso, nel **rigo RM14**, indicare:
- nella **colonna 1**, l'ammontare dei proventi derivanti dai depositi a garanzia;
- nella **colonna 2**, l'importo della somma dovuta.

Per ulteriori informazioni vedere in **Appendice** le voci "Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti" e "Versamenti", nonché il paragrafo relativo alle rateizzazioni posto nelle istruzioni generali del presente modello UNICO.

4.9 Sezione VIII

Redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva

Nella **Sezione VIII** vanno indicati i redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente (che vanno dichiarati nel quadro RI), percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti. Tali redditi sono soggetti ad imposta sostitutiva nella misura della ritenuta alla fonte a titolo di imposta applicata in Italia sui redditi della stessa natura (art. 16-bis del Tuir come introdotto dall'art. 21 della legge 27 dicembre 1997, n. 449). Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva e in tal caso compete il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.
In questa Sezione vanno altresì indicati gli interessi, i premi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, ai quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239. In tal caso i suddetti proventi vanno dichiarati per la parte maturata nel periodo di possesso e incassata, in modo esplicito o implicito, nel periodo d'imposta. Per effetto delle disposizioni dell'art. 4, comma 2, del citato D.Lgs. 239 del 1996, per tali redditi non è ammessa l'opzione per la tassazione ordinaria.
Per effetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 4, del D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259, devono essere indicati nella presente sezione anche i redditi di capitale derivanti dalle operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli e valute estere divenuti esigibili dal 1° gennaio al 18 agosto 1999 sui quali non è stata applicata – in tutto o in parte – la ritenuta a titolo d'imposta di cui all'art. 26, comma 3-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Detti redditi sono determinati valutando i corrispettivi a pronti e a termine, espressi in valuta estera, rispettivamente secondo il cambio del giorno in cui sono pagati o incassati e devono essere indicati nel rigo RM15 se il reddito è corrisposto da un soggetto non residente ovvero nel rigo RM16 se il reddito è corrisposto da un soggetto residente.
Vanno indicate, altresì, le plusvalenze, di cui all'art. 81, comma 1, lett. c-ter), del Tuir, realizzate entro il 30 giugno 1998 i cui corrispettivi sono stati incassati nel periodo d'imposta, mediante cessione a termine di valute estere ovvero conseguite attraverso altri contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo, derivanti da operazioni con soggetti non residenti. Su tali redditi si rende applicabile la tassazione separata nella misura della ritenuta a titolo di imposta del 12,5 per cento prevista dall'art. 67 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427. Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi della tassazione separata; in tal caso compete il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.
I versamenti delle imposte relative ai redditi indicati nella presente Sezione devono essere effettuati con i termini e le modalità previsti per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione modello UNICO.

Ciò premesso, nel rigo **RM15**, indicare:
- nella **colonna 1**, la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l'elencazione riportata in **Appendice** alla voce "Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva";
- nella **colonna 2**, il codice dello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto (vedere in **Appendice** la tabella "Elenco Paesi esteri");

- nella **colonna 3**, l'ammontare del reddito, al lordo di eventuali ritenute subite nello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto;
- nella **colonna 4**, l'aliquota applicabile;
- nella **colonna 5**, l'imposta dovuta.

Nella **colonna 6**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di rigo RM22). In tal caso compete il credito per le imposte eventualmente pagate all'estero.

Nel **rigo RM16**, con riferimento ai redditi di capitale di cui all'art. 4 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, e ai redditi di capitale corrisposti da soggetti residenti per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 2, comma 4, del D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259, indicare:
- nella **colonna 1**, l'ammontare del reddito che non è stato assoggettato ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta;
- nella **colonna 2**, l'imposta dovuta.

4.10 Sezione IX

Redditi corrisposti da soggetti non obbligati per legge alla effettuazione delle ritenute d'acconto

Nella **Sezione IX** vanno indicate altre tipologie di redditi assoggettabili a tassazione separata, erogati da un soggetto che non riveste la qualifica di sostituto d'imposta.
Nel **rigo RM17**, indicare le somme percepite a titolo di trattamento di fine rapporto e le altre indennità di lavoro dipendente, comprese le somme ed i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro dipendente, riportando:
- nella **colonna 1**, l'anno in cui è sorto il diritto alla percezione;
- nella **colonna 2**, l'importo percepito nell'anno;
- nella **colonna 3**, l'ammontare totale di dette somme;
- nella **colonna 4**, il tipo di emolumento, indicando il codice:
  1, se si tratta di indennità di fine rapporto di lavoro dipendente;
  2, se si tratta di acconti di indennità di fine rapporto di lavoro dipendente;
  3, se si tratta di anticipazioni di indennità di fine rapporto di lavoro dipendente;
  4, se si tratta di altre indennità ovvero di somme derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria o da transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro;
- nelle **colonne 5** e **6**, il periodo di commisurazione (anni e mesi) dell'indennità di fine rapporto di lavoro dipendente, con esclusione di eventuali periodi di anzianità convenzionali.

Le **colonne 7** e **8** devono essere compilate esclusivamente dagli eredi secondo le modalità indicate nelle istruzioni della Sezione VI del presente quadro.
Nel **rigo RM18**, indicare le indennità, nonché gli acconti e le anticipazioni, percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa assoggettabili a tassazione separata e cioè quelle indennità per le quali il diritto alla percezione risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto, comprese le somme ed i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, riportando:

- nella **colonna 1**, l'anno in cui è sorto il diritto alla percezione ovvero, in caso di anticipazioni, l'anno **1999**;
- nella **colonna 2**, l'importo delle somme percepite nell'anno;
- nella **colonna 3**, l'ammontare totale di dette somme.

Nel **rigo RM19**, indicare, in **colonna 2**, l'importo degli emolumenti arretrati di lavoro dipendente.

ATTENZIONE *Per i redditi indicati in questa Sezione l'Amministrazione finanziaria provvede a iscrivere a ruolo l'imposta dovuta senza applicazione degli interessi e delle sanzioni (ovvero a operare i rimborsi spettanti) e ad applicare la tassazione ordinaria se più favorevole per il contribuente.*

4.11 Sezione X

Redditi soggetti all'acconto del 20 per cento

L'art. 1, comma 3, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla L. 28 febbraio 1997, n.30, ha previsto un versamento a titolo di acconto pari al 20 per cento di quei redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell'art. 16 del Tuir, nonché dell'art. 7, comma 3, del medesimo testo unico, che devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi e non sono soggetti a ritenuta alla fonte.
Il versamento del predetto acconto del 20 per cento è dovuto con riferimento, ad esempio, ai seguenti redditi, ove non siano stati assoggettati a ritenuta alla fonte:

- plusvalenze, compreso il valore di avviamento, conseguite mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di 5 anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di cinque anni;
- plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni edificabili secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione;
- indennità per perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare;
- indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni;
- redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di società di persone nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio e redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni;
- somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti;
- somme percepite a titolo di trattamento di fine rapporto, nonché gli acconti e le anticipazioni e le altre indennità di lavoro dipendente, comprese le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro dipendente;
- indennità, acconti e anticipazioni percepiti per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, comprese le somme ed i valori comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
- emolumenti arretrati di lavoro dipendente, compresi gli arretrati del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 5 novembre 1968, n. 1115;
- redditi che gli eredi o i legatari hanno percepito in caso di morte dell'avente diritto, ad esclusione dei redditi fondiari o di impresa.
- indennità sostitutiva del preavviso.

ATTENZIONE *L'acconto non è dovuto sui redditi di capitale di cui alla Sezione VIII per i quali si applica l'imposta sostitutiva, in quanto già soggetti, in sede di dichiarazione, al pagamento dell'imposta a titolo definitivo.*

Ciò premesso, nel **rigo RM20**, indicare il totale dei redditi non assoggettati a ritenuta alla fonte per i quali è dovuto l'acconto del 20 per cento.
Per il trattamento di fine rapporto e le indennità equipollenti, ai fini del calcolo dell'ammontare imponibile, occorre ridurre l'ammontare delle indennità (al netto dei contributi obbligatori eventualmente a carico del dipendente) di una somma pari a lire 500.000 (pari a euro 258,23) (ovvero 600.000, pari a euro 309,87, se il diritto alla percezione è sorto a partire dal 1998) per ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale; per i periodi inferiori all'anno la riduzione è rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, la somma è proporzionalmente ridotta.

Nel **rigo RM21**, indicare l'acconto dovuto determinato applicando l'aliquota del 20 per cento all'ammontare imponibile dei redditi indicato nel rigo RM20.
Il versamento dell'acconto è dovuto anche qualora le imposte che risulteranno definitivamente dovute saranno di ammontare inferiore allo stesso; in tal caso l'ufficio finanziario provvederà ad effettuare il rimborso dell'eccedenza.

4.12 Redditi a tassazione ordinaria

Nel **rigo RM22**, qualora il contribuente abbia optato per la tassazione ordinaria nelle Sezioni interessate, indicare:

- nella **colonna 1**, il totale dei redditi per i quali è stata effettuata l'opzione;
- nella **colonna 2**, il totale dei crediti d'imposta sui dividendi ordinario;
- nella **colonna 3**, il totale dei crediti d'imposta sui dividendi limitato;
- nella **colonna 4**, l'ammontare delle ritenute relative a tali redditi.

Il totale dei redditi per i quali il contribuente ha optato per la tassazione ordinaria deve essere sommato agli altri redditi assoggettati all'Irpef e riportato nel rigo RN1, colonna 3, del quadro RN; i relativi crediti d'imposta e le relative ritenute devono essere, rispettivamente, sommati agli altri crediti d'imposta e alle altre ritenute e riportati nei righi RN2 e RN22.
L'ammontare dei redditi di capitale di fonte estera, relativamente ai quali il contribuente ha optato per la tassazione ordinaria, deve essere sommato all'importo degli altri redditi prodotti all'estero e riportato nella colonna 1 del rigo RN1 del quadro RN. L'ammontare delle relative imposte pagate all'estero deve essere sommato alle altre imposte pagate all'estero e riportato a colonna 1 nel rigo RN18 dello stesso quadro RN.

R5. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RT

5.1 Sezione I Plusvalenze realizzate entro il 30 giugno 1998

Questa sezione deve essere compilata dalle persone fisiche residenti in Italia per dichiarare le plusvalenze e/o le minusvalenze, **realizzate entro il 30 giugno 1998**, mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazione in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione ed ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, anche se derivanti da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine, **i cui corrispettivi siano stati percepiti – in tutto o in parte – nel 1999**.
Sono altresì tenuti alla compilazione della presente sezione le persone fisiche non residenti, senza stabile organizzazione o base fissa in Italia per dichiarare le suddette plusvalenze e/o minusvalenze, realizzate entro il 30 giugno 1998, e relative a beni che si trovano nel territorio dello Stato. A tal fine si deve tenere conto della disposizione di cui all'art. 20 del Tuir, nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dall'art. 1 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, in base alla quale si considerano in ogni caso esistenti nel territorio stesso le partecipazioni in società a responsabilità limitata, in nome collettivo ed in accomandita semplice residenti in Italia.

Si ricorda che la plusvalenza si intende realizzata nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle attività finanziarie; in genere, tale momento coincide con il trasferimento della proprietà delle attività stesse e non ha alcuna rilevanza, a tale fine, il momento in cui è liquidato il corrispettivo della cessione stessa.
L'effettiva percezione del corrispettivo può, infatti, verificarsi in parte precedentemente a tale momento – come nell'ipotesi di acconti – ovvero successivamente, nei casi di dilazione del pagamento. Pertanto, qualora nei periodi d'imposta precedenti alla cessione il cedente abbia percepito somme a titolo di anticipazione, di tali somme si dovrà tenere conto ai fini del corrispettivo percepito e le stesse non sono tassabili nell'anno in cui sono incassate, ma in quello in cui la cessione si perfeziona. Qualora il cedente non abbia conseguito nel periodo d'imposta in cui è avvenuta la cessione tutto il corrispettivo pattuito, ai fini del calcolo della plusvalenza (o della minusvalenza) si dovrà tenere conto del prezzo d'acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo d'imposta.
Pertanto, se una cessione è stata perfezionata anteriormente al 1° luglio 1998, la plusvalenza (o la minusvalenza) si deve considerare realizzata secondo il regime vigente prima delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 461 del 1997, indipendentemente dal fatto che il corrispettivo sia percepito dopo la sua entrata in vigore.
Non vanno dichiarate le plusvalenze assoggettate all'imposta sostitutiva in misura forfetaria ai sensi dell'art. 3 del D.L. 28 gennaio 1991, n. 27, convertito dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, relative a cessioni per le quali è operante l'opzione prevista dalla citata norma. Le plusvalenze per le quali non poteva essere esercitata l'opzione di cui all'articolo 3 del citato D.L. n. 27 del 1991, da indicare nel presente quadro, sono quelle derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, che rappresentino complessivamente una partecipazione al capitale o al patrimonio della società o ente superiore al 2, al 5 o al 10 per cento, secondo che si tratti di azioni negoziate nei mercati regolamentati, altre azioni o di partecipazioni non azionarie. Ai fini del computo delle percentuali sopra specificate occorre tener conto non solo delle partecipazioni cedute, ma anche dei diritti (es. diritti di opzione) o titoli (es. obbligazioni convertibili) ceduti, attraverso i quali possono essere acquisite le partecipazioni medesime. Inoltre, il computo della percentuale deve essere eseguito considerando tutte le cessioni effettuate nel corso dei dodici mesi che precedono l'ultima cessione di titoli o diritti anche se le cessioni sono effettuate nei confronti di soggetti diversi.

Con specifico riferimento al calcolo della percentuale rilevante, in caso di cessioni, effettuate dal 1° ottobre 1997, di titoli o diritti attraverso i quali possono essere potenzialmente acquisite le partecipazioni di cui all'articolo 81, comma 1, lett. c), del Tuir (come modificato dall'articolo 4 del D.L. 29 settembre 1997, n. 328, convertito dalla legge 29 novembre 1997, n. 410), si precisa che detti titoli o diritti devono essere sommati alle partecipazioni cedute prima del 1° ottobre 1997 sia nel caso in cui alla medesima data risultino già superate le percentuali indicate nell'articolo 81, comma 1, lett. c), del Tuir, sia nel caso in cui dette percentuali vengano superate per effetto di ulteriori cessioni poste in essere a partire dal 1° ottobre 1997. Poiché il superamento dei limiti precedentemente indicati comporta l'assoggettamento al regime analitico delle plusvalenze relative alle partecipazioni per le quali si è verificato il suddetto superamento, l'eventuale imposta sostitutiva pagata in misura forfetaria (da indicare nel **rigo RT7**) sulle cessioni effettuate anteriormente al superamento delle percentuali predette, è computata in diminuzione dall'imposta sostitutiva calcolata secondo il metodo ordinario previsto dall'art. 2 del D.L. n. 27 del 1991.

L'imposta sostitutiva non è dovuta per le plusvalenze realizzate, entro il 30 giugno 1998, mediante cessione a titolo oneroso di valori mobiliari di cui all'articolo 81, comma 1, lett. c-bis), del Tuir, quotati nei mercati regolamentati italiani, nonché mediante cessione a titolo oneroso delle medesime partecipazioni (ovvero dei relativi titoli o diritti), diversi da quelli negoziati nei mercati regolamentati italiani, detenute da almeno quindici anni, e di quelle di cui all'art. 81, comma 1, lett. c), acquisite per successione e detenute da almeno quindici anni.
La plusvalenza relativa alle cessioni delle partecipazioni di cui alle lett. c) e c-bis) del comma 1 del citato art. 81, è costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito, comprensivo degli interessi per dilazioni di pagamento, ed il prezzo pagato all'atto del precedente acquisto ovvero, se l'acquisto è avvenuto per successione, il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato ai fini della relativa imposta; per le partecipazioni ricevute in donazione, si fa riferimento al prezzo che è stato pagato all'atto dell'ultimo acquisto avvenuto a titolo oneroso, ovvero al valore definito dal precedente titolare o, in mancanza, quello da lui dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. In ogni caso il prezzo è aumentato di ogni altro costo inerente alla partecipazione ceduta (bolli, commissioni, tasse e imposte, ecc., con esclusione degli oneri finanziari di qualsiasi genere) ed è diminuito delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve e altri fondi di cui all'art. 44, comma 1, del Tuir.

Ai fini della determinazione della plusvalenza, il costo fiscalmente riconosciuto deve essere adeguato in base a un coefficiente pari al tasso di variazione della media dei valori dell'indice mensile dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevati nell'anno in cui si è verificata la cessione rispetto a quella dei medesimi valori rilevati nell'anno in cui è avvenuto l'acquisto, a condizione che, fra la cessione e l'acquisto, siano intercorsi non meno di 12 mesi.
Tuttavia, limitatamente alle plusvalenze divenute imponibili per effetto del D.L. n. 27 del 1991, comprese le plusvalenze su partecipazioni sociali possedute al 28 gennaio 1991 da meno di cinque anni e cedute dopo il compimento del quinquennio, a richiesta dell'interessato, può essere assunto per la determinazione del prezzo di acquisto di titoli, quote o diritti quotati in mercati regolamentati italiani, quello risultante dalla media dei prezzi di compenso o dei prezzi, fatti nel corso dell'anno 1990, della borsa valori di Milano, o, in difetto, delle borse presso cui i titoli sono quotati; per gli altri titoli, quote o diritti non quotati può essere assunto, a richiesta dell'interessato, il valore alla data del 28 gennaio 1991, risultante da apposita valutazione peritale.
Se il contribuente, alla data del 28 gennaio 1991, per la determinazione del prezzo d'acquisto dei titoli ceduti, ha assunto il valore risultante da apposita perizia, per la valutazione del costo si deve applicare il coefficiente di rivalutazione a decorrere da tale data.

Nel caso di cessione di quote di società di persone, il coefficiente di rivalutazione del costo si applica sul risultato dell'operazione che tiene conto degli incrementi e dei decrementi previsti dall'art. 82, comma 1-bis, del Tuir, e pertanto non devono essere autonomamente rivalutati i redditi imputati al socio (che si aggiungono al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione) e gli utili distribuiti (che si scomputano dal costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione stessa).
In coerenza con tale criterio, il costo da rivalutare va decrementato delle perdite imputate al socio e incrementato delle somme versate a copertura delle perdite.

Se il contribuente non ha percepito nel periodo di imposta tutto il corrispettivo pattuito, conformemente a specifiche clausole contrattuali che prevedono il pagamento rateale del corrispettivo ed il numero delle rate stabilite, nel **rigo RT2**, indicare il costo fiscalmente rilevante, incrementato o decrementato come sopra descritto, in misura proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo di imposta.

Con riferimento ai **righi RT1** e **RT2** si precisa che in essi dovranno essere indicati, rispettivamente, i corrispettivi percepiti ed i costi fiscalmente rilevanti, incrementati o decrementati come sopra descritto, relativi a tutte le cessioni intervenute fino al 30 giugno 1998, comprese quelle assoggettate, in dipendenza dell'opzione esercitata ai sensi del citato art. 3 del D.L. n. 27 del 1991, all'imposta sostitutiva secondo il regime forfetario. In tal caso, infatti, il superamento delle percentuali di cui alla lett. c), comma 1, dell'art. 81 del Tuir, comporta l'attrazione di tali plusvalenze al regime analitico, e ciò anche quando tale superamento si sia verificato per effetto delle cessioni effettuate nel corso dei dodici mesi precedenti.

L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 25 per cento ed è commisurata all'ammontare delle plusvalenze, al netto delle minusvalenze, determinate con gli stessi criteri previsti per le plusvalenze. Se l'ammontare delle minusvalenze supera quello delle plusvalenze, la differenza può essere computata in diminuzione dei redditi della stessa specie, realizzati nei successivi periodi di imposta, ma non oltre il quinto.

Al riguardo si precisa che le minusvalenze effettivamente realizzate entro il 30 giugno 1998 sono compensabili con le plusvalenze effettivamente realizzate a partire dal 1° luglio 1998, indipendentemente dalla circostanza che si riferiscano a cessioni di partecipazioni qualificate oppure non qualificate ovvero ad altre plusvalenze, redditi o proventi soggetti ad imposta sostitutiva nella dichiarazione annuale dei redditi.

Il contribuente è tenuto inoltre a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale indicare, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'ammontare dei relativi costi, l'eventuale importo derivante dall'applicazione del coefficiente di rivalutazione del costo e il risultato del calcolo effettuato. Questo prospetto deve essere esibito o trasmesso, su richiesta, all'Amministrazione finanziaria.

Modalità di compilazione della Sezione I

Nel **rigo RT1**, indicare il totale dei corrispettivi, percepiti nel corso del 1999, relativi alle cessioni delle partecipazioni e dei diritti, effettuate fino al 30 giugno 1998.

Nel **rigo RT2**, indicare l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni e dei diritti ceduti, determinato secondo le istruzioni fornite nel paragrafo precedente.

Nel **rigo RT3**, indicare l'imponibile che si ottiene per differenza tra l'importo del **rigo RT1** e quello del **rigo RT2**.
Se il risultato è negativo indicare zero nel **rigo RT3** e riportare, nel **campo 5** del **rigo RT11** "Minusvalenze non compensate nell'anno", la differenza tra l'importo di **rigo RT2** e quello di **rigo RT1**.
Se il risultato è positivo, e dalla dichiarazione dell'anno precedente risultano minusvalenze, nel **rigo RT4**, indicare dette minusvalenze (fino a concorrenza dell'importo di **rigo RT3**).

Nel **rigo RT5**, indicare la differenza tra l'importo di **rigo RT3** e quello di **rigo RT4**.
Le eventuali minusvalenze residue vanno indicate nel **rigo RT11** "Minusvalenze non compensate nell'anno", suddivise per ciascun periodo d'imposta.

Nel **rigo RT6**, indicare l'imposta sostitutiva pari al 25 per cento dell'importo di **rigo RT5**.

Nel **rigo RT7**, indicare l'imposta sostitutiva pagata in base al regime forfetario.

Nel **rigo RT8**, indicare l'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione fino a concorrenza della differenza tra gli importi indicati nei **righi RT6 e RT7**. A tal fine si deve tener conto dell'eccedenza dell'imposta sostitutiva riportata nel rigo RX5, colonna 2, del quadro RX del Modello UNICO 99, al netto dell'importo già compensato ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il Modello F24.

Nel **rigo RT9**, indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva a debito che è pari alla differenza tra gli importi dei **righi RT6, RT7 e RT8**.

Se l'importo del **rigo RT7** è superiore a quello del **rigo RT6** indicare nel **rigo RT10** l'ammontare dell'imposta sostitutiva a credito.
Nel prospetto relativo alle minusvalenze non compensate nell'anno, vanno indicate, nel **rigo RT11**, suddivise per ciascun periodo d'imposta, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 1995, 1996, 1997, 1998 e dalla sezione I della presente dichiarazione, che non si sono compensate con le plusvalenze dichiarate nel **rigo RT3**.

5.2

Sezione II La nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461

Il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, emanato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina dei redditi diversi di natura finanziaria disciplinati dall'art. 81 del Tuir. In particolare, tale disciplina, che è entrata in vigore con riferimento alle plusvalenze, alle minusvalenze e agli altri redditi diversi "realizzati" a partire dal 1° luglio 1998, ha esteso la tassazione a tutti i redditi diversi di natura finanziaria e ha uniformato il prelievo attraverso l'applicazione di un'imposta sostitutiva con due aliquote, 12,50 e 27 per cento.
La riforma ha individuato con maggiore precisione il concetto di cessione a titolo oneroso di partecipazioni, titoli e diritti rappresentativi di una partecipazione in società, suddividendole in due categorie.
Rientrano nella prima categoria le plusvalenze realizzate mediante la cessione di partecipazioni qualificate (art. 81, comma 1, lett. c), del Tuir), ossia la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio delle società di cui all'art. 5 del Tuir (escluse le associazioni costituite fra artisti e professionisti) e delle società ed enti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a), b), e d), del Tuir, nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o i titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, a seconda che si tratti o meno di titoli negoziati in mercati regolamentati. La percentuale di diritti di voto e di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i diritti posseduti, rappresentano una percentuale di diritto di voto o di partecipazione superiore alle percentuali suindicate. Pertanto la sua applicazione è subordinata alla condizione che il contribuente possieda, almeno per un giorno, una partecipazione superiore alle predette percentuali.
Per quanto riguarda la cessione di diritti reali di godimento e, in particolare, del diritto di usufrutto e della nuda proprietà, qualora il cedente rimanga titolare del diritto di voto, ai fini della qualificazione della cessione, deve essere utilizzato il criterio in base al quale costituiscono cessioni di partecipazioni qualificate quelle che rappresentano una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio della società partecipata superiore al 5 o al 25 per cento, a seconda che si tratti o meno di titoli negoziati in mercati regolamentati. La percentuale di capitale sociale rappresentata dalla partecipazione ceduta va calcolata con riferimento alla parte del valore nominale delle partecipazioni corrispondenti al rapporto tra il valore dell'usufrutto o della nuda proprietà e il valore della piena proprietà.

$$\text{Percentuale ceduta} = \text{valore nominale azioni} \times \frac{\text{valore usufrutto o nuda proprietà}}{\text{valore piena proprietà}}$$

Il valore dell'usufrutto e quello della nuda proprietà si determinano secondo i criteri indicati dagli artt. 46 e 48 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).

Alle plusvalenze appartenenti alla prima categoria l'imposta sostitutiva si applica nella misura del 27 per cento.

Rientrano, invece, nella seconda categoria tutte le altre plusvalenze ed i proventi indicati nell'art. 81, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del Tuir, per le quali l'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 12,50 per cento. Si tratta delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti da:

- cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate – tra cui rientrano in ogni caso le cessioni di azioni di risparmio, sempreché non convertibili – (art. 81, comma 1, lett. c-bis));
- cessione a titolo oneroso o rimborso di titoli non partecipativi (comprese le obbligazioni e i titoli di Stato), nonché cessione a titolo oneroso di metalli preziosi e di valute estere se derivanti da depositi o conti correnti o da cessione a termine. Alla cessione a titolo oneroso della valuta estera è equiparato anche il prelievo dal conto corrente ovvero dal deposito nel solo caso in cui la giacenza dei depositi complessivamente intrattenuti dai contribuenti superi i 100 milioni di lire (pari a euro 51.645,69) per almeno sette giorni lavorativi continui (art. 81, comma 1, lett. c-ter) e comma 1-ter));
- contratti derivati, nonché i redditi derivanti da ogni altro contratto a termine che, pur non essendo generalmente compreso fra i contratti derivati, presenta comunque la caratteristica di poter essere eseguito in forma differenziale e cioè con il pagamento di semplici differenze di prezzo (art. 81, comma 1, lett. c-quater));

- cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale, di crediti pecuniari non rappresentati da titoli, di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di eventi incerti (art. 81, comma 1, lett. c-quinquies)).

Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies), del comma 1 dell'art. 81, si comprendono anche quelli realizzati, a partire dal 1° gennaio 1999, mediante rimborso o chiusura delle attività finanziarie o dei rapporti ivi indicati sottoscritti all'emissione o comunque non acquistati da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso (art. 81. comma 1-quater introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259).

ATTENZIONE *Le predette plusvalenze devono essere indicate distintamente, in ragione della categoria alla quale appartengono, nella Sez. II-A o nella Sez. II-B del presente quadro.*

Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale indicare, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'ammontare dei relativi costi e il risultato del calcolo effettuato. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso, su richiesta, all'Amministrazione finanziaria.

Con riferimento alle plusvalenze e agli altri proventi di cui all'art. 81, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), la sezione II-B deve essere compilata dai contribuenti che, ricorrendone le condizioni, non hanno esercitato l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva secondo le disposizioni degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997, nonché per l'applicazione dell'imposta sostitutiva a norma dell'art. 2, comma 5, del D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259 sulle plusvalenze e gli altri redditi diversi realizzati dal 1° gennaio al 18 agosto 1999.

■ DETERMINAZIONE DELLE PLUSVALENZE E DEGLI ALTRI REDDITI DI CUI ALL'ART. 81, COMMA 1, LETTERE DA C) A C-QUINQUIES), DEL TUIR

I redditi di natura finanziaria di cui alle lettere da c) a c-quinquies) dell'art. 81, comma 1, del Tuir, sono suddividisi in due categorie distinte ai fini del pertinente regime impositivo.
La prima di tali categorie è costituita dalla somma algebrica delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso delle partecipazioni qualificate di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 81 del medesimo testo unico.
La seconda delle suddette categorie è costituita dalla somma algebrica delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate (art. 81, lett. c-bis)) e dalla cessione a titolo oneroso ovvero dal rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo, di metalli preziosi allo stato grezzo o monetato e dalla cessione a termine di valute estere o rivenienti da depositi e conti correnti (art. 81, lett. c-ter)), nonché dai redditi e dalle perdite derivanti da contratti derivati (art. 81, lett. c-quater)) e dalle plusvalenze e altri proventi derivanti dalla cessione di crediti pecuniari, di contratti produttivi di redditi di capitale e di strumenti finanziari e, infine, dai proventi costituiti dai differenziali positivi dei contratti aleatori (art. 81, lett. c-quinquies)).
Nel caso in cui all'interno di ciascuna delle due predette categorie l'ammontare delle minusvalenze (o perdite) sia superiore a quello delle plusvalenze (o redditi) l'eccedenza è portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che tale situazione sia evidenziata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui essa si è verificata.
Per effetto di questa distinzione, quindi, le minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate (quelle cioè della prima categoria) non possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, titoli non partecipativi, certificati, valute, metalli preziosi, crediti pecuniari e altri strumenti finanziari (quelli cioè della seconda categoria) e viceversa.
Dalle plusvalenze effettivamente realizzate, facenti parte della prima o della seconda categoria, possono essere portate in deduzione le minusvalenze effettivamente realizzate con riferimento ad operazioni effettuate entro il 30 giugno 1998.
Per quanto concerne le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni, qualificate e non qualificate, di diritti e titoli attraverso i quali possono essere acquistate le partecipazioni, nonché di titoli non rappresentativi di partecipazioni, di certificati di massa, di valute, di quote di partecipazione a O.I.C.V.M. e di metalli preziosi, il legislatore ha stabilito criteri comuni per la loro determinazione.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 82 del Tuir, le plusvalenze da assoggettare all'imposta sostitutiva sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito (ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati) ed il costo (ovvero il valore) d'acquisto, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, le spese notarili, le commissioni d'intermediazione, la tassa sui contratti di borsa, ecc., ad eccezione degli interessi passivi.
Nel caso di acquisto per successione si assume come costo di acquisto il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti di tale imposta. Per i titoli esenti dal tributo successorio si assume come costo il valore normale alla data di apertura della successione.
Nel caso di acquisto per donazione il contribuente deve assumere il costo del donante e, cioè, quello che il donante avrebbe assunto come costo o valore di acquisto se, invece di donare l'attività finanziaria di cui abbia il possesso, l'avesse ceduta a titolo oneroso.
Il costo di acquisto dei titoli partecipativi deve intendersi comprensivo anche dei versamenti, in denaro o in natura, a fondo perduto o in conto capitale, nonché della rinuncia ai crediti vantati nei confronti della società da parte dei soci o partecipanti.
Per espressa previsione normativa (art. 82, comma 6, lettera b) del Tuir), qualora vengano superate le percentuali di diritti di voto o di partecipazione indicate nella lettera c), i corrispettivi percepiti anteriormente al periodo d'imposta si considerano percepiti nel periodo d'imposta in cui le percentuali sono superate.
Per le partecipazioni nelle società indicate dall'art. 5 del Tuir, diverse da quelle immobiliari o finanziarie, il comma 5 dell'art. 82 del Tuir stabilisce che il costo è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio. In tal modo i redditi della società già tassati per trasparenza in capo ai soci non sono assoggettati nuovamente a tassazione quali plusvalenze da cessione.
Sulla base della nuova disciplina il costo o valore d'acquisto delle partecipazioni va assunto nel suo importo effettivo e, quindi, senza procedere all'adeguamento di cui all'abrogato art. 2, comma 5, del D.L. n. 27 del 1991.
Tuttavia per le attività finanziarie detenute al 1° luglio 1998, il costo fiscalmente riconosciuto si assume tenendo conto anche delle disposizioni di carattere transitorio di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 461 del 1997, qualora il contribuente se ne sia avvalso.
Per quanto concerne la determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a termine di valute, si assume come costo il valore della valuta calcolato in base al cambio a pronti vigente alla data di stipula del contratto di cessione.
Nel caso, invece, di cessione a pronti di valute estere prelevate da depositi e conti correnti, la base imponibile è pari alla differenza tra il corrispettivo della cessione ed il costo della valuta, rappresentato dal cambio storico calcolato sulla base del criterio "L.I.F.O.", costo che deve essere documentato dal contribuente. Qualora non sia possibile determinare il costo per mancanza di documentazione, si deve far riferimento al minore dei cambi mensili determinati con l'apposito decreto ministeriale nel periodo d'imposta in cui la plusvalenza è stata conseguita.
Per quanto concerne la determinazione della base imponibile della cessione a titolo oneroso di titoli diversi da quelli partecipativi essa è determinata per differenza tra il prezzo di cessione ed il costo di acquisto, calcolato sulla base del criterio "L.I.F.O." ed incrementato degli oneri strettamente inerenti. Qualora la cessione derivi dall'esercizio in forma specifica di una "opzione", la plusvalenza è determinata tenendo conto del premio pagato o incassato, il cui importo deve essere, quindi, dedotto o aggiunto al corrispettivo percepito.
Sempre in tema di determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di titoli non partecipativi, si fa presente che ai sensi del comma 6 dell'art. 82 del Tuir, dal corrispettivo percepito (o dalla somma rimborsata) si scomputano i redditi di capitale maturati ma non ancora riscossi e quindi sia quelli a maturazione periodica (interessi) che quelli a maturazione non periodica (proventi degli organismi d'investimento collettivo del risparmio). Tale principio non si applica tuttavia agli utili derivanti dalla cessione di partecipazioni in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in quanto tali utili sono sempre imponibili a carico del soggetto che li ha materialmente riscossi, anche se tale soggetto non rivestiva la qualifica di socio al momento di approvazione della delibera di distribuzione.
Per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si assume come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di effettuazione del prelievo.
Per quanto concerne, infine, la determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le stesse sono determinate in misura pari al 25 per cento del corrispettivo della cessione.
I redditi derivanti da contratti derivati e da altri contratti a termine di natura finanziaria sono costituiti dal risultato che si ottiene facendo la somma algebrica sia dei differenziali, positivi o ne-

gativi, che degli altri proventi ed oneri che il contribuente ha percepito o ha sostenuto in relazione a ciascuno dei rapporti di cui alla citata disposizione dell'art. 81, lett. c-quater). Ciò implica una compensazione sia dei differenziali positivi e negativi che dei redditi e delle perdite relativi a ciascun contratto rientrante nell'ambito della disposizione in rassegna. Ai fini dell'applicazione dell'imposta, non è sufficiente che in relazione ai differenziali, proventi ed oneri in questione il contribuente abbia sostenuto dei pagamenti o abbia incassato delle somme, essendo necessario che tali pagamenti e incassi abbiano il carattere della definitività, in quanto il contratto sia stato chiuso, eseguito o ceduto.
Nel caso in cui un contratto derivato di tipo traslativo che comporti la consegna dell'attività sottostante sia eseguito mediante tale consegna e non già mediante il pagamento del differenziale, il provento imponibile va determinato secondo le disposizioni - già esaminate - concernenti le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di titoli, strumenti finanziari o di valute estere.

Tra i proventi e gli oneri che concorrono a formare il reddito o la perdita complessivamente realizzata mediante l'utilizzo dei contratti derivati e degli altri contratti a termine rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 81, lett. c-quater), del Tuir, devono essere inclusi anche i premi pagati e riscossi su opzioni, sia di tipo traslativo che differenziale, in quanto anch'essi costituiscono veri proventi ed oneri. Ai sensi del comma 7 dell'art. 82 del Tuir, i premi in questione non devono concorrere a formare il reddito o la perdita nel periodo d'imposta in cui essi sono stati riscossi o pagati, ma nel periodo d'imposta in cui l'opzione è stata esercitata ovvero è scaduto il termine per il suo esercizio, in quanto è solo con il venire meno dell'opzione che può considerarsi effettivamente compiuta l'operazione economica ad essa sottesa.
L'applicabilità di questa regola è stata esclusa, peraltro, nel caso in cui l'opzione sia stata chiusa anticipatamente mediante la stipula di una opzione eguale e contraria per la stessa scadenza, come pure nel caso in cui l'opzione sia stata ceduta a terzi. In dette ipotesi, infatti, ai fini dell'imputazione dei premi non è necessario attendere la scadenza del termine stabilito per l'esercizio del diritto d'opzione, in quanto con il verificarsi di tali eventi i premi assumono i caratteri previsti per la loro imponibilità come proventi o per la loro deducibilità come oneri.
Ai fini della determinazione delle plusvalenze e degli altri proventi realizzati mediante la cessione a titolo oneroso o la chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante la cessione a titolo oneroso ovvero il rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto di cui all'art. 81, comma 1, lettera c-quinquies), del Tuir, il comma 8 dell'art. 82 del Tuir stabilisce che i redditi in questione sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi percepiti (ovvero le somme rimborsate) ed i corrispettivi pagati (ovvero le somme corrisposte), aumentati di ogni onere inerente alla loro produzione, con esclusione degli interessi passivi. Da ciò deriva che nei casi di specie non è ammessa la deducibilità delle minusvalenze e dei differenziali negativi.

■ Disciplina delle plusvalenze e dei redditi diversi di natura finanziaria dei soggetti non residenti

Relativamente ai soggetti non residenti l'art. 1 del D.Lgs. n. 461 del 1997 ha apportato alcune modifiche all'art. 20, comma 1, lett. f), del Tuir.
La precedente formulazione di quest'ultima disposizione normativa considerava prodotti in Italia i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato o relativi a beni che si trovano nel territorio stesso. La medesima disposizione, inoltre, con riferimento alla cessione di partecipazioni in società residenti, considerava in ogni caso esistenti nel territorio dello Stato le partecipazioni in società a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice.
Modificando l'art. 20, comma 1, lett. f), del Tuir, il legislatore ha inteso ampliare la presunzione assoluta di territorialità al fine di ricomprendere tra le partecipazioni che si considerano esistenti nel territorio dello Stato, oltre alle partecipazioni in società a responsabilità limitata, in accomandita semplice e in nome collettivo residenti, anche quelle in società per azioni o in accomandita per azioni residenti e, conseguentemente, attrarre alla sfera impositiva le plusvalenze realizzate dai non residenti sulle partecipazioni possedute in società residenti di ogni tipo, indipendentemente dal fatto che i titoli rappresentativi delle predette partecipazioni siano depositati in Italia.
Con la stessa disposizione il legislatore ha stabilito, tuttavia, che la presunzione assoluta di territorialità così introdotta non opera per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate di cui alla lett. c-bis) dell'art. 81 del Tuir, se queste sono negoziate nei mercati regolamentati. Pertanto, tali plusvalenze non si considerano in ogni caso prodotte nel territorio dello Stato, anche se le partecipazioni in parola siano detenute in Italia.
In merito alla disposizione in esame va innanzitutto precisato che con il termine "partecipazio-

ne" il legislatore ha inteso riferirsi alla nozione recata dall'art. 81 del Tuir (espressamente richiamato dall'art. 20 dello stesso testo unico) e, pertanto, in essa debbono ricomprendersi non solo le azioni e ogni altra partecipazione al patrimonio delle società di persone (con la sola esclusione delle associazioni tra artisti e professionisti), delle società di capitali e degli enti commerciali, ma anche i diritti ed i titoli attraverso cui possono essere acquistate dette partecipazioni.
Inoltre l'articolo 1 del decreto legislativo 21 luglio 1999, n. 259, ha ulteriormente modificato il citato articolo 20, comma 1, lett. f) del Tuir. A seguito di tale modificazione – che ha effetto per le operazioni realizzate a partire dal 1° gennaio 1999 – non si considerano più prodotte nel territorio dello Stato, oltre alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società residenti indicati nell'art. 81, comma 1, lett. c-bis) del Tuir negoziate nei mercati regolamentati (italiani e esteri), ovunque detenute, anche le plusvalenze di cui alla lettera c-ter) dell'art. 81 derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati nei mercati regolamentati, nonchè da cessione o da prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti; l'esclusione riguarda altresì i redditi di cui alle lettere c-quater) e c-quinquies) del medesimo articolo derivanti da contratti conclusi, anche attraverso l'intervento di intermediari, in mercati regolamentati.
Poiché la fattispecie di cui alla novellata lettera f) dell'articolo 20 del Tuir comporta l'irrilevanza delle predette operazioni produttive di redditi diversi di natura finanziaria, detta irrilevanza riguarda sia le plusvalenze ed i differenziali positivi sia le minusvalenze ed i differenziali negativi che, pertanto, non possono più essere computati in diminuzione delle plusvalenze derivanti da altre operazioni imponibili.
Si precisa inoltre che nel caso in cui il soggetto non residente abbia subito l'applicazione dell'imposta sostitutiva da parte dell'intermediario in relazione alle fattispecie divenute non imponibili per effetto delle modifiche introdotte all'art. 20, comma 1, lettera f) del Tuir e l'intermediario non abbia provveduto alla restituzione dell'imposta non dovuta, il soggetto non residente dovrà esperire l'ordinaria procedura di rimborso.
Si ricorda che in ogni caso, per le operazioni imponibili, diverse da quelle disciplinate dal predetto art. 20 del Tuir, continua ad applicarsi il regime di esenzione previsto dal comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 461 del 1997. Tale regime si applica sia ai soggetti che risiedono in Paesi con i quali sono in vigore Convenzioni contro le doppie imposizioni che consentono lo scambio di informazioni necessarie per accertare il requisito della residenza - con esclusione dei soggetti residenti in paesi o territori con regime fiscale privilegiato individuati nel D.M. 24 aprile 1992 (in G.U. n. 104 del 6 maggio 1992) - sia agli enti ed organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.
A tale proposito occorre considerare che con il decreto ministeriale 4 settembre 1996, pubblicato nella G.U. n. 220 del 19 settembre 1996 ed integrato dai successivi decreti ministeriali 25 marzo 1998 (G.U. n. 88 del 16 aprile 1998), 16 dicembre 1998 (G.U. n. 25 del 1° febbraio 1999) e 17 giugno 1999 (G.U. n. 174 del 27 luglio 1999) sono stati elencati gli Stati con i quali risulta attuabile lo scambio di informazioni; conseguentemente, il regime di esenzione previsto dall'art. 5, comma 5, del provvedimento in esame si applica nei confronti dei soggetti residenti negli Stati medesimi.
Si precisa, tuttavia, che tale esenzione non spetta a quei soggetti che, pur essendo residenti in alcuni Stati indicati nei citati decreti ministeriali, sono inclusi altresì nel citato decreto ministeriale 24 aprile 1992, concernente l'individuazione dei Paesi con regime fiscale privilegiato.

Modalità di compilazione della Sezione II

I **righi** da **RT12** a **RT22** della Sezione II-A devono essere utilizzati per il calcolo dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze relative alla cessione di partecipazioni qualificate, **realizzate a decorrere dal 1° luglio 1998 e i cui corrispettivi sono stati percepiti nel corso del 1999**.

Nel rigo **RT12**, indicare il totale dei corrispettivi delle cessioni di partecipazioni qualificate.

Nel rigo **RT13**, indicare l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni e dei diritti, determinato secondo le istruzioni fornite con riferimento alla nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 461 del 1997, tenendo conto anche delle disposizioni di carattere transitorio qualora il contribuente se ne sia avvalso.

Nel **rigo RT14**, indicare l'imponibile che si ottiene per differenza tra l'importo del **rigo RT12** e quello del **rigo RT13**.
Se il risultato è negativo, la minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate nei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto. In tale caso indicare zero nel **rigo RT14** e riportare, nel **campo 5** del **rigo RT22** "Minusvalenze non compensate nell'anno", la differenza tra l'importo di **rigo RT13** e quello di **rigo RT12**. Tali minusvalenze non possono, invece, essere portate in diminuzione delle plusvalenze realizzate entro il 30 giugno 1998, indicate nella Sezione I del presente quadro, né delle plusvalenze indicate nella Sezione II-B.

Se il risultato è positivo, e residuano minusvalenze indicate nel **rigo RT11** della presente dichiarazione, ovvero nella precedente dichiarazione, indicare nel **rigo RT15** dette minusvalenze (fino a concorrenza dell'importo di **rigo RT14**).

Nel **rigo RT16**, indicare la differenza tra l'importo di **rigo RT14** e quello di **rigo RT15**.
Le eventuali minusvalenze residue vanno indicate nel prospetto delle "Minusvalenze non compensate nell'anno", **rigo RT22**, suddivise per ciascun periodo d'imposta.

Nel **rigo RT17**, indicare l'imposta sostitutiva, pari al 27 per cento dell'importo di **rigo RT16**.

Nel **rigo RT18**, indicare l'imposta sostitutiva pagata ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 27 del 1991, nonché quella pagata nella misura del 12,50 per cento ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 461 del 1997, anche mediante un intermediario.

Nel **rigo RT19**, indicare l'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione fino a concorrenza della differenza tra gli importi indicati nei **righi RT17** e **RT18**. A tal fine si deve tener conto dell'eccedenza dell'imposta sostitutiva riportata nel rigo RX5, colonna 2, del quadro RX del Modello UNICO 99, al netto dell'importo già compensato ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il Modello F24 e al netto dell'importo indicato nel **rigo RT8**.

Nel **rigo RT20**, indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva a debito che è pari alla differenza tra gli importi dei **righi RT17**, **RT18** e **RT19**.
Se l'importo del **rigo RT18** è superiore a quello del **rigo RT17** indicare nel **rigo RT21** l'ammontare dell'imposta sostitutiva a credito.
Nel prospetto relativo alle minusvalenze non compensate nell'anno, vanno indicate, nel **rigo RT22**, separatamente nei relativi campi, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 1995, 1996, 1997, 1998 e dalla presente dichiarazione, che non si sono potute compensare nella Sez. I e nella Sez. II-A.

I **righi** da **RT23** a **RT31** della Sezione II-B devono essere utilizzati per il calcolo dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e altri proventi diversi da quelli indicati nei righi precedenti, **realizzati a decorrere dal 1° luglio 1998 e i cui corrispettivi siano stati percepiti nel corso del 1999**.
Nel **rigo RT23**, indicare il totale dei corrispettivi derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, dalla cessione o rimborso di titoli, valute, metalli preziosi, nonché differenziali positivi e altri proventi.

Nel **rigo RT24**, l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto dei titoli, valute, metalli preziosi o rapporti, determinato secondo le istruzioni precedentemente fornite con riferimento alla nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 461 del 1997, tenendo conto anche delle disposizioni di carattere transitorio qualora il contribuente se ne sia avvalso. Per i metalli preziosi, in mancanza della documentazione attestante il costo di acquisto, nel **rigo RT24** indicare il 75 per cento dell'importo del relativo corrispettivo indicato nel **rigo RT23**.

Nel **rigo RT25**, indicare l'imponibile che si ottiene per differenza tra l'importo del **rigo RT23** e quello del **rigo RT24**.

Se il risultato è negativo, la minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate nei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto. In tale caso indicare zero nel **rigo RT25** e riportare, nel **campo 5** del prospetto "Minusvalenze non compensate nell'anno", la differenza tra l'importo di **rigo RT24** e quello di **rigo RT23**. Tali minusvalenze non possono, invece, essere portate in diminuzione delle plusvalenze realizzate entro il 30 giugno 1998, indicate nella Sezione I del presente quadro, né delle plusvalenze indicate nella Sezione II-A.
Se il risultato è positivo, e dalla dichiarazione residuano minusvalenze non compensate nelle precedenti sezioni I e II-A, ovvero nella precedente dichiarazione, nel **rigo RT26**, indicare dette minusvalenze (fino a concorrenza dell'importo di **rigo RT25**).

Nel **rigo RT27**, indicare la differenza tra l'importo di **rigo RT25** e quello di **rigo RT26**.
Le eventuali minusvalenze residue vanno indicate nel prospetto delle "Minusvalenze non compensate nell'anno", suddivise per ciascun periodo d'imposta.

Nel **rigo RT28**, indicare l'imposta sostitutiva a debito, pari al 12,50 per cento dell'importo di **rigo RT27**.

Nel **rigo RT29**, indicare l'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione fino a concorrenza dell'importo indicato nel **rigo RT28**. A tal fine si deve tenere conto dell'eccedenza dell'imposta sostitutiva riportata nel rigo RX5, colonna 2, del quadro RX del Modello UNICO 99, al netto dell'importo già compensato ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il Mod. F24 e al netto degli importi indicati nei **righi RT8** e **RT19**.
Nel **rigo RT30**, indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva a debito che è pari alla differenza tra l'importo di **rigo RT28** e l'importo di **rigo RT29**.

Nel prospetto relativo alle minusvalenze non compensate nell'anno, vanno indicate, nel **rigo RT31**, separatamente nei relativi campi, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 1995, 1996, 1997, 1998 e dalla presente dichiarazione, che non si sono potute compensare con le plusvalenze dichiarate nelle precedenti Sezioni.

Riepilogo delle compensazioni

Nel **rigo RT32**, **colonna 2**, indicare l'ammontare dell'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione e riportata nel rigo RX5, colonna 2, del quadro RX del Modello UNICO 99, specificando nella **colonna 1** la parte di detta eccedenza compensata ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il Modello F24.

Nel **rigo RT33**, indicare l'ammontare complessivo dell'imposta sostitutiva a credito risultante dalla somma degli importi dei **righi RT10**, **RT21**, nonché dell'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata con il Modello F24 e non utilizzata nel presente quadro. Tale importo deve essere riportato nel quadro RX.

R6. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO RW

Questo quadro deve essere utilizzato dalle persone fisiche residenti in Italia, le quali, in conformità a quanto previsto nel D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla L. 4 agosto 1990, n. 227, e modificato dal D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461,devono indicare:

a) i trasferimenti da e verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli effettuati attraverso soggetti non residenti, senza il tramite di intermediari residenti, sia istituzionali che professionali, se l'ammontare complessivo di tali trasferimenti nel corso del periodo di imposta sia stato superiore a lire 20 milioni, pari a euro 10.329,14 (art. 2, comma 1, e art. 5, comma 2). Nell'ammontare complessivo vanno computati tutti i trasferimenti e, quindi, sia quelli verso l'estero che quelli dall'estero.
L'obbligo riguarda i trasferimenti diversi da quelli relativi a investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria, indipendentemente dalla causale dei trasferimenti stessi e dalle modalità con le quali hanno avuto luogo;

b) gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, detenuti al termine del periodo di imposta se l'ammontare complessivo di tali investimenti ed attività, al termine del periodo di imposta, risulta superiore a lire 20 milioni, pari a euro 10.329,14 (art. 4, commi 1 e 5). Quest'obbligo sussiste anche se nel corso dell'anno non siano intervenute movimentazioni;

c) i trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato i suddetti investimenti e attività, se l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno, computato tenendo conto anche dei disinvestimenti, sia stato superiore a lire 20 milioni, pari a euro 10.329,14 (art. 4, commi 2 e 5). Quest'obbligo sussiste anche se al termine del periodo d'imposta i soggetti interessati non detengono investimenti all'estero né attività estere di natura finanziaria, in quanto a tale data è intervenuto, rispettivamente, il disinvestimento o l'estinzione dei rapporti finanziari.

Agli effetti degli obblighi di dichiarazione di cui alle lettere b) e c), si considerano come di fonte estera i redditi corrisposti da soggetti non residenti, nonché i redditi derivanti da beni che si trovano al di fuori del territorio dello Stato (ad es. plusvalenze, canoni di locazione ecc.). Si considerano, in ogni caso, di fonte estera i redditi soggetti alla ritenuta del 12,50 o del 27 per cento ai sensi della disposizione di cui all'art. 26, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari esteri, interessi ed altri proventi dei depositi e conti correnti esteri, interessi e altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, nonché di quelli con regime fiscale equiparato emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992).
L'obbligo di dichiarazione di cui ai precedenti punti b) e c), sussiste in tutti i casi in cui gli investimenti all'estero, le attività estere di natura finanziaria e i trasferimenti sono stati posti in essere attraverso intermediari residenti, attraverso non residenti o in forma diretta, e indipendentemente dalla causa da cui gli stessi traggono origine (donazione, successione ecc.).
Per gli importi in valuta estera il contribuente deve indicare il controvalore in lire o in euro utilizzando il cambio indicato dal Decreto 2 febbraio 2000, pubblicato nella G.U. n. 31 dell'8 febbraio 2000.

L'obbligo di dichiarazione sussiste anche nel caso in cui le operazioni siano state poste in essere dagli interessati in qualità di esercenti attività commerciali in regime di contabilità ordinaria e siano soggetti a tutti gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili previsti dalle norme fiscali.
Considerato che il modulo RW riguarda la rilevazione su base annua dei trasferimenti da, verso e sull'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, il quadro RW deve essere presentato con riferimento all'intero anno solare.
Gli obblighi di dichiarazione non sussistono, invece, per espressa previsione legislativa per i certificati in serie o di massa ed i titoli affidati in gestione o in amministrazione alle banche, alle SIM, alle Società fiduciarie ed agli altri intermediari professionali indicati nell'art. 1 del D.L. n. 167 del 1990, per i contratti conclusi attraverso il loro intervento, anche in qualità di controparti, nonché per i depositi ed i conti correnti, a condizione che i redditi derivanti da tali attività estere di natura finanziaria siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari stessi.
Si precisa che l'esonero dagli obblighi di dichiarazione sussiste anche quando non sia stata esercitata l'opzione di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997.
Nel caso in cui le attività estere di natura finanziaria di cui alla presente dichiarazione abbiano prodotto redditi relativamente ai quali non sussistono le condizioni di esonero, il contribuente dovrà farne oggetto di dichiarazione nella apposita Sezione del quadro RM, secondo le istruzioni ivi fornite.
Si richiama l'attenzione sulla disposizione contenuta nell'art. 6 del D.L. n. 167 del 1990 innanzi citato, che, ai fini delle imposte sui redditi, prevede la presunzione di fruttuosità, nella misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia nei singoli periodi d'imposta, con riguardo alle somme in denaro ai certificati in serie o di massa o ai titoli trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, a meno che nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avverrà in un successivo periodo d'imposta.
Se il contribuente è obbligato alla presentazione del modello UNICO, il presente quadro deve essere presentato unitamente a detto modello.
Nei casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi o nel caso di presentazione del mod. 730, il quadro RW deve essere presentato con le modalità e nei termini previsti per la dichiarazione dei redditi unitamente al frontespizio del modello UNICO debitamente compilato.

RIQUADRO IDENTIFICATIVO

Il riquadro in alto a destra del quadro deve essere compilato indicando il codice fiscale del contribuente.

Il presente quadro si compone di tre sezioni:
- nella **Sezione I** vanno indicati i trasferimenti dall'estero verso l'Italia e dall'Italia verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, effettuati attraverso non residenti e senza il tramite degli intermediari residenti, per ragioni diverse dagli investimenti all'estero e dalle attività estere di natura finanziaria;
- nella **Sezione II** vanno indicate le consistenze degli investimenti esteri e delle attività finanziarie detenute all'estero al termine del periodo di imposta;
- nella **Sezione III** vanno indicati i flussi dei trasferimenti dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero sull'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, effettuati attraverso intermediari residenti, attraverso non residenti ovvero in forma diretta, che nel corso dell'anno hanno interessato investimenti esteri ed attività estere di natura finanziaria.

Nella **Sezione I** indicare per ciascuna operazione di trasferimento, i seguenti dati:
- nei **campi 1** e **2**, le generalità complete (cognome e nome, se si tratta di persone fisiche; denominazione, se si tratta di soggetti diversi dalle persone fisiche) del soggetto non residente attraverso il quale è stata effettuata l'operazione;
- nel **campo 3**, il paese estero di residenza del soggetto non residente;
- nel **campo 4**, la tipologia dell'operazione, indicando il **codice 1**, se l'operazione ha comportato un trasferimento dall'estero verso l'Italia oppure il **codice 2**, se l'operazione ha comportato un trasferimento dall'Italia verso l'estero;
- nei **campi 5** e **6**, rispettivamente, la descrizione dello Stato estero e il relativo codice, rilevato dall'elenco dei Paesi esteri, riportato nella Tabella "Elenco dei paesi esteri" posta in **Appendice**;
- nei **campi 7** e **8**, il mezzo di pagamento impiegato per l'effettuazione dell'operazione (es.: denaro, assegno bancario, ecc.) indicando nel campo 7 la descrizione in chiaro e nel campo 8 il **codice 1**, **2** o **3**, a seconda che il mezzo di pagamento sia rappresentato, rispettivamente, da denaro, assegni bancari, o altri mezzi;
- nel **campo 9**, il codice della causale dell'operazione, rilevato dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata nella Tabella "Tabella codici operazioni con l'estero" posta in **Appendice**;

- nel **campo 10**, la data dell'operazione;
- nel **campo 11**, l'importo dell'operazione. Se le operazioni sono state effettuate in valuta estera, il controvalore in lire degli importi da indicare nel campo 11 è determinato, per il 1999, sulla base dei valori di cambio riportati nel Decreto 2 febbraio 2000, pubblicato nella G.U. n. 31 dell'8 febbraio 2000.

Nella **Sezione II** indicare per ciascuna tipologia di investimento estero e di attività estera di natura finanziaria e distintamente per ciascuno Stato estero, le consistenze dei predetti investimenti ed attività detenuti all'estero al termine del periodo di imposta. In particolare indicare:

- nei **campi 1** e **2**, rispettivamente, la descrizione dello Stato estero e il corrispondente codice, rilevato dall'elenco dei Paesi esteri riportato nella Tabella "Elenco dei paesi esteri" posta in **Appendice**;
- nei **campi 3** e **4**, rispettivamente, la descrizione della causale dell'operazione e il relativo codice, rilevato dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata nella Tabella "Tabella codici operazioni con l'estero" posta in **Appendice**;
- nel **campo 5**, l'importo degli investimenti ed attività suddetti. In proposito si richiama quanto già precisato in riferimento al campo 11 della Sezione I.

Nella **Sezione III** indicare, per ciascuna operazione che ha comportato trasferimenti di denaro, **certificati in serie o di massa o titoli** da, verso e sull'estero, i seguenti dati:

- nei **campi 1** e **2**, rispettivamente, la descrizione dello Stato estero e il relativo codice, rilevato dall'elenco dei Paesi esteri, riportato nella Tabella "Elenco dei paesi esteri" posta in **Appendice**;
- nel **campo 3**, la tipologia dell'operazione indicando il codice:
  1, per i trasferimenti dall'estero verso l'Italia;
  2, per i trasferimenti dall'Italia verso l'estero;
  3, per i trasferimenti dall'estero sull'estero;
- nel **campo 4**, il codice dell'operazione, rilevato dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata nella Tabella "Tabella codici operazioni con l'estero" posta in **Appendice**;
- nel **campo 5**, gli estremi di identificazione della banca ed il numero di conto utilizzato;
- nel **campo 6**, la data in cui è intervenuta l'operazione;
- nel **campo 7**, l'importo dell'operazione. In proposito si richiama quanto precisato in relazione al campo 11 della Sezione I.

Se il contribuente ha posto in essere una pluralità di operazioni comportanti il trasferimento dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero sull'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli mediante l'utilizzo di uno o più conti correnti, in luogo della indicazione delle singole operazioni di trasferimento, il contribuente può limitarsi ad indicare, con riferimento a ciascun conto interessato, l'ammontare complessivo dei trasferimenti effettuati dall'estero (codice 1), dall'Italia (codice 2) e sull'estero (codice 3), indicandone l'importo nel campo 8 e la tipologia nel campo 3. Infine, nel caso in cui per una stessa operazione di trasferimento intervengano più intermediari menzionati nei primi due commi dell'art. 1 del D.L. n.167 del 1990, dovrà essere indicato soltanto il numero di conto relativo all'intermediario che per primo è intervenuto nell'operazione di trasferimento verso l'estero e per ultimo nell'operazione di trasferimento verso l'Italia.
Nel caso in cui non fosse sufficiente un unico modulo per l'indicazione dei dati richiesti, si dovranno utilizzare altri moduli avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi, riportando la numerazione progressiva nella apposita casella posta nella prima pagina del modulo.

R7 - QUADRO RH - REDDITI DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ DI PERSONE

7.1 Generalità

Il Quadro RH deve essere utilizzato per dichiarare le quote di reddito prodotto in forma associata nell'anno 1999:

- dai soci delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, di fatto, di armamento e di società civili (costituite secondo l'abrogato c.c. del 1885), che abbiano la sede legale, la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'attività nel territorio dello Stato;
- dagli associati di associazioni, senza personalità giuridica, costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni;

- dai collaboratori di imprese familiari;
- dal coniuge che partecipa all'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- dai membri di Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE) residenti nel territorio dello Stato o, se non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

Vanno altresì indicati in questo quadro i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi prodotti in forma associata e le indennità conseguite, anche in forme assicurative, a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di detti redditi, salvo che per le indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è prevista la tassazione separata, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanenti o da morte di cui all'art. 6, comma 2, del Tuir.
Qualora tra i redditi prodotti in forma associata (società semplici) vi siano redditi soggetti a tassazione separata, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettere da g) a n-bis), del Tuir, questi ultimi debbono essere dichiarati dal socio, dal collaboratore familiare o dal coniuge, proporzionalmente alla propria quota, nel quadro RM. Per i soci di società di persone che esercitano attività commerciali, ivi comprese le aziende coniugali gestite in forma societaria, il regime di tassazione separata si applica con riferimento alle sole ipotesi di cui al comma 1, lett. l), del citato art. 16.
Il presente quadro va utilizzato anche per indicare l'ammontare dei crediti d'imposta e delle ritenute di acconto spettanti ai sopraindicati soggetti.
I crediti per imposte pagate all'estero relative alle quote di redditi prodotti all'estero vanno, invece, indicate nel quadro RN. Per le modalità di calcolo dei crediti per imposte pagate all'estero vedere nell'**Appendice** del Fascicolo 1, la voce omonima.

Si ricorda che:

1. i redditi o le perdite delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, di fatto e di armamento sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. Con riguardo alle perdite delle società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale le stesse sono imputate ai soli soci accomandatari. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta. Per le sole associazioni tra artisti e professionisti l'atto o la scrittura può essere redatto anche nel corso del periodo d'imposta o successivamente allo stesso ma non oltre la data di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi.
   Se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.
   Qualora la partecipazione sia stata assunta non a titolo personale ma nell'ambito dell'attività d'impresa, essendo indicata tra le attività relative all'impresa nell'inventario redatto ai sensi dell'art. 2217 del c.c., la quota di reddito o di perdita non va indicata in questo quadro, bensì nei quadri RF o RG;
2. i collaboratori dell'impresa familiare devono compilare il presente quadro solo nel caso in cui l'impresa abbia realizzato un reddito in quanto detti collaboratori, agli effetti sia civili che fiscali, partecipano agli utili ma non alle perdite dell'impresa. Il reddito dell'impresa familiare, limitatamente al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi del titolare, è imputato a ciascun familiare che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili. Ciascun familiare deve attestare, con la sottoscrizione nel presente quadro, di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente;

ATTENZIONE *Devono essere indicate in questo quadro anche le quote del reddito agrario di spettanza dei collaboratori dell'impresa agricola familiare e la quota di proprietà del reddito dominicale indicata nel quadro dei terreni.*

3. i redditi o le perdite dell'azienda coniugale sono imputati a ciascun coniuge, secondo le regole illustrate al punto 1, se l'azienda è gestita in forma societaria, o, al punto 2, se non è gestita in forma societaria. Si ricorda che, in quest'ultimo caso, il reddito da imputare al coniuge è pari al 50 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione del titolare;
4. i redditi o le perdite sono imputati a ciascuno dei membri del Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) nella proporzione prevista dal contratto di gruppo o, in mancanza, in parti uguali.

I dati da indicare nel quadro vanno desunti dal prospetto rilasciato dalla società, dal GEIE, dal titolare dell'impresa familiare e dal coniuge titolare dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria.

7.2 Riquadro identificativo delle società, associazione, impresa familiare, azienda coniugale o GEIE

In alto a destra del modello deve essere indicato il codice fiscale del contribuente.
Nei **righi** da **RH1** a **RH5** del primo riquadro vanno riportati i seguenti dati relativi alla società, associazione, GEIE, impresa familiare e azienda coniugale alla quale partecipa il dichiarante ovvero al soggetto erogatore dei proventi e indennità di cui all'art. 6, comma 2, del Tuir:

- **colonna 1**, il codice fiscale;
- **colonna 2**, il codice di attività secondo la classificazione delle attività economiche, di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992, consultabili presso i competenti uffici finanziari;
- **colonna 3**, il codice 1 o 2 o 3, come di seguito indicato:

1- se trattasi di società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa o azienda coniugale in contabilità ordinaria e/o GEIE;
2 - se trattasi di associazioni fra artisti e professionisti e/o società semplici;
3 - se trattasi di società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa o azienda coniugale in contabilità semplificata;

Nel caso in cui la società semplice o l'associazione fra artisti e professionisti attribuisca al socio una quota di **reddito** (o perdita) che è stata ad essa imputata da una società in nome collettivo o in accomandita semplice in contabilità ordinaria **ovvero in contabilità semplificata** e/o una quota di reddito (o perdita) diversa da quella precedente, occorre indicare separatamente le quote, attribuendo il codice 1 alla **quota in contabilità ordinaria, il codice 3 alla quota in contabilità semplificata** e/o il codice 2 per altro tipo di reddito attribuito al socio;

- **colonna 4**, il reddito totale o la perdita (preceduta dal segno "meno") della società o dell'associazione (compresa l'azienda coniugale gestita in forma societaria) o del GEIE o il reddito dell'impresa familiare o dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria, come risulta dal prospetto rilasciato ai soci, associati o collaboratori;
- **colonna 5**, la parte di reddito indicato in colonna 4 che fruisce della tassazione agevolata ai fini DIT, di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 466;
- **colonna 6**, la parte di reddito, indicato in colonna 4, assoggettabile ad aliquota ridotta ai sensi dell'art. 2, commi da 8 a 11, legge 13 maggio 1999, n. 133.

ATTENZIONE *Nella **colonna 7** deve essere barrata la casella nel caso in cui si dichiarino perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali o dalla partecipazione in società commerciali in contabilità ordinaria, le cui eccedenze non compensate con i relativi redditi possono essere computate in diminuzione del reddito d'impresa dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo. Al riguardo, si fa presente che detta possibilità è consentita per le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta, per effetto della disposizione introdotta nel comma 3 dell'art. 8 del Tuir, dall'art. 8 del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358 (vedere in **Appendice** la voce "Perdite riportabili senza limiti di tempo").*

7.3 Determinazione del reddito

Nei **righi** da **RH1** a **RH5** del secondo riquadro va indicato in:

- **colonna 8**, la quota di reddito o perdita (preceduta dal segno "meno") attribuita al dichiarante;
- **colonna 9**, la parte di reddito indicato in colonna 8 che fruisce della agevolazione DIT, di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 466. Si precisa che non deve essere indicato alcun importo nell'ipotesi in cui il contribuente non intenda fruire della predetta agevolazione;
- **colonna 10**, la differenza tra l'importo di colonna 8 e quello di colonna 9;
- **colonna 11**, la parte di reddito, indicato in colonna 8, assoggettabile ad aliquota del 19% ai sensi dell'art. 2, commi da 8 a 11, legge 13 maggio 1999, n. 133. **Si precisa che non deve essere indicato alcun importo nell'ipotesi in cui il contribuente non intenda fruire della predetta agevolazione;**
- **colonna 12**, la quota di reddito "minimo" derivante dalla partecipazione in società considerate non operative ai sensi dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, quale risulta dal prospetto rilasciato dalle stesse società. Tale colonna deve essere compilata nel caso in cui la quota di reddito attribuita ai soci, indicata nella colonna 8, sia pari o superiore alla quota di reddito "minimo". **Si ricorda che detto reddito "minimo" non può essere compensato con perdite d'impresa in contabilità ordinaria di esercizi precedenti;**
- **colonna 13**, la quota delle ritenute di acconto imputate al dichiarante.

Nel **rigo RH6**, va indicata la somma degli importi indicati nei righi da RH1 a RH5. Il totale delle ritenute indicate in colonna 13 deve essere riportato, unitamente alle altre ritenute di acconto, nel rigo RN22 del quadro RN.

ATTENZIONE *L'importo indicato nel rigo RH6, colonna 9, relativo al reddito agevolato ai fini DIT deve essere riportato nel rigo RJ17, del quadro RJ per la determinazione del reddito agevolato DIT.*

ATTENZIONE *L'importo indicato al rigo RH6, colonna 11, corrisponde al reddito assoggettabile ad aliquota del 19 per cento. Prima di indicare il totale di colonna 11, si vedano le istruzioni per la compilazione dei righi RH7 e RH12. L'importo indicato nel rigo RH6, colonna 11, deve essere riportato nel rigo RN1, colonna 2, del quadro RN per la determinazione del reddito agevolato ai sensi dell'art. 2, commi da 8 a 11, della legge n. 133 del 1999.*

Nel **rigo RH7**, va indicata la somma degli importi positivi di **colonna 10**, righi da RH1 a RH5, derivanti dalla partecipazione in imprese familiari, aziende coniugali, società di persone e assimilate esercenti attività d'impresa o GEIE, in regime di contabilità ordinaria e/o semplificata **(codice 1 e 3**), diminuito delle perdite di **colonna 10** derivanti dalla partecipazione nei soggetti dello stesso tipo in contabilità ordinaria **(codice 1)**.
Se il risultato è negativo, indicare zero e riportare l'importo nel rigo **RH19**, campo 5, ovvero nel rigo **RH20**, se trattasi di perdite riportabili senza alcun limite di tempo, del prospetto delle perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno (vedere in **Appendice** la voce "Perdite di impresa in contabilità ordinaria"). Qualora il socio abbia anche redditi o perdite d'impresa risultanti dal quadro RF che possono essere rispettivamente compensati o sommati a dette perdite di partecipazione, i righi RH19 o RH20 non vanno compilati, poiché i relativi importi debbono essere riportati nel corrispondente prospetto del quadro RS. **Inoltre, in colonna 11 del rigo RH6 va indicato "zero" in quanto non è emerso alcun reddito da assoggettare ad aliquota ridotta in applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 2, commi da 8 a 11, della legge n. 133 del 1999.**
Se l'importo di rigo RH7 è di segno positivo, nel **rigo RH8** va indicato l'importo delle perdite d'impresa derivanti dall'esercizio di imprese commerciali in contabilità ordinaria (dal quadro RF), fino a concorrenza dell'importo di rigo RH7.

Nel **rigo RH9**, va indicata la differenza fra rigo RH7 e rigo RH8.

Nel **rigo RH10**, va indicata, fino a concorrenza del rigo RH9, l'eventuale eccedenza di perdite d'impresa in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti (non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa dell'anno).

ATTENZIONE *Qualora sia stata compilata la colonna 12, nel rigo RH10 indicare le perdite d'impresa in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti (non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa dell'anno) fino a concorrenza della differenza, se positiva, fra l'importo di rigo RH9 e quello indicato nella colonna 12 di rigo RH6, in quanto per effetto dell'art. 30, comma 3, lett. c), ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le perdite di esercizi precedenti possono essere computate in diminuzione solo per la parte di reddito eccedente quello minimo determinato ai sensi del predetto art. 30.*

L'eventuale eccedenza di perdite d'impresa in contabilità ordinaria di esercizi precedenti, non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa, va indicata nei corrispondenti campi del rigo RH19 ovvero nel rigo RH20 del Prospetto delle perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno.

Nel **rigo RH11** vanno indicate le perdite derivanti dalle partecipazioni in società di persone esercenti attività commerciali in contabilità semplificata (codice 3).

Nel rigo RH12 va indicata la differenza tra l'importo di rigo RH9 e quelli di rigo RH10 e RH11. Se tale differenza è negativa, in colonna 11 del rigo RH6 va indicato "zero" in quanto non è emerso alcun reddito d'impresa da assoggettare ad aliquota ridotta in applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 2, commi da 8 a 11, della legge n. 133 del 1999. Se tale differenza è positiva, in colonna 11 del rigo RH6, va riportato il minore importo tra quanto indicato nel rigo RH12 e quanto risultante dalla somma degli importi di colonna 11.

Nel **rigo RH13**, va indicato il reddito (o la perdita, preceduta dal segno meno) derivante dalla partecipazione in società semplici o in associazioni fra artisti e professionisti.
Nel **rigo RH14**, va indicata la somma algebrica dei righi RH12 e RH13, il cui importo va riportato, unitamente agli altri redditi, nel **rigo RN1**, **colonna 3**, del **Quadro RN**.

7.4 Altri dati

Il socio, il coniuge, il collaboratore familiare o l'associato, percettori di redditi di partecipazione da impresa minore di cui all'art. 79 del Tuir o da lavoro autonomo di cui all'art. 49, comma 1, devono indicare nel **rigo RH15**, l'importo di tale reddito, al fine di calcolare correttamente la detrazione di cui all'art. 13, comma 3, del Tuir.

Nel **rigo RH16**, vanno indicati: in **colonna 1**, i crediti d'imposta sui dividendi e, in **colonna 2**, l'ammontare di quelli riferibili agli utili derivanti da dividendi distribuiti da società "figlie" comunitarie di cui all'art. 96-bis del Tuir. La somma di tali importi va riportata nei righi **RN2** e **RN19** del **Quadro RN**.

Nel **rigo RH17**, va indicato l'importo del credito di imposta limitato (vedere nell'**Appendice** la voce "Crediti di imposta sui dividendi").

Nel **rigo RH18**, vanno indicati gli altri crediti d'imposta tra i quali:
- il credito d'imposta attribuito al socio, derivante dalla distribuzione della riserva derivante dalla regolarizzazione della situazione patrimoniale, effettuata dalla società partecipata, ai sensi dell'art. 2, commi 141 e 142, della legge 23 dicembre 1996,n. 662;
- il credito d'imposta previsto dall'art. 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990, e dall'art. 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991, nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione venga distribuito ai soci.

Detti crediti vanno riportati nel rigo **RN21** del **Quadro RN**.

7.5 Perdita d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno

Nel **rigo RH19**, va indicata la parte delle perdite dei soci di società in nome collettivo e/o in accomandita semplice in contabilità ordinaria, derivanti dalla partecipazione nelle società stesse, corrispondenti alle quote di partecipazione agli utili non compensate nell'anno (vedi in **Appendice** la voce "Perdite d'impresa in contabilità ordinaria").
Nei **campi da 1 a 5** devono essere indicate le perdite dei rispettivi periodi di imposta non compensate.
Si ricorda che le eccedenze di perdite potranno essere dedotte dal reddito d'impresa derivante dall'esercizio di imprese commerciali e da partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice dei periodi d'imposta successivi nel modo seguente:

- fino al 2000 per l'eccedenza relativa al 1995;
- fino al 2001 per l'eccedenza relativa al 1996;
- fino al 2002 per l'eccedenza relativa al 1997;
- fino al 2003 per l'eccedenza relativa al 1998;
- fino al 2004 per l'eccedenza relativa al 1999.

Nel **rigo RH20** vanno indicate le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta non compensate nell'anno.

ATTENZIONE *I soci di società in nome collettivo e/o in accomandita semplice che, oltre alle perdite suindicate, conseguono redditi (o perdite) in imprese commerciali, non devono compilare il presente prospetto, ma quello corrispondente contenuto nel Quadro RS.*

R8. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RR

8.1 Generalità

Il presente quadro deve essere compilato dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali nonché dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335 per la determinazione dei contributi previdenziali dovuti all'INPS.

8.2 Sezione I - Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti

La presente sezione deve essere compilata, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, dai titolari di imprese artigiane e commerciali e dai soci titolari di una propria posizione assicurativa tenuti al versamento dei contributi previdenziali, sia per se stessi, sia per le altre persone che prestano la propria attività lavorativa nell'impresa (familiari collaboratori).
Sono esonerati dalla compilazione della sezione i soggetti che, pur avendo presentato domanda di iscrizione all'INPS, non hanno ancora ricevuto comunicazione dell'avvenuta iscrizione con conseguente attribuzione del "codice azienda".

La base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali è costituita, per ogni singolo soggetto iscritto alla gestione assicurativa, dalla totalità dei redditi d'impresa dichiarati ai fini Irpef per l'anno 1999 con un minimo di L. 22.351.888 (pari a euro 11.543,79) (reddito minimale) ed un massimo di L. 108.800.000 (pari a euro 55.777,35), entrambi rapportabili a mesi in caso di attività che non copre l'intero anno, sia per la Gestione degli Artigiani e sia per quella dei Commercianti. Il massimale per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, iscritti a decorrere dal 1° gennaio 1996, è pari a L. 141.991.000 (pari a euro 73.332,23). Quest'ultimo massimale non può essere rapportato ai mesi di attività.
Qualora nel corso dell'anno si verifichi un trasferimento dalla gestione commercianti alla gestione artigiani o viceversa, devono essere compilati due distinti quadri, ognuno riferito alla singola gestione.

Per la determinazione dei contributi dovuti devono essere applicate le seguenti aliquote:

- per la Gestione Artigiani:
  - 16 per cento sul reddito minimale e sui redditi compresi tra L. 22.351.889 (pari a euro 11.543,79) e L. 65.280.000 (pari a euro 33.714,31);
  - 17 per cento per i redditi compresi tra L. 65.280.001 (pari a euro 33.714,31) e L. 108.800.000 (pari a euro 55.777,35);
    (L. 141.991.000 (pari a euro 73.332,23) per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995);
- per la Gestione Commercianti:
  - 16,39 per cento sul reddito minimale e sui redditi compresi tra L. 22.351.889 (pari a euro 11.543,79) e L. 65.280.000 (pari a euro 33.714,31);
  - 17,39 per cento per i redditi compresi tra L. 65.280.001 (pari a euro 33.714,31) e L. 108.800.000 (pari a euro 55.777,35);
    (L. 141.991.000 (pari a euro 73.332,23) per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995).

Ai fini della compilazione della sezione, il titolare dell'impresa dovrà determinare separatamente i dati relativi a ciascun soggetto iscritto alla gestione assicurativa (imponibile, contributi).
Gli importi devono essere arrotondati alle mille lire inferiori o superiori, secondo le regole della dichiarazione.

8.3 Come si compila la sezione

Nel **rigo RR1** riportare il codice azienda attribuito dall'INPS (8 caratteri numerici e 2 alfabetici), indicato sulla lettera di accompagnamento dei modelli di pagamento F24, alla voce CODICE AZIENDA.
Nel caso in cui il contribuente svolga l'attività di affittacamere barrare la relativa casella.

Il **rigo RR2** è riservato all'indicazione dei dati contributivi del titolare dell'impresa.

Nei righi da RR2 a RR8 di questa sezione devono essere riportati:
- a **colonna 1**, il codice fiscale di ognuno dei componenti il nucleo aziendale (ad esclusione di quello del titolare);
- a **colonna 2**, barrare la casella se trattasi di lavoratore privo di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, iscritto a decorrere dal 1° gennaio 1996;
- nelle **colonne 3** e **4**, il periodo per il quale sono dovuti i contributi relativi al 1999 indicandone l'inizio e la fine (ad es. per l'intero anno, da 01 a 12; in caso di decorrenza dell'iscrizione dal mese di maggio, da 05 a 12, ecc.);
- a **colonna 5**, uno dei codici sottoelencati relativi alle eventuali agevolazioni contributive (riduzioni) riconosciute dall'INPS:
  - A — Art. 59, comma 15, L. 449/97. Riduzione del 50% dei contributi IVS dovuti dai pensionati ultrasessantacinquenni;

B Art. 1, c. 7, L. 233/90. Riduzione di tre punti dell'aliquota contributiva IVS per i collaboratori di età inferiore a 21 anni (ad es. l'aliquota del 17 si riduce al 14);

C Art. 4, comma 16, L. 449/97. Sospensione del pagamento del 50% dei contributi dovuti dai soggetti di età inferiore ai 32 anni, iscritti per la prima volta alle Gestioni nell'anno 1998;

D Art. 3, comma 9, L. 448/98. Riduzione del pagamento del 50% dei contributi dovuti dai soggetti di età inferiore ai 32 anni, iscritti per la prima volta alle Gestioni nell'anno 1999;

E Qualora spettino contemporaneamente, oltre alla riduzione prevista al punto B, una delle riduzioni di cui ai punti C e D.

Se nel corso dell'anno si modifica il diritto alle agevolazioni contributive sopra elencate, dovranno essere compilati distinti righi relativi ai periodi di validità delle agevolazioni. Qualora la modifica riguardi il titolare, nell'ulteriore rigo dovrà essere indicato il codice fiscale dello stesso;
- nelle **colonne 6** e **7**, il periodo di spettanza delle riduzioni (ad es. per l'intero anno dal 01 al 12);
- a **colonna 8**, i redditi di impresa 1999, così come attribuiti ai singoli iscritti, assoggettabili a contribuzione ai sensi dell'art. 3-bis della L. 14 novembre 1992, n. 438. Qualora il reddito d'impresa sia di importo inferiore al minimale di reddito imponibile (ad esclusione di quello derivante dall'attività di affittacamere), in tale colonna va indicato l'importo corrispondente al predetto minimale. Nel caso di attività svolta per parte dell'anno, va indicato il reddito effettivamente percepito, fermi restando il minimale ed il massimale di reddito imponibile, rapportati ai singoli mesi di attività. Il rapporto ai mesi non si applica per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. Coloro che svolgono l'attività di affittacamere devono indicare, comunque, il reddito effettivamente percepito;
- a **colonna 9**, l'importo complessivo dei contributi IVS dovuti per l'anno 1999, al netto di eventuali riduzioni indicate a colonna 5 e di eventuali oneri accessori richiesti dall'INPS;
- a **colonna 10**, va indicato il contributo per le prestazioni di maternità (pari a lire 18.936 annue ed a lire 1.578 mensili ovvero a euro 9,78 e a euro 0,81);
- a **colonna 11**, l'importo complessivo dei contributi dovuti (somma degli importi indicati a colonna 9 e a colonna 10).

Nei **righi** da **RR9** a **RR15** devono essere indicati i dati che consentono la determinazione complessiva dei contributi dovuti o delle somme risultanti a credito. In particolare, indicare:
- nel **rigo RR9** il totale dei contributi determinato sommando gli importi indicati nella colonna 11;
- nel **rigo RR10** l'ammontare complessivo dei versamenti effettuati per l'anno 1999 (contributi in scadenza trimestrale, primo e secondo acconto 1999) al netto di eventuali oneri accessori relativi al 1999;
- nel **rigo RR11** vanno indicati gli importi relativi alle quote associative o ad eventuali oneri accessori;
- nel **rigo RR12** i contributi sul minimale relativi all'anno 1999 i cui termini di versamento non sono ancora scaduti all'atto della presentazione del modello UNICO 2000 (emissioni di modelli di pagamento per nuove iscrizioni successive al mese di maggio 1999) al netto di eventuali oneri accessori relativi al 1999;
- nel **rigo RR13** l'importo dell'eventuale credito contributivo determinatosi in riferimento all'anno 1997 e portato in diminuzione dei contributi dovuti per l'anno 1999 (autoconguaglio);
- nel **rigo RR14** l'eccedenza dei contributi derivante dalla precedente dichiarazione;
- nel **rigo RR15** la somma degli importi compensati con mod. F24 riferiti all'importo esposto come eccedenza nella precedente dichiarazione;
- nel **rigo RR16** l'importo dell'eventuale credito contributivo determinatosi in riferimento all'anno 1998 e portato in diminuzione dei contributi dovuti per l'anno 1999 (autoconguaglio);

Al fine di determinare i contributi a debito o a credito, effettuare la seguente operazione:
RR9 – RR10 – RR12 – RR13 – RR14 + RR15.

Se il risultato di tale operazione è uguale o maggiore di zero, indicare il corrispondente importo nel **rigo RR17**; se invece, risulta inferiore a zero, indicare il corrispondente importo nel **rigo RR18**.
Qualora i righi previsti nella sezione I del quadro RR non fossero sufficienti per indicare tutti i collaboratori, il contribuente dovrà utilizzare un ulteriore modulo, compilando i righi da RR9 a RR18 solo nel primo quadro.

8.4 Sezione II - Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell'Inps

La presente sezione deve essere compilata dai lavoratori autonomi che svolgono attività di cui all'art. 49, comma 1, del Tuir, tenuti al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335.
Si precisa, al riguardo, che non sono tenuti all'iscrizione alla gestione separata istituita presso l'INPS e, quindi, alla compilazione del presente quadro, i professionisti già assicurati ad altre casse professionali, relativamente ai redditi assoggettati a contribuzione presso le casse stesse, e coloro che, pur producendo redditi di lavoro autonomo, siano assoggettati, per l'attività professionale, ad altre forme assicurative (ad esempio, ostetriche iscritte alla gestione dei commercianti, lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS, ecc.).
La base imponibile è rappresentata dal reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo all'anno cui la contribuzione si riferisce.
Per l'anno 1999 il contributo, entro il massimale di L. 141.991.000 (pari a euro 73.332,23), deve essere calcolato applicando all'imponibile le seguenti aliquote:
- 12 per cento per i professionisti iscritti esclusivamente alla gestione separata;
- 10 per cento per i professionisti pensionati o per i quali sia in atto un diverso rapporto assicurativo-contributivo derivante, ad esempio, da un concomitante rapporto di lavoro subordinato.

Nel **rigo RR19** devono essere riportati i seguenti dati:
- a **colonna 1**, il reddito imponibile sul quale è stato calcolato il contributo, eventualmente ridotto entro il limite del massimale;
- nelle **colonne 2** e **3**, il periodo in cui è stato conseguito il reddito nella forma "dal mese" e "al mese";
- a **colonna 4**, l'aliquota applicata;
- a **colonna 5**, il contributo dovuto: moltiplicare il reddito imponibile di colonna 1 per l'aliquota di colonna 4;
- a **colonna 6**, il contributo versato.

Qualora si modifichi in corso d'anno la misura dell'aliquota contributiva da applicare (dal 12% al 10% o viceversa) per l'inizio, ad esempio, di un concomitante rapporto di lavoro subordinato a decorrere dal mese di maggio, devono essere compilati sia il **rigo RR19** sia il **rigo RR20**.
Proseguendo nell'esempio, nel rigo RR19 sarà indicato il reddito imponibile del primo periodo dell'anno nel quale non vi era altro rapporto di lavoro, nella misura di 4/12 del reddito annuo, il periodo di riferimento, da 01 a 04, l'aliquota, nella misura del 12%.

Nel **rigo RR20** saranno riportati l'imponibile relativo alla restante parte dell'anno, nella misura di 8/12 del reddito annuo, il periodo di riferimento, da 05 a 12 e l'aliquota, nella misura del 10%. Nel caso in cui il reddito conseguito sia superiore a L. 141.991.000 (pari a euro 73.332,23), ai fini della determinazione delle due diverse basi imponibili, detta somma sarà rapportata a mese e moltiplicata per i mesi di ciascun periodo. Nell'esempio, il reddito da indicare nei righi RR19 ed RR20 sarà pari, rispettivamente, a L. 47.330.000 (pari a euro 24.443,90) ed a L. 94.661.000 (pari a euro 48.888,33).
Si evidenzia che in caso di attività che non si protrae per l'intero anno i contributi sono comunque dovuti entro il predetto massimale di L. 141.991.000 (pari a euro 73.332,23).

Nel **rigo RR21** riportare il totale dei contributi dovuti e degli acconti versati indicati rispettivamente nelle colonne 5 e 6.

Nel **rigo RR22** riportare il credito da utilizzare in compensazione risultante dalla precedente dichiarazione (rigo RX6 col. 2 del mod. UNICO 99).

Nel **rigo RR23** riportare la somma degli importi compensati con il mod. F24 riferiti all'importo esposto come eccedenza nella precedente dichiarazione.

Nel **rigo RR24** riportare l'importo dell'eventuale credito contributivo determinatosi in riferimento all'anno 1998 e portato in diminuzione dei contributi dovuti per l'anno 1999 (autoconguaglio).
Al fine di determinare i contributi a debito o a credito, effettuare la seguente operazione:
RR21 col. 5 – RR21 col. 6 – RR22 + RR23.
Se il risultato di tale operazione è uguale o maggiore di zero, indicare il corrispondente importo nel **rigo RR25**; se invece, risulta inferiore a zero, indicare il corrispondente importo nel **rigo RR26**.
Qualora i righi previsti nella sezione II del quadro RR non fossero sufficienti per indicare tutti i periodi con diversa aliquota, il contribuente dovrà utilizzare un secondo modulo, compilando i **righi** da **RR21** a **RR26** solo nel primo quadro.

APPENDICE – fascicolo 2

■ Altri redditi di lavoro autonomo

Il comma 2 dell'art. 49 del Tuir elenca nelle lettere da *a)* a *f)*, gli altri redditi di lavoro autonomo, diversi da quelli derivanti dall'esercizio di un'arte o professione. Si tratta dei:

a) redditi derivanti:
- dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica salvo che rientrino nell'oggetto proprio dell'attività (compensi percepiti da dottori commercialisti o ragionieri per l'ufficio di sindaco o revisore ricoperto in società o enti);
- dalla collaborazione a riviste, giornali, enciclopedie e simili quando l'oggetto della prestazione è una collaborazione generica (ad es.: la composizione e correzione di bozze, la redazione di informative);
- dalla partecipazione a collegi e commissioni, se non classificabili quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Rientrano tra questi ultimi i rapporti aventi per oggetto la prestazione di attività:
  - non rientranti nell'oggetto dell'arte o della professione esercitata dal contribuente;
  - di natura intrinsecamente artistica o professionale;
  - svolti senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto;
  - svolti nel quadro di un rapporto unitario e continuativo;
  - svolti senza impiego di mezzi organizzati;
  - con retribuzione periodica e prestabilita.

La mancanza di uno solo dei requisiti sopra citati non consente la classificazione del reddito tra quelli di collaborazione coordinata e continuativa bensì, a seconda dei casi, tra i redditi derivanti dall'esercizio di un'arte o professione (da indicare nel quadro RE, sezione I) o tra i redditi di lavoro autonomo occasionale (da indicare nel quadro RL);

b) redditi derivanti dall'utilizzazione economica, da parte dell'autore o dell'inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, ad eccezione del caso in cui non siano conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali. Rientrano, quindi, tra i diritti d'autore le collaborazioni rese a giornali, riviste, enciclopedie e simili che hanno per oggetto la cessione di un'opera dell'ingegno tutelata dalle norme sul diritto d'autore;

c) redditi derivanti dalla partecipazione agli utili in forza di contratti di associazione in partecipazione o di contratti di cointeressenza agli utili, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;

d) redditi derivanti dalle partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;

e) indennità derivanti dalla cessazione di rapporti di agenzia;

f) redditi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali.

■ Ammortamento degli immobili strumentali per l'esercizio di arti e professioni

Il regime di deducibilità degli ammortamenti dei beni immobili strumentali per l'esercizio di arti o professioni è diverso a seconda della data di acquisto dell'immobile. Specificamente:
- per gli immobili acquistati o costruiti dal 15 giugno 1990 non è ammessa la deducibilità delle quote di ammortamento; per gli stessi non è, peraltro, più consentita, dall'anno 1993, la deducibilità di una somma pari alla rendita catastale;
- per gli immobili acquistati o costruiti sino al 14 giugno 1990 è consentita la deduzione di quote annuali di ammortamento; per gli immobili acquistati o costruiti prima del 1° gennaio 1985, ai fini del computo del periodo di ammortamento, si deve aver riguardo alla data dell'acquisto o della costruzione, tenuto conto, peraltro, che non sono deducibili le quote annuali di ammortamento maturate prima del 1° gennaio 1985.

La quota di ammortamento va calcolata sul costo di acquisto o di costruzione se l'immobile è stato edificato direttamente dall'esercente l'arte o professione, aumentato delle spese incrementative, se sostenute e debitamente documentate.

■ Calcolo delle plusvalenze

Ai fini del calcolo delle plusvalenze dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria e delle indennità di esproprio e simili, il costo di acquisto deve essere prima aumentato di tutti gli altri costi inerenti e poi rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Al costo così determinato e rivalutato va poi sommata l'eventuale Invim pagata. Se si tratta di terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, o in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo inerente, dell'Invim e dell'imposta di successione pagate, senza operare alcuna rivalutazione sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo.

■ Calcolo del credito d'imposta limitato sui dividendi

Ai sensi dell'art. 11, comma 3-bis, del TUIR, il credito d'imposta spetta in misura limitata per gli utili, compresi quelli derivanti dai dividendi di società figlie residenti nella UE, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, indicati nel punto 8 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.

Il suddetto credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente a compensazione della quota dell'imposta netta afferente i dividendi per cui è attribuito e comunque in misura non superiore al 58,73 per cento dei dividendi stessi. Il suo impiego non può in ogni caso generare una eccedenza di imposta suscettibile di essere chiesta a rimborso o a compensazione delle imposte dovute per i periodi d'imposta successivi. Pertanto, tale credito va utilizzato con precedenza rispetto agli altri crediti d'imposta.

Il contribuente può, tuttavia, rinunciare all'utilizzo del credito d'imposta, non computandolo né in aumento del reddito complessivo né in detrazione dall'imposta.

Ai fini del calcolo del credito d'imposta spettante deve essere applicata la seguente formula:

$$\frac{\text{Ammontare del dividendo + credito d'imposta (58,73\%)}}{\text{Reddito complessivo di cui al rigo RN1 colonna 3 + crediti d'imposta sui dividendi di cui al rigo RN2}}$$

Il risultato così ottenuto deve essere moltiplicato per l'imposta netta di cui al rigo RN18.

Se la quota d'imposta netta che risulta da tale formula è inferiore al credito d'imposta limitato, l'ammontare di tale credito non può in ogni caso essere superiore alla predetta quota d'imposta netta.

Si fornisce qui di seguito un esempio espresso in lire:

Dividendi per i quali spetta il credito d'imposta in misura intera	2.000.000
Dividendi per i quali spetta il credito d'imposta in misura limitata	1.000.000
Altri redditi compresi nel reddito complessivo	20.000.000
Reddito complessivo indicato nel rigo RN1, colonna 3	23.000.000
Credito d'imposta complessivo indicato nel rigo RN2 (3.000.000 x 0.5873)	1.762.000
Reddito imponibile, rigo RN5 col.3	24.762.000
Imposta lorda, rigo RN6 col.3	5.362.000
Totale detrazioni, rigo RN17	1.500.000
Imposta netta, rigo RN18	3.862.000

Credito d'imposta limitato =

$$3.862.000 \times \frac{1.000.000 + 587.000}{23.000.000 + 1.762.000} =$$

= 248.000

In tal caso l'importo del credito limitato utilizzabile è pari a 248.000.

Credito d'imposta sui dividendi

Per quanto concerne il credito d'imposta sui dividendi si precisa che:

a) il credito compete nella misura del 58,73 per cento degli utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del Tuir, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996;

b) il credito compete nella misura di nove sedicesimi (pari al 56,25 per cento) degli utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dalle società di cui all'art. 87, comma 1, lett. a), del Tuir, entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 e da enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. b), del Tuir, dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988 ed entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996;

c) il credito compete nella misura del 25 per cento degli utili derivanti dalla distribuzione di riserve e fondi che sono stati affrancati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L. 29 dicembre 1990, n. 408, o ai sensi dell'art. 22, commi 1, 2 e 4 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85, deliberati entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996;

d) il credito d'imposta compete in misura limitata per gli utili, compresi quelli derivanti dai dividendi di società figlie residenti nella UE, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del Tuir, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, ai sensi dell'art. 11, comma 3-bis, del Tuir;

e) il credito d'imposta non compete:
   - per gli utili, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art.87, comma 1, lett. *b)*, del Tuir prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988;
   - per gli utili distribuiti da enti non commerciali residenti e da società ed enti non residenti;
   - per gli utili percepiti dall'usufruttuario quando la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto è stata posta in essere da soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia;
   - per gli utili la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto delle partecipazioni, con riguardo ai soggetti che le acquistano dai fondi comuni d'investimento mobiliare o dalle società a capitale variabile (Sicav).

Credito per le imposte pagate all'estero

Nel rigo **RN20** va indicato:

- l'ammontare del credito per le imposte pagate all'estero sui redditi esteri indicati ai quadri RC, RE, RF, RG, RI, RL ed RM (per i soli redditi per i quali si è optato per la tassazione ordinaria);
- la quota di spettanza dell'imposta estera pagata sui redditi esteri dai soggetti di cui all'art. 5 del Tuir e dai GEIE, cui il dichiarante partecipa, così come risulta dall'apposito prospetto rilasciato dai citati soggetti.

In apposita distinta da conservare ed esibire o trasmettere a richiesta degli Uffici, devono essere evidenziati separatamente per ogni Stato estero:

- l'ammontare dei redditi prodotti all'estero;
- l'ammontare delle imposte pagate all'estero in via definitiva nell'anno 1999, relative ai redditi 1999;
- l'eventuale minore reddito estero del 1999 cui l'imposta si riferisce;
- la misura massima del credito d'imposta, determinato, per effetto dell'articolo 15 del Tuir, nel modo seguente:

$$\text{Credito d'imposta} = \frac{\text{Reddito estero x imposta lorda italiana (rigo RN6, col. 6)}}{\text{Reddito complessivo (RN1, colonna 3) + credito d'imposta sui dividendi}}$$

Se nella compilazione dei quadri **RF, RG, RH e RD** risultano eccedenze di perdite in contabilità ordinaria di precedenti periodi d'imposta, ai soli fini del calcolo del credito d'imposta, il reddito complessivo da indicare al denominatore del rapporto deve essere quello di rigo **RN1**, colonna 3, aumentato delle eccedenze di cui sopra. In tal caso l'imposta italiana cui si applica il rapporto deve essere rideterminata con riferimento al reddito di rigo RN1, colonna 3, aumentato delle eccedenze stesse (art. 5 del D.P.R. n. 42 del 4 febbraio 1988).

Resta fermo che l'ammontare complessivo del credito per le imposte pagate all'estero non può eccedere l'imposta netta dovuta in Italia.

Ai fini della determinazione del credito vanno considerate esclusivamente le imposte pagate nel 1999 in via definitiva, non suscettibili di modificazioni a favore del contribuente né di rimborsi, e quindi con esclusione delle imposte pagate in acconto, in via provvisoria e in genere di quelle per le quali è previsto il conguaglio con possibilità di rimborso totale o parziale.

Può perciò accadere che nel 1999 sia stata pagata in via definitiva una imposta corrispondente ad una parte soltanto dei redditi esteri dichiarati, oppure che non sia stata pagata alcuna imposta. In tali casi, fermo restando che i redditi esteri conseguiti nell'anno devono comunque essere dichiarati nel loro intero ammontare, l'imposta estera in tutto o in parte non pagata potrà essere portata in detrazione nella dichiarazione dell'anno in cui sarà avvenuto il pagamento in via definitiva.

Se nel 1999 sono stati effettuati pagamenti in via definitiva o hanno acquistato nello stesso anno il carattere della definitività pagamenti effettuati negli anni precedenti per imposte relative ai redditi prodotti all'estero compresi nelle dichiarazioni presentate per gli stessi anni, i relativi importi dovranno essere indicati separatamente nella anzidetta distinta.

Si sottolinea infine che con alcuni paesi, con i quali sono in vigore convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, è prevista una clausola particolare per cui, se lo Stato estero ha esentato da imposta in tutto o in parte un determinato reddito prodotto nel proprio territorio, il contribuente residente in Italia ha comunque diritto a chiedere il credito per l'imposta estera come se questa fosse stata effettivamente pagata (imposta figurativa)(cfr. ad esempio art. 24, paragrafo 3, Convenzione con l'Argentina, o art. 23, paragrafo 3, Convenzione con il Brasile).

Il contribuente deve conservare la documentazione fiscale da cui risultino l'ammontare del reddito prodotto e le imposte ivi pagate in via definitiva in modo da poterla esibire o trasmettere a richiesta degli uffici finanziari.

Esercizio di arti e professioni

L'art.49, comma 1, del Tuir definisce redditi di lavoro autonomo quelli derivanti dall'esercizio di arti o professioni, cioè dall'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo non rientranti tra quelle imprenditoriali, anche se esercitate in forma associata.

Il requisito della professionalità sussiste quando il soggetto pone in essere una molteplicità di atti coordinati e finalizzati verso un identico scopo con regolarità, stabilità e sistematicità. L'abitualità si diversifica dalla occasionalità in quanto quest'ultima implica attività episodiche, saltuarie e comunque non programmate. Tale differenza è fondamentale per distinguere i redditi di lavoro autonomo abituale, che vanno dichiarati nel quadro RE, sezione I, dai redditi di lavoro autonomo occasionali, che, essendo qualificati redditi diversi, vanno dichiarati nel quadro RL.

Lottizzazione

Questa voce interessa, in particolare, i soggetti tenuti a dichiarare le plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lett. *a)*, del Tuir.

Al riguardo si sottolinea che la nozione tecnica di lottizzazione è desumibile dall'art. 8 della L. 6 agosto 1967, n. 765, che ha sostituito i primi due commi dell'art. 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e dalla circolare n. 3210 del 28 ottobre 1967 con la quale il Ministero dei Lavori Pubblici, in sede di istruzioni alle disposizioni di cui alla citata L. n. 765 del 1967, ha precisato che costituisce lottizzazione non il mero frazionamento dei terreni, ma qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale e, conseguentemente, comporti la predisposizione delle opere di ur-

banizzazione occorrenti per le necessità primarie e secondarie dell'insediamento.
Assume rilievo, ai fini della normativa in esame, ogni operazione obiettivamente considerata di lottizzazione o di esecuzione d'opere per l'edificabilità di terreni, anche se realizzata al di fuori o in contrasto con i vincoli urbanistici.
A tal fine si richiama l'art. 18 della L. 28 febbraio 1985, n. 47, che definisce lottizzazione qualsiasi trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni anche quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.

■ Parametri presuntivi di ricavi e compensi

I parametri approvati con il D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997 per effetto delle disposizioni previste dall'art. 3, comma 125, ultimo periodo, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere utilizzati per l'accertamento previsto dall'art. 3, comma 181, della L. n. 549 del 1995, (richiamato dall'art. 3, comma 126, della citata L. n. 662 del 1996) dei ricavi di cui all'art. 53 del Tuir, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c) e d) del comma 1 dello stesso articolo, e dei compensi di cui all'art. 50, comma 1, del Tuir, relativi al periodo di imposta 1999 nei confronti dei contribuenti esercenti attività d'impresa per le quali non risultano approvati gli studi di settore ovvero, ancorché approvati, operano condizioni di inapplicabilità, non estendibili ai parametri, individuate nei decreti di approvazione degli stessi studi di settore.
I contribuenti che intendono evitare tale tipo di accertamento possono adeguare, senza applicazione di sanzioni, i propri ricavi e compensi utilizzando gli appositi righi.
Qualora, a seguito di tale adeguamento, l'ammontare dei ricavi o compensi relativi all'anno 1999 superi i limiti previsti per la tenuta della contabilità semplificata (360 milioni, pari a euro 185.924,48, e un miliardo di lire, pari a euro 516.456,90), per il periodo di imposta successivo non sorge l'obbligo di osservare gli adempimenti previsti per il regime ordinario di contabilità.
Per conoscere l'ammontare dei ricavi e dei compensi presunti sulla base dei parametri, i contribuenti possono rivolgersi agli uffici dell'Amministrazione finanziaria o utilizzare i supporti magnetici contenenti i programmi necessari per il calcolo dei predetti ricavi e compensi, gratuitamente distribuiti dalla stessa Amministrazione finanziaria anche tramite le associazioni di categoria e gli ordini professionali. Tali programmi sono disponibili anche su Internet al sito del Ministero delle finanze all'indirizzo "**www.finanze.it**".
Nel prodotto informatico verrà fornita la puntuale indicazione dei righi dei modelli di dichiarazione da prendere a base per la determinazione del valore da assegnare alle diverse voci e variabili considerate ai fini dell'applicazione dei parametri.
L'accertamento basato sui parametri interessa i contribuenti con ricavi o compensi dichiarati di ammontare non superiore a 10 miliardi di lire, (pari a euro 5.164.568.99). A tal fine, per gli esercenti attività di impresa va fatto riferimento ai ricavi di cui all'art. 53 del Tuir, ad eccezione di quelli previsti dalla lett. c) dello stesso articolo.
Per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e periodici anche su supporti audiovideomagnetici e per i distributori di carburanti, i menzionati ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, mentre per coloro che effettuano cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori.
Per i contribuenti in regime di contabilità ordinaria, l'accertamento in base ai parametri è possibile solo quando in sede di verifica sia rilevata l'inattendibilità della contabilità in base ai criteri stabiliti con il regolamento approvato con D.P.R. 16 settembre 1996, n. 570.
Si ricorda che i parametri non si applicano nei confronti dei contribuenti che esercitano attività per le quali non si è provveduto alla elaborazione degli stessi; tali attività sono indicate con il termine "esclusa" nelle tabelle degli indicatori allegate al D.P.C.M. 29 gennaio 1996. I parametri, inoltre, non trovano comunque applicazione nei confronti dei soggetti per i quali operano le cause di esclusione dagli accertamenti basati sugli studi di settore previste dall'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146 (vedere la voce "Studi di settore" nell'**Appendice** al FASCICOLO 3).
Non si applicano, altresì, ai contribuenti il cui reddito è determinato con criteri di tipo forfetario (comprese le persone fisiche di cui all'art. 3, comma 171, della L. 23 dicembre 1996, n. 662), a quelli che omettono di presentare la dichiarazione dei redditi o che la presentano incompleta e alle imprese in liquidazione o interessate da procedure concorsuali.
Ulteriori precisazioni relative all'applicazione dei parametri sono contenute nelle circolari ministeriali n. 117/E del 13 maggio 1996 e n. 140/E del 16 maggio 1997.

■ Perdite d'impresa in contabilità ordinaria

Per effetto delle modifiche apportate all'art. 8, comma 1, del Tuir dall'art. 29 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge. 22 marzo 1995, n. 85, a decorrere dal periodo d'imposta 1995, il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'art 79 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni.
Ai sensi del comma 3 dell'art. 8, le perdite derivanti dall'esercizio di attività commerciali nonché quelle derivanti da partecipazioni in società in nome collettivo e in accomandita semplice, in contabilità ordinaria, possono essere compensate in ciascun periodo d'imposta con i redditi derivanti dalle predette attività e/o partecipazioni (sia in contabilità ordinaria che semplificata) e limitatamente all'importo che trova capienza in essi. L'eccedenza può essere portata in diminuzione dei redditi derivanti dalle predette attività e/o partecipazioni negli esercizi successivi ma non oltre il quinto.
La nuova disciplina delle perdite si applica, per effetto del comma 2 del citato art. 29 del D.L. n. 41, anche alle perdite dei periodi d'imposta precedenti, non oltre il quinto, non compensate, secondo i previgenti criteri, con il reddito complessivo.
La descritta compensazione delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria con i redditi d'impresa conseguiti dallo stesso soggetto si effettua, a scelta del contribuente, nel quadro RF o RG, e/o RH, e/o RD, in cui è stato conseguito un reddito d'impresa positivo.
Si fa presente che la compensazione con il reddito di impresa conseguito nel periodo di imposta dovrà essere effettuata preliminarmente con le perdite d'impresa in contabilità ordinaria conseguite nel medesimo periodo di imposta e, per la parte non compensata, con l'eventuale eccedenza di perdite in contabilità ordinaria non compensate nei precedenti periodi d'imposta.
Le perdite d'impresa in contabilità ordinaria (comprese le eccedenze dei periodi d'imposta precedenti) non compensate nei quadri RF o RG, e/o RH e/o RD dovrà essere riportata nel "Prospetto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno", contenuto nel quadro RS, secondo le istruzioni ivi previste.
In merito alle perdite realizzate nei primi tre periodi di imposta, formatesi a decorrere dal 1997, vedi la successiva voce.

■ Perdite riportabili senza limiti di tempo

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, del Tuir, così come modificato dall'art. 8, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 358 del 1997, le perdite realizzate nei primi tre periodi di imposta possono essere computate in diminuzione del reddito d'impresa dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo.
La norma di cui trattasi si applica alle perdite derivanti dall'esercizio di imprese in contabilità ordinaria formatesi a decorrere dal periodo d'imposta 1997.

■ Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti

L'art. 7, commi da 1 a 4, della L. n. 425 del 1996 ha introdotto l'obbligo di un prelievo pari al 20 per cento dei proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e dai titoli similari effettuati da taluni soggetti a garanzia di finanzia-

menti concessi ad imprese residenti. Qualora il deposito sia effettuato presso soggetti non residenti e non vi sia l'intervento di un soggetto obbligato ad effettuare il prelievo alla fonte, il soggetto depositante è tenuto alla dichiarazione dei proventi ed al versamento del 20 per cento degli importi maturati nel periodo d'imposta. Detto obbligo non sussiste nel caso in cui il contribuente acquisisca dal depositario non residente, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, una certificazione - nella forma ritenuta giuridicamente autentica nel Paese di residenza del depositario stesso - attestante che il deposito non è finalizzato, direttamente o indirettamente, alla concessione di finanziamenti a imprese residenti, ivi comprese le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Tale documentazione deve essere conservata fino al 31 dicembre 2004 ed esibita o trasmessa su richiesta dell'Amministrazione finanziaria.

■ Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva

Con questa denominazione viene fatto riferimento ad una serie di redditi di capitale per i quali il legislatore ha disposto, in via di massima, l'esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo soggetto all'Irpef in quanto trattasi di redditi che, se conseguiti in Italia per il tramite di un soggetto al quale viene attribuita la veste di sostituto d'imposta, sarebbero stati assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.
A decorrere dall'anno 1997 tali redditi vengono assoggettati al pagamento di un'imposta sostitutiva nella misura della ritenuta applicata in Italia sui redditi della stessa natura (art. 16 bis del Tuir introdotto dall'art. 21 della L. 27 dicembre 1997, n. 449).
Fra i redditi di fonte estera si devono quindi ricomprendere:

a) gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 e degli altri titoli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, nonché gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni medesime e di quelle emesse da non residenti, che vengono riconosciuti, sia in modo esplicito che implicito, nel corrispettivo di acquisto dei titoli stessi da soggetti non residenti;
b) i proventi, divenuti esigibili entro il 30 giugno 1998, derivanti da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari effettuate nei confronti di non residenti;
c) i proventi, compresa la differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni ed il valore di sottoscrizione o acquisto, derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, situati negli Stati membri della UE, conformi alle direttive comunitarie, percepiti da persone fisiche senza applicazione della ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 12,50 per cento;
d) i proventi derivanti dalle operazioni di finanziamento in valori mobiliari di cui all'art. 7 del D.L. 8 gennaio 1996, n. 6, convertito dalla L. 6 marzo 1996, n. 110, corrisposti da soggetti non residenti, compresi i proventi derivanti da mutuo di titoli garantito divenuti esigibili a partire da 1° luglio 1998;
e) i proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute, divenuti esigibili a partire dal 1° luglio 1998, sempreché corrisposti da soggetti non residenti;
f) i proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, costituiti presso soggetti non residenti, a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il tramite di intermediari;
g) gli interessi e gli altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero;
h) le plusvalenze, di cui all'art. 81, comma 1, lett. c-ter) del Tuir, realizzate entro il 30 giugno 1998, i cui corrispettivi sono stati percepiti nel periodo d'imposta, mediante cessione a termine di valute estere ovvero conseguite attraverso altri contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo, derivanti da operazioni con soggetti non residenti;
i) altri redditi di capitale di fonte estera che non concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente.

■ Regime forfetario dei contribuenti minimi (art. 3, commi da 171 a 185, della L. 23 dicembre 1996, n. 662)

L'art 3, commi da 171 a 185, della L. n. 662 del 1996 ha introdotto, con effetto dal 1° gennaio 1997, un particolare regime di determinazione forfettaria del reddito d'impresa e di lavoro autonomo per i contribuenti cosiddetti "minimi".
Contribuenti minimi per il periodo d'imposta 1999 sono le persone fisiche esercenti attività d'impresa o arti e professioni per le quali nel 1998 sussistono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) hanno realizzato un volume d'affari, ragguagliato ad anno, non superiore a 20 milioni di lire. Per la determinazione del volume d'affari occorre fare riferimento ai criteri enunciati nell'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e cioè all'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, registrate o soggette a registrazione nell'anno con esclusione delle cessioni di beni ammortizzabili e dei passaggi di cui all'ultimo comma dell'art. 36 del D.P.R. 633/72 (passaggi interni tra attività separate e passaggi di beni all'attività di commercio al minuto o per quelli da questa ad altre attività). Al volume d'affari vanno poi aggiunti i corrispettivi e compensi non rilevanti ai fini dell'Iva;
Nel caso, poi, in cui il soggetto d'imposta svolga più attività occorre considerare il volume d'affari complessivo relativo a tutte le attività esercitate ancorché gestite con contabilità separata o assoggettate, dalla normativa Iva, a regimi speciali;
b) hanno utilizzato beni strumentali, anche non di proprietà, di costo complessivo, ragguagliato ad anno in caso di acquisizione o dismissione, al netto degli ammortamenti, non superiore a lire 20 milioni. Al riguardo occorre, inoltre, precisare che concorrono a formare il costo complessivo solo i beni strumentali acquistati a titolo oneroso. In ordine, poi, ai beni strumentali adibiti ad uso promiscuo, cioè utilizzati in parte per lo svolgimento dell'attività artistica o professionale e d'impresa ed in parte per esigenze personali o familiari, il limite concernente il costo complessivo di detti beni strumentali deve essere calcolato in misura pari al 50 per cento del loro costo;
c) non hanno effettuato cessioni all'esportazione;
d) hanno corrisposto a dipendenti e/o collaboratori stabili, quindi con esclusione di collaboratori occasionali, compensi complessivi, tenendo conto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiori al 70 per cento del volume d'affari realizzato nell'anno 1998 sempre nel rispetto del limite di 20 milioni di lire.

Sono escluse dal regime forfetario, le attività di cui agli articoli 34, 74 e 74-ter del D.P.R. n. 633/72, nonché le attività rientranti in altri regimi speciali per le quali resta ferma la relativa disciplina come, ad esempio, l'attività di agriturismo di cui alla L. 5 dicembre 1985, n. 730.

Il reddito dei contribuenti minimi è determinato forfettariamente, in relazione all'attività prevalentemente esercitata, sulla base delle seguenti percentuali di redditività applicate al volume d'affari, aumentato dei corrispettivi e dei compensi non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'Iva nonché di quelli non concorrenti alla formazione del volume d'affari:

- imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi:75 per cento
- imprese aventi per oggetto altre attività:61 per cento
- esercenti arti e professioni:78 per cento

Si precisa che l'art. 3, comma 181, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, disciplina il passaggio dal regime forfetario all'ordinario e viceversa, allo scopo di evitare salti o duplicazioni di imposta. A tal fine i corrispettivi e i compensi che, in base alle regole del regime forfetario, hanno già concorso a formare il reddito imponibile non assumono rilevanza nella determinazione del reddito imponibile dei periodi successivi ancorché di competenza di tali periodi. Viceversa quelli che, ancorché di competenza del periodo soggetto alla disciplina forfetaria, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo, assumono rilevanza nei periodi successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime forfetario. Analogamente av-

viene nella ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello forfetario. In particolare, la base su cui applicare la percentuale di abbattimento, ai fini della determinazione del reddito, deve essere aumentata dei corrispettivi e dei compensi che non hanno concorso a formare il reddito imponibile di periodi di imposta precedenti. In altri termini, bisogna includere i corrispettivi ed i compensi che, pur avendo avuto la loro manifestazione contabile antecedentemente al 1° gennaio 1999, non erano compresi nelle dichiarazioni dei redditi presentate in applicazione dei corretti criteri, rispettivamente, di competenza e di cassa.

■ Utili prodotti all'estero

Per utili prodotti all'estero e percepiti da residenti in Italia si intendono quelli distribuiti o comunque provenienti da società o enti residenti all'estero. Si precisa che, in presenza di Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, allorquando il prelievo fiscale sia stato effettuato nell'altro Stato contraente in misura eccedente l'aliquota prevista dal Trattato, la maggiore imposta subita (vale a dire la sola differenza tra il prelievo effettivamente subito e l'aliquota convenzionale) non può essere recuperata attraverso il credito di imposta per i redditi prodotti all'estero, bensì mediante un'apposita istanza di rimborso da presentare alle Autorità fiscali estere nei termini stabiliti dalla relativa legislazione.
Nella documentazione, da conservare a cura del contribuente, vanno specificati, in un'apposita distinta, oltre allo Stato o agli Stati esteri di produzione dei redditi, anche le relative imposte pagate all'estero in via definitiva.

■ Versamenti

I versamenti relativi all'imposta sostitutiva sulle plusvalenze dichiarate nel quadro RT, ai proventi derivanti da depositi a garanzia, all'imposta sostitutiva sui redditi di capitale, nonché all'acconto sui redditi sottoposti a tassazione separata e non soggetti a ritenuta alla fonte, devono essere effettuati con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per i versamenti a saldo delle imposte sui redditi.

1. Proventi derivanti da depositi a garanzia

Il pagamento del 20 per cento dovuto sui proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti non percepiti per il tramite di banche e di altri intermediari finanziari deve essere effettuato dal contribuente utilizzando il codice tributo "1246 - proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti - art. 7, commi 1 e 2, D.L. n. 323/1996".

2. Redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti si applica la ritenuta a titolo d'imposta

L'art. 16 bis del Tuir, come introdotto dalla L. 27 dicembre 1997, n. 449, dispone il versamento di un'imposta sostitutiva con la stessa aliquota delle ritenute a titolo d'imposta. Detta imposta sostitutiva deve essere versata utilizzando il codice tributo "1242 - imposta sostitutiva sui redditi di fonte estera".

3. Interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari

Per gli interessi, i premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, non assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, l'obbligo deve essere assolto mediante versamento utilizzando il codice tributo "1240 - imposta sostitutiva su interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 239/96".
Il medesimo codice tributo 1240 deve essere utilizzato per il versamento delle imposte dovute sui redditi di capitale derivanti dalle operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute estere, divenuti esigibili dal 1° gennaio al 18 agosto 1999, sui quali non è stata applicata – in tutto o in parte – la ritenuta a titolo d'imposta (art. 2, comma 4, del D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259).

4. Versamento di acconto del 20 per cento sui redditi soggetti a tassazione separata

Il pagamento deve essere effettuato dal contribuente utilizzando il codice tributo "4200 - Acconto delle imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata - articolo 1, comma 3, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669".

5. Imposta sostitutiva sulle plusvalenze dichiarate nel quadro RT

Ai fini del pagamento dell'imposta sostitutiva delle plusvalenze dichiarate nel quadro RT devono essere utilizzati i seguenti codici tributo:
- il codice tributo 1100, per le plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lett. c, del Tuir;
- il codice tributo 1101, per le plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lett. da c-bis a c-quinquies, del Tuir;
- il codice tributo 4006, per le plusvalenze realizzate entro il 30 giugno 1998, indicate nella sezione I del quadro RT.

ELENCO DEI PAESI ESTERI

ABU DHABI ... 238
AFGHANISTAN ... 002
AJMAN ... 239
ALBANIA ... 087
ALGERIA ... 003
AMERICAN SAMOA ... 148
ANDORRA ... 004
ANGOLA ... 133
ANGUILLA ... 209
ANTIGUA E BARBUDA ... 197
ANTILLE OLANDESI ... 251
ARABIA SAUDITA ... 005
ARGENTINA ... 006
ARMENIA ... 266
ARUBA ... 212
ASCENSION ... 227
AUSTRALIA ... 007
AUSTRIA ... 008
AZERBAIGIAN ... 268
AZZORRE, ISOLE ... 234
BAHAMA ... 160
BAHREIN ... 169
BANGLADESH ... 130
BARBADOS ... 118
BELGIO ... 009
BELIZE ... 198
BENIN ... 158
BERMUDA ... 207
BHUTAN ... 097
BIELORUSSIA ... 264
BOLIVIA ... 010
BOSNIA ERZEGOVINA ... 274
BOTSWANA ... 098
BOUVET ... 280
BRASILE ... 011
BRUNEI ... 125
BULGARIA ... 012
BURKINA FASO ... 142
BURUNDI ... 025
CAMERUN ... 119
CAMPIONE D'ITALIA ... 139
CANADA ... 013
CANARIE, ISOLE ... 100
CAPO VERDE ... 188
CAROLINE, ISOLE ... 256
CAYMAN ISLANDS ... 211
CECA, REPUBBLICA ... 275
CENTROAFRICANA, REPUBBLICA ... 143
CEUTA ... 246
CHAFARINAS ... 230
CHAGOS, ISOLE ... 255
CHRISTMAS ... 282
CIAD ... 144
CILE ... 015
CINA, REPUBBLICA POPOLARE ... 016
CIPRO ... 101
CITTÁ DEL VATICANO ... 093
CLIPPERTON ... 223
COCOS (KEELING) ISLANDS ... 281
COLOMBIA ... 017
COMORE, ISOLE ... 176
CONGO ... 145
CONGO, REPUBBLICA DEMOCRATICA ... 018
COOK, ISOLE ... 237
COREA DEL NORD ... 074
COREA DEL SUD ... 084
COSTA D'AVORIO ... 146
COSTARICA ... 019
CROAZIA ... 261
CUBA ... 020
DANIMARCA ... 021
DOMINICA ... 192
DOMINICANA, REPUBBLICA ... 063
DUBAI ... 240
EAST TINOR ... 287
ECUADOR ... 024
EGITTO ... 023
ERITREA ... 277
ESTONIA ... 257
ETIOPIA ... 026
FALKLAND ... 190
FAR OER, ISOLE ... 204
FIJI, ISOLE ... 161
FILIPPINE ... 027
FINLANDIA ... 028
FRANCIA ... 029
FUIJAYRAH ... 241
GABON ... 157
GAMBIA ... 164
GEORGIA ... 267
GERMANIA ... 094
GHANA ... 112
GIAMAICA ... 082
GIAPPONE ... 088
GIBILTERRA ... 102
GIBUTI ... 113
GIORDANIA ... 122
GOUGH ... 228
GRECIA ... 032
GRENADA ... 156
GROENLANDIA ... 200
GUADALUPA ... 214
GUAM ... 154
GUATEMALA ... 033
GUAYANA FRANCESE ... 123
GUERNSEY ... 201
GUINEA ... 137
GUINEA BISSAU ... 185
GUINEA EQUATORIALE ... 167
GUYANA ... 159
HAITI ... 034
HEARD E MC DONALD ISLANDS ... 284
HONDURAS ... 035
HONG KONG ... 103
INDIA ... 114
INDONESIA ... 129
IRAN ... 039
IRAQ ... 038
IRLANDA ... 040
ISLANDA ... 041
ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO ... 252
ISRAELE ... 182
JERSEY ... 202
JUGOSLAVIA ... 043
KAMPUCHEA ... 135
KAZAKISTAN ... 269
KENYA ... 116
KIRGHIZISTAN ... 270
KIRIBATI ... 194
KUWAIT ... 126
LAOS ... 136
LESOTHO ... 089
LETTONIA ... 258
LIBANO ... 095
LIBERIA ... 044
LIBIA ... 045
LIECHTENSTEIN ... 090
LITUANIA ... 259
LUSSEMBURGO ... 092
MACAO ... 059
MACEDONIA ... 278
MADAGASCAR ... 104
MADEIRA ... 235
MALAWI ... 056
MALAYSIA ... 106
MALDIVE ... 127
MALI ... 149
MALTA ... 105
MAN, ISOLA ... 203
MARIANNE ISOLE, SETTENTRIONALI ... 219
MAROCCO ... 107
MARSHALL, ISOLE ... 217
MARTINICA ... 213
MAURITANIA ... 141
MAURIZIO, ISOLA ... 128
MAYOTTE ... 226
MELILLA ... 231
MESSICO ... 046
MICRONESIA, STATI FEDERATI ... 215
MIDWAY, ISLANDS ... 177
MOLDAVIA ... 265
MONGOLIA ... 110
MONTSERRAT ... 208
MOZAMBICO ... 134
MYANMAR ... 083
NAMIBIA ... 206
NAURU ... 109
NEPAL ... 115
NICARAGUA ... 047
NIGER ... 150
NIGERIA ... 117
NIUE ... 205
NORFOLK ISLAND ... 285
NORVEGIA ... 048
NUOVA CALEDONIA ... 253
NUOVA ZELANDA ... 049
OLANDA ... 050
OMAN ... 163
PAKISTAN ... 036
PALAU, REPUBBLICA ... 216
PANAMA ... 051
PANAMA - ZONA DEL CANALE ... 250
PAPUA NUOVA GUINEA ... 186
PARAGUAY ... 052
PENON DE ALHUCEMAS ... 232
PENON DE VELEZ DE LA GOMERA ... 233
PERÙ ... 053
PITCAIRN ... 175
POLINESIA FRANCESE ... 225
POLONIA ... 054
PORTOGALLO ... 055
PORTORICO ... 220
PRINCIPATO Di MONACO ... 091
QATAR ... 168
RAS EL KHAIMAH ... 242
REGNO UNITO ... 031
REUNION ... 247
ROMANIA ... 061
RUSSIA ... 262
RWANDA ... 151
SAHARA OCCIDENTALE ... 166
SAINT LUCIA ... 199
SAINT MARTIN SETTENTRIONALE ... 222
SALOMONE, ISOLE ... 191
SALVADOR ... 064
SAMOA ... 131
SAN MARINO ... 037
SANT'ELENA ... 254
SAO TOME E PRINCIPE ... 187
SENEGAL ... 152
SEYCHELLES ... 189
SHARJAH ... 243
SIERRA LEONE ... 153
SINGAPORE ... 147
SIRIA ... 065
SLOVACCA, REPUBBLICA ... 276
SLOVENIA ... 260
SOMALIA ... 066
SOUTH GEORGI ... 283
SPAGNA ... 067
SRI LANKA ... 085
ST KITTS E NEVIS ... 195
ST PIERRE E MIQUELON ... 248
ST VINCENT E GRENADINE ... 196
STATI UNITI D'AMERICA ... 069
SUDAFRICANA REPUBBLICA ... 078
SUDAN ... 070
SURINAME ... 124
SVALBARD E JAN NAYEN ISLANDS ... 286
SVEZIA ... 068
SVIZZERA ... 071
SWAZILAND ... 138
TAGIKISTAN ... 272
TAIWAN ... 022
TANZANIA ... 057
TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO ... 180
TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE ... 183
TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO ... 245
THAILANDIA ... 072
TOGO ... 155
TOKELAU ... 236
TONGA ... 162
TRINIDAD E TOBAGO ... 120
TRISTAN DA CUNHA ... 229
TUNISIA ... 075
TURCHIA ... 076
TURKMENISTAN ... 273
TURKS E CAICOS ... 210
TUVALU ... 193
UCRAINA ... 263
UGANDA ... 132
UMM AL QAIWAIN ... 244
UNGHERIA ... 077
URUGUAY ... 080
UZBEKISTAN ... 271
VANUATU ... 121
VENEZUELA ... 081
VERGINI AMERICANE, ISOLE ... 221
VERGINI BRITANNICHE, ISOLE ... 249
VIETNAM ... 062
WAKE, ISLAND ... 178
WALLIS E FUTUNA ... 218
YEMEN ... 042
ZAMBIA ... 058
ZIMBABWE ... 073

TABELLA CODICI OPERAZIONI CON L'ESTERO

OPERAZIONI CORRENTI MERCANTILI

Voce	Codice
A - **ACQUISTO DI MERCE NON IMPORTATA**	A001
B - **VENDITE**	
• vendita di merce "allo stato estero"	B001
• vendita di merce che non viene esportata	B002
• vendita diretta a turisti non residenti	B003
C - **IMPORTAZIONE TEMPORANEA CON REGOLAMENTO**	C001
D - **IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE DEFINITIVA**	
• "a fermo"	D001
• "in conto commissione"	D002
• "in conto deposito"	D003
• annullamento di contratto	D004
• counter trade (forniture di merci/servizi compensate per contratto)	D005
• donazione, eredità, legati	D006
• investimento con apporto di merce	D007
• permuta (scambio di merci con merci e/o servizi)	D008
• prestiti d'uso	D009
• restituzione o sostituzione	D010
E - **LAVORAZIONE PER CONTO RESIDENTI/NON RESIDENTI**	E001
F - **LEASING**	F001
G - **IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE TEMPORANEA O DEFINITIVA (RIESPORTAZIONE/REIMPORTAZIONE DEFINITIVA)**	
• esecuzione lavori in Italia o all'estero	G001
• manifestazione pubblicitaria/propaganda	G002
• partecipazione a mostre, gare, fiere	G003
H - **IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE TEMPORANEA (RIESPORTAZIONE/REIMPORTAZIONE DEFINITIVA)**	
• "traffico internazionale" in genere	H001
• noleggio	H002
• per tentare la vendita	H003

OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI

Voce	Codice
I - **ASSICURAZIONI**	
• premi lordi su assicurazioni vita	6671
• premi lordi su altre assicurazioni/riassicurazioni	6672
• risarcimenti su altre assicurazioni/riassicurazioni	6674
• risarcimenti su assicurazioni vita	6673
• indennizzi SACE	6675
J - **COMUNICAZIONI**	
• servizi di telecomunicazioni	6676
• servizi postali	6677
• servizi vari di comunicazioni	6678
K - **INTERESSI ED UTILI**	
• interessi su operazioni correnti mercantili	0513
• interessi su operazioni correnti non mercantili	0514
• redditi su valori mobiliari	0515
• redditi su partecipazioni	0516
• altri redditi	0517
• interessi su prestiti	0512
L - **LAVORI**	
• grandi lavori ed impianti	0108
• lavori di costruzione e riparazione	0107
• altri lavori	0109
M - **REGOLAMENTI CONNESSI A STRUMENTI FINANZIARI**	
• margini su futures di merci	6800
• margini su futures di titoli	6801
• margini su futures di indici azionari	6802
• margini su altri futures	6803
• margini iniziali su futures trattati sul mercato regolamentato italiano	0750
• margini iniziali su futures trattati sui mercati esteri	0751
• premi per opzioni su titoli (investimenti)	6805
• premi per opzioni su valuta (investimenti)	6806
• premi per opzioni su altri (investimenti)	6807
• premi per opzioni su titoli (disinvestimenti)	6820
• premi per opzioni su valuta (disinvestimenti)	6821
• premi per opzioni su altri (disinvestimenti)	6822
• premi su altre operazioni finanziarie	6808
• liquidazione differenza su opzioni	6809
• liquidazione differenza su futures	6810

segue OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI

Voce	Codice
• liquidazione per differenza su altre operazioni a termine	6811
• altre liquidazioni per differenza	6812
• altri depositi e cauzioni su contratti a termine	6804
N - **SERVIZI AZIENDALI**	
• ricerche di mercato	6679
• servizi di consulenza fiscali e contabili	6680
• servizi legali	6681
• servizi pubblicitari	6682
• servizi ricerca e sviluppo	6683
• spese per rappresentanza	6684
• altri servizi aziendali	6685
O - **SERVIZI CULTURALI**	
• opere letterarie (diritti d'autore)	1202
• opere musicali (diritti d'autore)	1201
• altri diritti d'autore	1203
• sfruttamento cinematografico	1300
• sfruttamento televisivo	1301
• spese di produzione cinematografica	1303
• spese di produzione televisiva	1304
• diritti d'immagine	1305
• altri servizi culturali	1306
P - **SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE**	
• compensi di mediazione	6632
• compensi per contratti agenzia	6633
• compensi per contratti di commissione	6634
• compensi vari	6631
Q - **SERVIZI INFORMATICI**	
• manutenzione e riparazione computers	1113
• servizi di data processing e data base	1114
• servizi vari informatici	1115
R - **SERVIZI VARI**	
• assegni effetti altri valori cambiari non onorati	6686
• canoni o fitti	6630
• contributi previdenziali	6605
• depositi cauzionali	6660
• escussione fidejussioni - operazioni correnti mercantili	6666
• escussione fidejussioni - operazioni correnti non mercantili	6667
• escussione fidejussioni - operazioni finanziarie	6668
• espatrio o reimpatrio definitivo	6624
• imposte o tasse	6636
• indennizzi, penali, risarcimento danni	6638
• ingaggio e premi a sportivi	6661
• operazioni di transito	6612
• parcelle professionali	6687
• pensioni	6601
• perdite di esercizio	6690
• recupero crediti	6688
• ricerche petrolifere	6629
• rimborso spese	6606
• rimesse emigrati/immigrati	6689
• salari e stipendi	6602
• saldi operazioni di compensazione	6647
• scioglimento di contratto, pagamenti indebiti	6691
• storni - operazioni correnti mercantili	0801
• storni - operazioni correnti non mercantili	0802
• storni - operazioni finanziarie	0803
• successioni e donazioni	6693
• sussidi e regalie	6635
• trasferimenti a seguito di provvedimenti giurisdizionali	6692
• servizi non classificati	6650
S - **TECNOLOGIA**	
• brevetti	1100
• disegni	1105
• invenzioni	1106
• know-how	1102
• licenze su brevetti	1101
• licenze su know-how	1103
• marchi di fabbrica	1104
• software	1107
• assistenza tecnica connessa	1108
• formazione del personale	1110

segue OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI

Voce	Codice
• invio di tecnici ed esperti	1109
• studi tecnici ed engineering	1111
• altri regolamenti tecnologia	1112
T - **TRANSAZIONI GOVERNATIVE**	
• contributi ad organismi internazionali	6620
• spese effettuate in relazione all'intervento di aiuto a P.V.S.	6617
• spese per consolati, ambasciate, etc	6618
• altre transazioni governative	6619
U - **TRASPORTI**	
• biglietti aerei	0204
• biglietti marittimi	0202
• biglietti terrestri	0212
• bunkeraggi e provviste di bordo	0218
• noli e noleggi aerei	0203
• noli e noleggi marittimi	0201
• noli e noleggi terrestri	0205
• noli e noleggi vari	0207
• servizi di assistenza e spese varie	0219
• trasporti aerei	0213
• trasporti altri	0214
• trasporti ferroviari	0215
• trasporti marittimi	0216
• trasporti stradali	0217
V - **VIAGGI ALL'ESTERO**	
• buoni benzina turistici	0318
• trasferimenti di banconote italiane	0302
• regolamenti tra enti emittenti carte di credito	0319
• viaggi per affari	0304
• viaggi per cura	0305
• viaggi per studio	0306
• viaggi per turismo	0303
• storno viaggi affari	0314
• storno viaggi per cura	0315
• storno viaggi per studio	0316
• storno viaggi per turismo	0313
• altri servizi turistici	0312
• storno di altri servizi turistici	0317

OPERAZIONI FINANZIARIE

Voce	Codice
W - **INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI E RELATIVI REDDITI**	
• investimenti in azioni	0721
• investimenti in altri valori mobiliari	0722
• partecipazioni non rappresentate da titoli	0723
• beni e diritti immobiliari	0724
• altri investimenti	0725
• disinvestimenti di azioni	0727
• disinvestimenti di altri valori mobiliari	0728
• disinvestimenti di partecipazioni non rappresentate da titoli	0729
• disinvestimenti di beni e diritti immobiliari	0730
• altri disinvestimenti	0731
• redditi su valori mobiliari	0515
• redditi su partecipazioni	0516
• altri redditi	0517
X - **PRESTITI**	
• erogazione di prestiti	0726
• ammortamento di prestiti	0732
• interessi su prestiti	0512
Y - **CONTI CORRENTI, DEPOSITI ED ALTRE DISPONIBILITÀ E RELATIVI UTILI**	0733

OPERAZIONI CORRENTI MERCANTILI, CORRENTI NON MERCANTILI E FINANZIARIE NON CLASSIFICABILI TRA LE PRECEDENTI

Voce	Codice
Z - **ALTRE OPERAZIONI**	
• Altre operazioni correnti mercantili	Z001
• Altre operazioni correnti non mercantili	Z002
• Altre operazioni finanziarie	Z003

UNICO 2000
Persone fisiche
MINISTERO DELLE FINANZE
Periodo d'imposta 1999

019

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RE

Lavoro autonomo Mod. N.

Sezione I
RISERVATA AI SOGGETTI OBBLIGATI ALLA TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI

Redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni

Rigo	Descrizione	Importo
RE1	Descrizione dell'attività [1] — Codice attività [2] — Riduzione per nuove iniziative [3]	
RE2	Valore dei beni strumentali [1] ,000 [2] ,000	
RE3	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica	,000
RE4	Altri proventi lordi	,000
RE5	Compensi lordi non annotati nelle scritture contabili (di cui per adeguamento ai parametri [1] ,000)	[2] ,000
RE6	**Totale compensi** (RE3 + RE4 + RE5)	,000

Determinazione analitica

Rigo	Descrizione	Importo
RE7	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni mobili di costo unitario non superiore a L. 1.000.000	,000
RE8	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili (di cui per oneri finanziari [1] ,000)	[2] ,000
RE9	Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio	,000
RE10	Spese relative agli immobili	,000
RE11	Spese per prestazioni di lavoro dipendente	,000
RE12	Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa	,000
RE13	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica	,000
RE14	Altre spese per prestazioni di lavoro	,000
RE15	Interessi passivi	,000
RE16	Consumi	,000
RE17	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi (Ammontare sostenuto [1] ,000) Ammontare deducibile (massimo 2% di rigo RE6)	[2] ,000
RE18	Spese di rappresentanza (Ammontare sostenuto [1] ,000) Ammontare deducibile (massimo 1% di rigo RE6)	[2] ,000
RE19	50% delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale	,000
RE20	Altre spese documentate	,000
RE21	**Totale spese** (sommare gli importi da rigo RE7 a RE20)	,000
RE22	**Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche** (RE6 - RE21; sommare l'importo di rigo RE22 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 3)	,000
RE23	**Ritenute d'acconto** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN22)	,000

Determinazione forfetaria

Rigo	Descrizione	Importo
RE24	**Reddito delle attività professionali e artistiche in regime forfetario** (sommare l'importo di rigo RE24 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 3) Volume d'affari e altri compensi [1] ,000 Coefficiente 78%	[2] ,000
RE25	**Ritenute d'acconto** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN22)	,000

Sezione II
RISERVATA AI SOGGETTI NON OBBLIGATI ALLA TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI

Altri redditi di lavoro autonomo

Rigo	Descrizione	Importo
RE26	Descrizione dell'attività	
RE27	Compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa senza vincoli di subordinazione	,000
RE28	Indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata	,000
RE29	Proventi lordi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, ecc. percepiti dall'autore o inventore	,000
RE30	Compensi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali	,000
RE31	Redditi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione e da quelli di cui all'art. 2554 c.c., se l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro e utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata	,000
RE32	**Totale compensi, proventi e redditi** (sommare gli importi da rigo RE27 a RE31)	,000
RE33	**Deduzioni forfetarie delle spese di produzione dei compensi e dei proventi di cui ai righi RE27, RE29 e RE30**	,000
RE34	**Altri redditi netti di lavoro autonomo** (RE32 - RE33; sommare l'importo di rigo RE34 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 3)	,000
RE35	**Ritenute d'acconto** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN22)	,000

RE1

UNICO 2000
Persone fisiche

MINISTERO DELLE FINANZE
Periodo d'imposta 1999

019

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RH

Redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate

Mod. N.

Società, associazione, impresa familiare, azienda coniugale o GEIE

(*) Indicare: 1 per le società di persone ed assimilate esercenti attività commerciali o GEIE in contabilità ordinaria; 2 per le associazioni fra artisti e professionisti e per le società semplici; 3 per gli altri casi di partecipazione

	1 Codice fiscale	2 Codice attività	3 Tipo (*)	4 Reddito (o perdita)	5 Agevolato per DIT	6 Agevolato L. 133/99	7 Perdite illimitate
RH1				.000	.000	.000	
RH2				.000	.000	.000	
RH3				.000	.000	.000	
RH4				.000	.000	.000	
RH5				.000	.000	.000	

Determinazione del reddito

Indicare i dati richiesti rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del riquadro precedente

Quote imputate al socio, al collaboratore o al coniuge, al soggetto partecipante al GEIE

	8 Reddito (o perdita)	9 Agevolato per DIT	10 Differenza	11 Agevolato L. 133/99	12 Redd. società non operative	13 Ritenute d'acconto
RH1	.000	.000	.000	.000	.000	.000
RH2	.000	.000	.000	.000	.000	.000
RH3	.000	.000	.000	.000	.000	.000
RH4	.000	.000	.000	.000	.000	.000
RH5	.000	.000	.000	.000	.000	.000
RH6 TOTALI		.000		.000	.000	.000

RH7	Redditi di partecipazione in società esercenti attività d'impresa e/o perdite di partecipazione in società esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria	.000
RH8	Perdite d'impresa in contabilità ordinaria	.000
RH9	**Differenza** (RH7 - RH8)	.000
RH10	Perdite d'impresa di esercizi precedenti	.000
RH11	Perdite di partecipazione in impresa in contabilità semplificata	.000
RH12	Totale reddito (o perdita) di partecipazione in società esercenti attività d'impresa	.000
RH13	Reddito (o perdita) di partecipazione in associazioni fra artisti e professionisti e in società semplici	.000
RH14	**Totale reddito (o perdita) di partecipazione** (sommare tale importo agli altri redditi e riportare il totale al rigo RN1 col. 3)	.000

Altri dati

RH15	Importo delle partecipazioni in associazioni fra artisti e professionisti, in società di persone, in imprese familiari o in aziende gestite in comunione da coniugi per le quali compete la detrazione d'imposta di cui all'art. 13, comma 3, del Tuir		.000
RH16	Credito d'imposta sui dividendi riferibile agli utili derivanti da dividendi distribuiti da società di cui agli artt. 14 e 96-bis del Tuir	1 Art. 14 .000	2 Art. 96-bis .000
RH17	Credito d'imposta limitato		.000
RH18	Altri crediti d'imposta (vedere istruzioni)		.000

Perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno

	1 Eccedenza relativa al 1995	2 Eccedenza relativa al 1996	3 Eccedenza relativa al 1997	4 Eccedenza relativa al 1998	5 Eccedenza relativa al 1999
RH19	.000	.000	.000	.000	.000
RH20 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO					.000

FIRMA

FIRMA

Dichiarazione del collaboratore dell'impresa familiare (Art. 5, comma 4, del Tuir)
Si attesta con la firma di aver diritto all'imputazione della quota del reddito dell'impresa familiare dichiarata avendo prestato la propria attività di lavoro nell'impresa, in qualità di collaboratore, in modo continuativo e prevalente.

RH1

UNICO 2000
Persone fisiche

MINISTERO DELLE FINANZE
Periodo d'imposta 1999

019

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RI

Redditi di capitale

Sezione I
Utili da partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche

	Tipo di dividendo	Redditi (1)	Credito d'imposta (2)	Ritenute (3)
RI1	Utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura del 58,73%	,000	,000	,000
RI2	Utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura di nove sedicesimi	,000	,000	,000
RI3	Utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura del 25%	,000	,000	,000
RI4	Utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta in misura limitata	,000	,000	,000
RI5	Utili relativamente ai quali non compete il credito d'imposta	,000		,000
RI6	**Totali** (sommare gli importi da rigo RI1 a RI5; sommare l'importo di col. 1 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 3; sommare l'importo di col. 2 agli altri crediti d'imposta sui dividendi e riportare il totale al rigo RN2; sommare l'importo di col. 3 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN22)	,000	,000	,000
RI7	Utili da partecipazioni di controllo (già compresi nel rigo RI6)	,000		
RI8	Credito d'imposta di cui al rigo RI2 riferibile agli utili derivanti da dividendi distribuiti da società non residenti di cui all'art. 96-bis del Tuir		,000	

Sezione II
Altri redditi di capitale

	Tipo di reddito	Redditi (1)	Ritenute (2)
RI9	Interessi ed altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti	,000	,000
RI10	Rendite perpetue e prestazioni annue perpetue di cui agli artt. 1861 e 1869 del c.c.	,000	,000
RI11	Compensi per prestazioni di fideiussioni o di altre garanzie	,000	,000
RI12	Utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, da contratti di cui al comma 1 dell'art. 2554 del c.c. ed utili e altri proventi corrisposti da società ed enti che gestiscono masse patrimoniali altrui	,000	,000
RI13	Altri interessi e proventi derivanti dall'impiego di capitale	,000	,000
RI14	Proventi conseguiti in sostituzione di redditi e/o indennità a titolo di risarcimento per perdita di redditi di capitale	,000	,000
RI15	**Totali** (sommare gli importi da rigo RI9 a RI14; sommare l'importo di col. 1 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 3; sommare l'importo di col. 2 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN22)	,000	,000

RI1

UNICO 2000
Persone fisiche

MINISTERO DELLE FINANZE
Periodo d'imposta 1999

019

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RL

Redditi diversi

Determinazione del reddito ai fini Irpef

RL1	Corrispettivi di cui all'art. 81, lett. a) del Tuir (lottizzazione di terreni, ecc.)	.000
RL2	Corrispettivi di cui all'art. 81, lett. b) del Tuir (rivendita di beni immobili nel quinquennio, ecc.)	.000
RL3	Corrispettivi di cui all'art. 81, lett. c) del Tuir (cessioni di partecipazioni sociali)	.000
RL4	Proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende di cui all'art. 81, lett. h) e h-bis) del Tuir	.000
RL5	Proventi di cui all'art. 81, lett. h) del Tuir, derivanti dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende	.000
RL6	Proventi di cui all'art. 81, lett. h) del Tuir, derivanti dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili	.000
RL7	Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decimi, livelli, ecc.) e redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli	.000
RL8	Redditi di beni immobili situati all'estero	.000
RL9	Redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, ecc. non conseguiti dall'autore o dall'inventore	.000
RL10	Corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente	.000
RL11	Corrispettivi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere	.000
RL12	Indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spesa per attività sportiva dilettantistica	.000
RL13	**Ammontare lordo** (sommare gli importi da rigo RL1 a RL12)	.000
RL14	Prezzo di acquisto dei beni alienati e altri costi inerenti alle operazioni di cui al rigo RL1	.000
RL15	Prezzo di acquisto dei beni alienati e altri costi inerenti alle operazioni di cui al rigo RL2	.000
RL16	Prezzo di acquisto relativo alle operazioni di cui al rigo RL3	.000
RL17	Costo non ammortizzato delle aziende cedute o valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa di cui al rigo RL4	.000
RL18	Spese inerenti alle operazioni di cui al rigo RL5	.000
RL19	Spese inerenti alle operazioni di cui al rigo RL6	.000
RL20	Spese inerenti alle attività commerciali di cui al rigo RL10	.000
RL21	Spese inerenti alle attività di lavoro autonomo di cui al rigo RL11	.000
RL22	**Totale deduzioni** (sommare gli importi da rigo RL14 a RL21)	.000
RL23	**Reddito netto** (RL13 - RL22; sommare l'importo di rigo RL23 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 3)	.000
RL24	**Ritenute d'acconto** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN22)	.000

RL1

UNICO 2000
Persone fisiche

MINISTERO DELLE FINANZE
Periodo d'imposta 1999

019

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RM
Redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva

Mod. N.

Sez. I - Indennità e anticipazioni di cui alle lettere d), e), f) dell'art. 16, del Tuir

	Tipo	Anno	Reddito nell'anno	Reddito totale	Ritenute nell'anno	Ritenute totali	Opzione per la tassazione ordinaria
RM1	1	2	3 .000	4 .000	5 .000	6 .000	7
RM2			.000	.000	.000	.000	

Sez. II - Indennità, plusvalenze e redditi di cui alle lettere g), g-bis), h), i), l) e n) dell'art. 16, comma 1, del Tuir

	Tipo	Anno	Reddito	Ritenute	Opzione per la tassazione ordinaria
RM3	1	2	3 .000	4 .000	5
RM4			.000	.000	
RM5			.000	.000	

Sez. III - Redditi conseguiti da soci di società di capitali costituite da più di cinque anni, in caso di recesso, riduzione del capitale e liquidazione

	Anno	Reddito	Ritenute	Credito d'imposta ordinario	Credito d'imposta limitato	Opzione per la tassazione ordinaria
RM6	1	2 .000	3 .000	4 .000	5 .000	6
RM7		.000	.000	.000	.000	

Sez. IV - Imposte e oneri rimborsati

		Anno	Somme percepite	Opzione per la tassazione ordinaria
RM8	Somme conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione dall'imposta	1	2 .000	3
RM9	Somme conseguite a titolo di rimborso di oneri dedotti dal reddito complessivo		.000	

Sez. V - Premi per assicurazioni sulla vita nei casi di riscatto del contratto nel corso del quinquennio

		Anno	Reddito	Ritenute
RM10	Premi per i quali si è fruito della detrazione dall'imposta	1	2 .000	3 .000

Sez. VI - Redditi percepiti in qualità di erede o legatario

	Anno	Reddito	Credito d'imposta ordinario	Credito d'imposta limitato	Quota dell'imposta sulle successioni	Ritenute	Opzione per la tassazione ordinaria
RM11	1	2 .000	3 .000	4 .000	5 .000	6 .000	7
RM12		.000	.000	.000	.000	.000	

RM13 Credito d'imposta riferibile agli utili derivanti dai dividendi distribuiti da società non residenti di cui all'art. 96-bis del Tuir .000

Sez. VII - Proventi derivanti da depositi a garanzia

		Ammontare	Somma dovuta
RM14	Proventi derivanti da depositi a garanzia	1 .000	2 .000

Sez. VIII - Redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva

	Tipo	Codice stato estero	Ammontare reddito	Aliquota %	Imposta sostitutiva dovuta	Opzione per la tassazione ordinaria
RM15	1	2	3 .000	4 .000	5 .000	6

		Ammontare reddito	Imposta sostitutiva dovuta
RM16	Proventi delle obbligazioni non assoggettabili all'imposta sostitutiva di cui al D. Lgs. 239/96 e redditi di capitale di cui all'art. 2, comma 4, D.Lgs. 259/99	1 .000	2 .000

Sez. IX - Redditi corrisposti da soggetti non obbligati per legge alla effettuazione delle ritenute d'acconto

		Anno	Reddito nell'anno	Reddito totale	Tipo emolumento	Periodo di commisurazione
RM17	Trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente	1	2 .000	3 .000	4	5 anni 6 mesi
		Percentuale di spettanza dell'erede 7		Codice fiscale del deceduto 8		
RM18	Indennità ed anticipazioni per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa	1	2 .000	3 .000		
RM19	Emolumenti arretrati di lavoro dipendente relativi ad anni precedenti		.000			

Sez. X - Redditi soggetti all'acconto del 20 per cento

RM20 Totale redditi a tassazione separata per i quali è dovuto l'acconto del 20 per cento .000

RM21 Acconto dovuto .000

Redditi a tassazione ordinaria

		Reddito	Credito d'imposta ordinario	Credito d'imposta limitato	Ritenute
RM22	Totale dei redditi per i quali è richiesta la tassazione ordinaria e dei relativi crediti d'imposta e ritenute	1 .000	2 .000	3 .000	4 .000

Sommare l'importo di col. 1 del rigo RM22 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 3; sommare gli importi di colonne 2 e 3 del rigo RM22 agli altri crediti d'imposta sui dividendi e riportare il totale al rigo RN2; sommare l'importo di colonna 4 del rigo RM22 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN22.

RM1

UNICO 2000 Persone fisiche

MINISTERO DELLE FINANZE
Periodo d'imposta 1999

019

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RR

Contributi previdenziali Mod. N.

Sezione I
Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti

Il rigo RR2 è riservato ai dati del titolare, i rimanenti a quelli dei collaboratori o coadiuvanti

RR1 CODICE AZIENDA I.N.P.S. (1) — Barrare la casella se si tratta di attività di affittacamere (2)

	Codice fiscale (1)	Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/95 (2)	Periodo imposizione contributiva dal (3)	al (4)	Tipo riduzione (5)	Decorrenza riduzione dal (6)	al (7)
RR2							
RR3							
RR4							
RR5							
RR6							
RR7							
RR8							

Determinazione del contributo dovuto
Indicare i dati richiesti rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del riquadro precedente

	Reddito imponibile (8)	Contributi I.V.S. dovuti (9)	Contributo maternità (10)	Totale (11)
RR2	.000	.000	.000	.000
RR3	.000	.000	.000	.000
RR4	.000	.000	.000	.000
RR5	.000	.000	.000	.000
RR6	.000	.000	.000	.000
RR7	.000	.000	.000	.000
RR8	.000	.000	.000	.000

RR9	Totale dei contributi dovuti (sommare gli importi di colonna 11)	.000
RR10	Totale acconti versati	.000
RR11	Altre somme	.000
RR12	Contributi sul minimale con scadenza successiva alla presentazione della dichiarazione	.000
RR13	Eccedenza di contributi 1997 utilizzata in autoconguaglio	.000
RR14	Eccedenza di contributi derivante dalla precedente dichiarazione	.000
RR15	Eccedenza di contributi derivante dalla precedente dichiarazione compensata nel modello F24	.000
RR16	Eccedenza di contributi derivante dalla precedente dichiarazione utilizzata in autoconguaglio	.000
RR17	CONTRIBUTO A DEBITO	.000
RR18	CONTRIBUTO A CREDITO	.000

Sezione II
Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. 335/95

	Reddito imponibile (1)	Periodo imponibile dal (2)	al (3)	Aliquota (4)	Contributo dovuto (5)	Acconti versati (6)
RR19	.000				.000	.000
RR20	.000				.000	.000
RR21 Totali					.000	.000

RR22	Eccedenza di contributi derivante dalla precedente dichiarazione	.000
RR23	Eccedenza di contributi derivante dalla precedente dichiarazione compensata nel modello F24	.000
RR24	Eccedenza di contributi derivante dalla precedente dichiarazione utilizzata in autoconguaglio	.000
RR25	CONTRIBUTO A DEBITO	.000
RR26	CONTRIBUTO A CREDITO	.000

RR1

019

UNICO 2000
Persone fisiche

MINISTERO DELLE FINANZE
Periodo d'imposta 1999

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RT
Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva

SEZIONE I
Plusvalenze realizzate entro il 30/6/1998 (D.L. 28-1-1991, n. 27, convertito dalla L. 25-3-1991, n. 102)

RT1	Totale dei corrispettivi delle cessioni	.000
RT2	Totale dei costi o dei valori di acquisto	.000
RT3	Plusvalenze imponibili (RT1 - RT2; indicare zero se il risultato è negativo)	.000
RT4	Eccedenza delle minusvalenze	.000
RT5	Differenza (RT3 - RT4)	.000
RT6	Imposta sostitutiva (25% dell'importo di rigo RT5)	.000
RT7	Imposta sostitutiva versata (art. 3 D.L. 27/91)	.000
RT8	Eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata	.000
RT9	IMPOSTA SOSTITUTIVA A DEBITO	.000
RT10	IMPOSTA SOSTITUTIVA A CREDITO	.000

Minusvalenze non compensate nell'anno

	Eccedenza relativa al 1995	Eccedenza relativa al 1996	Eccedenza relativa al 1997	Eccedenza relativa al 1998	Eccedenza relativa al 1999
RT11	1 .000	2 .000	3 .000	4 .000	5 .000

SEZIONE II-A
Plusvalenze realizzate dal 1°/7/98 derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate (art. 5 D.Lgs. 461/97)

RT12	Totale dei corrispettivi delle cessioni	.000
RT13	Totale dei costi o dei valori di acquisto	.000
RT14	Plusvalenze imponibili (RT12 - RT13; indicare zero se il risultato è negativo)	.000
RT15	Eccedenza delle minusvalenze	.000
RT16	Differenza (RT14 - RT15)	.000
RT17	Imposta sostitutiva (27% dell'importo di rigo RT16)	.000
RT18	Imposta sostitutiva versata (art. 3 D.L. 27/91; art. 5, comma 2, D.Lgs. 461/97)	.000
RT19	Eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata	.000
RT20	IMPOSTA SOSTITUTIVA A DEBITO	.000
RT21	IMPOSTA SOSTITUTIVA A CREDITO	.000

Minusvalenze non compensate nell'anno

	Eccedenza relativa al 1995	Eccedenza relativa al 1996	Eccedenza relativa al 1997	Eccedenza relativa al 1998	Eccedenza relativa al 1999
RT22	1 .000	2 .000	3 .000	4 .000	5 .000

SEZIONE II-B
Altre plusvalenze realizzate dal 1°/7/98 (art. 5 D.Lgs. 461/97)

RT23	Totale dei corrispettivi	.000
RT24	Totale dei costi o dei valori di acquisto	.000
RT25	Plusvalenze imponibili (RT23 - RT24; indicare zero se il risultato è negativo)	.000
RT26	Eccedenza delle minusvalenze	.000
RT27	Differenza (RT25 - RT26)	.000
RT28	Imposta sostitutiva (12,50% dell'importo di rigo RT27)	.000
RT29	Eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata	.000
RT30	IMPOSTA SOSTITUTIVA A DEBITO	.000

Minusvalenze non compensate nell'anno

	Eccedenza relativa al 1995	Eccedenza relativa al 1996	Eccedenza relativa al 1997	Eccedenza relativa al 1998	Eccedenza relativa al 1999
RT31	1 .000	2 .000	3 .000	4 .000	5 .000

Riepilogo compensazioni

RT32	Eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione (rigo RX5 col. 2 Mod. UNICO 99) (di cui già compensata nel Mod. F24 1 .000)	2 .000
RT33	TOTALE IMPOSTA SOSTITUTIVA A CREDITO	.000

RT1

019

UNICO 2000
Persone fisiche

MINISTERO DELLE FINANZE
Periodo d'imposta 1999

CODICE FISCALE

MODULO RW

Investimenti all'estero e trasferimenti da, per e sull'estero

Mod. N.

Sez. I - Trasferimenti da o verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli attraverso non residenti, per cause diverse dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria

Rigo	Generalità del soggetto attraverso cui è stato effettuato il trasferimento			Trasferimento da o verso l'estero (*)
	1 cognome o denominazione	2 nome	3 paese estero di residenza	4
	Paese estero del trasferimento	**Mezzo di pagamento**	**Causale** / **Data**	**Importo**
	5 descrizione / 6 codice (*)	7 descrizione / 8 codice (*)	9 codice / 10	11 ,000
RW1				,000
RW2				,000
RW3				,000
RW4				,000
RW5				,000
RW6				,000

Sez. II - Investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria al 31/12/1999

Rigo	Paese estero dell'investimento o dell'attività estera		Causale		Importo
	1 descrizione	2 codice (*)	3 descrizione	4 codice (*)	5
RW7					,000
RW8					,000
RW9					,000
RW10					,000

(*) Vedere istruzioni

Sez. III - Trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato gli investimenti all'estero ovvero le attività estere di natura finanziaria nel corso del 1999

Rigo	Paese estero dell'investimento o dell'attività estera		Tipo trasferimento (*)	Causale (*)
	1 descrizione	2 codice (*)	3	4 codice (*)
	Estremi del conto corrente (*)		**Data**	**Importo**
	5		6	7 ,000
RW11				,000
RW12				,000
RW13				,000

(*) Vedere istruzioni

ANNOTAZIONI

RW1

MINISTERO DELLE FINANZE

UNICO 2000
Persone fisiche

DICHIARAZIONE DELLE PERSONE FISICHE
Periodo di imposta 1999

Fascicolo 3

Fascicolo riservato ai contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili

Fascicolo 1 (*)

Dati personali

Quadro RA – Redditi dei terreni

Quadro RB – Redditi dei fabbricati

Quadro RC – Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Familiari a carico

Quadro RP – Oneri e spese

Quadro RN – Calcolo dell'IRPEF

Quadro RV – Addizionale regionale e comunale all'IRPEF

Quadro RX – Compensazioni e rimborsi

Fascicolo 2 (*)

Quadro RE – Altri redditi di lavoro autonomo

Quadro RI – Redditi di capitale

Quadro RL – Redditi diversi

Quadro RM – Redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva

Quadro RT – Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva

Modulo RW – Investimenti all'estero e trasferimenti da, per e sull'estero

Quadro RH – Redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate

Quadro RR – Contributi previdenziali

Fascicolo 3

Quadro RE – Lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni

Quadro RR – Contributi previdenziali

Quadro RF – Impresa in contabilità ordinaria

Quadro RG – Impresa in contabilità semplificata

Quadro RD – Allevamento di animali

Quadro RQ – Prospetto per la liquidazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997

Quadro RS – Dati comuni ai quadri RA, RD, RF, RG e RH

Quadro RJ – Determinazione del reddito agevolabile ai fini DIT

Quadro RY – Esclusione dal patrimonio dell'impresa di beni

Quadro RU – Crediti d'imposta concessi a favore delle imprese

(*) Fascicoli in distribuzione gratuita presso gli uffici comunali

INDICE

		pag.
I.	**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI AGGIUNTIVI AL MODELLO BASE**	3
R1	Istruzioni per la compilazione del quadro RE	3
R2	Istruzioni per la compilazione del quadro RR	10
R3	Le novità della disciplina del reddito d'impresa	13
R4	Istruzioni comuni ai quadri RF - RG - RS	15
R5	Istruzioni per la compilazione del quadro RF	18
R6	Istruzioni per la compilazione del quadro RG	31
R7	Istruzioni per la compilazione del quadro RD	43
R8	Istruzioni per la compilazione quadro RQ	47
R9	Istruzioni per la compilazione del quadro RS	47
R10	Istruzioni per la compilazione del quadro RJ	51
R11	Istruzioni per la compilazione del quadro RY	53
R12	Istruzioni per la compilazione del quadro RU	55
II.	**ISTRUZIONI PARTICOLARI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA 2000**	70
APPENDICE		74

I. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI AGGIUNTIVI AL MODELLO BASE

R1. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RE

1.1 Generalità

Il quadro RE deve essere utilizzato per dichiarare i redditi di lavoro autonomo la cui disciplina è contenuta negli artt. 49, 50 e 121-bis del Tuir, nonché nell'art. 3, commi da 171 a 185, della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

Il quadro è composto da due sezioni. Nella **Sezione I** vanno dichiarati i redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni indicati nel comma 1 del citato art. 49 ed i redditi di lavoro autonomo rientranti nel regime forfetario di cui all'art. 3, commi da 171 a 185, della legge n. 662 del 1996; nella **Sezione II** vanno infine dichiarati gli altri redditi di lavoro autonomo indicati nel comma 2 e 3 dell'art. 49 del Tuir.

ATTENZIONE *Vedere in* ***Appendice*** *le voci "Esercizio di arti e professioni" e "Altri redditi di lavoro autonomo"*

Se il contribuente esercita più attività artistiche e/o professionali, per le quali è stata tenuta la contabilità separata, deve compilare un distinto quadro per ciascuna attività esercitata. Resta naturalmente fermo che anche in tali casi il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è unico così come il regime di contabilità (semplificata o ordinaria).

RIQUADRO IDENTIFICATIVO

Il riquadro in alto a destra del modello deve essere compilato indicando il codice fiscale del contribuente.

1.2 Redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni

Nel **rigo RE1**, indicare i dati variati rispetto alla precedente dichiarazione o tutti i dati se nel 1999 non è stato presentato questo quadro e in particolare:
- nel **campo 1**, la descrizione dell'attività esercitata secondo la classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992, consultabile presso gli uffici finanziari;
- nel **campo 2**, il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 rilevabile dalla sopracitata classificazione delle attività economiche. In caso di esercizio di più attività, se è stata tenuta un'unica contabilità, indicare il codice relativo all'attività prevalente ossia quella dalla quale deriva il maggiore ammontare dei compensi percepiti.

L'indicazione, da parte dei soggetti nei confronti dei quali trovano applicazione i parametri, di un codice attività non precedentemente dichiarato all'amministrazione finanziaria costituisce variazione dati ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 633 del 1972 e non si applicano le sanzioni di cui all'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 471 del 1997.
Nel **campo 3**, barrare la casella nel caso di nuove iniziative di lavoro autonomo intraprese da meno di cinque periodi d'imposta. La casella non va barrata se l'attività intrapresa era già esistente, o in caso di subentro nella stessa.
I periodi di imposta vanno computati considerando soltanto quelli maturati anteriormente all'inizio del periodo di imposta 1999 e assumendo come anno intero anche quello nel corso del quale è iniziata l'attività.

Nel **rigo RE2**, indicare:
- nel **campo 1**, l'ammontare complessivo del valore dei beni strumentali, comprensivo del valore da indicare nel campo 2.
  Ai fini della determinazione di tale voce va considerato:
  a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, dei beni ammortizzabili ai sensi dell'art. 50, commi 2, 3 e 3-bis, del Tuir, al lordo degli ammortamenti;
  b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
  c) il valore normale, al momento dell'immissione nell'attività, dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria.

Nella determinazione del valore dei beni strumentali non si tiene conto degli immobili; va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, (pari a euro 516,46) ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili; le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte e professione e all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento.
Le spese relative all'acquisto e alla locazione finanziaria dei ciclomotori, dei motocicli, delle autovetture e degli autocaravan, indicati nell'art. 121-bis, comma 1, lett. *b)* del Tuir, si assumono nei limiti del costo fiscalmente rilevante.
Per quanto riguarda gli stessi beni acquisiti in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria, si assume il valore normale nei limiti del costo fiscalmente rilevante per l'acquisto.
Il valore dei beni posseduti per una parte del periodo d'imposta va ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all'anno, considerando quest'ultimo pari a 365 giorni;

- nel **campo 2**, il valore dei beni strumentali riferibile a macchine d'ufficio, elettromeccaniche ed elettroniche, compresi i computer ed i sistemi telefonici elettronici, acquisiti anteriormente al 1° gennaio 1994. Ai fini della determinazione di tale valore occorre fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, del D.P.C.M. 29 gennaio 1996, senza tenere conto della riduzione di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 27 marzo 1997.

1.3 Sezione I Determinazione analitica

Nel **rigo RE3**, indicare l'ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell'Iva, derivanti dall'attività professionale o artistica, percepiti nell'anno, compresi quelli derivanti da attività svolte all'estero, nonché i compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto proprio della professione (ad esempio, compensi percepiti da geometri in qualità di componenti del Consiglio nazionale o dei Collegi provinciali della categoria di appartenenza o da dottori commercialisti o ragionieri per l'ufficio di sindaco o revisore ricoperti in società o enti). I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.
Al riguardo, si ricorda che l'ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi dell'art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e pertanto costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo.

Nel **rigo RE4**, indicare l'ammontare lordo complessivo:

- degli interessi moratori e degli interessi per dilazione di pagamento percepiti nell'anno;
- dei proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte (salvo che si tratti di indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è prevista la tassazione separata).

Nel **rigo RE5**, indicare i compensi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi anche delle disposizioni riguardanti:

■ **Ravvedimento operoso ai fini penali**
Art. 1, comma 4, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516.

■ **Adeguamento ai compensi determinati in base ai parametri**
Art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
(Consultare in **Appendice** la voce "Parametri presuntivi di ricavi e compensi")

Nel **rigo RE6**, indicare la somma dei compensi e proventi dei **righi RE3, RE4** ed **RE5**.

Nel **rigo RE7**, indicare:

- le spese sostenute nell'anno per l'acquisizione di beni mobili strumentali il cui costo unitario non è superiore a un milione di lire (pari a euro 516,46) ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;
- l'ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell'anno relative ai beni mobili strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione, determinate secondo i coefficienti stabiliti dal D.M. 29 ottobre 1974 per i beni acquistati prima del 1° gennaio 1989, e dal D.M. 31 dicembre 1988 per quelli acquistati successivamente a tale data, ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati promiscuamente;

- il 50 per cento delle quote di ammortamento del costo relativo ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa;
- il 50 per cento delle quote di ammortamento delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, limitatamente ad un solo veicolo, senza tener conto della parte di costo di acquisto che eccede lire 35 milioni (pari a euro 18.075,99) per le autovetture e autocaravan, lire 8 milioni (pari a euro 4.131,66) per i motocicli e lire 4 milioni (pari a euro 2.065,83) per i ciclomotori;
- l'ammontare delle quote di ammortamento dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta.

ATTENZIONE *Non sono deducibili le quote di ammortamento relative agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto.*

Nel **rigo RE8**, indicare, evidenziando nell'apposito spazio gli oneri finanziari:

- i canoni di locazione finanziaria maturati nel periodo d'imposta per i beni mobili strumentali a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal D.M. 29 ottobre 1974, per i contratti stipulati prima del 1° gennaio 1989, e dal D.M. 31 dicembre 1988, per quelli stipulati successivamente a tale data, ovvero il 50 per cento di detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;
- il 50 per cento dei canoni di locazione finanziaria per le autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, con riferimento ad un solo veicolo, senza tener conto dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede lire 35 milioni (pari a euro 18.075,99) per le autovetture e autocaravan, lire 8 milioni (pari a euro 4.131,66) per i motocicli e lire 4 milioni (pari a euro 2.065,83) per i ciclomotori, ragguagliati ad anno;
- l'ammontare dei canoni di locazione finanziaria dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
- il 50 per cento del canone di locazione finanziaria di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa.

I contribuenti che non sono a conoscenza dell'ammontare degli oneri finanziari gravanti sui canoni di locazione finanziaria, per esigenze di semplificazione, in luogo dei medesimi possono indicare un ammontare pari alla differenza tra i canoni di competenza fiscalmente rilevanti del periodo d'imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente (preso in considerazione ai fini della determinazione del "valore dei beni strumentali" da indicare al rigo RE2) diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo d'imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing.

Nel **rigo RE9**, indicare:

- il 50 per cento dei canoni di locazione e/o di noleggio di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa;
- i canoni di locazione e/o di noleggio per i beni mobili strumentali ovvero il 50 per cento di detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;
- il 50 per cento dei canoni di locazione e/o di noleggio senza tener conto dell'ammontare dei canoni che eccede lire 7 milioni (pari a euro 3.615,2) per le autovetture e gli autocaravan, lire 1,5 milioni (pari a euro 774,69) per i motocicli e lire 800.000 (pari a euro 413,17) per i ciclomotori, ragguagliati ad anno, limitatamente ad un solo veicolo;
- l'ammontare dei canoni di locazione e/o di noleggio dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

ATTENZIONE *Non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio degli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto.*

Nel **rigo RE10**, indicare:

- il 50 per cento della rendita catastale dell'immobile di proprietà o posseduto a titolo di usufrutto o di altro diritto reale, utilizzato promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente, a condizione che quest'ultimo non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione;
- l'ammontare della quota di ammortamento, di competenza dell'anno, del costo di acquisto o di costruzione dell'immobile strumentale acquistato o costruito entro il 14 giugno 1990 (vedere in **Appendice** la voce "Ammortamento degli immobili strumentali per l'esercizio di arti e professioni");
- l'ammontare del canone di locazione corrisposto nell'anno 1999 per l'immobile utilizzato esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione;
- la rendita catastale dell'immobile strumentale utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria ovvero il canone di locazione finanziaria se trattasi di contratti stipulati prima del 15 giugno 1990;
- il 50 per cento della rendita catastale per l'immobile adibito promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente e utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria, ovvero il 50 per cento del canone di locazione finanziaria se trattasi di contratti stipulati prima del 15 giugno 1990 o il 50 per cento del canone di locazione corrisposto per l'immobile utilizzato promiscuamente. In entrambe le ipotesi la deduzione spetta a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione;
- l'ammontare della quota di competenza dell'anno delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'arte e professione;
- le altre spese relative all'immobile strumentale a qualunque titolo utilizzato, con esclusione della locazione finanziaria, ad esempio: spese condominiali e per riscaldamento;
- il 50 per cento delle spese per servizi e della quota di competenza delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria relative agli immobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente di proprietà o utilizzati in base a contratto di locazione anche finanziaria.

Nel **rigo RE11**, relativamente ai lavoratori dipendenti, indicare:

- l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipendente, a tempo pieno e a tempo parziale, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali.

Si ricorda che le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a lire 350.000 (pari a euro 180,76); il predetto limite è elevato a lire 500.000 (pari a euro 258,23) per le trasferte all'estero. Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente alle spese rimborsate a piè di lista;

- le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta;
- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

Nel **rigo RE12**, relativamente ai collaboratori coordinati e continuativi, indicare:

- l'ammontare dei compensi corrisposti nel periodo d'imposta al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali, compresi i due terzi del contributo previdenziale versato alla gestione separata presso l'Inps. Si fa presente che vanno considerati anche i compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno effettuato prestazioni di lavoro non direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente. Si precisa che in questa voce devono essere considerate anche le spese sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai collaboratori coordinati e continuativi;
- le quote di accantonamento maturate nel periodo d'imposta relative alle indennità per cessazione del rapporto di collaborazione;
- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

Nel **rigo RE13**, indicare l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l'attività artistica o professionale del contribuente. A titolo esemplificativo, si comprendono nella voce in esame le spese sostenute da un commercialista per i compensi corrisposti ad un consulente del lavoro per l'elaborazione di buste paga o da un medico ad altro medico che per un periodo di tempo lo ha sostituito nella

gestione dello studio. Si precisa, altresì, che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività artistica o professionale non distintamente evidenziate in fattura.

Nel **rigo RE14**, indicare l'ammontare complessivo delle altre spese per prestazioni di lavoro, comprese le indennità per la cessazione di rapporti di lavoro dipendente e di collaborazioni coordinate e continuative, corrisposte nell'anno, per la sola parte non coperta da precedenti accantonamenti, nonché l'ammontare dei relativi acconti e anticipazioni.

ATTENZIONE *Non sono deducibili i compensi corrisposti per il lavoro prestato o l'opera svolta, in qualità di lavoratore dipendente, di collaboratore coordinato e continuativo o di collaboratore occasionale, al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti. L'indeducibilità si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza, nonché ai premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte i suddetti accantonamenti maturati nel periodo d'imposta. Rimangono invece deducibili i contributi previdenziali e assistenziali versati dall'artista o professionista per i familiari sopra indicati.*

Nel **rigo RE15**, indicare l'ammontare degli interessi passivi sostenuti nel periodo d'imposta per finanziamenti relativi all'attività artistica o professionale (compresi quelli sostenuti per l'acquisto dell'immobile strumentale) o per dilazione nei pagamenti di beni acquistati per l'esercizio dell'arte o professione. Non sono deducibili gli interessi di cui all'art. 33, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (versati dai contribuenti che hanno optato per il versamento trimestrale dell'Iva).

Nel **rigo RE16**, indicare i consumi. Si precisa che ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l'ammontare delle spese sostenute nell'anno per: i servizi telefonici compresi quelli accessori; i consumi di energia elettrica; i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli. Con riferimento a tale elencazione di spese, da ritenersi tassativa, si precisa che in questo rigo vanno indicati:

- l'ammontare delle spese telefoniche sostenute nel periodo d'imposta, comprensive di quelle relative ad eventuali servizi accessori (quali telefax videotel ecc.) tenendo presente che se si tratta di servizi utilizzati in modo promiscuo le spese sono deducibili nella misura del 50 per cento. Le spese d'impiego relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa) vanno sempre computate in misura pari al 50 per cento;
- l'ammontare della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per il consumo di energia elettrica, tenendo presente che, se si tratta di servizio utilizzato in modo promiscuo, la spesa è deducibile nella misura del 50 per cento;
- il 50 per cento della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di autovetture e autocaravan, limitatamente ad un solo veicolo, nonché l'intero ammontare delle stesse spese sostenute per i citati veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta.

Le spese sostenute per l'utilizzo di ciclomotori e motocicli vanno indicate nel rigo **RE20** "Altre spese documentate".

Nel **rigo RE17**, indicare l'ammontare delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti, indicati nel **rigo RE6**. Nello spazio tra parentesi deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute.

Nel **rigo RE18**, indicare l'ammontare complessivo delle spese di rappresentanza effettivamente sostenute e idoneamente documentate per un importo complessivo non superiore all'1 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti, indicati nel **rigo RE6**. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito. Nello spazio tra parentesi deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute.

Nel **rigo RE19**, indicare il 50 per cento delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale comprese quelle sostenute per l'eventuale viaggio e soggiorno di fini della citata partecipazione.

Nel **rigo RE20**, indicare:
- il 50 per cento delle spese di manutenzione relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa;
- il 50 per cento delle spese sostenute nel periodo d'imposta, limitatamente a un solo veicolo per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di ciclomotori e motocicli, nonché l'intero ammontare di tali spese sostenute per i ciclomotori e motocicli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
- il 50 per cento delle altre spese (diverse da quelle sostenute per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili), limitatamente ad un solo veicolo, relative alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nonché l'intero ammontare di tali spese sostenute relativamente ai detti veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta;
- il 50 per cento delle spese di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio;
- l'ammontare delle altre spese inerenti l'attività professionale o artistica effettivamente sostenute e debitamente documentate, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, tenendo presente che le spese afferenti a beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili nella misura del 50 per cento.

Nel **rigo RE21**, indicare il totale delle spese, sommando gli importi da **rigo RE7** a **rigo RE20**.

Nel **rigo RE22**, indicare la differenza tra l'importo di **rigo RE6** e quello di **rigo RE21**. Sommare l'importo così ottenuto agli altri redditi Irpef e riportare il totale al **rigo RN1**, **colonna 3** del quadro **RN**.

Nel **rigo RE23**, indicare l'ammontare delle ritenute d'acconto (comprese quelle eventualmente sospese) sui compensi derivanti dall'attività professionale o artistica e su quelli derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per prestazioni che rientrano nell'oggetto proprio dell'arte o professione, da riportare, sommato alle altre ritenute, al rigo **RN22** del quadro RN.

1.4 Sezione I Determinazione forfetaria

In questa sezione vanno dichiarati i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni ai quali si applica il regime di determinazione forfetaria di cui all'art. 3, comma 177, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (vedere in **Appendice** la voce "Regime forfetario dei contribuenti minimi").

Nel **rigo RE24**, indicare:
- nella **colonna 1**, l'ammontare del volume d'affari, aumentato dei compensi non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'Iva, percepiti nell'anno;
- nella **colonna 2**, il reddito di lavoro autonomo derivante dalla percentuale di redditività del 78 per cento applicata all'importo di colonna 1.

Nel **rigo RE25**, indicare l'ammontare delle ritenute d'acconto (comprese quelle eventualmente sospese) sui compensi derivanti dall'attività professionale o artistica e su quelli derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per prestazioni che rientrano nell'oggetto proprio della professione relative alla Sezione I.

1.5 Sezione II Altri redditi di lavoro autonomo

In questa sezione vanno dichiarati gli altri redditi di lavoro autonomo indicati nei commi 2 e 3 dell'art. 49 del Tuir (vedere in **Appendice** la voce "Altri redditi di lavoro autonomo").

Nel **rigo RE26**, indicare la descrizione dell'attività esercitata.

Nel **rigo RE27**, indicare i compensi lordi, in denaro o in natura, compresi quelli derivanti da attività svolte all'estero, percepiti nell'anno, anche sotto forma di partecipazione agli utili (con esclusione delle somme documentate e ricevute a titolo di rimborso di spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per prestazioni effettuate fuori del Comune di residenza) per:
- cariche di amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;

- collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, con esclusione di quelli corrisposti a titolo di diritto d'autore;
- partecipazioni a collegi e a commissioni, qualora non derivino da incarichi attribuiti in relazione alla specifica qualità di lavoratore dipendente, rientranti tra i redditi assimilati di cui all'art. 47, comma 1, lett. *b)*, del Tuir;
- prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91;
- altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa svolti senza vincolo di subordinazione e che non comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto principale della propria professione.

ATTENZIONE *Non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non devono essere dichiarati i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa percepiti dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti dell'esercente attività di arte o professione.*

Nel **rigo RE28**, indicare le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata e cioè quelle indennità per le quali il diritto alla percezione non risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto, ovvero non derivano da controversie o transazioni in materia di cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Queste indennità vanno dichiarate nella loro intera misura e non beneficiano di alcuna riduzione forfetaria a titolo di spese.

Nel **rigo RE29**, indicare i proventi lordi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, articoli per riviste o giornali, ecc.), vale a dire i compensi, compresi i canoni, relativi alla cessione di opere e invenzioni, tutelate dalle norme sul diritto d'autore, conseguiti anche in via occasionale; se i citati proventi derivano da diritti acquisiti per successione o donazione, ovvero se i diritti sono stati acquisiti a titolo oneroso da terzi, vanno dichiarati nel **quadro RL.**

Nel **rigo RE30**, indicare i compensi lordi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali.

Nel **rigo RE31**, indicare:
- l'ammontare lordo dei proventi percepiti dagli associati in partecipazione (anche in caso di cointeressenza agli utili di cui all'art. 2554 c.c.) il cui apporto consista esclusivamente in prestazioni di lavoro;
- l'intera misura degli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata.

Nel **rigo RE32**, indicare il totale dei compensi, indennità, proventi e redditi, sommando gli importi da **rigo RE27** a **rigo RE31**.

Nel **rigo RE33**, indicare la somma delle seguenti deduzioni forfetarie:
- 5 per cento dei compensi di rigo RE27. Tale deduzione è elevata al 6 per cento, a condizione che alla formazione del reddito complessivo del contribuente concorrano esclusivamente: compensi lordi derivanti da collaborazione coordinata e continuativa di importo non superiore a lire 40 milioni (pari a euro 20.658,276) e reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze di importo non superiore alla deduzione spettante ai sensi dell'art. 10, comma 3-bis, del Tuir (pari a lire 1.800.000, pari a euro 926,62). La deduzione non spetta per la parte dei compensi che eccede 100 milioni (pari a euro 51.645,69);
- 25 per cento dei proventi di rigo RE29;
- 15 per cento dei compensi di rigo RE30.

Nel **rigo RE34**, indicare la differenza tra l'importo di **rigo RE32** e quello di **rigo RE33**. Sommare l'importo di **rigo RE34** agli altri redditi dichiarati ai fini dell'Irpef e riportare il totale al **rigo RN1**, **colonna 3**, del **quadro RN**.

Nel **rigo RE35**, indicare l'ammontare delle ritenute d'acconto (comprese quelle eventualmente sospese) sui compensi e redditi dichiarati in questa Sezione, da riportare, sommato alle altre ritenute, al **rigo RN22** del **quadro RN**.

R2. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RR

2.1 Generalità

Il presente quadro deve essere compilato dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali nonché dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335 per la determinazione dei contributi previdenziali dovuti all'INPS.

2.2 Sezione I - Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti

La presente sezione deve essere compilata, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, dai titolari di imprese artigiane e commerciali e dai soci titolari di una propria posizione assicurativa tenuti al versamento dei contributi previdenziali, sia per se stessi, sia per le altre persone che prestano la propria attività lavorativa nell'impresa (familiari collaboratori).
Sono esonerati dalla compilazione della sezione i soggetti che, pur avendo presentato domanda di iscrizione all'INPS, non hanno ancora ricevuto comunicazione dell'avvenuta iscrizione con conseguente attribuzione del "codice azienda".

La base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali è costituita, per ogni singolo soggetto iscritto alla gestione assicurativa, dalla totalità dei redditi d'impresa dichiarati ai fini Irpef per l'anno 1999 con un minimo di L. 22.351.888 (pari a euro 11.543,79) (reddito minimale) ed un massimo di L. 108.800.000 (pari a euro 55.777,35), entrambi rapportabili a mesi in caso di attività che non copre l'intero anno, sia per la Gestione degli Artigiani e sia per quella dei Commercianti. Il massimale per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, iscritti a decorrere dal 1° gennaio 1996, è pari a L. 141.991.000 (pari a euro 73.332,23). Quest'ultimo massimale non può essere rapportato ai mesi di attività.
Qualora nel corso dell'anno si verifichi un trasferimento dalla gestione commercianti alla gestione artigiani o viceversa, devono essere compilati due distinti quadri, ognuno riferito alla singola gestione.

Per la determinazione dei contributi dovuti devono essere applicate le seguenti aliquote:

- per la Gestione Artigiani:
  - 16 per cento sul reddito minimale e sui redditi compresi tra L. 22.351.889 (pari a euro 11.543,79) e L. 65.280.000 (pari a euro 33.714,31);
  - 17 per cento per i redditi compresi tra L. 65.280.001 (pari a euro 33.714,31) e L. 108.800.000 (pari a euro 55.777,35);
    (L. 141.991.000 (pari a euro 73.332,23) per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995);
- per la Gestione Commercianti:
  - 16,39 per cento sul reddito minimale e sui redditi compresi tra L. 22.351.889 (pari a euro 11.543,79) e L. 65.280.000 (pari a euro 33.714,31);
  - 17,39 per cento per i redditi compresi tra L. 65.280.001 (pari a euro 33.714,31) e L. 108.800.000 (pari a euro 55.777,35);
    (L. 141.991.000 (pari a euro 73.332,23) per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995).

Ai fini della compilazione della sezione, il titolare dell'impresa dovrà determinare separatamente i dati relativi a ciascun soggetto iscritto alla gestione assicurativa (imponibile, contributi).
Gli importi devono essere arrotondati alle mille lire inferiori o superiori, secondo le regole della dichiarazione.

2.3 Come si compila la sezione

Nel **rigo RR1** riportare il codice azienda attribuito dall'INPS (8 caratteri numerici e 2 alfabetici), indicato sulla lettera di accompagnamento dei modelli di pagamento F24, alla voce CODICE AZIENDA.
Nel caso in cui il contribuente svolga l'attività di affittacamere barrare la relativa casella.

Il **rigo RR2** è riservato all'indicazione dei dati contributivi del titolare dell'impresa.

Nei righi da RR2 a RR8 di questa sezione devono essere riportati:
- a **colonna 1**, il codice fiscale di ognuno dei componenti il nucleo aziendale (ad esclusione di quello del titolare);

- a **colonna 2**, barrare la casella se trattasi di lavoratore privo di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, iscritto a decorrere dal 1° gennaio 1996;
- nelle **colonne 3** e **4**, il periodo per il quale sono dovuti i contributi relativi al 1999 indicandone l'inizio e la fine (ad es. per l'intero anno, da 01 a 12; in caso di decorrenza dell'iscrizione dal mese di maggio, da 05 a 12, ecc.);
- a **colonna 5**, uno dei codici sottoelencati relativi alle eventuali agevolazioni contributive (riduzioni) riconosciute dall'INPS:

  A Art. 59, comma 15, L. 449/97. Riduzione del 50% dei contributi IVS dovuti dai pensionati ultrasessantacinquenni;

  B Art. 1, c. 7, L. 233/90. Riduzione di tre punti dell'aliquota contributiva IVS per i collaboratori di età inferiore a 21 anni (ad es. l'aliquota del 17 si riduce al 14);

  C Art. 4, comma 16, L. 449/97. Sospensione del pagamento del 50% dei contributi dovuti dai soggetti di età inferiore ai 32 anni, iscritti per la prima volta alle Gestioni nell'anno 1998;

  D Art. 3, comma 9, L. 448/98. Riduzione del pagamento del 50% dei contributi dovuti dai soggetti di età inferiore ai 32 anni, iscritti per la prima volta alle Gestioni nell'anno 1999;

  E Qualora spettino contemporaneamente, oltre alla riduzione prevista al punto B, una delle riduzioni di cui ai punti C e D.

Se nel corso dell'anno si modifica il diritto alle agevolazioni contributive sopra elencate, dovranno essere compilati distinti righi relativi ai periodi di validità delle agevolazioni. Qualora la modifica riguardi il titolare, nell'ulteriore rigo dovrà essere indicato il codice fiscale dello stesso;

- nelle **colonne 6** e **7**, il periodo di spettanza delle riduzioni (ad es. per l'intero anno dal 01 al 12);
- a **colonna 8**, i redditi di impresa 1999, così come attribuiti ai singoli iscritti, assoggettabili a contribuzione ai sensi dell'art. 3-bis della L. 14 novembre 1992, n. 438. Qualora il reddito d'impresa sia di importo inferiore al minimale di reddito imponibile (ad esclusione di quello derivante dall'attività di affittacamere), in tale colonna va indicato l'importo corrispondente al predetto minimale. Nel caso di attività svolta per parte dell'anno, va indicato il reddito effettivamente percepito, fermi restando il minimale ed il massimale di reddito imponibile, rapportati ai singoli mesi di attività. Il rapporto ai mesi non si applica per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. Coloro che svolgono l'attività di affittacamere devono indicare, comunque, il reddito effettivamente percepito;
- a **colonna 9**, l'importo complessivo dei contributi IVS dovuti per l'anno 1999, al netto di eventuali riduzioni indicate a colonna 5 e di eventuali oneri accessori richiesti dall'INPS;
- a **colonna 10**, va indicato il contributo per le prestazioni di maternità (pari a lire 18.936 annue ed a lire 1.578 mensili ovvero a euro 9,78 e a euro 0,81);
- a **colonna 11**, l'importo complessivo dei contributi dovuti (somma degli importi indicati a colonna 9 e a colonna 10).

Nei **righi** da **RR9** a **RR15** devono essere indicati i dati che consentono la determinazione complessiva dei contributi dovuti o delle somme risultanti a credito. In particolare, indicare:

- nel **rigo RR9** il totale dei contributi determinato sommando gli importi indicati nella colonna 11;
- nel **rigo RR10** l'ammontare complessivo dei versamenti effettuati per l'anno 1999 (contributi in scadenza trimestrale, primo e secondo acconto 1999) al netto di eventuali oneri accessori relativi al 1999;
- nel **rigo RR11** vanno indicati gli importi relativi alle quote associative o ad eventuali oneri accessori;
- nel **rigo RR12** i contributi sul minimale relativi all'anno 1999 i cui termini di versamento non sono ancora scaduti all'atto della presentazione del modello UNICO 2000 (emissioni di modelli di pagamento per nuove iscrizioni successive al mese di maggio 1999) al netto di eventuali oneri accessori relativi al 1999;
- nel **rigo RR13** l'importo dell'eventuale credito contributivo determinatosi in riferimento all'anno 1997 e portato in diminuzione dei contributi dovuti per l'anno 1999 (autoconguaglio);
- nel **rigo RR14** l'eccedenza dei contributi derivante dalla precedente dichiarazione;
- nel **rigo RR15** la somma degli importi compensati con mod. F24 riferiti all'importo esposto come eccedenza nella precedente dichiarazione;
- nel **rigo RR16** l'importo dell'eventuale credito contributivo determinatosi in riferimento all'anno 1998 e portato in diminuzione dei contributi dovuti per l'anno 1999 (autoconguaglio);

Al fine di determinare i contributi a debito o a credito, effettuare la seguente operazione:
RR9 – RR10 – RR12 – RR13 – RR14 + RR15.

Se il risultato di tale operazione è uguale o maggiore di zero, indicare il corrispondente importo nel **rigo RR17**; se invece, risulta inferiore a zero, indicare il corrispondente importo nel **rigo RR18**.

Qualora i righi previsti nella sezione I del quadro RR non fossero sufficienti per indicare tutti i collaboratori, il contribuente dovrà utilizzare un ulteriore modulo, compilando i righi da RR9 a RR18 solo nel primo quadro.

2.4 Sezione II - Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell'Inps

La presente sezione deve essere compilata dai lavoratori autonomi che svolgono attività di cui all'art. 49, comma 1, del Tuir, tenuti al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335.
Si precisa, al riguardo, che non sono tenuti all'iscrizione alla gestione separata istituita presso l'INPS e, quindi, alla compilazione del presente quadro, i professionisti già assicurati ad altre casse professionali, relativamente ai redditi assoggettati a contribuzione presso le casse stesse, e coloro che, pur producendo redditi di lavoro autonomo, siano assoggettati, per l'attività professionale, ad altre forme assicurative (ad esempio, ostetriche iscritte alla gestione dei commercianti, lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS, ecc.).
La base imponibile è rappresentata dal reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo all'anno cui la contribuzione si riferisce.
Per l'anno 1999 il contributo, entro il massimale di L. 141.991.000 (pari a euro 73.332,23), deve essere calcolato applicando all'imponibile le seguenti aliquote:

– 12 per cento per i professionisti iscritti esclusivamente alla gestione separata;
– 10 per cento per i professionisti pensionati o per i quali sia in atto un diverso rapporto assicurativo-contributivo derivante, ad esempio, da un concomitante rapporto di lavoro subordinato.

Nel **rigo RR19** devono essere riportati i seguenti dati:
- a **colonna 1**, il reddito imponibile sul quale è stato calcolato il contributo, eventualmente ridotto entro il limite del massimale;
- nelle **colonne 2** e **3**, il periodo in cui è stato conseguito il reddito nella forma "dal mese" e "al mese";
- a **colonna 4**, l'aliquota applicata;
- a **colonna 5**, il contributo dovuto: moltiplicare il reddito imponibile di colonna 1 per l'aliquota di colonna 4;
- a **colonna 6**, il contributo versato.

Qualora si modifichi in corso d'anno la misura dell'aliquota contributiva da applicare (dal 12% al 10% o viceversa) per l'inizio, ad esempio, di un concomitante rapporto di lavoro subordinato a decorrere dal mese di maggio, devono essere compilati sia il **rigo RR19** sia il **rigo RR20**.
Proseguendo nell'esempio, nel rigo RR19 sarà indicato il reddito imponibile del primo periodo dell'anno nel quale non vi era altro rapporto di lavoro, nella misura di 4/12 del reddito annuo, il periodo di riferimento, da 01 a 04, l'aliquota, nella misura del 12%.
Nel **rigo RR20** saranno riportati l'imponibile relativo alla restante parte dell'anno, nella misura di 8/12 del reddito annuo, il periodo di riferimento, da 05 a 12 e l'aliquota, nella misura del 10%. Nel caso in cui il reddito conseguito sia superiore a L. 141.991.000 (pari a euro 73.332,23), ai fini della determinazione delle due diverse basi imponibili, detta somma sarà rapportata a mese e moltiplicata per i mesi di ciascun periodo. Nell'esempio, il reddito da indicare nei righi RR19 ed RR20 sarà pari, rispettivamente, a L. 47.330.000 (pari a euro 24.443,90) ed a L. 94.661.000 (pari a euro 48.888,33).
Si evidenzia che in caso di attività che non si protrae per l'intero anno i contributi sono comunque dovuti entro il predetto massimale di L. 141.991.000 (pari a euro 73.332,23).
Nel **rigo RR21** riportare il totale dei contributi dovuti e degli acconti versati indicati rispettivamente nelle colonne 5 e 6.
Nel **rigo RR22** riportare il credito da utilizzare in compensazione risultante dalla precedente dichiarazione (rigo RX6 col. 2 del mod. UNICO 99).
Nel **rigo RR23** riportare la somma degli importi compensati con il mod. F24 riferiti all'importo esposto come eccedenza nella precedente dichiarazione.
Nel **rigo RR24** riportare l'importo dell'eventuale credito contributivo determinatosi in riferimento all'anno 1998 e portato in diminuzione dei contributi dovuti per l'anno 1999 (autoconguaglio).
Al fine di determinare i contributi a debito o a credito, effettuare la seguente operazione:
RR21 col. 5 – RR21 col. 6 – RR22 + RR23.
Se il risultato di tale operazione è uguale o maggiore di zero, indicare il corrispondente importo nel **rigo RR25**; se invece, risulta inferiore a zero, indicare il corrispondente importo nel **rigo RR26**.

Qualora i righi previsti nella sezione II del quadro RR non fossero sufficienti per indicare tutti i periodi con diversa aliquota, il contribuente dovrà utilizzare un secondo modulo, compilando i **righi** da **RR21** a **RR26** solo nel primo quadro.

R3. LE NOVITÀ DELLA DISCIPLINA DEL REDDITO D'IMPRESA

3.1 Generalità

I provvedimenti legislativi che hanno interessato la disciplina del reddito d'impresa sono i seguenti:

- L. 18 febbraio 1999, n. 28, recante disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto;
- L. 23 febbraio 1999, n. 44, recante disposizioni in materia di Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura;
- L. 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale;
- D.L. 31 maggio 1999, n. 154, recante disposizioni in materia di pesca nell'Adriatico;
- L. 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2000).
- Decreto 28 dicembre 1999, recante disposizioni in materia di certificazione tributaria

3.2 Erogazioni liberali a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia

A decorrere dal 9 marzo 1999, l'art. 1, comma 1, della legge 18 febbraio 1999, n. 28, dispone che alle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia si applica il disposto di cui all'art. 65, comma 2, lett. c-quinquies), del Tuir. Pertanto, dette erogazioni sono deducibili per un importo non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato.
Il suddetto limite del 2 per cento è elevato al 30 per cento per le somme versate al patrimonio della Società di cultura e per le somme versate come contributo alla gestione della medesima. La destinazione a fondo di dotazione non costituisce mancato utilizzo da parte del percettore

3.3 Disposizioni in materia di Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura

L'art. 9 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, modificata dal D.L. 13 settembre 1999, n. 317, convertito dalla legge 12 novembre 1999, n. 414, recante "Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura" dispone l'esenzione dalle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche dell'elargizione concessa, ai sensi dell'art. 1 di detta legge, a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subìto, agli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che abbiano subìto danni in conseguenza di delitti commessi per costringerli ad aderire a richieste estorsive. Detta elargizione è concessa in relazione agli eventi dannosi verificatisi nel territorio dello Stato successivamente al 1° gennaio 1990.

3.4 Legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale

1. Reddito assoggettabile ad aliquota ridotta.

L'art. 2, commi da 8 a 10, della L. n. 133 del 1999 ha introdotto agevolazioni per i nuovi investimenti, consistenti nell'assoggettamento di una parte del reddito dichiarato ad aliquota ridotta.

L'agevolazione compete alle società ed enti di cui alle lett. a) e b) dell'art. 87 del Tuir, alle stabili organizzazioni di società ed enti commerciali non residenti, agli imprenditori individuali e alle società in nome collettivo e in accomandita semplice,
È riconosciuta per il periodo d'imposta in corso al 18 maggio 1999 e per il successivo e consiste nell'assoggettamento ai fini IRPEF all'aliquota del 19 per cento della parte del reddito d'impresa dichiarato corrispondente al minore tra i seguenti due ammontari:

- totale degli investimenti in beni strumentali nuovi - materiali e immateriali - di cui agli artt. 67 e 68 del Tuir, effettuati, anche tramite contratti di locazione finanziaria, nel periodo di imposta in corso al 18 maggio 1999 e nel successivo;
- totale dei conferimenti in denaro e degli accantonamenti di utili a riserva eseguiti negli stessi periodi di imposta, determinati secondo i criteri adottati per la DIT dall'art. 1, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 466 del 1997.

In relazione alle caratteristiche degli investimenti il comma 9, lett. a), dell'art.2, della legge n. 133 del 1999, prevede che gli stessi:
- devono riguardare beni destinati a strutture situate nel territorio dello Stato, con esclusione, quindi, dei beni destinati alle stabili organizzazioni all'estero degli stessi soggetti residenti;
- si assumono al netto, in ciascun periodo d'imposta, delle cessioni, dismissioni e ammortamenti dedotti.

Sono, in ogni caso, esclusi gli investimenti, le cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti relativi:

a) ai beni di cui all'art. 121-bis, comma 1, lett. a), n. 1, del Tuir, non utilizzati esclusivamente come strumentali o adibiti ad uso pubblico (secondo i criteri già enunciati nelle Circ. n. 37/E del 13 febbraio 1997 e n. 48/E del 10 febbraio 1998);

b) ai beni immobili, diversi dagli impianti e dagli opifici appartenenti alla categoria catastale D/1, che siano utilizzati direttamente dal possessore per l'esercizio della propria impresa.

Il comma 9, lett. b), dell'art. 2, della legge n. 133 del 1999 dispone che, per la determinazione dell'ammontare dei conferimenti in denaro e degli accantonamenti di utili a riserva da raffrontare con quello degli investimenti, si rendono applicabili i criteri stabiliti dall'art. 1, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 466 del 1997, e che essi rilevano per la sola parte che eccede i decrementi verificatisi nel medesimo periodo.
Per le stabili organizzazioni di società ed enti non residenti rilevano gli incrementi del fondo di dotazione.

Per i conferimenti, la norma dispone che rilevano esclusivamente quelli effettuati in denaro per la cui individuazione si rinvia alle istruzioni già fornite a commento del D.Lgs. n. 466 del 1997 nel Mod. 740/98 per il 1997.

Per effetto del richiamo al comma 4 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 466 del 1997, sono esclusi dal computo gli accantonamenti a riserva non disponibile costituita a fronte di plusvalenze derivanti dalla valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto, in applicazione dell'art. 2426, comma 1, n. 4), del codice civile.
Inoltre, in virtù del rinvio al comma 5 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 466 del 1997, operato dal comma 9, lett. b), della legge n. 133 del 1999, i conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento e quindi sono computati in proporzione ai giorni che intercorrono tra la data del versamento e quello di chiusura del periodo di imposta in cui sono stati effettuati.
Gli accantonamenti di utili rilevano a partire dalla data di inizio dell'esercizio nel corso del quale l'assemblea delibera di destinare a riserva, in tutto o in parte, l'utile dell'esercizio.
I decrementi patrimoniali - compresi quelli effettuati con l'assegnazione di beni ai soci - rilevano a partire dall'esercizio in cui si sono verificati e pertanto vanno computati, in diminuzione dei conferimenti e degli accantonamenti, per il loro intero ammontare.
Per espressa previsione del comma 10 la nuova agevolazione non riduce la portata dei benefici riconosciuti dal D.Lgs. n. 466 del 1997 (DIT).
Per i soggetti in regime di contabilità semplificata, ai sensi del successivo comma 11, l'agevolazione spetta a condizione che i ricavi dichiarati non siano inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dei parametri o degli studi di settore, se approvati per il settore di appartenenza.

2. Esclusione dal reddito d'impresa degli utili distribuiti da società fruenti dell'esenzione decennale IRPEG

La legge n. 133 del 1999, all'art.2, comma 7, prevede che possano essere esclusi dalla formazione del reddito d'impresa dei soci gli utili - relativi agli esercizi in corso al 31 dicembre 1998 e al 31 dicembre 1999 e le riserve di utili relativi all'esercizio in corso al 31 dicembre 1997 - distribuiti da società fruenti della esenzione decennale IRPEG, di cui all'art.14 comma 5, della legge n. 64 del 1986, e per i quali spetta il credito d'imposta limitato.
La norma si propone di garantire la piena traslazione ai soci-imprenditori della agevolazione territoriale accordata alle società partecipate. Poiché sui dividendi distribuiti da tali società spetta il credito d'imposta limitato non riportabile né rimborsabile, il comma 7 prevede in alternativa che il socio possa escludere dalla formazione del reddito d'impresa i suddetti dividendi qualora essi determinino la riduzione o l'annullamento di perdite rilevanti per il riporto ai periodi d'imposta successivi ai sensi del comma 3 dell'art.8 del Tuir.

3.5 Disposizioni in materia di pesca nell'Adriatico

L'art.1, comma 2, del D.L. 31 maggio 1999, n. 154, convertito dalla legge 30 luglio 1999, n. 249, recante "Disposizioni straordinarie ed urgenti per la pesca nell'Adriatico" dispone che il premio per l'arresto temporaneo, anche se volontario, dell'attività di pesca per le navi iscritte nei compartimenti marittimi dell'Adriatico, nel periodo compreso tra il 14 maggio ed il 15 luglio 1999 non concorre alla formazione del reddito.

3.6
Legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2000).

1. Regolarizzazione del magazzino

L'art. 7, commi da 9 a 14, della legge n. 488 del 1999 reca disposizioni per la regolarizzazione del magazzino contabile da parte degli esercenti imprese cui si applicano gli studi di settore approvati entro il mese di marzo 2000 o, in mancanza, i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996.
Tali soggetti sono ammessi ad adeguare le esistenze iniziali dei beni di cui all'art. 59 del Tuir, relative al periodo di imposta in corso al 30 settembre 1999, eliminando le quantità o i maggiori valori iscritti o iscrivendo esistenze omesse.
Per eliminare maggiori quantità o valori iniziali è dovuta sia l'IVA che l'imposta sostitutiva dell'IRPEF, e dell'IRAP.
L'IVA è determinata applicando l'aliquota media del soggetto per il 1999 all'imponibile costituito dal valore eliminato moltiplicato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le varie attività, con decreto del Ministro delle finanze in corso di pubblicazione.
L'imposta sostitutiva è determinata nella misura del 30 per cento da applicare sulla differenza tra l'imponibile IVA e il valore eliminato, cioè sull'utile lordo che si presume sia stato realizzato dalle vendite non contabilizzate.
Per iscrivere maggiori quantità è dovuta la sola imposta sostitutiva del 30 per cento calcolata sui maggiori valori iscritti.

3.7
Decreto 28 dicembre 1999, recante disposizioni in materia di certificazione tributaria

Con decreto 29 dicembre 1999 sono state dettate le disposizioni in materia di certificazione tributaria, introdotta dall'art. 36 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
In particolare, è stato stabilito che per le dichiarazioni relative al periodo d'imposta 1999, il rilascio della certificazione tributaria di cui all'art. 36 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 determina l'avvenuta corretta applicazione delle norme tributarie sostanziali, con riferimento alle seguenti componenti del reddito d'impresa:

a) plusvalenze;
b) sopravvenienze attive;
c) interessi attivi;
d) proventi immobiliari;
e) minusvalenze;
f) sopravvenienze passive;
g) perdite su crediti;
h) accantonamenti rischi su crediti;
i) ammortamenti immobilizzazioni immateriali;
j) ammortamenti immobilizzazioni materiali.

Se la dichiarazione è stata oggetto di certificazione tributaria regolare non si applicano le disposizioni relative all'accertamento "induttivo" (art. 39, secondo comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 600 e art. 55 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633); inoltre, gli accertamenti basati sugli studi di settore di cui all'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146 vanno notificati, a pena di decadenza, **entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui le dichiarazioni sono state presentate.**

R4. ISTRUZIONI COMUNI AI QUADRI RF-RG-RS

4.1
Generalità

I quadri RF e RG devono essere compilati dalle persone fisiche titolari di reddito di impresa, ai sensi dell'art. 51 del Tuir. Il reddito derivante dall'esercizio delle attività commerciali va indicato nel **Quadro RF** o nel **Quadro RG** a seconda che sussista l'obbligo di tenuta della contabilità ordinaria o della contabilità semplificata (nel qual caso il reddito è determinato in base all'art. 79 del Tuir).
Oltre al quadro RF o RG il contribuente è tenuto a presentare il quadro RS se devono essere compilate le sezioni in esso contenute.

Parametri

In caso di esercizio di attività diverse, per le quali è stata tenuta la contabilità separata relativamente ai dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri, deve essere compilato un distinto quadro RF o RG per ciascuna attività esercitata e tanti quadri RS quanti sono i quadri RF

o RG compilati. I quadri RF o RG vanno numerati progressivamente utilizzando la casella posta in alto a destra. Il medesimo numero progressivo va riportato nell'apposita casella del corrispondente quadro RS unitamente ai dati relativi all'attività.
Nel quadro RF collegato al quadro RS nel quale è riportato il codice dell'attività prevalente va determinato il reddito d'impresa del contribuente relativo all'intera attività commerciale esercitata mentre nel prospetto riguardante i dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri vanno indicati i dati riferibili alla sola attività prevalente. Nei quadri RF collegati ai quadri RS nei quali sono riportati i codici di attività non prevalente, andranno invece compilati i soli prospetti dei dati per l'applicazione dei parametri con riferimento ai dati riferibili a ciascuna di tali attività non prevalenti.

Studi di settore – esercizio di una attività con più punti di produzione o di vendita

I contribuenti nei confronti dei quali si applicano gli studi di settore, in caso di esercizio di un'attività d'impresa svolta mediante più punti di produzione o di vendita per i quali è stata tenuta annotazione separata relativamente ai dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore, compilano, se in regime di contabilità ordinaria, tanti quadri RF quanti sono i punti di produzione o di vendita utilizzati. I quadri RF vanno numerati progressivamente utilizzando il campo Mod. N, posto in alto a destra. In uno dei quadri RF va determinato il reddito d'impresa relativo all'intera attività commerciale esercitata nei diversi punti di vendita o di produzione, compilato il Prospetto dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore relativamente ad uno dei punti di produzione o di vendita e barrata la casella "Quadro di determinazione del reddito". Negli altri quadri RF va compilato il predetto prospetto relativamente agli altri punti di produzione o di vendita evidenziando nel rigo RF8 l'eventuale adeguamento alle risultanze dello studio di settore applicato al punto di produzione o di vendita per il quale si compila il prospetto.
In ciascun Prospetto dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore va compilato il campo "Numero progressivo dell'unità produttiva" indicando il medesimo numero progressivo riportato nei modelli con i quali vengono comunicati all'amministrazione i dati extracontabili rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore. **Deve essere, altresì, riportato, nell'apposito campo, il codice dello studio di settore applicato al punto di produzione o di vendita per il quale si compila il prospetto (vedere quanto precisato al punto 8 delle istruzioni ai modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore).**
In caso di esercizio di attività in regime di contabilità semplificata va, invece, compilato un quadro RG contenente i dati relativi all'intera attività esercitata nei diversi punti di produzione o di vendita e un distinto quadro RG per ciascun punto di produzione o di vendita utilizzato. Ciascun quadro RG va numerato progressivamente utilizzando la casella posta in alto a destra. Il quadro RG contenente i dati relativi all'intera attività esercitata nei diversi punti di produzione o di vendita va individuato con il numero progressivo 01 e va barrata l'apposita casella "Quadro di determinazione del reddito". Nei quadri RG relativi a ciascun punto di produzione o di vendita va, altresì, compilato il campo "Numero progressivo dell'unità produttiva" indicando il medesimo numero progressivo riportato nel modello contenente i dati extra-contabili rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore. **Deve essere, infine, riportato, nell'apposito campo, il codice dello studio di settore applicato al punto di produzione o di vendita per il quale si compila il prospetto (vedere quanto precisato al punto 8 delle istruzioni ai modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore)**.

Studi di settore – esercizio di più attività

I contribuenti nei confronti dei quali si applicano gli studi di settore, esercenti più attività di impresa contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore, sono tenuti alla compilazione di un unico quadro RF o RG. In caso di attività svolte in regime di contabilità ordinaria, nel quadro RF va anche compilato il Prospetto dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore (e dei parametri) contenente i dati relativi all'intera attività commerciale esercitata.
Analoghe modalità di compilazione vanno seguite dai contribuenti esercenti più attività di impresa contraddistinte da codici di attività non rientranti nel medesimo studio di settore, **in assenza di annotazione separata per ciascuna attività dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore**, qualora i ricavi relativi alle attività non prevalenti non superino il 20 per cento dei ricavi complessivi.
In caso di esercizio di due o più attività, non comprese nel medesimo studio di settore, per le quali si è tenuta annotazione separata dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, vanno compilati, se in regime di contabilità ordinaria, tanti quadri RF quante sono le attività esercitate. I quadri RF vanno numerati progressivamente utilizzando il cam-

po Mod. N, posto in alto a destra. In uno dei quadri RF va determinato il reddito d'impresa relativo al complesso delle diverse attività esercitate, compilato il Prospetto dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore relativamente all'attività prevalente e barrata la casella "Quadro di determinazione del reddito". Negli altri quadri RF va compilato il predetto prospetto relativamente alle altre attività esercitate evidenziando nel rigo RF8 l'eventuale adeguamento alle risultanze dello studio di settore applicato all'attività per la quale si compila il prospetto. Deve essere, altresì, riportato, nell'apposito campo, il codice dello studio di settore applicato all'attività per la quale si compila il prospetto (vedere quanto precisato al punto 8 delle istruzioni ai modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore).
In caso di esercizio di attività in regime di contabilità semplificata va, invece, compilato un quadro RG contenente i dati relativi al complesso delle diverse attività esercitate e un distinto quadro RG per ciascuna attività. Ciascun quadro RG va numerato progressivamente utilizzando il campo Mod. N. posto in alto a destra. Il quadro RG contenente i dati complessivi relativi alle diverse attività esercitate va individuato con il numero progressivo 01 e va barrata l'apposita casella "Quadro di determinazione del reddito". Deve essere, inoltre, riportato, nell'apposito campo di rigo RG34, il codice dello studio di settore applicato all'attività per la quale si compila il prospetto (vedere quanto precisato al punto 8 delle istruzioni ai modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore).

4.2 Impresa familiare

L'art. 230-bis c.c. disciplina l'istituto dell'impresa familiare stabilendo che, ove non sia configurabile un diverso rapporto, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, che prestano in modo continuativo la propria attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa, hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipano agli utili dell'impresa ed ai beni con essi acquistati nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato.
La tassazione dei redditi delle imprese familiari è disciplinata dall'art. 5, comma 4, del Tuir.
Da quest'ultima disposizione si evince che:
- l'impresa familiare conserva il trattamento e la natura di impresa individuale ed i relativi redditi attribuibili proporzionalmente ai collaboratori non possono superare complessivamente il 49 per cento dell'ammontare del reddito risultante dalla dichiarazione annuale dell'imprenditore;
- i redditi delle imprese familiari non possono essere attribuiti ai collaboratori che prestano la loro attività nella famiglia e non nell'impresa.

L'imputazione proporzionale del reddito ai singoli collaboratori nel limite suindicato è subordinata al concorso delle seguenti condizioni:
- i familiari partecipanti all'impresa devono risultare nominativamente, con l'indicazione del rapporto di coniugio, di parentela (entro il 3° grado) o di affinità (entro il 2° grado) con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata redatti in data anteriore all'inizio del periodo d'imposta e sottoscritti dall'imprenditore e dai familiari partecipanti. Pertanto, in caso di inserimento di nuovi collaboratori familiari, la relativa disciplina fiscale trova applicazione, nei loro riguardi, a partire dall'anno, successivo a quello in cui è stato modificato l'atto. Per i familiari che cessano la loro attività nell'impresa nel corso dell'anno i requisiti della continuità e della prevalenza devono sussistere con riferimento al periodo anteriore alla cessazione dell'attività;
- la dichiarazione annuale dell'imprenditore deve recare l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari, nonché l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta;
- ciascun familiare deve attestare, nella propria dichiarazione, di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente.

Si richiama l'attenzione sulla disposizione recata dall'art. 3, comma 14, del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, che prevede l'applicazione, in caso di falsità delle attestazioni prescritte dalle norme concernenti la disciplina fiscale dell'impresa familiare, delle medesime pene stabilite nell'art. 4 del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 e successive modificazioni e cioè la reclusione da sei mesi a cinque anni e la multa da cinque milioni, pari a euro 2.582,28 a dieci milioni di lire, pari a euro 5.164,57.
Il reddito dell'impresa familiare deve essere dichiarato dal titolare in uno dei quadri RF, RG, RD, a seconda del regime tributario applicabile.
Ricorrendo le condizioni sopra specificate il titolare dell'impresa può diminuire il reddito d'impresa dell'ammontare complessivo delle quote imputate ai familiari collaboratori, anche se non distribuite o distribuite solo in parte.

Il titolare dell'impresa familiare deve, a tal fine:

a) compilare l'apposito prospetto di imputazione del reddito della impresa familiare, collocato nello specifico quadro della propria dichiarazione, indicando, per ciascun collaboratore, il codice fiscale, il cognome, il nome, il sesso, il comune e la data di nascita nonché le quote di reddito ai fini dell'Irpef e delle ritenute d'acconto; il titolare dell'impresa familiare, apponendo la firma in calce al quadro RS, attesta che le quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa in modo continuativo e prevalente nell'anno 1999;

b) rilasciare a ciascun collaboratore un prospetto dal quale risultino il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il comune di residenza anagrafica e di domicilio fiscale, il codice fiscale del collaboratore, nonché i seguenti dati: l'ammontare del reddito d'impresa ai fini dell'Irpef; le quote di tale reddito, delle ritenute d'acconto e dei crediti d'imposta, esclusi quelli che competono al solo titolare dell'impresa familiare, spettanti a ciascuno dei collaboratori; il codice di attività, secondo la classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992; l'indicazione, eventuale, che l'imprenditore sia in regime di contabilità semplificata, con determinazione del reddito ai sensi dell'art. 79 del Tuir, al fine di consentire al collaboratore di fruire della detrazione di cui all'art. 13, comma 3, del Tuir.

Le quote del reddito d'impresa imputate ai familiari collaboratori concorrono a formare il reddito di ciascuno di essi agli effetti dell'Irpef e devono, a tal fine, essere indicate nel quadro RH. Nello stesso quadro devono essere indicate anche le quote delle ritenute d'acconto e dei crediti d'imposta, così come risultanti dal prospetto rilasciato dal titolare dell'impresa familiare.
Quanto precede vale nella sola ipotesi che l'esercizio dell'impresa familiare abbia dato origine a un risultato fiscalmente positivo e non anche in caso di perdita, poiché i familiari collaboratori non partecipano alle perdite dell'impresa.
Per le aziende coniugali non gestite in forma di società, il quadro RF o RG o RD deve essere compilato dal coniuge titolare dell'impresa, mentre l'altro coniuge deve compilare il quadro RH per dichiarare la sua quota di reddito (50 per cento).
L'imprenditore deve rilasciare al coniuge dell'azienda in comunione un prospetto analogo a quello che il titolare dell'impresa familiare rilascia ai collaboratori familiari (vedere punto b) dell'elencazione che precede)

R5. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RF

5.1 Generalità

Il presente quadro deve essere compilato dagli esercenti imprese commerciali obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria e da quelli che, pur potendosi avvalere della contabilità semplificata e determinare il reddito ai sensi dell'art. 79 del Tuir, hanno optato per il regime ordinario.
Il quadro RF si compone:
• del riquadro "Determinazione del reddito";

e dei seguenti prospetti:

• dati di bilancio;
• dati rilevanti ai fini della applicazione dei parametri (art. 3, comma 181, della legge n. 549 del 1995) e degli studi di settore (art. 10, legge 8 maggio 1998, n. 146);
• **attività secondarie**;
• conferimenti agevolati;
• prospetto dei crediti.

Nel riquadro in alto a destra va indicato il codice fiscale del titolare dell'impresa.
Ai fini della compilazione della casella "Quadro di determinazione del reddito" si rinvia alle Istruzioni comuni ai quadri RF, RG e RS.

5.2 Determinazione del reddito

Il reddito d'impresa è determinato apportando all'utile (o alla perdita) risultante dal conto economico, da indicare nel **rigo RF1 (o RF2)**, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione delle disposizioni contenute nel medesimo testo unico o in altre leggi.
La perdita che va indicata nel rigo RF2 non deve essere preceduta dal segno meno.

5.3 Variazioni in aumento e in diminuzione

Con riferimento al **rigo RF3**, si fa presente che, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Tuir, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso articolo, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono realizzate, ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni (o per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, se sono iscritti come tali negli ultimi tre bilanci), a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.
Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del Tuir, alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 54, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.
La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le dette sopravvenienze sono state conseguite, compilando il prospetto delle "Plusvalenze e sopravvenienze attive" contenuto nel quadro RS.
In tal caso, occorre apportare una variazione in diminuzione, da indicare nel **rigo RF23**, per l'intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive da rateizzare, indicate nel **rigo RS3** del predetto prospetto, ed una variazione in aumento, da indicare nel **rigo RF3**, per l'ammontare della quota costante evidenziata nel **rigo RS4** del prospetto stesso.
Nello stesso **rigo RF3** va indicata la somma delle quote costanti imputabili al reddito dell'esercizio delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite in precedenti periodi d'imposta.
Con riferimento al **rigo RF4**, si fa presente che ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 53 dello stesso Tuir, e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili, indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi ma non oltre il quarto.
La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i predetti proventi sono stati incassati, compilando il prospetto delle "Plusvalenze e sopravvenienze attive" contenuto nel quadro RS.
L'ammontare dei proventi, che si intende rateizzare, evidenziato nel **rigo RS5** del predetto prospetto, va indicato nel **rigo RF24** e quello della quota costante, evidenziata nel **rigo RS6** del prospetto stesso, va indicato nel **rigo RF4** unitamente alle quote costanti imputabili al reddito dell'esercizio, dei proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità nei precedenti esercizi (vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità").

Nel caso di partecipazione dell'impresa in società di persone o in GEIE – Gruppo europeo di interesse economico – residenti nel territorio dello Stato, si deve tener conto della quota di reddito (o di perdita) imputata all'impresa dichiarante ai sensi dell'art. 5 del Tuir, da indicare nel **rigo RF5** (o, in caso di perdita, nel **rigo RF26**), mentre l'ammontare degli utili (o delle perdite) imputati al conto economico va indicato nel **rigo RF25** (o, in caso di perdita, nel **rigo RF21** tra le altre variazioni in aumento).
I redditi dei terreni e dei fabbricati che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa stessa, concorrono a formare il reddito secondo le risultanze catastali per gli immobili situati nel territorio dello Stato (salvo il disposto degli artt. 34, comma 4-bis, e 129 del Tuir) o a norma dell'art. 84, comma 2, del Tuir, per quelli situati all'estero.
Pertanto, nei **righi RF7** e **RF27** vanno indicati, rispettivamente, i costi e i proventi contabilizzati e nel **rigo RF6** va indicato il reddito determinato in base alle risultanze catastali o alle norme sopra menzionate, tenendo conto dell'eventuale maggiorazione prevista per le unità immobiliari a disposizione. Per effetto dell'art. 3, commi 48 e 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi dominicali e agrari, sono rivalutati rispettivamente dell'80 e del 70 per cento e la rendita catastale degli immobili è rivalutata del 5 per cento.
Si fa presente che, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del Tuir, come modificato dal comma 5 dell'art. 8 della legge n. 431 del 1998, i redditi derivanti da contratti di locazione di immobile ad uso abitativo se non percepiti non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Pertanto, non vanno considerati i redditi derivanti da contratti per i quali il suddetto procedimento si è concluso prima della presentazione della dichiarazione, ma in ogni caso va assoggettata a tassazione la rendita catastale.
I soggetti che esercitano sui terreni attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli e zootecnici, eccedenti i limiti stabiliti dall'art. 29, comma 2, lett. c), del Tuir devono indicare:

- nel **rigo RF6** il reddito agrario, per l'attività compresa nei limiti;
- nel **rigo RF7** la parte dei costi imputabili all'attività compresa nei limiti;
- nel **rigo RF27** il valore dei prodotti agricoli e zootecnici (riferibili all'attività compresa nei limiti) venduti ovvero impiegati nell'attività commerciale.

I soggetti che esercitano sui terreni l'allevamento di animali in misura eccedente i limiti stabiliti dall'art. 29, comma 2, lett. b), del Tuir determinano il reddito di detta parte eccedente in misura forfetaria ai sensi del successivo art. 78 del Tuir ferma restando la facoltà, in sede di dichiarazione dei redditi, di non avvalersi dell'art. 78 e di determinare il reddito in modo analitico.
In caso di determinazione forfetaria devono essere inseriti:
a) tra le variazioni in aumento:
- nel **rigo RF6** il reddito agrario;
- nel **rigo RF21** il reddito determinato ai sensi dell'art. 78 (desunto dal quadro RD);
- nel **rigo RF7** tutti i costi effettivi connessi all'attività di allevamento;

b) tra le variazioni in diminuzione:
- nel **rigo RF27**, tutti i ricavi effettivi dell'attività predetta.

In caso di determinazione analitica devono essere inseriti:
a) tra le variazioni in aumento:
- nel **rigo RF6** il reddito agrario;
- nel **rigo RF7** i soli costi riferibili alla parte di attività compresa nei limiti;

b) tra le variazioni in diminuzione:
- nel **rigo RF27** i soli ricavi riferibili alla parte di attività compresa nei limiti.

I soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730 e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991, ai fini della determinazione del reddito attribuibile a detta attività devono indicare:
- nel **rigo RF7** tutti i costi effettivamente connessi all'attività di agriturismo;
- nel **rigo RF27** i ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività;
- nel **rigo RF6** il 25 per cento dei predetti ricavi.

Si fa presente che nel caso in cui il terreno sia posseduto a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, nel **rigo RF6** va indicato anche il reddito dominicale.

Nel **rigo RF8** vanno indicati i componenti positivi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi anche delle disposizioni riguardanti:

■ **"Ravvedimento operoso" ai fini penali**
Art. 1, comma 4, del D.L. 10 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516.

■ **"Adeguamento ai ricavi determinati in base ai parametri"**
Art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n.662.
(Vedere in **Appendice** la voce "Parametri presuntivi di ricavi e compensi").

■ **"Adeguamento ai ricavi determinati in base agli studi di settore"**
Art. 10, della legge 8 maggio 1998, n.146.
(Vedere in **Appendice** la voce "Studi di settore").

Nel **rigo RF9** deve essere indicato l'ammontare delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma dell'art. 59 del Tuir, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base allo stesso articolo (tenendo conto, in tal caso, della differenza).

Nel **rigo RF10** deve essere indicata la parte dell'ammontare contabilizzato degli interessi passivi, inclusi quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, compensati a norma di legge o di contratto, eccedente la quota deducibile ai sensi dell'art. 63, commi 1, 2 e 3, del Tuir.

Nel **rigo RF11** vanno indicate le imposte indeducibili ai sensi dell'art. 64, comma 1, del Tuir **e quelle per le quali non è stato effettuato il pagamento**.

Nel **rigo RF12** va indicato l'ammontare di tutte le erogazioni liberali, ad esclusione di quelle previste dall'art. 65, comma 2, lett. c-quater), del Tuir e, se di importo non superiore a lire 4 milioni (pari a euro 2.065,83), di quelle previste dalla successiva lettera c-sexies).

Nel **rigo RF13** va indicato l'ammontare delle minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite, diverse da quelle deducibili ai sensi dell'art. 66 del Tuir, e/o l'eccedenza di quelle contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri ivi previsti.

Nel **rigo RF14** vanno indicate le quote di ammortamento relative a beni materiali e immateriali e a beni gratuitamente devolvibili, di cui, rispettivamente, agli artt. 67, 68 e 69 del Tuir, eccedenti la misura stabilita dalle citate disposizioni. In tale rigo va anche indicato l'ammontare della quota di ammortamento indeducibile, relativa alla plusvalenza iscritta su beni patrimoniali, a decorrere dal periodo d'imposta 1997 (vedere in **Appendice** la voce "Plusvalenze iscritte").

Nel **rigo RF15** va indicato l'ammontare delle spese relative a studi e ricerche, di pubblicità e propaganda, di rappresentanza e le spese relative a più esercizi, per la parte che eccede i limiti di deducibilità previsti dall'art. 74 del Tuir.

Nel **rigo RF16** va indicato l'ammontare delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile a norma dell'art. 67, comma 7, del Tuir (vedere in **Appendice** la voce "Spese di manutenzione e riparazione").

Nel **rigo RF20** va indicata la parte delle spese e altri componenti negativi afferenti indistintamente attività o beni produttivi di proventi computabili e attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, che eccede la parte deducibile ai sensi dell'art. 75, commi 5 e 5-bis, del Tuir.

Nel **rigo RF21** vanno indicate le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate. Si comprendono in tale rigo, fra l'altro:

- l'ammontare delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma degli artt. 60 e 61 del Tuir, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli (tenendo conto, in tal caso, della differenza); per le rimanenze di cui all'art. 60 del Tuir va redatto un prospetto da cui risulti distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa. Tale documentazione, che non va allegata alla dichiarazione, deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre **2004**, termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di chiederla;
- gli accantonamenti per rischi e oneri o per altre finalità non deducibili in tutto o in parte;
- il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (art. 53, comma 2, del Tuir).
  Non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, e quindi non concorrono a formare il reddito come ricavi o plusvalenze, i beni ceduti gratuitamente alle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari – anche se avvenuti in altri Stati – per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati e enti individuati con decreti dei Prefetti, per le calamità che interessano le province italiane, e con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per quelli relativi ad altri Stati (art. 27, commi 2 e 4, legge 13 maggio 1999, n. 133).
  Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.Lgs n. 460 del 1997, le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. **Resta ferma la deducibilità del costo dei predetti beni**.
  Inoltre, per effetto dell'art. 13, comma 3, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa i beni, diversi da quelli precedentemente indicati, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa stessa ceduti gratuitamente alle ONLUS. **Il costo specifico dei beni ceduti per un importo complessivo non superiore a 2 milioni di lire (pari a euro 1.032,91) concorre al limite di deducibilità di cui alla lett. c-sexies) comma 2 dell'art. 65.**
  La possibilità di fruire delle agevolazioni recate dalle citate disposizioni è subordinata al rispetto degli adempimenti formali previsti dal comma 4 del predetto art. 13;
  Si ricorda, altresì, che, ai sensi degli artt. 9, comma 1, e 26, del D.Lgs. n. 460 del 1997, il trasferimento a titolo gratuito di aziende, o beni ad enti non commerciali e ad ONLUS non dà luogo a realizzo o a distribuzione di plusvalenze, ricavi e minusvalenze compreso il valore di avviamento. **Tale agevolazione compete per i trasferimenti avvenuti con atti sottoposti a registrazione entro il 30 settembre 1999 (il precedente termine del 31 marzo 1999 è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259);**

- le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive determinate ai sensi degli artt. 54 e 55 del Tuir, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate in misura inferiore a quella determinata in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza;
- le spese relative ad opere o servizi – forniti direttamente o indirettamente – utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, per la parte eccedente i limiti stabiliti dall'art. 65, comma 1, del Tuir. Vanno, altresì, indicate le spese indeducibili, per effetto dell'art. 65, comma 2, lett. c-septies), relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogati a favore delle ONLUS. Si ricorda che dette ultime spese sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi;
- la differenza tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o dei servizi ricevuti), nell'ipotesi di cui all'art. 76, comma 5, del Tuir;
- l'ammontare indeducibile dei contributi del datore di lavoro al fondo pensione (art. 13, comma 2, del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni);
- le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori coordinati e continuativi, per la parte eccedente i limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir (vedere in **Appendice** la voce "Rimborsi per trasferte");
- l'ammontare indeducibile delle spese e altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore utilizzati, in applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 121-bis del Tuir;
- **l'importo, se imputato a conto economico, derivante dall'eliminazione delle esistenze iniziali effettuata a seguito della regolarizzazione del magazzino ai sensi dell'art. 7, commi da 9 a 14, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.**

Nel **rigo RF28** vanno indicati i proventi che sono stati imputati al conto economico quali componenti positivi e che, in base all'art. 58 del Tuir, non concorrono alla formazione del reddito di impresa.

Nel **rigo RF29** vanno indicate le quote di utili, relativi all'esercizio di competenza, spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione, che sono deducibili indipendentemente dalla loro imputazione al conto economico (vedere in **Appendice** la voce "Quote di partecipazione agli utili spettanti agli associati in partecipazione").

Nel **rigo RF30** le imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto di terzi, in contabilità ordinaria per opzione, devono indicare la deduzione forfetaria di spese non documentate di cui all'art. 13, comma 4, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.
In tale rigo va indicata anche la deduzione forfetaria, prevista dall'art. 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, riconosciuta, per l'anno 1998 e per i due successivi, agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare lordo dei ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lett. a), del Tuir:

- 1,1 per cento dei ricavi fino a lire 2 miliardi (pari a euro 1.032.913,80);
- 0,6 per cento dei ricavi oltre lire 2 miliardi (pari a euro 1.032.913,80) e fino a lire 4 miliardi (pari a euro 2.065.827,60);
- 0,4 per cento dei ricavi oltre lire 4 miliardi (pari a euro 2.065.827,60).

I ricavi che costituiscono la base di commisurazione delle menzionate percentuali di deduzione forfetaria sono soltanto quelli relativi all'attività di cessione di carburante. Restano, quindi, esclusi dal computo i ricavi derivanti da altre attività, anche accessorie, esercitate (quali, ad esempio, gestioni di bar, officina e altre prestazioni di servizi).

Nel **rigo RF31** vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate. Si comprende in tale rigo, fra l'altro, l'ammontare del credito d'imposta sui dividendi percepiti nell'esercizio dell'impresa, qualora esso sia stato imputato al conto economico, tenuto conto che il credito stesso, in base all'art. 14 del Tuir, è computato in aumento del reddito complessivo e va pertanto indicato nel rigo RN2 ai fini della determinazione del reddito imponibile Irpef; va altresì indicato, qualora imputato al conto economico, l'ammontare del credito d'imposta relativo ai proventi percepiti in rapporto alle partecipazioni a fondi comuni di investimento mobiliare chiusi (vedere in **Appendice** la voce "Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare chiusi").

Gli anzidetti crediti d'imposta vanno inoltre computati in diminuzione dell'imposta netta indicandoli nel **rigo RN19** del quadro RN.

Va altresì indicato l'ottanta per cento del reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale istituito ai sensi del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla l.L. 27 febbraio 1998, n. 30, e del reddito prodotto dalle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti e, nel limite del 70 per cento, da quelle che esercitano la pesca mediterranea (art. 4, comma 2, D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30).

Si fa presente che per effetto dell'art. 75, comma 4, del Tuir, possono essere indicate tra le altre variazioni in diminuzione le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e altri proventi che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito dell'esercizio, se dette spese e oneri risultino da elementi certi e precisi. Va altresì indicato l'importo delle imposte differite se imputate tra i proventi.

Nel **rigo RF34** va indicata la somma algebrica dell'importo dell'utile o perdita risultante dal conto economico (righi RF1 o RF2) e quello indicato al rigo RF33.

Nel **rigo RF35** va indicato l'importo deducibile delle erogazioni liberali determinato applicando le percentuali indicate dalle disposizioni che le prevedono al reddito di **rigo RF34**, assunto al netto delle erogazioni stesse. Tale criterio vale anche per le erogazioni di cui alla lettera c-sexies), dell'art. 65, comma 2, del Tuir, se effettuate per un importo superiore a 4 milioni di lire, pari a euro 2.065,83. In tal caso, qualora si determini un importo inferiore a detto limite, la deduzione è riconosciuta in misura pari al limite medesimo.

Nel **rigo RF36** va indicato il reddito d'impresa, costituito dalla differenza tra il reddito (o la perdita) di rigo RF34 e le erogazioni liberali di rigo RF35.

Nel caso in cui nel **rigo RF36** sia indicata una perdita e l'impresa abbia conseguito proventi esenti, nel **rigo RF37** deve essere indicata la perdita di rigo RF36, al netto dei proventi esenti, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli artt. 63 e 75, commi 5 e 5-bis, del Tuir.

Nel **rigo RF38** vanno indicate le quote spettanti ai collaboratori familiari o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria.
Si precisa che, ai sensi dell'art. 5 del Tuir, ai collaboratori dell'impresa familiare non può essere attribuita una quota di reddito complessivamente superiore al 49 per cento.
Nella **colonna 1** dello stesso rigo deve essere indicato il numero complessivo dei mesi in cui i collaboratori familiari hanno svolto l'attività nell'ambito dell'impresa. Nel caso di più collaboratori deve essere indicata la somma dei mesi in cui ciascun collaboratore ha svolto l'attività nell'impresa: ad esempio in presenza di due collaboratori, di cui uno ha prestato lavoro nell'ambito dell'impresa per l'intero anno e l'altro soltanto per due mesi, dovrà essere indicato il numero 14.

Nel **rigo RF39** deve essere indicato il reddito (o la perdita) d'impresa di spettanza dell'imprenditore.

Nel **rigo RF40** va indicato il reddito assoggettabile nel presente periodo d'imposta ad aliquota ridotta, ai sensi del D.Lgs. n. 466 del 1997, e risultante dal rigo RJ16.

Se nel rigo RF39 è indicata una perdita, nel **rigo RF43** va indicato zero, senza compilare i righi da RF40 a RF42.

ATTENZIONE *Si fa presente che tale perdita può essere utilizzata per compensare (nel quadro RH) l'eventuale reddito d'impresa derivante da partecipazione in società di persone ed assimilate. Altrimenti la perdita deve essere indicata nel campo 5 del rigo RS11 del prospetto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria, inserito nel quadro RS se riportabile con limiti temporali, ovvero nel rigo RS12 dello stesso prospetto se trattasi di perdite riportabili senza limite di tempo (vedere in* ***Appendice*** *la voce "Perdite riportabili senza limiti di tempo").*

Se l'importo di **rigo RF41** è positivo, nel **rigo RF42** va indicato l'importo delle perdite derivante da partecipazioni in società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria (da quadro RH) fino a concorrenza dell'importo di rigo RF41.

Se tali perdite sono inferiori all'importo di rigo RF41 si procede alla compensazione (fino a concorrenza dello stesso importo di rigo RF41) con l'eventuale eccedenza di perdite in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti, non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa dell'anno.
L'eventuale eccedenza di queste ultime perdite, non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa, va indicata nei campi del quadro RS relativo alle perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno, secondo le istruzioni ivi riportate.
Per ulteriori precisazioni vedere in **Appendice** la voce "Perdite di impresa in contabilità ordinaria".

Nel **rigo RF44** va indicato il credito d'imposta sui dividendi percepiti in relazione alle partecipazioni in società ed enti quando esse siano assunte nell'esercizio dell'impresa. L'importo di detto rigo deve essere riportato nei righi RN2 e RN19 del quadro RN.
Nel rigo medesimo è previsto il **campo 1** nel quale va indicato il credito di imposta riferibile agli utili la cui distribuzione è stata deliberata entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, da società "madri", derivanti da dividendi di società "figlie" residenti nella UE, per i quali continua ad applicarsi il regime dell'art. 96-bis del Tuir, nel testo vigente anteriormente alla modifica recata dal D.Lgs. n. 467 del 1997; questo dato va desunto dalla comunicazione fatta a ciascun socio dalla società che ha distribuito gli utili. Nel **campo 2** va indicato il credito limitato di cui all'art. 11, comma 3-bis del Tuir.

Si ricorda che gli altri crediti d'imposta vanno riportati nei righi RN21 e RN25 del quadro RN.

Nel **rigo RF45** va indicato l'ammontare delle ritenute a titolo d'acconto operate anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa nel periodo d'imposta **1999**, per la quota spettante all'imprenditore.

5.4 Dati di bilancio

La compilazione di questo prospetto, comprensivo dei righi da RF46 a RF54, richiede l'evidenziazione di alcune voci di bilancio, in ordine alle quali si precisa quanto segue.

Nei **righi RF46** e **RF47** va indicato il valore iscritto in bilancio, al lordo delle quote di ammortamento, delle immobilizzazioni materiali, ammortizzabili e non, esistenti, rispettivamente, all'inizio ed alla fine dell'esercizio.

Nel **rigo RF48** va indicato l'ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite nell'esercizio, ad esclusione di quelle di cui all'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir.
Nel **rigo RF51** va indicato l'importo dei prelevamenti - al netto dei versamenti - effettuati dall'imprenditore nel corso dell'anno, per la parte che eccede il patrimonio netto risultante al termine dell'esercizio.

Nel **rigo RF52** va indicato l'importo dei versamenti - al netto dei prelevamenti - effettuati dall'imprenditore nel corso dell'anno.

Nel **rigo RF53** va indicato l'importo dei debiti derivanti dagli acquisti dei beni indicati negli articoli 53, comma 1, lett. a) e b), e 54 del Tuir nonché dei servizi di qualsiasi tipo.

Nel **rigo RF54** va indicato l'importo dei crediti derivanti dalle cessioni di beni di cui agli articoli 53, comma 1, lett. a) e b), e 54 del Tuir nonché dalle prestazioni di servizi.

5.5 Dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri e degli studi di settore

Nel presente prospetto devono essere indicati i dati e le notizie necessari per l'applicazione dei parametri, di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997, in base alle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 125, ultimo periodo della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ovvero degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Al riguardo, si ricorda che gli studi di settore sono stati approvati esclusivamente per talune attività di impresa (vedere in **Appendice** l'elenco degli studi settore approvati).
I soggetti nei confronti dei quali non si applicano gli studi di settore in quanto operano condizioni di inapplicabilità degli studi stessi ovvero cause di esclusione previste dalla legge devono compilare l'apposito campo 1 del rigo **RF55** indicando i seguenti codici:

1 - produzione o vendita in luoghi diversi;
2 - esercizio di più attività;
5 - periodo di non normale svolgimento dell'attività;
6 - altre cause di esclusione.

Con riferimento alle attività economiche esercitate nel settore del commercio e nel settore dei servizi, la condizione di inapplicabilità di cui al codice 1 si verifica nel caso di esercizio dell'attività d'impresa svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e più punti di produzione (diversi, quindi, ad esempio, dai depositi, magazzini, ecc.) per i quali non è stata tenuta annotazione separata, ad esclusione delle ipotesi in cui sono esercitate attività comprese negli studi di settore SM03A, SM03B, SM03C, SM03D, SG39U, SG50U, SG61A, SG61B, SG61C, SG61D, **SG61E**, **SG61F**, **SG61G**, **SG61H**, SG68U, **SG69A**, **SG69B**, **SG69C**, **SG69D**, **SG69E**, SG70U e **SG71U (vedere in Appendice l'elenco degli studi di settore approvati). Con riguardo, invece, alle attività economiche del settore delle manifatture la predetta condizione di inapplicabilità sussiste nel caso in cui l'esercizio dell'attività d'impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione, per i quali non è stata tenuta annotazione separata. Più precisamente, la menzionata condizione di inapplicabilità sussiste qualora attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.**

La condizione di inapplicabilità di cui al **codice 2** si verifica nel caso di imprese che esercitano due o più attività, non rientranti nel medesimo studio di settore e in assenza di annotazione separata qualora l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti superi il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di esclusione di cui al **codice 5** si verifica qualora l'azienda si trovi in un periodo di non normale svolgimento dell'attività. Al riguardo, si precisa che per periodo di non normale svolgimento dell'attività si intende:

a) il periodo in cui l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in procedura fallimentare. Si precisa che il periodo che precede quello in cui ha avuto inizio la liquidazione è considerato di cessazione dell'attività;
b) i periodi nei quali l'attività produttiva non ha ancora avuto inizio, ad esempio perché:
   – la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo di imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   – non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
   – viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
d) il periodo in cui l'imprenditore individuale ha affittato l'unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Il codice 6 va indicato in caso di sussistenza di altre cause di esclusione dall'applicazione degli studi di settore (inizio e cessazione attività, ricavi superiori a 10 miliardi, pari a euro 5.164.568,99, ecc.).

Ai fini della compilazione dei campi "Numero progressivo dell'unità produttiva" nonché del campo "Codice Studio di settore" del rigo RF55 si rinvia alle Istruzioni contenute al punto 8 dei modelli per la comunicazione dei dati per l'applicazione degli studi di settore.

Per la compilazione dei righi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, i soggetti interessati da tali studi devono tenere anche presente le eventuali precisazioni contenute nei decreti di approvazione dei modelli mediante i quali saranno comunicati all'amministrazione finanziaria i dati extra-contabili rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore (per ulteriori approfondimenti si rinvia in **Appendice** alla voce "Studi di settore").

ATTENZIONE: *In riferimento alla determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dei parametri e degli studi di settore occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto del dettato dell'art. 121-bis del citato testo unico.*

In particolare nel rigo:

- **RF56** va indicato l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
  Nell'apposito spazio all'interno del rigo il contribuente ha facoltà di indicare l'ammontare di detti ricavi per i quali è stata emessa la fattura anche in sospensione d'imposta.
  Non si deve tenere conto, invece:
  – dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
  – delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi.

  Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.
  Nell'apposito spazio all'interno del rigo il contribuente ha facoltà di indicare l'ammontare di detti ricavi per i quali è stata emessa fattura, anche in sospensione d'imposta.

- **RF57** va indicato l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi).
- **RF58** va indicato il valore delle rimanenze finali relative a:
  1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del Tuir);
  2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir). Nell'apposito spazio **va indicato** il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti.

- **RF59** va indicato il valore delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir), evidenziando nell'apposito spazio il valore delle rimanenze in esame valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso Tuir.
- **RF60** vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 1999 relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale. Nell'apposito spazio **vanno indicate** le esistenze iniziali relative a prodotti finiti. **Le esistenze iniziali vanno indicate tenendo conto dell'adeguamento eventuale effettuato ai sensi dell'art. 7, commi da 9 a 14, della legge n. 488 del 1999.**

- **RF61** vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 1999 relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, evidenziando nell'apposito spazio il valore delle esistenze in esame valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Tuir.

- **RF62** va indicato il costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

- **RF63** vanno indicati i costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.

Non vanno considerati tra i costi presi in considerazione ai fini della compilazione di questo rigo quelli di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
A titolo esemplificativo, in questa variabile vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali viene appaltata in tutto o in parte la produzione del servizio.
Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al **rigo RF70** "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate all'interno del rigo in esame.
A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto.

- **RF64** va indicato l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonchè delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.
Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir.
In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da una impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.
Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di una attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo RF70 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità.

- **RF65** vanno indicati gli utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano prevalentemente lavoro. Con riferimento al requisito della prevalenza, si precisa che non è possibile avere, in concreto, più di una partecipazione prevalente agli utili con riferimento alla medesima persona.
  Nel campo 1 dello stesso rigo deve essere indicato il numero complessivo dei mesi in cui gli associati che prestano prevalentemente lavoro hanno svolto l'attività nell'ambito dell'impresa. Nel caso di più associati deve essere indicata la somma dei mesi in cui ciascun associato ha svolto l'attività nell'impresa: ad esempio in presenza di due associati, di cui uno ha prestato prevalentemente lavoro nell'ambito dell'impresa per l'intero anno e l'altro soltanto per due mesi, dovrà essere indicato il numero 14.

- **RF66** va indicato l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir ad eccezione di quelle relative ad ammortamenti anticipati ed accelerati, nonché le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad 1 milione di lire, pari a euro 516,46. Con riferimento alle spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore, le quote di ammortamento devono computarsi nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono computabili le quote di ammortamento relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione di cui all'art. 67, comma 10-bis, del Tuir.
  Negli appositi spazi va indicata la quota di ammortamento relativa al valore di avviamento e agli immobili.

- **RF67** vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento anticipato.

- **RF68** vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento accelerato ai sensi dell'art. 67, comma 3, primo periodo, del Tuir.

- **RF69** vanno indicati i canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili strumentali, riportando nell'apposito spazio l'ammontare degli oneri finanziari.
  I contribuenti che non sono a conoscenza dell'ammontare degli oneri finanziari gravanti sui canoni di locazione finanziaria, per esigenze di semplificazione, in luogo dei medesimi possono indicare un ammontare pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente (preso in considerazione ai fini della determinazione del "valore dei beni strumentali") diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo d'imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing.
  Con riferimento alle spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore, i canoni di locazione finanziaria devono computarsi nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono computabili i canoni di locazione finanziaria relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione di cui al comma 10-bis dell'art. 67 del Tuir.

- **RF70** vanno indicate le spese sostenute per: l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi alla attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.
  Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:
  - le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti;
  - le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
  - le spese per il trasporto dei beni vanno considerate tra le spese in oggetto solo se le stesse non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
  - non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);

– tra i consumi di energia vanno ricomprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali. Rientrano tra i consumi in esame anche quelli relativi al gasolio utilizzato per i natanti delle imprese esercenti l'attività di pesca;
– i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.
Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo RF63.

Nel **rigo RF71**, **colonna 1**, va indicato il valore dei beni strumentali (comprensivo anche di quello da indicare nelle colonne 2 e 3) ottenuto sommando:
a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari al lordo degli ammortamenti e tenendo conto delle eventuali rivalutazioni a norma di legge;
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
- non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
- va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari;
- le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento. Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del Tuir.
- il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all'anno, considerando quest'ultimo pari a 365 giorni.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.
Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito della agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati).

Nel **rigo RF71**, **colonna 2**, va indicato il valore dei beni strumentali riferibile a macchine di ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers ed i sistemi telefonici elettronici acquisiti anteriormente al 1° gennaio 1994. Ai fini della determinazione di tale valore occorre fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 29 gennaio 1996, senza tenere conto della riduzione di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 27 marzo 1997.

Nel **rigo RF71**, **colonna 3**, va indicato il valore complessivo degli autoveicoli utilizzati dai soggetti che svolgono le attività indicate alle lettere da a) ad f) dell'elenco di seguito riportato ovvero il valore dei beni strumentali appartenenti ad una medesima categoria omogenea di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 600 del 1973, senza tenere conto dell'anno di acquisizione, utilizzati dai soggetti che svolgono le attività e i servizi indicati alle lettere g) e h) dello stesso elenco:

a) intermediari di commercio (da codice 51.11.0 a codice 51.19.0);
b) altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri (codice 60.21.0);
c) trasporto con taxi (codice 60.22.0);
d) altri trasporti su strada, non regolari, di passeggeri (codice 60.23.0);
e) altri trasporti terrestri di passeggeri (codice 60.24.0);
f) trasporto di merci su strada (codice 60.25.0);
g) attività delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunità (codice 93.01.1);
h) servizi di lavanderie a secco, tintorie (codice 93.01.2).

Ai fini della determinazione dei valori di cui alle colonne 2 e 3 occorre fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 29 gennaio 1996, senza tenere conto della riduzione di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 27 marzo 1997. La colonna 3 non va compilata se la riduzione non spetta.

5.6 Attività secondarie

Nel caso in cui vengano esercitate anche altre attività d'impresa, diverse da quella prevalente, indicarne nel **rigo RF72** i codici di attività e, in percentuale, l'incidenza dei ricavi conseguiti in riferimento a ciascuna attività secondaria rispetto ai ricavi complessivi derivanti da tutte le attività d'impresa svolte dal contribuente. È possibile indicare sino a tre attività secondarie. In presenza di un maggior numero di attività, **va compilato un ulteriore quadro**.
Si precisa che l'indicazione, da parte di soggetti nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore e i parametri, di una o più attività non prevalenti non precedentemente dichiarate all'Amministrazione finanziaria, costituisce variazione dati ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 633 del 1972, e non si applicano le sanzioni di cui all'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 471 del 1997.

5.7 Conferimenti agevolati

Questo prospetto interessa le imprese che in esercizi precedenti hanno operato conferimenti agevolati ai sensi dell'art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 (prorogato dall'art. 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904).

Quanto ai dati da indicare nel rigo **RF73**, nelle **colonne da 1 a 4**, si precisa che:
- nella **colonna 1** va indicato il codice fiscale della società conferitaria;
- nella **colonna 2** va indicato il valore fiscale riferibile alla quota posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente, che risulta dalla somma algebrica delle attività e passività conferite ai sensi di una delle predette leggi, assunte nei valori ad esse fiscalmente attribuiti alla data del conferimento, eventualmente aumentato dell'importo del fondo, in cui è stata accantonata la plusvalenza agevolata (in regime di sospensione d'imposta), acquisito a tassazione in precedenti esercizi;
- il valore da indicare nella **colonna 3** è quello riferibile alla partecipazione posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente che risulta in bilancio a tale data;
- l'importo da indicare nella **colonna 4** è quello della plusvalenza realizzata nel corso dell'esercizio.

In ordine alla evidenziazione dei realizzi si fa rinvio alle istruzioni contenute nella circolare n. 9 del 21 marzo 1980 ove sono state trattate le ipotesi che danno luogo a realizzo della plusvalenza in sospensione d'imposta.
A titolo esemplificativo, si rammenta che costituiscono realizzo:
- la vendita e la distribuzione delle azioni o quote ricevute a seguito del conferimento;
- la destinazione delle azioni o quote ricevute da parte della società o ente a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;
- la distribuzione ai soci o ai partecipanti dei fondi che sono stati eventualmente iscritti in bilancio per effetto del conferimento.

5.8 Prospetto dei crediti

La compilazione del prospetto consente al contribuente di effettuare il necessario raccordo tra le svalutazioni dei crediti e gli accantonamenti agli appositi fondi operati in bilancio e quelli riconosciuti ai fini fiscali.
Ciò in quanto il parametro da assumere, in base all'art. 71, commi 1 e 2, per il computo del limite delle svalutazioni fiscalmente deducibili, che comprende anche gli eventuali accantonamenti ad appositi fondi di copertura dei rischi su crediti costituiti in conformità a disposizioni di legge, rimane il valore nominale o di acquisizione dei crediti, ancorché lo schema di bilancio introdotto dal D.Lgs. n. 127 del 1991 preveda che i crediti debbano essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione.
Pertanto, nel prospetto occorre indicare gli elementi richiesti, che consentono di esporre le svalutazioni e gli accantonamenti operati in bilancio e la loro parte deducibile.

Nel **rigo RF74**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti al termine dell'esercizio precedente e, in **colonna 2**, la parte di tale importo che è stata dedotta.
Nel **rigo RF75**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare delle perdite su crediti dell'esercizio e in **colonna 2**, quello delle perdite dedotte ai sensi dell'art. 66, comma 3, del Tuir che è comprensivo di quelle che sono state imputate al conto economico di precedenti esercizi, per le quali la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del medesimo art. 66.
Nel **rigo RF76**, va indicata la differenza degli importi dei righi RF74 e RF75. Se l'importo di rigo RF75 è superiore a quello di rigo RF74 va indicato zero.
Nel **rigo RF77**, va indicato, in **colonna 1**, l'importo delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti agli appositi fondi di copertura per rischi su crediti, effettuati in bilancio, e in **colonna 2**, quello fiscalmente dedotto. A tal fine l'importo delle svalutazioni e degli accantonamenti imputati a conto economico va assunto al netto delle riprese di valore relative a crediti svalutati in precedenti esercizi. Si fa presente che l'importo di colonna 2 di rigo RF77 non può eccedere il limite dello 0,50 per cento del valore dei crediti indicati nel rigo RF79 della medesima colonna.
Nel **rigo RF78** va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti agli appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio e in **colonna 2**, la parte di detto importo fiscalmente dedotta.
Si fa presente che l'importo di rigo RF78, colonna 2, non può eccedere il limite del 5 per cento dei crediti risultanti in bilancio, indicati nel rigo RF79 della medesima colonna, e che detto importo non può essere superiore a quello di colonna 1 dello stesso rigo RF78.
Nel **rigo RF79**, va indicato, in **colonna 1**, il valore dei crediti - al netto delle perdite dedotte sui medesimi crediti nel periodo d'imposta e in quelli precedenti, ai sensi dell'art. 66, comma 3 - che è stato indicato in bilancio e in **colonna 2**, il valore nominale o di acquisizione dei crediti per i quali è ammessa, ai sensi del comma 1 dell'art. 71, la deducibilità delle svalutazioni e degli accantonamenti per rischi su crediti.
I medesimi criteri per raccordare, nelle **colonne 3** e **4**, i dati fiscali a quelli di bilancio valgono anche per i crediti per interessi di mora.

R6. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RG

6.1 Generalità

Il presente quadro deve essere compilato dagli esercenti imprese commerciali che non avendo optato per il regime di contabilità ordinaria, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.L. 2 marzo 1989, n.69, convertito dalla legge 27 aprile 1989, n.154, determinano il reddito ai sensi dell'art. 79 del Tuir poiché nell'anno **1998** hanno conseguito ricavi per un ammontare non superiore:
- a lire 360 milioni (pari a euro 185.924,88), se trattasi di imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- a lire un miliardo (pari a euro 516.456,90), se trattasi di imprese aventi per oggetto altre attività.

Per le imprese che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività, si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente, a condizione che i ricavi siano annotati distintamente; in mancanza si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi.

Si ricorda che il presente quadro va compilato anche dai contribuenti di minori dimensioni ammessi alla semplificazione degli adempimenti contabili ai sensi dell'art. 3, commi da 165 a 170, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dai contribuenti minimi che determinano forfetariamente il reddito ai sensi dell'art. 3, commi da 171 a 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (con riguardo a questi ultimi vedere le istruzioni al rigo RG27).
Il quadro deve essere, altresì, compilato dalle imprese individuali che hanno intrapreso l'esercizio di impresa commerciale nel **1999** e che per detto anno hanno tenuto la contabilità semplificata.
Va ricordato che, ai fini del computo di detti limiti, i ricavi vanno assunti secondo i criteri di competenza.

Il presente quadro richiede l'indicazione di taluni dati rilevanti, oltre che per la determinazione del reddito, anche ai fini dell'applicazione degli studi di settore. Ai fini della compilazione dei righi relativi a tali dati, i soggetti nei confronti dei quali si applicano gli studi di settore devono tenere anche presente le eventuali precisazioni contenute nei decreti di approvazione dei modelli mediante i quali saranno comunicati all'Amministrazione finanziaria i dati extra-contabili rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore (vedere la voce "Studi di settore" in **Appendice**).

Si fa presente che gli esercenti imprese commerciali che si sono avvalsi nell'anno **1998** del regime ordinario di determinazione del reddito e che sono passati nell'anno **1999** al regime previsto dall'art. 79 del Tuir, devono osservare, per la determinazione del reddito relativo all'anno **1999**, i criteri di cui al D.M. 27 settembre 1989, n. 352.

Nel riquadro in alto a destra va indicato il codice fiscale del titolare dell'impresa.

Ai fini della compilazione del campo "Numero progressivo dell'unità produttiva" e della casella "Quadro di determinazione del reddito" si rinvia alle Istruzioni comuni ai quadri RF, RG e RS.

6.2 Determinazione del reddito

Nel **rigo RG1, colonna 1**, va indicato, in riferimento al "Valore dei beni strumentali", l'importo complessivo (comprensivo anche di quello da indicare nelle colonne 2 e 3) ottenuto sommando:

a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel registro degli acquisti tenuto ai fini Iva, al lordo degli ammortamenti e tenendo conto delle eventuali rivalutazioni a norma di legge;

b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, **anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto**;

c) il valore normale, al momento dell'immissione nell'attività, dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

Nella determinazione della voce "Valore dei beni strumentali":

- non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
- va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore a 1 milione di lire (pari a euro 516,46), ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili ovvero nel registro degli acquisti **tenuto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto**;
- le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento. Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella di pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè avente valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame;
- il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all'anno, considerando quest'ultimo pari a 365 giorni.

Per i beni strumentali acquisiti negli anni 1994 e 1995, i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito della agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994.

Si fa presente, inoltre, che per le autovetture, gli autocaravan, i motocicli e i ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa si assume il costo fiscalmente rilevante di cui all'art. 121-bis del Tuir.

Nel **rigo RG1, colonna 2**, va indicato il valore dei beni strumentali riferibili a macchine di ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers ed i sistemi telefonici elettronici acquisiti anteriormente al 1° gennaio 1994. Ai fini della determinazione di tale valore occorre fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 29 gennaio 1996, senza tenere conto della riduzione di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 27 marzo 1997.

Nel **rigo RG1, colonna 3**, va indicato il valore complessivo degli autoveicoli utilizzati dai soggetti che svolgono le attività indicate alle lettere da a) ad f) dell'elenco di seguito riportato ovvero il valore dei beni strumentali appartenenti ad una medesima categoria omogenea di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 600 del 1973, senza tenere conto dell'anno di acquisizione, utilizzati dai soggetti che svolgono le attività e i servizi indicati alle lettere g) e h) dello stesso elenco:

a) intermediari di commercio (da codice 51.11.0 a codice 51.19.0);
b) altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri (codice 60.21.0);
c) trasporto con taxi (codice 60.22.0);
d) altri trasporti su strada, non regolari, di passeggeri (codice 60.23.0);
e) altri trasporti terrestri di passeggeri (codice 60.24.0);
f) trasporto di merci su strada (codice 60.25.0);
g) attività delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunità (codice 93.01.1);
h) servizi di lavanderie a secco, tintorie (codice 93.01.2).

Ai fini della determinazione di tale valore occorre fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 29 gennaio 1996, senza tenere conto della riduzione di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 27 marzo 1997. La colonna 3 non va compilata se la riduzione non spetta. La riduzione si applica a condizione che i predetti valori, distintamente considerati, rappresentino almeno il 70 per cento del valore complessivo dei beni strumentali.

Nei righi da RG2 a RG9 sono elencati i componenti positivi di reddito.

Nel **rigo RG2** va indicato l'ammontare dei ricavi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, cioè dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
Inoltre si comprende tra i ricavi il valore normale dei predetti beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 460 del 1997, le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'art. 53, comma 2, del Tuir. **Resta ferma la deducibilità del costo dei predetti beni.**
Per effetto del successivo comma 3 dello stesso art. 13, non si considerano destinati a finalità estranee all'impresa i beni, diversi da quelli precedentemente indicati, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa stessa, ceduti gratuitamente alle ONLUS. **La cessione gratuita di tali beni, per importo corrispondente al costo specifico complessivamente non superiore a 2 milioni di lire (pari a euro 1.032,91), sostenuto per la produzione o per l'acquisto, si considera erogazione liberale ai fini del limite** di cui alla lett. c-sexies) del comma 2 dell'art. 65 del Tuir.
La possibilità di fruire delle agevolazioni recate dalle citate disposizioni è subordinata al rispetto degli adempimenti formali previsti dal comma 4 del predetto art. 13;
Nell'apposito spazio all'interno del rigo il contribuente ha facoltà di indicare l'ammontare dei detti ricavi per i quali è stata emessa fattura.
Non si deve tenere conto, invece:
- dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi.

Si ricorda che gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte, vanno indicati nel **rigo RG9**.
Ai fini della compilazione dell'ulteriore spazio del rigo RG2, si precisa che lo stesso va utilizzato dai soggetti che esercitano attività di agriturismo, di cui alla legge n. 730 del 1985, per indicarvi l'ammontare dei ricavi derivanti dall'esercizio di detta attività.
Aii sensi della suddetta legge n. 730 del 1985, per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c., singoli ed associati, e dai loro familiari di cui all'art. 230-bis c.c., attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività tipicamente agricole (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame) che devono comunque rimanere principali rispetto a quelle agrituristiche. Tali soggetti, ai fini della determinazione del reddito attribuibile all'attività di agriturismo, devono indicare nell'apposito spazio del **rigo RG22**, il 75 per cento di detti ricavi, quali costi forfettariamente riconosciuti.

Nel **rigo RG3** va indicato l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento anche in forma assicurativa per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi). Non vanno indicati in questo rigo i ricavi previsti dalla lett. c) del comma 1 dello stesso art. 53.

Nel **rigo RG4** vanno indicati i componenti positivi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi anche delle disposizioni riguardanti:

• **"Ravvedimento operoso"** ai fini penali
Art. 1, comma 4, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516.

• **"Adeguamento ai ricavi determinati in base ai parametri"**
Art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n.662. (Vedere in **Appendice** la voce "Parametri presuntivi di ricavi e compensi").

• **"Adeguamento ai ricavi determinati in base agli studi di settore"**
Art. 10, della legge 8 maggio 1998, n.146. (Vedere in **Appendice** la voce "Studi di settore").

Nel **rigo RG5** va indicato l'ammontare delle plusvalenze patrimoniali di cui all'art. 54 del Tuir, afferenti ai beni relativi all'impresa, diversi da quelli la cui cessione genera ricavi. Ai sensi degli artt. 9, comma 1, e 26, del D.Lgs. n. 460 del 1997, il trasferimento a titolo gratuito di aziende, o beni ad enti non commerciali ed a ONLUS non dà luogo a realizzo o distribuzione di plusvalenze, ricavi e minusvalenze, compreso il valore di avviamento. **Tale agevolazione ha carattere temporaneo e compete per i trasferimenti avvenuti con atti sottoposti a registrazione entro il 30 settembre 1999 (il precedente termine del 31 marzo 1999 è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259)**.
Ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Tuir, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso art. 54, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.
Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del Tuir alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 54, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.
La scelta per il differimento della tassazione va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze sono state conseguite, compilando il "Prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive", contenuto nel quadro RS. Pertanto, nel presente rigo va indicato l'intero ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze conseguite nell'anno e/o la quota costante evidenziata nel rigo RS4 del quadro RS relativa a quelle, da indicare nel rigo RS3, che si intendono rateizzare; inoltre, va indicata nello stesso rigo RG5 la somma delle quote costanti imputabili al periodo d'imposta **1999** di plusvalenze realizzate e di sopravvenienze conseguite in precedenti periodi d'imposta.
Ai sensi dell'art. 54, comma 5, secondo periodo, del Tuir, il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito a familiari non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa.

ATTENZIONE *Si fa presente, che le plusvalenze realizzate mediante cessione o conferimento di aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni, per effetto del D.Lgs. n. 358 del 1997, possono essere assoggettate ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota del 27%. In tal caso dette plusvalenze vanno indicate nel quadro RQ.*

Nel **rigo RG6** va indicato l'ammontare delle sopravvenienze attive di cui all'art. 55 del Tuir, ad esclusione di quelle previste nel comma 2 (da indicare nel rigo RG5).
I proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto (vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità").

La scelta per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i predetti proventi sono stati incassati, compilando il "Prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive". Relativamente ai proventi incassati nel periodo d'imposta **1999**, da evidenziare nel quadro RS, rigo RS5, la scelta va effettuata indicando nel rigo RS6 del predetto quadro la quota costante.
Nel **rigo RG6**, va altresì indicata la quota costante, imputabile al reddito dell'esercizio, dei proventi conseguiti nei precedenti periodi d'imposta (vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità").

Nel **rigo RG7** va indicato il valore delle rimanenze finali relative a:
1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti (art. 59, comma 1, del Tuir);
2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir).

Nell'apposito spazio **va indicato** il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti.

Nel **rigo RG8** va indicato il valore delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir), evidenziando nell'apposito spazio il valore delle rimanenze in esame valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5.
Per tali rimanenze va redatto un prospetto da cui risulti distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa.
Tale prospetto non va allegato alla dichiarazione, ma conservato dal contribuente fino al 31 dicembre **2004**, termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di chiederlo.

Nel **rigo RG9** vanno indicati gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, tra i quali:
- l'utile netto derivante dalla negoziazione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati nelle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa. Tale utile netto è determinato dalla differenza tra la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni dei suddetti beni e delle relative rimanenze finali e la somma delle esistenze iniziali e del costo di acquisto degli stessi;
- i dividendi e gli interessi attivi di cui all'art. 56 del Tuir;
- i proventi in denaro o in natura conseguiti da soggetti in contabilità ordinaria nel **1998**, a titolo di contributo o di liberalità, che sono stati accantonati in apposita riserva, ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir;
- i redditi degli immobili relativi all'impresa che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio della stessa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa medesima. Detti immobili concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato in base alle disposizioni concernenti i redditi fondiari, per quelli situati nel territorio dello Stato, o ai sensi dell'art. 84, comma 2, del Tuir, per quelli situati all'estero;
- i canoni derivanti dalla locazione di immobili non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni (c.d. "strumentali per natura"), qualora gli stessi siano stati inclusi tra i beni dell'impresa nel registro dei beni ammortizzabili o nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'Iva. In tale ipotesi i canoni vanno assunti nella determinazione del reddito d'impresa senza alcun abbattimento;
- i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento di danni consistenti nella perdita dei citati redditi (salvo che trattasi di indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è stata richiesta la tassazione separata), con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte;
- la quota dei contributi destinati all'acquisto di beni ammortizzabili nell'ipotesi in cui il costo dei beni viene registrato al lordo dei contributi ricevuti (vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità");
- interessi derivanti dal possesso di obbligazioni e titoli similari. Gli interessi, premi e altri frutti derivanti da tali titoli conseguiti nell'esercizio di attività commerciali che sono stati assoggettati ad imposta sostitutiva, concorrono a formare il reddito d'impresa e l'imposta sostitutiva si intende versata a titolo d'acconto.

In questo rigo vanno altresì compresi gli altri proventi, diversi da quelli indicati nei precedenti righi, conseguiti nell'esercizio dell'impresa.

Nel **rigo RG10** va indicato il totale dei componenti positivi risultante dalla somma degli importi indicati nei righi da RG2 a RG9.

Nei righi da RG11 a RG22 sono elencati i componenti negativi di reddito.
Al riguardo, si fa presente che i soggetti che esercitano l'attività di agriturismo di cui alla legge n. 730 del 1985 e che determinano il reddito in misura forfetaria, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 413 del 1991, non devono indicare nei righi da RG11 a RG22 i componenti negativi relativi a detta attività in quanto essi vengono dedotti forfetariamente nella misura del 75 per cento dei ricavi derivanti dall'attività medesima, utilizzando l'apposito spazio di rigo RG22.

Nel **rigo RG11** vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio **1999** relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
Nell'apposito spazio **va indicato** il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti.
Le esistenze iniziali vanno indicate tenendo conto dell'adeguamento eventualmente effettuato ai sensi dell'art. 7, commi da 9 a 14, della legge n. 488 del 1999.

Nel **rigo RG12** vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio **1999** relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, evidenziando nell'apposito spazio il valore delle esistenze in esame valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5.

Nel **rigo RG13** va indicato il costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

Nel **rigo RG14** vanno indicati i costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.
Non vanno considerati tra tali costi quelli di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali viene appaltata in tutto o in parte la produzione del servizio.
Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo RG21 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate all'interno del rigo in esame. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto.

ATTENZIONE *Con riferimento alle spese relative ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 121-bis del Tuir.*

Nel **rigo RG15** va indicato l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
- le spese per prestazioni di lavoro (incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail) rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;

- le spese per altre prestazioni di lavoro - diverse da quelle di lavoro dipendente - (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc., direttamente afferenti all'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.
  Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori coordinati e continuativi nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir.
  In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Al riguardo, si precisa che si considerano spese direttamente afferenti all'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da una impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.
  Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di una attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel rigo in oggetto, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al **rigo RG21** "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità.

Ai fini della compilazione del predetto **rigo RG15** si precisa, altresì, che:

- ai sensi dell'art. 62, comma 1-ter, del Tuir, le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori coordinati e continuativi sono ammesse in deduzione nei limiti e alle condizioni previsti dalla menzionata norma (vedere in **Appendice** la voce "Rimborsi per trasferte");
- le quote maturate per le indennità di quiescenza e previdenza del personale dipendente, per le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e per la cessazione di rapporti di agenzia, nonché per quelle spettanti agli sportivi professionisti, sono deducibili a condizione che risultino indicate nei registri tenuti ai fini Iva ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta;
- non sono ammesse deduzioni a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di età, o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonché dai familiari partecipanti all'impresa di cui al comma 4 dell'art. 5 del Tuir.

Nel **rigo RG16** vanno indicati gli utili spettanti agli associati in partecipazione e, nel campo 1, la parte di essi spettante agli associati che apportano prevalentemente lavoro (vedere in **Appendice** la voce "Quote di partecipazione agli utili spettanti agli associati in partecipazione"). Con riferimento al requisito della prevalenza, si precisa che non è possibile, in concreto, avere più di una partecipazione prevalente agli utili con riferimento alla medesima persona.
Nel campo 2 deve essere indicato il numero complessivo dei mesi in cui gli associati che prestano prevalentemente lavoro hanno svolto l'attività nell'ambito dell'impresa. Nel caso di più associati deve essere indicata la somma dei mesi in cui ciascun associato ha svolto l'attività nell'impresa: ad esempio in presenza di due associati, di cui uno ha prestato prevalentemente lavoro nell'ambito dell'impresa per l'intero anno e l'altro soltanto per due mesi, dovrà essere indicato il numero 14.

Nel **rigo RG17** va indicato l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli artt.67 e 68 del Tuir ad eccezione di quelle relative ad ammortamenti anticipati ed accelerati, nonché le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad 1 milione di lire (pari a euro 516,46). Negli appositi spazi va indicata la quota di ammortamento relativa agli immobili e all'avviamento. Si ricorda che le quote di ammortamento del valore di avviamento sono deducibili in misura non superiore a un decimo del valore stesso. Analogamente sono deducibili in misura non superiore ad un decimo del costo le quote di ammortamento relative al costo dei marchi di impresa.

Si precisa, altresì, che con riferimento alle spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore, le quote di ammortamento devono computarsi nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono computabili le quote di ammortamento relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione di cui all'art. 67, comma 10-bis, del Tuir soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa.

Nel **rigo RG18** vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento anticipato.

Nel **rigo RG19** vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento accelerato ai sensi dell'art. 67, comma 3, primo periodo, del Tuir.

ATTENZIONE *Con riferimento alle quote di ammortamento relative ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 121-bis del Tuir.*

Nel **rigo RG20** vanno indicati i canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili strumentali, indicando nell'apposito spazio l'ammontare degli oneri finanziari.
I contribuenti che non sono a conoscenza dell'ammontare degli oneri finanziari gravanti sui canoni di locazione finanziaria, per esigenze di semplificazione, in luogo dei medesimi possono indicare un ammontare pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente (preso in considerazione ai fini della determinazione del "valore dei beni strumentali") diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo d'imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing.
Si precisa, altresì, che con riferimento alle spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore, diversi dai mezzi di trasporto a motore, i canoni di locazione finanziaria devono computarsi nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono computabili i canoni di locazione finanziaria relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione di cui al comma 10-bis dell'art. 67 del Tuir.

ATTENZIONE *Con riferimento ai canoni di locazione finanziaria relativi ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 121-bis del Tuir.*

Nel **rigo RG21** vanno indicate le spese sostenute per: acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; tenuta della contabilità; trasporto di beni connesso all'acquisto o alla vendita; premi di assicurazione relativi all'attività; servizi telefonici, compresi quelli accessori; consumi di energia; carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.
Con riferimento a tale elencazione di spese, da intendersi tassativa, si precisa che:

- le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti;
- le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
- le spese per il trasporto dei beni vanno considerate tra le spese in oggetto solo se le stesse non sono state comprese nel costo dei medesimi beni quali oneri accessori;
- non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore e ai collaboratori familiari);
- tra i consumi di energia vanno ricomprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc.) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali. Rientrano tra i consumi in esame anche quelli relativi al gasolio utilizzato per i natanti delle imprese esercenti l'attività di pesca;

- i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione, di riparazione, per viaggi e trasferte.
Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo RG14.
Ai fini della compilazione dei righi da RG17 a RG21, in presenza di beni adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore, vedere in **Appendice** la voce "Beni ad uso promiscuo relativi all'impresa".

ATTENZIONE *Con riferimento alle spese relative ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 121-bis del Tuir.*

Nel **rigo RG22** vanno indicati gli altri componenti negativi deducibili non indicati nei precedenti righi, tra i quali:
- le spese per prestazioni di lavoro diverse da quelle indicate nei righi precedenti. In particolare, in tale rigo vanno indicate anche le somme corrisposte a titolo di indennità di fine rapporto ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno cessato l'attività, eventualmente non dedotte in base al criterio di competenza;
- la perdita netta derivante dalla negoziazione di azioni, quote di partecipazione in società ed enti indicate nelle lettere a), b) e d), del comma 1, dell'art. 87 del Tuir comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e altri titoli in serie o di massa. Tale perdita netta è determinata dalla differenza tra la somma delle esistenze iniziali e del costo di acquisto di detti beni e la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni degli stessi e delle relative rimanenze finali;
- gli interessi passivi, nell'ammontare corrispondente alla quota proporzionale deducibile ai sensi dell'art. 63, commi 1, 2 e 3 del Tuir. Si ricorda che tra gli interessi passivi da assumere nella quota proporzionale sopra evidenziata vanno compresi anche quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, compensati a norma di legge o di contratto;
- le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite di cui all'art. 66 del Tuir;
- i canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio nonché i canoni di locazione finanziaria diversi da quelli indicati nel rigo RG20;
- le imposte deducibili e i contributi ad associazioni sindacali e di categoria;
- le spese relative a studi e ricerche, di pubblicità e propaganda, di rappresentanza e le altre spese relative a più esercizi.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 74 del Tuir, le spese relative a studi e ricerche sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto.
Le spese di pubblicità e propaganda, sostenute a decorrere dal periodo d'imposta 1995, sono deducibili nell'esercizio in cui sono sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi. Le spese di rappresentanza, sostenute a decorrere dal periodo d'imposta 1995, sono ammesse in deduzione nella misura di un terzo del loro ammontare e sono deducibili per quote costanti nell'esercizio in cui sono sostenute e nei quattro successivi. Le altre spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio.
Pertanto, relativamente alle spese sostenute nell'esercizio, nel presente rigo va indicato:
- l'intero ammontare o la quota costante delle spese relative a studi e ricerche, pubblicità e propaganda;
- la quota pari a 1/15 delle spese di rappresentanza;
- la quota imputabile all'esercizio delle altre spese relative a più esercizi.

Nel medesimo rigo va altresì indicata la somma delle quote imputabili all'esercizio relative alle predette spese sostenute negli esercizi precedenti;
- la deduzione forfetaria delle spese non documentate riconosciuta agli intermediari e rappresentanti di commercio e agli esercenti le attività indicate al primo comma dell'art. 1 del D.M. 13 ottobre 1979. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a 12 milioni di lire (pari a euro 6.197,48); 1 per cento dei ricavi oltre 12 milioni (pari a euro 6.197,48) e fino a 150 milioni di lire (pari a euro 77.468,53); 0,50 per cento dei ricavi oltre 150 milioni (pari a euro 77.468,53) e fino a 180 milioni di lire (pari a euro 92.962,24);
- la deduzione forfetaria delle spese non documentate prevista dall'art. 79, comma 8, del Tuir a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto di terzi;

- la deduzione forfetaria prevista dall'art. 21, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 riconosciuta agli esercenti impianti di distribuzione di carburante. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare dei ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) del Tuir:
  - 1,1 per cento dei ricavi fino a lire 2 miliardi (pari a euro 1.032.913,80);
  - 0,6 per cento dei ricavi oltre lire 2 miliardi e fino a lire 4 miliardi (pari a euro 2.065.827,60);
  - 0,4 per cento dei ricavi oltre lire 4 miliardi (pari a euro 2.065.827,60).

  I ricavi che costituiscono la base di commisurazione delle menzionate percentuali di deduzione forfetaria sono soltanto quelli relativi all'attività di cessione di carburante. Restano, quindi, esclusi dal computo i ricavi derivanti da altre attività, anche accessorie, esercitate dal soggetto (quali, ad esempio, gestione di bar, officina e altre prestazioni di servizi);
- le spese e gli altri componenti negativi, diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito. Se le spese si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, sono deducibili con le modalità previste dai commi 5 e 5-bis dell'art. 75 del Tuir;
- le spese e le erogazioni liberali di cui alle lettere c-ter, c-quater) e c-septies) del comma 2 dell'art. 65 del Tuir, nei limiti ed alle condizioni ivi indicate. Si ricorda che la lettera c-septies) prevede che le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate in favore di Onlus sono deducibili nel limite del cinque per mille dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi. Vanno altresì indicate le erogazioni liberali di cui alla lettera c-sexies) dello stesso comma 2 se di importo non superiore a 4 milioni (pari a euro 2.065,83).
- le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione – non portate ad incremento del costo dei beni strumentali nel registro dei beni ammortizzabili ai quali si riferiscono – deducibili a norma dell'art. 67, comma 7, del Tuir;
- la somma pari al 50 per cento della rendita catastale degli immobili utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa e per uso personale o familiare dell'imprenditore, a condizione che il contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'impresa.

Nel **rigo RG23** va indicato il totale dei componenti negativi risultante dalla somma degli importi indicati nei righi da RG11 a RG22.

Nel **rigo RG24** va indicata la differenza tra il totale dei componenti positivi, indicato nel rigo RG10, ed il totale dei componenti negativi indicato nel rigo RG23.

Nel **rigo RG25** vanno indicate le erogazioni liberali di cui all'art. 65, comma 2, del Tuir [escluse quelle previste dalle lettere c-quater) e, se di importo non superiore a lire 4 milioni (pari a euro 2.065,83), c-sexies)] nei limiti e alle condizioni ivi indicate e quelle di cui all'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367, **nonché le somme versate al patrimonio della Società di cultura La Biennale di Venezia e per le somme versate come contributo alla gestione della medesima nel limite del 30 per cento del reddito d'impresa dichiarato**. Relativamente alle erogazioni liberali di cui alla lettera c-sexies), si fa presente che se effettuate per un importo superiore a 4 milioni (pari a euro 2.065,83), l'importo deducibile va determinato applicando la percentuale prevista dalla medesima lettera c-sexies) al reddito assunto al netto delle erogazioni stesse. In questo caso, qualora si determini un importo inferiore a detto limite, la deduzione è riconosciuta in misura pari al limite medesimo.

Nel **rigo RG26** va indicata la differenza tra gli importi dei righi RG24 e RG25.

Contribuenti minimi

Il reddito delle imprese minime, di cui alla legge n. 662 del 1996 è determinato forfetariamente, in relazione all'attività prevalentemente esercitata, sulla base delle seguenti percentuali di redditività applicate al volume d'affari, aumentato dei corrispettivi e dei compensi non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'Iva nonché di quelli non concorrenti alla formazione del volume d'affari, di competenza dell'esercizio:
- imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi: 75 per cento;
- imprese aventi per oggetto altre attività: 61 per cento.

(Al riguardo, vedere in **Appendice** la voce "Regime forfetario dei contribuenti minimi").

Nel **rigo RG27** che va compilato esclusivamente dalle imprese minime, va indicato:
- nella **colonna 1** l'ammontare del volume d'affari, aumentato dei corrispettivi di competenza dell'esercizio e dei compensi non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'Iva (ad esempio operazioni escluse o prive del requisito di territorialità); nonché di quelli non concorrenti alla formazione del volume d'affari percepiti nell'esercizio;
- nella **colonna 2** la percentuale di redditività applicabile all'ammontare indicato nella precedente colonna, pari al 75 per cento per imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi o al 61 per cento per imprese aventi per oggetto altre attività;
- nella **colonna 3** l'importo risultante dal prodotto di colonna 1 per colonna 2, che rappresenta la determinazione forfetaria del reddito dell'impresa.

Quote dei collaboratori familiari

Nel **rigo RG28** vanno indicate le quote spettanti ai collaboratori familiari o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria, risultanti dall'apposito prospetto contenuto nel quadro RS, tenendo presente che, ai sensi dell'art. 5 del Tuir, ai collaboratori dell'impresa familiare non può essere attribuita una quota di reddito complessivamente superiore al 49 per cento.
Nella **colonna 1** deve essere indicato il numero complessivo dei mesi in cui i collaboratori familiari hanno svolto l'attività nell'ambito dell'impresa. Nel caso di più collaboratori deve essere indicata la somma dei mesi in cui ciascun collaboratore ha svolto l'attività nell'impresa: ad esempio in presenza di due collaboratori, di cui uno ha prestato lavoro nell'ambito dell'impresa per l'intero anno e l'altro soltanto per due mesi, dovrà essere indicato il numero 14.

Reddito o perdita di impresa del titolare

Nel **rigo RG29** va indicato il reddito (o la perdita) d'impresa del titolare, ottenuto dalla differenza degli importi dei righi RG26 e RG28. Per i contribuenti minimi in tale rigo va indicata la differenza degli importi di rigo RG27 ed RG28.
Se nel rigo RG29 è indicata una perdita la stessa va riportata nel **rigo RG31** senza compilare il **rigo RG30**. Al riguardo, si ricorda che qualora il contribuente abbia conseguito proventi esenti, nel **rigo RG31** deve essere indicata la perdita al netto di tali proventi per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli artt. 63 e 75, commi 5 e 5-bis, del Tuir.
Se nel **rigo RG29** è indicato un reddito, nel **rigo RG30** va indicato l'importo delle perdite derivanti da partecipazioni in società di persone ed assimilate, esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria (da quadro RH) fino a concorrenza dell'importo di rigo **RG29**. Se tali perdite sono inferiori all'importo di rigo **RG29**, si procede alla compensazione (fino a concorrenza dello stesso importo di rigo RG29) con l'eventuale eccedenza di perdite di impresa in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti, non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa dell'anno (da indicare nell'apposito spazio di rigo RG30).
L'eventuale eccedenza di queste ultime perdite, non utilizzate per compensare altri redditi di impresa, va indicata nei corrispondenti campi del quadro RS relativo alle perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno, secondo le istruzioni ivi riportate. Per ulteriori precisazioni vedere in **Appendice** la voce "Perdite d'impresa in contabilità ordinaria".

Nel **rigo RG31** va indicata la differenza tra l'importo di rigo RG29 e quello di rigo RG30.
L'importo di rigo RG31 deve essere riportato, unitamente agli altri redditi, nel rigo RN1, colonna 3, del quadro RN.

Crediti d'imposta sui dividendi

Nel **rigo RG32** va indicato il credito d'imposta sui dividendi percepiti in relazione alle partecipazioni in società ed enti che costituiscono beni relativi all'impresa. L'importo di detto rigo deve essere riportato nei righi RN2 e RN19 del quadro RN.
Nel rigo medesimo è previsto la **colonna 1** nel quale va indicato il credito di imposta riferibile agli utili la cui distribuzione è stata deliberata, entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 da società "madri", derivanti da dividendi di società "figlie" residenti nella UE, per i quali continua ad applicarsi il regime dell'art. 96-bis, comma 4, del Tuir, nel testo vigente anteriormente alla modifica recata dal D.Lgs. n. 467 del 1997 (questo dato va desunto dalla comunicazione fatta a ciascun socio dalla società residente che ha distribuito gli utili). Nella **colonna 2** va indicato il credito di imposta limitato di cui all'art. 11, comma 3-bis, del Tuir.

Ritenute d'acconto subite

Nel **rigo RG33** va indicato l'ammontare delle ritenute a titolo d'acconto operate, anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa nel periodo d'imposta **1999**, per la quota spettante all'imprenditore.

6.3 Studi di settore

I soggetti nei confronti dei quali non si applicano gli studi di settore, in quanto operano condizioni di inapplicabilità degli studi stessi o cause di esclusione previste dalla legge, devono compilare nel rigo **RG34** l'apposita casella indicando i seguenti codici:

1 - produzione o vendita in luoghi diversi;
2 - esercizio di più attività;
5 - periodo di non normale svolgimento dell'attività;
6 - **altre cause di esclusione.**

Con riferimento alle attività economiche esercitate nel settore del commercio e nel settore dei servizi, la condizione di inapplicabilità di cui al codice 1 si verifica nel caso di esercizio dell'attività d'impresa svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e più punti di produzione (diversi, quindi, ad esempio, dai depositi, magazzini, ecc.) per i quali non è stata tenuta contabilità separata, ad esclusione delle ipotesi in cui sono esercitate attività comprese negli studi di settore SM03A, SM03B, SM03C, SM03D, SG39U, SG50U, SG61A, SG61B, SG61C, SG61D, **SG61E, SG61F, SG61G, SG61H**, SG68U, **SG69A**, **SG69B**, **SG69C**, **SG69D**, **SG69E**, SG70U e **SG71U** (vedere in **Appendice** l'elenco degli studi di settore approvati). **Con riguardo, invece, alle attività economiche del settore delle manifatture la predetta condizione di inapplicabilità sussiste nel caso in cui l'esercizio dell'attività d'impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione, per i quali non è stata tenuta annotazione separata. Più precisamente, la menzionata condizione di inapplicabilità sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.**

La condizione di inapplicabilità di cui al **codice 2** si verifica nel caso di imprese che esercitano due o più attività, non rientranti nel medesimo studio di settore e **per le quali non si è tenuta annotazione separata**, qualora l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti superi il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di esclusione di cui al **codice 5** si verifica qualora l'azienda si trovi in un periodo di non normale svolgimento dell'attività. Al riguardo, si precisa che per periodo di non normale svolgimento dell'attività si intende (a titolo esemplificativo):
a) il periodo in cui l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in procedura fallimentare. Si precisa che il periodo che precede quello in cui ha avuto inizio la liquidazione è considerato di cessazione dell'attività;
b) i periodi nei quali non si è ancora iniziata l'attività produttiva, ad esempio perché:
– la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo di imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
– non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
– viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
d) il periodo in cui l'imprenditore individuale ha affittato l'unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
Il codice 6 va indicato in presenza di altre cause di esclusione dall'applicazione degli studi di settore (inizio e cessazione attività, ecc.).

Ai fini della compilazione dei campi "Numero progressivo dell'unità produttiva", nonché del campo "Codice Studio di settore" si rinvia alle Istruzioni contenute al punto 8 dei modelli per la comunicazione dei dati per l'applicazione degli studi di settore.

Per la compilazione dei righi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, i soggetti interessati da tali studi devono tenere anche presente le eventuali precisazioni contenute nei decreti di approvazione dei modelli mediante i quali saranno comunicati all'amministrazione finanziaria i dati extra-contabili rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore (per ulteriori approfondimenti si rinvia in **Appendice** alla voce "Studi di settore").

Attività secondarie

Nel caso in cui vengano esercitate anche altre attività d'impresa, diverse da quella prevalente, indicarne nel rigo **RG35** i codici di attività e, in percentuale, l'incidenza dei ricavi conseguiti in riferimento a ciascuna attività secondaria rispetto ai ricavi complessivi derivanti da tutte le attività d'impresa svolte dal contribuente. È possibile indicare sino a tre attività secondarie. In presenza di un maggior numero di attività, **va compilato un ulteriore quadro**.
Si precisa che l'indicazione, da parte di soggetti nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore e i parametri, di una o più attività non prevalenti non precedentemente dichiarate all'Amministrazione finanziaria costituisce variazione dati ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 633 del 1972, e non si applicano le sanzioni di cui all'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 471 del 1997.

R7. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RD

7.1 Generalità

Il quadro RD deve essere utilizzato per dichiarare il reddito derivante dall'attività di allevamento di animali eccedente il limite di cui all'art. 29, comma 2, lett. b), del Tuir, qualora detto reddito sia determinato ai sensi dell'art. 78 del citato Tuir.

Il reddito di allevamento di animali relativo alla parte eccedente tale limite concorre a formare il reddito d'impresa nell'ammontare determinato attribuendo a ciascun capo il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato, entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi.
Il valore medio e il coefficiente sopraindicati, sono stabiliti con decreto, in corso di pubblicazione, del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le Politiche agricole e agroindustriali nazionali.

Al riguardo, con riferimento al biennio 1999/2000, è stabilito:
- il valore medio del reddito agrario riferibile ad ogni capo allevato in eccedenza;
- il coefficiente moltiplicatore di cui all'art. 78 del Tuir, ai fini della determinazione del reddito attribuibile alla stessa attività eccedente.

Il computo del numero di animali allevabili nell'ambito dell'attività agraria e il valore medio attribuibile ad ogni capo allevato in eccedenza a tale attività va effettuato sulla base delle **tabelle 1, 2** e **3** allegate al predetto decreto e riportate nelle istruzioni relative al presente quadro, che riguardano, rispettivamente, la suddivisione dei terreni in fasce di qualità, la potenzialità di ciascuna fascia espressa in termini di unità foraggere producibili e i valori parametrici riferibili a ciascuna specie animale, da adottare per la determinazione sia del numero dei capi allevabili entro il limite dell'art. 29 del Tuir, sia dell'imponibile da attribuire a ciascun capo eccedente il predetto limite.

La disciplina di determinazione del reddito ai sensi dell'art. 78 del Tuir, si rende applicabile a tutti i soggetti che esercitano attività di allevamento (ad esclusione di quelli elencati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice), indipendentemente dal regime di contabilità (ordinaria o semplificata) nel quale già si collocano, purché in possesso dei seguenti requisiti:
- che l'impresa di allevamento sia gestita dal titolare di reddito agrario di terreni posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale o condotti in affitto;
- che l'allevamento sia riferito alle specie animali elencate nella tabella 3 allegata al decreto.

Il reddito delle attività di allevamento non rispondenti alle condizioni sopra richiamate deve essere determinato secondo i criteri di cui al capo VI del titolo I del Tuir e deve formare oggetto di dichiarazione nell'apposito quadro RF ovvero nel quadro RG.
Va infine precisato che il sistema di determinazione del reddito secondo i criteri forfetari di cui all'art. 78 del Tuir non è esclusivo, in quanto l'impresa di allevamento può determinare il reddito relativo all'attività di allevamento di animali oltre il limite di cui alla lett. b), comma 2, dell'art. 29 del Tuir secondo il regime di determinazione che le è proprio. Tale facoltà va esercitata in sede di dichiarazione determinando in tal caso il reddito nel quadro RF oppure nel quadro RG, senza utilizzare il presente quadro RD.

7.2 Schema per la determinazione del reddito agrario complessivo normalizzato e del numero dei capi ridotti all'unità di misura

Al fine di poter calcolare i valori da indicare nei righi RD1 e RD2 del presente quadro è stato predisposto uno schema di calcolo, che consente di determinare il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia ed il numero dei capi ridotto all'unità di misura.
Nel predetto schema di calcolo vanno indicati:

- nella Sez. I, i redditi agrari distinti per fasce di qualità. Attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione a fianco indicati, si ottiene il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia (totale A);

- nella Sez II, il numero di capi allevati per ciascuna specie. Attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione a fianco indicati, si ottiene il numero dei capi ridotto all'unità di misura assunta come base, costituita dai piccioni, quaglie e altri volatili (totale B). Tale valore deve essere riportato al rigo RD1 del presente quadro.

SEZIONE I

- nelle colonne 1 e 2, devono essere riportati gli importi (non arrotondati) dei redditi agrari dei terreni sui quali viene esercitato l'allevamento, posseduti sia dal dichiarante che, in caso di comunione legale, dal coniuge o condotti in affitto;

- nella colonna 3, va riportato il totale di colonna 1 e colonna 2;

- nella colonna 4, deve essere indicato il risultato del prodotto tra l'importo di colonna 3 e il coefficiente di normalizzazione a fianco indicato, che costituisce il reddito agrario normalizzato del terreno suddiviso per fasce di qualità.

Ai sensi dell'art. 3, comma 50, legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi agrari, risultanti dall'applicazione delle tariffe d'estimo, sono rivalutati del 70 per cento.

SCHEMA DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO COMPLESSIVO NORMALIZZATO E DEL NUMERO DEI CAPI RIDOTTO

Sez. 1
Determinazione del reddito agrario normalizzato alla fascia base (*)

Ripartizione del reddito agrario per fasce di qualità	Reddito Agrario (**)			Coefficiente di normalizzazione	Reddito agrario normalizzato
	Dichiarante	Coniuge	Totali (col. 1 + col. 2)		
	1	2	3		4
I				x 56,389	
II				x 32,222	
III				x 37,593	
IV				x 13,426	
V				x 11,934	
VI				x 1,00	
TOTALE			**TOTALE A reddito agrario normalizzato**		

(*) I Redditi della Sezione 1 non vanno arrotondati.

(**) Vanno riportati in questa colonna i redditi agrari dei terreni sui quali viene esercitato l'allevamento, posseduti sia dal dichiarante che, in caso di comunione legale, dal coniuge o condotti in affitto.

Sez. 2
Determinazione del numero di animali normalizzato alla specie base.

Specie animale	Numero dei capi allevati	Coefficiente di normaliz.	Numero dei capi normalizzati	Specie animale	Numero dei capi allevati	Coefficiente di normaliz.	Numero dei capi normalizzati
Bovini e bufalini da riproduzione	1	1.750,000	2				4
Vitelloni		1.050,000					
Manze		600,000		Starne, pernici e coturnici	3	3,000	
Vitelli		250,000		Piccioni e quaglie da riproduzione		9,500	
Suini da riproduzione		700,000		Piccioni, quaglie e altri volatili		1,000	
Suinetti		20,000		Conigli e porcellini d'India da riprod.		21,500	
Suini leggeri da macello		200,000		Conigli e porcellini d'India		3,375	
Suini pesanti da macello		300,000		Lepri, visoni, nutrie e cincillà		25,000	
Polli e fagiani da riproduzione		29,500		Volpi		115,000	
Galline ovaiole		18,500		Ovini e caprini da riproduzione		230,000	
Polli da allevamento e fagiani		3,500		Agnelloni e caprini da carne		36,500	
Polli da carne		2,375		Pesci, crostacei e molluschi da riproduzione q.li (***)		320,000	
Galletto		1,000		Pesci, crostacei e molluschi da consumo q.li (***)		200,000	
Tacchini da riproduzione		48,000		Cinghiali e cervi		250,000	
Tacchini da carne leggeri		8,500		Daini, caprioli e mufloni		125,000	
Tacchini da carne pesanti		15,000		Equini da riproduzione		1.300,000	
Anatre e oche da riproduzione		32,000		Puledri		500,000	
Anatre, oche, capponi		10,000		Alveari (famiglie) (***)		200,000	
Faraone da riproduzione		14,500		Lumache consumo q.li (***)		200,000	
Faraone		3,000		Struzzi da riproduzione		175,000	
Starne, pernici e coturnici da rip.		9,500		Struzzi da carne		125,000	
Totale parziale (riportare a col. 4)				**Totale B numero dei capi normalizzati** (riportare al rigo D1 del quadro RD)			

(***) Per le specie pesci, crostacei, molluschi e lumache l'unità di allevamento è riferita al quintale, per gli alveari alla famiglia.

SEZIONE II

- nelle colonne 1 e 3, deve essere riportato il numero degli animali allevati delle diverse specie, quali risultano dal registro cronologico di carico e scarico degli animali allevati, alla cui tenuta sono obbligati coloro i quali svolgono attività di allevamento di animali eccedente i limiti dell'art. 29 del Tuir;
- nelle colonne 2 e 4 deve essere indicato il prodotto del numero degli animali allevati per il coefficiente di normalizzazione a fianco indicato.

Nel caso di impresa di allevamento esercitata su terreni che in catasto risultano interamente o in parte intestati al coniuge del titolare dell'attività, i redditi agrari degli stessi terreni, allorché questi ultimi costituiscono beni oggetto di comunione legale, devono essere esposti nella Sezione I, ai fini della determinazione del numero degli animali allevabili entro i limiti del reddito agrario.

7.3 Determinazione del reddito

Per determinare il reddito ai sensi dell'art. 78 del Tuir, deve essere indicato:

- nel **rigo RD1**, il totale dei capi normalizzati allevati, quale risulta dal totale B della Sezione II del predetto schema di calcolo;
- nel **rigo RD2**, il risultato derivante dalla seguente operazione: totale del reddito agrario (risultante dal totale A della Sezione I del predetto schema di calcolo) moltiplicato per il **coefficiente 219,08 e diviso per 100.000**. Tale risultato costituisce il numero di capi allevabile entro il limite previsto dall'art. 29 del Tuir;
- nel **rigo RD3**, il numero dei capi eccedenti, espresso in termini di unità base di allevamento, ottenuto dalla differenza tra il numero dei capi allevati nella misura normalizzata risultante da rigo RD1, e quello dei capi allevabili di cui al rigo RD2;
- nel **rigo RD4**, il risultato derivante dalla moltiplicazione del valore indicato nel rigo RD3 e il **coefficiente 113,34**. Tale coefficiente, si ottiene moltiplicando il reddito attribuibile a ciascun capo eccedente della specie base (pari a 56,67) per il coefficiente di maggiorazione (pari a 2) previsto dal citato decreto in corso di pubblicazione. Detto **coefficiente di maggiorazione 2** non deve applicarsi nel caso di allevatori che si avvalgono esclusivamente dell'opera di propri familiari quando, per la natura del rapporto, non si configuri l'impresa familiare. In tal caso in luogo di 113,34 si applica il parametro 56,67.

Nel **rigo RD5** vanno dedotte le eventuali quote spettanti ai collaboratori familiari o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria.
Nel **rigo RD6** deve essere indicato il reddito dell'impresa di allevamento di spettanza del titolare, pari alla differenza tra l'importo del rigo RD4 e l'importo del rigo RD5.
Se il contribuente possiede, oltre a redditi derivanti dall'allevamento di animali di cui all'art. 78 del Tuir, anche altro reddito di impresa in regime di contabilità ordinaria, lo stesso deve comunque compilare il quadro RD il cui risultato deve confluire nel quadro RF apportando le conseguenti variazioni in aumento e in diminuzione. In tal caso i righi RD7 e RD8 non vanno compilati.
Nel **rigo RD7** deve essere indicato l'importo delle perdite derivanti da partecipazioni in società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria (da quadro RH), fino a concorrenza dell'importo di rigo RD6.
Se tali perdite sono inferiori all'importo di rigo RD6, si procede alla eventuale ulteriore compensazione, fino a concorrenza dell'importo di rigo RD6, con l'eccedenza di perdite d'impresa in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa del periodo d'imposta, da indicare nell'apposito campo del rigo RD7.
L'eventuale eccedenza di quest'ultime perdite, non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa, va indicata nei corrispondenti campi del prospetto delle "Perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno", contenuto nel quadro RS, secondo le istruzioni ivi riportate (vedere in **Appendice** la voce "Perdite d'impresa in contabilità ordinaria").
Nel **rigo RD8** va indicata la differenza tra i righi RD6 e RD7.
L'importo di rigo RD8 deve essere riportato, unitamente agli altri redditi, nel rigo RN1, colonna 3, del quadro RN.

Nel **rigo RD9** va indicato l'ammontare delle ritenute alla fonte a titolo d'acconto subite dall'imprenditore, da riportare a rigo RN22 del Quadro RN.

TABELLE ALLEGATE AL D.M. in corso di pubblicazione

TABELLA 1 - FASCE DI QUALITÁ

Prima fascia

Seminativo irriguo
Seminativo arborato irriguo
Seminativo irriguo (o seminativo irrigato) arborato
Prato irriguo
Prato irriguo arborato
Prato a marcita
Prato a marcita arborato
Marcita

Seconda fascia

Seminativo
Seminativo arborato
Seminativo pezza e fosso
Seminativo arborato pezza e fosso
Arativo
Prato
Prato arborato (o prato alberato)

Terza fascia

Alpe
Pascolo
Pascolo arborato
Pascolo cespugliato
Pascolo con bosco ceduo
Pascolo con bosco misto
Pascolo con bosco d'alto fusto
Bosco
Bosco misto
Bosco d'alto fusto
Incolto produttivo

Quarta fascia

Risaia
Risaia stabile
Orto
Orto irriguo
Orto arborato
Orto arborato (o orto alberato) irriguo
Orto irriguo arborato
Orto frutteto
Orto pezza e fosso
Vigneto
Vigneto irriguo
Vigneto arborato
Vigneto per uva da tavola
Vigneto frutteto
Vigneto uliveto
Vigneto mandorleto
Uliveto
Uliveto agrumeto
Uliveto ficheto
Uliveto ficheto mandorleto
Uliveto frassineto
Uliveto frutteto
Uliveto sommaccheto
Uliveto vigneto
Uliveto sughereto
Uliveto mandorleto
Uliveto mandorleto pistacchieto
Frutteto
Frutteto irriguo
Agrumeto
Agrumeto (aranceto) e agrumeto (aranci)
Agrumeto irriguo
Agrumeto uliveto
Aranceto
Carrubeto
Castagneto
Castagneto da frutto
Castagneto frassineto
Chiusa
Eucalipteto
Ficheto
Ficodindieto
Ficodindieto mandorleto
Frassineto
Gelseto
Limoneto
Mandorleto
Mandorleto ficheto
Mandorleto ficodindieto
Mandarineto
Noceto
Palmeto
Pescheto
Pioppeto
Pistacchieto
Pometo
Querceto
Querceto da ghianda
Saliceto
Salceto
Sughereto

Quinta fascia

Canneto
Cappereto
Nocciolteto
Nocciolteto vigneto
Sommaccheto
Sommaccheto arborato
Sommaccheto mandorleto
Sommaccheto uliveto
Bosco ceduo

Sesta fascia

Vivaio
Vivaio di piante ornamentali e floreali
Giardini
Orto a coltura floreale
Orto irriguo a coltura floreale
Orto vivaio con coltura floreale

TABELLA 2 - ALLEVAMENTI - IMPOSIZIONE IN BASE AL REDDITO AGRARIO

FASCE DI QUALITÁ	Tariffa media di R.A.	Unità foraggere producibili per Ha	Numero capi allevabili per Ha	Numero capi corrispondenti a L. 100.000 di R.A. $\frac{c}{a} \times 100.000$	Numeri capi tassabili ex. art. 29 del T.U.I.R. per L. 100.000 di R.A. (d x 4)
	a	b	c	d	e
1ª (v. tabella 1)	170.000	10.500	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
2ª (v. tabella 1)	144.500	5.100	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
3ª (v. tabella 1)	25.500	1.050	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
4ª (v. tabella 1)	306.000	4.500	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
5ª (v. tabella 1)	76.500	1.000	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
6ª (v. tabella 1)	2.465.000	2.700	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3

TABELLA 3

CATEGORIE DI ANIMALI	Durata media del ciclo di produzione (1)	Unità foraggere consumo annuale	(A) CAPI ALLEVABILI PER ETTARO E PER ANNO (2) Fasce di qualità						(B) CAPI CORRISPONDENTI A L. 100.000 DI R.A. Fasce di qualità						(C) CAPI TASSABILI EX. ART. 29 PER L. 100.000 DI R.A. Fasce di qualità						(D) Imponibile per ogni capo eccedente (3)
			R.A. 170.000 1	R.A. 144.500 2	R.A. 25.500 3	R.A. 306.000 4	R.A. 76.500 5	R.A. 2.465.00 6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
Bovini e bufalini da riproduzione		3.500	3,00	1,46	0,30	1,29	0,29	0,77	1,76	1,01	1,18	0,42	0,38	0,03	7,04	4,04	4,72	1,68	1,52	0,12	98.972,60
Vitelloni		2.100	5,00	2,43	0,50	2,14	0,48	1,29	2,94	1,68	1,96	0,70	0,63	0,05	11,76	6,72	7,84	2,80	2,52	0,20	59.465,02
Manze		1.200	8,75	4,25	0,88	3,75	0,83	2,25	5,15	2,94	3,45	1,23	1,08	0,09	20,60	11,76	13,80	4,92	4,32	0,36	34.000,00
Vitelli	6 mesi	1.000	21,00	10,20	2,10	9,00	2,00	5,40	12,35	7,06	8,24	2,94	2,61	0,22	49,40	28,24	32,96	11,76	10,44	0,88	14.166,67
Suini da riproduzione		1.400	7,50	3,64	0,75	3,21	0,71	1,93	4,41	2,52	2,94	1,05	0,93	0,08	17,64	10,08	11,76	4,20	3,72	0,32	39.697,80
Suinetti	3 mesi	160	262,50	127,50	26,25	112,50	25,00	67,50	154,41	88,24	102,94	36,76	32,68	2,74	617,64	352,96	411,76	147,04	130,72	10,96	1.133,33
Suini leggeri da macello	6 mesi	800	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75	15,44	8,82	10,31	3,68	3,27	0,27	61,76	35,28	41,24	14,72	13,08	1,08	11.333,33
Suini pesanti da macello	9 mesi	800	17,50	8,50	1,75	7,50	1,67	4,50	10,29	5,88	6,86	2,45	2,18	0,18	41,16	23,52	27,44	9,80	8,72	0,72	17.000,00
Polli e fagiani da riproduzione		59	177,97	86,44	17,80	76,27	16,95	45,76	104,69	59,82	69,80	24,92	22,16	186	418,76	239,28	279,20	99,68	88,64	7,44	1.671,68
Galline ovaiole		37	283,78	137,84	28,38	121,62	27,03	72,97	166,93	95,39	111,29	39,75	35,33	2,96	667,72	381,56	445,16	159,00	141,32	11,84	1.048,32
Polli da allevamento e fagiani	6 mesi	14	1.500,00	728,57	150,00	642,86	142,86	385,71	882,35	504,20	588,24	210,08	186,75	15,65	3.529,40	2.016,80	2.352,96	840,32	747,00	62,60	198,33
Polli da carne	3 mesi	19	2.210,53	1.073,68	221,05	947,37	210,53	568,42	1.300,31	743,03	866,86	309,60	275,20	23,06	5.201,24	2.972,12	3.467,44	1.238,40	1.100,80	92,24	134,58
Galletto	2 mesi	12	5.250,00	2.550,00	525,00	2.250,00	500,00	1.350,00	3.088,24	1.764,71	2.058,82	735,29	653,59	54,77	12.352,96	7.058,84	8.235,28	2.941,16	2.614,36	219,08	56,67
Tacchini da riproduzione		96	109,38	53,13	10,94	46,88	10,42	28,13	64,34	36,77	42,90	15,32	13,62	1,14	257,36	147,08	171,60	61,28	54,48	4,56	2.719,74
Tacchini da carne leggeri	4 mesi	51	617,65	300,00	61,76	264,71	58,82	158,82	363,32	207,61	242,20	86,51	76,89	6,44	1.453,28	830,44	968,80	346,04	307,56	25,76	481,67
Tacchini da carne pesanti	6 mesi	80	262,50	127,50	26,25	112,50	25,00	67,50	154,41	88,24	102,94	36,76	32,68	2,74	617,64	352,96	411,76	147,04	130,72	10,96	1.133,33
Anatre e oche da riproduzione		64	164,06	79,69	16,41	70,31	15,63	42,19	96,51	55,15	64,35	22,98	20,43	1,71	386,04	220,60	257,40	91,92	81,72	6,84	1.813,28
Anatre, oche e capponi	6 mesi	40	525,00	255,00	52,50	225,00	50,00	135,00	308,82	176,47	205,88	73,53	65,36	5,48	1.235,28	705,88	823,52	294,12	261,44	21,92	566,67
Faraona da riproduzione		29	362,07	175,86	36,21	155,17	34,48	93,10	212,98	121,70	142,00	50,71	45,07	3,78	851,92	486,80	568,00	202,84	180,28	15,12	821,68
Faraona	4 mesi	18	1.750,00	850,00	175,00	750,00	166,67	450,00	1.029,41	588,24	686,27	245,10	217,87	18,26	4.117,64	2.352,96	2.745,08	980,40	871,48	73,04	170,00
Starne, pernici e coturnici da riproduzione		19	552,63	268,428	55,26	236,84	52,63	142,11	325,08	185,76	216,71	77,40	68,80	5,77	1.300,32	743,04	866,84	309,60	275,20	23,08	538,34
Starne, pernici e coturnici	6 mesi	12	1.750,00	50,00	175,00	750,00	166,67	450,00	1.029,41	588,24	686,27	245,10	217,87	18,26	4.117,64	2.352,96	2.745,08	980,40	871,48	73,04	170,00
Piccioni e quaglie da riproduzione		19	552,63	268,42	55,26	236,84	52,63	142,11	325,08	185,76	216,71	77,40	68,80	5,77	1.300,32	743,04	866,84	309,60	275,20	23,08	538,34
Piccioni, quaglie e altri volatili	2 mesi	12	5.250,00	2550,00	525,00	2.250,00	500,00	1.350,00	3.088,24	1.764,71	2.058,82	735,29	653,59	54,77	12.352,96	7.058,84	8.235,28	2.941,16	2.614,36	219,08	56,67
Conigli e porcellini d'India da riproduzione		43	244,19	118,60	24,42	104,65	23,26	62,79	143,64	82,80	95,76	34,20	30,41	2,55	574,56	328,32	383,04	136,80	121,64	10,20	1.218,38
Conigli e porcellini d'India	3 mesi	27	1.555,56	755,56	155,56	666,67	148,15	400,00	915,04	522,88	610,04	217,87	193,66	16,23	3.660,16	2.091,52	2.440,16	871,48	774,64	64,92	191,25
Lepri, visoni, nutrie e cincillà		50	210,00	102,00	21,00	90,00	20,00	54,00	123,53	70,59	82,35	29,41	26,14	2,19	494,12	282,36	329,40	117,64	104,56	8,76	1.416,67
Volpi		230	45,65	22,17	4,57	19,57	4,35	11,74	26,85	15,34	17,92	6,40	5,69	0,48	107,40	61,36	71,68	25,60	22,76	1,92	6.517,82
Ovini e caprini da riproduzione		460	22,83	11,09	2,28	9,78	2,17	5,87	13,43	7,67	8,94	3,20	2,84	0,24	53,72	30,68	35,76	12,80	11,36	0,96	13.029,76
Agnelloni e caprini da carne	6 mesi	146	143,84	69,86	14,38	61,64	13,70	36,99	84,61	48,35	56,39	20,14	17,91	1,50	338,44	193,40	225,56	80,56	71,64	6,00	2.068,42
Pesci, crostacei e molluschi da riproduzione q.li (*)		640	16,41	7,97	1,64	7,03	1,56	4,22	9,65	5,52	6,43	2,30	2,04	0,17	38,60	22,08	25,72	9,20	8,16	0,68	18.130,49
Pesci, crostacei e molluschi da consumo q.li (*)		400	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75	15,44	8,82	10,31	3,68	3,27	0,27	61,76	35,28	41,24	14,72	13,08	1,08	11.133,33
Cinghiali e cervi		500	21,00	10,20	2,10	9,00	2,00	5,40	12,35	7,06	8,24	2,94	2,61	0,22	49,40	28,24	32,96	11,76	10,44	0,88	14.166,67
Daini, caprioli e mufloni		250	42,00	20,40	4,20	18,00	4,00	10,80	24,71	14,12	16,47	5,88	5,23	0,44	98,84	56,48	65,88	23,52	20,92	1,76	7.083,33
Equini da riproduzione		2.600	4,04	1,96	0,40	1,73	0,38	1,04	2,38	1,36	1,57	0,57	0,50	0,04	9,52	5,44	6,28	2,28	2,00	0,16	73.724,49
Puledri		1.000	10,50	5,10	1,05	4,50	1,00	2,70	6,18	3,53	4,12	1,47	1,31	0,11	24,72	14,12	16,48	5,88	5,24	0,44	28.333,33
Alveari (famiglia)		400	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75	15,44	8,82	10,31	3,68	3,27	0,27	61,76	35,28	41,24	14,72	13,08	1,08	11.333,33
Lumache consumo q.li		400	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75	15,44	8,82	10,31	3,68	3,27	0,27	61,76	35,28	41,24	17,72	13,08	1,08	11.333,33
Struzzi da riproduzione		350	30,00	14,57	3,00	12,86	2,86	7,71	17,65	10,08	11,76	4,20	3,74	0,31	70,60	40,32	47,04	16,80	14,96	1,24	9.917,64
Struzzi da carne		250	42,00	20,40	4,20	18,00	4,00	10,80	24,71	14,12	16,47	5,88	5,23	0,44	98,84	56,48	65,88	23,52	20,92	1,76	7.083,33

(*) Allevati in invasi naturali quali laghi, stagni, valli da pesca e canali che insistono su superfici rappresentate in catasto nonché in invasi artificiali esistenti su terreni censiti in catasto.
(1) Quando non è indicata deve ritenersi non inferiore all'anno.
(2) Per le specie che hanno permanenze inferiori all'anno il numero indicato corrisponde alla somma dei capi allevabili in diversi cicli compresi nell'anno.
(3) Corrisponde al reddito agrario pro-capite della seconda fascia di coltura.

Tutti gli importi devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire ed a quelle inferiori nel contrario; ad esempio: 1.501 diventa 2.000; 1.500 diventa 1.000; 1.499 diventa 1.000. I calcoli richiesti devono essere effettuati sulla base degli importi già arrotondati; i risultati devono essere a loro volta arrotondati.
Sul modello sono già prestampati i tre zeri finali in tutti gli spazi nei quali devono essere indicati gli importi.
Non vanno invece arrotondati i redditi agrari catastali utilizzati per il calcolo dei capi rientranti nella potenzialità del fondo, riportati nella Sezione I dello schema di calcolo.

R8. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RQ

8.1 Generalità

Il presente quadro va compilato dai soggetti che hanno realizzato plusvalenze derivanti dalle operazioni di riorganizzazione delle attività produttive indicate nel capo I del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358 (cessioni e conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento, ecc.) e che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. L'opzione viene esercitata compilando il presente quadro.

L'art. 2 del citato D.Lgs. n. 358 del 1997 stabilisce che l'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di cinque rate annuali di pari importo: la prima rata con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta nel quale è stata realizzata la plusvalenza, le altre rate con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai quattro periodi di imposta successivi. Il versamento rateale non comporta il pagamento di somme a titolo di interessi.

Gli importi di ciascuna rata da versare possono essere compensati con i crediti di imposta concessi alle imprese, indicati nel quadro RU, e con le eccedenze di imposta risultanti dalla dichiarazione dei redditi, indicate nel quadro RN.

Nel **rigo RQ1**, vanno indicate le plusvalenze derivanti dalla cessione di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento.

Nel **rigo RQ2**, vanno indicate le plusvalenze derivanti dai conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento.

Nel **rigo RQ3**, va indicato l'ammontare complessivo delle plusvalenze e dei maggiori valori indicati nei righi precedenti.

Nel **rigo RQ4**, in **colonna 1**, va indicata l'imposta sostitutiva dovuta, risultante dall'applicazione dell'aliquota del 27 per cento sull'ammontare indicato nel rigo precedente; nella **colonna 2**, "N. rate", va indicato il numero di rate con cui si intende versare l'imposta sostitutiva stessa e, nella **colonna 3**, va indicato l'importo della prima rata.

Nel **rigo RQ5** va indicato l'importo delle rate dell'imposta sostitutiva dichiarata nei precedenti periodi d'imposta.

Nel **rigo RQ6** va indicata la somma degli importi dei righi RQ4 e RQ5 che può essere compensata, in tutto o in parte, con i crediti di imposta concessi alle imprese da indicare al **rigo RQ7**.

Nel **rigo RQ8** va indicato l'importo compensato con IRPEF.

Nel **rigo RQ9** va indicata l'imposta sostitutiva a debito da versare (differenza tra RQ6 e la somma degli importi dei righi RQ7 e RQ8).

R9. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RS

9.1 Prospetti comuni ai quadri RA, RD, RF, RG e RH

Il presente quadro si compone dei seguenti prospetti comuni ai quadri RA, RD, RF, RG e RH:

- "Dati relativi all'attività";
- "Plusvalenze e sopravvenienze attive";
- "Imputazione del reddito dell'impresa familiare";
- "Perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno";
- **"Reddito assoggettabile ad aliquota ridotta ai sensi dell'art. 2, commi da 8 a 11, della legge n. 133/99;**
- **"Regolarizzazione delle esistenze iniziali".**

9.2 Dati relativi all'attività

Nel **rigo RS1,** campi 1 e 2, vanno indicati i seguenti dati, solo se variati rispetto agli analoghi dati indicati nella precedente dichiarazione. Se per l'anno precedente non è stato presentato il quadro RF o il quadro RG, tali campi vanno integralmente compilati. Ovviamente il contribuente può indicare anche i dati non variati se questa modalità di compilazione risulta più agevole.

Va indicato:

- nel **campo 1**, la descrizione dell'attività esercitata, individuata in conformità alla classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992, consultabili presso gli uffici finanziari. I soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge. 5 dicembre 1985, n. 730 e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della legge. 30 dicembre 1991, n. 413, devono indicare, oltre all'attività esercitata, il riferimento a quest'ultima norma;

• nel **campo 2**, il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 rilevabile in base alla predetta classificazione delle attività economiche. In caso di esercizio di più attività per le quali non è stata tenuta contabilità separata va indicato il codice dell'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti. **L'indicazione, da parte dei soggetti nei confronti dei quali trovano applicazione i parametri e gli studi di settore, di un codice dell'attività prevalente diverso da quello precedentemente comunicato all'Amministrazione finanziaria costituisce variazione dati ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 633 del 1972; in tal caso non si applicano le sanzioni di cui all'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 471 del 1997.**
• nel **campo 3**, il quadro e il numero del modello (Mod. n.) cui si riferisce il quadro RS.

Nel **rigo RS2** va indicato, barrando l'apposita casella:
• nel **campo 1**, se trattasi di impresa artigiana iscritta nell'apposito albo;
• nel **campo 2**, se trattasi di azienda coniugale non gestita in forma societaria;
• nel **campo 3**, se trattasi di nuove iniziative produttive intraprese da meno di cinque periodi d'imposta. Gli anni vanno computati considerando soltanto i periodi di imposta maturati anteriormente all'inizio del periodo di imposta 1999 e assumendo come anno intero anche quello nel corso del quale è iniziata l'attività. La casella non va barrata se le attività intraprese erano già esistenti o in caso di subentro nelle stesse in conseguenza, ad esempio, di cessioni, di conferimenti e di affitto d'azienda;
• nel **campo 4**, va indicata la quota percentuale dell'ammontare dei ricavi, conseguiti in relazione ad attività di sola lavorazione effettuata, senza alcun utilizzo di materiali o impiegando materiali forniti dai committenti;
• nel **campo 5**, vanno indicati: per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici e per rivenditori di carburante, i ricavi al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei detti beni; per i rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, gli aggi spettanti.

9.3 Plusvalenze e sopravvenienze attive

Per la compilazione di tale prospetto si rinvia alle istruzioni fornite per la compilazione dei righi RG5 e RG6 del quadro RG e dei righi RF3, RF4 e RF23 del quadro RF.

9.4 Imputazione del reddito dell'impresa familiare

Ai fini della compilazione del presente prospetto si precisa che, ricorrendo le condizioni specificate al paragrafo "Impresa familiare" contenuto nelle "Istruzioni comuni ai quadri RF, RG e RS", il titolare dell'impresa può diminuire il reddito d'impresa dell'ammontare complessivo delle quote imputate ai familiari collaboratori, anche se non distribuite o distribuite solo in parte. Il titolare dell'impresa familiare deve, a tal fine, compilare il presente prospetto di imputazione del reddito della impresa familiare indicando, per ciascun collaboratore, il codice fiscale, le quote di reddito ai fini dell'Irpef, (soggette a tassazione ordinaria ed agevolate), delle ritenute d'acconto e del credito d'imposta spettante, ordinario e limitato. Il titolare dell'impresa familiare, apponendo la firma in calce al presente quadro, attesta che le quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa in modo continuativo e prevalente nell'anno 1999.

9.5 Prospetto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno

Il **rigo RS11** è riservato alle persone fisiche che nel periodo dal **1995** al **1999** hanno subìto perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali in contabilità ordinaria (indicate nel Quadro RF o RD) e ai soci di società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità ordinaria che hanno conseguito perdite derivanti dalla partecipazione nelle società stesse e redditi (o perdite) in imprese commerciali. (Vedi in **Appendice** la voce "Perdite d'impresa in contabilità ordinaria").

ATTENZIONE *Il presente prospetto non va compilato dalle persone fisiche che hanno subìto perdite esclusivamente derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e/o in accomandita semplice in contabilità ordinaria e non conseguono redditi (o perdite) in imprese commerciali. In tal caso infatti va compilato il corrispondente prospetto contenuto nel Quadro RH.*

Nei **campi** da **1** a **5** devono essere indicate le perdite dei rispettivi periodi di imposta non compensate.
Si ricorda che le eccedenze di perdite potranno essere dedotte dal reddito d'impresa derivante dall'esercizio di imprese commerciali e/o da partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice dei periodi d'imposta successivi nel modo seguente:
• fino al 2000 per l'eccedenza relativa al 1995;
• fino al 2001 per l'eccedenza relativa al 1996;

- fino al 2002 per l'eccedenza relativa al 1997;
- fino al 2003 per l'eccedenza relativa al 1998;
- fino al 2004 per l'eccedenza relativa al 1999.

Nel **rigo RS12** vanno indicate le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta non compensate nell'anno. Si ricorda che per effetto dell'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 8 del Tuir, così come modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, tali perdite, per la parte non compensata in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta, possono, essere computate in diminuzione di detti redditi dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo (vedi in **Appendice** la voce "Perdite riportabili senza limiti di tempo").

9.6 Reddito assoggettabile ad aliquota ridotta ai sensi dell'art. 2, commi da 8 a 11, della legge n. 133/99

Il presente prospetto deve essere compilato dai soggetti che si avvalgono delle disposizioni previste dall'art. 2, commi da 8 a 12, della legge n. 133 del 1999 per favorire gli investimenti delle imprese in beni strumentali e la capitalizzazione delle imprese stesse.
Detto prospetto può peraltro essere compilato anche qualora il contribuente intenda esporre i dati che potranno rilevare ai fini del reddito agevolabile nell'esercizio successivo.
Tali disposizioni, che si applicano per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 133 del 1999 (18 maggio 1999) e per il successivo, prevedono la riduzione dell'aliquota al 19 per cento sulla parte del reddito d'impresa, corrispondente al minore tra l'ammontare degli investimenti in beni strumentali nuovi di cui agli artt. 67 e 68 del Tuir, acquisiti anche mediante contratti di locazione finanziaria, effettuati nel periodo d'imposta, e quello dei conferimenti in denaro nonché degli accantonamenti di utili a riserva eseguiti nel periodo stesso.
Per i soggetti in contabilità semplificata l'agevolazione si applica con riferimento esclusivamente all'ammontare degli investimenti sopra indicati, a condizione che i ricavi dichiarati siano non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dei parametri di cui all'art. 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, o degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, se approvati per il settore di appartenenza. In tal caso vanno compilati soltanto i righi da RS13 a RS15.

Nel rigo RS13 va indicato il costo complessivo sostenuto nel periodo d'imposta per l'acquisizione di beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, con esclusione dell'avviamento, assumendo il valore dei beni stessi in misura pari al costo sostenuto fiscalmente riconosciuto. In caso di acquisizione di beni in locazione finanziaria deve essere indicato il costo sostenuto dall'impresa concedente per l'acquisto dei beni stessi. Sono in ogni caso esclusi gli investimenti relativi ai beni di cui all'art. 121-bis, comma 1, lett. a), del Tuir, tranne quelli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa o adibiti ad uso pubblico, e quelli relativi ai beni immobili diversi dagli impianti e dagli opifici appartenenti alla categoria catastale D/1 che siano utilizzati direttamente dal possessore per l'esercizio della propria impresa.

Nel rigo RS14 va indicato l'ammontare delle cessioni, delle dismissioni e degli ammortamenti dedotti relativi ai beni strumentali di cui agli artt. 67 e 68 del Tuir, senza considerare i beni diversi da quelli agevolabili.

Nel rigo RS15 va indicata la differenza, se positiva, tra l'importo di rigo RS13 e quello di rigo RS14.

ATTENZIONE *La differenza di cui al rigo RS15, nel caso d'impresa familiare o azienda coniugale non gestita in forma societaria, deve essere rapportata alla quota di spettanza dell'imprenditore.*

Per i soggetti in contabilità semplificata, il reddito agevolabile da assoggettare all'aliquota del 19 per cento, da riportare nel rigo RN1, colonna 2, del quadro RN è pari al minore importo tra quello del rigo RS15 e quello del rigo RG31 del quadro RG.

Nel rigo RS16 va indicata la somma degli utili dell'esercizio precedente a quello in corso alla data del 18 maggio 1999 che non sono stati distribuiti e dei conferimenti in denaro effettuati nel periodo d'imposta, ragguagliati al periodo compreso tra la data di versamento e quella di chiusura del periodo stesso.
Non va considerata la quota di utile d'esercizio accantonata a riserva indisponibile derivante da plusvalenze patrimoniali contabilizzate a seguito della valutazione di partecipazioni in imprese controllate o collegate a norma dell'art. 2426, comma 1, n. 4, del codice civile.

Nel rigo RS17 va indicato l'importo delle riduzioni del patrimonio netto derivanti dall'attribuzione a qualsiasi titolo (sia in denaro che in natura).

Nel rigo RS18 va indicata la differenza, se positiva, tra l'importo di rigo RS16 e quello di rigo RS17.

ATTENZIONE *La differenza di cui al rigo RS18, nel caso d'impresa familiare o azienda coniugale non gestita in forma societaria, deve essere rapportata alla quota di spettanza dell'imprenditore.*

Nel rigo RS19 va indicato il minore tra l'importo di rigo RS15 e quello di rigo RS18.

Per i soggetti in contabilità ordinaria il reddito agevolabile da assoggettare all'aliquota del 19 per cento, da riportare nel rigo RN1, colonna 2, del quadro RN è pari al minore importo tra quello di rigo RS19 e quello di rigo RF43 del quadro RF.

9.7 Regolarizzazione delle esistenze iniziali (art. 7, commi da 9 a 14, della legge 23 dicembre 1999, n. 488)

Per effetto dell'art. 7, commi da 9 a 14, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, gli esercenti attività d'impresa nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore approvati con decreti del Ministro delle Finanze entro il mese di marzo 2000 o, in mancanza degli stessi, i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996 e successive modificazioni, possono procedere, relativamente al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 1999, all'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all'art. 59 del Tuir.
Tale adeguamento può essere effettuato mediante l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi o mediante l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.
A tal fine i soggetti interessati dovranno procedere alla compilazione della Sez. I, per l'iscrizione delle esistenze iniziali, e della Sez. II, per l'eliminazione delle esistenze iniziali.

Per l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse va utilizzato il rigo RS20, nel quale va indicato:
- **colonna 1, il valore delle esistenze iniziali che si intende regolarizzare, nell'importo risultante dalle scritture contabili prima della regolarizzazione;**
- **colonna 2, il valore delle esistenze omesse relative ai beni di cui all'art. 59 del Tuir;**
- **colonna 3, l'importo dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP, dovuta ai sensi del comma 12 dell'art. 7 della legge n. 488 del 1999, pari al 30 per cento dell'importo di colonna 2.**

Per l'eliminazione delle esistenze iniziali va utilizzato il rigo RS21, nel quale va indicato:
- **colonna 1, il valore delle esistenze iniziali che si intende regolarizzare, nell'importo risultante dalle scritture contabili prima della regolarizzazione;**
- **colonna 2, il maggior importo relativo ai beni di cui all'art. 59 del Tuir che si intende eliminare, derivante da quantità o valori superiori a quelli effettivi;**
- **colonna 3, il coefficiente di maggiorazione che verrà stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale, tenendo conto degli studi di settore e dei parametri;**
- **colonna 4, il prodotto tra l'importo di colonna 2 e il coefficiente di colonna 3, che rappresenta l'ammontare dei ricavi presuntivamente omessi;**
- **colonna 5, l'aliquota media IVA riferibile all'anno 1999, che dovrà essere calcolata dal contribuente, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad IVA ovvero soggette a regimi speciali, in base al rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;**
- **colonna 6, l'importo dell'IVA dovuta ai sensi del comma 11, lett. a), dell'art. 7 della legge n. 488 del 1999, determinato applicando l'aliquota media di colonna 5 all'importo di colonna 4;**
- **colonna 7, l'importo dell'imposta sostitutiva, dovuta ai sensi del comma 11, lett. b), dell'art. 7 della legge n. 488 del 1999, pari al 30 per cento della differenza tra l'importo di colonna 4 e quello di colonna 2.**

L'impresa, qualora eserciti attività per le quali sono stati determinati coefficienti differenziati, dovrà utilizzare anche i righi RS22 e RS23, indicando i dati richiesti per le esistenze iniziali da eliminare riferibili a ciascuna attività.

Nel rigo RS24, va indicato l'importo totale delle imposte dovute, pari alla somma dell'importo di rigo RS20, colonna 3, e degli importi dei righi RS21, RS22 e RS23, colonne 6 e 7.

Si fa presente che, per effetto del comma 13 dell'art. 7 in esame, l'adeguamento delle esistenze iniziali si perfeziona con il versamento delle imposte dovute con la modalità e nei

termini previsti per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione da presentare per il periodo d'imposta in corso al 30 settembre 1999 e, in caso di rateazione, per i successivi.

Qualora le imposte complessivamente dovute non superino i 10 milioni di lire (pari a euro 5.164,57), il versamento può essere effettuato in due rate, la prima delle quali di ammontare non inferiore al 40 per cento dell'importo dovuto. In tal caso il contribuente dovrà indicare gli importi delle rate nel rigo RS25, colonne 1 e 2.

Qualora le imposte complessivamente dovute superino i 10 milioni di lire (pari a euro 5.164,57), il versamento può essere effettuato a rate, la prima delle quali di ammontare pari a 5 milioni di lire (pari a euro 2.582,28); la rimanente parte in un massimo di cinque rate annuali di pari importo non inferiore, ad esclusione dell'ultima, a 5 milioni di lire (pari a euro 2.582,28).
In tal caso l'impresa dovrà indicare gli importi delle rate nel rigo RS25, colonne da 1 a 6. Gli importi delle singole rate sono maggiorati degli interessi legali a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza a del termine previsto per il primo versamento.
Si fa presente che al mancato pagamento nei termini consegue l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e di quelle ancora da pagare e dei relativi interessi, nonché delle sanzioni conseguenti all'adeguamento effettuato.

R10. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RJ

10.1 Generalità

Il presente quadro deve essere utilizzato:
- dall'esercente attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria, per la determinazione del reddito agevolabile ai fini Dit e della tassazione del reddito stesso nonché dal titolare di impresa familiare o di azienda coniugale non gestita in forma societaria che, pur non intendendo fruire di tale agevolazione, determina il reddito agevolabile da attribuire ai collaboratori o al coniuge;

- e/o dal socio persona fisica di società di persone commerciali in contabilità ordinaria, dal collaboratore di impresa familiare o dal coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria, ai quali, rispettivamente, la società o il titolare dell'impresa ha attribuito una quota del reddito agevolabile ai fini DIT, laddove intendano avvalersi dell'agevolazione in argomento. Tali soggetti sono interessati esclusivamente alla compilazione dei righi RJ17 e RJ18.

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che, per poter fruire dell'agevolazione, il soggetto deve obbligatoriamente essere in regime di contabilità ordinaria, avendo superato nel periodo d'imposta precedente i limiti di ricavi di cui all'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973 ovvero avendo esercitato opzione irrevocabile per tale regime nel quadro VO della dichiarazione IVA (rigo VO15). Una volta esercitata l'opzione, gli effetti della stessa permangono fino alla cessazione dell'attività d'impresa.
Si fa presente che il contribuente può comunque compilare il presente quadro qualora intenda esporre i dati - da indicare nei righi RJ1, RJ2, RJ6 e RJ9 - che potranno rilevare ai fini della determinazione del reddito agevolabile negli esercizi successivi.

Nel **rigo RJ1**, va indicata la somma dell'utile degli esercizi dal 1996 al 1998 e dei conferimenti in denaro effettuati dall'imprenditore nei periodi d'imposta dal 1997 al 1999. I conferimenti effettuati nel 1999 vanno ragguagliati in relazione alla data dell'effettivo versamento.
Non va indicata, in quanto non rilevante ai fini DIT, la quota di utile d'esercizio accantonata a riserva indisponibile a seguito della valutazione di partecipazioni in imprese controllate o collegate a norma dell'art.2426, 1 comma, n. 4, c.c.

Nel **rigo RJ2**, va indicato l'intero importo delle riduzioni del capitale proprio derivanti dall'attribuzione a qualsiasi titolo (sia in denaro, che in natura), effettuate nei periodi di imposta dal 1997 al 1999.

Nel **rigo RJ3**, va indicata la differenza tra l'importo di rigo RJ1 e quello di rigo RJ2. Qualora il risultato sia negativo i successivi righi non vanno compilati in quanto non sussiste alcuna variazione in aumento del capitale investito rilevante ai fini DIT.

Nel **rigo RJ4**, va indicato l'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio dell'esercizio 1999, escludendo l'utile dell'esercizio stesso. Se il patrimonio netto assume valore negativo o pari a zero, i successivi righi non vanno compilati in quanto non sussiste alcuna variazione in aumento del capitale investito rilevante ai fini DIT.

Nel **rigo RJ5**, va indicato il minore tra l'importo di rigo RJ3 e quello di rigo RJ4.

Nel **rigo RJ6**, va indicato:
- il corrispettivo (in denaro o in natura) per l'acquisizione di aziende o di complessi aziendali già appartenenti a impresa controllata o comunque facente capo allo stesso soggetto economico, avvenuta nei periodi d'imposta dal 1997 al 1999;
- l'ammontare dei conferimenti in denaro effettuati nei periodi d'imposta dal 1997 al 1999, a favore di soggetti controllati, ovvero divenuti tali a seguito del conferimento. L'importo dei conferimenti deve essere indicato ancorché alla data di chiusura dell'esercizio sia venuto meno il rapporto di controllo.

Nel **rigo RJ7**, vanno indicati:
- gli incrementi delle consistenze dei titoli e dei valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni, rispetto alle consistenze iscritte nel bilancio dell'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1996;
- l'incremento dei crediti da finanziamento nei confronti delle società controllanti o che sono controllate, anche insieme ad altri soggetti, dallo stesso controllante, rispetto a quelli risultati dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 1996.

Nel **rigo RJ8**, va indicata la differenza, se positiva, tra l'importo di rigo RJ5 e la somma degli importi dei righi RJ6 e RJ7. Se il risultato è pari a zero o negativo, i righi successivi non vanno compilati in quanto non sussiste alcuna variazione in aumento del capitale investito.

Nel **rigo RJ9**, va indicato il valore complessivo dei beni strumentali nuovi, al lordo delle quote di ammortamento, acquisiti nel 1997e nel 1998 ed ancora in possesso al 1° gennaio 1999, e nel 1999. Trattasi di tutti i beni materiali e immateriali di cui agli art.67 e 68 del Tuir, con esclusione dell'avviamento. In caso di acquisizione di beni in locazione finanziaria deve essere indicato il costo sostenuto dall'impresa concedente per l'acquisto dei beni stessi. Si fa presente che il valore dei sopracitati beni deve essere assunto in misura pari al costo fiscalmente riconosciuto, ragguagliato al periodo di possesso nell'esercizio.

Nel **rigo RJ10**, va indicato l'importo della riduzione dei debiti da finanziamento al netto dei crediti da finanziamento, rispetto all'importo dei debiti da finanziamento al netto dei crediti da finanziamento risultanti in bilancio alla chiusura dell'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1996. Si precisa che tale possibilità di impiego dell'incremento del capitale investito può realizzarsi solo nel caso in cui la situazione finanziaria netta esistente alla chiusura di detto esercizio sia di segno negativo (esempio: debiti da finanziamento 1.500, crediti da finanziamento 800). In tal caso, l'importo della riduzione potrà derivare sia da un incremento di crediti, a parità di debiti, sia da un decremento dei debiti a parità dei crediti, sia da entrambe le cause.
Nell'esempio considerato, l'eventuale riduzione per 200 del saldo netto negativo (700) esistente alla data di chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996, può originare sia dal decremento dei debiti da 1.500 a 1.300, sia da un incremento dei crediti da 800 a 1.000, e sia del concorso di un decremento per 120 di debiti e di un incremento di 80 dei crediti.

Nel **rigo RJ11**, va indicata la somma degli importi dei righi RJ9 e RJ10. Qualora tale somma sia pari a zero i successivi righi non vanno compilati in quanto non sussiste alcuna variazione in aumento del capitale investito.

Nel **rigo RJ12, colonna 1**, va riportato il minore tra l'importo di rigo RJ8 e quello di rigo RJ11. Nell'ipotesi in cui l'impresa sia iniziata in corso d'anno, l'importo di cui al presente rigo deve essere ragguagliato al periodo di attività.
In **colonna 2**, va indicato l'importo risultante dall'applicazione del coefficiente di remunerazione del capitale investito sull'importo indicato nella colonna 1 che costituisce il reddito agevolabile.

Nel **rigo RJ13**, va indicato l'importo del reddito agevolabile ai fini DIT di spettanza dell'imprenditore. Qualora il reddito di rigo RJ12 sia relativo ad impresa familiare o ad azienda coniugale non gestita in forma societaria, nel rigo RJ13 va indicato il reddito agevolabile di spettanza dell'imprenditore.

Nel **rigo RJ14**, va riportato l'importo del reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore indicato nel rigo RF39 del quadro RF.
Qualora l'importo di rigo RJ14 sia inferiore a quello di rigo RJ13, il reddito assoggettabile da indicare nel **rigo RJ16** corrisponde all'importo di rigo RJ14.
Qualora l'importo di rigo RJ14 sia superiore a quello di rigo RJ13, il contribuente può utilizzare le eccedenze del reddito agevolabile che si sono determinate negli esercizi precedenti, indicando nel **rigo RJ15** l'importo di tali eccedenze fino a concorrenza della differenza tra l'importo di rigo RJ14 e quello di rigo RJ13. In tal caso nel rigo RJ16 va indicata la somma dei righi RJ13 e RJ15.

Nel **rigo RJ17**, va riportato l'importo di rigo RH6, **colonna 9** del quadro RH, concernente l'importo del reddito agevolato derivante dalla partecipazione in società commerciali di persone ovvero da partecipazione, in qualità di collaboratore familiare o coniuge, rispettivamente, nell' impresa familiare o nell'azienda coniugale.

Nel **rigo RJ18**, va indicata, in **colonna 1**, la somma degli importi di rigo RJ16 e di rigo RJ17, che costituisce l'importo complessivo del reddito agevolabile ai fini DIT e, in **colonna 2**, l'imposta pari al 19 per cento di tale reddito.

Nel **rigo RJ19** va indicata la differenza, se positiva, tra l'importo di rigo RJ13 e quello di rigo RJ14.

Nei **righi RJ20** e **RJ21** vanno indicate le eccedenze del reddito agevolabile degli esercizi precedenti per la parte che non è stata utilizzata nel rigo RJ15.

R11. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RY

11.1 Generalità

Il presente quadro deve essere compilato dagli imprenditori individuali che, a norma dell'art. 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n.. 449, come modificato dal comma 5 dell'art. 15 della legge 13 maggio 1999, n. 133, hanno optato, entro il 16 settembre 1999, per l'esclusione dal patrimonio delle imprese dei beni immobili strumentali per destinazione utilizzati al 30 settembre 1997.
L'esclusione ha effetto dall'anno 1999.
L'opzione si effettua mediante il pagamento di una somma a titolo di imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Irap e dell'Iva, nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale dei beni innanzi detti ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.
Per valore fiscalmente riconosciuto deve intendersi il valore iscritto nel libro del inventari, numerato e bollato ai sensi dell'art. 2215 del c.c, oppure nel registro dei beni ammortizzabili per i soggetti in contabilità semplificata, al netto delle quote di ammortamento dedotte ai fini delle imposte sui redditi e relative ai periodi di imposta chiusi al 31 dicembre 1998.
Per gli immobili la cui cessione è soggetta ad Iva, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'Iva applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene.
Sulle somme dovute si applicano gli interessi di cui all'art. 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (5 per cento annuo), a decorrere dal 21 aprile 1998. Per importi dovuti eccedenti 5 milioni di lire, pari a Euro 2.582,28, il versamento poteva essere effettuato, per il 40% entro il 16 settembre 1999 e, per la restante parte, in quote di pari importo entro il 16 dicembre 1999 ed il 16 marzo 2000.
L'esclusione può riguardare solo gli immobili strumentali per destinazione, cioè quelli che, a norma dell'art. 40, comma 2, primo periodo, del Tuir, sono utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del possessore.
La predetta definizione prescinde dalle caratteristiche strumentali del fabbricato, in quanto la condizione essenziale prevista è quella dell'utilizzo esclusivo dell'immobile da parte del possessore per la propria attività, indipendentemente dalla categoria catastale del fabbricato.
L'esclusione non può, invece, riguardare gli immobili:

- adibiti promiscuamente all'esercizio di impresa;
- adibiti all'uso personale dell'imprenditore;
- concessi in uso a terzi a qualsiasi titolo (locazione, comodato etc.);
- non utilizzati direttamente dal possessore.

Resta ferma l'applicabilità dell'esclusione dal patrimonio dell'impresa dei beni immobili strumentali per destinazione utilizzati al 30 settembre 1997 e concessi, successivamente a tale data, in uso a terzi a qualsiasi titolo (es. locazione, comodato etc.).

L'art. 30, comma 2, della citata legge n. 449 del 1997 stabilisce che per gli immobili in questione il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori, stabiliti dalle singole leggi di imposta, alle rendite catastali ovvero quello stabilito a norma dell'art. 12 del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito dalla L. 13 maggio 1988, n. 154, concernente la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.
Pertanto, il valore normale dell'immobile è pari a quello risultante dalla moltiplicazione della rendita catastale per i seguenti coefficienti:

- 50, se l'immobile appartiene alla categoria catastale D (opifici) oppure alla categoria A/10 (uffici);
- 34, se l'immobile appartiene alla categoria C/1 (negozi);
- 100, in tutti gli altri casi.

Si ricorda che, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1996, le rendite catastali dei fabbricati sono rivalutate del 5 per cento.
Se l'immobile in relazione al quale è esercitata l'opzione risulta privo della rendita catastale è necessario chiedere l'attribuzione della rendita a norma dell'art. 12 del citato D.L. 70 del 1988.
Al riguardo, si precisa che resta ferma per l'imprenditore la possibilità di determinare il valore normale dell'immobile secondo le regole dell'art. 9 del Tuir, qualora quest'ultimo risulti superiore a quello ottenuto dall'applicazione dei moltiplicatori di cui sopra.
Potevano esercitare l'opzione le persone fisiche che, con riferimento alla data in cui l'opzione era esercitata, continuavano a rivestire la qualità di imprenditori. Ne deriva che tale facoltà resta preclusa nell'ipotesi in cui detta qualità sia venuta a mancare, come anche nell'ipotesi di affitto o di concessione in usufrutto dell'unica azienda posseduta. L'opzione è possibile anche nel caso in cui l'impresa sia in liquidazione. Nel caso in cui l'immobile sia posseduto in comunione, l'imposta sostitutiva e la maggiorazione Iva si applicano sul valore della quota di spettanza dell'imprenditore.
Il pagamento dell'imposta costituisce presupposto applicativo dell'agevolazione per cui il mancato versamento comporta che gli immobili strumentali per destinazione continuano ad essere considerati relativi all'impresa. Restano salve, per i controlli della regolarità della dichiarazione di opzione e dei relativi versamenti, le norme contenute nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in materia di accertamento e quelle di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in materia di riscossione.
L'opzione per l'esclusione può riguardare anche l'immobile strumentale per destinazione utilizzato alla data del 30 settembre dall'imprenditore individuale successivamente deceduto qualora l'opzione stessa sia esercitata dall'erede che abbia proseguito l'attività del de-cuius in forma individuale. Analogamente, l'opzione è esercitatile anche dal donatario che abbia proseguito l'attività imprenditoriale del donante.

11.2 Modalità di versamento

Per il pagamento dell'imposta sostitutiva da effettuare con il modello F24 (anche utilizzando crediti in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241), è stato istituito il codice tributo 1673 "Imposta sostitutiva per estromissione beni immobili strumentali dell'impresa individuale".

11.3 Compilazione del prospetto

Nel **rigo RY1**, indicare il valore normale degli immobili strumentali per destinazione della categoria C/1 (negozi), ottenuto moltiplicando la rendita catastale rivalutata del 5 per cento per il coefficiente 34.
Nel **rigo RY2**, indicare il valore normale degli immobili strumentali per destinazione della categoria D (opifici), ovvero della categoria A/10 (uffici), ottenuto moltiplicando la rendita catastale rivalutata del 5 per cento per il coefficiente 50.
Nel **rigo RY3**, indicare il valore normale degli immobili strumentali per destinazione delle categorie catastali diverse dalle precedenti, ottenuto moltiplicando dette rendite catastali rivalutate del 5 per cento per il coefficiente 100.
Nel **rigo RY4**, indicare la somma degli importi dei righi RY1, RY2, RY3 che costituisce il valore normale complessivo degli immobili strumentali per destinazione da escludere dal patrimonio dell'impresa.
Nel rigo **rigo RY5**, indicare il complessivo valore fiscalmente riconosciuto degli immobili strumentali per destinazione da escludere dal patrimonio dell' impresa.
Nel **rigo RY6**, indicare l'importo imponibile, derivante dalla differenza tra il rigo RY4 ed il rigo RY5.
Nel **rigo RY7**, indicare l'imposta sostitutiva del 10 per cento calcolata sull'imponibile di rigo RY6.
Per gli immobili la cui cessione è soggetta a Iva, l'imposta sostitutiva del 10 per cento è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'Iva applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene immobile; pertanto, nel **rigo RY8** va indicato l'importo della maggiorazione Iva dovuta sugli immobili soggetti all'Iva del 10 per cento, mentre nel **rigo RY9** va indicato l'importo della maggiorazione Iva dovuta sugli immobili soggetti all'Iva del 20 per cento.

Nel **rigo RY10,** indicare il totale dell'imposta sostitutiva e della maggiorazione sommando gli importi dei righi RY7, RY8 e RY9.
Nel **rigo RY11**, **colonna 1**, barrare la casella in caso di rateazione per importi dovuti superiori a 5 milioni di lire.
Nel **rigo RY11, colonna 2**, indicare l'ammontare degli interessi calcolati a decorre dal 21 aprile 1998 sugli importi dovuti a titolo di imposta sostitutiva di cui al rigo RY10 e versati cumulativamente alla stessa.
Nel **rigo RY11, colonna 3**, indicare la somma complessivamente versata a titolo di imposta sostitutiva di cui al rigo RY10, comprensiva degli interessi di colonna 2 di questo rigo RY11.

R12. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RU

12.1 Generalità

Il quadro RU va utilizzato per l'indicazione e l'utilizzo dei crediti d'imposta concessi:
- alle piccole e medie imprese per gli investimenti innovativi e le spese di ricerca;
- ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
- alle piccole e medie imprese operanti nelle aree situate nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento Cee n. 2052/88 (compreso l'Abruzzo) per l'assunzione di nuovi dipendenti;
- alle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio, di somministrazione di alimenti e bevande e alle imprese turistiche che acquistano determinati beni strumentali;
- alle imprese che acquistano strumenti per pesare;
- alle imprese individuali gestite da donne che operano nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi;
- alle piccole e medie imprese con unità produttive ubicate in territori con tasso medio di disoccupazione superiore alla media nazionale e confinanti con le aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento Cee n. 2052/88 (compreso l'Abruzzo), nonché nelle aree di crisi situate in province con tasso di disoccupazione superiore del 20% alla media nazionale, che assumono nuovi dipendenti;
- alle imprese costruttrici o importatrici di veicoli nuovi di fabbrica per il riconoscimento, al venditore degli stessi, del contributo statale a fronte della rottamazione di analoghi beni usati;
- alle imprese costruttrici o importatrici di ciclomotori o motoveicoli nuovi di fabbrica per il riconoscimento, al venditore degli stessi, del contributo statale a fronte della rottamazione di analoghi beni usati;
- alle imprese costruttrici o importatrici di macchine e attrezzature agricole nuove di fabbrica per il riconoscimento, al venditore delle stesse, del contributo statale a fronte della rottamazione di analoghi beni usati;
- alle imprese costruttrici o importatrici di autoveicoli nuovi di fabbrica alimentati a gas metano o GPL, ovvero agli installatori di impianti di alimentazione a metano o a GPL;
- alle imprese venditrici di personal computer multimediali, nuovi di fabbrica, per le cessioni effettuate a favore delle università e delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
- alle piccole e medie imprese, alle imprese artigiane e ai soggetti di cui all'art. 17 della legge n. 317 del 1991 per ogni nuova assunzione di titolari di dottorato di ricerca o di possessori di altro titolo di formazione post-laurea, ovvero di laureati con esperienza nel settore della ricerca, nonché per ogni nuovo contratto per attività di ricerca commissionata a università e altri soggetti operanti nell'ambito della ricerca scientifica e per l'assunzione di oneri relativi a borse di studio per frequenza a corsi di dottorato di ricerca;
- ai soggetti titolari di reddito di impresa per erogazioni liberali a favore dello Stato per la manutenzione, protezione e restauro del patrimonio delle aree archeologiche di Pompei;
- alle imprese che svolgono attività produttive nella regione Sardegna per maggiori costi di produzione conseguenti alla mancata attuazione del piano di metanizzazione;

Un'apposita sezione del quadro è dedicata, inoltre, all'utilizzo, nel corso dell'esercizio, di eventuali crediti d'imposta non riportati specificamente in quanto non più in vigore.
Il quadro RU contiene, infine, il prospetto per l'indicazione della sospensione dei versamenti di imposta dei creditori verso l'EFIM.
Si precisano le seguenti regole di carattere generale applicabili ai soggetti che fruiscono dei benefici sopra indicati:
- il credito d'imposta non dà diritto a rimborso (anche qualora non risulti completamente utilizzato);
- in caso di utilizzo del credito d'imposta non spettante o spettante in misura inferiore, si rendono applicabili le sanzioni previste a seguito della liquidazione delle imposte ai sensi dell'art. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 (sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo del credito indebitamente utilizzato - art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471);

– i crediti di imposta possono essere utilizzati a compensazione degli importi da versare a titolo di imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358.

Si fa presente che i crediti d'imposta possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997; pertanto il contribuente, oltre a riportare gli impieghi effettuati a riduzione dei versamenti delle imposte specificatamente individuate dalle norme istitutive delle singole agevolazioni, deve anche indicare quelli effettuati in compensazione sul modello di pagamento unificato F24.

12.2 Credito d'imposta concesso a favore delle piccole e medie imprese, ai sensi degli artt. 5, 6 e 8 della legge n. 317 del 1991

Il primi due prospetti devono essere compilati dalle piccole e medie imprese, così come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997 (pubblicato nella G.U. n. 229 del 1° ottobre 1997) e 23 dicembre 1997 (pubblicato nella G.U. n. 34 dell'11 febbraio 1998), cui è stato concesso il credito di imposta previsto dagli articoli 5, 6 e 8 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, come integrata dall'art. 3 della legge 7.8.1997, n. 266.

Si fa presente che detto credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza – e quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato – nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale é concesso il beneficio ai sensi della comunicazione del Ministero competente, oppure nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo.

Tale credito può essere fatto valere ai fini del versamento dell'IRPEF e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo di imposta nel corso del quale il credito è concesso; l'eccedenza è computata in diminuzione delle imposte relative ai periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi di imposta, dai versamenti dell'IVA successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato.

Detto credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine sono stati istituiti i codici tributo da indicare nella colonna "importi a credito compensati" del Modello di pagamento F 24: 6713 – credito d'imposta – Agevolazione per investimenti innovativi – Artt. 5 e 6, legge 317/1991; 6714 – credito d'imposta – Agevolazione per spese di ricerca – Art. 8, legge 317/91.**

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della citata legge n. 317 del 1991, il credito d'imposta di cui agli artt. 5, 6 e 8 rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile (vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità, art. 55, comma 3, lett. b) del Tuir").

Credito d'imposta concesso per investimenti innovativi (artt. 5 e 6 della legge n. 317 del 1991)

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU1, colonne 1, 2, e 3,** gli ammontari del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevati dal rigo RU7, colonne 2, 3 e 4 del Mod. UNICO /RU/99;
- nel **rigo RU2**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU3**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU1 e del rigo RU2, utilizzati ai fini del versamento dell'IRPEF relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU4**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2 e 3**, gli ammontari del credito residuo di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU1, utilizzati ai fini del versamento dell'IVA relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU5**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU1 e del rigo RU2, utilizzati ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU6**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU1 e del rigo RU2, utilizzati in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU7, colonna 1**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU1 e la somma degli importi dei righi RU3, RU4, RU5 e RU6 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione; con riferimento allo stesso periodo d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;

– nel **rigo RU7, colonna 2**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU2 e la somma degli importi dei righi RU3, RU5 e RU6 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione ma non oltre il secondo; con riferimento allo stesso periodo d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
– nel **rigo RU7, colonna 3**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU1 e la somma degli importi dei righi RU3, RU4, RU5 e RU6 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
– nel **rigo RU7, colonna 4**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU2 e la somma degli importi dei righi RU3, RU5 e RU6 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;

• **Credito d'imposta concesso per le spese di ricerca (art. 8 della legge n. 317 del 1991)**

Nel prospetto va indicato:
– nel **rigo RU8, colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevati dal rigo RU14, colonne 1, 2, 3, 4 del Mod. UNICO/RU/99;
– nel **rigo RU9**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU10**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU8 e del rigo RU9, utilizzati ai fini del versamento dell'IRPEF relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU11**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito residuo di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU8, utilizzati a compensazione dell'IVA relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.
– nel **rigo RU12**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU8 e del rigo RU9, utilizzati ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU13**, distintamente per ognuna delle colonne **1, 2, 3, 4 e 5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU8 e del rigo RU9, utilizzati in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU14**, **colonna 2**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU8 e la somma degli importi dei righi RU10, RU11, RU12 e RU13 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, relativamente al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione; con riferimento allo stesso periodo d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
– nel **rigo RU14, colonna 3**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU8 e la somma degli importi dei righi RU10, RU11, RU12 e RU13 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il secondo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
– nel **rigo RU14, colonna 4**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU8 e la somma degli importi dei righi RU10, RU11, RU12 e RU13 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n.241 del 1997
– **nel rigo RU14, colonna 5**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU9 e la somma degli importi dei righi RU10, RU12 e RU13 della medesima colonna,

che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

12.3 Credito d'imposta concesso ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi (art. 20 del D.L. n. 331/93)

Le imprese titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ai sensi del DM 29 marzo 1994, devono indicare a pena di decadenza – quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato – nel presente quadro RU il credito d'imposta concesso per l'anno 1999.
Tale credito può essere fatto valere ai fini del versamento dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta con riferimento al quale il credito é concesso, nonché per il versamento delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo; l'eccedenza può essere computata in diminuzione dei versamenti successivi oppure, ai sensi del DM 27 settembre 1995, utilizzata mediante rilascio di buoni d'imposta delle circoscrizioni doganali competenti per territorio.
Detto credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine é stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "importi a credito compensati" del modello di pagamento F 24: 6715 – credito d'imposta – agevolazione per titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente – Art. 20, D.L. 331/1993, convertito dalla legge 427/1993.**

Il credito in questione concorre alla formazione del reddito imponibile.

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RU15**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU20 del Mod. UNICO/RU/99;
- nel **rigo RU16**, l'ammontare del credito d'imposta spettante, determinato dalla circoscrizione doganale alla quale il titolare di licenza o autorizzazione ha presentato l'istanza di concessione;
- nel **rigo RU17, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU15 e di rigo RU16, utilizzato per il versamento delle ritenute alla fonte sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo la cui scadenza è successiva alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU17, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU15 e di rigo RU16, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'IVA dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU17, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU15 e di rigo RU16, utilizzato a compensazione dell'IRPEF dovuta per il periodo d'imposta 1999;
- nel **rigo RU17, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU15 e di rigo RU16, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU17, colonna 5**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU15 e di rigo RU16, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU18**, la differenza tra la somma dei righi RU15 e RU16 e la somma degli importi indicati nel rigo RU17, **colonne 1, 2, 3, 4 e 5**;
- nel **rigo RU19**, l'ammontare, anche parziale, del credito d'imposta residuo per il quale si chiede il rilascio del buono d'imposta;
- nel **rigo RU20**, la differenza tra l'importo di rigo RU18 e quello di rigo RU19, che potrà essere utilizzata ai fini dei versamenti dell'IRPEF, dell'Iva, delle ritenute e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241/97.

12.4 Credito d'imposta alle piccole e medie imprese per le nuove assunzioni (art. 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

L'art. 4 della legge n. 449 del 1997 ha previsto un credito d'imposta a favore delle piccole e medie imprese così come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 18 settembre 1997 e 23 dicembre 1997, che assumono nuovi dipendenti nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1997 e il 31 dicembre 2000. Le modalità di concessione sono state disciplinate con il D.M. 3 agosto 1998 n. 311.
Le imprese devono operare nelle aree comunque situate nei territori di cui all'obiettivo 1 del Reg. Cee n. 2052/88, compreso l'Abruzzo (decisione n. SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997 della Commissione delle Comunità Europee). Circa le modalità di riconoscimento, determinazione e utilizzo del credito di imposta si rinvia alla circolare 18 settembre 1998 n. 219/E.
Il credito di imposta può essere fatto valere ai fini dei versamenti, a saldo ed in acconto, dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.
Il credito d'imposta può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da utilizzare nel modello di pagamento F24: "6700 – Credito d'imposta - Incentivi per le piccole e medie imprese - Art. 4, legge 449/97".**
Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile, ma rileva ai fini della determinazione del rapporto di cui all'art. 63, comma 1, del Tuir riguardante la deducibilità degli interessi passivi e delle c.d. spese generali.

Nel prospetto va indicato:
- Nel **rigo RU21**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU26 del Mod. UNICO/RU/99;
- nel **rigo RU22**, l'ammontare del credito d'imposta concesso nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU23, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU21 e di rigo RU22 utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU23, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU21 e di rigo RU22 utilizzato a compensazione dell'IRPEF dovuta per il periodo d'imposta 1999;
- nel **rigo RU23, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU21 e di rigo RU 22 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs.8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU23, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU21 e di rigo RU22 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU24**, la differenza fra la somma dei righi RU21 e RU22 e la somma degli importi indicati nel rigo RU23, colonne 1, 2, 3 e 4, che potrà essere utilizzata ai fini dei versamenti dell'IRPEF, dell'Iva, dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

12.5 Incentivi al settore del commercio e del turismo per l'acquisto di beni strumentali (art. 11 legge n. 449 del 1997)

L'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 prevede un credito d'imposta a favore delle piccole e medie imprese del settore della vendita al dettaglio, della somministrazione di alimenti e bevande e del turismo, per l'acquisto di beni strumentali limitatamente al "Gruppo XIX" e alla categoria "Attività non precedentemente specificate" – "Altre attività" di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento approvata con D.M. 31 dicembre 1988 e successive modificazioni, esclusi i beni concernenti autovetture, autoveicoli, motoveicoli, edifici, costruzioni e fabbricati di qualsiasi tipologia.
Con la norma recata dagli articoli 53 e 54, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, l'agevolazione in questione è stata estesa, con decorrenza 1° gennaio 1999, rispettivamente, agli acquisti di programmi informatici e di sistemi di pagamento con moneta elettronica e, con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione, al settore della vendita all'ingrosso.
Il credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è concesso. Tale credito può essere fatto valere ai fini del pagamento dell'IRPEF e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo nel corso del quale il credito è concesso; l'eventuale eccedenza è computata in diminuzione dell'IRPEF e dell'imposta sostitu-

tiva sopra menzionata relative ai periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi d'imposta, dai versamenti dell'Iva successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato.
Detto credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito apposito codice tributo da utilizzare nel modello di pagamento F24: "6703 - Credito d'imposta - Incentivi fiscali per il commercio - Art. 11, legge 449/97".**
Il credito d'imposta in questione rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile (vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir").

Nel prospetto va indicato:
– nel **rigo RU25**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU29 del Mod UNICO/RU/99:
– nel **rigo RU26**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione:
– nel **rigo RU27, colonne 1 e 2**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU25 e del rigo RU26, utilizzati ai fini del versamento dell'IRPEF relativa al periodo cui si riferisce la presente dichiarazione:
– nel **rigo RU28, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU25, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'IVA dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione:
– nel **rigo RU29, colonne 1 e 2**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU25 e del rigo RU26, utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento é previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione:
– nel **rigo RU30, colonne 1 e 2**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del RU25 e del rigo RU26, utilizzati in compensazione, ai sensi del D.Lgs n. 241 del 1997, per i versamenti il cui obbligo é previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU31, colonna 1**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU25 e la somma degli importi dei righi RU27, RU28, RU29, RU30, della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo: con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
– nel **rigo RU31, colonna 2**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU26 e la somma degli importi dei righi RU27, RU29, RU30, della medesima colonna che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs n. 241 del 1997.

12.6 Credito d'imposta per l'acquisto di strumenti per la pesatura

(art. 1, legge 25 marzo 1997, n. 77)

La legge n. 77 del 25 marzo 1997, concede alle imprese un credito d'imposta per l'acquisto di strumenti per la pesatura che sostituisce il contributo in conto capitale già previsto dalla legge 27 marzo 1987, n. 121.
Il credito d'imposta deve essere indicato a pena di decadenza nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il credito è concesso, oppure nella dichiarazione di redditi relativa al periodo d'imposta successivo. Tale credito può essere fatto valere ai fini del versamento dell'IRPEF e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo nel corso del quale il credito è concesso; l'eventuale eccedenza è computata in diminuzione delle medesime imposte relative ai periodi successivi, ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi d'imposta, dai versamenti dell'IVA successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato.
Il credito in questione può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine é stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento F 24: 6717 – Credito d'imposta – Agevolazione per l'acquisto di strumenti per la pesatura – Art. 1, legge 77/1997.**

Detto credito rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile (vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità art. 55, comma 3, lett. b), del TUIR").
Nel prospetto va indicato:

– Nel **rigo RU32**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU32 del Mod. UNICO/RU/99;
– nel **rigo RU33** l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU34, colonne 1 e 2**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU32 e del rigo RU33, utilizzato ai fini del versamento dell'IRPEF relativa al periodo cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU35, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU32, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'IVA dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU36, colonne 1 e 2**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU32 e del rigo RU33, utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento é previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU37, colonne 1 e 2**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU32 del rigo RU33, utilizzati in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, per i versamenti il cui obbligo é previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU38, colonna 1**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU32 e la somma degli importi dei righi RU34, RU35, RU36, RU37, della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
– nel **rigo RU38, colonna 2**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU33 e la somma degli importi dei righi RU34, RU36, RU37 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n.241 del 1997.

12.7 Credito di imposta per la promozione della imprenditorialità femminile (art. 5 legge 25 febbraio 1992, n. 215)

In forza della legge 25 febbraio 1992, n. 215, a favore delle imprese individuali, gestite da donne, rientranti nella definizione comunitaria di piccola impresa , costituite in data successiva al 21 marzo 1992, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi, è prevista la concessione, in luogo dei contributi di cui all'art. 4 della legge citata, di un credito di imposta (art. 5).
Le modalità di concessione dell'agevolazione in questione sono disciplinate dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 5 dicembre 1996, n. 706 e 9 febbraio 1998.
Detto credito deve essere indicato, a pena di decadenza, e quindi anche nel caso in cui non venga utilizzato, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale è concesso il beneficio; esso può essere fatto valere ai fini del versamento dell'IRPEF e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo di imposta nel corso del quale il credito è concesso; l'eventuale eccedenza è computata in diminuzione delle imposte relative ai periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi di imposta, dei versamenti dell'IVA successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è indicato.
Il credito in questione può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine é stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento F 24: 6718 – Credito d'imposta – Agevolazioni per la promozione della imprenditoria femminile – art. 5, legge 215/1992**

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, richiamato dall'art. 5 della legge n. 215 del 1992, il credito di imposta in questione rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile (vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità art. 55, comma 3 lett. b) del Tuir").
Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RU39**, gli ammontari del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU39, colonne 1 e 2 del Mod. UNICO/RU/99;
- nel **rigo RU40**, l'ammontare del credito concesso nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU41, colonne 1, 2 e 3**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU39 e del rigo RU40, utilizzati ai fini del versamento dell'IRPEF relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU42, colonne 1 e 2**, gli ammontari del credito cui alle corrispondenti colonne del rigo RU39 utilizzati a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU43, colonne 1, 2 e 3**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU39 e del rigo RU40, utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU44, colonne 1, 2 e 3**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU39 e del rigo RU40, utilizzati in compensazione ai sensi del D.Lgs n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU45, colonna 1**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU39 e la somma degli importi dei righi RU41, RU42, RU43 e RU44 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il secondo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997
- nel **rigo RU45, colonna 2**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU39 e la somma degli importi dei righi RU41, RU42, RU43 e RU44, della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'Iva e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU45, colonna 3**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU40 e la somma degli importi dei righi RU41, RU43 e RU44, della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'Iva e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

12.8 Incentivi occupazionali per le piccole e medie imprese (art. 4 della legge n. 448 del 1998)

L'art. 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 prevede un credito d'imposta a favore delle piccole e medie imprese, come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 18 settembre 1997 e 23 dicembre 1997, che dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2001 assumono nuovi dipendenti.
Il credito, concesso in conformità alla disciplina comunitaria e alle condizioni di cui al comma 6 dell'art. 3 della citata legge, è pari a un milione di lire annue, pari a euro 516,46, per ciascun nuovo dipendente, (elevabili a tre milioni di lire, pari a euro 1.549,37, per ogni lavoratore disabile, con invalidità superiore al 65 per cento, assunto a tempo indeterminato) e non può superare comunque l'importo complessivo di lire 60 milioni annue, pari a euro 30.987,41, in ciascuno dei tre periodi d'imposta successivi alla prima assunzione. Le unità produttive delle imprese devono essere ubicate nei territori delle sezioni circoscrizionali del collocamento nelle quali il tasso medio di disoccupazione sia superiore alla media nazionale e che siano confinanti con le aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento Cee n. 2052/88 (compreso l'Abruzzo), nonché nelle aree

di crisi di cui all'art. 1, comma 1 del D.L. 20 maggio 1993, n. 148 conv. dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, situate in province con tasso di disoccupazione superiore del 20 per cento alla media nazionale.
Il credito di imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è riportabile nei periodi d'imposta successivi, può essere fatto valere ai fini dei versamenti dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.
Il credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; a tal fine è stato istituito il codice tributo da utilizzare sul modello di pagamento F24: "6705 - Credito d'imposta - Incentivi per le medie e piccole imprese - Art. 4, legge 448/98".
Nel prospetto va indicato:
– nel **rigo RU46**, l'ammontare del credito d'imposta spettante nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU47, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU46 utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti nel periodo d'imposta e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU47, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU46 utilizzato a compensazione dell'IRPEF relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU47, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU46 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU47, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU46 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU48**, la differenza fra l'importo di rigo RU46 e la somma degli importi indicati nel rigo RU47, colonne 1, 2 ,3 e 4 che potrà essere utilizzata ai fini dei versamenti dell'IRPEF, dell'Iva, dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

12.9 Credito di imposta a favore delle imprese costruttrici o importatrici di veicoli, ciclomotori e motoveicoli, spettante a fronte della rottamazione di analoghi beni usati

(art. 29 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; art. 1 del D.L. 25 settembre 1997, n. 324, convertito dalla legge 25 novembre1997, n. 403; art. 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266; art. 6 della legge 11 maggio 1999, n. 140; art. 54, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488)

Beneficiano del credito di imposta in questione le imprese costruttrici o importatrici di autovetture o di autoveicoli per trasporto promiscuo di cui all'art. 54, comma 1, lett. a) e c) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, di autoveicoli con trazione elettrica, nonché di ciclomotori o motoveicoli di cui, rispettivamente, agli art. 52 e 53 del citato decreto, come integrati dall'art. 1, comma 4, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994. Detti crediti spettano - in occasione dell'acquisto in Italia di veicoli nuovi di fabbrica, anche in locazione finanziaria, ovvero di ciclomotori e motoveicoli nuovi di fabbrica, da parte delle persone fisiche, anche non residenti, che consegnano per la rottamazione analoghi beni usati aventi determinati requisiti - alle imprese costruttrici o importatrici le quali hanno riconosciuto al venditore l'importo del contributo statale previsto dagli artt. 29 del D.L. n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997, 1 del D.L. n. 324 del 1997, convertito dalla legge n. 403 del 1997, 22 della legge n. 266 del 1997, 6 della legge n. 140 del 1999, e 54 della legge n. 488 del 1999.
Il credito relativo agli acquisti di autoveicoli con trazione elettrica continua a maturare nei limiti della copertura finanziaria disponibile; quello relativo all'acquisto di ciclomotori e motoveicoli a trazione elettrica viene riconosciuto a partire dal 21.5.1999 e per la durata di 12 mesi; quello relativo all'acquisto di ciclomotori e motoveicoli conformi ai limiti di emissione previsti dall'art. 5 della Direttiva 97/24/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997, è prorogato al 31.12. 2000.
I crediti in questione possono essere utilizzati per il versamento delle ritenute operate sui redditi da lavoro dipendente, dell'IRPEF e dell'Iva, dovute anche in acconto, per l'esercizio in cui avviene il rilascio, da parte del pubblico registro automobilistico, dell'originale del certificato di proprietà del veicolo nuovo ovvero, in caso di ciclomotori, per l'esercizio nel corso del quale viene emessa la fattura di vendita, e per i successivi; inoltre, i crediti stessi possono essere utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.
I crediti stessi possono essere fatti valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine sono stati istituiti i codici tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento F24: 6712 – Credito d'impo-**

sta – Incentivi per la rottamazione di autovetture o di autoveicoli - Art. 29, D.L. 669/1996, convertito dalla legge 30/1997 – Art. 1 D.L. 324/1997 convertito dalla legge 403/1997; 6710 – Credito d'imposta – Incentivi per la rottamazione di ciclomotori e motoveicoli – Art. 22 legge 226/1997.

Le imprese interessate sono tenute a conservare, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, la documentazione che deve essere ad esse trasmessa dal venditore, individuata al comma 5 dell'art. 29 della legge n. 30 del 1997, in caso di cessione di veicoli ed al comma 6 dell'art. 22 della legge n. 266 del 1997 in caso di cessione di ciclomotori e motoveicoli.

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RU49**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU43 del Mod. UNICO/RU/99;
- nel **rigo RU50**, l'ammontare del credito spettante nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU51, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU49 e RU50, utilizzato per i versamenti delle ritenute alla fonte operate sui redditi da lavoro dipendente la cui scadenza è successiva alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU51, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU49 e RU50, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU51, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU49 e RU50, utilizzato a compensazione dell'IRPEF relativa al periodo d'imposta 1999;
- nel **rigo RU51, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU49 e RU50, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;

nel **rigo RU51, colonna 5**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU49 e RU50, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU52**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righi RU49 e RU50 e la somma degli importi indicati nel rigo RU51, colonne 1, 2, 3, 4 e 5 che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle ritenute, dell'Iva, dell'IRPEF e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, successivi a quelli indicati nel rigo RU51 e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

12.10 Credito di imposta a favore delle imprese costruttrici o importatrici spettante a fronte della rottamazione di macchine e attrezzature agricole (art. 17, c. 34, della legge 27 dicembre1997, n. 449)

Beneficiano del credito di imposta in questione le imprese costruttrici o importatrici di macchine agricole, di cui all'art. 57 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, di attrezzature agricole portate, semiportate e attrezzature fisse.

Il credito di imposta è riconosciuto - in occasione dell'acquisto in Italia di macchine e attrezzature agricole nuove di fabbrica da parte di persone fisiche e giuridiche, che consegnano per la rottamazione analoghi beni usati, secondo la corrispondenza prevista dall'art. 3 del decreto del Ministro per le politiche agricole del 25 maggio 1998 aventi determinati requisiti - alle imprese costruttrici o importatrici che abbiano rimborsato al venditore l'importo del contributo statale previsto dall'art. 17, comma 34, della legge n. 449 del 1997. Tale credito può essere utilizzato per il versamento delle ritenute operate in qualità di sostituto di imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'IRPEF e dell'Iva, dovute anche in acconto, per l'esercizio in cui è avvenuta la vendita e per i successivi; inoltre, il credito stesso può essere utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.

Il credito stesso può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito" del modello di pagamento F24: 6711 – Credito d'imposta – Incentivi per la rottamazione di macchine e attrezzature agricole – Art. 17, c. 34, legge n.449/97.**

Le imprese che beneficiano del credito sono tenute a conservare, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, la documentazione, trasmessa ad esse dal venditore, indicata all'art. 9 del D.M. 25 maggio 1998.

Nel prospetto va indicato:
- Nel **rigo RU53**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU46 del Mod. UNICO/RU/99;

– nel **rigo RU54**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU55, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU53 e RU54, utilizzato per i versamenti, dovuti fino alla data di presentazione della presente dichiarazione, delle ritenute alla fonte operate sui redditi da lavoro dipendente;
– nel **rigo RU55, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU53 e RU54 utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU55, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU53 e RU54 utilizzato a compensazione dell'IRPEF relativa al periodo d'imposta 1999;
– nel **rigo RU55, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU53 e RU54 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU55, colonna 5**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU53 e RU54 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU56** l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righi RU53 e RU54 e la somma degli importi indicati nel rigo RU55, colonne 1, 2, 3, 4 e 5, che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle ritenute, dell'Iva, dell'IRPEF e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, successivi a quelli indicati nel rigo RU55 e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

12.11 Credito di imposta concesso a favore delle imprese costruttrici o importatrici di autoveicoli alimentati a metano o GPL e delle imprese installatrici di impianti di alimentazione a metano o GPL

(art. 1 legge 25 novembre 1997, n. 403)

Beneficiano del credito d'imposta in questione le imprese costruttrici o importatrici di autovetture o di autoveicoli per uso promiscuo di cui all'articolo 54, comma 1, lett. a) e c) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e le imprese installatrici di impianti di alimentazione a gas metano o a GPL.

Il credito d'imposta spetta - in occasione delle cessioni a favore di persone fisiche, effettuate a partire dal 1° agosto 1998, di autoveicoli nuovi di fabbrica omologati anche o esclusivamente a metano o a GPL - alle imprese costruttrici o importatrici le quali hanno riconosciuto al venditore l'importo del contributo statale nella misura prevista dall'art. 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 luglio 1998, n. 256. Inoltre, il credito spetta, sempre nella misura prevista dal citato decreto ministeriale, anche alle imprese installatrici di impianti a gas metano o a GPL le quali hanno riconosciuto il contributo per le installazioni effettuate, a partire dal 16 agosto 1998 (data di entrata in vigore del medesimo decreto), su autoveicoli entro l'anno successivo alla data di prima immatricolazione degli stessi, purché quest'ultima abbia avuto luogo a partire dal 1° agosto 1997.

Al fine di stabilire la data di acquisto e la data di installazione fanno fede rispettivamente la richiesta di iscrizione al P.R.A. del contratto stipulato con il venditore ed il collaudo all'ufficio provinciale della motorizzazione civile.

Il credito d'imposta può essere utilizzato per il versamento delle ritenute operate sui redditi da lavoro dipendente, dell'IRPEF e dell'Iva, dovute anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi, nel caso di imprese costruttrici o importatrici. Ferme restando le medesime modalità di utilizzo, gli installatori possono recuperare l'importo dell'agevolazione nell'esercizio in cui viene effettuato il collaudo all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e nei successivi. Inoltre, i crediti d'imposta possono essere utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.

Detto credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito apposito codice tributo da utilizzare nella colonna "Importi a credito compensati" del mod. di pagamento F24: 6709 – Credito d'imposta – Incentivi per gli autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto – Art. 1 D.L. 324/1997, convertito nella legge n. 403/1997.**

Le imprese beneficiarie del credito sono tenute a conservare, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, la documentazione, che nel caso di cessione di autoveicoli deve loro essere trasmessa dal venditore, individuata dal comma 8 dell'art. 5 del citato decreto ministeriale.

Nel prospetto va indicato:

– nel **rigo RU57** l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU49 del Mod. UNICO/RU/99;
– nel **rigo RU58** l'ammontare del credito spettante nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU59, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU57 e RU58 utilizzato per i versamenti, dovuti fino alla data di presentazione della presente dichiarazione, delle ritenute alla fonte operate sui redditi da lavoro dipendente;
– nel **rigo RU59, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU57 e RU58, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU59, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU57 e RU58, utilizzato a compensazione dell'IRPEF relativa al periodo d'imposta 1999;
– nel **rigo RU59, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU57 e RU58, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU59, colonna 5**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU57 e RU58, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU60**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righi RU57 e RU58 e la somma degli importi indicati nel rigo RU59, colonne 1, 2, 3, 4 e 5, che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle ritenute, dell'Iva, dell'IRPEF e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, successivi a quelli indicati nel rigo RU59 e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;

12.12 Credito di imposta a favore dei venditori di strumenti informatici per le cessioni effettuate a favore di istituzioni scolastiche (art. 6 della legge n. 449 del 1997)

Beneficiano del credito d'imposta in questione i venditori di strumenti informatici per le cessioni di personal computer multimediali poste in essere, fino al 31 ottobre 1999, a favore di università e istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che hanno praticato sul prezzo di vendita, al netto di ogni eventuale sconto commerciale o ribasso d'asta o altra riduzione derivante da convenzione, una riduzione pari all'ammontare del contributo riconosciuto.
Le modalità di attuazione sono state disciplinate con D.M. 2 dicembre 1998, n. 440.
Tale credito, spettante nella misura di lire 200.000, pari a euro 103,29, per ogni personal computer multimediale completo, nuovo di fabbrica e corredato di modem e software, può essere fatto valere ai fini dei versamenti dell'IRPEF e dell'Iva, nonché dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, da effettuare, a decorrere dalla data del verbale di collaudo delle apparecchiature, nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998 e in quello successivo. Copia del verbale di collaudo deve essere conservata ai fini dei successivi controlli.

Il credito stesso può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di versamento F24: 6719 - Credito d'imposta concesso ai venditori di strumenti informatici per le cessioni effettuate a favore delle università e delle istituzioni scolastiche - Art. 6, legge 449/1997.**
Il credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui esso è concesso.

Nel prospetto va indicato:
– nel **rigo RU61**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU52 del Mod. UNICO 99 della precedente dichiarazione;
– nel **rigo RU62**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU63, colonne 1 e 2**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU61 e del rigo RU62, utilizzati ai fini del versamento dell'IRPEF relativa al periodo cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU64, colonne 1 e 2**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU61 e del rigo RU62, utilizzati a compensazione dei versamenti dell'IVA dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;

– nel **rigo RU65, colonne 1 e 2**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU61 e del rigo RU62, utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs n. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU66, colonne 1 e 2**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU61 e del rigo RU62, utilizzati in compensazione, ai sensi del D.Lgs n. 241 del 1997, per i versamenti il cui obbligo é previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;

12.13 Credito di imposta per la ricerca scientifica

(art. 5 della legge 27 dicembre 1997 n. 449)

L'art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 prevede a favore delle piccole e medie imprese, così come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997 e 23 dicembre 1997, delle imprese artigiane e dei soggetti indicati nell'art. 17 della legge 317 del 1991, a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1998, un credito d'imposta per ogni nuova assunzione, a tempo pieno, di titolari di dottorato di ricerca o di personale in possesso di altro titolo di formazione post-laurea, ovvero di laureati con esperienza nel settore della ricerca, nonché per ogni nuovo contratto per attività di ricerca commissionata ad università e ad altri soggetti operanti nell'ambito della ricerca scientifica e per l'assunzione degli oneri relativi a borse di studio concesse per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca.
Il credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale il credito è concesso.
Detto credito, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, può essere fatto valere ai fini del pagamento, anche in acconto, dell'IRPEF, dell'Iva e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n.358, a partire dai versamenti da effettuare, successivamente alla comunicazione da parte del Ministero competente, per il periodo d'imposta nel quale il beneficio è concesso e per quelli successivi.
Il credito d'imposta può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da utilizzare nel modello di pagamento F24: "6701 - Credito d'imposta - Incentivi per la ricerca scientifica - Art. 5, legge 449/1997".**

Nel prospetto va indicato:

– nel **rigo RU67** l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU55 del Mod. UNICO 99;

– nel **rigo RU68** l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;

– nel **rigo RU69, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU67 e di rigo RU68 utilizzato ai fini dei versamenti dell'Iva, dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;

– nel **rigo RU69, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU67 e di rigo RU68 utilizzato ai fini del versamento dell'IRPEF relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;

– nel **rigo RU69, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU67 e di rigo RU68 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n.358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;

– nel **rigo RU69, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU67 e di rigo RU68 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;

– nel **rigo RU70** l'ammontare del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma dei righi RU67 e RU68 e la somma degli importi indicati al rigo RU69 colonne 1, 2, 3 e 4 che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti dell'IRPEF, dell'Iva e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241 del 1997.

12.14 Credito di imposta spettante alle imprese per erogazioni a favore dello Stato per la manutenzione, protezione e restauro del patrimonio delle aree archeologiche di Pompei (art. 9, comma 13, della legge 8 ottobre 1997, n. 352)

La legge n. 352 del 1997 ha previsto il credito di imposta per le erogazioni liberali effettuate da soggetti titolari di reddito di impresa nel periodo di imposta in corso al 1° novembre 1997 e nei due successivi, a favore dello Stato, per la manutenzione, protezione e restauro del patrimonio delle aree archeologiche di Pompei.
Detto credito è riconosciuto in ciascun periodo d'imposta, nella misura del 30 per cento dell'ammontare delle erogazioni effettuate, fino ad un limite di lire 1.000 milioni annue, pari a euro 516.456,90, da far valere ai fini del pagamento dell'IRPEF dovuta per il periodo medesimo e può essere utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.
Il credito stesso può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati del modello di pagamento F24: 6601 – Credito d'imposta – Agevolazioni per erogazioni a favore dello Stato per la manutenzione, protezione e restauro del patrimonio delle aree archeologiche di Pompei – Art. 9, comma 13, legge 352/1997.**
Il credito in questione non concorre alla formazione del reddito imponibile, né è considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'art. 63 del Tuir, relativo alla deducibilità degli interessi passivi.

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RU71**, l'ammontare del credito maturato nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU72, colonna 1**, l'importo del credito di cui al rigo RU71, utilizzato ai fini del versamento dell'IRPEF relativa al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU72, colonna 2**, l'importo del credito di cui al rigo RU71, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, da versare entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU72, colonna 3**, l'importo del credito di cui al rigo RU71, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione.

12.15 Metanizzazione della Sardegna (Legge 31 marzo 1998, n. 73)

L'art. 6 della legge 31 marzo 1998, n. 73 prevede la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese che svolgono attività produttive situate nella regione Sardegna, appartenenti alle categorie individuate con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 dicembre 1998, pubblicato in G.U. n. 97 del 27 aprile 1999, che sostengono maggiori costi di produzione come diretta conseguenza della mancata attuazione del piano di metanizzazione della regione stessa.
Il credito d'imposta è concesso, tenuto conto dei criteri e dei limiti previsti dalla vigente normativa dell'Unione Europea in materia di regime di aiuto, a valere nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 e in quello successivo. La misura, le modalità e i termini per la fruizione del credito d'imposta sono stati fissati con decreto 5 agosto 1999 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Detto credito deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio è stato concesso e può essere utilizzato per il versamento delle ritenute sul reddito delle persone fisiche operate sui redditi da lavoro dipendente e sui compensi da lavoro autonomo, dell'IRPEF e dell'IVA, dovute anche in acconto, nonché dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358; l'eventuale eccedenza è riportabile nei periodi d'imposta successivi.
Il credito stesso può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; a tal fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento F24: 6708 – Credito d'imposta – agevolazioni per mancata attuazione programma di metanizzazione della Sardegna – Art. 6, legge 73/1998.

Nel prospetto va indicato:

– nel **rigo RU73** l'ammontare del credito d'imposta concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU74, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU73, utilizzato a compensazione dei versamenti, dovuti fino alla data di presentazione della presente dichiarazione, delle ritenute alla fonte operate sui redditi da lavoro dipendente e sui compensi da lavoro autonomo;
– nel **rigo RU74, colonna 2,** l'ammontare del credito di cui al rigo RU73 utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU74, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU73 utilizzato a compensazione dell'IRPEF relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU74, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU73 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU74, colonna 5**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU73 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU75** l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra l'importo di rigo RU73 e la somma degli importi indicati nel rigo RU74, colonne 1, 2, 3, 4 e 5, che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle ritenute, dell'Iva, dell'IRPEF e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, successivi a quelli indicati nel rigo RU74 e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

12.16 Altri crediti d'imposta non più in vigore

Questa sezione è relativa all'utilizzo, nel corso dell'esercizio, di eventuali crediti di imposta non riportati specificatamente nel presente quadro, in quanto non più in vigore.
Tra gli altri, vi potrà essere indicato l'utilizzo del credito residuo concesso ai datori di lavoro ai sensi del D.L. 357 del 1994 per l'incremento della base occupazionale tenendo presente che per l'utilizzo di tale credito in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna " Importi a credito compensati " del modello di pagamento F 24: 6716 - Credito d'imposta – Premio di assunzione – Art. 2, D.L. 357/1994, convertito dalla legge 489/1994.

In particolare va riportato:
– nel **rigo RU76**, l'ammontare dell'importo residuo non utilizzato;
– nel **rigo RU77**, rispettivamente nelle colonne 1, 2 e 3, l'utilizzo dell'importo del precedente rigo in compensazione dei versamenti delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo, dei versamenti dell'Iva e dell'IRPEF. Limitatamente al residuo credito di cui al D.L. 357 del 1994, va riportato, nelle ulteriori rispettive colonne 4 e 5, l'eventuale utilizzo ai fini del pagamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 358 del 1997 e in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241 del 1997.

12.17 Richiesta di sospensione dei versamenti d'imposta dei creditori verso l'EFIM

(art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, conv. dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111 e art. 8 del D.L. 31 gennaio 1995, n. 26, conv. dalla legge 29 marzo 1995, n. 95)

Il presente prospetto va utilizzato dalle piccole e medie imprese, individuate nella decisione della Commissione delle Comunità Europee 92/C 213/02, adottata in data 20 maggio 1992, creditrici del soppresso EFIM e delle società dal medesimo controllate, per le quali a norma dell'art. 6 del D.L. 19 dicembre 1992, n. 487, convertito dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, opera, a decorrere dal 18 luglio 1992, la sospensione del pagamento dei crediti da esse vantati.
Per effetto dell'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, convertito dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111, nei confronti dei menzionati soggetti sono sospesi i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta, da versare o iscritte a ruolo (cfr. Circolare n. 110/E del 18 luglio 1994).
La sospensione dei versamenti è ammessa fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti vantati, come risultano dai decreti del Ministro del tesoro di approvazione dell'elenco dei crediti ammessi, ovvero da documentazione avente data certa e asseverata dagli amministratori responsabili delle società creditrici.
Ai sensi dell'art. 6 del D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, convertito dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, il versamento delle imposte sospese da parte delle imprese ai sensi dell'art.

1 del citato D.L. n. 532 del 1993 deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data in cui, per effetto di pagamenti definitivi, totali o parziali, da parte degli enti debitori, comprese le imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, viene ad esaurirsi il credito vantato.
Pertanto, i soggetti interessati devono indicare:
- nel **rigo RU78**, l'importo del credito per il quale è operante la sospensione del pagamento dei debiti dell'EFIM e delle società da questo controllate, al netto degli importi indicati per i quali si è fruito della sospensione dei versamenti ai fini delle ritenute, dell'IRPEF, dell'Ilor, dell'imposta sul patrimonio netto e dell'Iva nonché delle iscrizioni a ruolo, nella dichiarazione dei redditi relativa al 1998 e in quelle relative agli anni precedenti;
- nel **rigo RU79**, l'importo del credito eventualmente rimborsato;
- nel **rigo RU80, colonna 1**, l'importo delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, per le quali si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RU80, colonna 2**, l'importo dell'Iva dovuta dalla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione per la quale si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RU80, colonna 3**, l'importo dell'IRPEF dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione per la quale si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RU81**, l'importo complessivo delle citate imposte iscritte a ruolo per le quali si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RU82**, la differenza tra l'importo di rigo RU78 e la somma degli importi dei righi RU79, RU80, colonne 1, 2 e 3 e RU81.

II. ISTRUZIONI PARTICOLARI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA 2000

Si forniscono di seguito alcuni chiarimenti ed integrazioni alle istruzioni per la compilazione della
dichiarazione annuale IVA/2000, già pubblicate nel supplemento n.7 alla Gazzetta Ufficiale n. 5
dell' 8 gennaio 2000.

A) Istruzioni per i contribuenti che devono comprendere la dichiarazione IVA nell'ambito della dichiarazione unificata- modello UNICO 2000 (per l'elenco dei soggetti obbligati a presentare la dichiarazione IVA "in via autonoma" vedasi par. 1.1 delle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione IVA/2000)

- I quadri della dichiarazione IVA da utilizzare per la compilazione della dichiarazione unificata sono identici a quelli previsti per la dichiarazione IVA da presentare in via autonoma, ad eccezione del **frontespizio** contenente il **quadro VX** (determinazione dell'IVA da versare o del credito di imposta). Infatti, nel caso di compilazione della dichiarazione unificata – Modello UNICO 2000 – deve essere utilizzato il frontespizio di tale modello (e le relative istruzioni) ed i dati contenuti nel quadro VX devono essere indicati nel **quadro RX** del modello unificato.
- Non vanno inoltre tenute in considerazione le istruzioni particolari riguardanti gli enti e le società partecipanti alla liquidazione dell'IVA di gruppo (comprese quelle riguardanti il quadro VK), in quanto tali contribuenti non possono comprendere la dichiarazione IVA nella dichiarazione unificata – modello UNICO 2000, ma sono obbligati a presentarla in via autonoma.
- Anche chi deve presentare la dichiarazione unificata con il modello UNICO 2000 comprendente la dichiarazione IVA, è tenuto a presentare, per la richiesta del rimborso del credito IVA, il **modello VR –2000** con le modalità e nei termini riportati nelle relative istruzioni.

Si ricorda che detto modello deve essere presentato al concessionario della riscossione **in due esemplari** (uno per il concessionario ed uno per l'Ufficio)**, entrambi sottoscritti in originale.**
Da quest'anno infatti i modelli non riportano più l'indicazione specifica "copia per il contribuente", "copia per il concessionario" e "copia per l'Ufficio", in quanto, come già precisato nella parte generale, sono resi disponibili dal Ministero delle Finanze in formato elettronico nell'apposito sito *Internet* dal quale possono essere prelevati.

Si ricorda inoltre che l'importo del rigo **VR4** del modello VR-2000 deve corrispondere a quello indicato nella colonna 2 del rigo **RX4** e la somma degli importi indicati nelle colonne 2 e 3 del rigo **RX4** deve corrispondere all'importo indicato nel rigo **VL20** aumentata dell'eventuale eccedenza di versamento indicata nella colonna 1 del rigo **RX4**.

B) Ulteriori istruzioni per la compilazione della dichiarazione IVA riservate sia ai contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA all'interno del modello UNICO/2000 sia ai soggetti tenuti a presentare la dichiarazione IVA "in via autonoma".

- **Stampa dei modelli**. È consentita, per la riproduzione dei modelli mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti consentite, la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero.

- **Indicazione della partita IVA**. Tutti i contribuenti, titolari di partita IVA, devono in ogni caso indicare la propria partita IVA sul frontespizio del modello UNICO/2000 anche se non tenuti alla compilazione del modulo IVA.

- **Erede, rappresentante, curatore fallimentare o altro dichiarante diverso dal contribuente**
  Qualora il dichiarante sia un erede del contribuente, la data del decesso di quest'ultimo deve essere indicata negli stessi campi da utilizzare per l'indicazione della data di inizio della procedura concorsuale.

- **Esercizio di più attività svolte da produttori agricoli esonerati**. Si chiarisce che nel caso di esercizio di più attività da parte di produttori agricoli, di cui una agricola in regime di esonero, ai sensi dell'art. 34, comma 6, primo e secondo periodo, del D.P.R. n.633 del 1972, non sussiste l'obbligo di inserire, nella dichiarazione IVA da presentare, il modulo relativo all'attività agricola svolta nel suddetto regime di esonero.

- **Rigo VA4**. I soggetti esercenti l'attività di trasporto pubblico urbano di persone possono esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta assolta sulle provvigioni liquidate ai rivenditori dei documenti di viaggio (ris. min. n. 111/E dell'8 luglio 1999). Pertanto, l'ammontare dell'imposta corrisposta sulle citate provvigioni deve essere incluso nel quadro VF tra l'ammontare degli acquisti effettuati alla corrispondente aliquota, fermo restando che la relativa imposta a debito non deve essere inclusa nel quadro VE, ma direttamente nel rigo VL2.

- **Rigo VA11**. I contribuenti che intendono agli effetti dell'IVA, adeguare i corrispettivi al volume d'affari risultante dall'applicazione dei parametri o degli studi di settore, possono effettuare tale adeguamento, scegliendo una delle seguenti modalità:
  - *adeguamento fuori dichiarazione*. La maggior imposta dovuta, che ovviamente non deve essere compresa nel quadro VE della dichiarazione, è versata separatamente entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi utilizzando lo specifico codice tributo per il versamento;
  - *adeguamento in dichiarazione*. In tal caso, sia i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione IVA in via autonoma sia i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA - modello UNICO/2000 - indicano il maggior imponibile (quale differenza fra il volume d'affari determinato in base ai parametri o agli studi di settore e quello derivante dalle operazioni registrate per il 1999) e la relativa imposta nel rigo VA11.Gli importi indicati nel citato rigo devono, inoltre, essere inclusi nel quadro VE alla aliquota corrispondente ovvero, in caso di effettuazione di operazioni soggette a più aliquote, nel rigo relativo all'aliquota più prossima a quella media calcolata secondo le modalità illustrate nella circolare n. 117/E del 13 maggio 1996. In quest'ultima ipotesi occorre riportare, nel rigo delle variazioni ed arrotondamenti d'imposta, la differenza eventuale tra l'imposta calcolata sul maggior imponibile con l'aliquota del quadro VE utilizzata e l'imposta effettivamente dovuta sulla base dell'aliquota media.

  Si precisa che le opzioni per particolari regimi d'imposta o per l'effettuazione di liquidazioni e relativi versamenti con cadenza trimestrale già operate dal contribuente rimangono comunque valide anche quando il nuovo volume d'affari per effetto dell'adeguamento ai parametri o agli studi di settore superi il limite previsto per l'ado-

zione di detti regimi. Inoltre, nel caso in cui il versamento della maggior imposta per detto adeguamento venga fatto nei termini della presentazione dell'UNICO/2000 (30 giugno 2000), sul relativo importo non devono essere calcolati gli interessi dello 0,40% dovuti sul saldo dell'IVA per il differimento di tale versamento dal 16 marzo 2000 al 30 giugno 2000. Nel caso di adeguamento in dichiarazione annuale, la maggiore imposta per tale regolarizzazione confluisce nell'IVA dovuta a saldo, da versare con il codice tributo di quest'ultima. Si pone in evidenza, infine, che qualora dalla dichiarazione emerga un credito, l'inclusione dell'adeguamento nella dichiarazione comporta un'automatica compensazione della maggior imposta risultante che, altrimenti, dovrebbe essere versata autonomamente.

- **Quadro VF**. Gli acquisti indicati al rigo VF17 – cioè quelli annotati nel 1999 ma per i qualinon si è verificata la detraibilità dell'imposta nel corso dello stesso anno – non devono essere compresi nei righi da VF1 a VF9; invece, gli acquisti indicati al rigo VF18 – cioè quelli registrati nell'anno precedente per i quali si è verificata la detraibilità nel 1999 – devono essere compresi anche nei righi da VF1 a VF9 in corrispondenza della relativa aliquota.

- **Quadro VG**. I contribuenti che adottano metodi o regimi diversi per la determinazione dell'IVA ammessa in detrazione, previsti in più sezioni del quadro VG, **devono compilare più moduli** (e non soltanto diversi quadri VG) riportando i vari dati distintamente come in caso di tenuta di più contabilità separate. Nel caso di effettuazione di operazioni esenti puramente occasionali unitamente all'adozione di uno dei particolari regimi di determinazione dell'IVA detraibile previsti nel quadro VG, la sezione 4 (operazioni esenti) non deve essere compilata e tali operazioni devono essere comprese unicamente nel rigo VE22. Inoltre, il contribuente che abbia adottato uno dei regimi speciali o particolari metodi di determinazione dell'IVA detraibile di cui alle sezioni 1, 2, 4, 5 e 6 del quadro VG è comunque tenuto a barrare la corrispondente casella anche nel caso in cui non debba riportare alcun valore nella relativa sezione in quanto non ha effettuato alcuna operazione attiva o passiva nell'anno.

- **Modello VR.– Richiesta di rimborso**
  Riguardo alla presentazione del modello di richiesta del rimborso del credito IVA relativo all'anno di riferimento si ricorda che, qualora in sede di presentazione di detto modello, il contribuente non possa fruire della procedura semplificata di rimborso tramite il concessionario avendo già superato il limite di 500 milioni per l'anno solare, previsto dall'art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 241 del 1997, o ne intenda fruire solo in parte per poter godere della compensazione con altri tributi, contributi o premi, deve presentare al concessionario, in allegato al modello VR/2000, una espressa richiesta contenente l'indicazione specifica dell'importo del rimborso che si intende richiedere al concessionario in rispetto al predetto limite.
  Si ricorda che l'importo complessivo dell'IVA richiesto a rimborso e da indicare nel rigo VR4 del modello VR/2000 dovrà coincidere con l'importo da indicare nel **rigo VX3** del modello di dichiarazione IVA/2000 relativa all'anno 1999 ovvero nel rigo RX4, colonna 2, dell'UNICO/2000 nel caso in cui il contribuente sia tenuto a presentare tale modello. Inoltre, l'eventuale credito da computare in detrazione e/o in compensazione all'anno successivo dovrà essere compreso nel rigo VX4 del modello di dichiarazione IVA/2000 ovvero nel rigo RX4, colonna 3, dell'UNICO/2000.

- **Rigo VW9**. In caso di incorporazione, l'importo da indicare in tale rigo deve essere aumentato dell'eventuale importo dei rimborsi infrannuali desunto dal rigo **VL9** (e non **VW9**, come erroneamente indicato nelle istruzioni approvate con decreto del 30 dicembre 1999) dei moduli relativi alle società incorporate nel corso del 1999 da parte di società aderente alla liquidazione di gruppo.

- **Appendice – Determinazione del volume d'affari (Quadro VE)**. Le operazioni di cui all'art. 17, comma 3, e all'art. 74, comma 1, lett. e), non devono essere comprese nel quadro VE ma il loro ammontare va indicato solamente al **rigo VA4** (e non al rigo **VA5** come erroneamente riportato nelle istruzioni approvate con il citato decreto 30 dicembre1999), mentre la relativa imposta va indicata al rigo VL2.

Anche gli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi di cui all'art. 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8 del D.L. n. 331/1993 non devono essere compresi nel quadro VE ma il loro ammontare va indicato al **rigo VA5** (e non al rigo **VA6** come erroneamente riportato nelle sopra citate istruzioni), mentre la relativa imposta va indicata al rigo VL3.

- **Numero di protocollo che gli intermediari devono apporre nella dichiarazione IVA. Specifiche tecniche per la trasmissione telematica**. Si chiarisce che il numero di protocollo assegnato dall'intermediario alla dichiarazione IVA/2000, da indicare nella seconda facciata del frontespizio della copia da consegnare al contribuente, è costituito da 11 caratteri alfanumerici da compilare senza spazi intermedi, né caratteri speciali.
  In tal senso devono essere intese le **specifiche tecniche** relative ai tracciati record del modello di dichiarazione IVA/2000 contenute nel paragrafo 2.5 (voce "Altri intermediari") dell'allegato A al decreto del 24 febbraio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2000.

Si avverte, infine, per i contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA "in via autonoma", che nel Quadro VX del modello di dichiarazione IVA approvato con decreto del 30 dicembre 1999, nel **rigo VX1**, all'interno del **campo n. 3**, riservato all'indicazione dell'"Importo versato", non sono stati prestampati erroneamente i tre zeri finali. Il relativo ammontare va comunque indicato dai suddetti contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA in via autonoma, come negli altri righi del modello, arrotondando l'importo alle migliaia di lire (senza cioè scrivere i tre zeri finali) ovvero all'unità di Euro.

APPENDICE - fascicolo 3

Altri redditi di lavoro autonomo

Il comma 2 dell'art. 49 del Tuir elenca nelle lettere da *a)* a *f)*, gli altri redditi di lavoro autonomo, diversi da quelli derivanti dall'esercizio di un'arte o professione. Si tratta dei:

a) redditi derivanti:
   - dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica salvo che rientrino nell'oggetto proprio dell'attività (compensi percepiti da dottori commercialisti o ragionieri per l'ufficio di sindaco o revisore ricoperto in società o enti);
   - dalla collaborazione a riviste, giornali, enciclopedie e simili quando l'oggetto della prestazione è una collaborazione generica (ad es.: la composizione e correzione di bozze, la redazione di informative);
   - dalla partecipazione a collegi e commissioni, se non classificabili quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Rientrano tra questi ultimi i rapporti aventi per oggetto la prestazione di attività:
     - non rientranti nell'oggetto dell'arte o della professione esercitata dal contribuente;
     - di natura intrinsecamente artistica o professionale;
     - svolti senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto;
     - svolti nel quadro di un rapporto unitario e continuativo;
     - svolti senza impiego di mezzi organizzati;
     - con retribuzione periodica e prestabilita.

     La mancanza di uno solo dei requisiti sopra citati non consente la classificazione del reddito tra quelli di collaborazione coordinata e continuativa bensì, a seconda dei casi, tra i redditi derivanti dall'esercizio di un'arte o professione (da indicare nel quadro RE, sezione I) o tra i redditi di lavoro autonomo occasionale (da indicare nel quadro RL);

b) redditi derivanti dall'utilizzazione economica, da parte dell'autore o dell'inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, ad eccezione del caso in cui non siano conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali. Rientrano, quindi, tra i diritti d'autore le collaborazioni rese a giornali, riviste, enciclopedie e simili che hanno per oggetto la cessione di un'opera dell'ingegno tutelata dalle norme sul diritto d'autore;

c) redditi derivanti dalla partecipazione agli utili in forza di contratti di associazione in partecipazione o di contratti di cointeressenza agli utili, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;

d) redditi derivanti dalle partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;

e) indennità derivanti dalla cessazione di rapporti di agenzia;

f) redditi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali.

Ammortamento degli immobili strumentali per l'esercizio di arti e professioni

Il regime di deducibilità degli ammortamenti dei beni immobili strumentali per l'esercizio di arti o professioni è diverso a seconda della data di acquisto dell'immobile. Specificamente:

- per gli immobili acquistati o costruiti dal 15 giugno 1990 non è ammessa la deducibilità delle quote di ammortamento; per gli stessi non è, peraltro, più consentita, dall'anno 1993, la deducibilità di una somma pari alla rendita catastale;
- per gli immobili acquistati o costruiti sino al 14 giugno 1990 è consentita la deduzione di quote annuali di ammortamento; per gli immobili acquistati o costruiti prima del 1° gennaio 1985, ai fini del computo del periodo di ammortamento, si deve aver riguardo alla data dell'acquisto o della costruzione, tenuto conto, peraltro, che non sono deducibili le quote annuali di ammortamento maturate prima del 1° gennaio 1985.

La quota di ammortamento va calcolata sul costo di acquisto o di costruzione se l'immobile è stato edificato direttamente dall'esercente l'arte o professione, aumentato delle spese incrementative, se sostenute e debitamente documentate.

Beni ad uso promiscuo relativi all'impresa

Per effetto dell'art. 67, comma 10, del Tuir, le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore sono ammortizzabili nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono deducibili le spese di acquisizione di beni il cui costo unitario non è superiore a un milione di lire (pari a euro 516,46), nonché il canone di locazione anche finanziaria e di noleggio e le spese relative dei menzionati beni.
Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita catastale o del canone di locazione anche finanziaria, a condizione che il contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'impresa.
Le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese d'impiego e manutenzione delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. n. 641 del 1972 sono deducibili nella misura del 50 per cento (il n. 131 della tariffa corrisponde all'art. 21 della vigente tariffa).

Calcolo delle plusvalenze

Ai fini del calcolo delle plusvalenze dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria e delle indennità di esproprio e simili, il costo di acquisto deve essere prima aumentato di tutti gli altri costi inerenti e poi rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Al costo così determinato e rivalutato va poi sommata l'eventuale Invim pagata. Se si tratta di terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, o in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo inerente, dell'Invim e dell'imposta di successione pagate, senza operare alcuna rivalutazione sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo.

Contributo del 15 per cento dovuto dai datori di lavoro

Il comma 194 dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996 ha previsto che i datori di lavoro che non abbiano versato i contri-

buti di previdenza e assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'art. 9-bis, comma 1, del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, convertito dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, come sostituito dal comma 193 dell'art. 1 della stessa legge n. 662 del 1996, sono tenuti al pagamento di un importo pari al 15 per cento dei predetti contributi e somme.
Il pagamento dell'importo in questione deve essere effettuato in 18 rate bimestrali consecutive di eguale importo, a partire dal 20 febbraio 1997.
Il predetto importo, ove imputato al conto economico, è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa ai sensi dell'art. 62 del Tuir (spese per prestazioni di lavoro). Si ricorda, tuttavia, che per espressa previsione del quarto periodo dello stesso comma 194 dell'art. 1 della legge n. 662, è possibile imputare il predetto importo, in parti uguali, al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate di pagamento. Pertanto, la deducibilità dell'importo in questione può essere operata anche nel periodo d'imposta in cui abbia inizio la procedura di rateizzazione e nei successivi periodi in cui la stessa procedura abbia corso.

■ Contributi o liberalità [art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir]

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, la disciplina fiscale dei contributi (e delle liberalità), contenuta nell'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir ha formato oggetto di una duplice modifica, consistente, da un lato, nella eliminazione del beneficio dell'accantonamento in sospensione d'imposta di tali proventi, fino a un massimo del cinquanta per cento del relativo ammontare, e, dall'altro, nell'introduzione di un nuovo regime dei contributi destinati all'acquisto di beni ammortizzabili.
In base alla citata lett. b) del comma 3 dell'art. 55 del Tuir, così come riformulata dal comma 4, lett. b), dell'art. 21 della legge n. 449 del 1997, devono ritenersi esclusi dal novero dei proventi costituenti sopravvenienze attive non solo i contributi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'articolo 53 del Tuir ma anche i contributi "per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato".
Al riguardo, si precisa che devono considerarsi tali i contributi la cui concessione sia specificamente condizionata dalla legge all'acquisizione di beni strumentali ammortizzabili, quale che sia la modalità di erogazione degli stessi (attribuzione di somme in denaro, riconoscimento di crediti d'imposta, ecc.).
L'esclusione di tale specie di contributi dal novero dei proventi costituenti sopravvenienze attive ne comporta il concorso alla formazione del reddito secondo le regole di competenza economica ai sensi dell'art. 75 del Tuir.
In particolare, nel caso in cui il contributo sia contabilizzato a diretta riduzione del costo di acquisto del bene cui inerisce, il concorso alla formazione del reddito avverrà automaticamente sotto forma di minori quote di ammortamento deducibili nei periodi d'imposta di durata del processo di ammortamento.
Nel caso, invece, in cui il bene sia iscritto nell'attivo al lordo del contributo ricevuto, il concorso alla formazione del reddito d'impresa dei contributi della specie avverrà in stretta correlazione con il processo di ammortamento dei beni alla cui acquisizione ineriscono, sotto forma di quote di risconto passivo proporzionalmente corrispondenti alle quote di ammortamento dedotte in ciascun esercizio.
In tale seconda ipotesi, peraltro, qualora la quota di ammortamento imputata al conto economico ecceda quella fiscalmente ammessa in deduzione, occorrerà procedere oltreché al rinvio della deduzione di detta eccedenza anche al rinvio della tassazione della parte di contributo imputata al conto economico ad essa proporzionalmente corrispondente.
Per converso, ove l'ammortamento riconosciuto ai fini fiscali risulti superiore a quello stanziato in sede civilistica - come avviene nell'ipotesi dell'ammortamento anticipato non imputato al conto economico ed effettuato tramite la costituzione di un'apposita riserva in sospensione d'imposta - concorrerà alla formazione del reddito imponibile anche la quota di contributo proporzionalmente corrispondente a tale maggiore ammortamento benché anch'essa non imputata al conto economico.
Si precisa che le nuove regole per il trattamento dei contributi per l'acquisto di beni ammortizzabili non riguardano i contributi della specie la cui imputazione in base al criterio di cassa si sia verificata anteriormente al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998. Per tali contributi, infatti, resta ferma l'applicazione delle regole previgenti, sia in ordine all'accantonamento in sospensione d'imposta sia in ordine alla eventuale ripartizione in quote costanti della parte non accantonabile.
Devono essere invece assoggettati alla nuova disciplina i contributi per l'acquisto di beni ammortizzabili che pur essendo stati concessi in esercizi anteriori risultino incassati nell'esercizio in corso al 1° gennaio 1998 o in esercizi successivi.
Al riguardo, non si pongono problemi di ordine transitorio nel caso in cui il processo di ammortamento del bene cui i contributi ineriscono inizi a decorrere dallo stesso esercizio in cui si verifica l'incasso degli stessi. Nel caso invece in cui l'ammortamento sia già iniziato anteriormente all'esercizio in corso al 1° gennaio 1998 l'importo del contributo da incassare a decorrere da detto esercizio dovrà essere portato ai fini fiscali ad abbattimento del costo residuo da ammortizzare nell'esercizio in corso al 1° gennaio 1998 e nei successivi; peraltro, nel caso in cui l'importo del contributo risulti superiore al costo residuo da ammortizzare l'eccedenza concorrerà per intero a formare il reddito nell'esercizio d'incasso. Si precisa che analoghe soluzioni valgono anche per l'ipotesi in cui il contributo risulti incassato parte in precedenza e parte a decorrere dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1998.
Per quanto attiene ai contributi diversi da quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili - nonché, comunque, da quelli spettanti in base a contratto o in conto esercizio ai sensi delle lett. e) ed f) dell'art. 53 del Tuir - e alle liberalità, la modifica apportata dalla citata legge n. 449 del 1997 consiste nella definitiva eliminazione del beneficio della sospensione d'imposta fruibile fino a un massimo del cinquanta per cento.
Resta invece ferma per tali proventi l'imputazione in base al criterio di cassa e la possibilità di ripartirne la tassazione, per quote costanti, nell'arco di cinque periodi a partire da quello d'incasso.
Con riguardo alle ipotesi di contributi accordati in relazione a piani di investimento complessi che comprendono sia spese di acquisizione di beni strumentali ammortizzabili sia spese di diversa natura (spese per consulenze, studi di fattibilità, indagini di mercato, ecc.) sempreché non siano inquadrabili tra i contributi in conto esercizio, si ritiene che, se il contributo non è determinato come percentuale delle spese ammesse al beneficio o in base ad altri criteri obiettivi che ne consentano la ripartizione tra l'una e l'altra categoria di spesa, l'intero importo del contributo stesso va assoggettato alla disciplina della lett. b) del comma 3 dell'art. 55 del Tuir.
Si precisa che l'eliminazione del regime di sospensione si applica ai contributi (e alle liberalità) incassati a partire dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1998, anche se concessi in esercizi anteriori, fer-

ma restando la sua applicabilità per i contributi incassati negli esercizi precedenti. Nel caso, quindi, di un contributo il cui incasso avvenga in più soluzioni, la nuova disciplina si applica alle quote imputabili per cassa a partire dal suddetto esercizio in corso al 1° gennaio 1998.

Si ricorda che per espressa previsione della nuova lett. b) del comma 3 del citato art. 55 del Tuir, resta ferma l'applicazione delle agevolazioni connesse alla realizzazione di investimenti produttivi concesse nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonché quelle concesse ai sensi del testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno di cui al DPR 6 marzo 1978, n. 218, per la decorrenza prevista al momento della concessione. Pertanto, ai contributi concessi in base a tali provvedimenti continuerà ad applicarsi la disciplina vigente al momento della concessione anche se il loro incasso si verifica a partire dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1998.

Si precisa che tale speciale disposizione transitoria è applicabile, oltre che ai contributi accordati in base al citato DPR n. 218 del 1978 e alla legge n. 64 del 1986, anche a quelli accordati, per effetto del rifinanziamento di tali provvedimenti disposto dal DL n. 415 del 1992 (convertito dalla legge n.488 del 1992), a favore degli investimenti produttivi realizzati nelle aree territoriali svantaggiate così come definite dai provvedimenti medesimi in ossequio alla disciplina comunitaria in materia di aiuti. Si precisa altresì che, in coerenza con le finalità della disposizione in oggetto, per momento di concessione deve intendersi quello in cui viene adottato il provvedimento concessorio in esito alla procedura istruttoria di ammissione al contributo (vedasi art. 6 del Regolamento adottato con D.M. n.527 del 1995 e successive modificazioni).

■ Credito d'imposta sui dividendi

Per quanto concerne il credito d'imposta sui dividendi si precisa che:

a) il credito compete nella misura del 58,73 per cento degli utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del Tuir, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996;
b) il credito compete nella misura di nove sedicesimi (pari al 56,25 per cento) degli utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dalle società di cui all'art. 87, comma 1, lett. a), del Tuir, entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 e da enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. b), del Tuir, dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988 ed entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996;
c) il credito compete nella misura del 25 per cento degli utili derivanti dalla distribuzione di riserve e fondi che sono stati affrancati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L.29 dicembre 1990, n. 408, o ai sensi dell'art. 22, commi 1, 2 e 4 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85, deliberati entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996;
d) il credito d'imposta compete in misura limitata per gli utili, compresi quelli derivanti dai dividendi di società figlie residenti nella UE, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del Tuir, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, ai sensi dell'art. 11, comma 3-bis, del Tuir;
e) il credito d'imposta non compete:
   - per gli utili, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art.87, comma 1, lett. *b)*, del Tuir prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988;
   - per gli utili distribuiti da enti non commerciali residenti e da società ed enti non residenti;
   - per gli utili percepiti dall'usufruttuario quando la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto è stata posta in essere da soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia;
   - per gli utili la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto delle partecipazioni, con riguardo ai soggetti che le acquistano dai fondi comuni d'investimento mobiliare o dalle società a capitale variabile (Sicav).

■ Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare chiusi

Ai sensi dell'art. 11, comma 4, della L. 14 agosto 1993, n. 344, come modificato dal D.Lgs. n. 461 del 1997, sui proventi percepiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° luglio 1998 derivanti dalla partecipazione ai fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 15 per cento dei proventi stessi determinati ai sensi dell'art. 42, comma 4-bis, del Tuir, indipendentemente dalla durata della partecipazione.

■ Emolumenti arretrati

L'art. 3, comma 82, lett. *a)*, della L. 28 dicembre 1995, n. 549, ha sostituito la lett. *b)* del comma 1 dell'art. 16 del Tuir, precisando che gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente, riferibili ad anni precedenti, sono soggetti a tassazione separata se percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti. Pertanto, le situazioni che possono in concreto assumere rilevanza sono di due tipi: quelle di carattere giuridico, che consistono nel sopraggiungere di norme legislative, di sentenze o di provvedimenti amministrativi, e quelle oggettive di fatto, che impediscono il pagamento delle somme riconosciute spettanti, entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti d'imposta (ad esempio: sospensione totale del pagamento delle retribuzioni non derivante da circostanze imputabili alla preordinata volontà del datore di lavoro e dei dipendenti ma da una accertata situazione di grave dissesto finanziario; tardivo pagamento del trattamento di cassa integrazione, trattandosi di ipotesi imputabile all'adozione di complesse procedure, tipiche di molti enti pubblici). Resta fermo che l'applicazione del regime della tassazione separata deve escludersi ogni qualvolta la corresponsione degli emolumenti in un periodo d'imposta successivo deve considerarsi fisiologico rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l'erogazione degli emolumenti stessi.

Lo stesso trattamento è riservato ai compensi e alle indennità di cui alle lett. *a)* e *g)* del comma 1 dell'art. 47 del Tuir, nonché alle pensioni e agli assegni di cui al comma 2 dell'art. 46 del Tuir.

Per effetto, inoltre, della sentenza della Corte Costituzionale 11-22 luglio 1996, n. 287, sono da ricomprendere tra i redditi da assoggettare a tassazione separata, ricorrendone le predette condizioni, anche gli arretrati di indennità di disoccupazione di cui alla lett. e) del comma 1 dell'art. 47 del Tuir. A tal proposito si precisa che non sono emolumenti arretrati e, quindi, non sono assoggettabili a tassazione separata le indennità di disoccupazione agricola corrisposte nella stessa an-

nualità in cui è stata presentata la relativa domanda.

■ Esercizio di arti e professioni

L'art.49, comma 1, del Tuir definisce redditi di lavoro autonomo quelli derivanti dall'esercizio di arti o professioni, cioè dall'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo non rientranti tra quelle imprenditoriali, anche se esercitate in forma associata.
Il requisito della professionalità sussiste quando il soggetto pone in essere una molteplicità di atti coordinati e finalizzati verso un identico scopo con regolarità, stabilità e sistematicità.
L'abitualità si diversifica dalla occasionalità in quanto quest'ultima implica attività episodiche, saltuarie e comunque non programmate.
Tale differenza è fondamentale per distinguere i redditi di lavoro autonomo abituale, che vanno dichiarati nel quadro RE, sezione I, dai redditi di lavoro autonomo occasionali, che, essendo qualificati redditi diversi, vanno dichiarati nel quadro RL.

■ Indennità di esproprio

Con tale espressione si fa riferimento alle plusvalenze ed alle altre somme di cui all'art. 11, commi da 5 a 8, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo e a seguito di occupazione acquisitiva, compresi gli interessi su tali somme e la rivalutazione.
Per la nozione di occupazione acquisitiva deve farsi riferimento all'espropriazione di fatto che si verifica quando la pubblica autorità, occupando illegittimamente un suolo privato e destinandolo irreversibilmente a realizzazioni di interesse pubblico, crea i presupposti per la emanazione di un provvedimento giudiziario che riconosce al privato una somma a titolo di risarcimento per la privazione del suolo stesso.
In forza delle citate disposizioni le indennità e le altre somme devono essere dichiarate a condizione che siano state corrisposte relativamente ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al D.M. 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici, e di interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni. Non vanno assoggettati a ritenuta e, pertanto, non vanno dichiarate le indennità percepite in relazione all'esproprio di aree diverse da quelle indicate (quali quelle di tipo E ed F) indipendentemente dall'uso cui sono destinate.
Va precisato che le somme percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nell'ambito del procedimento espropriativo, nonché quelle comunque riscosse a titolo di risarcimento del danno a seguito di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni d'urgenza divenute illegittime, come avanti individuate, compresa la rivalutazione, danno luogo a plusvalenze ai sensi dell'art. 11, comma 5, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, e vanno, pertanto, determinate secondo i criteri di cui all'art. 82, comma 2, ultimi due periodi, del Tuir. Vedere in questa Appendice la voce "Calcolo delle plusvalenze".
Invece le somme percepite a titolo di indennità di occupazione, diverse da quelle prima considerate, nonché gli interessi comunque dovuti sulle somme da cui derivano le anzidette plusvalenze, danno luogo, ai sensi dell'art. 11, comma 6, della citata L. n. 413, a redditi diversi di cui all'art. 81 del Tuir e vanno pertanto assunti a tassazione per il loro intero ammontare.
Non danno luogo a plusvalenza le somme corrisposte a titolo di indennità di servitù in quanto nei casi di specie il contribuente conserva la proprietà del cespite. Conseguentemente, in questi casi non si applica la ritenuta di cui all'art. 11, comma 7, della citata L. n. 413 del 1991.
Non devono, altresì, essere assoggettate a tassazione quali indennità di esproprio le somme relative ad indennità di esproprio di fabbricati ed annesse pertinenze, né le indennità aggiuntive spettanti ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L. n. 865 del 1971, ai coloni, mezzadri, fittavoli ed altri coltivatori diretti del terreno espropriato.
Per ulteriori informazioni sulle indennità in questione si rinvia ai chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria con la circolare n. 194/E del 24 luglio 1998.

■ Lottizzazione

Questa voce interessa, in particolare, i soggetti tenuti a dichiarare le plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lett. *a)*, del Tuir.
Al riguardo si sottolinea che la nozione tecnica di lottizzazione è desumibile dall'art. 8 della L. 6 agosto 1967, n. 765, che ha sostituito i primi due commi dell'art. 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e dalla circolare n. 3210 del 28 ottobre 1967 con la quale il Ministero dei Lavori Pubblici, in sede di istruzioni alle disposizioni di cui alla citata L. n. 765 del 1967, ha precisato che costituisce lottizzazione non il mero frazionamento dei terreni, ma qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale e, conseguentemente, comporti la predisposizione delle opere di urbanizzazione occorrenti per le necessità primarie e secondarie dell'insediamento.
Assume rilievo, ai fini della normativa in esame, ogni operazione obiettivamente considerata di lottizzazione o di esecuzione d'opere per l'edificabilità di terreni, anche se realizzata al di fuori o in contrasto con i vincoli urbanistici.
A tal fine si richiama l'art. 18 della L. 28 febbraio 1985, n. 47, che definisce lottizzazione qualsiasi trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni anche quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.

■ Parametri presuntivi di ricavi e compensi

I parametri approvati con il D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997 per effetto delle disposizioni previste dall'art. 3, comma 125, ultimo periodo, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere utilizzati per l'accertamento previsto dall'art. 3, comma 181, della L. n. 549 del 1995, (richiamato dall'art. 3, comma 126, della citata L. n. 662 del 1996) dei ricavi di cui all'art. 53 del Tuir, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c) e d) del comma 1 dello stesso articolo, e dei compensi di cui all'art. 50, comma 1, del Tuir, relativi al periodo di imposta 1999 nei confronti dei contribuenti esercenti attività d'impresa per le quali non risultano approvati gli studi di settore ovvero, an-

corché approvati, operano condizioni di inapplicabilità, non estendibili ai parametri, individuate nei decreti di approvazione degli stessi studi di settore.
I contribuenti che intendono evitare tale tipo di accertamento possono adeguare, senza applicazione di sanzioni, i propri ricavi e compensi utilizzando gli appositi righi.
Qualora, a seguito di tale adeguamento, l'ammontare dei ricavi o compensi relativi all'anno 1999 superi i limiti previsti per la tenuta della contabilità semplificata (360 milioni di lire, pari a euro 185.924,48, e un miliardo di lire, pari a euro 516.456,90), per il periodo di imposta successivo non sorge l'obbligo di osservare gli adempimenti previsti per il regime ordinario di contabilità.
Per conoscere l'ammontare dei ricavi e dei compensi presunti sulla base dei parametri, i contribuenti possono rivolgersi agli uffici dell'Amministrazione finanziaria o utilizzare i supporti magnetici contenenti i programmi necessari per il calcolo dei predetti ricavi e compensi, gratuitamente distribuiti dalla stessa Amministrazione finanziaria anche tramite le associazioni di categoria e gli ordini professionali. Tali programmi sono disponibili anche su Internet al sito del Ministero delle finanze all'indirizzo "**www.finanze.it**".
Nel prodotto informatico verrà fornita la puntuale indicazione dei righi dei modelli di dichiarazione da prendere a base per la determinazione del valore da assegnare alle diverse voci e variabili considerate ai fini dell'applicazione dei parametri.
L'accertamento basato sui parametri interessa i contribuenti con ricavi o compensi dichiarati di ammontare non superiore a 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.568.99. A tal fine, per gli esercenti attività di impresa va fatto riferimento ai ricavi di cui all'art. 53 del Tuir, ad eccezione di quelli previsti dalla lett. c) dello stesso articolo.
Per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e periodici anche su supporti audiovideomagnetici e per i distributori di carburanti, i menzionati ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, mentre per coloro che effettuano cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori.
Per i contribuenti in regime di contabilità ordinaria, l'accertamento in base ai parametri è possibile solo quando in sede di verifica sia rilevata l'inattendibilità della contabilità in base ai criteri stabiliti con il regolamento approvato con D.P.R. 16 settembre 1996, n. 570.
Si ricorda che i parametri non si applicano nei confronti dei contribuenti che esercitano attività per le quali non si è provveduto alla elaborazione degli stessi; tali attività sono indicate con il termine "esclusa" nelle tabelle degli indicatori allegate al D.P.C.M. 29 gennaio 1996. I parametri, inoltre, non trovano comunque applicazione nei confronti dei soggetti per i quali operano le cause di esclusione dagli accertamenti basati sugli studi di settore previste dall'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146 (vedere la voce "Studi di settore" in questa **Appendice**).
Non si applicano, altresì, ai contribuenti il cui reddito è determinato con criteri di tipo forfetario (comprese le persone fisiche di cui all'art. 3, comma 171, della L. 23 dicembre 1996, n. 662), a quelli che omettono di presentare la dichiarazione dei redditi o che la presentano incompleta e alle imprese in liquidazione o interessate da procedure concorsuali.
Ulteriori precisazioni relative all'applicazione dei parametri sono contenute nelle circolari ministeriali n. 117/E del 13 maggio 1996 e n. 140/E del 16 maggio 1997.

■ Perdite d'impresa in contabilità ordinaria

Per effetto delle modifiche apportate all'art. 8, comma 1, del Tuir dall'art. 29 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge. 22 marzo 1995, n. 85, a decorrere dal periodo d'imposta 1995, il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'art 79 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni.
Ai sensi del comma 3 dell'art. 8, le perdite derivanti dall'esercizio di attività commerciali nonché quelle derivanti da partecipazioni in società in nome collettivo e in accomandita semplice, in contabilità ordinaria, possono essere compensate in ciascun periodo d'imposta con i redditi derivanti dalle predette attività e/o partecipazioni (sia in contabilità ordinaria che semplificata) e limitatamente all'importo che trova capienza in essi. L'eccedenza può essere portata in diminuzione dei redditi derivanti dalle predette attività e/o partecipazioni negli esercizi successivi ma non oltre il quinto.
La nuova disciplina delle perdite si applica, per effetto del comma 2 del citato art. 29 del D.L. n. 41, anche alle perdite dei periodi d'imposta precedenti, non oltre il quinto, non compensate, secondo i previgenti criteri, con il reddito complessivo.
La descritta compensazione delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria con i redditi d'impresa conseguiti dallo stesso soggetto si effettua, a scelta del contribuente, nel quadro RF o RG, e/o RH, e/o RD, in cui è stato conseguito un reddito d'impresa positivo.
Si fa presente che la compensazione con il reddito di impresa conseguito nel periodo di imposta dovrà essere effettuata preliminarmente con le perdite d'impresa in contabilità ordinaria conseguite nel medesimo periodo di imposta e, per la parte non compensata, con l'eventuale eccedenza di perdite in contabilità ordinaria non compensate nei precedenti periodi d'imposta.
Le perdite d'impresa in contabilità ordinaria (comprese le eccedenze dei periodi d'imposta precedenti) non compensate nei quadri RF o RG, e/o RH e/o RD dovrà essere riportata nel "Prospetto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno", contenuto nel quadro RS, secondo le istruzioni ivi previste.
In merito alle perdite realizzate nei primi tre periodi di imposta, formatesi a decorrere dal 1997, vedi la successiva voce.

■ Perdite riportabili senza limiti di tempo

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, del Tuir, così come modificato dall'art. 8, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 358 del 1997, le perdite realizzate nei primi tre periodi di imposta possono essere computate in diminuzione del reddito d'impresa dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo.
La norma di cui trattasi si applica alle perdite derivanti dall'esercizio di imprese in contabilità ordinaria formatesi a decorrere dal periodo d'imposta 1997.

■ Plusvalenze iscritte

Con le disposizioni recate dai commi 3 e 4, lett. a), n. 2), dell'art. 21 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è stato modificato il regime di trattamento delle plusvalenze iscritte nello stato patrimoniale su beni diversi da quelli costituenti magazzino. L'intervento legislativo è consistito, in particolare, nell'abrogazione della lettera c) del comma 1 dell'art. 54 del Tuir e nella riformulazione della regola contenuta nella lett.c) del comma 1 del succes-

sivo art. 76, la cui nuova versione stabilisce che "il costo dei beni rivalutati non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte ad esclusione di quelle che per disposizione di legge non concorrono a formare il reddito".
Per effetto di tali modifiche, pertanto, le suddette plusvalenze iscritte non concorrono più alla formazione del reddito e alla determinazione del costo fiscale dei beni rivalutati.
Ai sensi del comma 5 del suddetto art. 21, il nuovo regime trova applicazione a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 1997; esso non riguarda, quindi, le plusvalenze iscritte in bilancio in esercizi anteriori, per le quali continuano a valere le disposizioni previgenti. I beni patrimoniali di cui all'art. 54 del Tuir che risultano iscritti in bilancio a valori superiori a quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, in dipendenza di rivalutazioni volontarie, vanno indicate nel quadro RV.
Si precisa che, in virtù di quanto stabilito dallo stesso comma 1 del citato art. 76, tale nuovo regime opera nei soli casi in cui nell'ambito del capo VI del Tuir non siano già previste autonome e diverse regole di trattamento dei maggiori valori iscritti in bilancio.
È il caso, ad esempio, delle partecipazioni di controllo o di collegamento, valutate a norma dell'art.2426, n. 4 del codice civile o di leggi speciali, in base al c.d. "equity method", per le quali il comma 2-bis dell'art.54 del Tuir dispone la rilevanza dei maggiori valori iscritti fino a concorrenza delle minusvalenze precedentemente dedotte nonché delle altre immobilizzazioni finanziarie (titoli e partecipazioni) valutate al costo, per le quali si rende applicabile la regola contenuta nel terzo periodo del quarto comma dell'art.59 del Tuir, in virtù del rinvio ad essa operato dall'art.66 del medesimo Tuir.
Si precisa, inoltre, che secondo la stessa lett. c) del comma 1 dell'art.76, fanno eccezione alla nuova regola i maggiori valori iscritti la cui esclusione dalla formazione del reddito complessivo sia prevista da una norma speciale; è attualmente il caso dei maggiori valori iscritti per effetto dell'imputazione di disavanzi di scissione o fusione, per i quali sia richiesto il riconoscimento fiscale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358.

■ Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti

L'art. 7, commi da 1 a 4, della L. n. 425 del 1996 ha introdotto l'obbligo di un prelievo pari al 20 per cento dei proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e dai titoli similari effettuati da taluni soggetti a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti. Qualora il deposito sia effettuato presso soggetti non residenti e non vi sia l'intervento di un soggetto obbligato ad effettuare il prelievo alla fonte, il soggetto depositante è tenuto alla dichiarazione dei proventi ed al versamento del 20 per cento degli importi maturati nel periodo d'imposta. Detto obbligo non sussiste nel caso in cui il contribuente acquisisca dal depositario non residente, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, una certificazione - nella forma ritenuta giuridicamente autentica nel Paese di residenza del depositario stesso - attestante che il deposito non è finalizzato, direttamente o indirettamente, alla concessione di finanziamenti a imprese residenti, ivi comprese le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Tale documentazione deve essere conservata fino al 31 dicembre 2004 ed esibita o trasmessa su richiesta dell'Amministrazione finanziaria.

■ Quote di partecipazione agli utili spettanti agli associati in partecipazione

La deducibilità delle quote di partecipazione agli utili spettanti agli associati in partecipazione è consentita:
- se il contratto di associazione in partecipazione risulta da atto pubblico o da scrittura privata registrata;
- se tale contratto contiene la specificazione dell'apporto e, qualora questo sia costituito da denaro e altri valori, elementi certi e precisi comprovanti l'avvenuto apporto;
- se con riguardo all'ipotesi di apporto costituito dalla prestazione di lavoro, gli associati non sono familiari dell'associante compresi tra quelli per i quali l'imprenditore non può fruire di deduzioni a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta, ai sensi del comma 2 dell'art. 62 del Tuir;
- se il contratto di associazione in partecipazione non consiste nell'apporto rappresentato dall'emissione, da parte dell'associante, di titoli o certificati in serie o di massa, i cui proventi sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ai sensi dell'art.5 del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla L. 25 novembre 1983, n. 649.

Si rileva, infine, che l'attribuzione delle quote di utili spettanti all'associato in partecipazione da dedurre dal reddito d'impresa dell'associante, deve trovare obiettiva giustificazione nel lavoro effettivamente prestato o nell'entità dell'apporto di beni.

■ Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva

Con questa denominazione viene fatto riferimento ad una serie di redditi di capitale per i quali il legislatore ha disposto, in via di massima, l'esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo soggetto all'Irpef in quanto trattasi di redditi che, se conseguiti in Italia per il tramite di un soggetto al quale viene attribuita la veste di sostituto d'imposta, sarebbero stati assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.
A decorrere dall'anno 1997 tali redditi vengono assoggettati al pagamento di un'imposta sostituiva nella misura della ritenuta applicata in Italia sui redditi della stessa natura (art. 16 bis del Tuir introdotto dall'art. 21 della L. 27 dicembre 1997, n. 449).
Fra i redditi di fonte estera si devono quindi ricomprendere:
a) gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 e degli altri titoli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, nonché gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni medesime e di quelle emesse da non residenti, che vengono riconosciuti, sia in modo esplicito che implicito, nel corrispettivo di acquisto dei titoli stessi da soggetti non residenti;
b) i proventi, divenuti esigibili entro il 30 giugno 1998, derivanti da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari effettuate nei confronti di non residenti;
c) i proventi, compresa la differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni ed il valore di sottoscrizione o acquisto, derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, situati negli Stati membri della UE, conformi alle direttive comunitarie, percepiti da persone fisiche senza applicazione della ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 12,50 per cento;
d) i proventi derivanti dalle operazioni di finanziamento in valori mobiliari di cui all'art. 7 del D.L. 8 gennaio 1996, n. 6, convertito dalla L. 6 marzo 1996, n. 110, corrisposti da soggetti non residenti, compresi i proventi derivanti

da mutuo di titoli garantito divenuti esigibili a partire da 1° luglio 1998;

e) i proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute, divenuti esigibili a partire dal 1° luglio 1998, sempreché corrisposti da soggetti non residenti;

f) i proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, costituiti presso soggetti non residenti, a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il tramite di intermediari;

g) gli interessi e gli altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero;

h) le plusvalenze, di cui all'art. 81, comma 1, lett. c-ter) del Tuir, realizzate entro il 30 giugno 1998, i cui corrispettivi sono stati percepiti nel periodo d'imposta, mediante cessione a termine di valute estere ovvero conseguite attraverso altri contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo, derivanti da operazioni con soggetti non residenti.

i) altri redditi di capitale di fonte estera che non concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente.

Regime forfetario dei contribuenti minimi (art. 3, commi da 171 a 185, della L. 23 dicembre 1996, n. 662)

L'art 3, commi da 171 a 185, della L. n. 662 del 1996 ha introdotto, con effetto dal 1° gennaio 1997, un particolare regime di determinazione forfettaria del reddito d'impresa e di lavoro autonomo per i contribuenti cosiddetti "minimi".
Contribuenti minimi per il periodo d'imposta 1999 sono le persone fisiche esercenti attività d'impresa o arti e professioni per le quali nel 1998 sussistono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) hanno realizzato un volume d'affari, ragguagliato ad anno, non superiore a 20 milioni di lire. Per la determinazione del volume d'affari occorre fare riferimento ai criteri enunciati nell'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e cioè all'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, registrate o soggette a registrazione nell'anno con esclusione delle cessioni di beni ammortizzabili e dei passaggi di cui all'ultimo comma dell'art. 36 del D.P.R. 633/72 (passaggi interni tra attività separate e passaggi di beni all'attività di commercio al minuto o per quelli da questa ad altre attività). Al volume d'affari vanno poi aggiunti i corrispettivi e compensi non rilevanti ai fini dell'Iva.
Nel caso, poi, in cui il soggetto d'imposta svolga più attività occorre considerare il volume d'affari complessivo relativo a tutte le attività esercitate ancorchè gestite con contabilità separata o assoggettate, dalla normativa Iva, a regimi speciali;

b) hanno utilizzato beni strumentali, anche non di proprietà, di costo complessivo, ragguagliato ad anno in caso di acquisizione o dismissione, al netto degli ammortamenti, non superiore a lire 20 milioni. Al riguardo occorre, inoltre, precisare che concorrono a formare il costo complessivo solo i beni strumentali acquistati a titolo oneroso. In ordine, poi, ai beni strumentali adibiti ad uso promiscuo, cioè utilizzati in parte per lo svolgimento dell'attività artistica o professionale e d'impresa ed in parte per esigenze personali o familiari, il limite concernente il costo complessivo di detti beni strumentali deve essere calcolato in misura pari al 50 per cento del loro costo;

c) non hanno effettuato cessioni all'esportazione;

d) hanno corrisposto a dipendenti e/o collaboratori stabili, quindi con esclusione di collaboratori occasionali, compensi complessivi, tenendo conto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiori al 70 per cento del volume d'affari realizzato nell'anno 1998 sempre nel rispetto del limite di 20 milioni di lire.

Sono escluse dal regime forfetario, le attività di cui agli articoli 34, 74 e 74-ter del D.P.R. n. 633/72, nonché le attività rientranti in altri regimi speciali per le quali resta ferma la relativa disciplina come, ad esempio, l'attività di agriturismo di cui alla L. 5 dicembre 1985, n. 730.

Il reddito dei contribuenti minimi è determinato forfettariamente, in relazione all'attività prevalentemente esercitata, sulla base delle seguenti percentuali di redditività applicate al volume d'affari, aumentato dei corrispettivi e dei compensi non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'Iva nonché di quelli non concorrenti alla formazione del volume d'affari:

- imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi:75 per cento
- imprese aventi per oggetto altre attività:61 per cento
- esercenti arti e professioni:78 per cento

Si precisa che l'art. 3, comma 181, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, disciplina il passaggio dal regime forfetario all'ordinario e viceversa, allo scopo di evitare salti o duplicazioni di imposta. A tal fine i corrispettivi e i compensi che, in base alle regole del regime forfetario, hanno già concorso a formare il reddito imponibile non assumono rilevanza nella determinazione del reddito imponibile dei periodi successivi ancorché di competenza di tali periodi. Viceversa quelli che, ancorché di competenza del periodo soggetto alla disciplina forfetaria, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo, assumono rilevanza nei periodi successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime forfetario. Analogamente avviene nella ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello forfetario. In particolare, la base su cui applicare la percentuale di abbattimento, ai fini della determinazione del reddito, deve essere aumentata dei corrispettivi e dei compensi che non hanno concorso a formare il reddito imponibile di periodi di imposta precedenti. In altri termini, bisogna includere i corrispettivi ed i compensi che, pur avendo avuto la loro manifestazione contabile antecedentemente al 1° gennaio 1999, non erano compresi nelle dichiarazioni dei redditi presentate in applicazione dei corretti criteri, rispettivamente, di competenza e di cassa.

Rimborsi per trasferte [art. 62, comma 1-ter, del Tuir]

Ai sensi dell'art. 62, comma 1-ter, del Tuir, le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a lire 350.000 (pari a euro 180,76); il predetto limite è elevato a lire 500.000 (pari a euro 258,23) per le trasferte all'estero.
Al riguardo è opportuno precisare che il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente ai rimborsi a piè di lista. Inoltre qualora l'alloggio venga fornito gratuitamente, ai fini del computo del predetto limite si deve tener conto dei costi specifici sostenuti dal datore di lavoro per i servizi di alloggio. Tali costi specifici potranno

essere portati in deduzione, nel predetto limite massimo giornaliero, soltanto per i giorni di effettiva trasferta effettuata nell'anno. Rimangono pertanto indeducibili i costi specifici relativi ai giorni di mancato utilizzo dei predetti alloggi destinati a dipendenti in trasferta.
Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti è stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, è consentito portare in deduzione dal reddito d'impresa un importo non superiore al costo di percorrenza o a quello risultante dall'applicazione delle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali ovvero 20, se con motore diesel. Tale disposizione, che non si applica agli autoveicoli aziendali, esplica effetti anche nelle ipotesi in cui il dipendente o il collaboratore sia stato autorizzato ad utilizzare il proprio autoveicolo o un autoveicolo preso a noleggio per una specifica trasferta ovvero sia stato noleggiato un autoveicolo con il conducente. Ai fini della quantificazione dei predetti costi di percorrenza si deve fare riferimento alla media dei costi delle suddette autovetture appositamente calcolata dall'Automobile Club d'Italia (vedasi la circolare del Ministero delle Finanze 14/E del 8 gennaio 1999) ovvero, nelle ipotesi di noleggio, alla media delle tariffe di noleggio

■ Spese di manutenzione e riparazione

La disposizione contenuta nell'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 67 del Tuir, in base alla quale i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni sono deducibili nell'esercizio di competenza, non ha carattere vincolante, nel senso che l'impresa ha facoltà di optare per la deduzione di detti compensi nei limiti e con le modalità di cui alle disposizioni precedenti dello stesso comma.
Qualora l'impresa intenda avvalersi del criterio di deduzione di cui al citato ultimo periodo del comma 7, lo stesso criterio va mantenuto per tutti i periodi di imposta compresi nella durata del contratto. In tal caso eventuali spese di manutenzione, riparazione ecc., diverse dai predetti compensi periodici vanno incluse tra le altre spese (e sono quindi deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili), senza tener conto del costo di quelli la cui manutenzione è affidata a terzi.

Sono escluse, inoltre, dai criteri di deducibilità, previsti dall'art. 67, comma 7, del Tuir, le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione e restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, per le quali operano le disposizioni di cui all'art. 65, comma 2, lett. c-ter), del Tuir nonché le spese su beni di terzi.
Del costo dei suddetti beni non si tiene conto nella determinazione del limite percentuale indicato nel citato art. 67, comma 7, del Tuir.

Con l'art. 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è stato previsto che, in deroga alle disposizioni di cui agli artt. 67, comma 7, e 74, del Tuir, sono deducibili in quote costanti nel periodo di imposta di sostenimento e nei due successivi le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione, comprese quelle per gli impianti elettrici, idraulici e quelli generici di riscaldamento e condizionamento, con esclusione degli impianti igienici, relative agli immobili ammortizzabili posseduti o detenuti, nei quali viene esercitata l'attività dei seguenti soggetti, con ammontare di ricavi, di cui all'art. 53 del Tuir, conseguiti nel periodo d'imposta nel quale le spese stesse sono sostenute, costituito per almeno l'80 per cento da cessioni o prestazioni a privati:

a) iscritti nell'elenco dei mestieri artistici e tradizionali;
b) esercenti l'attività di abbigliamento su misura di cui al D.P.R. 8 giugno 1964, n. 537;
c) esercenti tintolavanderie;
d) esercenti attività commerciale al minuto di somministrazione di alimenti e bevande;
e) esercenti attività turistica;
f) esercenti attività di estetista;
g) esercenti attività di produzione con vendita diretta al pubblico.

Le menzionate disposizioni si applicano alle spese sostenute nel periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 e in quello successivo.
Per le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione diverse da quelle sopramenzionate, sostenute nei predetti periodi, il costo dei beni materiali ammortizzabili cui commisurare la percentuale prevista dall'art. 67, comma 7, del Tuir va assunto al netto di quello relativo agli immobili con riferimento ai quali sono state sostenute le spese deducibili in quote costanti nell'esercizio di sostenimento e nei due successivi.

■ Studi di settore

L'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ha previsto, da parte degli uffici del Dipartimento delle Entrate del Ministero delle finanze, l'elaborazione, entro il 31 dicembre 1995, di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici. Tale termine è stato dapprima differito al 31 dicembre 1996 dall'art. 3, comma 180, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e poi al 31 dicembre 1998 dall'art. 3, comma 124, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Da ultimo, l'art. 21, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha stabilito che con regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono disciplinati i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore, anche in deroga al comma 10 dell'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente le modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento, e al comma 125 dell'art. 3 della citata legge n. 662 del 1996, concernente gli accertamenti effettuati in base a parametri per i periodi di imposta 1996 e 1997.
In attuazione del citato art. 21, comma 4, della legge n. 448 del 1998 il **D.P.R. 31 maggio 1999**, n. **195** ha stabilito che le disposizioni di cui all'art. 10, commi da 1 a 6, della legge n. 146 del 1998 si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale sono in vigore gli studi di settore. Tali disposizioni si applicano anche nel caso in cui gli studi stessi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo. Pertanto, ai fini dell'accertamento, gli studi di settore approvati con decreti del 30 marzo 1999 hanno validità a decorrere dal periodo d'imposta 1998, **mentre quelli approvati nel corso dell'anno 2000, prima del 31 marzo, hanno validità a decorrere dal periodo d'imposta 1999.**
Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono utilizzare il programma software denominato GE.RI.CO. o rivolgersi agli uffici dell'amministrazione finanziaria.
Per il periodo d'imposta 1999 non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione (quadri RF e RG, righi RF8 e RG4) ricavi non annotati nelle scritture contabili al fine di dichiarare ricavi di ammontare non inferiore a quello derivante dall'applicazione degli studi di settore. Tale facoltà può essere

esercitata da tutti i contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore anche se esercenti attività comprese negli studi di settore approvati con decreti 30 marzo 1999.

Ai fini dell'Iva, il versamento della maggiore imposta dovuta per adeguare il volume d'affari dichiarato alle risultanze degli studi di settore deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi **utilizzando il codice tributo 6494, sempreché l'adeguamento non sia avvenuto in dichiarazione IVA**.

L'adeguamento in dichiarazione ai ricavi derivanti dall'applicazione dello studio di settore preclude l'attività di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria prevista dall'art. 10 della citata legge n. 146 del 1998.

Tale accertamento è, inoltre, precluso nei confronti dei contribuenti:

- con periodo di imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi;
- che hanno iniziato o cessato l'attività nel periodo d'imposta. **Al riguardo, si precisa che costituisce causa di esclusione anche la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. È il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;**
- che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività;
- che hanno dichiarato ricavi di cui all'art. 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del Tuir di ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione. Tale limite non può, comunque, essere superiore a 10 miliardi di lire (pari a euro 5.164.568,99);
- il cui reddito è determinato con criteri di tipo forfetario.

Si ricorda, altresì, che lo studio di settore non trova applicazione qualora nell'arco dei dodici mesi l'attività è svolta da soggetti diversi (ad esempio, conferimento di impresa individuale in società o donazione d'azienda da padre a figlio).

Nei confronti dei soggetti esercenti attività per le quali non risultano approvati gli studi di settore (ovvero, ancorchè approvati, operano condizioni di inapplicabilità degli studi stessi non estendibili ai parametri) risultano applicabili gli accertamenti in base a parametri anche relativamente ai periodi d'imposta successivi al 1997, sempreché ricorrano le condizioni di applicazione dei parametri stessi (si veda la voce di Appendice "Parametri presuntivi di ricavi e compensi").

Qualora operino le citate condizioni di inapplicabilità ovvero cause di esclusione degli studi di settore va compilata l'apposita casella posta nel prospetto "Dati rilevanti ai fini dei parametri e degli studi di settore" contenuto nel rigo RF55 del quadro RF o nel rigo RG34 del quadro RG.

Ulteriori chiarimenti concernenti l'applicazione degli studi di settore sono contenuti nelle circolari 21 maggio 1999, n. 110/E e 5 luglio 1999, n. 148/E.

Gli elementi contabili ed extra-contabili rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore sono comunicati dai contribuenti all'amministrazione finanziaria. Gli elementi contabili sono contenuti nell'apposito prospetto dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri e degli studi di settore contenuto nel quadro RF, per i soggetti in contabilità ordinaria, e all'interno del quadro RG per i soggetti in contabilità semplificata. Tali dati contabili sono, pertanto, comunicati all'amministrazione finanziaria mediante la presentazione della dichiarazione.

Gli elementi extra-contabili sono, invece, comunicati mediante appositi modelli **che costituiscono parte integrante della dichiarazione**. In tali modelli è consentito asseverare, da parte del responsabile dell'assistenza fiscale dei Centri costituiti dai soggetti di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997 e dei soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, che **taluni** elementi contabili ed extra-contabili comunicati all'amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea.

Per ulteriori precisazioni relative all'asseverazione si rinvia alle istruzioni dei suddetti modelli.

■ Trasferimento di sede all'estero [art. 20-bis del Tuir]

Il trasferimento all'estero della residenza o della sede dei soggetti che esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. Tale disposizione si applica anche se successivamente i componenti confluiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti. Si considerano in ogni caso realizzate, al valore normale, le plusvalenze relative alle stabili organizzazioni all'estero.

I fondi in sospensione d'imposta, inclusi quelli tassabili in caso di distribuzione, iscritti nell'ultimo bilancio prima del trasferimento della residenza o della sede, sono assoggettati a tassazione nella misura in cui non siano stati ricostituiti nel patrimonio contabile della stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.

■ Utili prodotti all'estero

Per utili prodotti all'estero e percepiti da residenti in Italia si intendono quelli distribuiti o comunque provenienti da società o enti residenti all'estero. Si precisa che, in presenza di Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, allorquando il prelievo fiscale sia stato effettuato nell'altro Stato contraente in misura eccedente l'aliquota prevista dal Trattato, la maggiore imposta subita (vale a dire la sola differenza tra il prelievo effettivamente subito e l'aliquota convenzionale) non può essere recuperata attraverso il credito di imposta per i redditi prodotti all'estero, bensì mediante un'apposita istanza di rimborso da presentare alle Autorità fiscali estere nei termini stabiliti dalla relativa legislazione.

Nella documentazione, da conservare a cura del contribuente, vanno specificati, in un'apposita distinta, oltre allo Stato o agli Stati esteri di produzione dei redditi, anche le relative imposte pagate all'estero in via definitiva.

■ Versamenti

I versamenti relativi all'imposta sostitutiva sulle plusvalenze dichiarate nel quadro RT, ai proventi derivanti da depositi a garanzia, all'imposta sostitutiva sui redditi di capitale, nonché all'acconto sui redditi sottoposti a tassazione separata e non soggetti a ritenuta alla fonte, devono essere effettuati con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per i versamenti a saldo delle imposte sui redditi.

1. *Proventi derivanti da depositi a garanzia*

Il pagamento del 20 per cento dovuto sui proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti non percepiti per il trami-

te di banche e di altri intermediari finanziari deve essere effettuato dal contribuente utilizzando il codice tributo "1246 - proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti - art. 7, commi 1 e 2, D.L. n. 323/1996".

2. Redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti si applica la ritenuta a titolo d'imposta

L'art. 16 bis del Tuir, come introdotto dalla L. 27 dicembre 1997, n. 449, dispone il versamento di un'imposta sostitutiva con la stessa aliquota delle ritenute a titolo d'imposta. Detta imposta sostitutiva deve essere versata utilizzando il codice tributo "1242 - imposta sostitutiva sui redditi di fonte estera".

3. Interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari

Per gli interessi, i premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, non assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, l'obbligo deve essere assolto mediante versamento utilizzando il codice tributo "1240 - imposta sostitutiva su interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 239/96".

Il medesimo codice tributo 1240 deve essere utilizzato per il versamento delle imposte dovute sui redditi di capitale derivanti dalle operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute estere, divenuti esigibili dal 1° gennaio al 18 agosto 1999, sui quali non è stata applicata – in tutto o in parte – la ritenuta a titolo d'imposta (art. 2, comma 4, del D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259).

4. Versamento di acconto del 20 per cento sui redditi soggetti a tassazione separata.

Il pagamento deve essere effettuato dal contribuente utilizzando il codice tributo "4200 - Acconto delle imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata - articolo 1, comma 3, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669".

5. Imposta sostitutiva sulle plusvalenze dichiarate nel quadro RT.

Ai fini del pagamento dell'imposta sostitutiva delle plusvalenze dichiarate nel quadro RT devono essere utilizzati i seguenti codici tributo:

- il codice tributo 1100, per le plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lett. c, del Tuir;
- il codice tributo 1101, per le plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lett. da c-bis a c-quinquies, del Tuir;
- il codice tributo 4006, per le plusvalenze realizzate entro il 30 giugno 1998, indicate nella sezione I del quadro RT.

STUDI DI SETTORE

■ MANIFATTURE

SD01A
15.52.0 Fabbricazione di gelati;
15.82.0 Fabbricazione di fette biscottate e biscotti; fabbricazione di prodotti di pasticceria conservata;
15.84.0 Fabbricazione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie.

SD01B
15.81.2 Fabbricazione di pasticceria fresca.

SD02U
15.85.0 Fabbricazione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili.

SD03U
15.61.1 Molitura dei cereali;
15.61.2 Altre lavorazioni di semi e granaglie.

SD04A
26.70.2 Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini; lavori in mosaico.

SD04B

14.11.1 Estrazione di pietre ornamentali;
14.11.2 Estrazione di altre pietre da costruzione;
14.13.0 Estrazione di ardesia.

SD04C
14.21.0 Estrazione di ghiaia e sabbia.

SD04D
14.12.1 Estrazione di pietra da gesso e di anidrite;
14.12.2 Estrazione di pietre per calce e cementi e di dolomite;
14.22.0 Estrazione di argilla e caolino;
14.50.1 Estrazione di pomice e altri materiali abrasivi;
14.50.3 Estrazione di altri minerali e prodotti di cava (quarzo, quarzite, sabbie silicee, ecc.).

SD04E
26.70.1 Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo;
26.70.3 Frantumazione di pietre e minerali vari fuori della cava.

SD06U
17.54.6 Fabbricazione di ricami.

SD07A
17.71.0 Fabbricazione di articoli di calzetteria a maglia.

SD07B
17.72.0 Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia;
17.73.0 Fabbricazione di altra maglieria esterna;
17.74.0 Fabbricazione di maglieria intima;
17.75.0 Fabbricazione di altri articoli e accessori a maglia.

SD07C
18.22.1 Confezione di vestiario esterno.

SD07D
18.21.0 Confezione di indumenti da lavoro;
18.24.3 Confezione di abbigliamento o indumenti particolari.

SD07E
18.23.0 Confezione di biancheria personale.

SD07F
18.24.1 Confezione di cappelli;
18.24.2 Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento.

SD07G
18.24.4 Altre attività collegate all'industria dell'abbigliamento.

SD08U
19.30.1 Fabbricazione di calzature non in gomma;
19.30.2 Fabbricazione di parti e accessori per calzature non in gomma;
19.30.3 Fabbricazione calzature, suole e tacchi in gomma e plastica.

SD09A
36.11.1 Fabbricazione di sedie e sedili, inclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi e treni;
36.12.2 Fabbricazione di mobili non metallici per uffici, negozi, ecc.;
36.13.0 Fabbricazione di altri mobili per cucina;
36.14.1 Fabbricazione di altri mobili in legno;
36.14.2 Fabbricazione di mobili in giunco, vimini ed altro materiale simile.

SD09B
36.11.2 Fabbricazione di poltrone e divani.

SD09C
20.10.0 Taglio, piallatura e trattamento del legno;
20.20.0 Fabbricazione di fogli da impiallacciatura; fabbricazione di compensato, pannelli stratificati (ad anima listellata), pannelli di fibre, di particelle ed altri pannelli;
20.40.0 Fabbricazione di imballaggi in legno.

SD09D
20.30.1 Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate).

SD09E
20.30.2 Fabbricazione di altri elementi di carpenteria in legno e falegnameria;
20.51.1 Fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi i mobili);
20.52.1 Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero.

SD10A
17.11.0 Preparazione e filatura di fibre tipo cotone;
17.14.0 Preparazione e filatura di fibre tipo lino;
17.21.0 Tessitura di filati tipo cotone.

SD10B
17.40.1 Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento.

SD12U
15.81.1 Fabbricazione di prodotti di panetteria.

SD13U
17.30.0 Finissaggio dei tessili.

SD14U
17.12.1 Preparazione delle fibre di lana e assimilate, cardatura;
17.12.2 Filatura della lana cardata e di altre fibre tessili a taglio laniero;
17.13.1 Pettinatura e ripettinatura delle fibre di lana e assimilate;
17.13.2 Filatura della lana pettinata, e delle fibre assimilate; preparazioni in gomitoli e matasse;
17.17.0 Attività di preparazione e di filatura di altre fibre tessili;
17.22.0 Tessitura di filati tipo lana cardata;
17.23.0 Tessitura di filati tipo lana pettinata;
17.25.0 Tessitura di altre materie tessili;
17.60.0 Fabbricazione di maglierie.

SD16U
18.22.2 Confezione su misura di vestiario.

SD18U
26.21.0 Fabbricazione di prodotti in ce-

ramica per usi domestici e ornamentali;
26.30.0 Fabbricazione di piastrelle e lastre in ceramica per pavimenti e rivestimenti;
26.40.0 Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta.

SD21U
33.40.1 Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni;
33.40.2 Confezionamento ed apprestamento di occhiali da vista e lenti a contatto.

■ SERVIZI

SG31U
50.20.1 Riparazioni meccaniche di autoveicoli.

SG32U
50.20.3 Riparazioni di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli.

SG33U
93.02.3 Servizi degli istituti di bellezza.

SG34U
93.02.1 Servizi dei saloni di barbiere;
93.02.2 Servizi dei saloni di parrucchiere.

SG35U
55.30.2 Rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio con somministrazione.

SG36U
55.30.1 Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina.

SG37U
55.40.1 Bar e caffè;
55.40.2 Gelaterie.

SG39U
70.31.0 Agenzie di mediazione immobiliare.

SG43U
50.20.2 Riparazioni di carrozzerie di autoveicoli.

SG44U
55.11.0 Alberghi e motel, con ristorante;
55.12.0 Alberghi e motel, senza ristorante.

SG46U
29.31.2 Riparazione di trattori agricoli.

SG47U
50.20.4 Riparazione e sostituzione di pneumatici.

SG49U
50.40.3 Riparazioni di motocicli e ciclomotori.

SG50U
45.41.0 Intonacatura;
45.43.0 Rivestimento di pavimenti e di muri;
45.44.0 Tinteggiatura e posa in opera di vetrate.

SG51U
74.84.A Attività di conservazione e restauro di opere d'arte.

SG58U
55.22.0 Campeggi e aree attrezzate per roulottes;
55.23.1 Villaggi turistici.

SG61A
51.17.0 Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco.

SG61B
51.15.0 Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta.

SG61C
51.16.0 Intermediari del commercio di prodotti tessili, di abbigliamento (incluse le pellicce), di calzature e di articoli in cuoio.

SG61D
51.18.0 Intermediari del commercio specializzato di prodotti particolari n.c.a.;
51.19.0 Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno.

SG61E
51.14.0 Intermediari del commercio di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili (comprese macchine agricole e per ufficio).

SG61F
51.11.0 Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati.

SG61G
51.12.0 Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici per l'industria.

SG61H
51.13.0 Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione.

SG62U
55.30.5 Ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo.

SG63U
55.40.4 Bar, caffè con intrattenimento e spettacolo.

SG64U
55.40.3 Bottiglierie ed enoteche con somministrazione.

SG65U
55.23.4 Affittacamere per brevi soggiorni, case per vacanze;
55.23.6 Altri esercizi alberghieri complementari (compresi i residences).

SG67U
93.01.1 Attività delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunità;
93.01.2 Servizi delle lavanderie a secco, tintorie.

SG68U
60.25.0 Trasporto di merci su strada.

SG69A
45.11.0 Demolizione di edifici e sistemazione del terreno.

SG69B
45.12.0 Trivellazioni e perforazioni.

SG69C
45.23.0 Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi.

SG69D
45.24.0 Costruzione di opere idrauliche.

SG69E
45.21.0 Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile;
45.22.0 Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici;
45.25.0 Altri lavori speciali di costruzione.

SG70U
74.70.1 Servizi di pulizia.

SG71U
45.45.1 Attività non specializzate di lavori edili;
45.45.2 Altri lavori di completamento di edifici.

■ COMMERCIO

SM01U
52.11.2 Commercio al dettaglio dei supermercati;
52.11.3 Commercio al dettaglio dei minimercati;
52.11.4 Commercio al dettaglio di prodotti alimentari vari in altri esercizi;
52.27.4 Commercio al dettaglio specializzato di altri prodotti alimentari e bevande.

SM02U
52.22.1 Commercio al dettaglio di carni bovine, suine, equine, ovine e caprine;
52.22.2 Commercio al dettaglio di carni: pollame, conigli, selvaggina, cacciagione.

SM03A
52.62.1 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di alimentari e bevande;
52.63.3 Commercio al dettaglio a posteggio mobile di alimentari e bevande.

SM03B
52.62.2 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di tessuti;
52.62.3 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli di abbigliamento;
52.63.4 Commercio al dettaglio a posteggio mobile di tessuti e articoli di abbigliamento.

SM03C
52.62.5 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di mobili e articoli diversi per uso domestico;
52.62.6 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli di occasione sia nuovi che usati;
52.62.7 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di altri articoli n.c.a.;
52.63.5 Altro commercio ambulante a posteggio mobile.

SM03D
52.62.4 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di calzature e pelletterie.

SM05A
52.42.1 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti;
52.42.2 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati;
52.42.3 Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie.

SM05B
52.42.6 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte;
52.43.1 Commercio al dettaglio di calzature e accessori, pellami;
52.43.2 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio.

SM06A
52.44.3 Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e materiale elettrico vario;
52.45.1 Commercio al dettaglio di elettrodomestici;
52.45.2 Commercio al dettaglio di apparecchi radio, televisori, giradischi e registratori;
52.45.3 Commercio al dettaglio di dischi e nastri;
52.45.5 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria

SM06B
52.45.4 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti.

SM06C
52.44.2 Commercio al dettaglio di articoli casalinghi, di cristallerie e vasellame;
52.44.5 Commercio al dettaglio di articoli diversi per uso domestico.

SM07U
52.41.4 Commercio al dettaglio di filati per maglieria;
52.42.4 Commercio al dettaglio di merceria, cucirini, filati, ricami.

SM08A
52.48.4 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli.

SM08B
52.48.5 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette, armi e munizioni; di articoli per il tempo libero; articoli da regalo, chincaglieria e bigiotteria.

SM09A
50.10.0 Commercio di autoveicoli.

SM09B
50.40.1 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori (compresi intermediari).

SM10U
50.30.0 Commercio di parti e accessori di autoveicoli;
50.40.2 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di pezzi di ricambio per motocicli e ciclomotori.

SM16U
52.33.2 Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, saponi e prodotti per toletta e per l'igiene personale.

UNICO 2000
Persone fisiche

MINISTERO DELLE FINANZE
Periodo d'imposta 1999

019

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RD/RQ

Allevamento di animali (per la parte eccedente la potenzialità del terreno)
Imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti da riorganizzazioni aziendali

QUADRO RD
REDDITO DI ALLEVAMENTO

Determinazione del reddito

Barrare la casella in caso di modificazione di soggetto agricolo ☐

Rigo	Descrizione	Importo
RD1	Numero dei capi normalizzati	
RD2	Numero capi allevabili nei limiti dell'art. 29 del Tuir - Reddito agrario normalizzato x 219,08/100.000	
RD3	Numero dei capi eccedenti (RD1 - RD2)	
RD4	Reddito di allevamento eccedente	,000
RD5	*(meno)* Quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria	,000
RD6	**Reddito dell'impresa di allevamento al lordo delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria**	,000
RD7	Perdite d'impresa in contabilità ordinaria portate in diminuzione dal reddito (di cui degli anni precedenti 1 ,000)	2 ,000
RD8	**Reddito d'impresa di allevamento di spettanza dell'imprenditore al netto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria** (sommare tale importo agli altri redditi e riportare il totale al rigo RN1 col. 3)	,000
RD9	**Ritenute d'acconto subite di spettanza dell'imprenditore** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN22)	,000

QUADRO RQ
IMPOSTA SOSTITUTIVA

Rigo	Descrizione	Importo
RQ1	Plusvalenze da cessione di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento	,000
RQ2	Plusvalenze da conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento	,000
RQ3	Ammontare complessivo delle plusvalenze e dei maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva del 27%	,000
RQ4	IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA — 1 importo ,000 — 2 N. rate	3 Importo rata ,000
RQ5	Rata dell'imposta sostitutiva dei periodi d'imposta precedenti	,000
RQ6	Totale dell'imposta sostitutiva	,000
RQ7	Crediti utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva	,000
RQ8	Importo compensato con Irpef	,000
RQ9	IMPOSTA SOSTITUTIVA DA VERSARE	,000

RD1

UNICO 2000
Persone fisiche
MINISTERO DELLE FINANZE
Periodo d'imposta 1999

019

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RE
Lavoro autonomo

Mod. N.

Sezione I
RISERVATA AI SOGGETTI OBBLIGATI ALLA TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI

Redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni

Determinazione analitica

RE1	Descrizione dell'attività [1] · Codice attività [2] · Riduzione per nuove iniziative [3]	
RE2	Valore dei beni strumentali [1] ,000 [2] ,000	
RE3	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica	,000
RE4	Altri proventi lordi	,000
RE5	Compensi lordi non annotati nelle scritture contabili (di cui per adeguamento ai parametri [1] ,000)	[2] ,000
RE6	**Totale compensi** (RE3 + RE4 + RE5)	,000
RE7	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni mobili di costo unitario non superiore a L. 1.000.000	,000
RE8	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili (di cui per oneri finanziari [1] ,000)	[2] ,000
RE9	Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio	,000
RE10	Spese relative agli immobili	,000
RE11	Spese per prestazioni di lavoro dipendente	,000
RE12	Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa	,000
RE13	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica	,000
RE14	Altre spese per prestazioni di lavoro	,000
RE15	Interessi passivi	,000
RE16	Consumi	,000
RE17	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi (Ammontare sostenuto [1] ,000) Ammontare deducibile (massimo 2% di rigo RE6)	[2] ,000
RE18	Spese di rappresentanza (Ammontare sostenuto [1] ,000) Ammontare deducibile (massimo 1% di rigo RE6)	[2] ,000
RE19	50% delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale	,000
RE20	Altre spese documentate	,000
RE21	**Totale spese** (sommare gli importi da rigo RE7 a RE20)	,000
RE22	**Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche** (RE6 - RE21; sommare l'importo di rigo RE22 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 3)	,000
RE23	**Ritenute d'acconto** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN22)	,000

Determinazione forfetaria

RE24	**Reddito delle attività professionali e artistiche in regime forfetario** (sommare l'importo di rigo RE24 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 3) Volume d'affari e altri compensi [1] ,000 Coefficiente 78%	[2] ,000
RE25	**Ritenute d'acconto** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN22)	,000

Sezione II
RISERVATA AI SOGGETTI NON OBBLIGATI ALLA TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI

Altri redditi di lavoro autonomo

RE26	Descrizione dell'attività	
RE27	Compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa senza vincoli di subordinazione	,000
RE28	Indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata	,000
RE29	Proventi lordi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, ecc. percepiti dall'autore o inventore	,000
RE30	Compensi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali	,000
RE31	Redditi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione e da quelli di cui all'art. 2554 c.c., se l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro e utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata	,000
RE32	**Totale compensi, proventi e redditi** (sommare gli importi da rigo RE27 a RE31)	,000
RE33	**Deduzioni forfetarie delle spese di produzione dei compensi e dei proventi di cui ai righi RE27, RE29 e RE30**	,000
RE34	**Altri redditi netti di lavoro autonomo** (RE32 - RE33; sommare l'importo di rigo RE34 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 3)	,000
RE35	**Ritenute d'acconto** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN22)	,000

RE1

UNICO 2000
Persone fisiche

MINISTERO DELLE FINANZE
Periodo d'imposta 1999

019

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RF

Impresa in contabilità ordinaria Mod. N.

Determinazione del reddito

RF1	Utile risultante dal conto economico	,000
RF2	Perdita risultante dal conto economico	,000

Variazioni in aumento

Quadro di determinazione del reddito (barrare la casella)

RF3	Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 54, comma 4, e art. 55, comma 2, del Tuir)	,000
RF4	Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 55, comma 3, lett. b) del Tuir)	,000
RF5	Redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone, di cui all'art. 5 del Tuir, determinati a norma dello stesso articolo	,000
RF6	Redditi dei terreni (dominicali e agrari) e dei fabbricati non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e reddito derivante dall'attività di agriturismo (25% dei relativi ricavi)	,000
RF7	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF6 e costi derivanti dall'attività di agriturismo	,000
RF8	Corrispettivi non annotati nelle scritture contabili (di cui per adeguamento ai parametri o agli studi di settore 1 ,000)	2 ,000
RF9	Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi dell'art. 59 del Tuir, relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	,000
RF10	Interessi passivi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 63 del Tuir	,000
RF11	Imposte indeducibili o non pagate (art. 64, comma 1, del Tuir)	,000
RF12	Erogazioni liberali (ad esclusione di quelli deducibili di cui all'art. 65, comma 2, lett. c-quater del Tuir)	,000
RF13	Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite diverse da quelle previste nell'art. 66 del Tuir	,000
RF14	*Ammortamenti e spese non deducibili in tutto o in parte*: Relativi a beni materiali e immateriali e a beni gratuitamente devolvibili (artt. 67, 68 e 69 del Tuir)	,000
RF15	Spese relative a più esercizi non deducibili in tutto o in parte (art. 74 del Tuir)	,000
RF16	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile	,000
RF17	*Svalutazioni, accantonamenti e spese non deducibili in tutto o in parte*: a) per trattamento di quiescenza e previdenza del personale dipendente (art. 70 del Tuir) e per le indennità di fine rapporto di cui alle lett. c), d) ed f) del comma 1 dell'art. 16 del Tuir	,000
RF18	b) per rischi su crediti (art. 71 del Tuir)	,000
RF19	Spese ed altri componenti negativi di competenza di altri esercizi (art. 75, comma 4, del Tuir)	,000
RF20	Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile (art. 75, commi 5 e 5 bis, del Tuir)	,000
RF21	Altre variazioni in aumento	,000
RF22	**Totale delle variazioni in aumento** (sommare gli importi da rigo RF3 a RF21)	,000

Variazioni in diminuzione

RF23	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 54, comma 4, e art. 55, comma 2, del Tuir)	,000
RF24	Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti nell'esercizio in cui sono incassate e nei successivi (art. 55, comma 3, lett. b) del Tuir)	,000
RF25	Utili distribuiti dalle società di cui al rigo RF5 se imputati al conto economico	,000
RF26	Perdite fiscali derivanti dalla partecipazione in società di cui al rigo RF5	,000
RF27	Proventi degli immobili di cui al rigo RF6 e ricavi derivanti dall'attività di agriturismo	,000
RF28	Proventi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva e altri proventi non computabili nella determinazione del reddito (art. 58 del Tuir)	,000
RF29	Quota di utili spettante ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 62, comma 4, del Tuir)	,000
RF30	Deduzione forfetaria di spese non documentate per le imprese di autotrasporto di cose per conto terzi e per imprese distributrici di carburanti	,000
RF31	Altre variazioni in diminuzione	,000
RF32	**Totale delle variazioni in diminuzione** (sommare gli importi da rigo RF23 a RF31)	,000
RF33	**Differenza tra variazioni in aumento e variazioni in diminuzione** (RF22 - RF32)	,000
RF34	**Reddito d'impresa al lordo delle erogazioni liberali (o perdita)** (RF33 + RF1 - RF2)	,000
RF35	*(meno)* Erogazioni liberali	,000
RF36	**Reddito d' impresa (o perdita)**	,000
RF37	Perdita al netto dei proventi esenti che eccedono i componenti negativi non dedotti ai sensi degli artt. 63 e 75, commi 5 e 5 bis del Tuir	,000
RF38	*(meno)* Quote dei collaboratori dell'impresa familiare o del coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria N. mesi 1	2 ,000
RF39	**Reddito d'impresa (o perdita) di spettanza dell'imprenditore**	,000
RF40	Reddito agevolato ai fini DIT di spettanza dell'imprenditore	,000
RF41	**Differenza** (RF39 - RF40)	,000
RF42	Perdite d'impresa in contabilità ordinaria portate in diminuzione dal reddito (di cui degli anni precedenti 1 ,000)	2 ,000
RF43	**Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore al netto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria** (sommare tale importo agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 3)	,000
RF44	Credito d'imposta sui dividendi percepiti nell'esercizio dell'impresa (sommare tale importo agli altri crediti d'imposta sui dividendi e riportare il totale al rigo RN2) (di cui ai sensi dell'art. 96-bis del Tuir 1 ,000 di cui limitato 2 ,000)	3 ,000
RF45	**Ritenute d'acconto subite, per la quota spettante all'imprenditore** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN22)	,000

RF1

Codice fiscale (*) | Mod. N. (*) | 028

Dati di bilancio

RF46	Immobilizzazioni materiali (saldo iniziale)	,000
RF47	Immobilizzazioni materiali (saldo finale)	,000
RF48	Plusvalenze e sopravvenienze attive	,000
RF49	Disponibilità liquide (depositi bancari e postali)	,000
RF50	Disponibilità liquide (denaro, assegni e valori in cassa)	,000
RF51	Prelevamenti dell'imprenditore eccedenti il patrimonio netto risultante al termine dell'esercizio	,000
RF52	Versamenti al netto dei prelevamenti effettuati dall'imprenditore	,000
RF53	Debiti verso i fornitori	,000
RF54	Crediti verso i clienti	,000

Dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri e degli studi di settore

RF55	Condizioni di inapplicabilità studi di settore [1] — Codice studio di settore [2] — Num. progressivo unità produttiva [3]		
RF56	Ricavi di cui alle lett. a) e b) dell'art. 53 del Tuir	(di cui con emissione di fattura [1] ,000)	[2] ,000
RF57	Altri proventi considerati ricavi	(di cui all'art. 53, comma 1, lett. d) del Tuir [1] ,000)	[2] ,000
RF58	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	(di cui relative a prodotti finiti [1] ,000)	[2] ,000
RF59	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	(di cui all'art. 60, comma 5, del Tuir [1] ,000)	[2] ,000
RF60	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	(di cui relative a prodotti finiti [1] ,000)	[2] ,000
RF61	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	(di cui all'art. 60, comma 5, del Tuir [1] ,000)	[2] ,000
RF62	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		,000
RF63	Costo per la produzione di servizi		,000
RF64	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti all'attività dell'impresa		,000
RF65	Utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano prevalentemente lavoro	N. mesi [1]	[2] ,000
RF66	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a L. 1.000.000	(di cui: per ammortamento del valore di avviamento [1] ,000 per ammortamento di immobili [2] ,000)	[3] ,000
RF67	Quote di ammortamento anticipato		,000
RF68	Quote di ammortamento accelerato		,000
RF69	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali	(di cui per oneri finanziari [1] ,000)	[2] ,000
RF70	Spese per acquisti di servizi		,000
RF71	Valore dei beni strumentali	[1] ,000 [2] ,000	[3] ,000

Attività secondarie

	Codifica	Incidenza sui ricavi	Codifica	Incidenza sui ricavi	Codifica	Incidenza sui ricavi
RF72	[1]	[2] %	[3]	[4] %	[5]	[6] %

Conferimenti agevolati

	Codice fiscale della società conferitaria	Valore fiscale della partecipazione alla chiusura dell'esercizio precedente	Valore della partecipazione iscritto in bilancio alla chiusura dell'esercizio precedente	Plusvalenze realizzate nel corso dell'esercizio
RF73	[1]	[2] ,000	[3] ,000	[4] ,000

Prospetto dei crediti

		CREDITI		CREDITI PER INTERESSI DI MORA	
		VALORE DI BILANCIO	VALORE FISCALE	VALORE DI BILANCIO	VALORE FISCALE
RF74	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e del fondo per rischi su crediti risultanti al termine dell'esercizio precedente	[1] ,000	[2] ,000	[3] ,000	[4] ,000
RF75	Perdita dell'esercizio	,000	,000	,000	,000
RF76	Differenza	,000	,000	,000	,000
RF77	Svalutazioni dirette e accantonamenti al fondo dell'esercizio	,000	,000	,000	,000
RF78	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e del fondo per rischi su crediti risultanti in bilancio a fine esercizio	,000	,000	,000	,000
RF79	Valore dei crediti risultanti in bilancio	,000	,000	,000	,000

(*) Deve essere compilato solo per i modelli predisposti su fogli singoli, o su moduli meccanografici a striscia continua.

RF2

UNICO 2000
Persone fisiche

MINISTERO DELLE FINANZE
Periodo d'imposta 1999

019

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RG

Impresa in contabilità semplificata Mod. N.

Determinazione del reddito

Quadro di determinazione del reddito (barrare la casella)

Rigo	Descrizione	Importo
RG1	Valore dei beni strumentali [1] ,000 [2] ,000 [3] ,000	
RG2	Ricavi di cui alle lett. a) e b) dell'art. 53, comma 1, del Tuir (di cui: con emissione di fattura [1] ,000 , per attività di agriturismo [2] ,000)	[3] ,000
RG3	Altri proventi considerati ricavi (di cui all'art. 53, comma 1, lett. d) del Tuir [1] ,000)	[2] ,000
RG4	Corrispettivi non annotati nelle scritture contabili (di cui per adeguamento ai parametri o agli studi di settore [1] ,000)	[2] ,000
RG5	Plusvalenze patrimoniali	,000
RG6	Sopravvenienze attive	,000
RG7	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (di cui relative a prodotti finiti [1] ,000)	[2] ,000
RG8	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del Tuir) (di cui comma 5 [1] ,000)	[2] ,000
RG9	Altri componenti positivi	,000
RG10	**Totale componenti positivi** (sommare gli importi da rigo RG2 a RG9)	,000
RG11	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (di cui relative a prodotti finiti [1] ,000)	[2] ,000
RG12	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del Tuir) (di cui comma 5 [1] ,000)	[2] ,000
RG13	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci	,000
RG14	Costo per la produzione di servizi	,000
RG15	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa	,000
RG16	Utili spettanti agli associati in partecipazione (che apportano prevalentemente lavoro [1] ,000) N. mesi [2]	[3] ,000
RG17	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a L. 1.000.000 (di cui: per ammortamento del valore di avviamento [1] ,000 per ammortamento degli immobili [2] ,000)	[3] ,000
RG18	Quote di ammortamento anticipato	,000
RG19	Quote di ammortamento accelerato	,000
RG20	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali (di cui per oneri finanziari [1] ,000)	[2] ,000
RG21	Spese per acquisti di servizi	,000
RG22	Altri componenti negativi (di cui per attività di agriturismo [1] ,000)	[2] ,000
RG23	**Totale componenti negativi** (sommare gli importi da rigo RG11 a RG22)	,000
RG24	**Differenza tra componenti positivi e negativi** (RG10 - RG23)	,000
RG25	*(meno)* Erogazioni liberali	,000
RG26	**Reddito d' impresa (o perdita)**	,000

Contribuenti minimi

Rigo	Descrizione	Importo
RG27	**Reddito d'impresa forfetario** (totale componenti positivi [1] ,000 % [2])	[3] ,000
RG28	*(meno)* Quote dei collaboratori familiari o del coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria N. mesi [1]	[2] ,000
RG29	**Reddito d'impresa (o perdita) di spettanza dell'imprenditore al lordo delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria**	,000
RG30	Perdite d'impresa in contabilità ordinaria portate in diminuzione del reddito (di cui degli anni precedenti [1] ,000)	[2] ,000
RG31	**Reddito d'impresa (o perdita) di spettanza dell'imprenditore al netto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria** (sommare tale importo agli altri redditi e riportare il totale al rigo RN1 col. 3)	,000
RG32	**Credito d'imposta sui dividendi percepiti nell'esercizio dell'impresa** (sommare tale importo agli altri crediti d' imposta sui dividendi e riportare il totale al rigo RN2) (di cui all'art. 96-bis del Tuir [1] ,000 di cui limitato [2] ,000)	[3] ,000
RG33	**Ritenute d'acconto subite, per la quota spettante all'imprenditore** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN22)	,000

Studi di settore

RG34 Condizioni di inapplicabilità studi di settore [1] Codice studio di settore [2] Num. progressivo unità produttiva [3]

Attività secondarie

	Codifica	Incidenza sui ricavi	Codifica	Incidenza sui ricavi	Codifica	Incidenza sui ricavi
RG35	[1]	[2] %	[3]	[4] %	[5]	[6] %

RG1

UNICO 2000
Persone fisiche

MINISTERO DELLE FINANZE
Periodo d'imposta 1999

019

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RJ/RY
Reddito assoggettabile ad aliquota ridotta DIT
Esclusione dal patrimonio dell'impresa dei beni

Determinazione del reddito agevolabile ai fini DIT (D.Lgs. n. 466/1997)

RJ1	Incrementi del capitale investito	.000
RJ2	Decrementi del capitale investito	.000
RJ3	Differenza tra rigo RJ1 e rigo RJ2	.000
RJ4	Patrimonio netto, escluso l'utile dell'esercizio	.000
RJ5	Minor importo tra rigo RJ3 e rigo RJ4	.000
RJ6	Corrispettivo per l'acquisizione di aziende e ammontare dei conferimenti a soggetti controllati	.000
RJ7	Incremento delle consistenze dei titoli e dei valori mobiliari, nonché dei crediti da finanziamento	.000
RJ8	Variazione in aumento rilevante ai fini DIT (RJ5 - RJ6 - RJ7; indicare zero se il risultato è negativo)	.000
RJ9	Valore di acquisizione dei beni strumentali nuovi di cui agli artt. 67 e 68 del Tuir	.000
RJ10	Riduzione dei debiti da finanziamento al netto dei crediti da finanziamento	.000
RJ11	**TOTALE** (somma degli importi dei righi RJ9 e RJ10)	.000
RJ12	Variazione in aumento del capitale investito 1 .000 — Reddito agevolabile ai fini DIT 2	.000
RJ13	Reddito agevolabile ai fini DIT di spettanza dell'imprenditore	.000
RJ14	Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore di cui al rigo RF39	.000
RJ15	Eccedenze del reddito agevolabile degli esercizi precedenti	.000
RJ16	Reddito agevolabile ai fini DIT	.000
RJ17	Reddito agevolabile ai fini DIT di cui al rigo RH6, col. 9	.000
RJ18	**Totale reddito agevolato** 1 .000 — Aliquota d'imposta agevolata 19% — Imposta sostitutiva DIT 2	.000

Eccedenze di reddito agevolabile

RJ19	Eccedenza relativa al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione (RJ13 – RJ14)	.000
RJ20	Eccedenza relativa al primo periodo di imposta precedente	.000
RJ21	Eccedenza relativa al secondo periodo di imposta precedente	.000

Quadro RY
Esclusione dal patrimonio dell'impresa degli immobili strumentali per destinazione (art. 30 L. n. 449/97 e art. 15, c. 5, L. n. 133/99)

RY1	Valore normale degli immobili di categoria C/1	.000
RY2	Valore normale degli immobili di categoria D e A/10	.000
RY3	Valore normale degli immobili di altre categorie	.000
RY4	**TOTALE VALORE NORMALE (RY1 + RY2 + RY3)**	.000
RY5	**TOTALE VALORE FISCALMENTE RICONOSCIUTO**	.000
RY6	IMPORTO IMPONIBILE (RY4 – RY5)	.000
RY7	IMPOSTA SOSTITUTIVA	.000
RY8	Maggiorazione su immobili soggetti IVA al 10%	.000
RY9	Maggiorazione su immobili soggetti IVA al 20%	.000
RY10	TOTALE IMPOSTA (RY7 + RY8 + RY9)	.000
RY11	VERSAMENTI — Rateazione 1 — (Di cui interessi) 2 — 3	.000

RJ1

UNICO 2000
Persone fisiche

MINISTERO DELLE FINANZE
Periodo d'imposta 1999

019

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RR
Contributi previdenziali

Mod. N.

Sezione I
Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti

Il rigo RR2 è riservato ai dati del titolare, i rimanenti a quelli dei collaboratori o coadiuvanti

RR1 CODICE AZIENDA I.N.P.S. [1] Barrare la casella se si tratta di attività di affittacamere [2]

	Codice fiscale	Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/95	Periodo imposizione contributiva dal	al	Tipo riduzione	Decorrenza riduzione dal	al
	1	2	3	4	5	6	7
RR2							
RR3							
RR4							
RR5							
RR6							
RR7							
RR8							

Determinazione del contributo dovuto
Indicare i dati richiesti rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del riquadro precedente

	Reddito imponibile (8)	Contributi I.V.S. dovuti (9)	Contributo maternità (10)	Totale (11)
RR2	,000	,000	,000	,000
RR3	,000	,000	,000	,000
RR4	,000	,000	,000	,000
RR5	,000	,000	,000	,000
RR6	,000	,000	,000	,000
RR7	,000	,000	,000	,000
RR8	,000	,000	,000	,000

RR9	Totale dei contributi dovuti (sommare gli importi di colonna 11)	,000
RR10	Totale acconti versati	,000
RR11	Altre somme	,000
RR12	Contributi sul minimale con scadenza successiva alla presentazione della dichiarazione	,000
RR13	Eccedenza di contributi 1997 utilizzata in autoconguaglio	,000
RR14	Eccedenza di contributi derivante dalla precedente dichiarazione	,000
RR15	Eccedenza di contributi derivante dalla precedente dichiarazione compensata nel modello F24	,000
RR16	Eccedenza di contributi derivante dalla precedente dichiarazione utilizzata in autoconguaglio	,000
RR17	CONTRIBUTO A DEBITO	,000
RR18	CONTRIBUTO A CREDITO	,000

Sezione II
Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. 335/95

	Reddito imponibile (1)	Periodo imponibile dal (2)	al (3)	Aliquota (4)	Contributo dovuto (5)	Acconti versati (6)
RR19	,000				,000	,000
RR20	,000				,000	,000
RR21 Totali					,000	,000

RR22	Eccedenza di contributi derivante dalla precedente dichiarazione	,000
RR23	Eccedenza di contributi derivante dalla precedente dichiarazione compensata nel modello F24	,000
RR24	Eccedenza di contributi derivante dalla precedente dichiarazione utilizzata in autoconguaglio	,000
RR25	CONTRIBUTO A DEBITO	,000
RR26	CONTRIBUTO A CREDITO	,000

RR1

019

UNICO 2000
Persone fisiche

MINISTERO DELLE FINANZE
Periodo d'imposta 1999

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RS

Dati comuni ai quadri RA, RD, RF, RG e RH

Mod. N.

DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ

RS1 Descrizione [1]
Codice attività [2] — Quadro di riferimento [3]

RS2 [1] Artigiani — [2] Azienda coniugale non gestita in forma societaria — [3] Riduzione per nuove iniziative produttive — [4] Lavorazioni per conto di terzi (% dei ricavi) — [5] Ricavi al netto del prezzo corrisposto ai fornitori e aggi ,000

PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE

RS3	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli artt. 54, comma 4, e 55, comma 2, del Tuir	,000
RS4	Quota costante dell'importo di cui al rigo RS3	,000
RS5	Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir	,000
RS6	Quota costante dell'importo di cui al rigo RS5	,000

IMPUTAZIONE DEL REDDITO DELL'IMPRESA FAMILIARE

	Codice fiscale	Quota di reddito ordinario	Quota di reddito agevolato	Quota delle ritenute d'acconto	Quota del credito d'imposta	Quota del credito d'imposta limitato
RS7	1	2 ,000	3 ,000	4 ,000	5 ,000	6 ,000
RS8		,000	,000	,000	,000	,000
RS9		,000	,000	,000	,000	,000
RS10		,000	,000	,000	,000	,000

PERDITE D'IMPRESA IN CONTABILITÀ ORDINARIA NON COMPENSATE NELL'ANNO

	Eccedenza relativa al 1995	Eccedenza relativa al 1996	Eccedenza relativa al 1997	Eccedenza relativa al 1998	Eccedenza relativa al 1999
RS11	1 ,000	2 ,000	3 ,000	4 ,000	5 ,000

RS12 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO ,000

Reddito assoggettabile ad aliquota ridotta ai sensi dell'art.2, commi da 8 a 11, della legge n. 133/99

RS13	Investimenti	,000
RS14	Cessioni, dismissioni e ammortamenti dedotti	,000
RS15	Differenza tra rigo RS13 e rigo RS14	,000
RS16	Conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a riserva	,000
RS17	Riduzioni del patrimonio netto	,000
RS18	Differenza tra rigo RS16 e rigo RS17	,000
RS19	Reddito agevolabile (minore tra l'importo di rigo RS15 e quello di rigo RS18)	,000

REGOLARIZZAZIONE DELLE ESISTENZE INIZIALI

Sez. I Iscrizioni di esistenze iniziali

	Valore prima dell'adeguamento	Importo dell'adeguamento	Imposta sostitutiva col. 2 x 30%
RS20	1 ,000	2 ,000	3 ,000

Sez. II Eliminazione di esistenze iniziali

	Valore prima dell'adeguamento	Importo dell'adeguamento	Coeffic.	Ricavi presunti col. (2) x col. (3)	Aliquota media (%)	IVA col. (4) x col. (5)	Imposta sostitutiva (col. 4 – col. 2) x 30%
RS21	1 ,000	2 ,000	3	4 ,000	5	6 ,000	7 ,000
RS22	,000	,000		,000		,000	,000
RS23	,000	,000		,000		,000	,000

Sez. III Determinazione dell'imposta

RS24 Imposta totale (sommare importi di col. (3) Sez. I e di col. (6) e (7) Sez. II) ,000

Rate

	Prima	Seconda	Terza	Quarta	Quinta	Sesta
RS25	1 ,000	2 ,000	3 ,000	4 ,000	5 ,000	6 ,000

FIRMA

Attestazione per l'imputazione del reddito ai collaboratori dell'impresa familiare
Si attesta con la firma, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del Tuir, che le quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta.

FIRMA

RS1

UNICO 2000
Persone fisiche

019

MINISTERO DELLE FINANZE
Periodo d'imposta 1999

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RU
Crediti di imposta concessi a favore delle imprese

Investimenti innovativi (artt. 5 e 6 L. 317/1991)

		1996	1997	1998	1999
RU1	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	1 .000	2 .000	3 .000	
RU2	Credito d'imposta concesso nel periodo				4 .000
RU3	Credito utilizzato ai fini Irpef	.000	.000	.000	.000
RU4	Credito utilizzato ai fini Iva	.000	.000	.000	
RU5	Credito utilizzato ai fini dell'imposta sostitutiva	.000	.000	.000	.000
RU6	Credito utilizzato in compensaz. D.Lgs.241/97	.000	.000	.000	.000
RU7	Credito di imposta residuo (da riportare nella successiva dich.ne)	.000	.000	.000	.000

Spese di ricerca (art. 8, L. 317/1991)

		1995	1996	1997	1998	1999
RU8	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	1 .000	2 .000	3 .000	4 .000	
RU9	Credito d'imposta concesso nel periodo					5 .000
RU10	Credito utilizzato ai fini Irpef	.000	.000	.000	.000	.000
RU11	Credito utilizzato ai fini Iva	.000	.000	.000	.000	
RU12	Credito utilizzato ai fini dell'imposta sostitutiva	.000	.000	.000	.000	.000
RU13	Credito utilizzato in compensaz. D.Lgs.241/97	.000	.000	.000	.000	.000
RU14	Credito di imposta residuo (da riportare nella successiva dich.ne)	.000	.000	.000	.000	.000

Esercizio di servizio di taxi (art. 20, D.L. 331/1993)

RU15	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	6 .000
RU16	Credito d'imposta concesso nel periodo	.000

		Versamento delle ritenute	Iva	Irpef	Imposta sostitutiva	Compensaz. D.Lgs. 241/97
RU17	Credito utilizzato ai fini	1 .000	2 .000	3 .000	4 .000	5 .000

RU18	Differenza	.000
RU19	Credito d'imposta residuo da convertire in buono d'imposta	.000
RU20	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	.000

Nuove assunzioni (art. 4, L n. 449/1997)

RU21	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	5 .000
RU22	Credito d'imposta concesso nel periodo	.000

		Iva	Irpef	Imposta sostitutiva	Compensaz. D.Lgs. 241/97
RU23	Credito utilizzato ai fini	1 .000	2 .000	3 .000	4 .000

RU24	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	.000

Incentivi al settore del commercio e turismo (art. 11, L n. 449/1997)

		1998	1999
RU25	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	1 .000	
RU26	Credito d'imposta concesso nel periodo		2 .000
RU27	Credito utilizzato ai fini Irpef	.000	.000
RU28	Credito utilizzato ai fini Iva	.000	
RU29	Credito utilizzato ai fini dell'imposta sostitutiva	.000	.000
RU30	Credito utilizzato in compensaz. D.Lgs.241/97	.000	.000
RU31	Credito di imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	.000	.000

Strumenti per pesare (art. 1, L n. 77/1997)

		1998	1999
RU32	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	1 .000	
RU33	Credito d'imposta concesso nel periodo		2 .000
RU34	Credito utilizzato ai fini Irpef	.000	.000
RU35	Credito utilizzato ai fini Iva	.000	
RU36	Credito utilizzato ai fini dell'imposta sostitutiva	.000	.000
RU37	Credito utilizzato in compensaz. D.Lgs.241/97	.000	.000
RU38	Credito di imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	.000	.000

Promozione imprenditoria femminile (art. 5, L. 215/1992)

		1997	1998	1999
RU39	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	1 .000	2 .000	
RU40	Credito d'imposta concesso nel periodo			3 .000
RU41	Credito utilizzato ai fini Irpef	.000	.000	.000
RU42	Credito utilizzato ai fini Iva	.000	.000	
RU43	Credito utilizzato ai fini dell'imposta sostitutiva	.000	.000	.000
RU44	Credito utilizzato in compensaz. D.Lgs.241/97	.000	.000	.000
RU45	Credito di imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	.000	.000	.000

RU1

Codice fiscale (*) 082

Sezione	Rigo	Descrizione	Dati
Incentivi occupazionali per le piccole e medie imprese (art. 4, L. n. 448/1998)	RU46	Credito d'imposta concesso nel periodo	,000
	RU47	Credito utilizzato ai fini	1 Iva ,000 · 2 Irpef ,000 · 3 Imposta sostitutiva ,000 · 4 Compensaz. D.Lgs. 241/97 ,000
	RU48	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	,000
Rottamazione veicoli, ciclomotori, motoveicoli (art. 29, D.L. n. 669/1996, art. 22 L. n. 266/1997, art. 1 D.L. n. 324/1997, art. 6 L. n. 140/1999, art. 54 L. n. 488/1999)	RU49	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	5 ,000
	RU50	Credito d'imposta concesso nel periodo	,000
	RU51	Credito utilizzato ai fini	1 Versamento delle ritenute ,000 · 2 Iva ,000 · 3 Irpef ,000 · 4 Imposta sostitutiva ,000 · 5 Compensaz. D.Lgs. 241/97 ,000
	RU52	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	,000
Rottamazione macchine e attrezzature agricole (art. 17, comma 34, L. n. 449/1997	RU53	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	5 ,000
	RU54	Credito d'imposta concesso nel periodo	,000
	RU55	Credito utilizzato ai fini	1 Versamento delle ritenute ,000 · 2 Iva ,000 · 3 Irpef ,000 · 4 Imposta sostitutiva ,000 · 5 Compensaz. D.Lgs. 241/97 ,000
	RU56	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	,000
Incentivi per autoveicoli alimentati a metano o GPL (art. 1, L. n. 403/1997)	RU57	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	5 ,000
	RU58	Credito d'imposta concesso nel periodo	,000
	RU59	Credito utilizzato ai fini	1 Versamento delle ritenute ,000 · 2 Iva ,000 · 3 Irpef ,000 · 4 Imposta sostitutiva ,000 · 5 Compensaz. D.Lgs. 241/97 ,000
	RU60	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	,000
Attrezzature informatiche (art. 6, L. n. 449/1997)	RU61	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	1998: 1 ,000 · 1999:
	RU62	Credito d'imposta concesso nel periodo	1999: 2 ,000
	RU63	Credito utilizzato ai fini Irpef	1998: ,000 · 1999: ,000
	RU64	Credito utilizzato ai fini Iva	1998: ,000 · 1999: ,000
	RU65	Credito utilizzato ai fini dell'imposta sostitutiva	1998: ,000 · 1999: ,000
	RU66	Credito utilizzato in compensaz. D.Lgs.241/97	1998: ,000 · 1999: ,000
Incentivi per la ricerca scientifica (art. 5, L. n. 449/1997)	RU67	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	5 ,000
	RU68	Credito d'imposta concesso nel periodo	,000
	RU69	Credito utilizzato ai fini	1 Iva ,000 · 2 Irpef ,000 · 3 Imposta sostitutiva ,000 · 4 Compensaz. D.Lgs. 241/97 ,000
	RU70	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	,000
Area archeologica di Pompei (art. 9, L. n. 352/1997)	RU71	Credito d'imposta concesso nel periodo	4 ,000
	RU72	Credito utilizzato ai fini	1 Irpef ,000 · 2 Imposta sostitutiva ,000 · 3 Compensaz. D.Lgs. 241/97 ,000
Metanizzazione Sardegna (L. n. 73/1998)	RU73	Credito d'imposta concesso nel periodo	6 ,000
	RU74	Credito utilizzato ai fini	1 Versamento delle ritenute ,000 · 2 Iva ,000 · 3 Irpef ,000 · 4 Imposta sostitutiva ,000 · 5 Compensaz. D.Lgs. 241/97 ,000
	RU75	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	,000
Altri crediti d'imposta non più in vigore	RU76	Importo residuo	6 ,000
	RU77	Importo utilizzato ai fini	1 Versamento delle ritenute ,000 · 2 Iva ,000 · 3 Irpef ,000 · 4 Imposta sostitutiva ,000 · 5 Compensaz. D.Lgs. 241/97 ,000
Creditori verso EFIM (art. 1, D.L. n. 532/1993, art. 8, D.L. n. 265/1995)	RU78	Credito vantato residuo della precedente dichiarazione	4 ,000
	RU79	Credito rimborsato	,000
	RU80	Sospensione	1 Versamento delle ritenute ,000 · 2 Iva ,000 · 3 Irpef ,000
	RU81	Sospensione per iscrizione a ruolo	,000
	RU82	Residuo credito vantato (da riportare nella successiva dichiarazione)	,000

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

RU2

DECRETO 17 marzo 2000.

Approvazione dei modelli: «Unico 2000 - Persone fisiche, quadro IQ»; «Unico 2000 - Società di persone ed equiparate, quadro IQ»; «Unico 2000 - Società di capitali, enti commerciali ed equiparati, quadro IQ»; «Unico 2000 - Enti non commerciali ed equiparati, quadro IQ»; «Unico 2000 - Amministrazioni ed enti pubblici, quadro IQ»; con le relative istruzioni da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per l'anno 1999.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con il quale è stato emanato il regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, recante modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA;

Visto l'art. 1, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dal predetto decreto n. 542 del 1999, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto dirigenziale da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* e da utilizzare per le dichiarazioni dei redditi e del valore della produzione relative all'anno precedente ovvero, in caso di periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di approvazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Visto il decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, contenente disposizioni integrative del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernenti la revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale;

Visto il decreto 31 maggio 1999, n. 164, recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, recante norme in materia di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante l'istituzione e la disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive, integrato e corretto dal decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137, dal decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, nonché dal decreto legislativo 10 giugno 1999, n. 176;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, concernente la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, concernente disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, concernente disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 443;

Visto il decreto dirigenziale 31 luglio 1998, e successive modificazioni, concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni;

Vista la legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed, in particolare, l'art. 18 recante modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 2 settembre 1997, n. 314, 21 novembre 1997, n. 461, e 18 dicembre 1997, n. 466 e n. 467, in materia di redditi di capitale, di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di redditi di lavoro dipendente;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, concernente disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 dicembre 1997, n. 446, e 18 dicembre 1997, n. 472;

Vista, in particolare, la normativa contenente agevolazioni agli effetti delle imposte sui redditi a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali ovvero la concessione di speciali crediti d'imposta per determinate categorie di contribuenti;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visti gli articoli 3, comma 2, e 16, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali;

Visto il decreto 16 marzo 2000, con il quale è stato approvato il modello «Unico 2000 - Persone fisiche» e, in particolare, l'art. 1, comma 2, lettera *d)*, dello stesso decreto, in base al quale con successivo decreto deve essere approvato il modello concernente la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), da utilizzare per l'anno 1999;

Visto il decreto 13 marzo 2000, con il quale è stato approvato il modello «Unico 2000 - Società di capitali, enti commerciali ed equiparati» e, in particolare, l'art. 1, comma 2, lettera *d)*, dello stesso decreto, in base al quale con successivo decreto deve essere approvato il modello concernente la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), da utilizzare per l'anno 1999;

Visto il decreto 13 marzo 2000, con il quale è stato approvato il modello «Unico 2000 - Società di persone ed equiparate» e, in particolare, l'art. 1 , comma 2, lettera *d)*, dello stesso decreto, in base al quale con successivo decreto deve essere approvato il modello concernente la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), da utilizzare per l'anno 1999;

Visto il decreto 13 marzo 2000, con il quale è stato approvato il modello «Unico 2000 - Enti non commerciali ed equiparati» e, in particolare, l'art. 1, comma 2, lettera *d)*, dello stesso decreto, in base al quale con successivo decreto deve essere approvato il modello concernente la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), da utilizzare per l'anno 1999;

Considerato che occorre stabilire le modalità di predisposizione dei dati delle dichiarazioni da trasmettere all'Amministrazione finanziaria in via telematica;

Considerato che occorre stabilire le caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli da utilizzare per la compilazione, anche meccanografica, delle dichiarazioni e per l'utilizzo di sistemi di lettura ottica automatica ai fini di una più celere acquisizione dei dati da parte dell'Amministrazione finanziaria;

Considerata l'opportunità di adeguare il contenuto della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive alla vigente normativa;

Decreta:

Art. 1.

Modelli di dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive

1. Sono approvati i seguenti modelli di dichiarazione da presentare ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive per l'anno 1999, con le relative istruzioni:

«Unico 2000 - Persone fisiche, quadro IQ»;

«Unico 2000 - Società di persone ed equiparate, quadro IQ»;

«Unico 2000 - Società di capitali, enti commerciali ed equiparati, quadro IQ»;

«Unico 2000 - Enti non commerciali ed equiparati, quadro IQ»;

«Unico 2000 - Amministrazioni ed enti pubblici, quadro IQ».

2. I soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi devono presentare i quadri relativi ai modelli di cui al comma 1 contestualmente alla predetta dichiarazione.

3. I soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi devono presentare i quadri relativi ai modelli di cui al comma 1 unendoli al frontespizio del modello di dichiarazione di riferimento. Nel frontespizio, che deve essere interamente compilato e firmato, deve, in particolare, essere barrata la casella «IRAP» nella sezione «Tipo di dichiarazione».

Art. 2.

Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa

1. I modelli di cui all'art. 1, sono resi disponibili gratuitamente dal Ministero delle finanze in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dal sito *Internet www.finanze.it* nel rispetto in fase di stampa delle caratteristiche tecniche di cui al comma 4.

2. I medesimi modelli possono essere altresì prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche contenute nell'allegato 1 al presente decreto e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente decreto.

3. È autorizzata la stampa dei modelli di cui all'art. 1 nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato 1 al presente decreto. A tal fine i modelli sono resi disponibili nel medesimo sito Internet del Ministero delle finanze in uno specifico formato elettronico, riservato ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici, idoneo a consentirne la riproduzione.

4. Per i modelli di cui all'art. 1 è consentita, per la riproduzione mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità dei modelli nel tempo, la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero.

Art. 3.

Trasmissione telematica delle dichiarazioni

1. Gli utenti del servizio telematico devono trasmettere in via telematica i dati dei modelli di cui all'art. 1 secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo decreto.

2. È fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica, indicati nell'art. 3, commi 2-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, di rilasciare al contribuente copia della dichiarazione, ai sensi all'art. 3, comma 6, del predetto decreto, su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con l'art. 1 del presente decreto, anche se privi delle caratteristiche grafiche previste nell'allegato 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2000

Il direttore generale: ROMANO

Allegato 1

CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI

Struttura e formato dei modelli.

I modelli devono essere predisposti su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4:

larghezza: cm 21;

altezza: cm 29,7.

È consentita la predisposizione dei modelli in quartine costituite ciascuna da due fogli, di formato A4, contenenti, rispettivamente un esemplare da usare come originale ed un secondo esemplare da riservare a copia ad uso del contribuente. Nelle quartine le pagine devono essere rese staccabili mediante tracciatura e lungo i lembi di separazione deve essere stampata l'avvertenza: «ATTENZIONE: Staccare all'atto della presentazione del modello».

È anche consentita la predisposizione dei modelli su moduli meccanografici a striscia continua a pagina singola, di formato A4 esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e, lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: «ATTENZIONE: Staccare all'atto della presentazione del modello». Sulla banda laterale di trascinamento dei modelli stessi deve essere stampata la dicitura «All'atto della presentazione il modello deve essere privato della banda laterale di trascinamento».

È altresì consentita la riproduzione e l'eventuale compilazione meccanografica dei modelli su fogli singoli, di formato A4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità dei modelli nel tempo.

I modelli devono avere conformità di struttura e sequenza con quelli approvati con il presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

Caratteristiche della carta dei modelli.

La carta deve essere di colore bianco con opacità compresa tra l'86 e l'88 per cento e deve avere un peso compreso tra gli 80 e i 90 gr/mq.

Caratteristiche grafiche dei modelli.

I contenuti grafici dei modelli devono risultare conformi ai facsimili annessi al presente decreto e devono essere ricompresi all'interno di una area grafica che ha le seguenti dimensioni:

altezza: 65 sesti di pollice;

larghezza: 75 decimi di pollice.

Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, laterale sinistro e destro).

Nella parte superiore destra dell'area grafica devono essere stampati, su fondo bianco, un codice numerico di tre cifre e una serie di rettangoli (denominati marche) utilizzati per l'identificazione automatica del tipo di pagina; sia il codice numerico che i rettangoli devono essere di colore nero.

Le marche devono avere le seguenti dimensioni:

larghezza: 1 (uno) decimo di pollice;

altezza: 1 (uno) sesto di pollice.

Le marche devono essere stampate sul primo sesto di pollice dell'area grafica e devono distare tra loro 1 (uno) decimo di pollice. Ciascuna pagina è individuata da una diversa sequenza delle marche e dal relativo codice numerico, così come indicato nella tabella.

La prima marca di destra, denominata marca di riferimento, deve essere stampata nell'ultimo decimo di pollice dell'area grafica.

TIPO DI PAGINA	CODICE NUMERICO	SEQUENZA MARCHE (le marche bianche **non** devono essere stampate)
Quadro IQ UNICO 2000 Persone fisiche	019	□□□■■
Quadro IQ (seconda pagina) UNICO 2000 Persone fisiche	028	□□■□■
Quadro IQ UNICO 2000 Società di persone	111	■□■■■
Quadro IQ (seconda pagina) UNICO 2000 Società di persone	064	□■■□■
Quadro IQ UNICO 2000 Società di capitali	122	■■□□■
Quadro IQ (seconda pagina) UNICO 2000 Società di capitali	082	■□□□■
Quadro IQ UNICO 2000 Enti non commerciali UNICO 2000 Amministrazioni ed enti pubblici	133	■■□■■
Quadro IQ (seconda pagina) UNICO 2000 Enti non commerciali UNICO 2000 Amministrazioni ed enti pubblici	082	■□□□■

Nella parte inferiore sinistra dell'area grafica, in posizione simmetrica rispetto alle marche poste in alto a destra, deve essere riservata una zona a fondo bianco che non deve contenere nessun tipo di segno o fondino.

Nella parte inferiore destra di ciascuna pagina deve essere stampata una marca preceduta da un codice alfanumerico di tre caratteri che identifica il modello e il relativo numero di pagina.

La marca deve essere stampata nell'ultimo sesto di pollice dell'area grafica e deve essere esattamente allineata alla marca superiore di riferimento.

I codici numerici e alfanumerici che precedono le marche poste nella parte superiore ed inferiore dell'area grafica, devono essere stampati con le seguenti caratteristiche: tipo di carattere «Courier», o, in assenza di esso, un altro carattere, corpo 12, passo fisso in decimi di pollice.

L'ultima cifra del codice numerico che precede le marche poste nella parte superiore dell'area grafica deve distare 11 decimi di pollice dal bordo sinistro della marca di riferimento. L'ultima cifra del codice alfanumerico che precede la marca posta nella parte inferiore deve distare dal bordo sinistro di quest'ultima 2 decimi di pollice.

Per i soli modelli predisposti su moduli meccanografici a striscia continua, ovvero su fogli singoli mediante stampanti laser o altri tipi di stampanti consentite, le pagine identificate nella successiva tabella con il codice numerico 028 o 064 o 082 devono riportare stampate, con tipo di carattere «Courier», o, in assenza di esso, un altro carattere, corpo 12, passo fisso in decimi di pollice, le seguenti informazioni:

il codice fiscale del dichiarante, posizionato a partire dal dodicesimo decimo di pollice dell'area grafica;

il numero progressivo di modello, posizionato a partire dal quarantatreesimo decimo di pollice dell'area grafica; tale numero deve assumere il medesimo valore di quello indicato nella casella «Mod. N.» della corrispondente prima pagina del modello compilato.

La zona riservata al «Codice fiscale» relativa al quadro IQ del modello «Unico 2000 - Persone fisiche» deve avere le seguenti dimensioni: larghezza totale 32 decimi di pollice; larghezza e altezza delle singole caselle rispettivamente 2 decimi di pollice e 1,5 sesti di pollice.

La zona riservata al «Codice fiscale» relativa ai quadri IQ degli altri modelli Unico 2000 deve avere le seguenti dimensioni: larghezza totale 22 decimi di pollice; larghezza e altezza delle singole caselle rispettivamente 2 decimi di pollice e 1,5 sesti di pollice.

La base della zona riservata al codice fiscale di tutti i quadri IQ deve distare 3 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento; in ogni caso le zone riservate ai codici fiscali devono essere posizionate in modo tale che il bordo laterale destro disti 10,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

Le caselle della zona riservata al «Mod. N.» devono avere ciascuna larghezza 2 decimi di pollice, altezza 1,5 sesti di pollice e devono essere posizionate in modo tale che la base disti 7 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e che il bordo laterale destro dell'intera zona disti 10,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

Le linee orizzontali che delimitano l'inizio delle zone retinate delle pagine dei quadri, descritte nella precedente tabella, identificate con i codici numerici 019, 111, 122, 133 devono essere continue, di colore nero, di spessore mm 0,2 e devono distare 8 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento.

Le linee orizzontali che delimitano l'inizio delle zone retinate delle pagine del modello, descritte nella precedente tabella, identificate con i codici numerici 028, 064, 082 devono essere continue, di colore nero, di spessore mm 0,2 e devono distare 1 (uno) sesto di pollice dalla base della marca di riferimento.

Colori

Per la stampa dei modelli di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)*, del presente decreto deve essere utilizzato il colore orange (pantone 021 U) con le seguenti eccezioni per le quali deve essere utilizzato il colore nero:

la linea orizzontale che delimita l'inizio della zona retinata di ogni pagina;

tutte le diciture della zona retinata che non siano riportate negli spazi previsti per l'indicazione dei dati.

È altresì consentita, per la riproduzione dei modelli mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altre stampanti consentite, la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero.

Sul bordo laterale sinistro del frontespizio e dei quadri di cui all'art. 1 devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura la predisposizione delle immagini grafiche per la stampa e gli estremi del presente decreto.

MINISTERO DELLE FINANZE

UNICO 2000
Persone fisiche

IRAP

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive 2
Persone fisiche
Quadro IQ

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO IRAP

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

1.1 Generalità

Il modello IRAP "UNICO 2000" – Persone fisiche" va utilizzato per la dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), istituita dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni (D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422, D.Lgs 10 giugno 1999, n. 176, legge 23 dicembre 1999, n. 488 e D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506).

Presupposto dell'imposta, il cui periodo coincide con quello valevole ai fini delle imposte sui redditi, è l'esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
Il presente quadro deve essere utilizzato dai seguenti soggetti:

- esercenti attività commerciali (titolari di redditi d'impresa ai sensi dell'art. 51 del Tuir);
- esercenti arti e professioni (titolari di redditi di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Tuir);
- produttori agricoli (titolari di reddito agrario ai sensi dell'art. 29 del Tuir, salvo quanto specificato al paragrafo 1.4. Sezione III).

Nei confronti delle persone fisiche non residenti, il presupposto impositivo si verifica in caso di esercizio in Italia di attività commerciali, artistiche o professionali, per un periodo non inferiore a tre mesi, mediante stabile organizzazione o base fissa ovvero nel caso di esercizio in Italia di attività agricole.

Gli incaricati di vendita a domicilio soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta non sono tenuti alla dichiarazione e al versamento dell' IRAP.

La dichiarazione IRAP va presentata anche dai soggetti in liquidazione. In caso di fallimento, l'obbligo dichiarativo sussiste solo se vi è esercizio provvisorio: in tale ipotesi, l'imposta è determinata con le stesse regole applicabili in via ordinaria e il curatore è tenuto a presentare la dichiarazione in relazione ai singoli periodi d'imposta, compresi nell'ambito della procedura, autonomamente considerati.

La presentazione della dichiarazione IRAP da parte dei soggetti non tenuti alla dichiarazione in forma unificata deve comunque avvenire congiuntamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi; in tal caso, nel frontespizio del Mod. "UNICO 2000 – Persone fisiche", va barrata la casella IRAP collocata nella sezione "Tipo di dichiarazione".

Il presente quadro è suddiviso in otto sezioni. Le prime cinque attengono alla indicazione dei componenti positivi e negativi rilevanti per le diverse categorie di soggetti ai fini della determinazione del valore della produzione netta relativa all'anno **1999**. In caso di esercizio di attività suscettibili di generare presupposti impositivi diversi (ad esempio, soggetto che eserciti sia un'attività imprenditoriale sia un'attività professionale), dovrà procedersi separatamente alla determinazione del valore della produzione compilando le sezioni corrispondenti a ciascuna attività esercitata e non è possibile operare compensazioni tra risultati positivi e risultati negativi. La sesta e la settima sezione attengono, rispettivamente, al riparto su base territoriale del valore della produzione netta assoggettabile a IRAP e alla determinazione dell'imposta. L'ottava sezione concerne, infine, l'indicazione di alcuni dati rilevanti per l'applicazione della convenzione con gli Stati Uniti.

Nel caso in cui il contribuente si avvalga della facoltà di redigere la dichiarazione in euro:
- **tutti gli importi devono essere espressi in tale moneta (non essendo possibile indicare alcuni importi in lire e altri in euro;**
- **gli importi vanno espressi in unità di euro (senza tener conto degli zeri prestampati), arrotondando per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro, ovvero per difetto, se inferiore a tale limite (esempio: 55,50 va arrotondato a 56; 65,62 va arrotondato a 66; 65,49 va arrotondato a 65);**

– **le dichiarazioni da presentarsi successivamente alla prima redatta in euro devono essere obbligatoriamente redatte in euro.**
Nelle istruzioni che seguono, per gli importi in cifra fissa viene indicato anche il controvalore in euro.

1.2 Sezione I - Imprese

La sezione I deve essere compilata dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ai sensi dell'art. 51 del Tuir, a prescindere dal regime di contabilità adottato. Si tratta, in via generale, degli stessi soggetti tenuti, a seconda dei casi, alla presentazione del quadro RF ovvero del quadro RG ai fini della dichiarazione dei redditi.

I soggetti che per l'anno **1999** si avvalgono, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, del regime forfetario di cui all'art. 3, comma 177, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (c.d. "imprese minime"), possono optare – compilando la successiva sezione II in luogo della presente sezione – per la determinazione del valore della produzione rilevante ai fini dell'IRAP secondo le regole previste dall'art. 17, comma 2, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997. L'opzione può essere esercitata a prescindere dalle modalità di determinazione dell'imposta adottate in sede di versamenti in acconto riferiti al periodo oggetto di dichiarazione e non è vincolante per i successivi periodi.

I soggetti esercenti attività agricola nei limiti dell'art. 29 del Tuir, le imprese di allevamento che determinano il reddito eccedente i limiti di cui allo stesso art. 29 secondo le regole dell'art. 78 del Tuir e le imprese di agriturismo che si avvalgono, ai fini dell'Irpef, del regime forfetario di determinazione del reddito di cui all'art. 5 della L. 30 dicembre 1991, n. 413, compilano la presente sezione qualora optino – ovvero abbiano optato nella precedente dichiarazione – ai sensi dell'art.9 comma 2, del citato D.Lgs n. 446, per la determinazione della base imponibile secondo le norme previste nell'articolo 5 dello stesso decreto. In tal caso, va barrata l'apposita casella "Produttori agricoli" e non va ovviamente compilata la sezione III. L'opzione vincola il soggetto ad applicare le norme del citato art. 5 anche per i tre periodi d'imposta successivi, al termine dei quali può essere revocata.

Le imprese di allevamento che non determinano il reddito eccedente i limiti dell'art. 29 del Tuir secondo le regole del citato art. 78, le imprese di agriturismo che non si avvalgono ai fini dell'Irpef del suddetto regime forfetario e le altre imprese agricole che eccedono i limiti di cui al citato art. 29 sono comunque tenute alla compilazione della presente sezione.

Ai sensi dell'art. 5 del citato D. Lgs. n. 446 del 1997, la base imponibile è costituita dalla differenza tra la somma dei componenti positivi classificabili nelle voci di cui alla lett. A) del comma 1 dell'art. 2425 del codice civile e la somma dei componenti negativi classificabili nelle voci di cui alla lett. B) dello stesso comma 1 dell'art. 2425, con esclusione delle perdite su crediti, **anche se di natura estimativa (accantonamenti o svalutazioni dirette)**, e dei costi per il personale dipendente classificabili nelle voci B9 e B14.

Indipendentemente dalla collocazione degli stessi nel conto economico, i componenti positivi e negativi concorrono a formare la base imponibile **in ragione della loro corretta classificazione**.

Concorrono a formare la base imponibile i componenti positivi e negativi classificabili in voci di conto economico non indicate nel citato art. 5 del D. Lgs. n. 446 che costituiscono variazioni di componenti positivi o negativi classificabili in voci di conto economico indicate nel suddetto art. 5 di precedenti esercizi ovvero rettifiche di elementi patrimoniali da cui potranno derivare componenti positivi o negativi rilevanti ai fini IRAP in successivi esercizi. Può essere, ad esempio, il caso dei resi e degli sconti, riferiti a vendite di merci di precedenti esercizi, classificati nella voce E21 del conto economico; oppure, delle rivalutazioni di carattere straordinario delle rimanenze di magazzino, conseguenti al mutamento del criterio valutativo in precedenza adottato, classificate nella voce E20.

I componenti positivi e negativi del conto economico che concorrono a formare la base imponibile IRAP vanno assunti con le variazioni in aumento e in diminuzione a essi apportate ai fini delle imposte sui redditi; ad eccezione di quelle previste dagli artt. 58, 63 e 75, commi 5, seconda parte, e 5-bis, del Tuir e dall'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

I costi sostenuti per l'acquisizione di beni e servizi destinati alla generalità dei dipendenti ovvero costituenti elementi accessori ("fringe benefits") della retribuzione – non classificabili quindi nelle voci B9 e B14 del conto economico – sono ammessi in deduzione nei limiti e alle condizioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

Le erogazioni liberali, comprese quelle previste dal comma 2 dell'art. 65 del Tuir, non sono ammesse in deduzione ai fini IRAP.

Anche se non imputati a conto economico, concorrono alla formazione della base imponibile: il valore normale dei beni di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) e b), del Tuir destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o al consumo personale o familiare dell'imprenditore; le plusvalenze di cui all'art. 54, comma 1, lett. d), del Tuir, sempreché relative a beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi; gli altri componenti positivi di cui all'art. 76, comma 5, del Tuir.

Non costituisce destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'art. 13, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 460 del 1997, la cessione gratuita alle ONLUS di derrate alimentari e prodotti farmaceutici, effettuata in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale. Il costo di tali beni rileva ai fini della determinazione della base imponibile IRAP alle stesse condizioni valevoli ai fini delle imposte sui redditi.

Per effetto del comma 3 dello stesso art. 13 del D. Lgs. n 460 del 1997, non costituisce, inoltre, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa la cessione gratuita alle ONLUS di beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, diversi da quelli indicati nel precedente comma 2. In questo caso, tuttavia, il costo dei beni non assume rilievo ai fini della determinazione della base imponibile IRAP.

Gli elementi positivi o negativi tassabili o deducibili ai fini delle imposte sui redditi, ma non costituenti voci classificabili nel conto economico, non assumono rilievo ai fini della determinazione della base imponibile (ad esempio: ricavi indicati in dichiarazione dei redditi per adeguamento ai parametri ai sensi dell'art. 3, comma 126, della legge n. 662 del 1996 e agli studi di settore di cui all'art. 10, comma 10, della legge n. 146 del 1998, rendita catastale assunta a tassazione ai sensi dell'art. 57 del Tuir anche assenza di proventi effettivamente conseguiti, ferma restando, in questo caso, l'irrilevanza dei componenti negativi afferenti tali immobili imputati al conto economico).

Per la compilazione dei righi della sezione I indicare:

in colonna 1, i valori contabili dei componenti positivi e negativi rilevanti ai fini dell'IRAP; nel caso in cui il conto economico non risulti redatto secondo lo schema previsto dall'art. 2425 del codice civile, occorre procedere alla riclassificazione dei componenti secondo il suddetto schema;

nelle colonne 2 e 3, le variazioni in aumento e in diminuzione degli importi contabili derivanti dall'applicazione delle regole di determinazione della base imponibile dell'IRAP;

in colonna 4, il valore di ciascun componente positivo e negativo, così come risultante dalla somma algebrica degli importi indicati nelle precedenti colonne.

I soggetti in contabilità semplificata, incluse le "imprese minime", devono compilare la sola colonna 4 ("Valori IRAP"), indicando in tale colonna i componenti positivi e negativi desunti dalle scritture contabili direttamente riclassificati agli effetti dell'IRAP.

Ai fini della determinazione della base imponibile assumono rilievo, in particolare, i seguenti componenti positivi e negativi:

- **rigo IQ1**, ricavi delle vendite di beni e delle prestazioni di servizi oggetto dell'attività esercitata. **In colonna 2 va indicato il valore normale dei beni di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) e b), del Tuir destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o al consumo personale o familiare dell'imprenditore.** Nella stessa colonna 2 vanno, inoltre, indicati i corrispettivi non annotati nelle scritture contabili e per i quali il contribuente si sia avvalso delle disposizioni relative al c.d. "ravvedimento operoso" ai fini penali;

- **rigo IQ2**, importo complessivo delle variazioni dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (in caso di variazione negativa, l'importo da indicare in colonna 1 e/o 4 deve essere preceduto dal segno meno);

- **rigo IQ3**, importo delle variazioni dei lavori in corso su ordinazione (in caso di variazione negativa, l'importo da indicare in colonna 1 e/o 4 deve essere preceduto dal segno meno);

- **rigo IQ4**, incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni;

- **rigo IQ5**, altri ricavi e proventi ordinari, inclusi i contributi in conto esercizio ed esclusi comunque i proventi di tipo finanziario (interessi, dividendi, profitti su realizzo di titoli, ecc.). In colonna 2 va indicato l'importo delle plusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, ove non imputato nella voce A5 del conto economico, con esclusione comunque delle plusvalenze derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. In caso di rateizzazione, va indicato, in colonna 3, la parte delle plusvalenze, realizzate nel periodo d'imposta oggetto di dichiarazione, rinviata ai periodi successivi e, in colonna 2, la quota delle plusvalenze, realizzate in precedenti periodi, di competenza del periodo stesso.

  In colonna 2, va indicato l'importo delle plusvalenze derivanti dalla destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei suddetti beni strumentali ovvero destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore.

  I contributi erogati in base a norma di legge concorrono in ogni caso alla formazione della base imponibile IRAP ad eccezione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione (come, ad esempio, nel caso del credito d'imposta concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'assunzione di nuovi dipendenti). **Non concorre a formare la base imponibile il premio di cui all'art. 1, comma 2, del D.L. 31 maggio 1999, n. 154, convertito dalla legge 30 luglio 1999, n. 249, riconosciuto per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca.**

  In colonna 3 vanno indicati gli importi spettanti a fronte del distacco del personale dipendente presso terzi (compresa la parte eccedente il rimborso degli oneri retributivi e contributivi). Vanno altresì indicate, in tale colonna, le sopravvenienze e insussistenze relative a componenti del conto economico di precedenti esercizi non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP (come nel caso di fondi per rischi ed oneri non deducibili rivelatisi esuberanti);

Il totale dei componenti positivi va indicato in colonna 4 del **rigo IQ6**.

- **rigo IQ7**, costi per materie prime, sussidiarie e merci;

- **rigo IQ8**, costi per servizi. Non sono deducibili: i costi sostenuti per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa a meno che la prestazione sia resa da un soggetto – residente o non residente – nell'ambito della propria attività artistica o professionale; i costi per lavoro autonomo occasionale, esclusi quelli sostenuti a fronte dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere - di cui all'art. 81, comma 1, lett. e), del Tuir; i costi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente di cui all'art. 47 del Tuir; gli utili spettanti agli associati in partecipazione di cui all'art. 49, comma 2, lett. c) del Tuir; i costi sostenuti per l'impiego di personale dipendente di terzi distaccato presso l'impresa; i costi sostenuti per l'impiego di personale in base a contratto di lavoro interinale, ad eccezione, in questo caso, della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi.
  L'importo dei predetti costi (o utili), classificati nella voce B7 del conto economico, va indicato in colonna 3. I costi per servizi collegati a trasferte dei dipendenti o dei collaboratori (vitto, alloggio e trasporto) sono deducibili – fermi restando i limiti previsti dall'art. 62, commi 1-bis e 1-ter, del Tuir – a condizione che siano stati sostenuti direttamente dall'impresa ovvero da questa rimborsati analiticamente al dipendente o al collaboratore; non sono, quindi deducibili oltre alle indennità di trasferta riconosciute ai dipendenti, anche se nei limiti indicati dall'art. 48, comma 5, del Tuir, le c. d. indennità chilometriche;

- **rigo IQ9**, costi per il godimento di beni di terzi. In caso di beni utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, il costo deducibile deve essere assunto al netto della parte relativa agli oneri finanziari. Tale quota è pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente, al netto del prezzo di riscatto, diviso per il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata del contratto. In caso di canoni con IVA indetraibile per l'utilizzatore, ai fini del calcolo della quota di interessi passivi indeducibile, l'importo dei canoni di periodo e il costo del bene devono essere assunti al netto dell'Iva. Se, agli effetti della determinazione del reddito d'impresa, i canoni di locazione finanziaria sono soggetti a parziale indeducibilità (come nelle ipotesi previste dagli artt. 62, comma 1-bis, e 121-bis del

Tuir), la quota di interessi passivi indeducibile ai fini IRAP è solo quella proporzionalmente riferibile alla parte dei canoni deducibili. Così, nell'ipotesi di contratto di leasing di un autoveicolo il cui costo sia pari a 60 milioni, tenendo presente che, ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 121-bis del Tuir, è deducibile, ai fini del reddito d'impresa, solo un importo pari al 29,17 per cento dei canoni di periodo (35 mil./60 mil. per cento x 50 per cento), la quota di interessi passivi indeducibile ai fini IRAP è pari al 29,17 per cento degli interessi passivi determinati con il sopraindicato meccanismo forfetario;

- **rigo IQ10**, ammortamenti delle immobilizzazioni materiali. In colonna 2 va indicato l'importo dell'ammortamento anticipato accantonato in apposita riserva, deducibile ai sensi dell'art. 67, comma 3, del Tuir;

- **rigo IQ11**, ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali;

- **rigo IQ12**, importo complessivo delle variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e merci (in caso di valore negativo, l'importo da indicare in colonna 1 e/o in colonna 4 deve essere preceduto dal segno meno);

- **rigo IQ13**, oneri diversi di gestione. In colonna 2 va indicato l'importo delle minusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione comunque di quelle derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. In colonna 3 vanno indicate le perdite su crediti e, se relative a componenti del conto economico non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP, le sopravvenienze passive di cui all'art. 66 del Tuir;

- **rigo IQ14**, accantonamenti deducibili. Ai fini della determinazione della base imponibile IRAP assumono rilievo gli accantonamenti per rischi e oneri ammessi in deduzione ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione di quelli per rischi su crediti. In tale rigo vanno pertanto indicati esclusivamente gli accantonamenti effettuati ai sensi degli articoli 70, comma 3, (limitatamente a quelli relativi alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia) e 73, commi 1, 2 e 3 del Tuir. Per le imprese in contabilità semplificata rilevano unicamente le quote relative alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia, semprechè risultino iscritte nei registri di cui all'articolo 18, comma 1, del DPR n. 600 del 1973;

Il totale dei componenti negativi va indicato in colonna 4 del **rigo IQ15**.

Nel **rigo IQ16**, vanno indicate le deduzioni spettanti ai sensi dell'art.11, comma 1, **lett. a)**, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997. A tal fine, indicare:
- **in colonna 1**, l'importo dei contributi per assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (quali, ad esempio, i contributi Inail, Ipsema per il settore marittimo, Enpaia per il settore agricolo). In caso di distacco di personale o di lavoro interinale, la deduzione spetta all'impresa che utilizza il personale;
- **in colonna 2**, l'importo delle spese relative agli apprendisti;
- **in colonna 3**, il 70 per cento delle spese relative al personale impiegato nel periodo d'imposta con contratto di formazione lavoro;
- **in colonna 4**, l'importo complessivo delle deduzioni spettanti.

1.3 Sezione II - Imprese in regime forfetario

La sezione II è riservata ai soggetti che applicano, ai fini dell'Irpef, il regime di determinazione del reddito di impresa di cui all'art. 3 della L. n. 662 del 1996 ("imprese minime") e che intendono avvalersi della facoltà di determinare il valore della produzione assoggettabile a IRAP secondo le disposizioni dell'art. 17, comma 2, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997. Tali disposizioni prevedono che la base imponibile può essere calcolata aumentando il reddito di impresa, determinato forfetariamente, dell'importo delle retribuzioni e degli altri compensi di lavoro non deducibili ai fini IRAP e degli interessi passivi. A tal fine, indicare:

- **rigo IQ18**, importo del reddito determinato forfetariamente per l'anno **1999** di cui al **rigo RG27** della dichiarazione dei redditi;

- **rigo IQ19**, ammontare delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente (così come determinate ai fini previdenziali a norma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153); dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi; dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale, esclusi quelli corrisposti a fronte dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir; delle indennità e dei rimborsi di cui al citato art. 81, comma 1, lett. m), del Tuir corrisposti;

- **rigo IQ20**, ammontare degli interessi passivi di competenza del **1999** (compresi quelli inclusi nei canoni di locazione finanziaria, da determinarsi secondo le regole illustrate nelle istruzioni al rigo IQ9);

Nel **rigo IQ21**, vanno indicate le deduzioni spettanti ai sensi dell'art.11, comma 1, **lett. a)**, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997. A tal fine, indicare:
- **in colonna 1**, l'importo dei contributi per assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (quali, ad esempio, i contributi Inail, Ipsema per il settore marittimo, Enpaia per il settore agricolo). In caso di distacco di personale o di lavoro interinale, la deduzione spetta all'impresa che utilizza il personale;
- **in colonna 2**, l'importo delle spese relative agli apprendisti;
- **in colonna 3**, il 70 per cento delle spese relative al personale impiegato nel periodo d'imposta con contratto di formazione lavoro;
- **in colonna 4**, l'importo complessivo delle deduzioni spettanti.

1.4 Sezione III - Produttori agricoli

Questa sezione va compilata dai produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'art. 29 del Tuir, dagli esercenti attività di allevamento di animali che determinano il reddito eccedente i limiti dello stesso art. 29 secondo le disposizioni del successivo art. 78 del Tuir nonché dai soggetti che esercitano attività di agriturismo e che si avvalgono, ai fini delle imposte sui redditi, del regime forfetario di cui all'art. 5 della L. 30 dicembre 1991, n. 413.

Come già precisato, tali soggetti possono optare – con effetto per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione e per i tre successivi – per la determinazione del valore della produzione secondo i criteri ordinari; in tal caso, dovrà essere compilata la sezione I. I soggetti che esercitano congiuntamente l'attività agricola e quella di agriturismo per la quale si avvalgono del regime forfetario, possono compilare la sezione III cumulando i dati delle due attività. Tuttavia, trattandosi di attività che generano presupposti impositivi autonomi, non è possibile operare eventuali compensazioni tra risultati positivi e negativi; in tal caso è pertanto necessario compilare due distinti quadri.

In base all'art. 3, comma 1, lett. d), del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, non sono soggetti passivi IRAP, sempreché non svolgenti altre attività rilevanti ai fini del tributo, i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti Iva nell'anno **1999**, ai sensi dell'art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972, a condizione che non abbiano rinunciato al regime di esonero. Tali produttori agricoli, tuttavia, assumono veste di soggetti passivi IRAP se nell'anno **1999** hanno superato il limite di un terzo per le operazioni diverse da quelle indicate nel comma 1 dello stesso art. 34, a meno che il superamento dipenda da cessioni di beni ammortizzabili che non concorrono alla determinazione del volume d'affari ai sensi dell'art. 20 del citato D.P.R. n. 633 del 1972.

Per la determinazione della base imponibile indicare:

- **rigo IQ23**, ammontare dei corrispettivi soggetti a registrazione ai fini dell'Iva, compresi i corrispettivi per le cessioni di beni strumentali e per le cessioni di quote latte effettuate nell'ambito delle attività agricole rientranti nei limiti dell'art. 29 del Tuir;

- **rigo IQ24**, ammontare degli acquisti inerenti l'attività agricola, soggetti a registrazione ai fini IVA. Per i produttori agricoli che nell'anno **1999** hanno adottato il regime speciale semplificato di cui all'art. 34, comma 6 del D.P.R. 633 del 1972 (in quanto nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari superiore a cinque ovvero a quindici milioni ma non a quaranta milioni), si tiene conto degli acquisti inerenti l'attività agricola risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali ancorché non registrate.
  In caso di beni strumentali utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, il costo deducibile deve essere assunto al netto della parte relativa agli oneri finanziari. Tale quota è pari alla differenza tra i canoni relativi al periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente, al netto del prezzo di riscatto, diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing. In caso di canoni con Iva indetraibile per l'utilizzatore, ai fini del calcolo della quota di interessi passivi indeducibile, l'importo dei canoni di periodo o il costo del bene devono essere assunti al netto dell'Iva. Se, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, l'importo dei canoni di locazione finanziaria è soggetto a parziale indeducibilità (come nelle ipotesi previste dagli artt. 62, comma 1-bis e 121-bis del TUIR), la quota di interessi passivi indeducibile è solo quella proporzionalmente riferibile alla parte di canone deducibile ai fini del reddito d'impresa. Così, ad esempio, ipotizzando un contratto di leasing avente ad

oggetto un autoveicolo il cui costo sia pari a 60 milioni, tenendo presente che in caso di applicazione della lett. b) del comma 1 dell'art. 121-bis del TUIR si renderebbe deducibile ai fini del reddito d'impresa solo un importo pari al 29,17 per cento (58,33 per cento x 50 per cento) dei canoni di periodo, in sede di determinazione della base imponibile IRAP la quota di interessi passivi indeducibile è pari al 29,17 per cento (58,33 per cento x 50 per cento) calcolata sull'ammontare degli interessi passivi determinati con il sopraindicato meccanismo forfetario.

Nel **rigo IQ25**, vanno indicate le deduzioni spettanti ai sensi dell'art.11, comma 1, **lett. a)**, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997. A tal fine, indicare:
– **in colonna 1**, l'importo dei contributi per assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro;
– **in colonna 2**, l'importo delle spese relative agli apprendisti;
– **in colonna 3**, il 70 per cento delle spese relative al personale impiegato nel periodo d'imposta con contratto di formazione lavoro;
– **in colonna 4**, l'importo complessivo delle deduzioni spettanti.

1.5 Sezione IV - Esercenti arti e professioni

La sezione IV va compilata dai soggetti esercenti arti e professioni di cui all'art.49, comma 1, del Tuir, per i quali, ai sensi dell'art.8 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, la base imponibile si determina sottraendo dall'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta l'ammontare dei costi inerenti all'attività sostenuti nello stesso periodo d'imposta, compreso l'ammortamento dei beni materiali e immateriali ed esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente.

Anche per tali soggetti vale la previsione **dell'art. 11-bis, comma 1**. del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, in base alla quale i componenti positivi e negativi del valore della produzione si assumono secondo le regole applicabili ai fini della determinazione dei relativi redditi di lavoro autonomo.
Gli esercenti arti e professioni che, ai fini dell'Irpef, si avvalgono del regime forfetario di determinazione del reddito di lavoro autonomo, di cui all'art. 3 della legge n. 662 del 1996, possono optare per la determinazione della base imponibile IRAP secondo le regole dell'art.17, comma 2, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997. In tal caso, va compilata la successiva sezione V. L'opzione non è vincolante per i successivi periodi d'imposta e può essere esercitata a prescindere dalle modalità di determinazione dell'imposta adottate in sede di versamenti in acconto.

Per la determinazione della base imponibile assumono, in particolare, rilievo:

- **rigo IQ27**, compensi derivanti dall'attività professionale o artistica. Riportare la somma degli importi indicati nei **righi RE3, RE4 e RE5** della dichiarazione dei redditi (con esclusione dei compensi dichiarati per adeguamento ai parametri ai sensi dell'art. 3, comma 126, della citata legge n. 662 del 1996);

- **rigo IQ28**, costi inerenti all'attività esercitata. Indicare l'importo complessivo dei seguenti costi ammessi in deduzione:

– quote di ammortamento e spese per acquisto di beni mobili di costo unitario non superiore a 1.000.000 (di cui al **rigo RE 7** della dichiarazione dei redditi);
– canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili, al netto degli interessi passivi (importo di **colonna 2 del rigo RE8** della dichiarazione dei redditi. L'importo degli interessi passivi incluso nei canoni di locazione finanziaria è pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente, al netto del prezzo di riscatto, diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata del contratto. In caso di canoni con IVA indetraibile per l'utilizzatore, ai fini del calcolo della quota di interessi passivi indeducibile, l'importo dei canoni di periodo o il resto del bene devono essere assunti al netto dell'Iva. Se, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, l'importo dei canoni di locazione finanziaria è soggetto a parziale indeducibilità (come nelle ipotesi previste dall'art. 121-bis del Tuir), la quota di interessi passivi indeducibile è solo quella proporzionalmente riferibile alla parte di canone deducibile. Così, ad esempio, ipotizzando un contratto di leasing avente ad oggetto un autoveicolo il cui costo sia pari a 60 milioni, tenendo presente che in caso di applicazione della lett. b) del comma 1 dell'art. 121-bis del Tuir si renderebbe deducibile ai fini del reddito di lavoro autonomo solo un importo pari al 29,17 per cento (58,33 per cento x 50 per cento) dei canoni di periodo, in sede di determinazione della base imponibile IRAP la quota di interessi passivi indeducibile è pari al 29,17 per cento (58,33 per cento x 50 per cento) calcolata sull'ammontare degli interessi passivi determinati con il sopraindicato meccanismo forfetario;

– canoni di locazione semplice e/o di noleggio di beni mobili (importo di **rigo RE9** della dichiarazione dei redditi);
– spese relative a immobili (importo di **rigo RE10** della dichiarazione dei redditi); nel caso di immobile utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria stipulato prima del 15 giugno 1990, l'importo deducibile va assunto al netto degli oneri finanziari. La quota dei predetti oneri è determinata con le stesse regole di calcolo in precedenza illustrate con riguardo ai canoni di locazione finanziaria di beni mobili;
– compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti all'attività professionale o artistica (importo di **rigo RE13** della dichiarazione dei redditi);
– spese per consumi di energia elettrica, telefoniche, ecc. (importo di **rigo RE16** della dichiarazione dei redditi);
– spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi, di rappresentanza e altre spese (importi deducibili indicati in **colonna 2 dei righi da RE17 a RE20** della dichiarazione dei redditi).

Nel **rigo IQ29**, vanno indicate le deduzioni spettanti ai sensi dell'art.11, comma 1, **lett. a)**, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997. A tal fine, indicare:
– **in colonna 1**, l'importo dei contributi per assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro;
– **in colonna 2**, l'importo delle spese relative agli apprendisti;
– **in colonna 3**, il 70 per cento delle spese relative al personale impiegato nel periodo d'imposta con contratto di formazione lavoro;
– **in colonna 4**, l'importo complessivo delle deduzioni spettanti.

1.6 Sezione V - Esercenti arti e professioni in regime forfetario Irpef

La sezione V è riservata agli esercenti arti e professioni che applicano ai fini dell'Irpef il regime di determinazione del reddito di cui all'art. 3 della legge n. 662 del 1996 e che intendono avvalersi della facoltà di determinare il valore della produzione assoggettabile a IRAP secondo le disposizioni dell'art. 17, comma 2, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997. Tale norma prevede che la base imponibile può essere calcolata aumentando il reddito di lavoro autonomo, determinato forfetariamente, dell'importo delle retribuzioni e degli altri compensi non deducibili ai fini IRAP e degli interessi passivi. A tal fine, indicare:

• **rigo IQ31**, importo del reddito determinato forfetariamente di cui al rigo **RE24, colonna 2**, della dichiarazione dei redditi;

• **rigo IQ32**, ammontare delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente (così come determinato ai fini previdenziali a norma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n.153); dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi; dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale – esclusi quelli corrisposti a fronte dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere – di cui all'art.81, comma 1, lett.l), del Tuir ; delle indennità e dei rimborsi di cui all'art. 81, comma 1, lett. m), del Tuir;

• **rigo IQ33**, ammontare degli interessi passivi corrisposti nel **1999** (compresi quelli inclusi nei canoni di locazione finanziaria, determinati secondo la procedura illustrata nelle istruzioni al rigo IQ28);

Nel **rigo IQ34**, vanno indicate le deduzioni spettanti ai sensi dell'art.11, comma 1, **lett. a)**, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997. A tal fine, indicare:
– **in colonna 1**, l'importo dei contributi per assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro;
– **in colonna 2**, l'importo delle spese relative agli apprendisti;
– **in colonna 3**, il 70 per cento delle spese relative al personale impiegato nel periodo d'imposta con contratto di formazione lavoro;
– **in colonna 4**, l'importo complessivo delle deduzioni spettanti.

1.7 Sezione VI - Determinazione e riparto della base imponibile e dell'imposta

La presente sezione va utilizzata per la determinazione e il riparto territoriale della base imponibile e della corrispondente imposta.
A questi effetti, occorre procedere, anzitutto, al riparto territoriale del valore della produzione al netto delle deduzioni (rigo IQ43), secondo le regole dettate dall'art.4, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997.
Il riparto va effettuato in misura proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni, dei compensi e degli utili spettanti, rispettivamente, al personale dipendente, ai collaboratori coordinati e continuativi e agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro, addetti con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio della regione (o provincia autonoma) e operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, rispetto all'ammontare complessivo delle retribuzioni, compensi e utili suddetti.

Le retribuzioni vanno assunte per l'importo spettante, così come determinato ai fini previdenziali a norma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Si comprendono nelle retribuzioni anche i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. I compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente prestazioni di lavoro si assumono nell'importo contrattualmente spettante.

Nel calcolo delle retribuzioni, vanno escluse quelle relative al personale dipendente distaccato presso terzi ed incluse quelle relative al personale di terzi impiegato in regime di distacco ovvero in base a contratto di c.d. "lavoro interinale".

L'ammontare complessivo delle retribuzioni e degli altri importi suindicati, va riportato nel **rigo IQ36**. I soggetti che non devono procedere al riparto territoriale del valore della produzione possono omettere l'indicazione di tale dato.

La regola sopra illustrata si applica anche per determinare la quota del valore della produzione derivante da attività produttive svolte all'estero, da parte di soggetti residenti, mediante stabile organizzazione o a base fissa per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, non assoggettabile a tassazione per mancanza del presupposto territoriale.

Per effetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 2, secondo periodo, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, la medesima regola si applica ai fini della ripartizione del valore della produzione netta dei soggetti passivi non residenti che abbiano esercitato attività nel territorio di più regioni.

Se l'attività esercitata nel territorio di regioni (o province autonome) diverse da quella in cui risulta domiciliato il soggetto passivo (ovvero esercitata all'estero) non è svolta con l'impiego di personale ovvero di collaboratori o associati in partecipazione per almeno tre mesi, non si verifica la condizione per procedere al riparto territoriale della base imponibile (ovvero all'esclusione da tassazione).

Si considera prodotto all'estero il valore della produzione derivante da attività esercitata mediante l'utilizzazione di navi iscritte nel registro di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. La quota parte del valore della produzione attribuibile all'utilizzo di dette navi – esclusa la tassazione – è determinata analiticamente sulla base di apposita contabilità separata, a norma dell'art. 5 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997. Analoga disciplina si applica alle imprese che esercitano la pesca oltre gli stretti e a quelli che esercitano la pesca mediterranea. I componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di dette attività e di altre attività eventualmente svolte dalle anzidette imprese, sono imputabili al valore della produzione che si considera prodotto all'estero per la parte del loro importo corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei componenti positivi rilevanti ai fini IRAP specificamente riferibili alle attività che si considerano prodotte all'estero e l'ammontare complessivo di tutti i componenti positivi rilevanti ai fini dell'IRAP.

Per i soli soggetti che svolgono attività agricola nei limiti dell'art. 29 del Tuir, la ripartizione territoriale del valore della produzione netta derivante da tale attività si effettua in misura proporzionalmente corrispondente all'estensione dei terreni ubicati nel territorio della regione (o provincia autonoma) ovvero all'estero.

Nel **rigo IQ37** va indicata l'estensione complessiva dei terreni, calcolata in metri quadrati. I soggetti che non devono procedere al riparto territoriale del valore della produzione possono omettere l'indicazione di tale dato.

Nei **righi da IQ38 a IQ42**, va indicato:
- nella colonna 1, l'ammontare del valore della produzione così come risultante dalle precedenti sezioni;
- nella colonna 2, l'ammontare del valore della produzione relativo all' attività svolta all'estero, che ai sensi dell' art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 1997 è escluso dalla formazione della base imponibile IRAP;
- nella colonna 3, la differenza tra l'ammontare di colonna 1 e quello di colonna 2.

Nel **rigo IQ43** va indicato il totale degli importi di segno positivo indicati nei righi da IQ38 a IQ42, colonna 3.

Nel **rigo IQ44** va indicata la quota di valore della produzione derivante dalla partecipazione a un GEIE (gruppo economico di interesse europeo). Tale quota è attribuita dal GEIE, ai sensi dell'art. 13 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, direttamente al netto delle deduzioni spettanti ai sensi della richiamata **lett. a)** del comma 1 dell'art. 11 nonché ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art. 17. In caso di valore negativo l'importo da indicare deve essere preceduto dal segno meno.

Nei **righi IQ45** e **IQ46** va indicata, rispettivamente, la quota dell'importo indicato nel rigo IQ43, col. 3, assoggettabile all'aliquota ordinaria del 4, 25 per cento e quella, relativa all'esercizio di attività agricole rientranti nei limiti dell'art. 29 del Tuir, assoggettabile all'aliquota ridotta del 1,9 per cento. Tale quota è determinata in proporzione all'ammontare dei ricavi e proventi riferibili all'attività agricola svolta nei limiti del citato art. 29 rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi e degli altri proventi rilevanti ai fini dell'IRAP indicati nelle sezioni I e III. In caso di attività occasionali diverse da quelle agricole (es. attività occasionale di prestazione di servizi con macchine agricole) è assoggettabile ad aliquota ridotta la quota di base imponibile determinata in proporzione all'ammontare dei corrispettivi soggetti a registrazione ai fini Iva riferibili all'attività agricola rispetto all'ammontare complessivo di tutti i corrispettivi soggetti a registrazione ai fini Iva.

Nel caso di esercizio di attività agricola ed attività di agriturismo, indicate nella sezione III, la ripartizione del valore della produzione netta va effettuata sulla base dei dati contabili risultanti dalle rispettive contabilità tenute separatamente ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Nei **righi da IQ47 a IQ67** devono essere indicati:

- nella **colonna 1**, il codice identificativo della regione ovvero della provincia autonoma (vedere tabella IQ);
- nella **colonna 2**, il valore della produzione imputabile a ciascuna regione o provincia autonoma;
- nella **colonna 3**, la riduzione spettante ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 1997. Per effetto di tale norma, ai soggetti che, per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, avrebbero fruito di uno dei regimi di esenzione decennale a carattere territoriale dall'Ilor, è riconosciuta una riduzione del valore della produzione realizzato nella regione di ubicazione dello stabilimento o dell'impianto agevolato, pari al reddito che avrebbe fruito di detta esenzione. La spettanza della riduzione è subordinata alla tenuta di apposita contabilità separata; il relativo importo è pari al reddito che sarebbe stato calcolato, ai fini dell'esenzione dell'Ilor, per lo stesso periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione;
- nella **colonna 4**, la differenza tra l'importo indicato in colonna 2 e quello della colonna 3. In tale colonna va indicato, in corrispondenza della regione o provincia autonoma di produzione, la quota attribuita dal GEIE, indicata nel rigo IQ44. Nel caso in cui tale differenza sia negativa (o pari a zero) non vanno comunque compilate le successive colonne 6 e 8.
- nella **colonna 5**, il codice aliquota: indicare 1 in caso di aliquota ordinaria (4,25 per cento); indicare 2, in caso di aliquota ridotta (1,9 per cento);
- nella **colonna 6**, l'imposta lorda relativa a ciascuna regione o provincia autonoma;
- nella **colonna 7**, le detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 17, comma 3, e 18, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 1997. In particolare, si fa presente che ai sensi dell'art. 17, comma 3, ai soggetti che svolgono attività produttive attraverso stabilimenti industriali tecnicamente organizzati impiantati nel territorio del Mezzogiorno, di cui alla decisione della Commissione delle Comunità europee 1° marzo 1995, n. 95/455/CE, spetta una detrazione dall'imposta di ammontare pari **al 1 per cento** dell'ammontare delle retribuzioni per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalle dichiarazioni presentate ai fini fiscali relative al **1999**, qualora sussistano le condizioni in presenza delle quali si sarebbero applicate le disposizioni relative alla fiscalizzazione degli oneri sociali. L'importo della detrazione così calcolato va detratto in misura proporzionalmente corrispondente all'imposta afferente le singole regioni o province autonome;
- nella **colonna 8**, la differenza tra l'importo indicato in colonna 6 e quello della colonna 7, che costituisce l'imposta netta spettante a ciascuna regione (o provincia autonoma).

Se il valore della produzione è assoggettabile in parte ad aliquota ridotta (1,9 per cento) e in parte ad aliquota ordinaria (4,25 per cento), le operazioni di riparto della base imponibile e dell'imposta vanno riferite separatamente alle due quote (utilizzando, se del caso, un quadro aggiuntivo ai soli fini delle operazioni di ripartizione).

1.8 Sezione VII - Dati concernenti il versamento dell'imposta

Nel **rigo IQ68** va indicata la somma degli importi di colonna 8 dei righi da IQ47 a IQ67.

Nel **rigo IQ69** va indicato l'importo della detrazione spettante ai sensi dell'art. 45, **comma 6,** del citato D.Lgs. n. 446 del 1997. Tale detrazione (c. d. clausola di salvaguardia) è pari **al cinquanta per cento dell'importo indicato nel rigo IQ68 del "Mod. UNICO 99 – Persone fisiche".**

Nel **rigo IQ70** va indicato l'importo dell'Irap dovuta (differenza tra importi di rigo IQ68 e rigo IQ69). Se la detrazione è superiore all'imposta dovuta, indicare zero.

Nel **rigo IQ71** va indicata l'eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione (importo di colonna 2 del rigo RX4 del "Mod. UNICO 99 – Persone fisiche").

Nel **rigo IQ72** va indicato l'ammontare di detta eccedenza utilizzato in compensazione entro la data di presentazione della dichiarazione e indicato nella colonna "Importi a credito compensati" dei modelli di versamento F24.

Nel **rigo IQ73** va indicato l'importo complessivo delle rate di acconto effettivamente versate o compensate in F24.

La differenza tra l'importo indicato nel rigo IQ70 e la somma degli importi indicati nei righi IQ71 e IQ73, diminuita dell'importo di rigo IQ72, va indicata nel **rigo IQ74**, (imposta a debito) o nel **rigo IQ75** (imposta a credito).

1.9 Sezione VIII - Dati rilevanti per l'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti

La presente sezione è riservata ai soggetti residenti negli Stati Uniti con stabile organizzazione o base fissa in Italia per l'indicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione della Convenzione. In tale sezione va, in particolare, indicato:

- rigo **IQ76**, l'ammontare dei costi per lavoro dipendente e degli altri costi assimilati (compensi per collaborazioni coordinate e continuative, per lavoro autonomo occasionale, per associazioni in partecipazione con apporto di solo lavoro) indeducibili ai fini dell'IRAP;
- rigo **IQ77**, l'ammontare degli interessi passivi e degli altri oneri finanziari indeducibili ai fini dell'IRAP, al lordo degli interessi attivi e degli altri proventi finanziari esclusi dalla formazione della base imponibile;
- rigo **IQ78**, l'importo dell'IRAP accreditabile, soggetto alle limitazioni della legge tributaria statunitense, corrispondente al rapporto tra la base imponibile rettificata – costituita dalla differenza tra la base imponibile totale (su cui è applicata l'IRAP) e la somma degli importi dei righi **IQ76** e **IQ77** – e la base imponibile totale. A maggior chiarimento si formula il seguente esempio: si assuma che la base imponibile dell'IRAP sia pari a 100 milioni – che gli interessi passivi ed il costo del lavoro non dedotti siano pari, rispettivamente, a 10 milioni e a 20 milioni. Si ipotizzi, inoltre, per semplicità, che l'IRAP dovuta sia pari a 5 milioni. La formula per la determinazione del credito d'imposta risulta essere la seguente:

$$\frac{100.000.000 - (10.000.000 + 20.000.000)}{100.000.000} =$$

$$\frac{100.000.000 - (30.000.000)}{100.000.000} = \frac{70.000.000}{100.000.000} = 70\%$$

credito di imposta = 5.000.000 x 70% = 3.500.000

Versamento dell'acconto

L'acconto dell'IRAP è dovuto nella misura del 98 per cento dell'importo di rigo IQ70 (sempreché l'importo ivi indicato superi lire centomila, pari a **euro 51,65**). Il versamento dell'acconto deve essere effettuato in due rate: la prima, pari al 40 per cento, entro il termine di presentazione della presente dichiarazione e la seconda, pari al residuo 60 per cento nel corso del mese di novembre 2000; il versamento della prima rata non è dovuto se di importo non superiore a lire 200.000 pari a **euro 103,29**. È in facoltà del contribuente commisurare i versamenti in acconto sulla base dell'imposta che si prevede di determinare per l'anno di competenza. Ferma restando in tal caso, l'applicazione, ai fini del regime sanzionatorio, delle disposizioni del comma 2 dell'art. 4 del D.L. n. 69 del 1989, convertito dalla legge n. 154 dello stesso anno.

Non sono obbligati al versamento dell'acconto i produttori agricoli che nel **1999** risultavano esonerati dagli adempimenti Iva ai sensi dell'art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972 e che in tale anno hanno superato i limiti previsti per l'esonero.

Sono, invece, tenuti a tale versamento i produttori agricoli che, avendo superato nell'anno **1999** il limite di un terzo, non rientrano nel regime di esonero per l'anno **2000**.

TABELLA IQ - ELENCO REGIONI E PROVINCE AUTONOME

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
01	Abruzzo	08	Lazio	15	Sardegna
02	Basilicata	09	Liguria	16	Sicilia
03	Bolzano	10	Lombardia	17	Toscana
04	Calabria	11	Marche	18	Trento
05	Campania	12	Molise	19	Umbria
06	Emilia Romagna	13	Piemonte	20	Valle d'Aosta
07	Friuli Venezia Giulia	14	Puglia	21	Veneto

UNICO 2000 Persone fisiche

MINISTERO DELLE FINANZE

Periodo d'imposta 1999

019

CODICE FISCALE

IRAP

QUADRO IQ

Determinazione dell'imposta

Mod. N.

Sez. I Imprese

Produttori agricoli ☐

		Valori contabili	Variazioni In aumento	Variazioni In diminuzione	Valori IRAP
IQ1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1 ,000	2 ,000	3 ,000	4 ,000
IQ2	Variazioni delle rimanenze	,000	,000	,000	,000
IQ3	Variazioni di lavori in corso su ordinazione	,000	,000	,000	,000
IQ4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	,000	,000	,000	,000
IQ5	Altri ricavi e proventi	,000	,000	,000	,000
IQ6	**Totale componenti positivi**				,000
IQ7	Costi per materie prime, merci, ecc.	1 ,000	2 ,000	3 ,000	4 ,000
IQ8	Costi per servizi	,000	,000	,000	,000
IQ9	Costi per il godimento di beni di terzi	,000	,000	,000	,000
IQ10	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	,000	,000	,000	,000
IQ11	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	,000	,000	,000	,000
IQ12	Variazioni delle rimanenze	,000	,000	,000	,000
IQ13	Oneri diversi di gestione	,000	,000	,000	,000
IQ14	Accantonamenti ex artt. 70 e 73 del Tuir	,000	,000	,000	,000
IQ15	**Totale componenti negativi**				,000

		Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro	Spese apprendisti	Contratti formazione lavoro	
IQ16	**Deduzioni ex art. 11, comma 1, lett. a** (di cui:	1 ,000	2 ,000	3 ,000)	4 ,000
IQ17	**Valore della produzione netta** (IQ6 – IQ15 – IQ16 col. 4)				,000

Sez. II Imprese in regime forfetario

		Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro	Spese apprendisti	Contratti formazione lavoro	
IQ18	Reddito d'impresa determinato forfetariamente				,000
IQ19	Retribuzioni, compensi e altre somme				,000
IQ20	Interessi passivi				,000
IQ21	**Deduzioni ex art. 11, comma 1, lett. a** (di cui:	1 ,000	2 ,000	3 ,000)	4 ,000
IQ22	**Valore della produzione netta** (IQ18 + IQ19 + IQ20 — IQ21 col. 4)				,000

Sez. III Produttori agricoli

		Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro	Spese apprendisti	Contratti formazione lavoro	
IQ23	Corrispettivi				,000
IQ24	Acquisti destinati alla produzione				,000
IQ25	**Deduzioni ex art. 11, comma 1, lett. a** (di cui:	1 ,000	2 ,000	3 ,000)	4 ,000
IQ26	**Valore della produzione netta** (IQ23 — IQ24 — IQ25 col. 4)				,000

Sez. IV Esercenti arti e professioni

		Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro	Spese apprendisti	Contratti formazione lavoro	
IQ27	Compensi derivanti dall'attività professionale e artistica				,000
IQ28	Costi inerenti all'attività esercitata				,000
IQ29	**Deduzioni ex art. 11, comma 1, lett. a** (di cui:	1 ,000	2 ,000	3 ,000)	4 ,000
IQ30	**Valore della produzione netta** (IQ27 — IQ28 — IQ29 col. 4)				,000

Sez. V Esercenti arti e professioni in regime forfetario Irpef

		Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro	Spese apprendisti	Contratti formazione lavoro	
IQ31	Reddito di lavoro autonomo determinato forfetariamente				,000
IQ32	Costo del personale dipendente, dei compensi ai collaboratori coordinati e continuativi ed altri				,000
IQ33	Interessi passivi				,000
IQ34	**Deduzioni ex art. 11, comma 1, lett. a** (di cui:	1 ,000	2 ,000	3 ,000)	4 ,000
IQ35	**Valore della produzione netta** (IQ31 + IQ32 + IQ33 — IQ34 col. 4)				,000

IQ1

Codice fiscale (*) Mod. N. (*) 028

Sez. VI
Determinazione e riparto della base imponibile e dell'imposta

		Estero		Italia
IQ36	Ammontare complessivo delle retribuzioni			.000
IQ37	Estensione complessiva dei terreni in metri quadri			
IQ38	Valore della produzione di rigo IQ17	1 .000	2 .000	3 .000
IQ39	Valore della produzione di rigo IQ22	.000	.000	.000
IQ40	Valore della produzione di rigo IQ26	.000	.000	.000
IQ41	Valore della produzione di rigo IQ30	.000	.000	.000
IQ42	Valore della produzione di rigo IQ35	.000	.000	.000
IQ43	**Totale** (vedere istruzioni)			.000
IQ44	Quota del valore della produzione attribuita da GEIE			.000
IQ45	Importo di rigo IQ43 soggetto ad aliquota del 4,25%			.000
IQ46	Importo di rigo IQ43 soggetto ad aliquota del 1,9%			.000

	Codice regione	Valore della produzione	Riduzione (art. 17, comma 1)	Base imponibile	Codice aliquota	Imposta lorda	Detrazioni (art. 17, comma 3 e art. 18, comma 1)	Imposta netta
IQ47	1	2 .000	3 .000	4 .000	5	6 .000	7 .000	8 .000
IQ48		.000	.000	.000		.000	.000	.000
IQ49		.000	.000	.000		.000	.000	.000
IQ50		.000	.000	.000		.000	.000	.000
IQ51		.000	.000	.000		.000	.000	.000
IQ52		.000	.000	.000		.000	.000	.000
IQ53		.000	.000	.000		.000	.000	.000
IQ54		.000	.000	.000		.000	.000	.000
IQ55		.000	.000	.000		.000	.000	.000
IQ56		.000	.000	.000		.000	.000	.000
IQ57		.000	.000	.000		.000	.000	.000
IQ58		.000	.000	.000		.000	.000	.000
IQ59		.000	.000	.000		.000	.000	.000
IQ60		.000	.000	.000		.000	.000	.000
IQ61		.000	.000	.000		.000	.000	.000
IQ62		.000	.000	.000		.000	.000	.000
IQ63		.000	.000	.000		.000	.000	.000
IQ64		.000	.000	.000		.000	.000	.000
IQ65		.000	.000	.000		.000	.000	.000
IQ66		.000	.000	.000		.000	.000	.000
IQ67		.000	.000	.000		.000	.000	.000

Sez. VII
Dati concernenti il versamento dell'imposta

IQ68	Totale imposta	.000
IQ69	Riduzione imposta	.000
IQ70	Imposta dovuta	.000
IQ71	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione	.000
IQ72	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24	.000
IQ73	Acconti versati	.000
IQ74	Importo a debito	.000
IQ75	Importo a credito	.000

Sez. VIII
Dati per l'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti

IQ76	Ammontare dei costi del lavoro dipendente e assimilati indeducibili	.000
IQ77	Interessi passivi e altri oneri finanziari indeducibili	.000
IQ78	Importo a debito	.000

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

IQ2

MINISTERO DELLE FINANZE

UNICO 2000
Società di persone ed equiparate

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive 2
Società di persone ed equiparate
Quadro IQ

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO IRAP

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

1.1 Generalità

Il modello IRAP "UNICO 2000 – Società di persone ed equiparate" va utilizzato per la dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), istituita dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni (D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422, D.Lgs 10 giugno 1999, n. 176, legge 23 dicembre 1999, n. 488 e D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506).

Presupposto dell'imposta, il cui periodo coincide con quello valevole ai fini delle imposte sui redditi, è l'esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

Ai sensi degli articoli 2 e 3, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 1997 assumono veste di soggetti passivi del tributo le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5 del Tuir, comprese le associazioni costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni.

I gruppi economici di interesse europeo (GEIE) non sono soggetti passivi di imposta; Il valore della produzione netta di tali gruppi residenti o delle stabili organizzazioni di gruppi non residenti, determinato secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.Lgs. n. 446 del 1997, è imputato a ciascun membro nella proporzione prevista dal contratto di gruppo o, in mancanza, in parti uguali. Ciascun membro del gruppo è obbligato in solido con gli altri al versamento dell'imposta dovuta.

La presentazione della dichiarazione IRAP da parte dei soggetti non tenuti alla dichiarazione in forma unificata deve comunque avvenire congiuntamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi con il mod. "UNICO 2000 - Società di persone ed equiparate" nel quale, in particolare, andrà barrata la casella IRAP della sezione "Tipo di dichiarazione".

La dichiarazione IRAP va presentata anche dai soggetti in liquidazione volontaria. Nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa, l'obbligo dichiarativo sussiste solo se vi è esercizio provvisorio: in tale ipotesi, l'imposta è determinata secondo le stesse regole applicabili in via ordinaria e il curatore ovvero il commissario liquidatore sono tenuti a presentare la dichiarazione IRAP in relazione ai singoli periodi d'imposta, compresi nell'ambito della procedura, autonomamente considerati.

Il presente quadro deve essere utilizzato dalle società e associazioni, residenti nel territorio dello Stato, di seguito elencate:
- società semplici;
- società in nome collettivo ed in accomandita semplice;
- società d'armamento (equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice, a seconda che siano state costituite all'unanimità o a maggioranza);
- società di fatto o irregolari (equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici a seconda che esercitino o meno attività commerciale);
- associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni;
- aziende coniugali se l'attività è esercitata in società fra i coniugi (coniugi cointestatari della licenza ovvero coniugi entrambi imprenditori).

Si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'attività nel territorio dello Stato. L'oggetto principale è determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base all'attività effettivamente esercitata.

Il quadro IQ è suddiviso in cinque sezioni. Le prime tre attengono alla indicazione dei componenti positivi e negativi rilevanti, per le diverse categorie di soggetti, ai fini della determinazione del valore della produzione netta. In caso di esercizio di attività suscettibili di generare presupposti impositivi diversi, dovrà procedersi separatamente alla determinazione del valore della produzione compilando le sezioni corrispondenti a ciascuna attività, e non è possibile operare compensazioni tra risultati positivi e risultati negativi. La quarta e la quinta sezione attengono alla determinazione e alla ripartizione territoriale della base imponibile e dell'imposta spettante a ciascuna regione (o provincia).

Nel caso in cui il contribuente si avvalga della facoltà di redigere la dichiarazione in euro:
- **tutti gli importi devono essere espressi in tale moneta non essendo possibile indicare alcuni importi in lire e altri in euro;**
- **gli importi vanno espressi in unità di euro (senza tener conto degli zeri prestampati), arrotondando per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro, ovvero per difetto, se inferiore a tale limite (esempio: 55,50 va arrotondato a 56; 65,62 va arrotondato a 66; 65,49 va arrotondato a 65);**
- **le dichiarazioni da presentarsi successivamente alla prima redatta in euro devono essere obbligatoriamente redatte in euro.**

Nelle istruzioni che seguono, per gli importi in cifra fissa viene indicato anche il controvalore in euro.

1.2 Sezione I - Società esercenti attività commerciali o attività finanziarie

La sezione I deve essere compilata dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del Tuir, a prescindere dal regime di contabilità adottato. Si tratta, in via generale, degli stessi soggetti tenuti, a seconda dei casi, alla presentazione del quadro RF ovvero del quadro RG della dichiarazione dei redditi.

In caso di opzione, ai sensi dell'art.9 comma 2, del citato D.Lgs n. 446, per la determinazione della base imponibile secondo le regole ordinarie, devono compilare la presente sezione, barrando l'apposita casella "Produttori agricoli", anche i seguenti soggetti:

– le società semplici che esercitano attività agricola nei limiti dell'art. 29 del Tuir,

– le società di persone ed equiparate che svolgono attività di allevamento e che determinano il reddito eccedente i limiti di cui al citato art. 29 secondo le regole dell'art. 78 dello stesso Tuir;

– le società di persone ed equiparate che svolgono attività di agriturismo e che si avvalgono, ai fini dell'Irpef, del regime forfetario di determinazione del reddito di cui all'art. 5 della L. 30 dicembre 1991, n. 413.

L'opzione esercitata ha effetto per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione e per i tre successivi, al termine dei quali può essere revocata.
Sono tenute a compilare la presente sezione ,pertanto, anche le società in questione che abbiano esercitato l'opzione del citato comma 2 dell'art. 9 del D.Lgs. n. 446 nel quadro IQ del "Mod. UNICO 1999 - Società di persone ed equiparate".

Sono comunque tenute alla compilazione della presente sezione le imprese di allevamento che non determinano il reddito eccedente i limiti del suddetto art. 29 secondo le regole del citato art. 78 del Tuir, le imprese di agriturismo che non si avvalgono ai fini dell'Irpef del regime forfetario e le altre imprese agricole che eccedono i limiti di cui al medesimo art. 29.

Ai sensi dell'art. 5 del citato D. Lgs. n. 446 del 1997, la base imponibile è costituita dalla differenza tra la somma dei componenti positivi classificabili nelle voci di cui alla lett. A) del comma 1 dell'art. 2425 del codice civile e la somma dei componenti negativi classificabili nelle voci di cui alla lett. B) dello stesso comma 1 dell'art. 2425, con esclusione delle perdite su crediti, **anche se di natura estimativa (accantonamenti o svalutazioni dirette)**, e dei costi per il personale dipendente classificabili nelle voci B9 e B14.

Indipendentemente dalla collocazione degli stessi nel conto economico, i componenti positivi e negativi concorrono a formare la base imponibile **in ragione della loro corretta classificazione**.
Concorrono a formare la base imponibile i componenti positivi e negativi classificabili in voci di conto economico non indicate nel citato art. 5 del D. Lgs. n. 446 che costituiscono variazioni di componenti positivi o negativi classificabili in voci di conto economico indicate nel suddetto art. 5 di precedenti esercizi ovvero rettifiche di elementi patrimoniali da cui potranno derivare componenti positivi o negativi rilevanti ai fini IRAP in successivi esercizi. Può essere, ad esempio, il caso dei resi e degli sconti, riferiti a vendite di merci di precedenti esercizi, clas-

sificati nella voce E21 del conto economico; oppure, delle rivalutazioni di carattere straordinario delle rimanenze di magazzino, conseguenti al mutamento del criterio valutativo in precedenza adottato, classificate nella voce E20.

I componenti positivi e negativi del conto economico che concorrono a formare la base imponibile IRAP vanno assunti con le variazioni in aumento e in diminuzione a essi apportate ai fini delle imposte sui redditi; ad eccezione di quelle previste dagli artt. 58, 63 e 75, commi 5, seconda parte, e 5-bis, del Tuir e dall'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

I costi sostenuti per l'acquisizione di beni e servizi destinati alla generalità dei dipendenti ovvero costituenti elementi accessori ("fringe benefits") della retribuzione – non classificabili quindi nelle voci B9 e B14 del conto economico – sono ammessi in deduzione nei limiti e alle condizioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

Le erogazioni liberali, comprese quelle previste dal comma 2 dell'art. 65 del Tuir, non sono ammesse in deduzione ai fini IRAP.

Anche se non imputati a conto economico, concorrono alla formazione della base imponibile: il valore normale dei beni di cui all'art.53, comma 1, lett. a) e b), del Tuir destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci ; le plusvalenze di cui all'art. 54, comma 1, lett. d), del Tuir, sempreché relative a beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi; gli altri componenti positivi di cui all'art. 76, comma 5, del Tuir.

Non costituisce destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'art. 13, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 460 del 1997, la cessione gratuita alle ONLUS di derrate alimentari e prodotti farmaceutici, effettuata in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale. Il costo di tali beni rileva ai fini della determinazione della base imponibile IRAP alle stesse condizioni valevoli ai fini delle imposte sui redditi.

Per effetto del comma 3 dello stesso art. 13 del D. Lgs. n 460 del 1997, non costituisce, inoltre, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa la cessione gratuita alle ONLUS di beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, diversi da quelli indicati nel precedente comma 2. In questo caso, tuttavia, il costo dei beni non assume rilievo ai fini della determinazione della base imponibile IRAP.

Gli elementi positivi o negativi tassabili o deducibili ai fini delle imposte sui redditi, ma non costituenti voci classificabili nel conto economico, non assumono rilievo ai fini della determinazione della base imponibile (ad esempio: ricavi indicati in dichiarazione dei redditi per adeguamento ai parametri ai sensi dell'art. 3, comma 126, della legge n. 662 del 1996 e agli studi di settore di cui all'art. 10, comma 10, della legge n. 146 del 1998; rendita catastale assunta a tassazione ai sensi dell'art. 57 del Tuir anche assenza di proventi effettivamente conseguiti, ferma restando, in questo caso, l'irrilevanza dei componenti negativi afferenti tali immobili imputati al conto economico).

Per la compilazione dei righi della sezione I indicare:

in colonna 1, i valori contabili dei componenti positivi e negativi rilevanti ai fini della base imponibile IRAP; nel caso in cui il conto economico non risulti redatto secondo lo schema previsto dall'art. 2425 del codice civile, occorre procedere alla riclassificazione dei componenti secondo il suddetto schema;

nelle colonne 2 e 3, le variazioni in aumento e in diminuzione degli importi contabili derivanti dall'applicazione delle regole di determinazione della base imponibile dell'IRAP;

in colonna 4, il valore di ciascun componente positivo e negativo così come risultante dalla somma algebrica degli importi indicati nelle precedenti colonne.

I soggetti in contabilità semplificata devono compilare la sola colonna 4, indicando i componenti positivi e negativi desunti dalle scritture contabili direttamente riclassificati agli effetti dell'IRAP.

Ai fini della determinazione della base imponibile dei soggetti tenuti alla compilazione della presente sezione, assumono rilievo, in particolare:

- **rigo IQ1**, ricavi delle vendite di beni e delle prestazioni di servizi oggetto dell'attività esercitata. **In colonna 2 va indicato il valore normale dei beni di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) e b), del Tuir destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci.** Nella stessa colonna vanno, inoltre, indicati i corrispettivi non annotati nelle scritture contabili e per i quali il contribuente si sia avvalso delle disposizioni relative al c.d. "ravvedimento operoso" ai fini penali. In colonna 3, va indicata la quota parte del corrispettivo ricevuto, in caso di lavoro interinale, corrispondente al rimborso dei costi retributivi e contributivi, ove anche tale quota sia stata classificata nella voce A1 del conto economico;

- **rigo IQ2**, importo complessivo delle variazioni dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (in caso di valore negativo, l'importo da indicare in colonna 1 e/o 4 deve essere preceduto dal segno meno);

- **rigo IQ3**, importo delle variazioni dei lavori in corso su ordinazione (in caso di valore negativo, l'importo da indicare in colonna 1 e/o 4 deve essere preceduto dal segno meno);

- **rigo IQ4**, incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni;

- **rigo IQ5**, altri ricavi e proventi ordinari, inclusi i contributi in conto esercizio ed esclusi comunque i proventi di tipo finanziario (interessi, dividendi, profitti su realizzo di titoli, ecc.). In colonna 2 va indicato l'importo delle plusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, ove non imputato nella voce A5 del conto economico, con esclusione comunque delle plusvalenze derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. In caso di rateizzazione, va indicato, in colonna 3, la parte delle plusvalenze, realizzate nel periodo d'imposta oggetto di dichiarazione, rinviata ai periodi successivi e, in colonna 2, la quota delle plusvalenze, realizzate in precedenti periodi, di competenza del periodo stesso.

  In colonna 2, va inoltre indicato l'importo delle plusvalenze derivanti dalla destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei suddetti beni strumentali o dalla loro assegnazione ai soci. In tale colonna va indicato l'importo della riserva per ammortamento anticipato in sospensione d'imposta eventualmente distribuito nel corso del periodo oggetto di dichiarazione.

  I contributi erogati in base a norma di legge concorrono in ogni caso alla formazione della base imponibile IRAP, ad eccezione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione (è il caso, ad esempio, del credito d'imposta concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'assunzione di nuovi dipendenti). Non concorre a formare la base imponibile il **premio di cui all'art. 1 comma 2, del D.L. 31 maggio 1999, n. 154, convertito dalla legge 30 luglio 1999, n. 249, riconosciuto per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca.**

  In colonna 3 vanno indicati gli importi spettanti a fronte del distacco del personale dipendente presso terzi (compresa la parte eccedente il rimborso degli oneri retributivi e contributivi). Nella stessa colonna va inoltre indicato l'importo ricevuto, in caso di c.d. "lavoro interinale", a titolo di rimborso dei costi retributivi e contributivi, ove classificato nella voce A5. Vanno altresì indicate, in tale colonna, le sopravvenienze e insussistenze relative a componenti del conto economico di precedenti esercizi non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP (come nel caso di fondi per rischi ed oneri non deducibili rivelatisi esuberanti);

- **rigo IQ10**, costi per materie prime, sussidiarie e merci;

- **rigo IQ11**, costi per servizi. Non sono deducibili: i costi sostenuti per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa a meno che la prestazione sia resa da un soggetto – residente o non residente – nell'ambito della propria attività artistica o professionale; i costi per lavoro autonomo occasionale - esclusi quelli sostenuti a fronte dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere - di cui all'art. 81, comma 1, lett e), del Tuir; i costi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente, di cui all'art. 47 del Tuir; gli utili spettanti agli associati in partecipazione di cui all'art. 49, comma 2, lett. c) del Tuir; i costi sostenuti per l'impiego di personale dipendente di terzi distaccato presso l'impresa; i costi sostenuti dall'impiego di personale in base a contratto di lavoro interinale, ad eccezione, in questo caso, della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi. L'importo dei predetti costi (o utili), classificati nella voce B7 del conto economico, va indicato in colonna 3. I costi per servizi collegati a trasferte dei dipendenti o dei collaboratori (quali quelli per vitto, al-

loggio e trasporto) sono deducibili – fermi restando i limiti previsti dall'art. 62, commi 1-bis e 1-ter, del Tuir – a condizione che siano stati sostenuti direttamente dall'impresa ovvero da questa rimborsati analiticamente al dipendente o al collaboratore; non sono, quindi, deducibili oltre alle indennità di trasferta riconosciute ai dipendenti, anche se nei limiti indicati dall'art. 48, comma 5, del Tuir, le c.d. indennità chilometriche;

- **rigo IQ12**, costi per il godimento di beni di terzi. In caso di beni utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, il costo deducibile deve essere assunto al netto della parte relativa agli oneri finanziari. Tale quota è pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente, al netto del prezzo di riscatto, diviso per il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata del contratto. In caso di canoni con IVA indetraibile per l'utilizzatore, ai fini del calcolo della quota di interessi passivi indeducibile, l'importo dei canoni di periodo e il costo del bene devono essere assunti al netto dell'IVA. Se, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, i canoni di locazione finanziaria sono soggetti a parziale indeducibilità (come nelle ipotesi previste dagli artt. 62, comma 1-bis, e 121-bis del Tuir), la quota di interessi passivi indeducibile è solo quella proporzionalmente riferibile alla parte dei canoni deducibile. Così, nell'ipotesi di contratto di leasing di un autoveicolo il cui costo sia pari a 60 milioni, tenendo presente che, ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 121-bis del Tuir, è deducibile, ai fini del reddito d'impresa, solo un importo pari al 29,17 per cento dei canoni di periodo (35 mil./60 mil. per cento x 50 per cento), la quota di interessi passivi indeducibile ai fini IRAP è pari al 29,17 per cento degli interessi passivi determinati con il sopraindicato meccanismo forfetario.

- **rigo IQ13**, ammortamenti delle immobilizzazioni materiali. In colonna 2 va indicato l'importo dell'ammortamento anticipato accantonato in apposita riserva, deducibile ai sensi dell'art. 67, comma 3, del Tuir.

- **rigo IQ14**, ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali;

- **rigo IQ15**, importo complessivo delle variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e merci; in caso di valore positivo, l'importo da indicare deve essere preceduto dal segno più;

- **rigo IQ16**, oneri diversi di gestione. In colonna 2 va indicato l'importo delle minusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione comunque di quelle derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. In colonna 3 vanno indicate le perdite su crediti e, se,relative a componenti del conto economico non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP, le sopravvenienze passive di cui all'art. 66 del Tuir;

- **rigo IQ17**, accantonamenti deducibili. Ai fini della determinazione della base imponibile IRAP assumono rilievo gli accantonamenti per rischi e oneri ammessi in deduzione ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione di quelli per rischi su crediti. In tale rigo vanno pertanto indicati esclusivamente gli accantonamenti effettuati ai sensi degli articoli 70, comma 3, (limitatamente a quelli relativi alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia) e 73, commi 1, 2 e 3 del Tuir. Per le imprese in contabilità semplificata rilevano unicamente le quote relative alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia, sempreché risultino iscritte nei registri di cui all'articolo 18, comma 1, del DPR n. 600 del 1973;

- **rigo IQ21**, deduzioni spettanti ai sensi dell'art.11, comma 1, **lett. a)**, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997. Si tratta, in particolare: dei contributi per assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (quali, ad esempio, i contributi Inail, Ipsema per il settore marittimo, Enpaia per il settore agricolo), deducibili per il loro intero ammontare. In caso di distacco di personale o di cd. "lavoro interinale" la deduzione spetta all'impresa che utilizza il personale; delle spese relative agli apprendisti, anch'esse integralmente deducibili e, nei limiti del 70 per cento, delle spese relative al personale impiegato nel periodo d'imposta con contratto di formazione lavoro. Nel **campo 4** va indicato l'importo complessivo di tali deduzioni.

Le società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, per le quali sussista l'obbligo dell'iscrizione - ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 - nell'apposita sezione dell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario, de-

terminano la base imponibile secondo le regole contenute nel comma 1-bis del citato art. 6 del D.Lgs. n. 446 del 1997. In caso di attività svolta non in via esclusiva, l'obbligo di iscrizione nel suddetto elenco ricorre al verificarsi dei requisiti oggettivi stabiliti dal decreto del Ministro del tesoro 6 luglio 1994. Nel periodo d'imposta in cui sussiste l'obbligo di iscrizione, l'applicazione del citato comma 1-bis dell'art. 6 del D. Lgs. n. 446 è tuttavia subordinata alla verifica, relativamente al medesimo periodo d'imposta, dei requisiti oggettivi di prevalenza di cui al citato decreto ministeriale.
Per tali soggetti, tenuti alla redazione del conto economico ai sensi dell'art. 2425 del codice civile, assumono rilievo ai fini IRAP, oltre ai componenti positivi e negativi indicati nell'art. 5 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, alcuni componenti positivi e negativi di natura finanziaria. Pertanto, le società in questione sono tenute a indicare anche i seguenti componenti:

- **rigo IQ6**, interessi attivi e proventi assimilati di cui alla voce C16 del conto economico;
- **rigo IQ7**, proventi da partecipazione ai fondi comuni di investimento, al netto del credito d'imposta (di cui alla stessa voce C16 di conto economico);
- **rigo IQ8**, profitti derivanti dal realizzo di attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni (di cui alle voci C15 e C16 del conto economico) e rettifiche di valore delle stesse attività (di cui alla voce D18 del conto economico). **In colonna 2, va indicato il valore normale dei beni di cui all'art. 53,comma 1, lett. c), del Tuir, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci;**
- **rigo IQ18**, interessi passivi e oneri finanziari assimilati (di cui alla voce C17 del conto economico);
- **rigo IQ19**, perdite derivanti dal realizzo di attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni (di cui alla voce C17 del conto economico) e rettifiche di valore delle stesse attività (di cui alla voce D18 del conto economico).

1.3 Sezione II - Società esercenti attività agricola

Questa sezione va compilata dalle società semplici titolari di reddito agrario di cui all'art. 29 del Tuir, dalle società di persone ed equiparate esercenti attività di allevamento di animali che determinano il reddito eccedente i limiti dello stesso art. 29 secondo le disposizioni del successivo art. 78 del Tuir nonché da quelle che esercitano attività di agriturismo che si avvalgono, ai fini delle imposte sui redditi, del regime forfetario di cui all'art. 5 della L. 30 dicembre 1991, n. 413 (sempreché non esercitino – o abbiano esercitato nella precedente dichiarazione – l'opzione di cui al citato art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 446).

In caso di esercizio congiunto di attività agricola e di attività di agriturismo, per la quale ci si avvalga del regime forfetario, è consentito compilare la presente sezione cumulando i dati delle due attività. Tuttavia, trattandosi di attività che generano presupposti impositivi autonomi, non è possibile operare eventuali compensazioni tra risultati positivi e risultati negativi; in tal caso, è pertanto necessario compilare due distinti quadri IQ.

In base all'art. 3, comma 1, lett. d), del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, non sono soggetti passivi IRAP i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti Iva nell'anno **1999**, ai sensi dell'art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972 , a condizione che non abbiano rinunciato al regime di esonero (e sempreché non svolgano altre attività rilevanti ai fini del tributo). Tali produttori agricoli, tuttavia, assumono veste di soggetti passivi IRAP se nell'anno 1999 hanno superato il limite di un terzo per le operazioni diverse da quelle indicate nel comma 1 dello stesso art. 34, a meno che il superamento dipenda da cessioni di beni ammortizzabili che non concorrono alla determinazione del volume d'affari ai sensi dell'art. 20 del citato D.P.R. n. 633 del 1972.

Nel **rigo IQ23** va indicato l'ammontare dei corrispettivi soggetti a registrazione ai fini dell'Iva, compresi i corrispettivi per le cessioni di beni strumentali e per le cessioni di quote latte effettuate nell'ambito delle attività agricole rientranti nei limiti dell'art. 29 del Tuir.

Nel **rigo IQ24** va indicato l'ammontare degli acquisti inerenti l'attività agricola soggetti a registrazioni ai fini IVA. Per i produttori agricoli che nell'anno 1999 hanno adottato il regime speciale semplificato di cui all'art. 34, comma 6 del D.P.R. 633 del 1972 (in quanto nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari superiore a cinque ovvero a quindici milioni ma non a quaranta milioni), si tiene conto degli acquisti inerenti l'attività agricola risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali ancorché non registrate. Si precisa

che, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. b), n. 6, del D.Lgs. n. 446 del 1997, nell'ammontare degli acquisti non devono essere compresi gli interessi passivi inclusi nei canoni di locazione finanziaria. Tali interessi sono determinati in misura pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente, al netto del prezzo di riscatto, diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing. In caso di canoni con IVA indetraibile per l'utilizzatore, ai fini del calcolo della quota di interessi passivi indeducibile, l'importo dei canoni di periodo e il costo del bene devono essere assunti al netto dell'IVA.

Nel **rigo IQ25**, vanno indicate le deduzioni spettanti ai sensi dell'art.11, comma 1, **lett. a)**, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997. A tal fine, indicare:
- **in colonna 1**, l'importo dei contributi per assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro;
- **in colonna 2**, l'importo delle spese relative agli apprendisti;
- **in colonna 3**, il 70 per cento delle spese relative al personale impiegato nel periodo d'imposta con contratto di formazione lavoro;
- **in colonna 4**, l'importo complessivo delle deduzioni spettanti.

1.4 Sezione III - Società semplici e associazioni esercenti arti e professioni

La sezione III va compilata dalle società semplici e dalle associazioni esercenti arti e professioni di cui all'art.49, comma 1, del Tuir, per le quali, ai sensi dell'art.8 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, la base imponibile si determina sottraendo dall'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta l'ammontare dei costi inerenti all'attività sostenuti nello stesso periodo d'imposta, compreso l'ammortamento dei beni materiali e immateriali ed esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente.

Anche per tali soggetti vale la previsione **dell'art. 11-bis, comma 1**. del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, in base alla quale i componenti positivi e negativi del valore della produzione si assumono secondo le regole applicabili ai fini della determinazione dei relativi redditi di lavoro autonomo.
Per la determinazione della base imponibile assumono, in particolare, rilievo:

- **rigo IQ27**, compensi derivanti dall'attività professionale o artistica. Riportare la somma degli importi indicati nei **righi RE3, RE4 e RE5** della dichiarazione dei redditi (con esclusione dei compensi dichiarati per adeguamento ai parametri ai sensi dell'art. 3, comma 126, della citata legge n. 662 del 1996);

- **rigo IQ28**, costi inerenti all'attività esercitata. Indicare l'importo complessivo dei seguenti costi ammessi in deduzione:

- quote di ammortamento e spese per acquisto di beni mobili di costo unitario non superiore a 1.000.000 (di cui al **rigo RE 7** della dichiarazione dei redditi);
- canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili, al netto degli interessi passivi (importo di **colonna 2 del rigo RE8** della dichiarazione dei redditi. L'importo degli interessi passivi incluso nei canoni di locazione finanziaria è pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente, al netto del prezzo di riscatto, diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata del contratto. In caso di canoni con IVA indetraibile per l'utilizzatore, ai fini del calcolo della quota di interessi passivi indeducibile, l'importo dei canoni di periodo o il resto del bene devono essere assunti al netto dell'Iva. Se, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, l'importo dei canoni di locazione finanziaria è soggetto a parziale indeducibilità (come nelle ipotesi previste dall'art. 121-bis del Tuir), la quota di interessi passivi indeducibile è solo quella proporzionalmente riferibile alla parte di canone deducibile. Così, ad esempio, ipotizzando un contratto di leasing avente ad oggetto un autoveicolo il cui costo sia pari a 60 milioni, tenendo presente che in caso di applicazione della lett. b) del comma 1 dell'art. 121-bis del Tuir si renderebbe deducibile ai fini del reddito di lavoro autonomo solo un importo pari al 29,17 per cento (58,33 per cento x 50 per cento) dei canoni di periodo, in sede di determinazione della base imponibile IRAP la quota di interessi passivi indeducibile è pari al 29,17 per cento (58,33 per cento x 50 per cento) calcolata sull'ammontare degli interessi passivi determinati con il sopraindicato meccanismo forfetario;
- canoni di locazione semplice e/o di noleggio di beni mobili (importo di **rigo RE9** della dichiarazione dei redditi);

- spese relative a immobili (importo di **rigo RE10** della dichiarazione dei redditi); nel caso di immobile utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria stipulato prima del 15 giugno 1990, l'importo deducibile va assunto al netto degli oneri finanziari. La quota dei predetti oneri è determinata con le stesse regole di calcolo in precedenza illustrate con riguardo ai canoni di locazione finanziaria di beni mobili;
- compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti all'attività professionale o artistica (importo di **rigo RE13** della dichiarazione dei redditi);
- spese per consumi di energia elettrica, telefoniche, ecc. (importo di **rigo RE16** della dichiarazione dei redditi);
- spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi, di rappresentanza e altre spese (importi deducibili indicati in **colonna 2 dei righi da RE17 a RE20** della dichiarazione dei redditi).

Nel **rigo IQ29**, vanno indicate le deduzioni spettanti ai sensi dell'art.11, comma 1, **lett. a)**, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997. A tal fine, indicare:
- **in colonna 1**, l'importo dei contributi per assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro;
- **in colonna 2**, l'importo delle spese relative agli apprendisti;
- **in colonna 3**, il 70 per cento delle spese relative al personale impiegato nel periodo d'imposta con contratto di formazione lavoro;
- **in colonna 4**, l'importo complessivo delle deduzioni spettanti.

1.5 Sezione IV - Determinazione e riparto della base imponibile e dell'imposta

Nella presente sezione va operata la determinazione e la ripartizione territoriale della base imponibile e della corrispondente imposta.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, il riparto del valore della produzione netta su base regionale va effettuato in misura proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni, dei compensi e degli utili spettanti, rispettivamente, al personale dipendente, ai collaboratori coordinati e continuativi e agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro, addetti con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio della regione o provincia autonoma e operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, rispetto all'ammontare complessivo delle retribuzioni, compensi e utili suddetti.

Le retribuzioni vanno assunte per l'importo spettante, così come determinato ai fini previdenziali a norma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Si comprendono nelle retribuzioni anche i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. I compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente prestazioni di lavoro si assumono nell'importo contrattualmente spettante.

Nel calcolo delle retribuzione, vanno escluse quelle relative ai dipendenti distaccati presso terzi ed incluse quelle relative al personale di terzi impiegato in regime di distacco ovvero in base a contratto di c.d. "lavoro interinale".

L'ammontare complessivo delle retribuzioni e degli altri importi suindicati, va riportato nel **rigo IQ31**. I soggetti che non devono procedere al riparto territoriale del valore della produzione possono omettere l'indicazione di tale dato.

La stessa regola di ripartizione fra le varie regioni (e province autonome) del valore della produzione netta si applica anche per determinare la quota di tale valore eventualmente derivante da attività produttive svolte all'estero, da parte di soggetti residenti, mediante stabile organizzazione, per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi (non assoggettabile a tassazione per mancanza del presupposto territoriale).

Se l'attività esercitata nel territorio di regioni (o provincia autonoma) diverse da quella in cui risulta domiciliato il soggetto passivo (ovvero esercitata all'estero) non è svolta con l'impiego di personale o di collaboratori o associati in partecipazione per almeno tre mesi, non si verifica la condizione per procedere nei confronti di tali regioni (o province autonome) al riparto territoriale della base imponibile (ovvero all'esclusione da tassazione).

Si considera prodotto all'estero il valore della produzione derivante da attività esercitata mediante l'utilizzazione di navi iscritte nel registro di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. La quota parte del valore della produzione attribuibile all'utilizzo di dette navi – esclusa da tassazione – è determinata analiticamente sulla base di apposita contabilità separata, a norma

dell'art. 5 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997. Analoga disciplina si applica alle imprese che esercitano la pesca oltre gli stretti e a quelli che esercitano la pesca mediterranea. I componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di dette attività e di altre attività eventualmente svolte dalle anzidette imprese, sono imputabili all'attività esercitata mediante l'utilizzazione delle navi iscritte nel registro internazionale per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei componenti positivi rilevanti ai fini IRAP specificamente riferibili alle attività che si considerano prodotte all'estero e l'ammontare complessivo di tutti i componenti positivi rilevanti ai fini IRAP.

Per i soli soggetti che svolgono attività agricola nei limiti dell'art. 29 del Tuir e che abbiano compilato la sezione II, la ripartizione del valore della produzione netta derivante da tale attività si effettua in misura proporzionalmente corrispondente all'estensione dei terreni ubicati nel territorio della regione (o provincia autonoma) ovvero all'estero.

Nel **rigo IQ32** va indicata l'estensione complessiva dei terreni, calcolata in metri quadrati. I soggetti che non devono procedere al riparto territoriale del valore della produzione possono omettere l'indicazione di tale dato.

Nei **righi** da **IQ33** a **IQ35**, va indicato:

– nella **colonna 1**, l'ammontare del valore della produzione così come risultante dalle precedenti sezioni;

– nella **colonna 2**, l'ammontare del valore della produzione relativo all'attività svolta all'estero, escluso dalla formazione della base imponibile IRAP;

– nella **colonna 3**, la differenza tra l'ammontare di colonna 1 e quello di colonna 2.

Nel **rigo IQ36** va indicato il totale degli importi di segno positivo indicati in colonna 3 dei righi da IQ33 a IQ35.

Nel **rigo IQ37** va indicata la quota di valore della produzione derivante dalla partecipazione a un GEIE (gruppo economico di interesse europeo). Tale quota è attribuita dal GEIE, ai sensi dell'art. 13 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, direttamente al netto delle deduzioni spettanti ai sensi della richiamata lett. a) del comma 1 dell'art. 11 nonché ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art. 17 dello stesso decreto. In caso di valore negativo, l'importo da indicare deve essere preceduto dal segno meno.

Nei **righi IQ38** e **IQ39** va indicata, rispettivamente, la quota dell'importo indicato nel rigo IQ36, col. 3, soggetta all'aliquota del 4,25 per cento ovvero del 5,4 per cento e quella soggetta, invece, all'aliquota del 1,9 per cento applicabile nei riguardi dei soggetti che operano nel settore agricolo, intendendosi per tali i soggetti che esercitano attività agricole nei limiti di cui all'art. 29 del Tuir. Nel caso di esercizio di attività agricola ed attività di agriturismo, indicate nella sezione II, la ripartizione del valore della produzione netta va effettuata sulla base dei dati contabili risultanti dalle rispettive contabilità tenute separatamente ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 633/1972.

Nei **righi** da **IQ40** a **IQ60** devono essere indicati:

– nella **colonna 1**, il codice identificativo della regione ovvero della provincia autonoma (vedere tabella IQ);

– nella **colonna 2**, il valore della produzione imputabile a ciascuna regione o provincia autonoma;

– nella **colonna 3**, la riduzione spettante ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 1997. Per effetto di tale norma, ai soggetti che, per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, avrebbero fruito di uno dei regimi di esenzione decennale a carattere territoriale dall'Ilor, è riconosciuta una riduzione del valore della produzione realizzato nella regione (o provincia) di ubicazione dello stabilimento o dell'impianto agevolato, pari al reddito che avrebbe fruito di detta esenzione. La spettanza della riduzione è subordinata alla tenuta di apposita contabilità separata; il relativo importo è pari al reddito che sarebbe stato calcolato, ai fini dell'esenzione dell'Ilor, per lo stesso periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione;

– nella **colonna 4**, la differenza tra l'importo indicato in colonna 2 e quello della colonna 3. In tale colonna, inoltre, va indicato, in corrispondenza della regione o provincia di produzione, le quote di valore della produzione derivante dalla partecipazione a GEIE, indicate nel rigo IQ37. Nel caso in cui tale differenza sia negativa (o pari a zero) non vanno comunque compilate le successive colonne 6 e 8.

– nella **colonna 5**, il codice aliquota: indicare **1** in caso di aliquota ordinaria (4,25 per cento); indicare **2**, in caso di aliquota ridotta (1,9 per cento), indicare **3**, in caso di aliquota maggiorata (5,4%);

– nella **colonna 6**, l'imposta lorda relativa a ciascuna regione o provincia;

– nella **colonna 7**, le detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 17, comma 3, e 18, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 1997. In particolare, si fa presente che ai sensi dell'art. 17, comma 3, ai soggetti che svolgono attività produttive attraverso stabilimenti industriali tecnicamente organizzati impiantati nel territorio del Mezzogiorno, di cui alla decisione della Commissione della Comunità europee 1° marzo 1995, n. 95/455/CE, spetta una detrazione dall'imposta di ammontare pari al **1 per cento** dell'ammontare delle retribuzioni per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalle dichiarazioni presentate ai fini fiscali relative al **1999**, qualora sussistano le condizioni per l'applicazione delle disposizioni relative alla fiscalizzazione degli oneri sociali. L'importo della detrazione così calcolato va detratto in misura proporzionalmente corrispondente all'imposta afferente le singole regioni.

– nella **colonna 8**, la differenza tra l'importo indicato in colonna 6 e quello della colonna 7, che costituisce l'imposta netta spettante a ciascuna regione o provincia.

Se il valore della produzione è assoggettabile in parte ad aliquota ridotta (1,9 per cento) e in parte ad aliquota del 4,25 per cento ovvero del 5,4 per cento, le operazioni di riparto della base imponibile e dell'imposta vanno riferite separatamente alle due quote (utilizzando, se del caso, un quadro aggiuntivo ai soli fini delle operazioni di ripartizione).

1.6 Sezione V - Dati concernenti il versamento dell'imposta

Nel **rigo IQ61** va indicata la somma degli importi di colonna 8 dei righi da IQ40 a IQ60.

Nel **rigo IQ62** va indicato l'importo della detrazione spettante ai sensi dell'art. 45, **comma 6**, del citato D.lgs. n. 446 del 1997. **Tale detrazione (c.d. clausola di salvaguardia) è pari al cinquanta per cento dell'importo indicato nel rigo IQ57 del "Mod. UNICO 99 - Società di persone ed equiparate"**.

Nel **rigo IQ63,** va indicato l'importo dell'imposta dovuta pari alla differenza tra il rigo IQ61 e il rigo IQ62. Se l'importo di rigo IQ62 è superiore all'importo di rigo IQ61, indicare zero.

Nel **rigo IQ64**, va indicato l'eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione non richiesto a rimborso (importo di colonna 2 del rigo RX4 del "Mod. UNICO 99 - Società di persone ed equiparate").

Nel **rigo IQ65**, va indicato l'ammontare di detta eccedenza utilizzata in compensazione entro la data di presentazione della dichiarazione e indicata nella colonna "Importi a credito compensati" dei modelli di versamento F24.

Nel **rigo IQ66**, va indicato l'importo complessivo delle rate di acconto effettivamente versate o compensate in F24.
La differenza tra l'importo di rigo IQ63 e la somma degli importi dei righi IQ64 e IQ66, diminuita dell'importo di rigo IQ65, va indicata nel **rigo IQ67** (importo a debito) ovvero **IQ68** (importo a credito).

Versamento dell'acconto

Il versamento in acconto dell'IRAP è dovuto nella misura del 98 per cento dell'importo indicato nel rigo IQ63 (sempreché tale importo superi lire centomila pari a **euro 51,65**) e deve essere effettuato in due rate: la prima, pari al 40 per cento, entro lo stesso termine per il versamento dell'imposta a saldo del periodo oggetto della presente dichiarazione e la seconda, pari al residuo 60 per cento, nel corso dell'undicesimo mese del periodo d'imposta di competenza; il versamento della prima rata non é dovuto se di importo non superiore a lire 200.000 pari a **euro 103,29**.
È in facoltà del contribuente commisurare i versamenti in acconto sulla base dell'imposta che si prevede di determinare per lo stesso periodo di competenza. Ferma restando, in tal caso, l'applicazione, ai fini del regime sanzionatorio, delle disposizioni dell'art. 4, comma 2, del D.L. n. 69 del 1989, convertito nella legge n. 154 dello stesso anno.

TABELLA IQ - ELENCO REGIONI E PROVINCE AUTONOME

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
01	Abruzzo	08	Lazio	15	Sardegna
02	Basilicata	09	Liguria	16	Sicilia
03	Bolzano	10	Lombardia	17	Toscana
04	Calabria	11	Marche	18	Trento
05	Campania	12	Molise	19	Umbria
06	Emilia Romagna	13	Piemonte	20	Valle d'Aosta
07	Friuli Venezia Giulia	14	Puglia	21	Veneto

111

UNICO 2000
Società di persone ed equiparate

MINISTERO DELLE FINANZE
Periodo d'imposta 1999

CODICE FISCALE

IRAP
QUADRO IQ
Determinazione dell'imposta

Mod. N.

Sez. I
Società commerciali e finanziarie

		Valori contabili	Variazioni In aumento	Variazioni In diminuzione	Valori IRAP
IQ1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1 ,000	2 ,000	3 ,000	4 ,000
IQ2	Variazioni delle rimanenze	,000	,000	,000	,000
IQ3	Variazioni di lavori in corso su ordinazione	,000	,000	,000	,000
IQ4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	,000	,000	,000	,000
IQ5	Altri ricavi e proventi	,000	,000	,000	,000
IQ6	Interessi attivi e proventi assimilati	,000	,000	,000	,000
IQ7	Proventi da partecipazione a fondi comuni	,000	,000	,000	,000
IQ8	Profitti da operazioni finanziarie	,000	,000	,000	,000
IQ9	**Totale componenti positivi**				,000
IQ10	Costi per materie prime, merci, ecc.	1 ,000	2 ,000	3 ,000	4 ,000
IQ11	Costi per servizi	,000	,000	,000	,000
IQ12	Costi per il godimento di beni di terzi	,000	,000	,000	,000
IQ13	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	,000	,000	,000	,000
IQ14	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	,000	,000	,000	,000
IQ15	Variazioni delle rimanenze	,000	,000	,000	,000
IQ16	Oneri diversi di gestione	,000	,000	,000	,000
IQ17	Accantonamenti ex artt. 70 e 73 del Tuir	,000	,000	,000	,000
IQ18	Interessi passivi e oneri assimilati	,000	,000	,000	,000
IQ19	Perdite da operazioni finanziarie	,000	,000	,000	,000
IQ20	**Totale componenti negativi**				,000

Produttori agricoli ☐

		Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro	Spese apprendisti	Contratti formazione lavoro	
IQ21	**Deduzioni ex art. 11, comma 1, lett. a** (di cui:	1 ,000	2 ,000	3 ,000)	4 ,000
IQ22	**Valore della produzione netta** (IQ9 – IQ20 – IQ21 col. 4)				,000

Sez. II
Società esercenti attività agricola

		Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro	Spese apprendisti	Contratti formazione lavoro	
IQ23	Corrispettivi				,000
IQ24	Acquisti destinati alla produzione				,000
IQ25	**Deduzioni ex art. 11, comma 1, lett. a** (di cui:	1 ,000	2 ,000	3 ,000)	4 ,000
IQ26	**Valore della produzione netta** (IQ23 — IQ24 — IQ25 col. 4)				,000

Sez. III
Società semplici ed associazioni esercenti arti e professioni

		Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro	Spese apprendisti	Contratti formazione lavoro	
IQ27	Compensi derivanti dall'attività professionale e artistica				,000
IQ28	Costi inerenti all'attività esercitata				,000
IQ29	**Deduzioni ex art. 11, comma 1, lett. a** (di cui:	1 ,000	2 ,000	3 ,000)	4 ,000
IQ30	**Valore della produzione netta** (IQ27 — IQ28 — IQ29 col. 4)				,000

IQ1

Codice fiscale (*) Mod. N. (*) 064

Sez. IV
Determinazione e riparto della base imponibile e dell'imposta

		Estero		Italia
IQ31	Ammontare complessivo delle retribuzioni			.000
IQ32	Estensione complessiva dei terreni in metri quadri			
IQ33	Valore della produzione di rigo IQ22	1 .000	2 .000	3 .000
IQ34	Valore della produzione di rigo IQ26	.000	.000	.000
IQ35	Valore della produzione di rigo IQ30	.000	.000	.000
IQ36	**Totale** (vedere istruzioni)			.000
IQ37	Quota del valore della produzione attribuita da GEIE			.000
IQ38	Importo di rigo IQ36 soggetto ad aliquota del 4,25% o del 5,4%			.000
IQ39	Importo di rigo IQ36 soggetto ad aliquota del 1,9%			.000

	Codice regione	Valore della produzione	Riduzione (art. 17, comma 1)	Base imponibile	Codice aliquota	Imposta lorda	Detrazioni (art. 17, comma 3 e art. 18, comma 1)	Imposta netta
IQ40	1	2 .000	3 .000	4 .000	5	6 .000	7 .000	8 .000
IQ41		.000	.000	.000		.000	.000	.000
IQ42		.000	.000	.000		.000	.000	.000
IQ43		.000	.000	.000		.000	.000	.000
IQ44		.000	.000	.000		.000	.000	.000
IQ45		.000	.000	.000		.000	.000	.000
IQ46		.000	.000	.000		.000	.000	.000
IQ47		.000	.000	.000		.000	.000	.000
IQ48		.000	.000	.000		.000	.000	.000
IQ49		.000	.000	.000		.000	.000	.000
IQ50		.000	.000	.000		.000	.000	.000
IQ51		.000	.000	.000		.000	.000	.000
IQ52		.000	.000	.000		.000	.000	.000
IQ53		.000	.000	.000		.000	.000	.000
IQ54		.000	.000	.000		.000	.000	.000
IQ55		.000	.000	.000		.000	.000	.000
IQ56		.000	.000	.000		.000	.000	.000
IQ57		.000	.000	.000		.000	.000	.000
IQ58		.000	.000	.000		.000	.000	.000
IQ59		.000	.000	.000		.000	.000	.000
IQ60		.000	.000	.000		.000	.000	.000

Sez. V
Dati concernenti il versamento dell'imposta

IQ61	Totale imposta	.000
IQ62	Riduzione imposta	.000
IQ63	Imposta dovuta	.000
IQ64	Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione	.000
IQ65	Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24	.000
IQ66	Acconti versati	.000
IQ67	Importo a debito	.000
IQ68	Importo a credito	.000

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

IQ2

MINISTERO DELLE FINANZE

UNICO 2000

Società di capitali enti commerciali ed equiparati

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive 2
Società di capitali, enti commerciali ed equiparati
Quadro IQ

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO IRAP

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

1.1 Generalità

Il modello IRAP "UNICO 2000 - Società di capitali, enti commerciali ed equiparati" va utilizzato per la dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), istituita dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni (D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422, D.Lgs 10 giugno 1999, n. 176, legge 23 dicembre 1999, n. 488 e D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506).

Presupposto dell'imposta, il cui periodo coincide con quello valevole ai fini delle imposte sui redditi, è l'esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L'attività esercitata dalle società e dagli enti residenti costituisce in ogni caso presupposto impositivo.

Il presente quadro deve essere compilato oltreché dalle società di capitali e dagli enti commerciali residenti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 87, comma 1, del Tuir, dalle società e dagli enti commerciali non residenti di cui alla successiva lett. d) per l'attività esercitata nel territorio delle regioni per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi mediante stabile organizzazione.

La dichiarazione IRAP va presentata anche dai soggetti in liquidazione volontaria. Nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa, l'obbligo dichiarativo sussiste solo se vi è esercizio provvisorio: in tale ipotesi, l'imposta dovuta è determinata secondo le stesse regole applicabili in via ordinaria e il curatore ovvero il commissario liquidatore sono tenuti a presentare la dichiarazione IRAP in relazione ai singoli periodi d'imposta, compresi nell'ambito della procedura, autonomamente considerati.
La presentazione della dichiarazione IRAP da parte dei soggetti non tenuti alla dichiarazione in forma unificata deve comunque avvenire congiuntamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi; in tal caso, nel frontespizio del mod. "UNICO 2000 – Società di capitali, enti commerciali ed equiparati", dovrà essere barrata la casella IRAP collocata nella sezione "Tipo di dichiarazione".
Le società e gli enti con periodo d'imposta chiuso anteriormente al 31 dicembre 1999 (come, ad esempio, nel caso di società con esercizio 1° ottobre 1998-30 settembre 1999), devono redigere la dichiarazione IRAP sul corrispondente quadro IQ del Mod. UNICO 99.

Il presente quadro è suddiviso in otto sezioni. Le prime tre attengono alla indicazione dei componenti positivi e negativi rilevanti, per le diverse categorie di soggetti, ai fini della determinazione del valore della produzione lorda. Il totale di tali componenti e il valore della produzione lorda vanno indicati nella sezione quarta. Nella sezione quinta, vanno indicate le deduzioni spettanti alla generalità dei soggetti nonché quelle specificamente applicabili alle cooperative sociali e di lavoro; in questa sezione va, inoltre, indicata, in caso di partecipazione ad un GEIE, la quota della produzione netta attribuita da tale organismo. La sesta sezione attiene alla determinazione e alla ripartizione territoriale della base imponibile e dell'imposta spettante a ciascuna regione o provincia autonoma. Nella settima sezione, vanno indicati i dati concernenti il calcolo dell'imposta. Nell'ottava sezione, infine, va data indicazione dei dati rilevanti per l'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti.

Ciascun soggetto è tenuto a indicare, nell'apposita casella, collocata all'inizio del quadro IQ, il proprio codice identificativo desumibile dalla tabella 1 apposta in calce alle presenti istruzioni.

Nel caso in cui il contribuente si avvalga della facoltà di redigere la dichiarazione in euro:
- **tutti gli importi devono essere espressi in tale moneta, non essendo possibile indicare alcuni importi in lire e altri in euro;**
- **gli importi vanno espressi in unità di euro (senza tener conto degli zeri prestampati), arrotondando per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro, ovvero per difetto, se inferiore a tale limite (esempio: 55,50 va arrotondato a 56; 65,62 va arrotondato a 66; 65,49 va arrotondato a 65);**
- **le dichiarazioni da presentarsi successivamente alla prima redatta in euro devono essere obbligatoriamente redatte in euro.**

Nelle istruzioni che seguono, per gli importi in cifra fissa viene indicato anche il controvalore in euro.

1.2 Sezione I - Imprese industriali e commerciali

La sezione I deve essere compilata dai soggetti che svolgono attività diverse da quelle finanziarie e assicurative (imprese industriali e commerciali in genere).

Ai sensi dell'art. 5 del citato D. Lgs. n. 446 del 1997, la base imponibile di tali soggetti è costituita dalla differenza tra la somma dei componenti positivi classificabili nelle voci di cui alla lett. A) del comma 1 dell'art. 2425 del codice civile e la somma dei componenti negativi classificabili nelle voci di cui alla lett. B) dello stesso comma 1 dell'art. 2425, con esclusione delle perdite su crediti, **anche se di natura estimativa (accantonamenti o svalutazioni dirette)**, e dei costi per il personale dipendente classificabili nelle voci B9 e B14.

Indipendentemente dalla collocazione degli stessi nel conto economico, i componenti positivi e negativi concorrono a formare la base imponibile **in ragione della loro corretta classificazione**.

Concorrono a formare la base imponibile i componenti positivi e negativi classificabili in voci di conto economico non indicate nel citato art. 5 del D. Lgs. n. 446 che costituiscono variazioni di componenti positivi o negativi di precedenti esercizi classificabili in voci di conto economico indicate nel suddetto art. 5 ovvero rettifiche di elementi patrimoniali da cui potranno derivare componenti positivi o negativi rilevanti ai fini IRAP in successivi esercizi. Può essere, ad esempio, il caso dei resi e degli sconti, riferiti a vendite di merci di precedenti esercizi, classificati nella voce E21 del conto economico; oppure, delle rivalutazioni di carattere straordinario delle rimanenze di magazzino, conseguenti al mutamento del criterio valutativo in precedenza adottato, classificate nella voce E20.

I componenti positivi e negativi del conto economico che concorrono a formare la base imponibile IRAP vanno assunti con le variazioni in aumento e in diminuzione a essi apportate ai fini delle imposte sui redditi; ad eccezione di quelle previste dagli artt. 58, 63 e 75, commi 5, seconda parte, e 5-bis, del Tuir e dall'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

I costi sostenuti per l'acquisizione di beni e servizi destinati alla generalità dei dipendenti ovvero costituenti elementi accessori ("fringe benefits") della retribuzione – non classificabili quindi nelle voci B9 e B14 del conto economico – sono ammessi in deduzione nei limiti e alle condizioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

Le erogazioni liberali, comprese quelle previste dal comma 2 dell'art. 65 del Tuir, non sono ammesse in deduzione ai fini IRAP.

Anche se non imputati a conto economico, concorrono alla formazione della base imponibile: il valore normale dei beni di cui all'art.53, comma 1, lett. a) e b), del Tuir destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci ; le plusvalenze di cui all'art. 54, comma 1, lett. d), del Tuir, sempreché relative a beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi; gli altri componenti positivi di cui all'art. 76, comma 5, del Tuir.

Non costituisce destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'art. 13, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 460 del 1997, la cessione gratuita alle ONLUS di derrate alimentari e prodotti farmaceutici, effettuata in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale. Il costo di tali beni rileva ai fini della determinazione della base imponibile IRAP alle stesse condizioni valevoli ai fini delle imposte sui redditi.

Per effetto del comma 3 dello stesso art. 13 del D. Lgs. n 460 del 1997, non costituisce, inoltre, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa la cessione gratuita alle ONLUS di beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, diversi da quelli indicati nel precedente comma 2. In questo caso, tuttavia, il costo dei beni non assume rilievo ai fini della determinazione della base imponibile IRAP.

Gli elementi positivi o negativi tassabili o deducibili ai fini delle imposte sui redditi, ma non costituenti voci classificabili nel conto economico, non assumono rilievo ai fini della determinazione della base imponibile (ad esempio: ricavi indicati in dichiarazione dei redditi per adeguamento ai parametri ai sensi dell'art. 3, comma 126, della legge n. 662 del 1996 o agli

studi di settore di cui all'art. 10, comma 10, della legge n. 146 del 1998; rendita catastale assunta a tassazione ai sensi dell'art. 57 del Tuir anche in assenza di proventi effettivamente conseguiti, ferma restando, in questo caso, l'irrilevanza dei componenti negativi afferenti tali immobili imputati al conto economico).

Per la compilazione dei righi della sezione I indicare:

in colonna 1, i valori contabili dei componenti positivi e negativi rilevanti ai fini dell'IRAP; nel caso in cui il conto economico non risulti redatto secondo lo schema previsto dall'art. 2425 del codice civile, occorre procedere alla riclassificazione dei componenti secondo il suddetto schema;

nelle colonne 2 e 3, le variazioni in aumento e in diminuzione degli importi contabili derivanti dall'applicazione delle regole di determinazione della base imponibile IRAP;

in colonna 4, il valore di ciascun componente positivo e negativo, così come risultante dalla somma algebrica degli importi indicati nelle precedenti colonne.

Ai fini della determinazione del valore della produzione lorda dei soggetti tenuti alla compilazione della presente sezione, assumono rilievo, in particolare:

- **rigo IQ1**, ricavi delle vendite di beni e delle prestazioni di servizi oggetto dell'attività esercitata. **In colonna 2 va indicato il valore normale dei beni di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) e b), del Tuir destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci.** Nella stessa colonna 2 vanno, inoltre, indicati i corrispettivi non annotati nelle scritture contabili e per i quali il contribuente si sia avvalso delle disposizioni relative al c.d. "ravvedimento operoso" ai fini penali. In colonna 3, va indicata la quota parte del corrispettivo ricevuto, in caso di c.d. "lavoro interinale", corrispondente al rimborso dei costi retributivi e contributivi, ove anche tale quota sia stata classificata nella voce A1 del conto economico;

- **rigo IQ2**, importo complessivo delle variazioni dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (in caso di valore negativo, l'importo da indicare in colonna 1 e/o 4 deve essere preceduto dal segno meno);

- **rigo IQ3**, importo delle variazioni dei lavori in corso su ordinazione (in caso di valore negativo, l'importo da indicare in colonna 1 e/o 4 deve essere preceduto dal segno meno);

- **rigo IQ4**, incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni;

- **rigo IQ5**, altri ricavi e proventi ordinari, inclusi i contributi in conto esercizio ed esclusi comunque i proventi di tipo finanziario (interessi, dividendi, profitti su realizzo di titoli, ecc.). In colonna 2 va indicato l'importo delle plusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, ove non imputato nella voce A5 del conto economico, con esclusione comunque delle plusvalenze derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. In caso di rateizzazione, va indicato, in colonna 3, la parte delle plusvalenze, realizzate nel periodo d'imposta oggetto di dichiarazione, rinviata ai periodi successivi e, in colonna 2, la quota delle plusvalenze, realizzate in precedenti periodi, di competenza del periodo stesso.

  In colonna 2, va inoltre indicato l'importo delle plusvalenze derivanti dalla destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei suddetti beni strumentali o dalla loro assegnazione ai soci. In tale colonna va anche indicato l'importo della riserva per ammortamento anticipato in sospensione d'imposta eventualmente distribuita nel corso del periodo oggetto di dichiarazione.

  I contributi erogati in base a norma di legge concorrono in ogni caso alla formazione della base imponibile IRAP ad eccezione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione (come nel caso, ad esempio, del credito d'imposta concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'assunzione di nuovi dipendenti).
  Non concorre a formare la base imponibile il premio di cui all'art. 1 comma 2, del D.L. 31 maggio 1999, n. 154, convertito dalla legge 30 luglio 1999, n. 249, riconosciuto per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca.
  In colonna 3 vanno indicati gli importi spettanti a fronte del distacco del personale di-

pendente presso terzi (compresa la parte eccedente il rimborso degli oneri retributivi e contributivi). Nella stessa colonna va inoltre indicato l'importo ricevuto, in caso di c.d. "lavoro interinale", a titolo di rimborso dei costi retributivi e contributivi, ove classificato nella voce A5. Vanno altresì indicate, in tale colonna, le sopravvenienze e insussistenze relative a componenti del conto economico di precedenti esercizi non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP (come nel caso di fondi per rischi ed oneri non deducibili rivelatisi esuberanti);

- **rigo IQ6**, costi per materie prime, sussidiarie e merci;

- **rigo IQ7**, costi per servizi. Non sono deducibili: i costi sostenuti per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa a meno che la prestazione sia resa da un soggetto – residente o non residente – nell'ambito della propria attività artistica o professionale; i costi per lavoro autonomo occasionale – esclusi quelli sostenuti a fronte dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere – di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir; i costi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente di cui all'art. 47 del Tuir; gli utili spettanti agli associati in partecipazione di cui all'art. 49, comma 2, lett. c) del Tuir; i costi sostenuti per l'impiego di personale dipendente di terzi distaccato presso l'impresa; i costi sostenuti per l'impiego di personale in base a contratto di lavoro interinale, ad eccezione, in questo caso, della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi.
L'importo dei predetti costi (o utili), classificati nella voce B7 del conto economico, va indicato in colonna 3. I costi per servizi collegati a trasferte dei dipendenti o dei collaboratori (quali quelli per vitto, alloggio e trasporto) sono deducibili – fermi restando i limiti previsti dall'art. 62, commi 1-bis e 1-ter, del Tuir – a condizione che siano stati sostenuti direttamente dall'impresa ovvero da questa rimborsati analiticamente al dipendente o al collaboratore; non sono, quindi, deducibili oltre alle indennità di trasferta riconosciute ai dipendenti, anche se nei limiti indicati dall'art. 48, comma 5, del Tuir, le c. d. indennità chilometriche;

- **rigo IQ8**, costi per il godimento di beni di terzi. In caso di beni utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, il costo deducibile deve essere assunto al netto della parte relativa agli oneri finanziari. Tale quota è pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente, al netto del prezzo di riscatto, diviso per il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata del contratto. In caso di canoni con IVA indetraibile per l'utilizzatore, ai fini del calcolo della quota di interessi passivi indeducibile, l'importo dei canoni di periodo e il costo del bene devono essere assunti al netto dell'IVA. Se, agli effetti della determinazione del reddito d'impresa, i canoni di locazione finanziaria sono soggetti a parziale indeducibilità (come nelle ipotesi previste dagli artt. 62, comma 1-bis, e 121-bis del Tuir), la quota di interessi passivi indeducibile è solo quella proporzionalmente riferibile alla parte dei canoni deducibile. Ad esempio, nel caso di locazione finanziaria di un autoveicolo di costo pari a 60 milioni, tenendo presente che, ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 121-bis del Tuir, è deducibile, ai fini del reddito d'impresa, solo un importo pari al 29,17 per cento dei canoni di periodo (35 mil./60 mil. per cento x 50 per cento), la quota di interessi passivi indeducibile ai fini IRAP è pari al 29,17 per cento degli interessi passivi determinati con il sopraindicato meccanismo forfetario;

- **rigo IQ9**, ammortamenti delle immobilizzazioni materiali. In colonna 2 va indicato l'importo dell'ammortamento anticipato accantonato in apposita riserva, deducibile ai sensi dell'art. 67, comma 3, del Tuir;

- **rigo IQ10**, ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali;

- **rigo IQ11**, importo complessivo delle variazioni (di segno positivo o negativo) delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e merci (in caso di valore positivo, l'importo da indicare in colonna 1 e/o 4 deve essere preceduto dal segno più);

- **rigo IQ12**, accantonamenti deducibili. Ai fini della determinazione della base imponibile IRAP assumono rilievo gli accantonamenti per rischi e oneri ammessi in deduzione ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione di quelli per rischi su crediti. In tale rigo vanno pertanto indicati esclusivamente gli accantonamenti effettuati ai sensi degli articoli 70, comma 3, (limitatamente a quelli relativi alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia) e 73, commi 1, 2 e 3, del Tuir;

- **rigo IQ13**, oneri diversi di gestione. In colonna 2 va indicato l'importo delle minusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione comunque di quelle derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. In colonna 3 vanno indicate le perdite su crediti e, se relative a componenti del conto economico non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP, le sopravvenienze passive di cui all'art. 66 del Tuir.

Il rigo **IQ14** va compilato dalle società cooperative edilizie a proprietà indivisa le quali, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, determinano la base imponibile secondo le regole dettate dai commi 1 e 2 dell'art. 10 dello stesso decreto. Tali regole si applicano anche ai soggetti della specie a proprietà divisa, limitatamente al periodo antecedente il frazionamento del mutuo. In tale rigo deve essere indicato l'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 47 del Tuir, dei compensi per collaborazioni coordinate e continuative – sempreché non costituenti per il prestatore compensi rientranti nella propria attività professionale o artistica – e dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale (esclusi quelli sostenuti a fronte dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere), di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir. Le retribuzioni vanno assunte in misura pari all'ammontare imponibile ai fini previdenziali determinato a norma dell'art. 12 del D.P.R. 30 aprile 1969, n. 153. Nel caso in cui i soggetti in questione svolgano anche attività commerciali, l'ammontare delle retribuzioni e degli altri compensi da indicare nel rigo IQ14 va ridotto dell'importo di essi specificamente riferibile a tali attività. Qualora i suddetti emolumenti non siano specificamente riferibili alle attività commerciali, l'ammontare degli stessi va diminuito della quota forfettariamente riferibile a tali attività in base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi commerciali rilevanti ai fini IRAP e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
Resta ferma, in caso di esercizio di attività commerciali, la compilazione secondo le regole sopraindicate degli altri righi della sezione I.

Il rigo IQ14 va utilizzato anche dai consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e di secondo grado costituiti sotto forma di società cooperativa e consortile previsti dagli artt. 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

1.3 Sezione II - Banche e altri soggetti finanziari

La presente sezione deve essere compilata dalle banche e dagli altri enti e società finanziarie indicate nell'art. 1 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, come modificato dall'art. 157 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nonché dalle società di investimento a capitale variabile (SICAV).

Per la determinazione della base imponibile di tali soggetti, si applicano, oltre alle specifiche regole dettate dall'art. 6 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, le disposizioni contenute nei successivi artt. 11 e **11-bis**. Valgono, pertanto, con gli opportuni adattamenti, le regole generali sopra illustrate con riferimento alle imprese industriali e commerciali a commento della precedente sezione I (cfr. par. 1.2.1).

Agli effetti della verifica **della corretta classificazione** dei componenti positivi e negativi del conto economico, assumono rilievo per i soggetti in questione i criteri stabiliti nei seguenti documenti:

- provvedimento della Banca d'Italia 16 gennaio 1995, come modificato dal successivo provvedimento 7 agosto 1998, concernente le banche (in prosieguo, provvedimento n. 1);
- provvedimento della Banca d'Italia 31 luglio 1992, concernente le società finanziarie diverse dalle società di intermediazione mobiliare (SIM) e dalle SICAV (in prosieguo, provvedimento n. 2);
- provvedimento della Banca d'Italia 1° febbraio 1993, concernente le SIM;
- provvedimento della Banca d'Italia contenente le istruzioni di vigilanza per gli organismi di investimento collettivo del risparmio, parte II, capitolo XIV, concernenti le SICAV.

Per le banche e gli altri enti e società finanziarie, diversi dalle società di intermediazione mobiliare, dalle società di gestione di fondi comuni di investimento e dalle società di investimento a capitale variabile, concorrono a formare la base imponibile, ai sensi del comma 1 del citato art. 6 del D.Lgs. n. 446 del 1997, i seguenti componenti positivi e negativi:

- **rigo IQ15**, interessi attivi e proventi assimilati di cui alla voce 10 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n.1 e di quello allegato al provvedimento n. 2;

- **rigo IQ16**, proventi di azioni o quote rappresentative di partecipazioni a organismi di investimento collettivo di cui alla voce 30 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 20 di quello allegato al provvedimento n. 2. Tali proventi, al netto del credito d'imposta, si riferiscono ai fondi aperti, sia nazionali che esteri, di cui alla legge n. 77 del 1983, alle Sicav di cui al D.Lgs. n. 84 del 1992, ai fondi chiusi di cui alla legge n. 344 del 1993 e ai fondi immobiliari di cui alla legge n. 86 del 1994;

- **rigo IQ17**, commissioni attive di cui alla voce 40 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 30 di quello allegato al provvedimento n. 2;

- **rigo IQ18**, saldo positivo di cui alla voce 60 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 40 di quello allegato al provvedimento n. 2. **In colonna 2 va indicato il valore normale dei beni di cui all'art. 53, comma 1, lett. c), del Tuir, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci.** In tale rigo devono trovare indicazione anche i risultati delle valutazioni delle partecipazioni detenute nell'ambito dell'attività di "merchant banking", in quanto rettifiche di elementi patrimoniali da cui potranno derivare componenti positivi o negativi rilevanti ai fini IRAP in successivi esercizi;

- **rigo IQ19**, riprese di valore su crediti verso la clientela di cui alla voce 130 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 50 di quello allegato al provvedimento n. 2;

- **rigo IQ20**, altri proventi di gestione, diversi dagli importi spettanti a titolo di recupero di oneri del personale proprio distaccato presso terzi, indicati alla voce 70 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 70 di quello allegato al provvedimento n. 2. In tale rigo vanno incluse le plusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione comunque di quelle derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. In caso di rateizzazione, va indicato, in colonna 3, la parte delle plusvalenze, realizzate nel periodo oggetto della dichiarazione, rinviata ai periodi successivi e, in colonna 2, la quota delle plusvalenze, realizzate in periodi precedenti, di competenza del periodo stesso. **In colonna 2, va, inoltre, indicato l'importo delle plusvalenze derivanti dalla destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei suddetti beni strumentali o dalla loro assegnazione ai soci;**

- **rigo IQ21**, interessi passivi e oneri assimilati di cui alla voce 20 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 10 di quello allegato al provvedimento n. 2;

- **rigo IQ22**, commissioni passive di cui alla voce 50 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 20 di quello allegato al provvedimento n. 2;

- **rigo IQ23**, saldo negativo di cui alla voce 60 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 30 di quello allegato al provvedimento n. 2. **In colonna 3 va indicato il valore normale dei beni di cui all'art. 53, comma 1, lett. c), del Tuir, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci.** In tale rigo devono trovare indicazione anche i risultati delle valutazioni delle partecipazioni detenute nell'ambito dell'attività di "merchant banking", in quanto rettifiche di elementi patrimoniali da cui potranno derivare componenti positivi o negativi rilevanti ai fini IRAP in successivi esercizi;

- **rigo IQ24**, spese amministrative di cui alla voce 80 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 40 di quello allegato al provvedimento n. 2, diverse:
  – dai costi relativi al personale dipendente, tra i quali vanno compresi anche quelli sostenuti per il personale di terzi impiegato in regime di distacco o in base a contratto di lavoro interinale. I costi per servizi collegati a trasferte dei dipendenti o dei collaboratori (quali quelli per vitto, alloggio e trasporto) sono deducibili – fermi restando i limiti previsti dall'art. 62, commi 1-bis e 1-ter, del Tuir – a condizione che siano stati sostenuti direttamente dall'impresa ovvero da questa rimborsati analiticamente al dipendente o al collaboratore; non sono, quindi, deducibili oltre alle indennità di trasferta riconosciute ai dipendenti, anche se nei limiti indicati dall'art. 48, comma 5, del Tuir, le c.d. indennità chilometriche;

– dai compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale (esclusi quelli sostenuti a fronte dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere) di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir;

– dai costi per collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lett. a), del Tuir, a meno che la prestazione sia resa da un soggetto, residente o non residente, nell'ambito della propria attività professionale o artistica;

– dai compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente di cui all'art. 47 del Tuir.

I canoni di locazione finanziaria indicati nella suddetta voce 40, vanno assunti al netto della quota riferibile agli oneri finanziari. Tale quota è pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente, al netto del prezzo di riscatto, diviso per il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata di tale contratto. In caso di canoni con IVA indetraibile per l'utilizzatore, ai fini del calcolo della quota di interessi passivi indeducibile, l'importo dei canoni di periodo e il costo del bene devono essere assunti al netto dell'IVA. Se, agli effetti della determinazione del reddito d'impresa, i canoni di locazione finanziaria sono soggetti a parziale indeducibilità (come nelle ipotesi previste dagli artt. 62, comma 1-bis, e 121-bis del Tuir), la quota di interessi passivi indeducibile è solo quella proporzionalmente riferibile alla parte dei canoni deducibile. Ad esempio, nel caso di locazione finanziaria di un autoveicolo di costo pari a 60 milioni, tenendo presente che, ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 121-bis del Tuir, è deducibile, ai fini del reddito d'impresa, solo un importo pari al 29,17 per cento dei canoni di periodo (35 mil./60 mil. per cento x 50 per cento), la quota di interessi passivi indeducibile ai fini IRAP è pari al 29,17 per cento degli interessi passivi determinati con il sopraindicato meccanismo forfetario;

- **rigo IQ25**, ammortamenti di beni materiali e immateriali di cui alla voce 90 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 50 di quello allegato al provvedimento n. 2. In colonna 2 va indicato l'importo dell'ammortamento anticipato accantonato in apposita riserva, deducibile ai sensi dell'art. 67, comma 3, del Tuir;

- **rigo IQ26**, rettifiche di valore su crediti alla clientela, di cui alla voce 120 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 90 di quello allegato al provvedimento n. 2. Nella colonna 2, vanno indicate le quote, determinate ai sensi dell'art. 71, comma 3, del Tuir, delle svalutazioni dei crediti effettuate negli esercizi precedenti, eccedenti il limite dello 0,50 per cento e deducibili nell'esercizio cui si riferisce la presente dichiarazione e la quota costante determinata ai sensi dell'art. 3, comma 107, della legge n. 549 del 1995 nonché l'ammontare delle perdite su crediti deducibili ai sensi del successivo comma 108 del citato art. 3. In tale colonna va, inoltre, indicato l'importo delle perdite su crediti imputate al fondo rischi su crediti per la parte eccedente l'ammontare di detto fondo costituito con accantonamenti dedotti **ai fini Ilor o, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di emanazione del D. Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, con accantonamenti dedotti ai fini IRAP.** Nella colonna 3, va indicato l'importo delle svalutazioni dell'esercizio eccedenti i limiti previsti dall'art. 71 del Tuir;

- **rigo IQ27, quote di accantonamento per rischi su crediti, compresi quelli per interessi di mora, di cui alla voce 140 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 80 di quello allegato al provvedimento n. 2. In colonna 3 va indicato l'importo del fondo costituito con accantonamenti dedotti ai fini Ilor e, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di emanazione del citato D.Lgs. n. 506 del 1999, con accantonamenti dedotti ai fini IRAP, recuperato a tassazione ai sensi dell'art. 71, comma 5, del Tuir (parte eccedente il limite del cinque per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio);**

- **rigo IQ28**, rettifiche di valore su crediti impliciti qualora non ricomprese in una delle voci del conto economico sopraindicate;

- **rigo IQ29**, altri oneri di gestione di cui alla voce 110 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 60 di quello allegato al provvedimento n. 2. In tale rigo vanno incluse le minusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione comunque di quelle derivanti da opera-

zioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. I canoni di locazione finanziaria indicati nella suddetta voce 110 vanno assunti al netto della quota riferibile agli oneri finanziari, determinata con le regole indicate al rigo IQ24;

- **rigo IQ30**, accantonamenti relativi alle operazioni e concorsi a premio e alle indennità per la cessazione di rapporti di agenzia, qualora non siano stati compresi in una delle altre voci di conto economico.

Le modalità di determinazione della base imponibile sopra illustrate valgono anche per la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano cambi.

Per le società di intermediazione mobiliare e gli intermediari, diversi dalle banche, abilitati allo svolgimento dei servizi di investimento indicati nell'art. 1 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, iscritti nell'albo previsto dall'art. 9 dello stesso decreto, il valore della produzione è costituito dalla differenza tra i proventi e gli oneri indicati nell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 1997, tenuto conto delle disposizioni del successivo comma 2.

In particolare, assumono rilevanza i seguenti componenti positivi e negativi:

- **rigo IQ15**, interessi attivi e proventi assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine;
- **rigo IQ17**, commissioni attive riferite ai servizi prestati dall'intermediario;
- **rigo IQ20**, altri proventi di gestione, esclusi i recuperi di oneri di personale proprio distaccato presso terzi;
- **rigo IQ21**, interessi passivi e oneri assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine;
- **rigo IQ22**, commissioni passive riferite ai servizi prestati dall'intermediario;
- **rigo IQ24**, spese amministrative diverse da quelle per il personale dipendente;
- **rigo IQ25**, ammortamenti di beni materiali ed immateriali;
- **rigo IQ29**, altri oneri di gestione;
- **rigo IQ30**, accantonamenti relativi alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia.

Le società di intermediazione mobiliare e gli intermediari, diversi dalle banche, che svolgono, ancorché non esclusivamente, attività di intermediazione per conto proprio e/o di collocamento di valori mobiliari con assunzione di garanzia di cui all'art. 1, comma 3, lett. c), del citato D.Lgs. n. 415 del 1996, determinano il valore della produzione computando, in aggiunta ai componenti sopraindicati, i proventi delle quote di partecipazione a fondi comuni di investimento e Sicav nonché i profitti e le perdite da operazioni finanziarie su titoli, contratti derivati e valute. Si computano, inoltre, gli interessi attivi e proventi assimilati su titoli di debito e su altri crediti e gli interessi passivi e oneri assimilati su altri debiti.

Le società di gestione dei fondi comuni di investimento, di cui alle leggi 23 marzo 1983, n. 77, 14 agosto 1993, n. 344, e 25 gennaio 1996, n. 84, determinano il valore della produzione computando esclusivamente i componenti positivi e negativi indicati nei righi **IQ17, IQ20, IQ22, IQ24, IQ25, IQ29 e IQ30**.

Le società di investimento a capitale variabile determinano il valore della produzione quale differenza tra la somma delle provvigioni attive conseguite e la somma: delle provvigioni passive a soggetti collocatori per servizi resi alla Sicav, delle spese amministrative diverse da quelle inerenti al personale dipendente (comprese le spese per consulenza e pubblicità, i canoni di locazione degli immobili e i costi per servizi di elaborazione dati), degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, degli accantonamenti per operazioni e concorsi a premio e degli accantonamenti relativi alle indennità per la cessazione di rapporti di agenzia.

Le società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, per le quali sussista l'obbligo dell'iscrizione, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nell'apposita sezione dell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario, determinano la base imponibile secondo le regole contenute nel comma 1-bis del citato art. 6 del D.Lgs. n. 446 del 1997. In caso di attività svolta non in via esclusiva, l'obbligo di iscrizione nel suddetto elenco ricorre al verificarsi dei requisiti oggettivi stabiliti dal decreto del Ministro del tesoro 6 luglio 1994. Nel periodo d'imposta in cui sussiste l'obbligo di iscrizione, l'applicazione del citato comma 1-bis dell'art. 6 del D. Lgs. n. 446 è tuttavia subordinata alla verifica, relativamente al medesimo periodo d'imposta, dei requisiti oggettivi di cui al citato decreto ministeriale.

Per tali soggetti, tenuti alla redazione del conto economico ai sensi dell'art. 2425 del c.c., assumono rilievo ai fini IRAP, oltre ai componenti positivi e negativi indicati nell'art. 5 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, (cfr. la sezione I par. 1.2.2) alcuni componenti positivi e negativi di natura finanziaria. Pertanto, le società in questione sono tenute a compilare sia la sezione I sia la sezione II, nella quale devono, in particolare, indicare:

- **rigo IQ15**, interessi attivi e proventi assimilati di cui alla voce C16 del conto economico;
- **rigo IQ16**, proventi da partecipazione a organismi di investimento collettivo, al netto del credito d'imposta (di cui alla stessa voce C16 del conto economico);
- **rigo IQ18**, profitti derivanti dal realizzo di attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni (di cui alle voci C15 e C16 del conto economico) e rettifiche di valore delle stesse attività (di cui alla voce D18 del conto economico). **In colonna 2, va indicato il valore normale dei beni di cui all'art. 53,comma 1, lett. c), del Tuir, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci;**
- **rigo IQ21**, interessi passivi e oneri finanziari assimilati (di cui alla voce C17 del conto economico);
- **rigo IQ23**, perdite derivanti dal realizzo di attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni (di cui alla voce C17 del conto economico) e rettifiche di valore delle stesse attività (di cui alla voce D18 del conto economico).

1.4 Sezione III - Imprese di assicurazione

La presente sezione deve essere compilata dalle imprese di assicurazione.

Per la determinazione della base imponibile di tali imprese, si applicano, oltre alle specifiche regole dettate dall'art. 7 del citato D.Lgs. n. 446, del 1997, le disposizioni contenute nei successivi artt. 11 e **11-bis**. Valgono, pertanto, con gli opportuni adattamenti, le regole generali illustrate con riferimento alle imprese industriali e commerciali a commento della precedente sezione I (cfr. par. 1.2.1).

Agli effetti della verifica della **corretta classificazione** dei componenti positivi e negativi del conto economico, assumono rilievo per le imprese in questione i criteri contenuti nelle istruzioni impartite dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) di cui al provvedimento n. 735 del 1° dicembre 1997.

Concorrono alla formazione della base imponibile, ai sensi del citato art. 7 del D.Lgs. n. 446, i seguenti componenti positivi e negativi:

- **rigo IQ33**, premi di competenza e premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione – voci I.1. e II.1.;
- **rigo IQ34**, altri proventi tecnici al netto delle cessioni in riassicurazione – voce I.3. e voce II.4. (tali conti accolgono i proventi di natura tecnica non compresi nei conti I.1., I.2., II.1., II.2 e II.3);
- **rigo IQ35**, proventi derivanti da investimenti in terreni e fabbricati – voci II.2.b) aa) e III.3.b) aa);
- **rigo IQ36**, proventi derivanti da altri investimenti diversi da quelli costituiti da azioni o quote – voci II.2.b) bb), III.3.b) bb). I proventi da partecipazione a organismi di investimento collettivo vanno assunti al netto del credito d'imposta;
- **rigo IQ37**, proventi da riprese di rettifiche di valore su investimenti non durevoli – voci II.2.c) e III.3.c);
- **rigo IQ38**, profitti sul realizzo di investimenti mobiliari non durevoli – voci II.2.d) e III.3.d). Per l'individuazione degli investimenti non durevoli assumono rilievo le classificazioni operate nella nota integrativa. In tale rigo vanno incluse le plusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione comunque di quelle derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. In caso di rateizzazione, va indicata, in colonna 3, la parte delle plusvalenze, realizzate nel periodo oggetto della dichiarazione, rinviata ai periodi d'imposta successivi

e, in colonna 2, la quota delle plusvalenze, realizzate in precedenti periodi, di competenza del periodo stesso. **In colonna 2 va indicato il valore normale dei beni di cui all'art. 53, comma 1, lett. c), del Tuir, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci nonché l'importo delle plusvalenze derivanti dalla destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero dall'assegnazione ai soci dei suddetti beni strumentali;**

- **rigo IQ39**, provvigioni, comprese quelle di incasso, e le altre spese di acquisizione – voci I.7. e II.8., con esclusione delle voci I.7.e) e II.8.e);

  Nei righi da IQ35 a IQ39 vanno inclusi i proventi della specie contabilizzati sub voce II. 3. "proventi e plusvalenze non realizzate relativi a investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio ed a investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione".

- **rigo IQ40**, oneri relativi ai sinistri, comprese le spese di liquidazione – voci I.4. e II.5.;

- **rigo IQ41**, oneri di gestione degli investimenti e interessi passivi – voci II.9.a) e III 5.a), con esclusione degli importi relativi agli ammortamenti dei beni materiali, in quanto vanno indicati nel rigo IQ46;

- **rigo IQ42**, rettifiche di valore su investimenti non durevoli – voci II.9.b) e III.5.b);

- **rigo IQ43**, perdite sul realizzo di investimenti mobiliari non durevoli – voci II.9.c) e III.5.c). In tale rigo vanno incluse le minusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione comunque di quelle derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali;

  Nei righi da IQ41 a IQ43 vanno inclusi gli oneri della specie contabilizzati sub voce II.10 (oneri patrimoniali e finanziari e minusvalenze non realizzate relativi a investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio ed a investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione).

- **rigo IQ44**, variazioni delle riserve tecniche obbligatorie, al netto delle cessioni in riassicurazione – voci I.5., I.9. e II.6.;

- **rigo IQ45**, ristorni e partecipazioni agli utili, al netto delle cessioni in riassicurazione – voci I.6 e II.7.;

- **rigo IQ46**, altri oneri tecnici al netto delle cessioni in riassicurazione - voci I.8. e II.11. Con riguardo alle svalutazioni dei crediti verso gli assicurati, nella colonna 2, vanno indicate le quote, determinate ai sensi dell'art. 71, comma 3, del Tuir, delle svalutazioni dei crediti effettuate nell'esercizio precedente, eccedenti il limite dello 0,50 per cento e deducibili nell'esercizio cui si riferisce la dichiarazione. Nella colonna 3, va indicato l'importo delle svalutazioni dell'esercizio eccedenti i limiti previsti dal citato comma 3 dell'art. 71 del Tuir;

- **rigo IQ47**, quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali. Va rilevato che nel bilancio delle imprese di assicurazione gli ammortamenti dei beni materiali sono compresi in varie voci del conto economico mentre quelli relativi agli attivi immateriali sono indicati tra gli oneri di cui al conto III.8. Pertanto nel presente rigo va indicato l'importo complessivo delle quote stesse;

- **rigo IQ48**, altre spese amministrative – voci I.7.e) e II.8.e). Figurano, in particolare, in tale voce le spese per servizi professionali (spese legali, spese notarili, ecc.), le spese per l'acquisto di beni e di servizi non professionali (energia elettrica, cancelleria, trasporti, ecc.), i fitti e i canoni passivi, i premi di assicurazione, le imposte indirette e le tasse di competenza dell'esercizio non affluiti negli altri righi;

- **rigo IQ49**, accantonamenti relativi a operazioni a premio – voce III.8) – e a concorsi a premio e accantonamenti relativi alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia compresi nelle voci I.7.e) e II.8.e).

Dai componenti negativi ammessi in deduzione sono comunque esclusi:

– i costi relativi al personale dipendente, tra i quali vanno compresi anche quelli sostenuti per il personale impiegato in regime di distacco o in base a contratto di lavoro interinale. I costi per servizi collegati a trasferte dei dipendenti o dei collaboratori (quali quelli per vitto, alloggio e trasporto) sono deducibili – fermi restando i limiti previsti dall'art. 62, commi 1-bis e 1-ter, del Tuir – a condizione che siano stati sostenuti direttamente dall'impresa ovvero da questa rimborsati analiticamente al dipendente o al collaboratore; non sono, quindi, deducibili oltre alle indennità di trasferta riconosciute ai dipendenti, anche se nei limiti indicati dall'art. 48, comma 5, del Tuir, le c.d. indennità chilometriche.

– i compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale, esclusi quelli sostenuti a fronte dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir;

– i costi per collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lett. a), del Tuir, a meno che la prestazione sia resa da un soggetto, residente o non residente, nell'ambito della propria attività professionale o artistica;

– i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente di cui all'art. 47 del Tuir;

– gli oneri finanziari riferibili ai canoni di locazione finanziaria. Detti oneri sono costituiti dalla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente, al netto del prezzo di riscatto, diviso per il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata di tale contratto. In caso di canoni con IVA indetraibile per l'utilizzatore, ai fini del calcolo della quota di interessi passivi indeducibile, l'importo dei canoni di periodo e il costo del bene devono essere assunti al netto dell'IVA. Se, agli effetti della determinazione del reddito d'impresa, i canoni di locazione finanziaria sono soggetti a parziale indeducibilità (come nelle ipotesi previste dagli artt. 62, comma 1-bis, e 121-bis del Tuir), la quota di interessi passivi indeducibile è solo quella proporzionalmente riferibile alla parte dei canoni deducibile. Ad esempio, nel caso di locazione finanziaria di un autoveicolo di costo pari a 60 milioni, tenendo presente che, ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 121-bis del Tuir, è deducibile, ai fini del reddito d'impresa, solo un importo pari al 29,17 per cento dei canoni di periodo (35 mil./60 mil. per cento x 50 per cento), la quota di interessi passivi indeducibile ai fini IRAP è pari al 29,17 per cento degli interessi passivi determinati con il sopraindicato meccanismo forfetario.

1.5 Sezione IV - Determinazione del valore della produzione lorda

In tale sezione va operata la somma algebrica dei componenti positivi e negativi indicati nelle precedenti sezioni. L'importo così determinato va indicato nel **rigo IQ52**, preceduto dal segno meno in caso di valore negativo.

1.6 Sezione V - Deduzioni e valore della produzione netta

La sezione V attiene alla indicazione delle deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 11, comma 1, **lett. a)**, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997 e ai sensi dei commi 5 e 6 del successivo art. 17 dello stesso decreto.

Nei confronti della generalità dei soggetti, tali deduzioni riguardano:

- **rigo IQ53**, l'importo dei contributi per assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (quali, ad esempio, i contributi Inail, Ipsema per il settore marittimo, Enpaia per il settore agricolo) dovuti nel periodo d'imposta. In caso di distacco di personale o di c.d. "lavoro interinale" la deduzione spetta all'impresa che utilizza il personale;

- **rigo IQ54**, l'importo complessivo delle spese relative agli apprendisti impiegati nel periodo d'imposta;

- **rigo IQ55**, il settanta per cento delle spese relative al personale impiegato con contratto di formazione lavoro nel periodo d'imposta.

Il rigo IQ56, è riservato alle cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), del-

la legge 8 novembre 1991, n. 381 e alle cooperative di lavoro e agli organismi di fatto di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, alle quali, oltre alle deduzioni eventualmente spettanti in base ai precedenti titoli, è riconosciuto il diritto a specifiche deduzioni. In tale rigo va, in particolare, indicato:

– per le cooperative sociali di cui alla lett. b) del citato art. 1, comma 1, della legge n. 381, il costo del lavoro delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 della stessa legge, impiegate nel periodo d'imposta;

– per le cooperative sociali di cui alla lett. a) del citato art. 1, comma 1, della legge n. 381, e per le cooperative di lavoro e gli organismi di fatto di cui al citato D.P.R. n. 602 del 1970, l'importo pari alla differenza tra l'ammontare delle retribuzioni effettive e l'ammontare delle retribuzioni che ai sensi delle citate norme avrebbe costituito base di commisurazione dei contributi sanitari (c.d. salario convenzionale).

L'ammontare complessivo delle deduzioni spettanti (somma dei righi da IQ53 a IQ56) va indicato nel **rigo IQ57**.

Nel **rigo IQ58**, va indicato l'importo del valore della produzione al netto delle deduzioni operate nella presente sezione. Tale importo costituisce il valore della produzione netta su cui operare il riparto territoriale e la determinazione dell'imposta. In col. 1 di tale rigo va indicata la quota del valore della produzione netta assoggettabile, per il secondo periodo di applicazione dell'IRAP, anche se iniziato successivamente al 1° gennaio 1999, ad aliquota ridotta dell'1,9 per cento – ai sensi dell'art. 45, comma 1, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, **come modificato dall'art. 6, comma 17, della legge 23 dicembre 1999, n. 488**. L'applicazione dell'aliquota ridotta è prevista per i soggetti operanti nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi di cui all'art. 10 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601. Si considerano operanti nel settore agricolo:

– le società e gli enti in genere che svolgono attività agricola nei limiti dell'art. 29 del Tuir, anche se operanti in altri settori (industriale, assicurativo, ...);

– le società cooperative e loro consorzi, iscritti nell'apposita sezione del registro prefettizio che, pur inquadrati nei settori dell'industria o del commercio ai sensi dell'art. 1 della legge n. 240 del 1984, trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri o dei loro soci, ricavati dalla coltivazione dei fondi, dalla silvicoltura e dall'allevamento di animali, quando per l'esercizio di tali attività ricorrono normalmente e in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantità non prevalente rispetto a quella complessivamente trasformata, manipolata e commercializzata.

L'importo da indicare nella suddetta col. 1 è determinato in proporzione all'ammontare dei ricavi e degli altri proventi riferibili alle attività agricole nei limiti di cui all'art. 29 del Tuir rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi e degli altri proventi rilevanti ai fini dell'IRAP.

Nel **rigo IQ59**, va indicata la quota di valore della produzione attribuito al contribuente che partecipa a un gruppo economico d'interesse europeo (GEIE). Tale quota è attribuita dal GEIE, ai sensi dell'art. 13 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, direttamente al netto delle deduzioni spettanti ai sensi della richiamata lett. a) del comma 1 dell'art. 11 nonché ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art. 17 dello stesso D.Lgs. n. 446 del 1997. In caso di valore negativo l'importo da indicare deve essere preceduto dal segno meno.

1.7 Sezione VI - Determinazione e ripartizione territoriale della base imponibile e dell'imposta

Nella presente sezione va operata la determinazione e la ripartizione territoriale della base imponibile e della corrispondente imposta netta.

A questi effetti, occorre procedere, anzitutto, al riparto territoriale dell'importo indicato nel rigo IQ58, secondo le regole dettate dall'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, in relazione alle diverse categorie di soggetti.

In particolare, per i soggetti tenuti alla compilazione della sezione I (Imprese industriali e commerciali), il riparto va effettuato in misura proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni, dei compensi e degli utili spettanti, rispettivamente, al personale dipendente, ai collaboratori coordinati e continuativi e agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro, addetti con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio della regione (o provincia autonoma) e operanti per un periodo di tempo non inferio-

re a tre mesi, rispetto all'ammontare complessivo delle retribuzioni, compensi e utili suddetti.
Le retribuzioni vanno assunte per l'importo spettante, così come determinato ai fini previdenziali a norma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Si comprendono nelle retribuzioni anche i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. I compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro si assumono per l'importo contrattualmente spettante.
Nel calcolo delle retribuzioni, vanno escluse quelle relative al personale dipendente distaccato presso terzi ed incluse quelle relative al personale di terzi impiegato in regime di distacco ovvero in base a contratto di lavoro interinale.

L'ammontare complessivo delle retribuzioni e degli altri importi suindicati, va indicato nel **rigo IQ60**. I soggetti che non devono procedere al riporto territoriale del valore della produzione possono omettere l'indicazione dei tale dato.

La regola sopra illustrata si applica anche per determinare la quota del valore della produzione derivante da attività produttive svolte all'estero, mediante stabile organizzazione, da parte di soggetti residenti, per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi (non assoggettabile a tassazione per mancanza del presupposto territoriale).

Per effetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 2, secondo periodo, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, la medesima regola di riparto si applica per i soggetti passivi non residenti che abbiano esercitato attività nel in più regioni (o province autonome).

Se l'attività esercitata nel territorio di regioni (o province autonome) diverse da quella in cui risulta domiciliato il soggetto passivo (ovvero esercitata all'estero) non è svolta con l'impiego di personale ovvero di collaboratori o associati in partecipazione per almeno tre mesi, non si verifica la condizione per procedere al riparto territoriale (ovvero all'esclusione da tassazione).

Si considera prodotto all'estero il valore della produzione derivante da attività esercitata mediante l'utilizzazione di navi iscritte nel registro di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. La quota parte del valore della produzione attribuibile all'utilizzo di dette navi – esclusa da tassazione – è determinata analiticamente sulla base di apposita contabilità separata, a norma dell'art. 5 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997. Analoga disciplina si applica alle imprese che esercitano la pesca oltre gli stretti e a quelle che esercitano la pesca mediterranea.
I componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di dette attività e di altre attività eventualmente svolte dalle anzidette imprese, sono imputabili al valore della produzione che si considera prodotto all'estero per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei componenti positivi rilevanti ai fini IRAP, specificamente riferibili alle attività che si considerano prodotte all'estero, e l'ammontare complessivo di tutti i componenti positivi rilevanti ai fini dell'IRAP.

Per le banche, il riparto territoriale del valore della produzione netta indicato nel rigo IQ58 va effettuato in misura proporzionalmente corrispondente all'ammontare, rilevato alla data di chiusura del periodo d'imposta, dei depositi in denaro e in titoli verso la clientela presso le filiali operanti all'estero e presso gli sportelli operanti nell'ambito di ciascuna regione (o provincia autonoma), rispetto all'ammontare complessivo di tutti i depositi in denaro e in titoli.
A questi effetti si tiene conto dei depositi a risparmio liberi e vincolati, dei certificati di depositi e buoni fruttiferi, dei conti correnti passivi liberi e vincolati e dei titoli (azionari, obbligazionari, altri) in conto deposito (a custodia, in amministrazione, a garanzia, connessi con l'attività di gestione di patrimoni mobiliari).

L'ammontare complessivo dei depositi in denaro e dei depositi in titoli verso la clientela va indicato nel **rigo IQ61**. I soggetti che non devono procedere al riparto territoriale del valore della produzione possono omettere l'indicazione dei tale dato.

Per le società e gli enti finanziari, diversi dalle banche, ai fini della ripartizione territoriale del valore della produzione netta occorre avere riguardo agli "impieghi" – intendendosi per tali i finanziamenti nelle varie forme in uso (credito al consumo, credito con garanzia ipotecaria, factoring, leasing, ecc.) – effettuati dalla sede principale e dalle singole filiali dislocate sul territorio di ciascuna regione (o provincia autonoma) o all'estero ovvero agli "ordini", successivamente eseguiti, raccolti dalla sede principale e dalle succursali ubicate nelle varie regioni (o provincia autonoma) o all'estero.

Se per la promozione dei contratti la società o ente si avvale di agenti o mandatari, ai fini della ripartizione non assume rilevanza il luogo in cui tali soggetti svolgono l'attività promozionale ma quello della sede in cui l'impiego è effettuato o l'ordine, successivamente eseguito, è raccolto.

L'ammontare complessivo degli "impieghi" e degli "ordini eseguiti" va indicato nel **rigo IQ62** I soggetti che non devono procedere al riparto territoriale del valore della produzione possono omettere l'indicazione dei tali dati.

Per le imprese di assicurazione, il riparto territoriale del valore della produzione netta si effettua tenendo conto dell'ammontare dei premi raccolti dagli uffici dell'impresa (sede principale, sedi secondarie, ecc.) ubicati in ciascuna regione (o provincia autonoma), rispetto all'ammontare complessivo dei premi raccolti da tutti gli uffici dell'impresa. A tal fine, i premi raccolti da agenti o altri intermediari (ad esempio, brokers, promotori, sistema bancario) sono imputabili all'ufficio direzionale dell'impresa che gestisce il contratto (tra i quali, tenuto conto della loro funzione, non rientrano gli ispettorati amministrativi e i centri di liquidazione sinistri), indipendentemente dal luogo in cui tali soggetti svolgono l'attività promozionale.
I premi raccolti dagli uffici dell'impresa operanti per un periodo inferiore a tre mesi sono imputabili alla regione (o provincia autonoma) in cui l'impresa è domiciliata.

L'ammontare complessivo dei premi raccolti rilevanti ai fini della ripartizione va indicato nel **rigo IQ63**. I soggetti che non devono procedere al riparto territoriale del valore della produzione possono omettere l'indicazione di tale dato.

La quota del valore della produzione netta, di cui al rigo IQ58, attribuibile, secondo i criteri sopraindicati, alle attività esercitate all'estero dai soggetti passivi residenti, ed esclusa dalla base imponibile, va indicata in **colonna 2** del **rigo IQ64**.

Nei righi da **IQ65** a **IQ85**, vanno indicati i seguenti dati:

– in col. 1, il codice identificativo della regione o della provincia autonoma (vedere tabella IQ);

– in col. 2, le quote del valore della produzione netta, costituito dalla differenza tra l'importo di rigo IQ58 e quello di rigo IQ64, col. 2, attribuibili alle singole regioni o provincie; in caso di soggetti operanti anche nel settore agricolo occorre procedere separatamente alla ripartizione del valore della produzione indicato in col. 1 del rigo IQ58;

– in col. 3, l'importo della riduzione spettante ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 1997. Per effetto di tale norma, ai soggetti che, per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione avrebbero fruito di uno dei regimi di esenzione decennale a carattere territoriale dall'Ilor, è riconosciuta una riduzione del valore della produzione realizzato nella regione di ubicazione dello stabilimento o dell'impianto agevolato, pari al reddito che avrebbe fruito di detta esenzione. La spettanza della riduzione è subordinata alla tenuta di apposita contabilità separata; il relativo importo è pari al reddito che sarebbe stato calcolato, ai fini dell'esenzione dell'Ilor, per lo stesso periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione;

– in col. 4, la differenza tra l'importo del valore della produzione indicato in col. 2 e l'importo delle riduzioni indicate in col. 3. In tale colonna va indicata, in corrispondenza della regione o provincia autonoma di produzione, la quota del valore della produzione – anche se di segno negativo – attribuita dal GEIE, indicata nel rigo IQ59. Nel caso in cui tale differenza sia negativa (o pari a zero) non vanno comunque compilate le successive colonne 6 e 8.

– in col. 5, il codice aliquota applicabile al valore della produzione indicato in colonna 2; indicare 1 in caso di aliquota ordinaria (4,25 per cento); indicare 2, in caso di aliquota ridotta dell'1,9 **ovvero 4, in caso di aliquota ridotta del 2,3** per cento; indicare 3 in caso di aliquota maggiorata (5,4 per cento);

– in col. 6, l'importo dell'imposta lorda, determinata applicando agli importi di col. 4 l'aliquota relativa;

– in col. 7, la detrazione spettante ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs. n. 446 del

1997. Per effetto di tale norma, ai soggetti che svolgono attività produttive attraverso stabilimenti industriali tecnicamente organizzati impiantati nel territorio del Mezzogiorno, di cui alla decisione della Commissione delle Comunità europee 1° marzo 1995, n. 95/455/CE, spetta, in relazione al periodo in corso al 1° gennaio 1999, una detrazione dall'imposta pari **all'1 per cento** dell'ammontare delle retribuzioni per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalle dichiarazioni presentate ai fini fiscali relative **al 1999**, qualora sussistano le condizioni in presenza delle quali si sarebbero applicate le disposizioni relative alla fiscalizzazione degli oneri sociali. L'importo della detrazione così calcolato va detratto in misura proporzionalmente corrispondente all'imposta afferente le singole regioni (o province autonome);

– in col. 8, la differenza tra l'importo indicato in col. 6 e quello di col. 7, che costituisce l'imposta netta spettante a ciascuna regione (o provincia autonoma).

Se il valore della produzione di rigo IQ58 è assoggettabile in parte ad aliquota ridotta del 1,9 per cento e in parte ad aliquota del 4,25 ovvero del 5,4 per cento, le operazioni di ripartizione della base imponibile e dell'imposta vanno riferite separatamente alle due quote (utilizzando, se del caso, un quadro aggiuntivo ai soli fini delle operazioni di ripartizione).

1.8 Sezione VII - Dati concernenti il versamento dell'imposta

Nel **rigo IQ 86** va indicata la somma degli importi di colonna 8 dei righi da IQ65 a IQ85.

Nel **rigo IQ87** va indicato l'importo della detrazione spettante ai sensi dell'art. 45, **comma 6,** del citato D. Lgs. n. 446 del 1997. Tale detrazione (c.d. clausola di salvaguardia) è pari al **cinquanta per cento dell'importo indicato nel rigo IQ86 del "Mod. UNICO 99 - Società di capitali, enti commerciali ed equiparati "**.

Nel **rigo IQ88** va indicato l'importo dell'imposta dovuta (differenza tra importo di rigo IQ86 e rigo IQ87). Se l'importo di rigo IQ87 è superiore all'importo di rigo IQ86, indicare zero.

Nel **rigo IQ89** va indicata l'eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione non richiesta a rimborso (importo di colonna 2 del rigo RX5 del "Mod. UNICO 99 - Società di capitali, enti commerciali ed equiparati").

Nel **rigo IQ90** va indicato l'ammontare di detta eccedenza utilizzato in compensazione entro la data di presentazione della dichiarazione e indicato nella colonna "Importi a credito compensati" dei modelli di versamento F24.

Nel **rigo IQ91** va indicato l'importo complessivo delle rate di acconto effettivamente versate o compensate in F24.

La differenza tra l'importo indicato nel rigo IQ88 e la somma degli importi indicati nei righi IQ89 e IQ91, diminuita dell'importo di rigo IQ90, va indicata nel **rigo IQ92** (importo a debito) ovvero **IQ93** (importo a credito).

1.9 Sezione VIII - Dati rilevanti per l'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti

La presente sezione va compilata, ai fini dell'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti, dai soggetti residenti negli Stati Uniti con stabile organizzazione in Italia e dalle società di capitali residenti in Italia relativamente alle quali almeno il 10 per cento delle azioni con diritto di voto è posseduto da una società statunitense

In tale sezione va, in particolare, indicato:

- **rigo IQ94**, l'ammontare dei costi per lavoro dipendente e degli altri costi assimilati (compensi per collaborazioni coordinate e continuative, per lavoro autonomo occasionale, per associazioni in partecipazione con apporto di solo lavoro) indeducibili ai fini dell'IRAP;
- **rigo IQ95**, l'ammontare degli interessi passivi e degli altri oneri finanziari indeducibili ai fini dell'IRAP, al lordo degli interessi attivi e degli altri proventi finanziari esclusi dalla formazione della base imponibile;
- **rigo IQ96**, l'importo dell'IRAP accreditabile, soggetto alle limitazioni della legge tributaria statunitense, corrispondente al rapporto tra la base imponibile rettificata – costituita dalla differenza tra la base imponibile totale (su cui è applicata l'IRAP) e la somma degli importi dei righi IQ94 e IQ95 – e la base imponibile totale. A maggior chiarimento si formula il se-

guente esempio: si assuma che la base imponibile dell'IRAP sia pari a 100 milioni, che gli interessi passivi ed il costo del lavoro non dedotti siano pari, rispettivamente, a 10 milioni e a 20 milioni. Si ipotizzi, inoltre, per semplicità, che l'IRAP dovuta sia pari a 5 milioni. La formula per la determinazione del credito d'imposta risulta essere la seguente:

$$\frac{100.000.000 - (10.000.000 + 20.000.000)}{100.000.000} =$$

$$\frac{100.000.000 - (30.000.000)}{100.000.000} = \frac{70.000.000}{100.000.000} = 70\%$$

credito di imposta = 5.000.000 x 70% = 3.500.000

Versamento dell'acconto

Il versamento in acconto dell'IRAP deve essere effettuato secondo le stesse regole valevoli per le imposte sui redditi. Per i soggetti IRPEG, pertanto, l'acconto è dovuto in misura pari al 98 per cento dell'importo indicato nel rigo IQ88 – semprechè tale importo sia superiore a lire 40.000, pari a **euro 20,66** – e va versato in due rate: la prima, pari al 40 per cento, entro lo stesso termine per il versamento dell'imposta a saldo del periodo oggetto della presente dichiarazione e la seconda, pari al residuo 60 per cento, nel corso dell'undicesimo mese del periodo d'imposta di competenza.
È in facoltà del contribuente commisurare i versamenti in acconto sulla base dell'imposta che si prevede di determinare per lo stesso periodo di competenza. Ferma restando, in tal caso, l'applicazione, ai fini del regime sanzionatorio, delle disposizioni dell'art. 4, comma 2, del D.L. n. 69 del 1989, convertito nella legge n. 154 dello stesso anno.

TABELLA 1 - CODICI IDENTIFICATIVI DEI SOGGETTI PASSIVI

CODICE	SOGGETTO PASSIVO	CODICE	SOGGETTO PASSIVO
01	Imprese industriali e commerciali (art. 5)	06	Società di gestione di fondi comuni di investimento (art. 6, comma 3)
02	Società cooperative edilizie	07	Società di investimento a capitale variabile (art. 6, comma 4)
03	Banche e altri enti e società finanziari (art. 6, comma 1)	08	Società iscritta nell'apposita sezione dell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario (art. 6, comma 1-bis)
04	Società di intermediazione mobiliare (art. 6, comma 2, 1° periodo)	09	Imprese di assicurazione (art. 7)
05	Società che esercitano attività di negoziazione per conto proprio e di collocamento di valori mobiliari (art. 6, comma 2, 2° periodo)		

TABELLA IQ - ELENCO REGIONI E PROVINCE AUTONOME

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
01	Abruzzo	08	Lazio	15	Sardegna
02	Basilicata	09	Liguria	16	Sicilia
03	Bolzano	10	Lombardia	17	Toscana
04	Calabria	11	Marche	18	Trento
05	Campania	12	Molise	19	Umbria
06	Emilia Romagna	13	Piemonte	20	Valle d'Aosta
07	Friuli Venezia Giulia	14	Puglia	21	Veneto

UNICO 2000
Società di capitali enti commerciali ed equiparati

MINISTERO DELLE FINANZE
Periodo d'imposta 1999

122

CODICE FISCALE

IRAP
QUADRO IQ
Determinazione dell'imposta

Mod. N.

		Codice identificativo del soggetto	Valori contabili	Variazioni – In aumento	Variazioni – In diminuzione	Valori IRAP
Sez. I Imprese industriali e commerciali	**IQ1**	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1 .000	2 .000	3 .000	4 .000
	IQ2	Variazioni delle rimanenze	.000	.000	.000	.000
	IQ3	Variazioni di lavoro in corso su ordinazione	.000	.000	.000	.000
	IQ4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	.000	.000	.000	.000
Componenti positivi	**IQ5**	Altri ricavi e proventi	.000	.000	.000	.000
	IQ6	Costi per materie prime, merci, ecc.	.000	.000	.000	.000
	IQ7	Costi per servizi	.000	.000	.000	.000
	IQ8	Costi per il godimento di beni di terzi	.000	.000	.000	.000
	IQ9	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	.000	.000	.000	.000
	IQ10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	.000	.000	.000	.000
	IQ11	Variazioni delle rimanenze	.000	.000	.000	.000
	IQ12	Accantonamenti deducibili (artt. 70 e 73 del Tuir)	.000	.000	.000	.000
Componenti negativi	**IQ13**	Oneri diversi di gestione	.000	.000	.000	.000
Società cooperative edilizie e consorzi di garanzia fidi	**IQ14**	Retribuzioni e altri compensi				.000
Sez. II Banche e altri soggetti finanziari	**IQ15**	Interessi attivi e proventi assimilati	1 .000	2 .000	3 .000	4 .000
	IQ16	Proventi da quote in fondi comuni	.000	.000	.000	.000
	IQ17	Commissioni attive	.000	.000	.000	.000
	IQ18	Profitti da operazioni finanziarie	.000	.000	.000	.000
	IQ19	Riprese di valore su crediti verso la clientela	.000	.000	.000	.000
Componenti positivi	**IQ20**	Altri proventi di gestione	.000	.000	.000	.000
	IQ21	Interessi passivi e oneri assimilati	.000	.000	.000	.000
	IQ22	Commissioni passive	.000	.000	.000	.000
	IQ23	Perdite da operazioni finanziarie	.000	.000	.000	.000
	IQ24	Spese amministrative	.000	.000	.000	.000
	IQ25	Ammortamenti dei beni materiali e immateriali	.000	.000	.000	.000
	IQ26	Rettifiche di valore su crediti alla clientela	.000	.000	.000	.000
	IQ27	Accantonamenti per rischi su crediti	.000	.000	.000	.000
	IQ28	Rettifiche di valore su crediti impliciti	.000	.000	.000	.000
	IQ29	Altri oneri di gestione	.000	.000	.000	.000
	IQ30	Accantonamenti deducibili (artt. 70 e 73 del Tuir)	.000	.000	.000	.000
	IQ31	Costi per servizi di elaborazioni dati	.000	.000	.000	.000
Componenti negativi	**IQ32**	Spese per consulenze, pubblicità e canoni locazione	.000	.000	.000	.000
Sez. III Imprese di assicurazione	**IQ33**	Premi	.000	.000	.000	.000
	IQ34	Altri proventi tecnici	.000	.000	.000	.000
	IQ35	Proventi da terreni e fabbricati	.000	.000	.000	.000
	IQ36	Proventi da altri investimenti	.000	.000	.000	.000
	IQ37	Riprese di rettifiche di valore su investimenti	.000	.000	.000	.000
Componenti positivi	**IQ38**	Profitti sul realizzo di investimenti mobiliari	.000	.000	.000	.000
	IQ39	Provvigioni e altre spese di acquisizione	.000	.000	.000	.000
	IQ40	Oneri relativi ai sinistri	.000	.000	.000	.000
	IQ41	Oneri di gestione degli investimenti	.000	.000	.000	.000
	IQ42	Rettifiche di valore su investimenti	.000	.000	.000	.000
	IQ43	Perdite sul realizzo di investimenti mobiliari	.000	.000	.000	.000
	IQ44	Variazioni delle riserve tecniche	.000	.000	.000	.000
	IQ45	Ristorni e partecipazioni agli utili	.000	.000	.000	.000
	IQ46	Altri oneri tecnici	.000	.000	.000	.000
	IQ47	Quote di ammortamento	.000	.000	.000	.000
	IQ48	Altre spese amministrative	.000	.000	.000	.000
Componenti negativi	**IQ49**	Altri accantonamenti deducibili	.000	.000	.000	.000

IQ1

Codice fiscale (*) Mod. N. (*) 082

Sez. IV Determinazione del valore della produzione lorda

IQ50	**Totale componenti positivi**	,000
IQ51	**Totale componenti negativi**	,000
IQ52	**Valore della produzione lorda**	,000

Sez. V Deduzioni e valore della produzione netta

IQ53	Contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro	,000
IQ54	Spese relative agli apprendisti	,000
IQ55	Deduzioni per contratto di formazione lavoro	,000
IQ56	Deduzioni per cooperative sociali e di lavoro	,000
IQ57	**Totale deduzioni**	,000
IQ58	**Valore della produzione al netto delle deduzioni** (di cui soggetto ad aliquota del 1,9% 1 ,000)	2 ,000
IQ59	Quota della produzione netta attribuita dal GEIE	,000

Sez. VI Determinazione e riparto della base imponibile e dell'imposta

IQ60	Ammontare delle retribuzioni, compensi, utili ad associati	,000
IQ61	Ammontare dei depositi di denaro e titoli	,000
IQ62	Ammontare degli impieghi o degli ordini eseguiti	,000
IQ63	Ammontare dei premi raccolti	,000

	Codice regione	Valore della produzione	Riduzione (art. 17, comma 1)	Base imponibile	Codice aliquota	Imposta lorda	Detrazioni (art. 17, comma 3)	Imposta netta
IQ64	1 EE	2 ,000						
IQ65		,000	3 ,000	4 ,000	5	6 ,000	7 ,000	8 ,000
IQ66		,000	,000	,000		,000	,000	,000
IQ67		,000	,000	,000		,000	,000	,000
IQ68		,000	,000	,000		,000	,000	,000
IQ69		,000	,000	,000		,000	,000	,000
IQ70		,000	,000	,000		,000	,000	,000
IQ71		,000	,000	,000		,000	,000	,000
IQ72		,000	,000	,000		,000	,000	,000
IQ73		,000	,000	,000		,000	,000	,000
IQ74		,000	,000	,000		,000	,000	,000
IQ75		,000	,000	,000		,000	,000	,000
IQ76		,000	,000	,000		,000	,000	,000
IQ77		,000	,000	,000		,000	,000	,000
IQ78		,000	,000	,000		,000	,000	,000
IQ79		,000	,000	,000		,000	,000	,000
IQ80		,000	,000	,000		,000	,000	,000
IQ81		,000	,000	,000		,000	,000	,000
IQ82		,000	,000	,000		,000	,000	,000
IQ83		,000	,000	,000		,000	,000	,000
IQ84		,000	,000	,000		,000	,000	,000
IQ85		,000	,000	,000		,000	,000	,000

Sez. VII Dati concernenti il versamento dell'imposta

IQ86	Totale imposta	,000
IQ87	Riduzione imposta	,000
IQ88	Imposta dovuta	,000
IQ89	Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione	,000
IQ90	Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24	,000
IQ91	Acconti versati	,000
IQ92	Importo a debito	,000
IQ93	Importo a credito	,000

Sez. VIII Dati rilevanti per l'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti

IQ94	Ammontare dei costi del lavoro dipendente e assimilati indeducibili	,000
IQ95	Interessi passivi e altri oneri finanziari indeducibili	,000
IQ96	Importo a debito	,000

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

IQ2

MINISTERO DELLE FINANZE

UNICO 2000

Enti non commerciali ed equiparati

IRAP

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive enti non commerciali ed equiparati Quadro IQ 2

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO IRAP

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

1.1 Generalità

Il modello IRAP "UNICO 2000 - Enti non commerciali ed equiparati" va utilizzato per la dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), istituita dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni (D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422, D.Lgs 10 giugno 1999, n. 176, legge 23 dicembre 1999, n. 488 e D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506).

Presupposto dell'imposta, il cui periodo coincide con quello valevole ai fini delle imposte sui redditi, è l'esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
L'attività esercitata dagli enti residenti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto d'imposta.

Il presente quadro deve essere utilizzato dai seguenti soggetti:
– enti non commerciali residenti (enti privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali);
– enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate, non residenti, che hanno esercitato nel territorio dello Stato, per un periodo non inferiore a tre mesi, attività rilevanti agli effetti dell'IRAP mediante stabile organizzazione, base fissa, o ufficio ovvero che hanno esercitato attività agricola nel territorio stesso.

Per gli enti residenti, l'oggetto esclusivo o principale è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata.
Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari dell'ente indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.
In mancanza delle predette forme (atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata) l'oggetto principale dell'ente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata.
Ai fini della qualificazione dell'ente, quindi, occorre anzitutto avere riguardo alle previsioni contenute nello statuto, nell'atto costitutivo o nella legge.
Nell'ipotesi in cui i menzionati atti prevedano lo svolgimento di più attività, di cui alcune di natura commerciale ed altre di natura non commerciale, per la qualificazione dell'ente occorre fare riferimento all'attività che per lo stesso risulta essere essenziale, vale a dire quella che gli consente il raggiungimento degli scopi primari e che tipicizza l'ente medesimo.
Pertanto, ancorché dichiari finalità non lucrative, l'ente è considerato commerciale se l'attività essenziale per la realizzazione degli scopi tipici è di natura commerciale.
La qualifica di ente non commerciale, risultante dall'atto costitutivo o dallo statuto, va comunque verificata, ai sensi dell'art. 111-bis del Tuir, sulla base dell'attività effettivamente svolta.

Per gli enti non residenti, l'oggetto principale è in ogni caso determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato.

Le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, nonché le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte Costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale non devono utilizzare il presente quadro. Tali soggetti devono compilare l'apposito quadro IQ del mod. "UNICO 2000 - Amministrazioni ed enti pubblici", anche nel caso in cui, con riferimento alle attività commerciali eventualmente svolte, optino, ai sensi dell'art. 10-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, per la determinazione della base imponibile a esse riferibile secondo le regole applicabili agli enti non commerciali privati svolgenti attività commerciali.

La presentazione della dichiarazione IRAP da parte dei soggetti non tenuti alla dichiarazione in forma unificata, deve avvenire congiuntamente alla dichiarazione dei redditi; in tal caso, nel frontespizio del "Mod. UNICO 2000 - Enti non commerciali ed enti equiparati" va barrata la casella IRAP collocata nella sezione "Tipo di dichiarazione".

Il frontespizio del "Mod. Unico 2000 - Enti non commerciali ed enti equiparati" deve essere utilizzato per la presentazione della dichiarazione IRAP anche da parte dei soggetti non tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi.

Il quadro IQ è suddiviso in otto sezioni. Le prime cinque attengono alla indicazione dei componenti positivi e negativi, rilevanti per le diverse categorie di enti, ai fini della determinazione del valore della produzione netta relativa al **1999**. Nel caso in cui siano esercitate attività suscettibili di generare presupposti impositivi diversi (ad esempio, sia attività commerciale sia attività agricola), dovrà procedersi alla determinazione del valore complessivo della produzione compilando le sezioni corrispondenti a ciascuna attività esercitata e non è possibile compensare il risultato positivo di un'attività con quello negativo dell'altra attività. La sesta e la settima sezione attengono, rispettivamente, al riparto su base territoriale del valore della produzione netta assoggettabile a IRAP e alla determinazione dell'imposta. L'ottava sezione contiene l'indicazione di alcuni dati rilevanti per l'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti.

Nel caso in cui il contribuente si avvalga della facoltà di redigere la dichiarazione in euro:
- **tutti gli importi devono essere espressi in tale moneta (non essendo possibile indicare alcuni importi in lire e altri in euro;**
- **gli importi vanno espressi in unità di euro (senza tener conto degli zeri prestampati), arrotondando per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro, ovvero per difetto, se inferiore a tale limite (esempio: 55,50 va arrotondato a 56; 65,62 va arrotondato a 66; 65,49 va arrotondato a 65);**
- **le dichiarazioni da presentarsi successivamente alla prima redatta in euro devono essere obbligatoriamente redatte in euro.**

Nelle istruzioni che seguono, per gli importi in cifra fissa viene indicato anche il controvalore in euro.

1.2 Sezione I - Attività non commerciale

La presente sezione va compilata per la determinazione del valore della produzione relativa all'attività non commerciale degli enti,residenti e non residenti, non commerciali:

A tal fine vanno indicati:

- **rigo IQ1**, retribuzioni spettanti al personale dipendente, da assumere in misura pari all'ammontare imponibile ai fini previdenziali determinato a norma dell'art. 12 del D.P.R. 30 aprile 1969, n. 153;

- **rigo IQ2**, somme e indennità costituenti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 47 del Tuir, escluse le remunerazioni dei sacerdoti e gli assegni a esse equiparati di cui al comma 1, lett. d), del citato art. 47. Non concorrono a formare la base imponibile le somme di cui alla lett. c) dello stesso art. 47 esenti dall'Irpef relative a borse di studio o assegni attribuiti fino al 31 dicembre 1999.

- **rigo IQ3**, compensi relativi alle collaborazioni coordinate e continuative, sempre che la prestazione non sia resa da un soggetto, residente e non residente, nell'ambito della propria attività artistica o professionale;

- **rigo IQ4**, compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale, esclusi quelli corrisposti a fronte dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir;

Se l'ente esercita anche attività considerate commerciali, l'ammontare delle retribuzioni e degli altri compensi da indicare nei predetti righi deve essere ridotto, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, dell'importo di essi specificamente riferibile alle attività commerciali. Qualora gli emolumenti non siano specificatamente riferibili alle attività commerciali, il suddetto l'ammontare è ridotto dell'importo forfettariamente imputabile alle attività commerciali determinato in base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi alle attività commerciali rilevanti ai fini dell'IRAP e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Non concorrono a formare la base imponibile gli emolumenti relativi a dipendenti o collaboratori che prestano servizio in uffici operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi fuori dal territorio nazionale.

Nel **rigo IQ5**, vanno indicate le detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 11, comma 1, **lett a)** del citato D.Lgs. n. 446 del 1997. In particolare, occorre indicare:
– nel campo 1, le spese relative agli apprendisti;
– nel campo 2, il 70 per cento delle spese relative al personale assunto con contratto di formazione lavoro;
– nel campo 3, la somma degli importi dei campi 1 e 2.

Nel caso in cui le predette spese riguardino soggetti impiegati sia nell'attività istituzionale sia in attività commerciali, deve essere indicata in tale sezione solo la quota delle stesse riferibile all'attività istituzionale, determinata in base al rapporto di cui al richiamato art.10, comma 2, in precedenza definito (ammontare dei ricavi e proventi relativi alle attività commerciali, diviso ammontare complessivo dei ricavi e proventi).

1.3 Sezione II - Attività commerciale

La sezione II va compilata dagli enti non commerciali che svolgono anche attività commerciale, a prescindere dal regime di contabilità adottato.
Ai sensi del comma 5 del citato art.10 del D.Lgs. n. 446 del 1997, agli effetti dell'IRAP sono attività commerciali quelle considerate tali ai fini dell'IRPEG. Al riguardo, occorre tenere conto delle modifiche introdotte in materia dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. In particolare, è considerata attività commerciale quella che determina reddito d'impresa ai sensi dell'art. 51 del Tuir.
Ai sensi dell'art. 108, comma 1, del Tuir, non costituiscono attività commerciali le prestazioni di servizi, non rientranti nell'art. 2195 del codice civile, rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.
Per gli enti non commerciali di tipo associativo non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, sempre che la stessa sia esercitata in conformità alle finalità istituzionali e in assenza di una specifica corrispettività. Conseguentemente, le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo.
Per particolari tipologie di enti associativi non commerciali, non si considerano attività commerciali specifiche cessioni di beni e prestazioni di servizi, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 111, commi 3, 4-bis e seguenti, del Tuir.
Alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), con esclusione delle società cooperative, comprese quelle sociali, si applica l'art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 1997 relativamente alle attività istituzionali. Si ricorda che le attività connesse, pur non concorrendo alla formazione del reddito, sono considerate commerciali ad ogni altro effetto; pertanto, ai fini della determinazione della base imponibile IRAP si applicano per tali attività i criteri di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 446 del 1997.

Devono, altresì, compilare tale sezione, qualora optino o abbiano optato nella precedente dichiarazione, ai sensi dell'art. 9 comma 2, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, per la determinazione della base imponibile secondo le norme previste nell'art. 5 dello stesso decreto:

- i soggetti che esercitano attività agricola nei limiti dell'art. 29 del Tuir,
- i soggetti che determinano il reddito eccedente i limiti di cui al citato art. 29 secondo le regole dell'art. 78 dello stesso Tuir;
- i soggetti svolgenti attività di agriturismo che si avvalgono, ai fini delle imposte sui redditi, del regime forfetario di determinazione del reddito di cui all'art. 5 della L. 30 dicembre 1991, n. 413.

L'opzione ha effetto per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione e per i tre successivi, al termine dei quali può essere revocata. I soggetti che compilano la presente sezione a seguito di opzione – anche se esercitata in una precedente dichiarazione – devono barrare l'apposita casella "Produttori agricoli".

I soggetti che svolgono attività di allevamento e che non determinano il reddito eccedente i limiti dell'art. 29 del Tuir secondo le regole del citato art. 78, i soggetti che svolgono attività di agriturismo non avvalendosi del suddetto regime forfetario e quelli che svolgono attività agricola eccedente i limiti di cui allo stesso art. 29 sono comunque tenuti alla compilazione della presente sezione.

Ai sensi dell'art. 5 del citato D. Lgs. n. 446 del 1997, la base imponibile è costituita dalla differenza tra la somma dei componenti positivi classificabili nelle voci di cui alla lett. A) del comma 1 dell'art. 2425 del codice civile e la somma dei componenti negativi classificabili nelle

voci di cui alla lett. B) dello stesso comma 1 dell'art. 2425, con esclusione delle perdite su crediti, **anche se di natura estimativa (accantonamenti o svalutazioni dirette)**, e dei costi per il personale dipendente classificabili nelle voci B9 e B14.

Indipendentemente dalla collocazione degli stessi nel conto economico, i componenti positivi e negativi concorrono a formare la base imponibile **in ragione della loro corretta classificazione**.

Concorrono a formare la base imponibile i componenti positivi e negativi classificabili in voci di conto economico non indicate nel citato art. 5 del D.Lgs. n. 446 del 1997 che costituiscono variazioni di componenti positivi o negativi classificabili in voci di conto economico indicate nel suddetto art. 5 di precedenti esercizi ovvero rettifiche di elementi patrimoniali da cui potranno derivare componenti positivi o negativi rilevanti ai fini IRAP in successivi esercizi. Può essere, ad esempio, il caso dei resi e degli sconti, riferiti a vendite di merci di precedenti esercizi, classificati nella voce E21 del conto economico; oppure, delle rivalutazioni di carattere straordinario delle rimanenze di magazzino, conseguenti al mutamento del criterio valutativo in precedenza adottato, classificate nella voce E20.

I componenti positivi e negativi del conto economico che concorrono a formare la base imponibile IRAP vanno assunti con le variazioni in aumento e in diminuzione a essi apportate ai fini delle imposte sui redditi; ad eccezione di quelle previste dagli artt. 58, 63 e 75, commi 5, seconda parte, e 5-bis, del Tuir e dall'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

I costi sostenuti per l'acquisizione di beni e servizi destinati alla generalità dei dipendenti ovvero costituenti elementi accessori ("fringe benefits") della retribuzione – non classificabili quindi nelle voci B9 e B14 del conto economico – sono ammessi in deduzione nei limiti e alle condizioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

Le erogazioni liberali, comprese quelle previste dal comma 2 dell'art. 65 del Tuir, non sono ammesse in deduzione ai fini IRAP.

Anche se non imputati a conto economico, concorrono alla formazione della base imponibile: il valore normale dei beni di cui all'art.53, comma 1, lett. a) e b), del Tuir destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci o partecipanti; le plusvalenze di cui all'art. 54, comma 1, lett. d), del Tuir, sempreché relative a beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi; gli altri componenti positivi di cui all'art. 76, comma 5, del Tuir.

Non costituisce destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'art. 13, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 460 del 1997, la cessione gratuita alle ONLUS di derrate alimentari e prodotti farmaceutici, effettuata in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale. Il costo di tali beni rileva ai fini della determinazione della base imponibile IRAP alle stesse condizioni valevoli ai fini delle imposte sui redditi.

Per effetto del comma 3 dello stesso art. 13 del D. Lgs. n 460 del 1997, non costituisce, inoltre, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa la cessione gratuita alle ONLUS di beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, diversi da quelli indicati nel precedente comma 2. In questo caso, tuttavia, il costo dei beni non assume rilievo ai fini della determinazione della base imponibile IRAP.

Gli elementi positivi o negativi tassabili o deducibili ai fini delle imposte sui redditi, ma non costituenti voci classificabili nel conto economico, non assumono rilievo ai fini della determinazione della base imponibile (ad esempio: ricavi indicati in dichiarazione dei redditi per adeguamento ai parametri ai sensi dell'art. 3, comma 126, della legge n. 662 del 1996 e agli studi di settore di cui all'art. 10, comma 10, della legge n. 146 del 1998,; rendita catastale assunta a tassazione ai sensi dell'art. 57 del Tuir anche assenza di proventi effettivamente conseguiti, ferma restando, in questo caso, l'irrilevanza dei componenti negativi afferenti tali immobili imputati al conto economico).
Per la compilazione dei righi della sezione II occorre indicare:

in colonna 1, i valori contabili dei componenti positivi e negativi rilevanti ai fini della base imponibile IRAP; nel caso in cui il conto economico non risulti redatto secondo lo schema previsto dall'art. 2425 del codice civile, occorre procedere alla riclassificazione dei componenti secondo il suddetto schema;

nelle colonne 2 e 3, le variazioni in aumento e in diminuzione degli importi contabili derivanti dall'applicazione delle regole di determinazione della base imponibile dell'IRAP;

in colonna 4, il valore di ciascun componente positivo e negativo così, come risultante dalla somma algebrica degli importi indicati nelle precedenti colonne.

I soggetti in contabilità semplificata devono compilare la sola colonna 4 ("Valori IRAP"), indicando in tale colonna i componenti positivi e negativi desunti dalle scritture contabili direttamente riclassificati agli effetti dell'IRAP.

Ai fini della determinazione della base imponibile assumono rilievo i seguenti componenti positivi e negativi:

- **rigo IQ7**, ricavi delle vendite di beni e delle prestazioni di servizi oggetto dell'attività esercitata. **In colonna 2 va indicato il valore normale dei beni di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) e b), del Tuir destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci o partecipanti.** Nella stessa colonna 2 vanno, inoltre, indicati i corrispettivi non annotati nelle scritture contabili e per i quali il contribuente si sia avvalso delle disposizioni relative al c.d. "ravvedimento operoso" ai fini penali;

- **rigo IQ8**, importo complessivo delle variazioni dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (in caso di valore negativo, l'importo da indicare in colonna 1 e/o 4 deve essere preceduto dal segno meno);

- **rigo IQ9**, importo delle variazioni dei lavori in corso su ordinazione (in caso di valore negativo, l'importo da indicare in colonna 1 e/o 4 deve essere preceduto dal segno meno);

- **rigo IQ10**, incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni;

- **rigo IQ11**, altri ricavi e proventi ordinari, inclusi i contributi in conto esercizio ed esclusi comunque i proventi di tipo finanziario (interessi, dividendi, profitti su realizzo di titoli, ecc.). In colonna 2 va indicato l'importo delle plusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, ove non imputato nella voce A5 del conto economico, con esclusione comunque delle plusvalenze derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. In caso di rateizzazione, va indicato, in colonna 3, la parte delle plusvalenze, realizzate nel periodo d'imposta oggetto di dichiarazione, rinviata ai periodi successivi e, in colonna 2, la quota delle plusvalenze, realizzate in precedenti periodi, di competenza del periodo stesso.

  In colonna 2, va inoltre indicato l'importo delle plusvalenze derivanti dalla destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei suddetti beni strumentali o dalla loro assegnazione ai soci o partecipanti.

  I contributi erogati in base a norma di legge concorrono in ogni caso alla formazione della base imponibile IRAP ad eccezione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione (come nel caso, ad esempio, del credito d'imposta concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'assunzione di nuovi dipendenti).

  In colonna 3 vanno indicati gli importi spettanti a fronte del distacco del personale dipendente presso terzi (compresa la parte eccedente il rimborso degli oneri retributivi e contributivi). Vanno altresì indicate, in tale colonna, le sopravvenienze e insussistenze relative a componenti del conto economico di precedenti esercizi non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP (come nel caso di fondi per rischi ed oneri non deducibili rivelatisi esuberanti);

- **rigo IQ13**, costi per materie prime, sussidiarie e merci;

- **rigo IQ14**, costi per servizi. Non sono deducibili: i costi sostenuti per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa, a meno che la prestazione sia resa da un soggetto – residente o non residente – nell'ambito della propria attività artistica o professionale; i costi per lavoro autonomo occasionale – esclusi quelli sostenuti a fronte dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere – di cui all'art. 81, comma 1, lett.e), del Tuir; i costi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente di cui all'art. 47 del Tuir; gli utili spettanti agli associati in partecipazione di cui all'art. 49, comma 2, lett. c) del Tuir; i costi sostenuti per l'impiego di personale dipendente di terzi distaccato presso l'impresa; i costi so-

stenuti per l'impiego di personale dipendente in base a contratto di lavoro interinale, ad eccezione, in questo caso, della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi. L'importo dei predetti costi (o utili), classificati nella voce B7 del conto economico, va indicato in colonna 3. I costi per servizi collegati a trasferte dei dipendenti o dei collaboratori (vitto, alloggio e trasporto) sono deducibili – fermi restando i limiti previsti dall'art. 62, commi 1-bis e 1-ter, del Tuir – a condizione che siano stati sostenuti direttamente dall'impresa ovvero da questa rimborsati analiticamente al dipendente o al collaboratore; non sono, quindi deducibili oltre alle indennità di trasferta riconosciute ai dipendenti, anche se nei limiti indicati dall'art. 48, comma 5, del Tuir, le c. d. indennità chilometriche;

- **rigo IQ15**, costi per il godimento di beni di terzi. In caso di beni utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, il costo deducibile deve essere assunto al netto della parte relativa agli oneri finanziari. Tale quota è pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente, al netto del prezzo di riscatto, diviso per il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata del contratto. In caso di canoni con Iva indetraibile per l'utilizzatore, ai fini del calcolo della quota di interessi passivi indeducibile, l'importo dei canoni di periodo e il costo del bene devono essere assunti al netto dell'Iva. Se, agli effetti della determinazione del reddito d'impresa, i canoni di locazione finanziaria sono soggetti a parziale indeducibilità (come nelle ipotesi previste dagli artt. 62, comma 1-bis, e 121-bis del Tuir), la quota di interessi passivi indeducibile è solo quella proporzionalmente riferibile alla parte dei canoni deducibile: così, nell'ipotesi di contratto di leasing di un autoveicolo il cui costo sia pari a 60 milioni, tenendo presente che, ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 121-bis del Tuir, è deducibile, ai fini del reddito d'impresa, solo un importo pari al 29,17 per cento dei canoni di periodo (35 mil./60 mil. per cento x 50 per cento), la quota di interessi passivi indeducibile ai fini IRAP è pari al 29,17 per cento degli interessi passivi determinati con il sopraindicato meccanismo forfetario.

- **rigo IQ16**, ammortamenti delle immobilizzazioni materiali. In colonna 2 va indicato l'importo dell'ammortamento anticipato accantonato in apposita riserva deducibile ai sensi dell'art. 67, comma 3, del Tuir.

- **rigo IQ17**, ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali;

- **rigo IQ18**, importo complessivo delle variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e merci finiti (in caso di valore negativo, l'importo da indicare in colonna 1 e/o 4 deve essere preceduto dal segno più);

- **rigo IQ19**, oneri diversi di gestione. In colonna 2 va indicato l'importo delle minusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione comunque di quelle derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. In colonna 3 vanno indicate le perdite su crediti e, se relative a componenti del conto economico non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP, le sopravvenienze passive di cui all'art. 66 del Tuir.

- **rigo IQ20**, accantonamenti deducibili. Ai fini della determinazione della base imponibile IRAP assumono rilievo gli accantonamenti per rischi e oneri ammessi in deduzione ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione di quelli per rischi su crediti. In tale rigo vanno pertanto indicati esclusivamente gli accantonamenti effettuati ai sensi degli articoli 70, comma 3, (limitatamente a quelli relativi alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia) e 73, commi 1, 2 e 3, del Tuir. Per le imprese in contabilità semplificata rilevano unicamente le quote relative alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia, semprechè risultino iscritte nei registri di cui all'articolo 18, comma 1, del DPR n. 600 del 1973;

- **rigo IQ22**, deduzioni spettanti ai sensi dell'art.11, comma 1, **lett. a)**, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997. Si tratta, in particolare: dei contributi per assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (quali, ad esempio, i contributi Inail, Ipsema per il settore marittimo, Enpaia per il settore agricolo), deducibili per il loro intero ammontare. In caso di distacco di personale o di cd. "lavoro interinale", la deduzione spetta all'impresa che utilizza il personale; delle spese relative agli apprendisti, anch'esse integralmente deducibili e, nei limiti del 70 per cento, delle spese relative al personale impiegato nel periodo d'imposta con contratto di formazione lavoro. Nella **colonna 4** va indicato l'importo complessivo di tali deduzioni.

1.4

Sezione III - Soggetti in regime forfetario

La sezione III è riservata agli enti e associazioni che si avvalgono ai fini dell'Irpeg di un regime forfetario di determinazione del reddito (quali le associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, le associazioni senza scopo di lucro, le pro loco e le associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo per l'attività di assistenza fiscale di cui all'art. 78, della legge n. 413 del 1991) e che intendono avvalersi della facoltà di determinare il valore della produzione secondo le disposizioni dell'art. 17, comma 2, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997. Tale previsione si rende applicabile anche agli enti che, ai fini dell'IRPEG, si avvalgono del regime forfetari di cui all'art. 109-bis del TUIR.
Per i soggetti che compilano la presente sezione, il valore della produzione è costituito dal reddito d'impresa, forfetariamente determinato, aumentato dell'importo delle retribuzioni e degli altri compensi di lavoro nonché degli interessi passivi.

Ai fini della compilazione della presente sezione indicare:

- **rigo IQ24,** importo del reddito d'impresa determinato forfetariamente per il periodo 1999. Per i soggetti che determinano il reddito in base al regime forfetario di cui al citato art. 109-bis del TUIR, non concorrono a formare il valore della produzione i dividendi e gli altri proventi finanziari indicati al **rigo RG10** della dichiarazione dei redditi;
- **rigo IQ25,** ammontare delle retribuzioni del personale dipendente (così come determinate ai fini previdenziali a norma dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153); ammontare dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi; ammontare dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale, esclusi quelli a fronte dell'assunzione degli obblighi di fare, non fare o permettere, di cui all'art 81, comma 1, lett l) del Tuir; ammontare delle indennità e dei rimborsi di cui all'art. 81, comma 1, lett. m), del Tuir. Nel caso in cui le retribuzioni e gli altri compensi siano attribuiti a soggetti impiegati anche in attività istituzionali, deve essere indicata in tale sezione solo la quota riferibile alle attività commerciali secondo il rapporto di cui al richiamato art. 10 comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997;
- **rigo IQ26**, ammontare degli interessi passivi di compentenza del 1999 (compresi quelli inclusi nei canoni di locazione finanziaria determinati secondo la procedura illustrata nelle istruzioni al rigo IQ15);
- **rigo IQ27**, ammontare delle deduzioni spettanti ai sensi dell'art.11, comma 1, **lett. a)**, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997. Si tratta, in particolare: dei contributi per assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (quali, ad esempio, i contributi Inail); delle spese relative agli apprendisti, e, nei limiti del 70 per cento, delle spese relative al personale assunto con contratto di formazione lavoro. Nella **colonna 4** va indicato l'importo complessivo di tale deduzioni.

Nel caso in cui i suddetti contributi e spese riguardino soggetti impiegati sia nell'attività istituzionale sia in attività commerciali, la quota deducibile da indicare in tale sezione è data dal rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi alle attività commerciali rilevanti ai fini dell'IRAP e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

1.5

Sezione IV - Produttori agricoli

Questa sezione va compilata dai produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'art. 29 del Tuir, dagli enti esercenti attività di allevamento di animali che determinano il reddito eccedente i limiti dello stesso art. 29 secondo le disposizioni del successivo art. 78 del Tuir nonché da quelli che esercitano attività di agriturismo che si avvalgono, ai fini delle imposte sui redditi, del regime forfetario di cui all'art. 5 della L. 30 dicembre 1991, n. 413.
I suindicati soggetti possono optare – compilando la sezione II e barrando l'apposita casella "Produttori agricoli" – per la determinazione del valore della produzione secondo i criteri ordinari. L'opzione ha effetto per il periodo d'imposta con riferimento al quale è esercitata e per i tre periodi successivi, al termine dei quali può essere revocata.

Nel caso di soggetti che esercitano congiuntamente l'attività agricola e quella di agriturismo per la quale si avvalgono del regime forfetario, è consentito compilare la presente sezione riepilogando i dati delle due attività. Tuttavia, trattandosi di attività che generano presupposti impositivi autonomi, non è possibile operare eventuali compensazioni tra risultati positivi e negativi e, in tal caso, è, pertanto, necessario compilare due distinti quadri.

In base all'art. 3, comma 1, lett. d), del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, non sono soggetti passivi IRAP – sempreché non svolgenti altre attività rilevanti ai fini del tributo – i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti Iva nell'anno 1999, ai sensi dell'art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972, a condizione che non abbiano rinunciato al regime di esonero. Tali produttori agricoli, tuttavia, sono soggetti passivi IRAP se nell'anno1999 hanno superato il limite di un terzo per le operazioni diverse da quelle indicate nel comma 1 dello stesso art. 34, a

meno che il superamento dipenda da cessioni di beni ammortizzabili che non concorrono alla determinazione del volume d'affari ai sensi dell'art. 20 dello stesso D.P.R. n.633 del 1972;

Nel **rigo IQ29**, va indicato l'ammontare dei corrispettivi soggetti a registrazione ai fini dell'Iva, compresi i corrispettivi per le cessioni di beni strumentali e per le cessioni di quote latte effettuate nell'ambito delle attività agricole rientranti nei limiti dell'art. 29 del Tuir;

Nel **rigo IQ30**, va indicato l'ammontare degli acquisti inerenti l'attività agricola, soggetti a registrazione ai fini IVA. In caso di beni strumentali utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, il costo deducibile deve essere assunto al netto della parte relativa agli oneri finanziari. Tale quota è pari alla differenza tra i canoni relativi al periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente, al netto del prezzo di riscatto, diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing. In caso di canoni con Iva indetraibile per l'utilizzatore, ai fini del calcolo della quota di interessi passivi indeducibile, l'importo dei canoni di periodo o il costo del bene devono essere assunti al netto dell'Iva. Se, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, l'importo dei canoni di locazione finanziaria è soggetto a parziale indeducibilità (come nelle ipotesi previste dagli artt. 62, comma 1-bis e 121-bis del TUIR), la quota di interessi passivi indeducibile è solo quella proporzionalmente riferibile alla parte di canone deducibile ai fini del reddito d'impresa. Così, ad esempio, ipotizzando un contratto di leasing avente ad oggetto un autoveicolo il cui costo sia pari a 60 milioni, tenendo presente che in caso di applicazione della lett. b) del comma 1 dell'art. 121-bis del TUIR si renderebbe deducibile ai fini del reddito d'impresa solo un importo pari al 29,17 per cento (58,33 per cento x 50 per cento) dei canoni di periodo, in sede di determinazione della base imponibile IRAP la quota di interessi passivi indeducibile è pari al 29,17 per cento (58,33 per cento x 50 per cento) calcolata sull'ammontare degli interessi passivi determinati con il sopraindicato meccanismo forfetario.

Nel **rigo IQ31**, deduzioni spettanti ai sensi dell'art.11, comma 1, lett. a) del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, va indicato:

- nella colonna 1, l'ammontare dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
- nella colonna 2, le spese relative agli apprendisti;
- nella colonna 3, il 70 per cento delle spese relative al personale assunto con contratto di formazione lavoro;
- nella colonna 4, la somma degli importi dei campi 1, 2 e 3.

Nel caso in cui i suddetti contributi e spese riguardino soggetti impiegati anche nell'attività istituzionale, la quota deducibile da indicare in tale sezione è data dal rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi all'attività agricola rilevanti ai fini dell'IRAP e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

1.6 Sezione V - Società e associazioni non residenti esercenti arti e professioni

La sezione V va compilata dalle società e associazioni non residenti esercenti arti e professioni per le quali, ai sensi degli articoli 8 e 10, comma 4, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, la base imponibile si determina sottraendo dall'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta l'ammontare dei costi inerenti all'attività sostenuti nello stesso periodo d'imposta, compreso l'ammortamento dei beni materiali e immateriali, esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente.

Anche per tali soggetti vale la previsione dell'art. **11-bis, comma 1**, del citato D.Lgs. n. 446, in base alla quale i componenti positivi e negativi del valore della produzione si assumono secondo le regole applicabili ai fini della determinazione dei relativi redditi di lavoro autonomo.

Ai fini della compilazione della presente sezione, pertanto, nel **rigo IQ33**, va riportata la somma degli importi indicati ai righi RE3, RE4 e RE5 della dichiarazione dei redditi (con esclusione dei compensi dichiarati per adeguamento ai parametri ai sensi dell'art. 3, comma 126, della citata L. n. 662 del 1996).

Nel **rigo IQ34**, va indicato l'importo complessivo dei seguenti costi ammessi in deduzione:

– quote di ammortamento e spese per acquisto di beni mobili di costo unitario non superiore a 1.000.000 (di cui al **rigo RE7** della dichiarazione dei redditi);
– canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili, al netto degli interessi passivi (importo di col. 2 del **rigo RE8**, della dichiarazione dei redditi). L'importo degli interessi passivi incluso nei canoni di locazione finanziaria è pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società conce-

dente, al netto del prezzo di riscatto, diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata del contratto. In caso di canoni con IVA indetraibile per l'utilizzatore, ai fini del calcolo della quota di interessi passivi indeducibile, l'importo dei canoni di periodo o il resto del bene devono essere assunti al netto dell'Iva. Se, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, l'importo dei canoni di locazione finanziaria è soggetto a parziale indeducibilità (come nelle ipotesi previste dall'art. 121-bis del Tuir), la quota di interessi passivi indeducibile è solo quella proporzionalmente riferibile alla parte di canone deducibile. Così, ad esempio, ipotizzando un contratto di leasing avente ad oggetto un autoveicolo il cui costo sia pari a 60 milioni, tenendo presente che in caso di applicazione della lett. b) del comma 1 dell'art. 121-bis del Tuir si renderebbe deducibile ai fini del reddito di lavoro autonomo solo un importo pari al 29,17 per cento (58,33 per cento x 50 per cento) dei canoni di periodo, in sede di determinazione della base imponibile IRAP la quota di interessi passivi indeducibile è pari al 29,17 per cento (58,33 per cento x 50 per cento) calcolata sull'ammontare degli interessi passivi determinati con il sopraindicato meccanismo forfetario;
- canoni di locazione semplice e/o di noleggio di beni mobili (importo di **rigo RE9**);
- spese relative a immobili (importo di **rigo RE10** della dichiarazione dei redditi); nel caso di immobile utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria stipulato prima del 15 giugno 1990, l'importo deducibile va assunto al netto degli oneri finanziari. La quota di tali oneri è determinata con le stesse regole di calcolo in precedenza illustrate con riguardo ai canoni di locazione finanziaria di beni mobili;
- compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti all'attività professionale o artistica (importo di **rigo RE13** della dichiarazione dei redditi);
- spese per consumi di energia elettrica, telefoniche, ecc. (importo di **rigo RE16** della dichiarazione dei redditi);
- spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi, di rappresentanza e altre spese (importi deducibili indicati in colonna 2 dei righi da **RE17** a **RE20**).

Nel **rigo IQ35**, vanno indicati gli importi delle deduzioni spettanti ai sensi della citata **lett. a)** del comma 1 dell'art.11 del D.Lgs. n. 446 del 1997.

Si tratta, in particolare: dei contributi per assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, deducibili per il loro intero ammontare; delle spese relative agli apprendisti, anch'esse integralmente deducibili e, nei limiti del 70 per cento, delle spese relative al personale assunto con contratto di formazione lavoro. Nel **campo 4** va indicato l'importo complessivo di tale deduzioni.

1.7 Sezione VI - Determinazione e riparto della base imponibile e dell'imposta

La presente sezione va utilizzata per la determinazione il riparto territoriale della base imponibile e della corrispondente imposta.

Il riparto del valore della produzione netta su base regionale va effettuato in misura proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni, dei compensi e degli utili spettanti, rispettivamente, al personale dipendente, ai collaboratori coordinati e continuativi e agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro, addetti con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio della regione (o provincia autonoma) e operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, rispetto all'ammontare complessivo delle retribuzioni, compensi e utili suddetti.

Le retribuzioni vanno assunte nell'importo spettante, così come determinato ai fini previdenziali a norma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Si comprendono nelle retribuzioni anche i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. I compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente prestazioni di lavoro si assumono nell'importo contrattualmente spettante.

Nel calcolo delle retribuzioni, vanno escluse quelle relative al personale dipendente distaccato presso terzi ed incluse quelle relative al personale impiegato in regime di distacco o in base a contratti di lavoro interinale.

L'ammontare complessivo delle retribuzioni e degli altri importi suindicati, va riportato nel **rigo IQ37**. I soggetti che non devono procedere al riparto territoriale del valore della produzione possono omettere l'indicazione di tale dato.

La regola di ripartizione sopra illustrata si applica anche per determinare la quota del valore della produzione derivante da attività produttive svolte all'estero da soggetti residenti, mediante stabile organizzazione, uffici o base fissa ivi operante per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, (non assoggettabile a tassazione per mancanza del presupposto territoriale).

Per effetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 2, secondo periodo, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, la stessa regola si applica, inoltre, ai fini della ripartizione del valore della produzione netta dei soggetti passivi non residenti che abbiano esercitato attività nel territorio di più regioni o province autonome.

Se l'attività esercitata nel territorio di regioni o province autonome diverse da quella in cui risulta domiciliato il soggetto passivo (ovvero esercitata all'estero) non è svolta con l'impiego di personale ovvero di collaboratori o associati in partecipazione per almeno tre mesi, non si verifica la condizione per procedere nei confronti di tali regioni o province autonome al riparto del valore della produzione (ovvero all'esclusione da tassazione).

Per i soli soggetti che svolgono attività agricola nei limiti dell'art. 29 del Tuir e che abbiano compilato la sezione IV, la ripartizione del valore della produzione netta derivante da tale attività si effettua in misura proporzionalmente corrispondente all'estensione dei terreni ubicati nel territorio della regione (o provincia autonoma) ovvero all'estero.

Nel **rigo IQ38** va indicata l'estensione complessiva dei terreni, calcolata in metri quadrati. I soggetti che non devono procedere al riparto territoriale del valore della produzione possono omettere l'indicazione di tale dato.

Nei **righi** da **IQ39** a **IQ43**, va indicato:

– nella **colonna 1**, l'ammontare del valore della produzione così come risultante dalle precedenti sezioni;
– nella **colonna 2**, l'ammontare del valore della produzione relativo all' attività svolta all'estero, (escluso dalla formazione della base imponibile IRAP);
– nella **colonna 3**, la differenza tra l'ammontare di colonna 1 e quello di colonna 2.

Nel **rigo IQ44** il totale degli importi di segno positivo indicati in colonna 3 dei righi da IQ39 a IQ43.

Nel **rigo IQ45** va indicata la quota di valore della produzione derivante dalla partecipazione a GEIE (gruppo economico di interesse europeo). Tale quota è attribuita dal GEIE, ai sensi dell'art. 13 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, direttamente al netto delle deduzioni spettanti ai sensi della richiamata lett. b) del comma 1 dell'art. 11 nonché ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art. 17 dello stesso decreto. In caso di valore negativo, l'importo indicato deve essere preceduto dal segno meno.

Nei **righi IQ46** e **IQ47** va indicata, rispettivamente, la quota dell'importo di rigo IQ44 assoggettabile ad aliquota ordinaria del 4,25 per cento e quella assoggettabile ad aliquota ridotta del 1,9 per cento. L'applicazione dell'aliquota ridotta è prevista per i soggetti che operano nel settore agricolo, intendendosi per tali i soggetti che esercitano attività agricole nei limiti di cui all'art. 29 del Tuir. Nel caso di esercizio di attività agricola ed attività di agriturismo, la ripartizione del valore della produzione netta, ai fini dell'applicazione di detta aliquota ridotta sulla parte riferibile alla sola attività agricola esercitata nei limiti del citato art. 29, va effettuata sulla base dei dati contabili risultanti dalle rispettive contabilità tenute separatamente ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 633 del 1972.

Nei **righi** da **IQ48** a **IQ68** devono essere indicati:

– nella **colonna 1**, il codice regione, ovvero della provincia autonoma (vedere tabella IQ);
– nella **colonna 2**, il valore della produzione imputabile a ciascuna regione o provincia autonoma;
– nella **colonna 3**, l'importo della riduzione spettante ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 1997. Per effetto di tale norma, ai soggetti che, per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, avrebbero fruito di uno dei regimi di esenzione decennale a carattere territoriale dall'Ilor, è riconosciuta una riduzione del valore della produzione realizzato nella regione di ubicazione dello stabilimento o dell'impianto agevolato, pari al reddito che avrebbe fruito di detta esenzione.
  La spettanza della riduzione è subordinata alla tenuta di apposita contabilità separata; il relativo importo è pari al reddito che sarebbe stato calcolato, ai fini dell'esenzione dell'Ilor, per lo stesso periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione;
– nella **colonna 4**, la differenza tra l'importo indicato in colonna 2 e quello della colonna 3. In tale colonna va, inoltre, indicata, in corrispondenza della regione o provincia di produzione, la quota di valore della produzione derivante dalla partecipazione a GEIE, di rigo IQ45. Nel caso in cui tale differenza sia negativa (o pari a zero) non vanno comunque compilate le successive colonne 6 e 8.

– nella **colonna 5**, il codice aliquota: indicare **1** in caso di aliquota ordinaria (4,25 per cento); indicare **2**, in caso di aliquota ridotta dell'1,9 per cento o **3**, in caso di aliquota ridotta del 2,3 per cento;
– nella **colonna 6**, l'imposta lorda relativa a ciascuna regione o provincia;
– nella **colonna 7**, le detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 17, comma 3 del D.Lgs. n. 446 del 1997 in base al quale, ai soggetti che svolgono attività produttive attraverso stabilimenti industriali tecnicamente organizzati impiantati nel territorio del Mezzogiorno, di cui alla decisione della Commissione delle Comunità europee 1° marzo 1995, n. 95/455/CE, spetta una detrazione dall'imposta di ammontare pari al 1 per cento dell'ammontare delle retribuzioni per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalle dichiarazioni presentate ai fini fiscali relative al **1999**, qualora sussistano le condizioni per l'applicazione delle disposizioni relative alla fiscalizzazione degli oneri sociali. Si precisa che l'importo della detrazione così calcolato va detratto in misura proporzionalmente corrispondente all'imposta afferente le singole regioni.
– nella **colonna 8**, la differenza tra l'importo indicato in colonna 6 e quello della colonna 7, che costituisce l'imposta netta spettante a ciascuna regione o provincia.

Se il valore della produzione è assoggettabile in parte ad aliquota ridotta (1,9 per cento) e in parte ad aliquota ordinaria (4,25 per cento), le operazioni di riparto della base imponibile e dell'imposta vanno riferite separatamente alle due quote (utilizzando, se del caso, un quadro aggiuntivo ai soli fini delle operazioni di riparto).

1.8 Sezione VII - Dati concernenti il versamento dell'imposta

Nel **rigo IQ69** va indicata la somma degli importi di colonna 8 dei righi da IQ48 a IQ68. L'importo così determinato può essere tuttavia ridotto qualora ricorrano le condizioni di cui **al comma 6** dell'art. 45 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997.
La riduzione, da indicare nel rigo IQ70, è pari al 50 per cento dell'importo indicato nel rigo IQ69 del Mod. UNICO 1999.

Nel **rigo IQ71**, va indicato l'importo dell'IRAP dovuta pari alla differenza tra il rigo IQ69 e il rigo IQ70.

Nel **rigo IQ72** va indicata l'eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione (importo di colonna 2 del rigo RX4 del "Mod. UNICO 1999 - Enti non commerciali ed equiparati").

Nel **rigo IQ73** va indicato l'ammontare di detta eccedenza utilizzata in compensazione entro la data di presentazione della dichiarazione e indicato nella colonna "Importi a credito compensati" dei modelli di versamento F24.

Nel **rigo IQ74** va indicato l'importo delle rate di acconto effettivamente versate o compensate in F24. La differenza tra l'importo di rigo IQ71 e la somma degli importi dei righi IQ72 e IQ74, diminuita dell'importo di rigo IQ73, va indicato nel **rigo IQ75** (importo a debito) ovvero **IQ76** (importo a credito).

1.9 Sezione VIII - Dati rilevanti per l'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti

La presente sezione è riservata all'indicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti.
In tale sezione va, in particolare, indicato:

rigo IQ77, l'ammontare dei costi per lavoro dipendente e degli altri costi assimilati (compensi per collaborazioni coordinate e continuative, per lavoro autonomo occasionale, per associazioni in partecipazione con apporto di solo lavoro) indeducibili ai fini dell'IRAP;

rigo IQ78, l'ammontare degli interessi passivi e degli altri oneri finanziari indeducibili ai fini dell'IRAP, al lordo degli interessi attivi e degli altri proventi finanziari esclusi dalla formazione della base imponibile;

rigo IQ79, l'importo dell'IRAP accreditabile, soggetto alle limitazioni della legge tributaria statunitense, corrispondente al rapporto tra la base imponibile rettificata – costituita dalla differenza tra la base imponibile totale (su cui è applicata l'IRAP) e la somma degli importi dei righi IQ77 e IQ78 - e la base imponibile totale. A maggior chiarimento si formula il seguente esempio: si assuma che la base imponibile dell'IRAP sia pari a 100 milioni, che gli interessi passivi ed il costo del lavoro non dedotti siano pari, rispettivamente, a 10 milioni e a 20 milioni. Si ipotizzi, inoltre, per semplicità, che l'IRAP dovuta sia pari a 5 milioni. La formula per la determinazione del credito d'imposta risulta essere la seguente:

$$\frac{100.000.000 - (10.000.000 + 20.000.000)}{100.000.000} =$$

$$\frac{100.000.000 - (30.000.000)}{100.000.000} = \frac{70.000.000}{100.000.000} = 70\%$$

credito di imposta = 5.000.000 x 70% = 3.500.000

Versamento dell'acconto

Il versamento in acconto dell'IRAP deve essere effettuato secondo le stesse regole valevoli per le imposte sui redditi. Per i soggetti IRPEG, pertanto, l'acconto è dovuto in misura pari al 98 per cento dell'importo indicato nel rigo IQ71 – sempreché tale importo sia superiore a lire 40.000, pari a **euro 20,66** – e deve essere versato in due rate: la prima, pari al 40 per cento, entro lo stesso termine per il versamento dell'imposta a saldo del periodo oggetto della presente dichiarazione e, la seconda, pari al residuo 60 per cento, nel corso dell'undicesimo mese del periodo d'imposta di competenza.
È in facoltà del contribuente commisurare i versamenti in acconto sulla base dell'imposta che si prevede di determinare per lo stesso periodo di competenza. Ferma restando, in tal caso, l'applicazione, ai fini del regime sanzionatorio, delle disposizioni dell'art. 4, comma 2, del D.L. n. 69 del 1989, convertito nella legge n. 154 dello stesso anno.

TABELLA IQ - ELENCO REGIONI E PROVINCE AUTONOME

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
01	Abruzzo	08	Lazio	15	Sardegna
02	Basilicata	09	Liguria	16	Sicilia
03	Bolzano	10	Lombardia	17	Toscana
04	Calabria	11	Marche	18	Trento
05	Campania	12	Molise	19	Umbria
06	Emilia Romagna	13	Piemonte	20	Valle d'Aosta
07	Friuli Venezia Giulia	14	Puglia	21	Veneto

UNICO 2000
Enti non commerciali ed equiparati

MINISTERO DELLE FINANZE
Periodo d'imposta 1999

133

CODICE FISCALE

IRAP
QUADRO IQ
Determinazione dell'imposta

Mod. N.

Sez. I – Enti privati non commerciali – Attività non commerciale

		Valori IRAP
IQ1	Retribuzioni personale dipendente	,000
IQ2	Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 47 del Tuir	,000
IQ3	Compensi per collaborazioni coordinate e continuative e simili ex art. 49, comma 2, lett. a) del Tuir	,000
IQ4	Redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente ex art. 81, comma 1, lett. l) del Tuir	,000
IQ5	**Deduzioni ex art. 11, comma 1, lett. a** (di cui: Spese apprendisti 1 ,000; Contratti formazione lavoro 2 ,000)	3 ,000
IQ6	**Valore della produzione netta** (IQ1 + IQ2 + IQ3 + IQ4 — IQ5 col. 3)	,000

Sez. II – Enti privati non commerciali ed enti pubblici – Attività commerciale

Produttori agricoli ☐

		Valori contabili	Variazioni In aumento	Variazioni In diminuzione	Valori IRAP
IQ7	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1 ,000	2 ,000	3 ,000	4 ,000
IQ8	Variazioni delle rimanenze	,000	,000	,000	,000
IQ9	Variazioni di lavori in corso su ordinazione	,000	,000	,000	,000
IQ10	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	,000	,000	,000	,000
IQ11	Altri ricavi e proventi	,000	,000	,000	,000
IQ12	**Totale componenti positivi**				,000
IQ13	Costi per materie prime, merci, ecc.	1 ,000	2 ,000	3 ,000	4 ,000
IQ14	Costi per servizi	,000	,000	,000	,000
IQ15	Costi per il godimento di beni di terzi	,000	,000	,000	,000
IQ16	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	,000	,000	,000	,000
IQ17	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	,000	,000	,000	,000
IQ18	Variazioni delle rimanenze	,000	,000	,000	,000
IQ19	Oneri diversi di gestione	,000	,000	,000	,000
IQ20	Accantonamenti ex artt. 70 e 73 del Tuir	,000	,000	,000	,000
IQ21	**Totale componenti negativi**				,000

		Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro	Spese apprendisti	Contratti formazione lavoro	
IQ22	**Deduzioni ex art. 11, comma 1, lett. a** (di cui:	1 ,000	2 ,000	3 ,000)	4 ,000
IQ23	**Valore della produzione netta** (IQ12 — IQ21 — IQ22 col. 4)				,000

Sez. III – Soggetti in regime forfetario

		Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro	Spese apprendisti	Contratti formazione lavoro	
IQ24	Reddito d'impresa determinato forfetariamente				,000
IQ25	Retribuzioni, compensi e altre somme				,000
IQ26	Interessi passivi				,000
IQ27	**Deduzioni ex art. 11, comma 1, lett. a** (di cui:	1 ,000	2 ,000	3 ,000)	,000
IQ28	**Valore della produzione netta** (IQ24 + IQ25 + IQ26 — IQ27 col. 4)				,000

Sez. IV – Produttori agricoli

		Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro	Spese apprendisti	Contratti formazione lavoro	
IQ29	Corrispettivi				,000
IQ30	Acquisti destinati alla produzione				,000
IQ31	**Deduzioni ex art. 11, comma 1, lett. a** (di cui:	1 ,000	2 ,000	3 ,000)	4 ,000
IQ32	**Valore della produzione netta** (IQ29 — IQ30 — IQ31 col. 4)				,000

Sez. V – Soggetti non residenti esercenti arti e professioni

		Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro	Spese apprendisti	Contratti formazione lavoro	
IQ33	Compensi derivanti dall'attività professionale e artistica				,000
IQ34	Costi inerenti all'attività esercitata				,000
IQ35	**Deduzioni ex art. 11, comma 1, lett. a** (di cui:	1 ,000	2 ,000	3 ,000)	4 ,000
IQ36	**Valore della produzione netta** (IQ33 — IQ34 — IQ35 col. 4)				,000

IQ1

Codice fiscale (*) Mod. N. (*) 082

Sez. VI
Determinazione e riparto della base imponibile e dell'imposta

IQ37	Ammontare complessivo delle retribuzioni	.000
IQ38	Estensione complessiva dei terreni in metri quadri	

		1	2 Estero	3 Italia
IQ39	Valore della produzione di rigo IQ6	.000	.000	.000
IQ40	Valore della produzione di rigo IQ23	.000	.000	.000
IQ41	Valore della produzione di rigo IQ28	.000	.000	.000
IQ42	Valore della produzione di rigo IQ32	.000	.000	.000
IQ43	Valore della produzione di rigo IQ36	.000	.000	.000

IQ44	**Totale** (vedere istruzioni)	.000
IQ45	Quota del valore della produzione attribuita da GEIE	.000
IQ46	Importo di rigo IQ44 soggetto ad aliquota del 4,25%	.000
IQ47	Importo di rigo IQ44 soggetto ad aliquota del 1,9%	.000

	1 Codice regione	2 Valore della produzione	3 Riduzione (art. 17, comma 1)	4 Base imponibile	5 Codice aliquota	6 Imposta lorda	7 Detrazioni (art. 17, comma 3)	8 Imposta netta
IQ48		.000	.000	.000		.000	.000	.000
IQ49		.000	.000	.000		.000	.000	.000
IQ50		.000	.000	.000		.000	.000	.000
IQ51		.000	.000	.000		.000	.000	.000
IQ52		.000	.000	.000		.000	.000	.000
IQ53		.000	.000	.000		.000	.000	.000
IQ54		.000	.000	.000		.000	.000	.000
IQ55		.000	.000	.000		.000	.000	.000
IQ56		.000	.000	.000		.000	.000	.000
IQ57		.000	.000	.000		.000	.000	.000
IQ58		.000	.000	.000		.000	.000	.000
IQ59		.000	.000	.000		.000	.000	.000
IQ60		.000	.000	.000		.000	.000	.000
IQ61		.000	.000	.000		.000	.000	.000
IQ62		.000	.000	.000		.000	.000	.000
IQ63		.000	.000	.000		.000	.000	.000
IQ64		.000	.000	.000		.000	.000	.000
IQ65		.000	.000	.000		.000	.000	.000
IQ66		.000	.000	.000		.000	.000	.000
IQ67		.000	.000	.000		.000	.000	.000
IQ68		.000	.000	.000		.000	.000	.000

Sez. VII
Dati concernenti il versamento dell'imposta

IQ69	Totale imposta	.000
IQ70	Riduzione imposta	.000
IQ71	Imposta dovuta	.000
IQ72	Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione	.000
IQ73	Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24	.000
IQ74	Acconti versati	.000
IQ75	Importo a debito	.000
IQ76	Importo a credito	.000

Sez. VIII
Dati rilevanti per l'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti

IQ77	Ammontare dei costi del lavoro dipendente e assimilati indeducibili	.000
IQ78	Interessi passivi e altri oneri finanziari indeducibili	.000
IQ79	Importo a debito	.000

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

IQ2

MINISTERO DELLE FINANZE

UNICO 2000
Amministrazioni ed enti pubblici

IRAP

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive
Amministrazioni ed enti pubblici 2
Quadro IQ

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO IRAP

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

1.1 Generalità

Il modello IRAP "UNICO 2000 - Amministrazioni ed enti pubblici" va utilizzato per la dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), istituita dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni (D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422, D.Lgs. 10 giugno 1999, n. 176, legge 23 dicembre 1999, n. 488 e D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506).
Presupposto dell'imposta, il cui periodo coincide con quello valevole agli effetti delle imposte sui redditi, è l'esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L'attività esercitata dagli enti residenti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto impositivo.

Non rientrano tra i soggetti passivi dell'imposta gli stati esteri e gli organismi internazionali che operano nel territorio delle regioni in regime di extraterritorialità.

Sono tenute a utilizzare il presente modello le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, nonché le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte Costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.

Gli enti pubblici qualificati ai fini delle imposte sui redditi quali enti commerciali, in quanto aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, devono comunque compilare il "Mod. UNICO 2000 - Società di capitali, enti commerciali ed equiparati", ancorché ricompresi tra i soggetti menzionati nella citata disposizione (è il caso, ad esempio, degli Istituti autonomi case popolari).

La presentazione della dichiarazione IRAP da parte dei soggetti non tenuti alla dichiarazione in forma unificata deve essere effettuata congiuntamente alla dichiarazione dei redditi; in tal caso, nel frontespizio del modello UNICO 2000 - Enti non commerciali ed equiparati" va barrata la casella IRAP collocata nella sezione "Tipo di dichiarazione". I soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi (quali, ad esempio, i soggetti di cui all'art. 88, comma 1, del Tuir) utilizzano, per la presentazione della dichiarazione IRAP, il frontespizio del "Mod. UNICO 2000 - Enti non commerciali ed equiparati", barrando la suddetta casella.

Per le suddette Amministrazioni pubbliche, la dichiarazione è presentata dai soggetti che emettono i provvedimenti autorizzativi dei versamenti dell'IRAP.

Il quadro IQ è suddiviso in otto sezioni. Le prime tre attengono alla indicazione dei componenti rilevanti ai fini della determinazione del valore della produzione netta relativa al periodo d'imposta **1999**. Nel caso in cui siano esercitate attività suscettibili di generare presupposti impositivi diversi (ad esempio, sia attività istituzionale sia attività commerciale) dovrà procedersi alla compilazione delle corrispondenti sezioni **e non è possibile operare compensazioni tra risultati positivi e risultati negativi**.
La quarta sezione attiene alla determinazione dell'imposta globalmente dovuta per le attività indicate nelle sezioni precedenti.
La quinta e la sesta sezione riguardano, rispettivamente, il riparto su base territoriale dell'IRAP dovuta e il riepilogo su base territoriale dei versamenti di acconto e di saldo effettuati con riferimento alla Sezione I "Attività istituzionali".
La settima e l'ottava sezione riguardano, rispettivamente, il riparto su base territoriale dell'IRAP dovuta e il riepilogo su base territoriale dei versamenti di acconto e di saldo effettuati con riferimento alle sezioni II "Attività commerciale" e III "Produttori agricoli".

Nel caso in cui l'ente si avvalga della facoltà di redigere la dichiarazione in euro:
- **tutti gli importi devono essere espressi in tale moneta (non essendo possibile indicare alcuni importi in lire e altri in euro);**

- **gli importi vanno espressi in unità di euro (senza tener conto degli zeri prestampati), arrotondando per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro, ovvero per difetto, se inferiore a tale limite (esempio: 55,50 va arrotondato a 56; 65,62 va arrotondato a 66; 65,49 va arrotondato a 65);**
- **le dichiarazioni da presentarsi successivamente alla prima redatta in euro devono essere obbligatoriamente redatte in euro.**

Nelle istruzioni che seguono, per gli importi in cifra fissa viene indicato anche il controvalore in euro.

1.2 Sezione I - Attività istituzionali

La sezione I attiene alla determinazione della base imponibile relativa alle attività istituzionali esercitate dalle suddette Amministrazioni pubbliche.
Devono compilare questa sezione i consorzi tra enti locali che svolgono esclusivamente attività non commerciale, costituiti per la gestione dei servizi pubblici locali non aventi rilevanza economica e imprenditoriale (c.d. consorzi di funzione). I consorzi aventi rilevanza economica e imprenditoriale (c.d. consorzi-azienda speciale) determinano, invece, la base imponibile secondo le disposizioni applicabili ai soggetti commerciali e sono tenuti a compilare il "Mod. UNICO 2000 - Società di capitali, enti commerciali ed equiparati".

Nel **rigo IQ1** va indicato, l'ammontare complessivo delle retribuzioni erogate al personale dipendente nel corso del **1999** in misura pari all'ammontare imponibile ai fini previdenziali determinato a norma dell'art. 12 del D.P.R. 30 aprile 1969, n. 153, come sostituito dall'art. 6 del D.Lgs.2 settembre 1997, n. 314. La retribuzione erogata al personale dipendente, ma non soggetta ad imposizione contributiva (ad esempio T.f.r.), non concorre alla formazione della base imponibile IRAP. L'assoggettamento ad imposizione contributiva di somme non erogate (ad esempio giorni di sciopero) non comporta la concorrenza di tali somme alla formazione della base imponibile IRAP.
Non vanno indicate le somme erogate nel corso del **1999** per la parte eccedente i 150 milioni di lire, **pari a euro 76.468,53**, nonché le somme erogate nel medesimo anno a coloro che prestano il proprio lavoro in uffici operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi fuori del territorio nazionale.
In caso di distacco di personale, i relativi oneri concorrono a formare la base imponibile dell'IRAP del soggetto che impiega il personale distaccato e assume rilievo il momento in cui tale soggetto eroga il rimborso degli oneri al soggetto distaccante.

Nel **rigo IQ2**, vanno indicati:
- in colonna 1, le spese erogate relative agli apprendisti;
- in colonna 2, il 70 per cento delle spese erogate relative al personale assunto con contratto di formazione lavoro;
- in colonna 3, la somma delle spese di cui alle precedenti colonne 1 e 2.

Le spese da indicare nel rigo IQ2 devono riferirsi alle retribuzioni indicate nel rigo IQ1.

Nel **rigo IQ3** va indicata la differenza tra il rigo IQ1 e il rigo IQ2.

Nel **rigo IQ4** vanno indicate le somme e le indennità erogate costituenti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 47 del Tuir.
Per effetto del comma 1 dell'art. 10-bis del D.Lgs. n. 446 del 1997, sono escluse dalla base imponibile le somme di cui all'art. 47, comma 1, lett. c), del Tuir esenti dall'Irpef relative a borse di studio o assegni attribuiti fino al 31 dicembre 1999 **(la cui formalizzazione cioè sia stata effettuata entro la suddetta data anche se erogate successivamente)**. L'esclusione dall'IRAP, nei limiti delle somme attribuite entro la predetta data del 31 dicembre 1999, si estende anche agli assegni di ricerca di cui all'art. 51, comma 6, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, in quanto trattasi di emolumenti riconducibili alla categoria dei redditi assimilabili a quelli di lavoro dipendente.

Nel **rigo IQ5** vanno indicati i compensi *erogati* relativi alle collaborazioni coordinate e continuative di cui all'art. 49, comma 2, lett. a), del Tuir.

Nel **rigo IQ6** vanno indicati i compensi *erogati* per lavoro autonomo non esercitato abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lettera l), del Tuir.

Nei predetti righi IQ4, IQ5 e IQ6 non vanno indicate le somme erogate nel corso del periodo d'imposta per la parte eccedente i 150 milioni di lire, **pari a euro 76.468,53**, nonché le somme erogate nel medesimo periodo a coloro che prestano il proprio lavoro in uffici operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi fuori del territorio nazionale.

Nel caso in cui l'ente eserciti anche attività commerciali e opti per la determinazione della relativa base imponibile secondo i criteri previsti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 446 del 1997, l'ammontare **degli emolumenti** da indicare nei predetti righi IQ1, IQ4, IQ5 e IQ6, **è ridotto**, ai sensi del comma 2 dell'**art.10-bis** del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, dell'importo di essi specificamente riferibile alle stesse. **Qualora gli emolumenti non siano specificamente riferibili alle attività commerciali, l'ammontare degli stessi è ridotto di un importo imputabile alle medesime in base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi a tali attività rilevanti ai fini dell'IRAP e l'ammontare complessivo di tutte le entrate correnti. Si considerano attività commerciali quelle rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, ovvero per i soggetti di cui all'art. 88, comma 1, del Tuir, esclusi dall'Irpeg, quelle rilevanti ai fini dell'Iva.**

Analogamente, nel caso in cui le spese di cui al rigo IQ2 riguardino soggetti impiegati sia nell'attività istituzionale sia in attività commerciali, deve essere indicata nella presente sezione solo la quota delle stesse riferibile all'attività istituzionale secondo il predetto rapporto.

Le Amministrazioni pubbliche che in relazione alle attività commerciali eventualmente svolte hanno determinato e versato l'acconto in due rate di pari importo, secondo le modalità previste per i soggetti commerciali, possono nella presente dichiarazione applicare il sistema "retributivo" anche per le suddette attività commerciali; in tal caso, l'importo delle rate di acconto può essere scomputato dall'imposta complessivamente dovuta.

Nel **rigo IQ7** va indicata la somma degli importi di cui ai righi IQ3, IQ4, IQ5 e IQ6.

1.3 Sezione II - Attività commerciali

La sezione II va compilata dalle Amministrazioni pubbliche che svolgono anche attività commerciali e che optino per la determinazione della base imponibile secondo le regole dell'art. 5, del D.Lgs. n. 446 del 1997.
Devono, altresì, compilare tale sezione, in luogo della sezione III, i soggetti che esercitano attività agricola nei limiti dell'art. 29 del Tuir, nonché i soggetti che determinano il reddito eccedente i limiti di cui al citato art. 29 secondo le regole dell'art. 78 dello stesso Tuir, qualora optino, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, per la determinazione della base imponibile secondo le regole del citato art. 5.
In caso di opzione va barrata l'apposita casella "Produttori agricoli".

Sono comunque tenuti alla compilazione della presente sezione anche i soggetti che svolgono attività di allevamento e che non determinano il reddito eccedente i limiti dell'art. 29 del Tuir secondo le regole del citato art. 78 e le altre imprese agricole che eccedono i limiti di cui al suddetto art. 29.

Il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, disciplina le opzioni e le revoche di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili, stabilendo che dette opzioni e revoche si desumono dai "comportamenti concludenti del contribuente". Tale regola trova applicazione anche ai fini dell'opzione per la determinazione della base imponibile dell'IRAP riguardante le attività commerciali svolte dalle Amministrazioni pubbliche. Il comportamento concludente si esplica e si esaurisce in sede di dichiarazione IRAP.
Pertanto, se lo stesso soggetto, oltre a svolgere le attività istituzionali esercita anche attività commerciali e, con riferimento a queste ultime, opta per la determinazione della base imponibile dell'IRAP secondo i criteri di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 446 del 1997, si avranno due basi imponibili con l'applicazione di diverse aliquote.
A tale proposito si applica l'art. 10-bis, comma 2, primo periodo, del D.Lgs. n. 446 del 1997, secondo cui la base imponibile relativa alle attività commerciali è determinata ai sensi delle disposizioni dell'art. 5, computando i costi deducibili ivi indicati, non specificamente riferibili alle attività commerciali, per un importo corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi delle attività commerciali e l'ammontare complessivo di tutte le **entrate correnti**.
Pertanto, per i costi relativi a dipendenti, collaboratori coordinati continuativi ecc., le cui prestazioni siano riferibili sia all'attività commerciale sia a quella istituzionale, occorrerà procedere all'effettuazione di detto rapporto.
L'opzione per la determinazione della base imponibile secondo le regole del suddetto art. 5 può riguardare anche soltanto una delle attività commerciali esercitate (può essere, ad esempio, il caso di un comune che svolge varie attività commerciali: aziende municipalizzate non ancora trasformate in aziende speciali, asili nido, mense scolastiche, ecc.).
Alle società per azioni, alle aziende speciali e agli altri soggetti indicati nell'art. 66, comma 14, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si

applicano, per il periodo di moratoria ivi previsto, le disposizioni tributarie dell'ente territoriale di appartenenza, compresa la facoltà, di cui al citato comma 2, dell'art. 10-bis del D.Lgs. n. 446 del 1997, di optare per la determinazione della base imponibile secondo le regole del citato art. 5.

Ai sensi dell'art. 5 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, la base imponibile è costituita dalla differenza tra la somma dei componenti positivi classificabili nelle voci del valore della produzione di cui alla lett. A), del comma 1, dell'art. 2425 del codice civile e la somma dei componenti negativi classificabili nelle voci dei costi della produzione di cui alla lettera B) dello stesso comma 1 dell'art. 2425 con esclusione delle perdite sui crediti, **anche se di natura estimativa (accantonamenti o svalutazioni dirette)**, e dei costi per il personale dipendente classificabili nelle voci B9 e B14.
Indipendentemente dalla collocazione degli stessi nel conto economico i componenti positivi e negativi concorrono a formare la base imponibile **in ragione della loro corretta classificazione**.

Concorrono a formare la base imponibile i componenti positivi e negativi classificabili in voci di conto economico non indicate nel richiamato art. 5 del D.Lgs. 446 del 1997, che costituiscono variazioni di componenti positivi o negativi classificabili in voci di conto economico indicate nel suddetto art. 5 di precedenti esercizi ovvero rettifiche di elementi patrimoniali da cui potranno derivare componenti positivi o negativi rilevanti ai fini IRAP in successivi esercizi. È il caso, ad esempio, dei resi e degli sconti riferiti a vendite di merci di precedenti esercizi, classificati, nella voce E21 del conto economico; oppure, delle rivalutazioni di carattere straordinario delle rimanenze di magazzino, conseguenti al mutamento del criterio valutativo in precedenza adottato, classificate nella voce E20.

I componenti positivi e negativi del conto economico che concorrono a formare la base imponibile IRAP vanno assunti con le variazioni in aumento e in diminuzione a essi apportate ai fini delle imposte sui redditi; ad eccezione di quelle previste dagli articoli 58, 63 e 75, commi 5, seconda parte, e 5-bis, del Tuir e dall'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
I costi sostenuti per l'acquisizione di beni e servizi destinati alla generalità dei dipendenti ovvero costituenti accessori ("fringe benefits") della retribuzione – non classificabili quindi nelle voci B9 e B14 del conto economico – sono ammessi in deduzione nei limiti e alle condizioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

Le erogazioni liberali, comprese quelle previste dal comma 2 dell'art. 65 del Tuir, non sono ammesse in deduzione ai fini IRAP.

Anche se non imputati a conto economico, concorrono alla formazione della base imponibile: il valore normale dei beni di cui all'art.53, comma 1, lett. a) e b), del Tuir destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa; le plusvalenze di cui all'art. 54, comma 1, lett. d), del Tuir, sempreché relative a beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi; gli altri componenti positivi di cui all'art. 76, comma 5, del Tuir.

Non costituisce destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'art. 13, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 460 del 1997, la cessione gratuita alle ONLUS di derrate alimentari e prodotti farmaceutici, effettuata in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale. Il costo di tali beni rileva ai fini della determinazione della base imponibile IRAP alle stesse condizioni valevoli ai fini delle imposte sui redditi.

Per effetto del comma 3 dello stesso art. 13 del D. Lgs. n 460 del 1997, non costituisce, inoltre, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa la cessione gratuita alle ONLUS di beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, diversi da quelli indicati nel precedente comma 2. In questo caso, tuttavia, il costo dei beni non assume rilievo ai fini della determinazione della base imponibile IRAP.

Gli elementi positivi o negativi tassabili o deducibili ai fini delle imposte sui redditi, ma non costituenti voci classificabili nel conto economico, non assumono rilievo ai fini della determinazione della base imponibile (ad esempio: rendita catastale assunta a tassazione ai sensi dell'art. 57 del Tuir anche in assenza di proventi effettivamente conseguiti, ferma restando, in questo caso, l'irrilevanza dei componenti negativi afferenti tali immobili imputati al conto economico).
I soggetti che svolgono attività commerciali e che sono tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia di contabilità pubblica possono, ai sensi dell'art. 109, comma 4-bis, del Tuir, effettuare le registrazioni delle operazioni rilevanti ai fini della determinazione del reddito d'impre-

sa nelle scritture prescritte dalla predetta contabilità e in base alle modalità ivi stabilite. Ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, i componenti positivi e negativi vanno assunti con gli stessi criteri previsti dalla contabilità pubblica e devono essere opportunamente riclassificati.

Ai fini della determinazione della base imponibile assumono rilievo i seguenti componenti positivi e negativi:

- **rigo IQ8**, ricavi delle vendite di beni e delle prestazioni di servizi oggetto dell'attività esercitata. **In tale rigo va indicato il valore normale dei beni di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) e b), del Tuir destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa**. Vanno, inoltre, indicati i corrispettivi non annotati nelle scritture contabili e per i quali il contribuente si sia avvalso delle disposizioni relative al c.d. "ravvedimento operoso" ai fini penali. Non devono essere invece inclusi i ricavi eventualmente evidenziati in sede di dichiarazione dei redditi ai fini dell'adeguamento ai parametri, ai sensi dell'art. 3, comma 126, della L. n. 662 del 1996 e agli studi di settore di cui all'art. 10, comma 10, della Legge 8 maggio 1998, n. 146;
- **rigo IQ9**, importo complessivo delle variazioni dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (in caso di valore negativo, l'importo da indicare deve essere preceduto dal segno meno);
- **rigo IQ10**, importo delle variazioni dei lavori in corso su ordinazione (in caso di valore negativo, l'importo da indicare deve essere preceduto dal segno meno);
- **rigo IQ11**, incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni;
- **rigo IQ12**, altri ricavi e proventi ordinari, inclusi i contributi in conto esercizio ed esclusi comunque i proventi di tipo finanziario (interessi, dividendi, profitti su realizzo di titoli, ecc.). Va indicato l'importo delle plusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione comunque delle plusvalenze derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. In caso di rateizzazione, vanno indicate le quote delle plusvalenze di competenza del periodo stesso.
  Va inoltre indicato l'importo delle plusvalenze derivanti dalla destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei suddetti beni strumentali.
  I contributi erogati in base a norma di legge concorrono in ogni caso alla formazione della base imponibile IRAP ad eccezione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione (come nel caso, ad esempio, del credito d'imposta concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'assunzione di nuovi dipendenti).
  Non assumono rilievo gli importi ricevuti a fronte del distacco del personale dipendente presso terzi (compresa la parte eccedente il rimborso degli oneri retributivi e contributivi). Non concorrono altresì a formare la base imponibile le sopravvenienze e insussistenze relative a componenti del conto economico di precedenti esercizi non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP (come nel caso di fondi per rischi ed oneri non deducibili rivelatisi esuberanti);
- **rigo IQ13**, riportare il totale dei componenti positivi indicati nei righi da IQ8 a IQ12;
- **rigo IQ14**, costi per materie prime, sussidiarie e merci;
- **rigo IQ15**, costi per servizi. Non sono deducibili: i costi sostenuti per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa, a meno che la prestazione sia resa da un soggetto – residente o non residente – nell'ambito della propria attività artistica o professionale; i costi per lavoro autonomo occasionale – esclusi quelli sostenuti a fronte dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere – di cui all'art. 81, comma 1, lett.e), del Tuir; i costi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente di cui all'art. 47 del Tuir; gli utili spettanti agli associati in partecipazione di cui all'art. 49, comma 2, lett. c) del Tuir; i costi sostenuti per l'impiego di personale dipendente di terzi distaccato presso l'impresa o impiegato dalla stessa in base a contratto di lavoro interinale. I costi per servizi collegati a trasferte dei dipendenti o dei collaboratori (quali quelli per vitto, alloggio e trasporto) sono deducibili – fermi restando i limiti previsti dall'art. 62, commi 1-bis e 1-ter, del Tuir – a condizione che siano stati sostenuti direttamente dall'impresa ovvero da questa rimborsati analiticamente al dipendente o al collaboratore; non sono, quindi deducibili oltre alle indennità di trasferta riconosciute ai dipendenti, anche se nei limiti indicati dall'art. 48, comma 5, del Tuir, le c.d. indennità chilometriche;
- **rigo IQ16**, costi per il godimento di beni di terzi. In caso di beni utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, il costo deducibile deve essere assunto al netto della parte relativa agli oneri finanziari. Tale quota è pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente, al netto del prezzo di riscatto, diviso per il numero dei giorni di durata del contratto di locazione

finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata del contratto. In caso di canoni con Iva indetraibile per l'utilizzatore, ai fini del calcolo della quota di interessi passivi indeducibile, l'importo dei canoni di periodo e il costo del bene devono essere assunti al netto dell'Iva. Se, agli effetti della determinazione del reddito d'impresa, i canoni di locazione finanziaria sono soggetti a parziale indeducibilità (come nelle ipotesi previste dagli artt. 62, comma 1-bis, e 121-bis del Tuir), la quota di interessi passivi indeducibile è solo quella proporzionalmente riferibile alla parte dei canoni deducibile: così, nell'ipotesi di contratto di leasing di un autoveicolo il cui costo sia pari a 60 milioni, pari a euro 30.987,41,tenendo presente che, ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 121-bis del Tuir, è deducibile, ai fini del reddito d'impresa, solo un importo pari al 29,17 per cento dei canoni di periodo (35 mil. (pari a euro 18.075,99)/60 mil. (pari a euro 30.987,41) per cento x 50 per cento), la quota di interessi passivi indeducibile ai fini IRAP è pari al 29,17 per cento degli interessi passivi determinati con il sopraindicato meccanismo forfetario;

- **rigo IQ17**, ammortamenti delle immobilizzazioni materiali, compreso l'importo dell'ammortamento anticipato accantonato in apposita riserva deducibile ai sensi dell'art. 67, comma 3 del Tuir;
- **rigo IQ18**, ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali;
- **rigo IQ19**, importo complessivo delle variazioni (di segno positivo e negativo) delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e merci;
- **rigo IQ20**, oneri diversi di gestione. Concorrono a formare la base imponibile le minusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione comunque di quelle derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. Non sono deducibili le perdite su crediti e, se relative a componenti del conto economico non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP, le sopravvenienze passive di cui all'art. 66 del Tuir.
- **rigo IQ21**, accantonamenti deducibili. Ai fini della determinazione della base imponibile IRAP assumono rilievo gli accantonamenti per rischi e oneri ammessi in deduzione ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione di quelli per rischi su crediti. In tale rigo vanno pertanto indicati esclusivamente gli accantonamenti effettuati ai sensi degli articoli 70, comma 3, (limitatamente a quelli relativi alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia) e 73, commi 1, 2 e 3, del Tuir. Per le imprese in contabilità semplificata rilevano unicamente le quote relative alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia, semprechè risultino iscritte nei registri di cui all'articolo 18, comma 1, del DPR n. 600 del 1973;
- **rigo IQ22**, riportare il totale dei componenti negativi indicati nei righi da IQ14 a IQ21;
- **rigo IQ23**, deduzioni spettanti ai sensi dell'art.11, comma 1, **lett. a)**, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997. Si tratta, in particolare: dei contributi per assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (quali, ad esempio, i contributi Inail, Ipsema per il settore marittimo, Enpaia per il settore agricolo), deducibili per il loro intero ammontare. In caso di distacco di personale o di cd. "lavoro interinale", la deduzione spetta all'impresa che utilizza il personale; delle spese relative agli apprendisti, anch'esse integralmente deducibili e, nei limiti del 70 per cento, delle spese relative al personale impiegato nel periodo d'imposta con contratto di formazione lavoro. Nel **colonna 4** va indicato l'importo complessivo di tali deduzioni. Se i contributi e le spese suddette riguardano soggetti impiegati sia nell'attività istituzionale sia in attività commerciali, la quota deducibile da indicare in tale sezione è data dal rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi alle attività commerciali rilevanti ai fini dell'IRAP e l'ammontare complessivo di tutte **le entrate correnti**;
- **rigo IQ24**, **colonna 2**, va indicato il valore della produzione netta risultante dalla somma algebrica degli importi indicati nei righi IQ13, IQ22 e IQ23 colonna 4. In **colonna 1** va indicata la quota del valore della produzione netta, relativa all'esercizio di attività agricole rientranti nei limiti dell'art. 29 del Tuir, assoggettabile all'aliquota ridotta dell'1,9% anziché alla ordinaria aliquota del 4,25%. Tale quota è determinata in proporzione all'ammontare dei ricavi e proventi riferibili all'attività agricola svolta nei limiti del citato art. 29 rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi e degli altri proventi rilevanti ai fini dell'IRAP indicati nelle sezioni II e III.

1.4 Sezione III - Produttori agricoli

Questa sezione va compilata dai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'art.29 del Tuir, ovvero esercenti attività di allevamento di animali che determinano il reddito eccedente i limiti dello stesso art. 29 secondo le disposizioni del successivo art. 78 del Tuir.
Tali soggetti possono optare per la determinazione del valore della produzione secondo i criteri previsti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 446 del 1997. In tal caso, dovrà essere compilata la sezione II e barrata l'apposita casella "Produttori agricoli". L'opzione ha effetto per il periodo d'imposta per il quale è esercitata e per i tre periodi successivi, al termine dei quali può essere revocata.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d), del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, non sono soggetti passivi IRAP i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti Iva nell'anno **1999**, a norma dell'art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972 , a condizione che non abbiano rinunciato al regime di esonero ai sensi dell'ultimo periodo del citato comma 6 dell'art. 34. Pertanto, detti soggetti, sempreché non svolgano altre attività rilevanti ai fini del tributo, non sono tenuti alla compilazione del presente modello. Tali produttori agricoli sono soggetti passivi IRAP se nell'anno **1999** hanno superato il limite di un terzo per le operazioni diverse da quelle indicate nel comma 1 dello stesso art. 34, a meno che il superamento dipenda da cessioni di beni ammortizzabili che non concorrono alla determinazione del volume d'affari ai sensi dell'art. 20 dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972.

Nel **rigo IQ25** va indicato l'ammontare dei corrispettivi soggetti a registrazione ai fini dell'Iva compresi i corrispettivi per le cessioni di beni strumentali e per le cessioni di quote latte effettuate nell'ambito delle attività agricole rientranti nei limiti dell'art. 29 del Tuir.

Nel **rigo IQ26** va indicato l'ammontare degli acquisti inerenti l'attività agricola, soggetti a registrazione ai fini IVA. Si precisa che, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. c), n. 6, del D.Lgs. n. 446 del 1997, nell'ammontare degli acquisti non devono essere compresi gli interessi passivi inclusi nei canoni di locazione finanziaria. Tali interessi sono determinati in misura pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente al netto del prezzo di riscatto, diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing. Si precisa, inoltre, che in caso di canoni con IVA indetraibile per l'utilizzatore ai fini del calcolo della quota di interessi passivi indeducibili, l'importo dei canoni di periodo e il costo del bene devono essere assunti al netto dell'IVA.

Nel **rigo IQ27** va indicato:
- in colonna 1, l'ammontare dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
- in colonna 2, le spese relative agli apprendisti;
- in colonna 3, il 70 per cento delle spese relative al personale assunto con contratto di formazione lavoro;
- in colonna 4, la somma degli importi delle colonne 1, 2 e 3.

Nel **rigo IQ28**, **colonna 2** va indicato il valore della produzione netta risultante dalla somma algebrica degli importi indicati nei righi da IQ25 a IQ27 colonna 4. In colonna 1 va indicata la quota del valore della produzione netta, relativa all'esercizio di attività agricole rientranti nei limiti dell'art. 29 del Tuir, assoggettabile all'aliquota ridotta dell'1,9% anziché alla ordinaria aliquota del 4,25%. Tale quota è determinata in proporzione all'ammontare dei ricavi e proventi riferibili all'attività agricola svolta nei limiti del citato art. 29 rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi e degli altri proventi rilevanti ai fini dell'IRAP indicati nelle sezioni II e III.

1.5 Sezione IV - Determinazione dell'imposta

La presente sezione va utilizzata per la determinazione dell'imposta dovuta in funzione delle diverse aliquote applicabili.

Nel rigo **IQ29**, colonna 1, va indicato l'ammontare delle retribuzioni di rigo IQ3, di importo fino a 40 milioni di lire **(pari a euro 25.658,28)** e, nella colonna 3, l'ammontare della corrispondente imposta ottenuta moltiplicando l'importo di colonna 1 per l'aliquota indicata nella colonna 2 (9,6 per cento).

Nel rigo **IQ30**, colonna 1, va indicato l'ammontare delle retribuzioni di rigo IQ3, di importo compreso tra lire 40.000.001 **(pari a euro 25.658,28)** e 150 milioni **(pari a euro 77.468,53)** e, nella colonna 3, l'ammontare della corrispondente imposta ottenuta moltiplicando l'importo di colonna 1 per l'aliquota indicata nella colonna 2 (3,8 per cento).

Nel rigo **IQ31**, colonna 1, va indicato l'ammontare degli emolumenti di cui ai righi IQ4, IQ5 e IQ6, di importo fino a 40 milioni di lire **(pari a euro 25.658,28)** e, nella colonna 3, l'ammontare della corrispondente imposta ottenuta moltiplicando l'importo di colonna 1 per l'aliquota indicata nella colonna 2 (6,6 per cento).

Nel rigo **IQ32**, colonna 1, va indicato l'ammontare degli emolumenti di cui ai righi IQ4, IQ5 e IQ6 di importo compreso tra lire 40.000.001 **(pari a euro 25.658,28)** e 150 milioni **(pari a euro 77.468,53)** e, nella colonna 3, l'ammontare della corrispondente imposta ottenuta moltiplicando l'importo di colonna 1 per l'aliquota indicata nella colonna 2 (4,6 per cento).

Nel rigo **IQ33**, colonna 1, va indicato l'ammontare del valore della produzione netta di rigo IQ24 o IQ28 assoggettabile all'aliquota del 4,25 per cento (importi di colonna 2 dei predetti

righi, al netto degli importi eventualmente indicati in colonna 1) e, nella colonna 3, l'ammontare della corrispondente imposta ottenuta moltiplicando l'importo di colonna 1 per l'aliquota indicata nella colonna 2 (4,25 per cento).

Nel rigo **IQ34**, colonna 1, va indicato l'ammontare del valore della produzione netta indicato in colonna 1 del rigo IQ24 o in colonna 1 del rigo IQ28 e, nella colonna 3, l'ammontare della corrispondente imposta ottenuta moltiplicando l'importo di colonna 1 per l'aliquota indicata nella colonna 2 (1,9 per cento).

Nel rigo **IQ35**, colonna 2, va indicato l'ammontare dell'imposta dovuta corrispondente alla somma degli ammontari indicati nelle colonne 3 dei righi IQ29, IQ30, IQ31, IQ32, IQ33 e IQ34.La somma degli importi indicati nella colonna 3 dei righi IQ33 e IQ34 va indicata nella colonna 1 del rigo IQ35.

Nel rigo **IQ36** va indicata la riduzione dell'imposta dovuta a saldo per l'attività commerciale, qualora ricorrano le condizioni per l'applicazione della c.d. "clausola di salvaguardia" di cui al comma 6 dell'art. 45 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997. **La riduzione da indicare in tale rigo è pari al 50 per cento dell'importo indicato nel rigo IQ36 del quadro IQ del Mod. UNICO 99 - "Amministrazione ed enti pubblici".**

Nel rigo **IQ37** va indicato l'importo ottenuto dalla differenza tra l'importo indicato nel rigo IQ35, colonna 2, e quello indicato nel rigo IQ36.

Nel rigo **IQ38** va indicata l'eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione.

Nei righi **IQ39 e IQ40** vanno indicati, rispettivamente, gli importi dei due acconti effettuati nei mesi di giugno e novembre **1999** relativi all'attività commerciale.

Nel rigo **IQ41** va indicato il totale degli importi degli acconti mensili effettuati nell'anno **1999** relativi all'attività istituzionale.

Si precisa che nel caso in cui si stato effettuato erroneamente un duplice versamento a titolo di acconto mensile IRAP o un versamento in misura superiore a quanto effettivamente dovuto, gli organi e le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici potranno far valere l'acconto versato in eccedenza, a titolo di saldo dell'imposta, entro il termine di presentazione della dichiarazione.
Qualora, invece, sia stato effettuato un erroneo versamento su un conto regionale diverso da quello della regione avente diritto (ad esempio, somme intestate alla regione nella quale il dipendente ha il domicilio fiscale, ovvero errata indicazione del codice regione), l'ente che ha effettuato il versamento dovrà darne comunicazione alla regione a favore della quale sono state erroneamente imputate le somme; tale ultima regione, infatti, provvederà ad inoltrare richiesta di girofondi agli Uffici del Dipartimento del tesoro il quale procederà alla sistemazione contabile delle partite segnalate. Analoga procedura va adottata qualora gli importi dovuti a titolo di accanto IRAP siano stati erroneamente versati sui conti intestati "Irpef -addizionali regionali o Provincia autonoma", ovvero quando i versamenti siano stati eseguiti sul conto intestato "Irap - Amministrazioni pubbliche" anziché "Irap - altri soggetti" e viceversa
Si rammenta che le somme versate erroneamente a titolo di contributo sanitario per l'anno 1998, imputate a titolo di acconto ai fini IRAP,vanno indicate nel rigo IQ41.

Nel rigo **IQ42**, colonna 2, va indicata l'imposta dovuta a saldo derivante dalla differenza tra l'importo indicato nel rigo IQ37 e la somma degli importi dei righi IQ38, IQ39, IQ40 e IQ41. In colonna 1, va indicata la parte dell'imposta dovuta a saldo riferita alla attività commerciale. Qualora la suddetta differenza sia negativa, il relativo importo va indicato nel rigo **IQ43**, colonna 2, che costituisce l'ammontare del credito IRAP. Nel rigo IQ43, colonna 1, va indicata la parte di credito di colonna 2 riferita all'attività commerciale. Si fa presente che il credito indicato in colonna 2 può essere utilizzato esclusivamente per i versamenti successivi.

1.6 Sezione V - Ripartizione regionale dell'imposta determinata su base retributiva

In tale sezione va indicata la ripartizione regionale dell'imposta dovuta, dell'ammontare degli acconti effettuati e dei saldi da versare, nonché l'eventuale somma a credito che è possibile portare a riduzione dei versamenti del saldo e dei successivi acconti mensili.

Nei righi da **IQ44** a **IQ54** va indicato:
- nella colonna 1, il codice regione, ovvero della provincia autonoma (vedere tabella IQ);
- nella colonna 2, la base imponibile imputabile a ciascuna regione o provincia autonoma;
- nella colonna 3, l'imposta imputabile a ciascuna regione o provincia autonoma;
- nella colonna 4, il totale degli acconti mensili effettuati relativi a ciascuna regione o provincia autonoma;

- nella colonna 5, l'ammontare dell'IRAP a credito derivante dalla differenza tra l'importo della colonna 4, e quello della colonna 3;
- nella colonna 6, il totale dell'imposta dovuta a saldo per ciascuna regione o provincia autonoma.

Qualora l'ente debba calcolare la ripartizione regionale con riferimento ad un numero di regioni superiore a 11, dovrà indicare i predetti importi compilando un modulo aggiuntivo.

1.7 Sezione VI - Riepilogo dei versamenti di acconto e saldo effettuati su base retributiva

Nei righi da **IQ55** a **IQ80** vanno indicati gli estremi dei versamenti mensili degli acconti nonché del saldo relativo ad ogni regione o provincia autonoma indicando:
- nella colonna 1, il codice della regione o provincia autonoma;
- nella colonna 2, il tipo di versamento, utilizzando il codice 1 per versamenti in Tesoreria; 2 per i versamenti mediante bollettini di conto corrente postale; 3 per versamenti erroneamente effettuati con altre modalità;
- nella colonna 3, il codice della Sezione Tesoreria;
- nella colonna 4, il numero di conto o il codice dell'Amministrazione di appartenenza presso la Tesoreria. Si fa presente che qualora sia stato utilizzato il medesimo conto o codice per tutti versamenti è sufficiente l'indicazione dello stesso nel primo versamento;
- nella colonna 5, il numero della quietanza relativa ai soli versamenti presso la Tesoreria;
- nella colonna 6, la data del versamento;
- nella colonna 7, l'importo del versamento effettuato.

Qualora l'ente abbia effettuato versamenti relativi ad un numero di regioni superiori a due, dovrà indicare i predetti dati compilando un quadro aggiuntivo.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 3 del D.M. 2 novembre 1998, n. 421, il versamento del saldo va effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione IRAP.

Si ricorda, altresì, che ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 446 del 1997 i soggetti che compilano la sezione I sono tenuti al versamento dell'acconto IRAP entro il giorno 15 del mese successivo a quello dell'erogazione delle retribuzioni e dei compensi nella misura e nei limiti di cui all'art. 16, comma 2, del citato decreto legislativo.

1.8 Sezione VII - Ripartizione regionale dell'imposta determinata su base non retributiva

Il riparto del valore della produzione netta su base regionale va effettuato in misura proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni, dei compensi e degli utili spettanti, rispettivamente, al personale dipendente, ai collaboratori coordinati e continuativi e agli associati in partecipazione apportanti esclusivamente lavoro, addetti con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio della regione stessa e operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi rispetto all'ammontare complessivo delle retribuzioni, compensi e utili suddetti.
Ai fini del calcolo proporzionale, le retribuzioni vanno assunte nell'importo spettante, così come determinato ai fini previdenziali a norma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Si comprendono nelle retribuzioni anche i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. I compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente prestazioni di lavoro, si assumono nell'importo contrattualmente spettante. Si precisa che, ai fini della ripartizione territoriale, l'ammontare delle retribuzioni va diminuito della parte di esse riferibile ai dipendenti propri comandati o distaccati presso terzi e, per converso, aumentato degli oneri sostenuti per il personale di terzi impiegato in regime di distacco.

La stessa regola di ripartizione fra le varie regioni del valore della produzione netta si applica anche per determinare la quota di tale valore eventualmente derivante da attività produttive svolte all'estero, mediante stabile organizzazione, uffici o basi fisse ivi operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, non assoggettabile a tassazione per mancanza del presupposto territoriale.
Per effetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 2, secondo periodo, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, la regola sopra illustrata si applica ai fini della ripartizione del valore della produzione netta dei soggetti passivi non residenti che abbiano esercitato attività nel territorio di più regioni.
Si precisa che, in virtù di quanto previsto dallo stesso comma 2 dell'art. 4 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, se l'attività esercitata nel territorio di regioni diverse da quella in cui risulta domiciliato il soggetto passivo (ovvero esercitata all'estero) non è svolta con l'impiego di personale ovvero di collaboratori o associati in partecipazione per almeno tre mesi, non si verifica la condizione per procedere nei confronti di tali regioni al riparto del valore della produzione.

Per i soli soggetti che svolgono attività agricola nei limiti dell'art. 29 del Tuir, la ripartizione del valore della produzione netta derivante da tale attività si effettua in misura proporzionalmente corrispondente all'estensione dei terreni ubicati nel territorio della regione o provincia autonoma ovvero all'estero.
Nei righi da **IQ81** a **IQ91** vanno indicati:
- nella colonna 1, il codice della regione o provincia autonoma;
- nella colonna 2, il valore della produzione imputabile a ciascuna regione o provincia autonoma;
- nella colonna 3, il codice aliquota: indicare 1 in caso di aliquota ordinaria (4,25 per cento); indicare 2, in caso di aliquota ridotta (1,9 per cento);
- nella colonna 4, l'imposta lorda relativa a ciascuna regione o provincia autonoma;
- nella colonna 5, il totale degli acconti riferiti ad ogni singola regione o provincia autonoma;
- nella colonna 6, l'importo a credito dell'imposta ottenuto sottraendo dall'importo indicato nella colonna 5 quello indicato in colonna 4;
- nella colonna 7, l'importo del saldo dell'imposta da versare ottenuto sottraendo dall'importo indicato nella colonna 4 quello indicato in colonna 5;

Qualora l'ente debba calcolare la ripartizione regionale con riferimento ad un numero di regioni superiore a 11, dovrà indicare i predetti importi in un quadro aggiuntivo.

1.9 Sezione VIII - Riepilogo dei versamenti di acconto e saldo effettuati su base non retributiva

Nei righi da **IQ92** a **IQ97** vanno indicati gli estremi dei due versamenti di acconto e di saldo relativi ad ogni regione o provincia autonoma indicando:
- nella colonna 1, il codice della regione o provincia autonoma;
- nella colonna 2, il tipo di versamento, utilizzando il codice 1 per versamenti in Tesoreria; 2 per i versamenti mediante bollettini di conto corrente postale; 3 per versamenti erroneamente effettuati con altre modalità;
- nella colonna 3 il codice della Sezione Tesoreria;
- nella colonna 4, il numero di conto o il codice dell'Amministrazione di appartenenza presso la Tesoreria. Si fa presente che qualora sia stato utilizzato il medesimo conto o codice per tutti versamenti è sufficiente l'indicazione dello stesso nel primo versamento;
- nella colonna 5 il numero della quietanza relativa ai soli versamenti presso la Tesoreria;
- nella colonna 6 la data del versamento;
- nella colonna 7 l'importo del versamento effettuato.

Qualora l'ente abbia effettuato versamenti relativi ad un numero di regioni superiori a due, dovrà indicare i predetti dati compilando un quadro aggiuntivo.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 3 del D.M. 2 novembre 1998, n. 421, il versamento del saldo va effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione IRAP.

Tabella IQ - CODICI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME		
01 - Abruzzo	08 - Lazio	15 - Sardegna
02 - Basilicata	09 - Liguria	16 - Sicilia
03 - Bolzano	10 - Lombardia	17 - Toscana
04 - Calabria	11 - Marche	18 - Trento
05 - Campania	12 - Molise	19 - Umbria
06 - Emilia Romagna	13 - Piemonte	20 - Valle d'Aosta
07 - Friuli Venezia Giulia	14 - Puglia	21 - Veneto

UNICO 2000
Amministrazioni ed enti pubblici

MINISTERO DELLE FINANZE
Periodo d'imposta 1999

CODICE FISCALE

IRAP
QUADRO IQ
Determinazione dell'imposta

Mod. N.

Sez. I Attività istituzionali

Rigo	Descrizione			Valori IRAP
IQ1	Retribuzioni personale dipendente			.000
IQ2	**Deduzioni ex art. 11, comma 1, lett. a** (di cui:	Spese apprendisti [1] .000	Contratti formazione lavoro [2] .000)	[3] .000
IQ3	**Retribuzioni nette** (IQ1 — IQ2 col. 3)			.000
IQ4	Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 47 del Tuir			.000
IQ5	Compensi per collaborazioni coordinate e continuative e simili ex art. 49, comma 2, lett. a) del Tuir			.000
IQ6	Redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente ex art. 81, comma 1, lett. l) del Tuir			.000
IQ7	**Valore della produzione netta** (IQ3 + IQ4 + IQ5 + IQ6)			.000

Sez. II Attività commerciali

Produttori agricoli ☐

Rigo	Descrizione				Valori IRAP
IQ8	Ricavi delle vendite e delle prestazioni				.000
IQ9	Variazioni delle rimanenze				.000
IQ10	Variazioni di lavori in corso su ordinazione				.000
IQ11	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				.000
IQ12	Altri ricavi e proventi				.000
IQ13	**Totale componenti positivi**				.000
IQ14	Costi per materie prime, merci, ecc.				.000
IQ15	Costi per servizi				.000
IQ16	Costi per il godimento di beni di terzi				.000
IQ17	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali				.000
IQ18	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali				.000
IQ19	Variazioni delle rimanenze				.000
IQ20	Oneri diversi di gestione				.000
IQ21	Accantonamenti ex artt. 70 e 73 del Tuir				.000
IQ22	**Totale componenti negativi**				.000
IQ23	**Deduzioni ex art. 11, comma 1, lett. a** (di cui:	Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro [1] .000	Spese apprendisti [2] .000	Contratti formazione lavoro [3] .000)	[4] .000
IQ24	**Valore della produzione netta** (IQ13 — IQ22 — IQ23 col. 4) (di cui soggetto ad aliquota dell'1,9%			[1] .000)	[2] .000

Sez. III Produttori agricoli

Rigo	Descrizione				Valori IRAP
IQ25	Corrispettivi				.000
IQ26	Acquisti destinati alla produzione				.000
IQ27	**Deduzioni ex art. 11, comma 1, lett. a** (di cui:	Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro [1] .000	Spese apprendisti [2] .000	Contratti formazione lavoro [3] .000)	[4] .000
IQ28	**Valore della produzione netta** (IQ25 — IQ26 — IQ27 col. 4) (di cui soggetto ad aliquota dell'1,9%			[1] .000)	[2] .000

Sez. IV Determinazione dell'imposta

Rigo	Descrizione		Aliquota	Imposta
IQ29	Ammontare delle retribuzioni fino a 40 milioni	[1] .000	[2] **9,6 %**	[3] .000
IQ30	Ammontare delle retribuzioni fino a 150 milioni	.000	**3,8 %**	.000
IQ31	Ammontare degli altri emolumenti fino a 40 milioni	.000	**6,6 %**	.000
IQ32	Ammontare degli altri emolumenti fino a 150 milioni	.000	**4,6 %**	.000
IQ33	Ammontare del valore della produzione di rigo IQ24 o di IQ28	.000	**4,25 %**	.000
IQ34	Ammontare del valore della produzione di rigo IQ24 o di IQ28	.000	**1,9 %**	.000
IQ35	Totale imposta (di cui non istituzionale	[1] .000)		[2] .000
IQ36	Riduzione d'imposta			.000
IQ37	Imposta dovuta (di cui non istituzionale	[1] .000)		[2] .000
IQ38	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione (di cui non istituzionale	.000)		.000
IQ39	Primo acconto versato			.000
IQ40	Secondo acconto versato			.000
IQ41	Totale acconti istituzionali			.000
IQ42	Imposta a debito (di cui non istituzionale	[1] .000)		[2] .000
IQ43	Imposta a credito (di cui non istituzionale	.000)		.000

IQ1

Codice fiscale (*) Mod. N. (*) 082

Sez. V
Ripartizione regionale dell'imposta determinata su base retributiva

	Codice regione	Base imponibile	Imposta	Totale acconti	A credito	A debito
IQ44	1	2 .000	3 .000	4 .000	5 .000	6 .000
IQ45		.000	.000	.000	.000	.000
IQ46		.000	.000	.000	.000	.000
IQ47		.000	.000	.000	.000	.000
IQ48		.000	.000	.000	.000	.000
IQ49		.000	.000	.000	.000	.000
IQ50		.000	.000	.000	.000	.000
IQ51		.000	.000	.000	.000	.000
IQ52		.000	.000	.000	.000	.000
IQ53		.000	.000	.000	.000	.000
IQ54		.000	.000	.000	.000	.000

Sez. VI
Riepilogo dei versamenti di acconto e saldo effettuati su base retributiva

	Codice regione		Tipo versamento	Sezione Tesoreria	Conto Tesoreria	Numero quietanza	Data	Importo
IQ55	1		2	3	4	5	6	7 .000
IQ56								.000
IQ57								.000
IQ58								.000
IQ59								.000
IQ60								.000
IQ61								.000
IQ62								.000
IQ63								.000
IQ64								.000
IQ65								.000
IQ66								.000
IQ67		Saldo						.000
IQ68								.000
IQ69								.000
IQ70								.000
IQ71								.000
IQ72								.000
IQ73								.000
IQ74								.000
IQ75								.000
IQ76								.000
IQ77								.000
IQ78								.000
IQ79								.000
IQ80		Saldo						.000

Sez. VII
Ripartizione regionale dell'imposta determinata su base non retributiva

	Codice regione	Base imponibile	Codice aliquota	Imposta	Totale acconti	A credito	A debito
IQ81	1	2 .000	3	4 .000	5 .000	6 .000	7 .000
IQ82		.000		.000	.000	.000	.000
IQ83		.000		.000	.000	.000	.000
IQ84		.000		.000	.000	.000	.000
IQ85		.000		.000	.000	.000	.000
IQ86		.000		.000	.000	.000	.000
IQ87		.000		.000	.000	.000	.000
IQ88		.000		.000	.000	.000	.000
IQ89		.000		.000	.000	.000	.000
IQ90		.000		.000	.000	.000	.000
IQ91		.000		.000	.000	.000	.000

Sez. VIII
Riepilogo dei versamenti di acconto e saldo effettuati su base non retributiva

	Codice regione		Tipo versamento	Sezione Tesoreria	Conto Tesoreria	Numero quietanza	Data	Importo
IQ92	1	Prima rata di acconto	2	3	4	5	6	7 .000
IQ93		Seconda rata di acconto						.000
IQ94		Saldo						.000
IQ95		Prima rata di acconto						.000
IQ96		Seconda rata di acconto						.000
IQ97		Saldo						.000

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

IQ2

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ..... **L. 508.000**
- semestrale ..... **L. 289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ..... **L. 416.000**
- semestrale ..... **L. 231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ..... **L. 115.500**
- semestrale ..... **L. 69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ..... **L. 107.000**
- semestrale ..... **L. 70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ..... **L. 273.000**
- semestrale ..... **L. 150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... **L. 106.000**
- semestrale ..... **L. 68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ..... **L. 267.000**
- semestrale ..... **L. 145.000**

Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ..... **L. 1.097.000**
- semestrale ..... **L. 593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ..... **L. 982.000**
- semestrale ..... **L. 520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035